LA QUARESIMA
APPELLANTE
DAL FORO CONTENZIOSO
DI ALCUNI RECENTI CASISTI

Al Tribunale del *buon ſenſo*, e della *buona fede* del Popolo Criſtiano

SOPRA

Quel ſuo precetto del digiuno da accoppiarſi coll'uſo delle carni permeſſe pel ſolo nocumento, o penuria del vitto Quareſimale.

IN QUESTA DISPUTA

Validi preſervativi a' Criſtiani ſi porgono, acciocchè ſedotti non reſtino da varj libricciuoli di freſco ſtampati ſu queſta materia.

TERZA EDIZIONE

Nella quale s'aggiungono i DUE BREVI PONTIFICJ ſopra il digiuno, e un intera Diſſertazione, in cui ſi confuta il Libro intitolato DIFESA della Diſſertazione Teologico-Morale-Critica de' Signori Abate Pietro Copellotti, ed Arciprete Bartolommeo Caſali ec.

DEL P. F. DANIELLO CONCINA

Dell'Ordine de' Predicatori Lettor di Sacra Teologia.

IN VENEZIA

APPRESSO SIMONE OCCHI

CON LICENZA DE' SUPERIORI, E PRIVILEGIO.

MDCCXLIV.

AUdivi quosdam, nescio quam, adversus (librum meum) responsionem scribendo præparare. Deinde ad me perlatum est, quod jam scripserint, sed tempus quærant, quo sine periculo possint edere. Quos admoneo, non optent, quod eis non expedit. Facile est enim cuiquam videri respondisse, qui tacere noluerint. Aut quid est loquacius vanitate? Quæ non ideo potest, quod veritas, quia si noluerit tacere, etiam plus potest clamare, quam veritas. Sed considerent omnia diligenter: & si forte sine studio partium judicantes talia esse perspexerint, quæ potius exagitari, quam convelli possint .... cohibeant suas nugas, & potius a prudentibus emendari, quam laudari ab imprudentibus eligant. *D. Augustinus lib. V. de Civitate Dei cap. 27.*

All' Eminentissimo, e Reverendissimo Principe

ANTONIO XAVERIO GENTILI

Della S. R. Chiesa Cardinale Datario.

TRE sono fra gli altri, Eminentissimo PRINCIPE, i motivi, che a pubblicare sotto i VOSTRI felicissimi Auspicj questo Libro hanmi indotto. Primamente per offerirle un picciolo tributo della mia ossequiosa, obbligata servitù, ed un lieve contrassegno della profonda venerazione, e singolarissima stima, che al di Lei incomparabil merito io professo: In secondo luogo per implorare il suo autorevole, validissimo padrocinio, non tanto a me stesso, quanto al Libro medesimo, nel quale un punto trattasi alla disciplina appartenente del Quaresimale digiuno. Il comandamento di questo digiuno, che ad esplicare, e difendere l'Autore ha impreso, egli è in questi calamitosi tempi, in fogge sì strane combattuto, ed estenuato talmente, quindi dagli abusi di molti Cristiani, quinci dalle arbitrarie vane sottigliezze di alcuni Scrittori, che tosto abolita ne rimarrebbe del medesimo la osservanza, quando convenevole forte riparo non si opponesse. La dilicatezza somma di molti Cattolici contraria ai patimenti dei sacri digiuni, occasione ha somministrata a non pochi Autori della Morale Scienza d'inventare interpretazioni tali, che valevoli sieno a raddolcire i santi rigori della penitenza Evangelica, e ad accomodare i precetti della Legge al genio degli umani appetiti; e cotesle interpretazioni, una volta inventate, hanno confermati, e stabiliti i Cristiani nella continuazione delle loro rilassate scostumatezze. Lo spirito dominante del Secol nostro, come in tutte le Arti, così in questa di regolare le anime nell'interesse dell'eterna salvezza, egli è sì raffinato, ed eloquente; che finalmente ha ritrovato il prodigioso segreto di osservare il Digiuno istituito da Dio per affliggere il nostro corpo, senz'alcuna molestia, o patimento del corpo stesso. Le sentenze divulgate nella materia sola del digiuno sotto la ingannevole divisa di opinioni benigne, e travisate fra lineamenti falsi di moderata dolcezza, sono in realtà cotanto rilassate, che perniziose, e fatali riescono a' Cattolici, ed a grave scandalo tornano degli Eretici stessi nostri confinanti. I Luterani,

e Calvinisti per colorire in qualche maniera le loro menzogne, ed imposture co l'Appostolica Disciplina della nostra Quaresimale astinenza, con maligna eloqu esagerano, non tanto gli abusi, che tra noi veggono serpeggiare, quanto le opin favorevoli a tali abusi, che leggono in alcuni Libri de' nostri Scrittori. Queste più di artificio stendono in odiose vedute. Di quindi, secondo lor rio costume, de errori, e mancamenti di alcuni privati, a vomitare passano il loro velenoso inveccl to livore contro la medesima Santa Romana Chiesa, calunniandola qual approvatr di tali massime. Disseminando vanno gl' impostori tra'l volgo e colla voce, e co stampe, che Roma proscrive bensì, e scomunica con severità di Zelo quelle ree o nioni, e temerarie massime, che contrarie giudica alla Divina verità de' dogmi, c professa; ma che poi con troppo condiscendenza tollera quelle rilassate opinioni, c adulterano la santità de' nostri costumi, ed al nulla quasi riducono la osservanza alcuni nostri morali precetti. Edecco, Eminentissimo PRINCIPE, il terzo in or dine, ma in effetto il primier motivo, che coraggio hammi recato di umiliare all VOSTRA altissima protezione questo Libro, in cui con tutta la possibile forza gl abusi detestansi, e le opinioni s' impugnano contrarie alla esatta pratica di un precet to, che il nostro digiuno risguarda. Imperciocchè la cortese accettazione VOSTRA di questa mia umilissima offerta di molto contribuisce a chiudere la bocca ai mali- gni calunniatori, ed a confondere la loro audacia. Così è. La protezione, che VOI di questo Libro prendete, fa a costoro vedere, che non solamente di tempo in tem- po, secondo che opportunità richiede, pubblicansi da cotesta infallibile Cattedra sa- lubri Decreti contra le massime rilassate; ma di vantaggio comprova, che in prati- ca non è meno ardente lo Zelo di cotesto Appostolico Augusto Collegio contra le opi- nioni ripugnanti alla incontaminata integrità de' nostri costumi, di quello sia contra le massime Ereticali opposte a' Misterj sacrosanti della nostra Cattolica Fede. Questa VOSTRA protezione conferma finalmente il senso universale, che VOI uno siete de' più insigni Mecenati de' tempi nostri, grandemente propenso a promovere le Scien- ze tutte, e quelle massimamente, che indiritte sono ad illustrare i punti o della no- stra Cattolica Religione, o della Ecclesiastica Disciplina. Questa ella è una delle VOSTRE più segnalate, e luminose prerogative. VOI per tutto il tempo della condizione VOSTRA privata con indefesso studio il vasto penetrante ingegno VO- STRO al coltivamento rivogliesle delle Scienze, e sagra erudizione con tanta feli- cità di successo, che col merito del VOSTRO alto sapere, per nulla dire di tan- te altre VOSTRE singolarissime doti, giunto siete a quella Eminentissima Digni- tà, che con tanto decoro sostenete. Ed ora benchè applicato VOI siate a maneggiare colla VOSTRA matura Prudenza e savissima destrezza i grandi affari di cotesta Santa Romana Chiesa, non tralasciate di continuare gli studj VOSTRI, e l'assi- stenza benignamente impartite a vantaggio delle altrui letterarie fatiche. Queste con- siderazioni speranza ferma in me destano, che VOI con quella stessa Generosità, onde proteggete le tante Opere, che sotto lo splendore del VOSTRO Glorioso no- me vengono pubblicate, siate per istendere anche sopra questo mio lieve tributo il pos- sente padrocinio VOSTRO; mentre io in umiliandomi al bacio della Sagra Porpo- ra, col più profond' ossequio mi rassegno.

Li 12. Agosto 1739.

Dell'EMINENZA VOSTRA

Umilissimo Divotissimo Ossequiosissimo Servidore
Simone Occhi.

AVVI-

AVVISO DELLO STAMPATORE

Intorno a questa terza Edizione.

SONO ormai due anni, che trovandomi scarsissimo d'esemplari della QUARESIMA APPELLANTE avrei dovuto pensare ad una terza Edizione, se avendo allora sotto i miei torchj la DISCIPLINA ANTICA E MODERNA DELLA ROMANA CHIESA INTORNO AL SAGRO QUARESIMALE DIGIUNO del medesimo Autore, che uscì nel principio del 1742. non ne avessi deposto ogni pensiero. Coll'occasione d'esporsi in essa i due Brevi Appostolici *NON AMBIGIMUS*, e *IN SUPREMA* del regnante Sommo Pontefice BENEDETTO XIV. tessendosi la Storia antica e moderna delle vicende seguite circa l'osservanza del Digiuno Quaresimale, e degli altri digiuni praticati nella Chiesa Romana, e massimamente descrivendosi con esattezza la Moderna Disciplina, e le lasse opinioni introdotte contra i digiuni dopo la prima epoca del novello Probabilismo, giudicai superfluo pubblicare la terza volta la QUARESIMA APPELLANTE. A questo s'aggiugne, che sulla fine del secondo Tomo della STORIA DEL PROBABILISMO E DEL RIGORISMO, Opera parimente del medesimo Autore, pubblicatasi nel finire dell'anno stesso, v'è una DISSERTAZIONE in difesa della QUARESIMA APPELLANTE, nella quale altresì s'illustra lo stesso Argomento. Ma benchè una tal Materia sia di proposito in tutta la sua ampiezza dalla sua origine fino a tempi nostri trattata, e messa in piena luce nella mentovata DISCIPLINA ANTICA E MODERNA ec. con tutta quella abbondante erudizione, che va annessa a tal Argomento; non pertanto, o sia che gli studiosi della Morale Teologia ritrovano nella QUARESIMA APPELLANTE certi semi d' Evangelica Dottrina, e certi lumi sparsi qua e là, che forse non ritrovano nella suddetta DISCIPLINA; sia che questo Libro ha posta in piena comparsa la lassità di molti Casisti, ed i sofismi troppo grossi della DIATRIBA, e della DISSERTAZIONE MORALE-CRITICA del P. Professore Teologo di Parma pubblicato sotto i nomi di due Teologi Piacentini, e d'altri libricciuoli; tante sono state e continuano tuttavia ad essere le richieste, che da tutte le parti mi vengono fatte della QUARESIMA APPELLANTE, che finalmente mi sono indotto a farne questa terza Edizione; la quale ho voluto rendere più pregievole con due giunte. La prima sono i due sopraddetti Brevi Appostolici : *Non ambigimus* e *In Suprema*. Essendo

do ſtato queſto libro, per quanto appare dal fatto, una delle princ li occaſioni alla diſcuſſione della cauſa ſpettante il Digiuno, donc ſortito il felice evento della pubblicazione di due Pontificj Brevi, mettono fine alla conteſa, ragionevole emmi paruto di premett i Brevi medeſimi. La ſeconda coſa, di cui ho arricchita la preſe terza Edizione, è l'intiera DISSERTAZIONE APOLOG TICA, nella quale ſi confuta il Libro intitolato *Difeſa della DI SERTAZIONE TEOLOGICO-MORALE-CRITICA SS. Abb. Pietro Copellotti ed Arciprete Bartolomeo Caſali, eſpoſ al Popolo Criſtiano in alcune riflesſioni ſopra il libello intitolato QUARESIMA APPELLANTE, e ſopra la ſua Apologia co vinta di evidenti falſità, e di evidenti calunnie*. Lucca 1740. per Gi ſeppe Salani e Vincenzo Giuntini in quarto: e ſi dimoſtra, che i teſ citati nella QUARESIMA ſono tutti, niuno eccettuato, ſinceri cavata dal ſecondo Tomo della ſopraccitata STORIA DEL PRO BABILISMO E RIGORISMO. In eſſa ſi mette in chiarc quanto contra ogni ragione l'Autore di detta DIFESA ſiaſi laſciato traſportare a divulgare paradoſſi, ed impoſture in materia letteraria le più inaudite. Vivete felici.

IN-

I N D I C E

De' Paragrafi della Prefazione Apologetica.

I N D I C E

DE' CAPITOLI.

PARTE PRIMA.

CAPITOLO I.

CAPITOLO II.

CAPITOLO III.

CAPITOLO IV.

CAPITOLO V.

PARTE SECONDA.

CAPITOLO I.

CAPITOLO II.

CAPITOLO III.

CAPITOLO IV.

PARTE TERZA.

CAPITOLO I.

CAPITOLO II.

CAPITOLO III.

§. I.

IMPOSTURA PRIMA.

§. II.

IMPOSTURA SECONDA.

§. III.

CA-

CAPITOLO XIII.

CAPITOLO ULTIMO.

INDICE DE' CAPITOLI

Della Dissertazione Apologetica, contra il Libro Intitolato DIFESA della Dissertazione Teologico-Morale-Critica de' Signori Abate Pietro Copellotti, ed Arciprete Bartolommeo Casali ec.

NOI

NOI REFORMATOR

Dello Studio di Padova.

Avendo veduto per la Fede di Revisione, ed Approbazione del P. F. Paolo Tommaso Manuelli Inquisitore, nel Libro intitolato: *La Quaresima Appellante, Seconda Edizione con l' Aggiunta d' una Prefazione Apologetica*, non esser cosa alcuna contra la Santa Fede Cattolica, e parimente per attestato del Segretario nostro, niente contra Principi e buoni costumi: concediamo Licenza a *Simone Occhi Stampatore*, che possa esser stampato, osservando gli ordini in materia di stampe, e presentando le solite copie alle pubbliche Librerie di Venezia e di Padova.

Dat. 11. Agosto 1739.

(Z. Petro Pasqualigo Ref.
(
(Daniel Bragadin Cav. Proc. Ref.

Agostino Gadaldini Seg.

Registrato nel Libro a Carte 15.
Registrato nel Magistrato Eccel. contro la Bestemmia.

Vettor Gradenigo Seg.

enerabilibus Fratribus Patriarchis, Primatibus, Metropolitanis, Archiepiscopis, & Episcopis universis gratiam & Communionem Sedis Apostolicæ habentibus.

BENEDICTUS
PAPA XIV.

VENERABILES FRATRES SALUTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM.

NON ambigimus, Venerabiles Fratres, quin universis Catholicæ Religionis cultoribus notum sit, a tota per Christianum Orbem Ecclesia inter præcipua Orthodoxæ Disciplinæ capita perpetuo adnumeratum retineri Quadragesimale jejunium, quod olim in Lege & Prophetis primitus adumbratum, ipsius Domini nostri Jesu Christi exemplo veluti consecratum, ab Apostolis traditum, a sacris Canonibus utique præscriptum, & ab universali Ecclesia, b ipso sui primordio retentum & observatum est. Hoc nimirum, ut veteres tradiere Patres, nobis quotidie peccantibus communis pœnitentiæ constituto remedio, er consortium Crucis Christi nos etiam aliquid in eo, quod ipse propter nos præitit, agimus; simulque ad recolenda sacratiora Redemptionis nostræ mysteria, quæ er Dominicæ Passionis, ac Resurrectionis memoriam, Quadragesimali potissimum empore solemnius celebrantur, purificatis jejunio corporibus & animis dignius paamur. Hoc veluti nostræ militiæ tessera ab inimicis Crucis Christi secernimur, flaella Divinæ ultionis avertimus, & cœlesti præsidio in dies adversus Principes teebrarum munimur. Hoc despectui habito non contemnendum Divinæ gloriæ detrientum, non leve Catholicæ Religioni dedecus, nec dubium animabus Christi fideium periculum oboritur: nec aliunde populis calamitates, rebusque publicis & priatis cladem exitiumque importatum esse constat. Ab hac vero insita inhærentique omnium Catholicorum hominum animis de sacratissima Quadragesima, aliisque iebus jejunio consecratis persuasione & reverentiaquam aliena, quam discors, quam abna sit hodierna jejunantium consuetudo, quantum ab ipsa jejuniorum institutione, & ervata semper, ubique, & ab omnibus Disciplina quam longissime distet; Vos, Veerabiles Fratres, qui populorum curæ vestræ commissorum mores, & usus probe oslis, pro singulari sapientia vestra præ cæteris clarius intelligitis. Nos sane, quius in hac sublimi Apostolicæ procurationis Specula constitutis undique gentium untii afferuntur, lacrymis satis deplorare non possumus, augustissimam Quadragesinalis jejunii observantiam ob nimiam nullis legitimis urgentibus causis ubique indicriminatim dispensandi facilitatem plane sublatam esse; ita ut Orthodoxæ quidem Religionis cultores merito querantur; hæresum vero sectatores illudant & exultent. Perniciosæ huic corruptelæ plurimorum insuper licentiam adjunctam esse graviter dolemus; quæ usque adeo invaluit, ut nulla Apostolici Instituti sacratissimique præcepti habita ratione jejuniorum tempore palam & impune ab iisdem agitentur conviia, & epulæ interdictæ promiscue inferantur. Ea propter quemadmodum quibus cuis, sollicitudinibus, & angoribus urgeamur, cum Fraternitatibus Vestris communicamus; ita facere non possumus, quin pro injuncto Nobis supremo Sacrosancti

Apo-

Apostolatus officio, & ardentissimum Fraternitatum Vestrarum zelum ad opportunum hisce malis adhibendum remedium excitemus, & ad congruentes hujusmodi abusibus penitus extirpandis leges præscribendas meditemur. Interea, Venerabiles Fratres, gaudium & corona nostra, nobiscum considerantes, nihil Deo acceptius, nihil pastorali ministerio nostro dignius, nihil gregibus curæ nostræ commissis utilius, quam ut verbo & exemplo præeuntes, Christi fideles ad tam salutarem Christianæ pœnitentiæ, & pietatis exercitationem alacrius suscipiendam, constantissime retinendam, & ea, qua instituta fuit, Disciplina peragendam vehementius inflammemus, omni opera, atque industria studeamus, ut fideles in conspectu Dei per austeriorem jejuniorum observantiam tales permaneant, quales in ipso Paschali festo dignum est inveniri. Debitum igitur Paternæ uniuscujusque Vestrum sedulitati & caritatis officium jure postulat, ut omnibus notum faciatis & annuntietis, nemini quidem sine legitima causa, & de utriusque Medici consilio; multitudini vero veluti populo, aut civitati, aut genti indiscriminatim integræ, nonnisi gravissima, & urgente necessitate, & in casibus per Sacra Canonum Statuta præscriptis cum debita Apostolicæ hujus Sanctæ Sedis reverentia a Quadragesimali jejunio dispensationem toties, quoties opus fuerit, concedendam, nec audacter fidenterque usurpandam, nec superbe & arroganter ab Ecclesia, sicut alicubi in more positum esse accepimus, esse postulandam. Gravissimam vero urgentemque necessitatem, etsi non est cur Vobis explicemus; nolumus tamen Vos ignorare, cum hujusmodi necessitate & servandam esse potissimum unicam comestionem, sicut alias hic Romæ, ac Nos ipsi hoc anno urgentibus causis dispensantes, expresse præscripsimus, & licitas atque interdictas Epulas promiscue minime apponendas esse. Porro quemadmodum de ejusmodi Indulgentia tam caute impertienda, si secus fieret, Nos persuasum habemus, districtam supremo Divino Judici redditum iri rationem, ita conscientiam uniuscujusque Vestrum onerandam esse ducimus. Insimul Fraternitates Vestras rogamus, & in Domino exhortantes obsecramus, ut populos, qui communem omnium Christi fidelium pœnitentiam, ac disciplinam servare nequeant, commovere satagatis, ne per alia pietatis opera, ut sua cuique devotio suggeret, peccata sua expiare, & Deo satisfacere negligant; quinimmo sanandis vulneribus, quibus humana infirmitas sauciatur, diligentem adhibere studeant curationem, & culpas de mundano pulvere contractas, dum casta jejunia decoquere non possunt, pia opera, orationum suffragia, & eleemosynæ munera redimant. Interim solatium & levamen non leve mœrori nostro a pastorali vigilantia, & caritate vestra præstolantes, ac certo Nobis pollicentes; Apostolicam benedictionem eum uberi cœlestium charismatum copia conjunctam in eosdem populos vestros redundaturam, Vobis, Venerabiles Fratres, peramanter impertimur. Volumus autem, ut præsentium transumtis sive exemplis etiam impressis manu alicujus Notarii publici subscriptis, & sigillo personæ in dignitate Ecclesiastica constitutæ munitis, eadem prorsus ubique fides adhibeatur, quæ præsentibus adhiberetur, & adhiberi posset, si forent exhibitæ, vel ostensæ. Datum Romæ apud Sanctam Mariam Majorem sub Annulo Piscatoris die trigesima Mensis Maji millesimo septingentesimo quadragesimo primo Pontificatus nostri Anno primo.

D. Cardinalis Passioneus.

Vene.

...nerabilibus Fratribus Patriarchis, Primatibus, Metropolitanis, Archiepiscopis, & Episcopis universis gratiam & Communionem Sedis Apostolicæ habentibus.

BENEDICTUS
PAPA XIV.

VENERABILES FRATRES SALUTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM.

IN suprema Universalis Ecclesiæ procuratione, meritis licet imparibus, per ineffabilem divinæ bonitatis abundantiam ut Orthodoxæ Fidei assertores, sic etiam Ecclesiasticæ Disciplinæ custodes ac vindices constituti, Quadragesimale præsertim Jejunium, quod *inter præcipua orthodoxæ Disciplinæ capita* ...nper & ubique ab ipso Ecclesiæ exordio numeratum esse nemo ex Catholicis ...iciatur, *ab hodierna Jejunantium corruptela vindicare, & in pristinam*, quan...n, benedicente Domino, fieri posset, *observantiam revocare cupientes*, per alias ...stras in simili forma Brevis literas ad Fraternitates vestras die xxx. proxime ...psi Mensis Maji currentis anni datas eximium Fraternitatum vestrarum zelum ...citandum curavimus, ut adlaborare studeretis, ne hac in parte & optatum ...postolicæ nostræ sollicitudinis angoribus levamen, & salutare *abolendæ sacratis...ni Jejunii corruptelæ* remedium deesset. Quoniam autem paternæ pontificiæ ca...atis, quæ novit imbecillitates infirmorum sustinere, atque etiam cum infir...antibus infirmari, non immemores, quemadmodum a Jejunio aliquando legiti... causa, aut gravissima urgentique necessitate exigente dispensandum esse ex apo...lica benignitate censuimus; *ita inter cætera præscripsimus Unicam Comestionem ...vandam*, & licitas atque interdictas Epulas minime esse apponendas. *Hinc fa...m esse accepimus, quod non defuerunt qui per humanas & hominibus a Chri...ana pœnitentia abhorrentibus dumtaxat dignas illationes sibi aliisque persuadeant*, ...nicam potissimum Comestionem servari, atque Epulas licitas & interdictas mi...me apponi debere; cum multitudini quidem indiscriminatim ob urgentem gra...issimamque necessitatem, non vero singulis ob legitimam causam & de utriusque Medici consilio dispensatur. *Quam sane persuasionem a sententia nostra alie...m* ut ex omnium animis penitus evellamus, Nos quibuscumque quacumque ...casione sive multitudini indiscriminatim ob urgentem gravissimamque necessita...m, sive singulis ob legitimam causam & de utriusque Medici consilio, dum...odo nulla certa & periculosa affectæ valetudinis ratio intercedat, & aliter fie... necessario exigat, in Quadragesimæ, aliisque anni Temporibus, & diebus, ...ibus carnium, ovorum, & lacticiniorum esus est prohibitus, dispensari contige..., ab omnibus omnino, nemine excepto, *Unicam Comestionem servandam*, & ...itas atque interdictas Epulas minime esse apponendas tenore præsentium *decla...mus, & edicimus*; quemadmodum per singulas nostras in pari forma Brevis li...as singulis utriusque sexus Christifidelibus ob corporis infirmitates, quibus obnoxii ...periuntur, in sacratissima Quadragesima aliisque Jejunio consecratis diebus vescendi ...hibitis licentiam dantes, unicuique *expresse præscribimus atque præcipimus*. Ea pro-

pter

pter Fraternitates vestras rogamus, atque in Domino obsecramus, ut popu vestræ curæ commissos ad tam opportunum sanandis vulneribus, quibus per h manam infirmitatem quisque sauciatur, sanctissimi Jejunii remedinm alacriter a hibendum cohortantes, sedulò ac paterne moneatis; rem agi non quidem ex guam, sed longe gravissimam de observando sustinendoque Jejunio purificand animis corporibusque salutari. In spem igitur illos erigite cœlestium præmiorun quibus assequendis non sunt condignæ passiones hujus temporis; imò leve ac mo mentaneum non tribulationis, sed modicæ abstinentiæ nostræ incommodum ma gnum gloriæ pondus operatur in Cœlis. Ab omnibus se abstinent, qui in ago ne contendunt, ut corruptibilem coronam accipiant; pudeat tam imbelles ac de licatos christianæ militiæ milites refugientes a consortio Crucis Christi, qui co ronam legitime certantibus propositam sperare præcipit incorruptam: ad cuju auspicium & pignus Fraternitatibus vestris Apostolicam benedictionem iisdem etiam populis vestris nostro nomine impertiendam peramanter elargimur. Volumus autem, ut præsentium transumtis sive exemplis etiam impressis manu alicujus Notarii publici subscriptis, & Sigillo personæ in dignitate Ecclesiastica constitutæ munitis, eadem prorsus ubique fides adhibeatur, quæ præsentibus adhiberetur, & adhiberi posset, si forent exhibitæ, vel ostensæ. Datum Romæ apud Sanctam Mariam Majorem sub Annulo Piscatoris die vigesima secunda mensis Augusti millesimo septingentesimo quadragesimo primo Pontificatus Nostri Anno Secundo,

D. Cardinalis Passioneus.

PRE-

PREFAZIONE APOLOGETICA,

In cui si risponde ad alcune censure, ed obbietti sparsi contra questo libro.

LA ristampa del presente libro nel breve intervallo di pochi mesi ella è un argomento non ispregevole della sua buona sorte, e del cortese aggradimento, onde egli è stato dal Pubblico ricevuto. Non è per tutto ciò ito immune da quelle censure, che risvegliare sempremai sogliono contro a se tutte quelle verità, che reprimono le sfrenate voglie delle passioni carnali. La sentenza per me difesa ella, è sì manifesta, ed evidente, che niuno, o pochi ardito hanno di assalirla a dirittura, da quanto ho potuto raccogliere; perciò molti a censurare si son fatti la maniera, ond'è stata trattata. Ad alcuni è dispiacciuto il frontispizio nel libro. Altri hanno criticato lo stile di troppo mordace; altri di troppo lepido, e giocoso, e privo di rispetto verso i poveri morti autori della Casistica Teologia, le di cui opinioni sono esposte sotto vedute ridicole, e burlevoli. Questo punto lo ingrossano di tal maniera, che reo persino rendonmi di aver io oltraggiate quelle sante Religioni, che da tali autori si professarono. E per rendere coteste censure più penetranti, e più accreditate, del luminoso manto rivestonle della santa carità, dolcemente agli orecchj de' parziali insinuando: Ah, dicono! Dov'è quell' animo mite, e piacevole? Dove quello spirito di dolcezza, e di mansuetudine? Dove quella Evangelica carità tanto cara a Gesucristo, e tanto raccomandata ai di lui seguaci? Gadagnati gli animi degli ascoltanti con sì fatte dolci insinuazioni, alzano un pò più la voce, e qualche colpo, se non da fronte, almeno per fianco vibrano contra il merito della causa stessa. E come mai possibil sia, soggiungono, che vera sia quella sentenza, che ha per suo difenditore uno spirito di trasporto, di empito, e di furore? La verità di tali arme non abbisogna, nè di tali sostegni. Essa senza acrimonia di sali rendesi al palato gustevole, e senza mordaci rimproveri trionfa dell' errore; e quanto è più nuda, e semplice, tanto più al fondo penetra del cuore umano. Dunque grave fondamento havvi di sospettare, che coteste sentenze rigide, con farisaico rigore, e superbo disprezzo promosse, lontane sieno dalle regole di quel Vangelo, che dolce essere ci attesta il suo giogo, e soavi i suoi comandamenti: ora qual giogo più duro, e pesante di quello, che l'Autore di questo libro impone? Egli è arrivato a questo eccesso di pubblicare, e riprovare per improbabile la contraria nostra opinione: opinione comunemente praticata da' Cristiani, e sostenuta da centinaja di valent' uomini. Siamo giunti alla ultima di tutte le censure: tutte le altre strada fanno a questa ultima. La verità è violata, conculcate le regole sono del rispetto, della mansuetudine, della dolcezza, perchè la contraria opinione è dichiarata, e provata improbabile, falsa, condannabile, come nel penultimo paragrafo si dimostrerà. Questo egli è il compendio delle censure, che ho inteso spargersi nel volgo contra la maniera per me tenuta nella difesa della mia cau-

 sa:

sa : censure già tutte prevenute, e sventate nel libro medesimo. Imperciocchè lunga sperienza apparato ho, che queste sono le solite arme di difesa, cui manegiare quegli sogliono, de' quali parla S. Paolo: *Inimicus factus sum vobis verum d cens*. Quando questi direttamente impugnare non osano la verità, studiansi di tr durne il metodo tenuto nel difenderla. Lusinganſi d'indebolire, e snervare la for della miglior causa, come fatto lor venga di mettere in discredito l'Avvocato, ch la protegge. Perlochè, quantunque tutte le riferite censure sieno state opportuna mente per entro il libro stesso confutate; non per tanto spediente ho giudicato d ridurle a novello esame, per rappresentarle talmente vane, insussistenti, ed ingiu ste, che adito non rimanga a qualunque apparente replica. Ed affinchè la confuta zione con più di chiarezza riesca, e più di successo, la spartirò in più paragrafi. Se riescerà questa Prefazione più lunga di quello, che converrebbe alla picciolezza del libro, spero, che riporterò dai i Leggitori benigno compatimento. Perocchè la sola necessità di una giusta difesa mi ha fatto trapassare i limiti della brevità consueta.

§. I.

Esame della Censura sopra questo Frontispizio.

La Quaresima Appellante dal Foro contenzioso di alcuni recenti Casisti al Tribunale del *buon senso*, e della *buona fede* del Popolo Cristiano sopra quel suo precetto del digiuno da accoppiarsi coll'uso delle carni permesse pel solo nocumento del vitto quaresimale. *Se ne assegna la necessità che obbligò a porvi tale titolo.*

La prima adunque di tutte le censure a ferire essa va il descritto titolo da due parti. Si dice primamente, che l'appellare le morali contese dal contenzioso Foro de'Casisti al Tribunale del buon senso, e della buona fede del popolo Christiano, una soprascritta sia di troppo ampollosa, e che la poca estimazione traspira, anzi il disprezzo degli Autori della morale Teologia. Si replica in secondo luogo, che l'appellare le controversie della morale al giudizio del popolo, può partorire delle conseguenze cattive, e pute di Luteranismo. Per far capo dalla prima parte, quest'obbietto fu da me preveduto, e sciolto sul bel principio della disputa, come può leggersi alla *al Cap. II. n. 1. p. 1.* dove l'autorità adducesi di Tertulliano, il quale in somigliev le caso da i contrasti delle Accademie ricorso fece al giudicio dell'anima priva di letteratura, acciocchè la sentenza pronunciasse secondo quei dettami, e quel natural lume dal Creator suo ricevuto. Mi dava a credere, che ciò dovesse bastare, ma dalla sperienza ho rilevato il contrario. Perlochè debito corremi di assegnarne più precise ragioni di tale frontispizio. La facciata di un libro simile parmi al volto dell'uomo, di cui la indole indica, e 'l temperamento. La ordinaria comparsa degli uomini, nell'atto massimamente di presentarsi avanti il tribunale del Pubblico, per ascoltare il gravissimo giudicio sopra qualche propria lite, ella è dimessa, umile, modesta. In quegli avvenimenti però strani, ed emergenti scabrosi, in cui la innocenza, e la vita agli ultimi pericoli esposta ritrovasi, necessitati si veggono ad abbandonare la figura umile, e contenuta, e spiegare in fronte coraggio, fortezza, e commovimento, che il pericolo imminente rappresenti, e la grave necessità di soccorso.

Da circa tre anni una nuvola, dirò così, di libretti la Italia nostra ingombrava sulla quistione del digiuno coll'uso delle carni in caso di necessità. Il popolo n'era stucco talmente, e sazio, che alla sola veduta di tai libri, nausea sperimentava, e fastidio : e ciocchè era di peggio, per vere, e sicure regole di Cristiano costume teneano non pochi le false opinioni in detti libri divolgate. In veggendo io all'ultimo

mo repentaglio ridotto un comandamento del quaresimale digiuno, deliberai d' nprenderne, giusta mia debil possa, la difesa; ma attesa la circostanza del popolo, ieno dall' udirne parlare sopra tale controversia, necessità mi costrinse ad impronre nel libro una facciata, che lo distinguesse infra la moltitudine di tanti altri, al uomo tra folta calca oppresso, e che stuzzicasse nello stesso tempo e la curioà di vederlo, e l' appetito di leggerlo. Ora per risvegliare il popolo Cristiano, interessarlo nello studio di questa gravissima causa, partito più opportuno non mi presentò alla mente, quanto il portare la causa stessa al Tribunale del di lui *buon nso*, e della di lui *buona fede*. Ed acciocchè il titolo interamente al libro corrisondesse, industria particolare ci posi, per isgomberare la quistione da' fallaci ragioamenti, e da certi *bliclri* ridicoli, tra quali era stata miserabilmente ravvolta. La la dunque necessità di soccorrere al popolo ingannato, e di manifestare con più di ccesso una verità importante, mi spinse a marcare questo libro con una soprascrit- tale, che provocasse verso di se gli occhi altrui, e rappresentasse co' suoi stessi eeriori lineamenti alquanto forti l' ultimo pericolo di abbattimento, e d' oppressioe, in cui ritrovavasi un punto di morale Cristiana la più rilevante. La Providen- Divina ha benedetto il giusto disegno, come dal felice evento appare; poichè in fetto il solo titolo del libro, immantinente che alla luce comparve, eccitò sì uiversale curiosità, che in soli tre mesi in circa gli esemplari della prima edizione sono spacciati. Sicchè per questo verso pienamente giustificato rimane il detto rontispizio.

Per quello poi, che la seconda parte concerne della censura, che cattive conseuenze oppone dal portare le cause morali in volgar favella al giudicio del popolo: isfondo in primo luogo, che gli Avversarj medesimi mi hanno a cotesto Tribunale ichiamato. Eglino i primi sono stati a porre sotto il giudicio del popolo in idioa Italiano la *Diatriba*, *acciocchè ancora a' deboli, ed infermi di cognizione fosse oto un punto tanto necessario di morale disciplina*. Se però lo scrivere in lingua volare le questioni morali cagione fosse di pessime conseguenze, rei delle medesime arebbono i Signori Avversarj, che in sì fatta lingua pubblicarono i loro tanti libri er istruire i semplici, ed infermi di cognizione. Non è per tanto una manifesta ngiustizia il censurare l' appellazione della causa a quel Tribunale medesimo, al quae fu prima dal partito contrario portata? Ma lasciando tutto ciò in disparte, dico n secondo luogo, che io ho ridotta la mia causa alla portata del buon senso, e della buona fede del popolo Cristiano con tali riserve, e con tali clausule l' ho circocritta, che pretesto non rimanevi alla critica più acuta di poterla censurare. E per recare di ciò evidente prova, altro non farò che trascrivere le parole medesime, onde *al Cap.II. n.2. p.1.* il senso vero, e naturale manifestai della mia appellazione nela presente cautissima maniera: *Con questo mio ricorso al Tribunale vostro, o Popolo Cristiano, non intendo già di escludere de' Sapienti il giudicio; che anzi ed io, e voi, ed a questi, ed a tutti i Tribunali superiori con profondo rispettoso ossequio ogni nostro parere sommettere dobbiamo. Due sono i motivi, che ad implorare con Tertulliano il giudicio della vostr' anima m' hanno indotto, e necessitato. Primo, perchè una causa ho io a trattarvi sì evidente, che per fino dal natural lume, non che dagli eruditi, e Sapienti veri, riporterò favorevole sentenza. Secondo, perciocchè i difenditori della falsa opinione m' hanno a questo partito con violenza portato. Eglino i primi stati sono a pubblicare in volgar favella la proposta causa per mezzo di due volumetti di falsità ripieni, e d' imposture incredibili, e valevolissime ad ingannare, e sedurre le anime vostre. Laonde per quel debito universale, che a tutti incombe di soccorrere, giusta sua possa, al prossimo pericolante, mio particolar dovere ho riputato: primo, di palesare la verità di una maniera semplice, e popolare al Tribunale stesso del vostro natural lume: secondo, al Tribunal Teologico la medesima verità richiamerò*. Chi insegna a sommettere con profondo rispettoso ossequio ed ai Sa-

 pien-

pienti, ed a tutti i Tribunali superiori nostri ogni nostro parere, dà egli in q sto punto sospetto di Luteranismo, e Giansenismo, come da qualche Avversa troppo appassionato è stato detto? Poteasi con formole più precise, e strette p venire, e ribattere sì chimerica impostura? Poteasi con più di chiarezza esprim re, che la sola necessità mi ha spinto ad interessare il popolo Cristiano nel studio di una causa, che a lui molto prima era stata falsamente dipinta dagli A versarj? Contuttociò per dare ancora maggiore risalto alla verità, giovami be di esporre i veri significati del *buon senso*, e della *buona fede*, che io ho impl rati per Giudici.

Buon senso significa quelle prime nozioni, que' primi giusti dettami, che na scono, dirò così, con noi, che parti sono di que' semi di virtù innestati nell nostra anima, e di que' lumi sparsi dal sovrano Creatore sulla nostra mente, ch formano quell'intimo nostro sentimento rettissimo intorno alla naturale onestà quando da i vizj non sia oscurato, come parla lo stesso Cicerone: *Sunt enim ingeniis nostris semina innata virtutum, quæ si adolescere liceret, ipsa nos ad beatam vitam natura perduceret*. Questi sentimenti di onestà, e verità connaturali all'anima nostra, restano in molti talmente dentro la caligine de' vizj, e di ree costumanze involti, che il bel lume della natura non può co' suoi raggi illuminargli. [a] *Nunc parvulos nobis dedit* [natura] *igniculos, quos celeriter malis moribus, opinionibusque depravatis sic restinguimus, ut nusquam naturæ lumen appareat*. Il tetro offuscamento di splendori cotanto luminosi lo ascrive il medesimo Cicerone specialmente alle contenziose aringhe, alle dispute impegnate de' maestri, che alle volte dai dettami naturali dipartendosi, si lasciano trasportare a sostenere con troppa fermezza quelle opinioni, che nella propria Accademia una volta furon ricevute, e adottate: *Quum vero . . . . Magistris traditi sumus, tum ita variis imbuimur erroribus, ut vanitati veritas, & opinioni confirmatæ natura ipsa cedat. Accedunt etiam Poetæ, qui quum magnam speciem doctrinæ, sapientiæque præ se tulerint, audiuntur, leguntur, ediscuntur, & inhærescunt penitus in mentibus*.

La buona fede del popolo Cristiano cosa ci porge alla mente? Ci rappresenta, oltre alla buona coscienza, le massime evangeliche genuine, pure, e semplici, non alterate da opinioni di morale rilassata, non offuscate da pregiudizj di fazione, e di partito. Buona fede ci rappresenta quell'innata sincerità, quel candore di una credenza ingenua, di una coscienza illibata, che è propria appunto del solo popolo Cristiano, non preoccupato, nè da costumanze colpevoli, nè da opinioni erronee. Ora con questo *buon senso*, e con questa *buona fede* degl'idioti, e probi uomini meglio alle volte si risolverebbono alcune contese e morali, e civili, che non col parere di tali quali Casisti, e Legisti. Cade mirabilmente in acconcio la riflessione di S. Agostino, il quale osserva, che molti di que' buoni uomini, che la legge ignoravano, credenza a Gesucristo rendettero, ed i Dottori della legge alla morte Gesucristo condannarono: *Qui non noverunt legem, ipsi crediderunt in eum, qui miserat legem: & eum, qui miserat legem, condemnabant illi, qui docebant legem*. [b] Sicchè, in poche parole, i Giudici, dinanzi ai quali io ho trattata la causa mia, sono i due supremi lumi puri, e semplici: l'uno della natura, l'altro del Vangelo. In effetto dopo aver dimostrata nella prima parte del mio libro la causa avanti il Tribunale del buon senso, o sia del lume naturale per trarre il popolo dall'errore col mezzo di ragioni appunto naturali, ed alla di lui capacità adattate, immantinente la medesima causa ho portata al Tribunal Teologico, che al lume del Santo Vangelo le sentenze decide, e pronunzia. Perlochè nemmeno per questa parte ci è luogo ad alcuna censura. Avvegnachè dunque il titolo di *Quaresima Appellante ecc.* assolutamente considerato, sia

[a] *Tuscul. qq. lib. 3. cap.* [b] *Tract. 43. in Joan.*

qual volto un pò ardito, e per tale io stesso lo riconosco, in rapporto però e circostanze descritte, esso era un titolo necessario; come di fatto la sola mera necessità di eccitare il popolo alla considerazione della verità, mi costrin a farne uso del medesimo. E tanto basti per una piena giustificazione di det titolo.

§. II.

nfutazione della Censura sopra lo stile criticato di eccessiva mordacità contra gli Autori confutati ed i loro istituti. Regole de' Santi Padri intorno ad un giusto sdegno, e moderata acrimonia nella riprovazione degli errori.

Rima d'inoltrarmi nella disamina della proposta censura, fa di mestiere, che alcune massime incontrastabili ci premetta. E la prima si è, che differente 'er dee lo stile, e la maniera, onde scrivonsi le controversie di pura erudizio-, e di mera specolazione, per assottigliare, e coltivare l'umano ingegno, da ella, onde difendonsi i dogmi della Cattolica Fede, ed i precetti della morale angelica, dai quali o la eterna gloria, o la eterna dannazione dipende. Le ntroversie del primo genere richieggono e tranquillità, e indifferenza, uno sti- dolce, ed ameno. L'accendersi in sì fatte contese, il riscaldarsi, il mostrare npegno forte, il litigare sopra ogni sillaba, sono tutte cose, che giustamente crivonsi non all'importanza della causa, ma all'impegno della passione. Saran sempre mai oggetto di compassione tanti volumi ripieni di quistioni affat inutili, e difese per altro da ciaschedun partito, non solamente con tanta emura, e calore, quanto che la causa si trattasse del proprio patrimonio, o lla propria vita; ma di peggio con altercazioni pungenti, e con stile morda . Non si riprova per ora, che ogni uno secondi il suo genio di esercitare il oprio spirito, tanto in certe scolastiche dispute, quanto nella scoperta di oscu antichità, di vetuste origini, di discendenze remotissime. Non si riprovano, si, per ora simili amene letterarie contese, purchè il tutto si eseguisca con imo non solo pacato, ma quasi insensibile, ed inalterabile. Imperciocchè ualunque contesa, aliena affatto dall'unico importantissimo interesse della eter, salvezza, non merita, che per sostenerla l'animo nostro si commova, o il ostro zelo si riscaldi, e si accenda.

In opposito, quando le sublimi verità della nostra santissima Fede, e della no- a divina morale evangelica combattute veggonsi, e adulterate con interpreta- oni false, ed erronee, allora alzare convien'la voce, rinforzare lo stile, ed accende- moderatamente lo zelo, più o meno, secondo che a maggiore o minore pericolo eggiamo esposta la eterna salute delle anime redente. Dovrem noi forse dimostrare inore impegno nell'interesse di sottrarre le anime dall'inferno, di quello, che ostriamo ogni qual volta l'incontro accade di trarre dall'incendio i nostri cor-? Se noi vedessimo appiccarsi le fiamme ad un qualche Palazzo, che minac- assero rovina, e strage, non è egli vero, che noi ad alta voce grideremmo, qua acqua! Il timore di offendere certi orecchj dilicati, ci tratterrebbe per av- entura allora dal gridar forte, ed alto? Metteremmo noi in simiglievoli incon- i studio in tessere periodi armonici, o nel recare diletto con frasi amene a cer- genj piacevoli? Non abbiam cosa più frequente nella Scrittura santa, quanto rimproveri, e gastighi severissimi da Dio scagliati contro ai falsi lusinghevoli rofeti, che con favorevoli predizioni, e con ameni incantesimi di benigne interpre- zioni adulavano gli animi dei popoli. (a) *Va Prophetis insipientibus, qui se- untur spiritum suum .... vident vana, & divinant mendacium .... & erit ma- nus*

(a) *Ezech. c.* 13.

nus mea super Prophetas .... eo quod deceperint populum meum, dicentes : pax, *non est pax*. Il Profeta Isaia avvisa il popolo di ben guardarsi dalle fallaci pr messe degli adulatori: (*a*) *Popule meus, qui te beatum dicunt, ipsi te decipiunt* *viam gressuum tuorum dissipant*.' Differenti del tutto erano i caratteri dei' ve Profeti, che sinceramente la Legge santa esplicavano. Questi alieni di concilia il seguito delle turbe, le acclamazioni del popolo, la protezione de' Princip con uno spirito superiore alla speranza ed al timore, alle minacce ed alle pro messe predicavano la severità della Divina Giustizia, presagivano e calamità, gastighi tremendi. Lo stile de' lor sermoni egli è forte, ripieno di pungenti rim proveri, dispiacevole agli orecchj di quelli, che esser vogliono adulati. Il loro volto non paventava la moltitudine de' falsi auguri, nè le contradizioni di ur popolo prevenuto, e sedotto. La loro fronte era più soda del diamante, ed il loro petto più duro del bronzo. Questi sono i lineamenti, onde Iddio ci contrassegna, e distingue i Profeti veri dai Profeti adulatori per Ezechiello : (*b*) *Fili hominis vade ad domum Israel & loqueris verba mea ad eos .... Domus autem Israel nolunt audire te, quia nolunt audire me : omnis quippe domus Israel attrita fronte est, & duro corde. Ecce dedi faciem tuam valentiorem faciebus eorum, & frontem tuam duriorem frontibus eorum. Ut adamantem, & ut silicem dedi faciem tuam : ne timeas eos, neque metuas a facie eorum, quia domus exasperans est.*

Premesse queste massime, m'avanzo a dimostrare, che io proccurai di temperare talmente lo stile del mio ragionare, che lontano fosse dallo stile de' Profeti falsi, e simile a quello de' Profeti veri. Io mi proposi di conservare per i miei Avversarj tutto quel rispetto, e venerazione, che pregiudizievole non fosse alla mia causa, ed insieme di usare tutte quelle espressioni, che avessi giudicate necessariè alla giusta difesa della verità importante. Per riprova di ciò basta di quì trascrivere le parole stesse, onde palesai questa mia risoluzione nel primo capitolo della seconda parte *n.6. p.2.* Ma prima di tutto fa di mestieri, che una mia sincera cristiana protestazione ascoltiate.
„ Io dunque vi attesto, che non conosco nè Mantegazzi nè il suo Apologista
„ difensori del digiuno, nè tampoco noti sonomi gli eruditi, e dotti Copellotti
„ e Casali impugnatori del digiuno nel caso di dispensa dalle carni. Io li vene-
„ ro tutti quai sapienti, e zelanti Pastori di anime. Spero nella Divina Miseri-
„ cordia di non proferire parola alle persone loro ingiuriosa. Bramerei di poter
„ riparare il male, che hanno cagionato, e che cagionar possono i libri di que-
„ sti due ultimi senza menzione nè di libri, nè di autori. Ma è impossibile;
„ poichè applicare al morbo dovendo il rimedio, egli è di necessità, dove il ve-
„ leno contagioso ritrovasi, palesare. Quanto però ossequioso sarò sempre mai
„ e rispettoso verso il loro merito, altrettanta sarà la mia libertà, e sincerità
„ nel confutare le loro opinioni, per me giudicate alle anime Cristiane perni-
„ ziosissime. Il rispetto verso le loro degne sagrate Persone allo zelo pregiudica-
„ re non dee di difendere la verità. Nè la premura di mettere al coperto la
„ verità violar debbe la carità verso il Prossimo. Per battere saldo tra questi
„ due estremi, ho proccurato di mandar ad effetto que' mezzi che Dio coman-
„ da. Ella è cosa da piagnersi a lagrime amarissime, il vedere, che que' sagri
„ Teologi stessi da Dio destinati ad accendere fiamme di carità nelle anime,
„ questa carità santa squarcino tra di loro con maldicenze crudeli, con aculei
„ pungentissimi, e velenosi, nel tempo stesso, che le verità di vita eterna espli-
„ cano a' Cristiani.

Nè io ho contradetto a questa mia protestazione, se di qualche Autore ho scritto che insegna opinioni rilassate : che non fa autorità in questa sentenza : che

(a) C. 13. (b) c. 3.

: è un puro raccoglitore, un semplice copista. Imperciocchè tali espressioni
io giudicate necessarie alla difesa della causa, e alla premura di avvisare, dove
rilassatezza ritrovasi per evitarla. Non si troverà, che lo spirito di partito abbia
maneggiata la penna o ad esaltare i domestici, o a deprimere gli esteri:
con uguale indifferenza si è pronunziato il sentimento, secondo che si giudicò
necessario per dare giusta eccezione all' autorità de' testimonj allegati dagli
avversarj. In qualunque altra scienza, che dall' autorità poco vantaggio acquista,
l sarebbe chi contrastasse i titoli di dottissimi, di sapientissimi, di cui ornati vengono
non pochi Scrittori. Dovechè giustamente negansi tali titoli, quando senza
fondamento ascrivonsi agli Autori della Morale Teologia; perciocchè le opinioni
morali sotto i chiarori di tali titoli avanzano, comechè larghe, più facilmente
terreno; ed acquistano moltissimi gradi di probabilità. Quindi è, che questo
vello ritrovato di Probabilismo obbliga, e necessita di usare frasi significanti,
forti. Il punto solo verte in vedere, che non si spaccino per opinioni larghe, e
cole quelle, che tali non sono. Se in ciò io ho errato pronto sono a ritrattarmene.
Per altro quando tali opinioni veramente ne' libri ritrovansi, debito egli è
palesarle per disinganno de' Leggitori, quando anche da ciò pregiudizio risultasse
ne dovesse a chi le promulgò.

Per quello poi che risguarda gli Ordini Sagri de' confutati Scrittori, non in
o, ma in più luoghi di questo libro ho avvertito, che per la imprudenza, e
assata dottrina di qualche privato Autore, non deesi in conto alcuno scemare
la stima, e rispetto dovuto agl' Istituti santi, che professarono. Legganfi le seguenti
parole registrate *al Cap. II. n. 9. p. 2.* In ogni partito, in ogni comunità vi
sono de' prudenti, ed imprudenti: de' dotti, ed ignoranti: de' buoni, e meno
buoni. Per la imprudenza, o ignoranza di alquanti non dovete condannare
tutto il corpo: siccome per la sapienza, e probità di molti non dovete ciecamente
credere tutti sapienti, e santi. In questa guisa separarete il prezioso
dal vile, il buono dal cattivo. Lo stesso avvertimento ho replicato in altri luoghi
e massimamente *al Cap. XIII. n. 5. p. 3.* Sembrami, che con maggiore circospezione
fare io non potessi. Se per alquanti Casisti non ho rimostrata molta stima,
chè così richiedea la condizione della mia causa; non ho forse all' incontro
fessata altissima venerazione per tanti altri insigni Dottori sapienti, e santi
medesimi Ordini? Che dunque esigesi di vantaggio? V' ha per avventura pre-
di ritrovarsi comunità di migliaja, e migliaja di Scrittori tutti infallibili,
i immuni dagli errori; se appena ve n' ha uno, che scrivendo molto, non
a in qualche inciampo? Non sarà pertanto una manifesta ingiustizia il tradurmi
per offensore di tutto il corpo, chi protesta di riprendere unicamente le opinioni
rilassate di alcuni privati?

i poteva, voi mi direte, confutare gli stessi Scrittori privati senza tante punte,
senza tanta acrimonia. Rispondo in primo luogo, che tutta l' acrimonia
mio stile ha per mira la sola falsità della opinione confutata, non giammai
persone, che la difendono, come dice il Gaetano 2. 2. *Verba mea non contra
sonas, sed contra opiniones.* Questa è stata la mia intenzione, questa la mia
ontà, alla quale parmi vi corrisponda pienamente la esecuzione, non ritrovan-
(per quanto ho potuto io osservare) una sola parola offensiva delle persone,
ndo il disprezzo degli errori, ingiustamente non si tramuti in disprezzo degli
tori. Rispondo secondariamente, che pur troppo per mia debolezza posso aver
passati quei giusti confini, che io mi prefissi. Non sono per Divina Misericordia
sì cieco, che non vegga i molti difetti, in cui posso cadere, non ostante
qualunque mia buona, e santa risoluzione. Troppo lontano io mi riconosco
quella sublime perfezione, che è da ogni trascorso di lingua esente, come dice
S. Jacopo a cap. 3. *Si quis verbo non offendit, hic perfectus est vir.* Consapevole

vole della mia fragilità ho proccurato d'implorare da Dio gli ajuti necessar preservarmi dalla caduta: ma forse i miei peccati avranno impedito, che la preghiera sia stata esaudita. E questo timore mi ha fatto sì soventemente ri tere per entro il libro negli opportuni luoghi la previa ritrattazione di qual que errore, o falsità, che per mia ignoranza, e fiacchezza avessi potuto ing stamente addossare ai miei Avversarj, ai quali sì spesso altresì la mia venerazic ho professata, e'l mio ossequio. Ma dall'altra parte dirò col dottissimo, e pii mo Gesuita *P. Michele Elizalda*: La causa per me trattata non è già dell' di una mosca. Ella è una causa gravissima, dalla quale la eternità nostra p dipendere. La premura di metterla nella sua veduta vera, e facile, mi ha o bligato a chiamare le cose co' loro vocaboli, cioè la impostura con la sua pr pria voce d'impostura, lo sproposito con la voce di sproposito, e la falsità cc la voce di falsità; e parmi d'essere certo, che in ciò dal vero non mi sono d lungato. Se poi queste frasi sono un pò aspre, e dispiacevoli, non perciò deggic no, come vere sieno, riputarsi effetto di poco rispetto; ma debbono attribuir alla premura di far capire al popolo la verità, e di presentargliela sotto i suo veri, e naturali colori. Nel pericoloso cimento d'incagliare in uno de' due estre mi, cioè, o di mancare in qualche parte di rispetto ai miei Avversarj coll'usc di parole troppo forti, o di pregiudicare alla difesa della verità con frasi troppo languide, ed espressioni troppo dilicate, ho giudicato doversi certamente preferi re la difesa della causa comune riguardante la salute delle anime, a quell'osse quio, dal quale per altro i miei Avversarj nè vantaggio possono ricevere, nè pregiudizio. Quelli, che di me sono più sapienti, e virtuosi avrebbono saputo accoppiare esattamente ambo gli estremi. Se io a tanto non ci sono giunto, frutto egli è stato non di cattiva volontà, ma di ristretta abilità: diciamolo più chiaro, effetto sarà stato della mia ignoranza. Io certo sono di avere trattata una causa ottima; ma non sono già sì delirante, che mi lusinghi di averla ottimamente trattata. Mi sono studiato, per quanto le forze mie hanmi permesso, d'imitare i veri Profeti, ed i Padri Santi. I Grisostomi, gli Agostini, i Girolami, quando le controversie discussero, e difesero dalle rilassatezze, ed opinioni erronee, si sono per avventura serviti di un parlare molle, di uno stile dolce? Gesucristo medesimo quando riprovava le false opinioni de' Dottori della Sinagoga, trascurò forse le formole più severe di parlare? Giovami bene di quì trascrivere le parole stesse del sapiente rimembrato Gesuita, registrate nella prefazione della seconda parte, dove ancor egli difende se stesso da coloro, che quando non possono impugnare la verità troppo manifesta, si fanno a censurare la maniera, onde suole esser difesa: *Sed præter causam ipsam, stylus etiam, dictioque vehementior displicuit. An vero de ala muscæ compositione quæstio vertitur, & non de salute in primis nostra, & dein etiam reliquorum, ut quantacumque orationis vi, & efficacia uti non liceat? Utinam Augustini magnitudinem illam dicendi, & virtutem, qua non aurei fluminis, sed torrentis instar in falsa quæque ruit, ebibere valuissemus! Displi-*
„ *cuit hoc in genere Corinthiis quibusdam Apostolus Cor.* 10. Ut autem non existi-
„ mer, tamquam terrere vos per epistolas: quoniam quidem Epistolæ, inquiunt,
„ graves sunt, & fortes: præsentia autem corporis infirma, & sermo contem-
„ ptibilis, *ubi e re Augustinus*: Erant quidem quasi docti, & spirituales (idest quasi)
„ qui de Paulo detraherent. Epistolæ quidem, ajunt, graves & fortes sunt.
Num Augustinus, Hieronymus, Chrysostomus, ubi de moribus causa vertebatur, molli oratione fluxerunt? Aut unus Magister noster adversus falsas morum opiniones Doctorum legis leniter labebatur? Jussi plane sumus arguere, obsecrare, increpare; quod ut faciamus, & non adulemur, PATIENTIA quidem omnis. NECESSARIA est, ut Paulus supposuit. Quod si nihilominus excessimus, imprudentiusve aliquid excidit, omnes ait hos, aliosque defectus ignoscere. Optimam enim nos agere causam,
ut

e non ambigimus, ita optime agere minime deliramus : ac præstantius ab aliis agi posse, etiam eorum, si vellent, qui modo adversantur, procul absumus, ut diffiteamur. Velint sane ex Scripturis & Sanctis viam salutis ostendere, & unum sumus.

Tornami bene di raffermare questa massima con l'autorità di un altro non men dotto, e pio Gesuita *P. Ignazio da Camargo*, il quale nella prefazione al suo tomo *Regula honestatis* a carte 27. per dimostrare la necessità di uno stile forte, e gagliardo nella confutazione delle opinioni contrarie alla integrità de' costumi, produce l'autorità dei Padri della Chiesa Agostino, Grisostomo, Girolamo, Cipriano, Prospero, Bernardo, ed altri. *Profecto SS. Patres Ecclesiæ, Augustinus, Chrysostomus, Hieronymus, Cyprianus, Prosper, Bernardus, & alii, qui, sicut in doctrina, sic etiam in modo docendi, primi post Dominum Magistri nostri sunt, dum similes errores oppugnant, non molli, ac placida oratione fluere, sed torrentis adinstar ruere solent. Puto vero in genere doctrinæ moralis vix peculiarem alium errorem inveniri, qui cum benigno isto probabilismo, undecumque inspiciatur, possit conferri*. Ed io soggiungo non avervi ruscello, scaturito dal fonte del probabilismo, più torbido, e più nocevole, quanto questo, che viene ad intorbidare le acque della quaresimale penitenza.

Prima di assegnare alcune regole dei medesimi Padri, concernenti questo punto, giudico bene di appianarmi la via con una supplica, che rassegnare io voglio a voi, o Popolo Cristiano. La supplica è presa dall'eloquentissimo Cicerone, il quale una gravissima causa aringando a difesa di *P. Sestio*, in simiglievole foggia sì fece a parlare. Io, o Giudici, sono a rassegnare al gravissimo giudicio della vostra incontaminata giustizia una causa, non di erudizione, ma di pietà: non di difesa, ma di compunzione : non di eloquenza, ma di dolore. Aggiungo, che la causa, che ho da trattare, non riguarda nè il mio privato interesse, nè quello di qualche mio cliente, nè quello della mia fazione : la causa è tutta vostra; causa, in cui decidere non dovete nè sopra la mia, nè sopra l'altrui testa ; ma pronunziare dovete tremenda sentenza sopra voi medesimi, sopra le vostre anime, sopra la vostra eterna salute. Se però lo zelo della salvezza vostra, se la premura ardente delle vostre anime spinto mi avesse ad usare frasi un pò più acri, espressioni un pò più libere, maniere un pò più pungenti, di quelle, che altri di me più sapienti, ma di voi forse meno amanti, avrebbono adoperate ; deh tanto di perdono, tanto di compatimento alla orazione mia impartite, quanto n'è dovuto ad un pio dolore, ad un zelo santo, ad una iracondia giusta : quanto per fine n'è dovuto ad un cuore vivamente penetrato dal desiderio di vedervi salvi. *Atque ego sic statuo, Judices, a me in hac causa, atque hoc extremo dicendi loco pietatis potius, quam defensionis; querelæ, quam eloquentiæ, doloris, quam ingenii partes esse susceptas. Itaque, si aut acrius egero, aut liberius, quam qui ante me dixerunt, peto a vobis, ut tantum orationi meæ concedatis, quantum & pio dolori, & justæ iracundiæ concedendum putetis.*

Ma accenniamo brevemente gl'insegnamenti de' nostri Santi Padri. Il Patriarca Grisostomo osserva, che gli Appostoli, e Dottori destinati a difendere le verità della Religione, sono al sale rassomigliati. Là proprietà del sale è una certa acrimonia, onde dalla putredine preservare le carni. In somiglievole foggia i Dottori aspergere di moderati sali deggiono i lor sermoni, ed animargli con veementi figure per risvegliare gli orecchi ottusi, e gli animi affascinati dagl' incantesmi di perniziose opinioni. *Vos estis sal terræ, non adulantes, neque palpantes, sed aspere, acriterque agentes sicut sal .... Illud enim salis est opus, ut molles mordeat, & pungat.* (a)

S. Girolamo non solamente con la frequente pratica approva l'uso di uno stile

(a) *Hom. 16. in Matt. n. 6. & 7.*

forte, quando trattasi di confutare le dottrine false : ma di vantaggio l' auto tà adduce dello Spirito Santo. *Verba sapientum, sicut stimuli, & quasi clavi altum defixi.* (a) Udite la sua interpretazione. *Notandum est quod dicitur v ba sapientum pungere, non palpare, nec molli manu attrahere lasciviam .... Si e jus igitur sermo non pungit, sed oblectationem facit audientibus, iste non est serr sapientis. Verba quippe sapientum, ut stimuli.* (b)

S. Agostino dello stile trattando di quegli, che scrivono a difesa dell' errore e degli altri, che la verità difendono, parla così. Sarà per avventura lecito a difenditori delle massime rilassate l'uso di apologi, di favolosi intrecci, di maniere or leggiadre, or pungenti per rendersi benevoli, ed attenti gli uditori : ed all' incontro quegli, che travagliano per proteggere le sentenze evangeliche, dovranno in pubblico comparire con una fastidiosa gravità, e con uno stile lento, freddo, arido, secco, per guisa che sonnacchiosi renda, e dormigliosi i leggitori? Chi dirà esser lecito, *ut illi fallacibus argumentis veritatem oppugnent, asserant falsitatem : isti nec vera defendere, nec falsa valeant refutare? Illi animos audientium in errorem moventes, impellentesque dicendo terreant, contristent, exhilarent, exhortentur ardenter : Isti pro veritate lenti, frigidique dormitent? Quis ita decipiat, ut hoc sapiat?* (c)

§. III.

Non è contra la Carità Evangelica, nè contra lo zelo prudente lo scoprire le opinioni rilassate, e gli Autori delle medesime.

DOV'è, dicono gl' impugnatori del digiuno Quaresimale, la carità Cristiana verso i poveri morti autori della morale Teologia, quando al pubblico si palesano le loro opinioni con manifestare i nomi de' medesimi? Non è egli vero, che *charitas operit multitudinem peccatorum* (d) Lo zelo altresì, che è il fiore della carità, egli è *secundum scientiam* : (e cioè a dire secondo la prudenza, giacchè, *scientia sanctorum prudentia* (f). Lo zelo senza la prudenza è una spada in mano di un furibondo. Certi pazzi zelanti, certi spiriti indiscreti per ovviare ad un disordine, producono infiniti scandali. Oh che merce rara è la prudenza? Eppure non v'ha chi ancora siasi volontariamente dichiarato fallito della medesima.

Per lo scioglimento di questo obbietto basta il recarsi a memoria la distinzione degli errori privati, e dei pubblici nocevoli alla società. Pecca contra la carità chi svela i mancamenti occulti del prossimo; ma non pecca giammai chi impugna, e detesta le opinioni perniziose pubblicamente divolgate. Gli autori per me confutati, le opinioni detestate, sono pubblicamente stampate, e sono all' uman genere infeste giusta il mio debile giudizio. Voi mormorate, che gli autori impugnati sono stati per me screditati. Ed io chieggo. Cosa intendete voi per autori della morale? Forse le anime, le persone di coloro, che i libri scrissero, ovvero i libri medesimi? Se parlasi degli autori nel primo senso, io ho usata verso di loro tutta quella carità possibile, che il Vangelo comanda. Ho proccurato per fino di giustificare la loro intenzione, ed ho protestato loro tutto „ il rispetto con le seguenti parole registrate *al Cap.9.* Io suppongo, che i Ca- „ sisti, cui nominerò, innocentemente abbiano insegnate le loro dottrine. Il giu- „ dicare sopra di loro a noi non appartiene, ma solamente al Signor Iddio. Io „ bramerei il dono di poter nello stesso tempo, e professare un più profondo sin- „ cero

(a) *Eccles.* 12. (b) *In comment.* (c) *Lib.* 4. *de doctr. Christ. c.* 1. (d) 1. *Petr.* 4. (e) *Ad Roman. c.* 10. (f) *Proverb.* 9.

„ cero rispetto verso i medesimi autori, e dire tutto ciò, che è necessario per
„ far conoscere la verità in materia così importante. Se vivi fossero questi professori
„ di morale al presente, in cui Santa Chiesa ha parlato, e dannate molte delle
„ loro proposizioni, non solamente ritratterebbono le espressamente dannate,
„ ma eziandio quelle, che alle dannate sono annesse, e che dalle medesime ri-
„ sultano. Perlochè tanto lungi sono dal timore di recar loro dispiacere, quan-
„ tochè spero, che grado sapranmi, se le veci loro supplendo, di palesare proc-
„ curo la falsità di molte delle loro proposizioni, acciocchè ingannato non resti
„ quel popolo Cristiano, che eglino intesero di ammaestrare nell'altissimo inte-
„ resse della loro salvezza eterna.

Si potea parlare con più di circospezione, con più di rispetto, con più di carità? Io invito il pubblico a leggere, e rileggere da capo a fondo questo mio libro, e se troverà una sola parola, una sola sillaba contra o'l costume, o la fama del prossimo mio, lo condanni immantinente alle fiamme. Io non ho voluto imitare gli autori della Dissertazione morale critica, che ho consutata, i quali scrivono in essa, che i loro avversarj in pubblico insegnano la sentenza più probabile, e nelle case loro private praticano la sentenza meno verisimile. Tutta la satira del mio libro unicamente risulta dalla sola sincera esposizione delle citazioni apertamente false, e dalle opinioni troppo stravaganti di alcuni Scrittori, ai quali soli, e non a me, attribuirsi giustamente deesi tuttociò che v'ha di spiacevole. Anche nel §. V. di questa prefazione riferire deggio inauditi, e stupendi commenti sopra la Scrittura santa di un famoso probabilista. Per tutto ciò si dirà forse, che sono Satirico, se, necessitato a dare eccezzione all'autorità di que' testimonj, non volontariamente introdotti da me per riveder loro le bucce, ma opposti da gli avversarj per dar credito alle loro opinioni, adempio le parti di sincero Storico? Sicchè ingiustamente aggravato io vengo di avere violata la carità verso gli Autori della Casistica Teologia. Se dicesi, che la carità è lesa contra le sentenze, ed i libri stampati da cotesti Autori; oltre che i libri non sono oggetto di carità, rispondo, che lo screditare i libri per quella parte, che contengono massime rilassate, opinioni perniziose alla eterna salute, non è violare la carità, ma osservare la carità verso il genere umano. Non siam noi forse obbligati a palesare, e screditare quei libri, che massime spacciano contrarie alla nostra santa Fede? Perchè dunque non farem lo stesso di que' libri, che opinioni divolgano contrarie alla santità della morale evangelica? V'ha un errore troppo perniziosо nel volgo: ed è, che i Cristiani per una parte dovere proprio reputano d'imprendere la difesa della Cattolica Fede, quando schernita veggonla, e vilipesa: dal'altra parte esenti suppongonsi dal debito di confessare, e giusta lor possa, difendere le verità de' Divini precetti alla moralità de costumi appartenenti. Questo comandamento di confessare le morali verità pubblicamente in onta di ogni umano rispetto, egli è pressochè cancellato dalle menti di tanti Cristiani. Eppure il Redentore attesta, che egualmente condannerà, non solo quelli, che arrossiscons di confessare la sua Divinità, la sua Umanità, ed altri suoi Misterj; ma del pari coloro, che per politici riguardi tralasciano di dichiararsi difensori aperti de' suoi morali precetti: *Qui me erubuerit, & sermones meos, hunc filius hominis erubescet cum venerit in majestate sua* (a). Quindi è, che io non solo rimorso non isperimento di avere pregiudicato alla carità coll'iscreditare, e col pubblicare le opinioni rilassate, e ripugnanti al digiuno quaresimale, che anzi temerei di aver violato il precetto della carità, se tralasciato avessi di farlo.

Bramerei sapere da cotesti zelantissimi predicatori della piacevolezza, e della

b ij cari-

(a) *Luc.* 9.

carità, di qual sorta sia mai, e di qual tempera quella loro carità, che si a cende contro a quelli, che detestano le pubbliche rilassate opinioni; ed in opp sito tutta fredda ella è contra gli abusi più contagiosi. Non è per avventura u carità di novella invenzione questa, che condanna coloro, i quali con modera acrimonia declamano contra i pubblici trasgressori, ed all'incontro con somm indifferenza tollera i pubblici scandali? Questa moderna inaudita carità senza ve runo scrupolo traduce, e spaccia per maldicenti, per pazzi zelanti, per ispiri indiscreti, e trasportati quelli, che manifestano le false dottrine risguardanti 'l costu me. Dall'altra banda questa loro carità nel medesimo tempo ella è carica di ve li e di vesti, di manti e di mantelli per gittargli addosso dei maestri delle larghe opinioni. Strana, a dir vero, carità, che si scandalezza per veder confutati gli errori con qualche risoluta maniera, e nulla si offende di coloro, che gli errori insegnano. Allora lo zelo egli è *secundum scientiam* quando è silenzioso, mutolo, compassionevole, e sagace accomodatore della legge con la carne, del digiuno con la gola. Per contrario non è *secundum scientiam*, se alza la voce, se parla, se scrive a difesa della scienza, cioè della verità. Non si pecca contra la carità, quando si rivela la occulta peste, che serpeggia in una casa, acciocchè infettata non divenga la Città tutta: o quando si scoprono le imboscate degli assassini, affinchè i viaggiatori non incappino nelle insidie loro: E poi la carità rimarrà violata se rilevasi, dove la peste sia delle anime? Sarà indiscreto lo zelo, se manifestasi, che nel tal libro vi sono opinioni rilassate, dottrine false, massime perniziose? Quando ben anche pregiudicati restare dovessero gli Autori di tai libri, si dovrebbe per tutto ciò tacere? Nò, risponde S. Agostino, il quale insegna, che sarebbe uno zelo bastardo, una misericordia perversa, se per motivo di coprire i promulgatori delle false dottrine, si permettesse la rovina degl'innocenti. *Zelum Dei habent, sed non secundum scientiam*. Dice l'Appostolo, ed il Santo Padre interpreta: *Quid est non secundum scientiam? Ignorantes enim Dei Justitiam, & suam volentes constituere, Justitiæ Dei non sunt subjecti. Fratres mei compatimini mecum. Ubi tales inveneritis, occultare nolite. Non sit in vobis perversa misericordia. Prorsus ubi tales inveneritis, occultare nolite. Redarguite contradicentes, resistentes*. (a) S. Tommaso diffusamente esplica cotesta dottrina di Agostino, e pianta per principio incontrastabile, che la salvezza comune preferirsi debba alla pace, alla fama, e quiete delle particolari persone: *Salus multitudinis est præferenda paci quorumcumque singularium hominum*. (b) Soggiugne, che quando ancora fosse per risultare qualche scandalo dalla promulgazione della vera dottrina necessaria alla salute, non doversi, per motivo d'evitare l'ingiusto scandalo, tacere la verità: *Sed cum de veritate scandalum oritur, magis est sustinendum scandalum, quam veritas relinquatur, ut Gregorius dicit*. (c)

§. IV.

Confutazione della censura d'essersi messe le opinioni morali in burla, e in ischerno.

LA colpa, che con più di artifizio esagerano gli Avversarj contra la maniera per me osservata nella difesa della mia causa, è quella, di aver io, per quanto egli dicono, parlato con ischerno de' Casisti, e con giocoso disprezzo delle loro opinioni. Di qual maniera vi date voi a credere, che per ribattere io mi sia cotesta censura? Forse col rimostrarla per falsa? Signori no. Io voglio confutarla coll'ammetterla per vera, per quella parte però solamente, che asserisce di aver io

(a) *Serm. 2. de verb. Apost.* (b) 3. *p. q.* 42. *a.* 2. (c) *ibi*.

io in ridicola veduta esposte le opinioni di alquanti Casisti. Anzi soggiungo, che questa è stata la mia positiva intenzione, siccome dichiarato mi sono nella terza parte *al capitolo decimo* dove la ragione altresì ne ho assegnata, che a ciò fare mi spinse. Giovami bene di qua trascrivere le parole stesse onde preoccupai la riferita censura. Dopo dunque la relazione di alquante opinioni de' Casisti, di questa guisa conchiusi. „ Da questo voi, riveritissimi Signori Copellotti, Casali, e aderenti, comprendere potete, se di pronunziare inezie capaci „ sieno i Casisti vostri. Voi in pubblicando al popolo Cristiano, che i professori della vostra sentenza capaci non sono di proferire inezie, avete posto me „ nella trista necessità di provare il contrario. Voi gli avete pubblicati come „ Dottori di una somma autorità acciocchè i Cristiani rendan loro cieca credenza. Io ho esposti i loro sbagli affinchè il popolo Cattolico non resti ingannato dalle loro opinioni. Le quistioni ridicole de' Casisti vostri hanno violentato „ me stesso a riferirle talvolta di una maniera meno grave, e seria, anzi lepida, „ e giocosa. Grave dolore (e Iddio sa che non mento) io ho provato, e provo „ nel vedere le sante regole del morale costume oscurate con vanissime, e sciocche dispute, e screditate con rilassatissime opinioni. Quindi è, che ho riputata „ necessità indispensabile, per ben trattare la causa della verità, il mettere sotto „ veduta ridicola, e spregevole le descritte opinioni, non già per iscreditare gli „ Autori delle medesime, che Iddio me ne guardi; ma per disingannare il popolo „ Cristiano, ed allontanarlo dall'abbracciare simiglievoli sentenze. Se con istile „ sodo, e grave le ridicole, vanissime, ed altre rilassatissime opinioni rappresentate per me si fossero, alla causa mia pregiudicato io avrei con mettere sotto „ aspetto onesto, e maestoso, ciò che per giudicio mio, di riso non solamente „ è degno, ma di abborrimento, e di condanna. E ciò basti per giustificazione „ della mia condotta in questo capitolo.

Non mi sarei dato giammai a credere, che, dopo una sì precisa dichiarazione, osato avessero gli Avversarj d'incolparmi, e tradurmi qual colpevole derisore dei loro Casisti. Ma poichè dalla sperienza ho rilevato il contrario, necessitato veggomi a ribattere con più di forza, e di una maniera superiore ad ogni replica, la ingiustizia, che mi fanno, nell'addossarmi una colpa, della quale sono onninamente innocente. Per ridurre la censura a principj sodi, e giusti, e per parlare con la maggiore possibile precisione, prima menzione farò delle opinioni, e poi degli Autori delle medesime. E primamente formo questo dilemma. O le opinioni per me esposte sotto veduta ridicola, giocosa, e perniciosa al Cristianesimo, sono realmente tali, o nò? Se no: io mi confesso pubblicamente per reo, e per colpevole, e ritratto quanto ho in ciò scritto: Se sono tali: adunque ingiustamente aggravato vengo per averle sinceramente rappresentate sotto il loro naturale aspetto. Sicchè agli Avversarj miei aspettarsi di far costare al Pubblico, che le opinioni dei lor Casisti, da me rappresentate, non sono nè ridicole, nè imprudenti, nè rilassate: oppure rimostrare debbono, che io le ho alterate, e con falsi colori dipinte. Se ciò eseguiranno, io do loro anticipatamente vinta la causa. Ed acciochè adempire ciò possano con più di facilità, vo' riprodurre le rimembrate massime sotto gli occhj.

Queste adunque, in succinto, sono le sentenze, che io ho tratte dai libri de' Casisti vostri 1. Che le Fanciulle nobili per non perdere l'avvenenza digiunando, sono dal digiuno libere più, o meno, secondo le circostanze. 2. Le maritate meno abili all'ufficio matrimoniale, non sono al digiuno tenute. 3. del medesimo privilegio godon quelle, che per lo digiuno divenissero macilenti e disaggradevoli al marito. 4. anzi il solo pallore è motivo bastevole per detto privilegio. 5. Questi conjugati non sono tenuti a dissuadersi nè con preghiere, nè con altro mezzo dalle matrimoniali petizioni per rendersi abili alla osservanza della quaresima.

6. Dal digiuno altresì esenti sono le Donne, che fanno il bucato, e quelle, c piegano la biancheria. 7. Quelle, che sono di 50. anni, poichè inabili alla um na generazione, sono parimente libere dal digiuno. 8. La stessa ragione esen eziandio le Monache d'anni 50. 9. Il disputare con singolar plauso rende dal c giuno liberi i Cattedratici, Teologi, Giuristi, e Filosofi. 10. e ciò s'intende ancorchè disputassero per ostentazione. 11. Uno de' requisiti, che pare necessari a predicare fruttuosamente, egli è di omettere nel giorno della predica il digiu no. 12. anzi si potrà omettere, anche il giorno antecedente, e susseguente alla unica predica. 13. Al digiuno non sono soggetti gli Scolari ne' giorni di solenn. dispute. 14. Anzi neppure negli altri giorni, ne' quali studiano tutto il dì. 15. Questo precetto non obbliga i Maestri di Grammatica, che insegnano per quattro ore il giorno. 16. nègli Avocati, Giudici, e Procuratori. 17. nè li Notaj, Cancellieri, e Secretarj, che scrivono tutto il giorno. 18. Ogni fatica d'ingegno, quando è continuata grave, conferisce il privilegio di non digiunare.

19. Il viaggio delle processioni pubbliche, con la fatica di disciplinarsi, toglie l'obbligo del digiuno. 20. ancorchè a bella posta alcuni si flagellassero per esimersi dal digiuno. 21. quelli, che viaggiano per un giorno intero. 22. benchè il viaggio non sia necessario. 23. benchè il viaggio fosse di sole sei leghe. 24. ancorchè il viaggio si faccia a cavallo. 25. in Carrozza, in barca, non sono sottoposti al digiuno. 26. Lo stesso dee dirsi di coloro, che per qualche buona parte della notte non possono senza cena dormire. 27. nè questi tali sono obbligati di far colezione il giorno, e cambiare il pranzo in cena. 28. ancorchè comodamente ciò far potessero. 29. Due cauterj disobbligano il digiuno. 30. così pure disobbliga la mancanza di tante coperte, che bastino a ben riscaldare il corpo la notte.

31. I ricchi possono condurre i lavoratori comecchè preveggano, che lavorino senza necessità, e che non vogliono digiunare. 32. Possono di più i ricchi con espresso patto obbligare i lavoratori medesimi a non digiunare. 33. Il pericolo di perdere gli avventori concede a' Tavernaj d'imbandire la cena a' forestieri in tempo di digiuno. 34. Quando anche gli Ostieri sono certi, che gli ospiti sono pronti a violare il digiuno, possono non solo concedere loro la cena, ma invitargli alla compera delle vivande. 35. Quando bene i forestieri volessero digiunare, il Tavernajo può negar loro l'albergo, se non cenano. 36. I Padri di famiglia, avvegnachè conoscessero, che il negare la cena in tempo di quaresima ai servidori loro, fosse mezzo opportuno per indurgli al digiuno, non sono tenuti. 37. Nemmeno sono obbligati di negar la detta cena a' proprj figliuoli, perchè sono astretti di provvedergli di vitto, e vestito, ma non già a governare le di loro coscienze. 38. La fiacchezza cagionata dal lungo viaggio fatto per visitare la concubina. 39. la debilezza, ed impotenza nata da fornicazioni intemperanti, dal rubare, dall'ammazzare, libera dal digiuno. 40. Non solo sono liberi dal digiuno, ma nemmeno contra il detto precetto peccano coloro, che con iscelerata fraude, e perversa deliberazione moltiplicano le fornicazioni, per rendersi al digiuno impotenti. 41. Le ova, il burro, i laticinj non sono dal gius comune vietati nella quaresima. 42. Il mangiare un pò di cibo tante volte, quante occorre di bere, non guasta il digiuno. 43. Nemmeno lo guastano quelli, che fuori dell'unico pranzo fra giorno servonsi di que' cibi, che sono opportuni a conservare i corpi in buono stato. 44. nè debbe recare scrupolo, ancorchè quelle picciole quantità di cibi arrivassero a formare quantità grave, purchè l'ultimo boccone, che forma la quantità grave, non sia agli altri unito. 45. La cioccolata anche frequentemente bevuta tra il giorno non viola il digiuno. 46. Chi mangia ignorantemente un pò di carne la mattina, non è più obbligato al digiuno. 47. La colezione di un cappone, per ignoranza mangiato in giorno di digiu-

digiuno, dal digiuno libera. 48. I Musici che cantano nelle sale de' Principi. 94. gli Ospiti, che ricevono in casa propria un gran Signore. 50. quelli che hanno un calor vorace, sono dal digiuno disobbligati.

Ora io replico novellamente, che le indicate proposizioni sono rispettivamente ridicole, imprudenti, rilassate, e scandalose. Ciò presupposto, qual fatto fuori di contesa (perchè se si proverà il contrario, rinunzio alla causa) io discorro così. Per confutare sì fatte massime, doveva io per avventura le sagre podcrose arme maneggiare della tradizione, della parola santa, de' Canoni sagri, de' Pontefici, de' Concilj, de' Teologi? Ma chi non vede, che in cotal guisa avrei le ridicolose cose in qualche modo accreditate? Lo splendore luminoso di tali arme nell' atto stesso di ferire, tramanda raggi sì rilucenti, e balenanti, che splendide rendono le piaghe medesime, e le cicatrici. Fa di mestiere adunque, che alla condizione della causa o seria, o ridicola, corrispondente sia la maniera di confutarla. Mirabilmente in acconcio cade un passo di Tertulliano, il quale conferma questi miei sentimenti. Egli adunque nel libro contra i Valentiniani al cap. *6.* per confutare molte sciocchezze di costesti Eretici protesta di voler renderle ridicolose, e previene il „ suo leggitore in sì fatta guisa. Avvegnachè io differito abbia il conflitto, ed ab„ bia risoluto di trattenermi dentro i limiti della sola narrativa, nondimeno però, „ quando occorreranno cose, che meritino d' essere suggellate col marchio del„ l' ignominia, non sarà languido lo stile nel rimproverarle. Il leggitore si figuri „ di ravvisare una scaramuccia prima del combattimento. Io indicherò dove le „ ferite sieno, anzichè imprimerne di nuove. E se in qualche luogo sarà eccitato „ il riso, alla sola natura, e condizione delle materie confutate dovrà ciò ascriver„ si. Molte quistioni ritrovansi di tale natura, che con le sole burle, e scherni „ meritano d' essere confutate, affinchè una seria, e grave impugnazione non le „ faccia comparire di una qualche estimazione meritevoli. Alla vanità propriamen„ te è dovuto lo schernimento: ed il carattere singolare della verità egli è il ride„ re, poichè allegra: ed il burlarsi de' suoi emoli, perchè del trionfo sicura. Si „ dee bensì con somma vigilanza scansare qualunque irrisione vile, innopportuna, „ e meno degna della verità. Per altro ogni qual volta con destrezza adoperata sia, „ e con prudenza, l' uso della medesima diviene debito. (*a*)

Se io volessi applicare ogni periodo di Tertulliano al metodo per me tenuto in questo libro, lo potrei con molta agevolezza eseguire. Potrei in primo luogo far vedere, che l' inventario delle opinioni messe in ridicolo nella sola materia del digiuno, non è che un giuoco, ed una scaramuccia rispetto ad un combattimento, se a paragone mettonsi con quelle, che dall' intero corpo della Morale potrei trascegliere per esporle in deridevole comparsa. Potrei in secondo luogo dimostrare, che io ho solamente indicate le ferite, che si potrebbono dare, senza averne date, ma omettere per ora voglio questo confronto. A me di presente basta il ricordare, che, se le opinioni per me riferite hanno eccitato il riso, e provocato contro di se stesse lo schernimento, ciò è derivato unicamente dal merito delle proposizioni medesime. Io non ho fatt' altro, che riferirle sinceramente sotto la loro aria natia.

(a) *Quamquam autem distulerim congressionem, solam interim professus narrationem, sicubi tamen indignitas meruerit sugillari, non erit deliberatione transfunctoria expugnatio. Congressioni lusionem deputa lector ante pugnam: ostendam, sed non imprimam vulnera. Si & ridebitur alicubi, materiis ipsis satisfiet. Multa sunt sic digna revinci, ne gravitate adorentur. Vanitati proprie festivitas cedit. Congruit & veritati ridere, quia latans: de æmulis suis ludere, quia secura est. Curandum plane, ne risus ejus rideatur, si fuerit indignus. Cæterum ubicumque dignus risus, officium est.*

Io non ho trapassati i confini, che Tertulliano prescrive, perchè non ho nella mia narrativa intrecciata cosa bassa, o vile, indegna della verità. Si legga, e si rilegga tutto il mio libro, e non si troverà introdotta nella disputa veruna cosa forestiera meno grave, e seria. Giudicai mio dovere il lasciare, che gl' impugnatori del sacro digiuno innestassero nei loro libri or buffoneschi racconti, or vili facezie, or versi favolosi, cose tutte indegne della verità, come sono le seguenti: *Dicaci, quando scriveva cotesta sua faticosissima Apologia, pensava forse a Monna Tessa, quando incantava la fantasima, o pure alli complimenti, co' quali faceva sua crianza al Re delle Fabe Madonna Baderla, o Donna Mestola? O che altro si fu, che talmente di „ nugoli ingombrò la Serenissima di lui mente ec.* Ed altrove: Vada ora il nostro „ Apologista garbatissimo co' suoi cento Teologi, e Canonisti, se pure non sono „ come i *cento Destrieri* del Poeta Guidi *sulle rive d' Alfeo, tutti d' eterne penne ar-„ mati il dorso*. Di simili favolette aspersi sono i libri impugnatori del digiuno, che vale il dire, di quelli, i quali van dicendo, che nella Quaresima Appellante vi sono messe in gioco le regole della morale Cristiana; quando, come ho detto, in tutto questo libro, non ci si trova neppur un minimo favoloso burlesco racconto.

Nel rimanente per maggiore disinganno fa di mestiere distinguere i precetti, e le regole della morale Cristiana, che il Santo Vangelo insegna, e comanda, dalle rilassate opinioni, dai bizzari ritrovati, dalle massime mondane di alcuni Scrittori. Sarebbe empio, sacrilego, e della santa Cristiana istituzione indegno prevaricatore chiunque o a gioco, o a scherno, o a derisione esponesse le regole della Cristiana morale. Anzi io mi avanzerei quasi a riprovare la condotta per fino di coloro, che eziandio col buon fine di allettare il popolo ad ascoltare la parola santa, intrecciassero le massime di vita eterna, le verità evangeliche tra frequentissime favole, ed apologi ridicoli, che eccitassero il popolo a' continue smoderate, e scandalose risate nelle stesse sacrosante case di Dio: perchè chi così facesse, peccherebbe e contra la regola prescritta da Tertulliano: *Curandum plane ne risus ejus rideatur si fuerit indignus*; e contra il fine medesimo di eccitare nel cuore de' peccatori il santo terrore de' Divini giudicj, non essendovi cose più inette per disporre i cuori de' peccatori alla compunzione, alle lagrime, al pentimento vero, sincero, ed umile, quanto le risate, risvegliate da favolosi chimerici racconti. Per contrario è degno di laude chi mette con la dovuta moderatezza in derisione, in giuoco, in disprezzo le opinioni rilassate, le massime carnali, e le mondane sottigliezze, inventate dagli uomini per accomodare i precetti del Vangelo agli appetiti della natura corrotta. In questo caso la massima verificasi di Tertulliano: *Caterum ubicumque dignus risus, officium est*. Ingiustamente adunque si va divolgando, che io abbia messa in ridicolo la cattolica Teologia, e gli Autori della medesima. Io ho solamente proccurato di rendere biasimevoli le mostruose opinioni novellamente introdotte a profanare la morale Teologia. La mia mira è stata di preservare illesa la Maestà della Divina scienza dalle buffonerie, e ridicole contese, che sopra i Divini precetti sono state suscitate da alcuni Scrittori. In una parola io ho rappresentato sotto aspetto di riso, e di gioco ciò che è degno di riso, e di biasimo. Se i miei censori mostreranno, che le opinioni da me tradotte per deridevoli, tali non sieno, la ragione sarà per esso loro. Ma se ciò fare non possono, ingiustamente censurano me, per avere le dette opinioni rendute odiose, ed abbominevoli presso il popolo. Perchè *ubicumque dignus risus, officium est*.

§. V.

§. V.

Saggio dello stile, e delle Opere pubblicate dagli Avversarj contra il digiuno. Testi di Scrittura Sagra in sensi erronei esposti. Riflessioni sopra i Decreti d'Innocenzio XI., e Innocenzo XII., che proibiscono di censurare le opinioni, che disputansi tra' Cattolici, e di Giansenismo, chi non è convinto per tale.

QUando la presente Dissertazione io scrissi, sotto gli occhj non avea i molti libri, e stampati, e scritti a penna, che contro al precetto controverso del digiuno erano divolgati. Ora, che capitati mi son tra le mani, opportuno giudico di recare al cortese leggitore un picciol saggio de' medesimi, e dello stile onde sono scritti. Dalle ingiuste censure, contumelie, e rimprocci, de' quali ripieni sono cotesti libri pubblicati a difesa di una opinione falsa, e rilassata; ciascheduno raccorre potrà la moderazione osservata in questo libro nel difendere una sentenza pia, e vera. Questo confronto farà con chiarezza conoscere, che in questa causa entrare non mi fece nè l'impegno di promovere il partito della propria scuola, nè la premura d'impugnare gli uni, o difendere gli altri, se niuno de' contendenti io conosceva, nè al presente conosco. La contesa, come già si accennò, nacque in Lombardia. Il chiarissimo Signor Proposto Mantegazzi fu il primo, che nel 1736. stampò una dotta, ed elegantissima Dissertazione *De jejunio cum esu carnium conjungendo*. Contro di questa Dissertazione latinamente scritta, pubblicò il Signor Abate Copellotti una *Diatriba* in volgar favella ripiena di contumelie troppo offensive. Questa Diatriba fu confutata con valida Apologia, avvalorata dal voto del celebre Signor Muratori; e contra questa Apologia fu stampata la Dissertazione di Morale critica con in fronte una confutazione del voto del detto Signor Muratori. Questa confutazione, per essere un conglobato di falsità ingiuriose, sarà sempre mai l'obbietto del biasimo universale; ed il Professore esercitato di Teologia autore della medesima avrà un oggetto di perpetuo pentimento. Il di lui nome è palese in Piacenza, ma io giudico bene di lasciarlo sotto silenzio.

La guerra letteraria da Lombardia passò nella Dominante Città di Genova, dove il Signor Abate Carbonara alla luce diede un libro stampato in Massa l'anno 1737. a favore del digiuno. Questo dotto Teologo con soda dottrina, e con pari modestia validamente difende l'obbligo, che di digiunare corre ai Cristiani dispensati sopra l'uso de' cibi vietati. Contro di questo libro il P. Benedetto Brignole nel medesimo anno stampò in Genova una Dissertazione Teologica Morale. Questi si dichiara seguace della Tommistica scuola; perciò dopo aver premessa una lunga infilzatura di Moralisti sostenitori della libertà di mangiare, pianta per base del suo ragionamento varj principj, e copiose Dottrine dell'Angelico Dottore San Tommaso. Trascrive prolisse autorità, nelle quali l'Aquinate dimostra, che istituito essendo il digiuno per macerare la carne, oltre all'unica refezione, che egli prima di tutto nel digiuno considera, esclude altresì il cibo delle carni. Da queste autorità ne ritrae il P. Brignole il seguente sillogismo a carte 12. „ Dove non può più essere quella estenuazione, e macerazione corporale, che intende la Chiesa col digiuno, ivi non può più essere *vero*, *e proprio Ecclesiastico digiuno*: ma dove per la dispensa alle carni è cibo, e pasto di carne, ivi non può essere più quella estenuazione, e macerazione corporale, che intende la Chiesa col digiuno. Dunque dove per la dispensa alle carni vi è cibo, e pasto di carne, ivi non può essere vero, e proprio Ecclesiastico digiuno „. Nella prova di queste tre proposi-

zioni è impiegato quasi tutto il restante del libro. L'Autore fa gran forza su que parole *vero, e proprio Ecclesiastico digiuno*, che con più di galanteria scolastica p trebbe appellarsi digiuno *formalissimo* Ecclesiastico. Incalza del pari quel princi dell'Angelico, che la carne, più che il pesce, ingrassa la concupiscenza, stuzzi il fomite, produce umori abbondevoli provocanti alla libidine. Dal suo raziocin se ne deduce, che chi nella quaresima non può per la sola o nausea, o penur di pesci, astenersi a pranzo dalla carne, ne possa mangiare *oppipare* tutto il giorn perchè chi non può col *digiuno vero, e proprio Ecclesiastico* macerare la carne, e estenuare la concupiscenza, può abbandonarle la briglia sul collo, e con replicat pasti impinguarla, ed accarezzarla. Queste sono le belle conseguenze, che da cert *bliStri* metafisici applicate malamente ai morali comandamenti, ne risultano. E pe quanto si procuri di coprire l'orrore di queste illazioni, non mai si giugnerà a giustificarle. Vero è, chè il P. Brignole per iscusare i suoi raziocinj, non del tutto stretti, previene il leggitore nella lettera diretta al suo gentilissimo Signore . . . . con avvisarlo di avere scritto *con tutta fretta, e frastagliatamente*.

Contra questa Dissertazione del P. Brignole vi oppose il Signor Dottore Carbonara l'anno seguente 1738. un altro suo secondo libretto intitolato *Risposta alla Dissertazione stampata in Genova nel passato anno 1737. data in luce nel mese prossimo passato di Luglio dal P. Benedetto Maria Brignole*, Titolo, che è stato severamente criticato, come vedremo in appresso. Il Signor Carbonara in questa sua risposta fa vedere, che il suo Avversario, egli è un *preteso Tommista*, perchè dalla Dottrina di S. Tommaso nè direttamente, nè indirettamente può dedursi, che la dispensa si estenda oltre ai giusti motivi, per cui viene conceduta. Parmi, che il Signor Carbonara sostenga con valore la sua causa, come ciascheduno potrà rilevare.

Dopo i riferiti libri stampati, si divolgarono per Genova tre altri libri scritti a penna, due de' quali ho nelle mani. L'uno egli è prolisso di circa 30. fogli di carattere ordinario: il secondo non giugne alla metà. Sono senza nome degli Autori: io però so il nome, cognome, ed istituto de' medesimi; ma perchè non veggo necessità di scoprirgli, è giusto di lasciargli nascosti. Recherò bensì succinto ragguaglio di tutte e due le riferite scritture. Comincerò dalla più voluminosa, che, per evitare la confusione, nominerò sotto il titolo di *Professore Genovese*. Questi adunque dà principio al suo scritto con la finzione dell'arrivo in sua libreria di due Abati Forestieri, l'uno Romano, chiamato D. *Valerio*, l'altro Bolognese, appellato D. *Silvio*, che è per appunto, scrive il Professore Genovese pagina 3. *Nipote di quel medesimo Signor Silvio, che il P. Cesare Calini della Compagnia di Gesù nella 1. parte famigliare, e da Camera della sua prima Predica, ha introdotto a parlare sì dottamente in quest' istessa materia*. Questo Signor Professore introduce la disputa del digiuno coi detti due Abati D. Valerio, e D. Silvio per mezzo di un suo scolaro di Teologia nominato *Frate Mario* assai spiritoso, il quale subito rappresentò, che il Signor Abate Carbonara ha apparata in Roma la sentenza obbligante al digiuno. Imperocchè, mentre era Arciprete della Chiesa di S. Maria, detta della Rotonda, il Santo Papa Clemente XI. promulgò il decreto a favore del digiuno; onde lasciata l'Archipretura di detta Chiesa, e ritornato in Genova, ha voluto introdurre le usanze forestiere in quella Repubblica, che libera essendo, non le riceve senza discernimento: e l'erudito scolaro adduce a questo proposito l'autorità di S. Agostino, tratta dalla famosa lettera a Januario, dove parlando il Santo Dottore del digiuno del Sabbato, che praticavasi in Roma, insegna, che ciascheduno si conformi agli usi della propria Chiesa. S'avanza lo studente Teologo *Frate Mario* sotto la scorta del suo Professore a rimostrare ai Signori Abati Valerio, e Silvio, che il Dottore Carbonara mal'a proposito cita i due Cardinali Pallavicino, e Gaetano in difesa del digiuno. E riuscivvi in questa impre-

sa

sa con tanta felicità di successo, che i due Abati Bolognese, e Romano sorpresi, senza battere palpebra, l'ascoltarono, e gli fecero elogj straordinarj, come attesta il P. Professore con queste parole a carte 7. *Udì senza batter palpebra tutto questo discorso il Nobile Bolognese. Ma finito, che il mio discepolo ebbe di ragionare, proruppe improvvisamente in tal elogio di lui, che il modesto Giovane, anche in riferendolo, se ne arrossiva . . . . L'Abate Romano rivolto anch'egli al Giovane Religioso, dissegli benignamente : Padre voi siete giovane se si dà fede agli occhj, ma sembrate vecchio all'udito.* Non si può negare, che lo spirito di promovere le opinioni piacevoli, e condiscendenti, non ispiri nel parlare stesso delle maniere gentili, dei vezzi obbliganti.

Carico di tanti elogj *Frate Mario* passa insieme col suo Professore a criticare il Padre *Michele Elizalde di rigorista*, adducendo contro di lui una censura del dottissimo P. Tenllo. Dipoi allega l'Azorio, S. Tommaso, il Padre Nicolai per la propria sentenza, e varj commenti forma sopra il P. La Croix, Leandro, e Pasqualigo: e finalmente il P. Professore, caricando di novelli encomj il suo giovane *Frate Mario*, mette fine al Dialogo, e scritto lo trasmette al suo amico Cavaliere, e si soscrive così : *Frà Esuperanzio Lettore*. Si attribuisce il titolo di *Frà* voce per altro dispiacevole al P. Professore, il quale interrotto il Dialogo co' due Abati D. Valerio, e D. Silvio, passa ad una severa critica di un libriccino, com'ei lo chiama, del detto Carbonara. E con questa occasione in campo produce le ragioni, onde provare la propria opinione, massimamente le autorità de' Pontefici prodotti dal dotto suo Cisterciense Girolamo Lamas. Diffusamente poi esamina la mente degli antichi Padri, ed osserva acutamente, che pute di Montanismo l'accoppiare colle carni il digiuno. Conferma i suoi sentimenti coll'autorità di S. Tommaso, allegando non solamente i testi stampati dal P. Brignole, ma altri ancora tratti dai libri delle sentenze. Da questi testi inferisce pagina 3., che l'astinenza dalle carni è *la essenza del digiuno, o vogliasi tal essenza nominar forma, o chiamarsi materia*. Questi è un pò più liberale degli altri colleghi, mentre costantemente difendendo questi, che detta astinenza sia *forma sostanziale*, egli con generosa indifferenza permette, che si appelli anche *materia*, da cui, non meno, che dalla forma, il tutto dipende. Dà risalto a questi suoi pensieri con le dottrine di *Gobat, Reinffenstuel, Pichler, Smalzgrueber, Illsung*.

Il Professore Genovese fa un'altra vaghissima scoperta in questa materia nel paragrafo 11. della sua Scrittura pagina 36. Fa egli sapere, che quando alla fin fine si voglia costantemente sostenere potersi digiunare coll'unico pasto di carni, bisognerà dire, che in tal caso (sono sue parole) *le carni non si adoperano come carni, ma come stromenti della conservazione dovuta alla natura. Quia non utitur carnibus, ut carnes sunt, sed ut instrumentum sustentandæ naturæ. Sanchez lib. 5. mor. c. 1. Il che quando sia vero, non favorirà l'opinione del Sig. Carbonara, ma confermerà speculativamente la nostra.* Benedetta speculazione, che per fino nel mangiare fa aver luogo, e far sì, che il cappone si mangi non come cappone, ma come istrumento della nutrizione. Vi aggiugne un altra squadra di Moralisti, e fa parlare il suo studiante col gran *P. Prudenzio, e Frate Alessio col P. Sottopriore Silverio*, personaggi introdotti per rendere più ameno il trattenimento da Sala, giacchè tanti interlocutori capire non possono in una Camera. Quivi dopo la galantissima dottrina, che le carni, quando si digiuna, non si mangiano come carni, ma come stromenti di conservare la natura, sul tapeto mettonsi i digiuni degl'Ebrei, e si fa entrare Kemnizio Luterano a dir la sua, ma resta validamente confutato dal celebre Bellarmino. Dopo altri varj discorsi, conchiude la sua Scrittura il Professore Genovese sempre per mezzo del suo vivacissimo studente, e propone un savissimo, e veramente pio progetto : cioè, che l'uso delle carni si conceda ai soli o infermi, o deboli, nel qual caso la pace sarebbe tra le parti conchiusa. Ricorda, che se in qual-

qualche raro caso le carni fossero permesse a quelli che sono sani, per la sola nausea del pesce, i Confessori, secondo che in pratica giudicheranno spediente, potranno obbligargli all'astinenza della cena. La conchiusione non può essere nè più saggia, nè più pia. L'autore di questa Scrittura si fa conoscere per un Teologo dotato di singolare ingegno, di erudizione, e di belle maniere, onde produrre le cose sue.

Il secondo libro mss. divolgato in Genova, egli è di un Teologo, per quanto mi viene riferito, assai veterano, il cui nome palesato non essendo, se non con le seguenti lettere G. M. M. G., passo anch'io sotto silenzio, e nominerò *Teologo Genovese*, nel brevissimo ragguaglio, che della di lui Scrittura sono per recare. Egli adunque, non meno che l'altro rimembrato *Professore*, la impugnazione imprende della sentenza favorevole al digiuno, ma di una maniera assai acre, e rovente. Sul bel principio della sua Scrittura diretta ad un'Illustrissimo, dice, che nel libretto del Carbonara *si vede schizzare da ogni parte Teologia, Scritture, Canoni, Padri, Concilj, Storie, Leggi: e che non si vede? il libro è Enciclopedio, e v'è di tutto: un tantino più di solidità di discorso, che vi fosse, non vedo, che cosa possa desiderarsi di vantaggio*. Soggiugne più abbasso, che in un tal caso meriterebbe *d'aver luogo distinto nel giornale d'Olanda*. Comincia dipoi il Teologo a stabilire con termini più forti dei soliti il fondamento dei fondamenti della sua sentenza. Il precetto del digiuno, ei dice, è *un solo semplice, indivisibile, e che indivisibilmente una sola cosa comanda, cioè il complesso di due astinenze*: ed acciocchè i Genovesi meglio capischino questo gran principio, lo spiega loro anche in francese per mezzo del Sig. Abate Spinola, felice ad esprimersi in cotal lingua, onde appella le cose prescritte dal precetto del digiuno la *jonction, & l'assemblage de deux abstinences*: inculca al suo Illustrissimo, che questo principio è il *polo, il cardine maestro, su cui si appoggia, e si aggira la nostra sentenza: qual cardine non è mai potuto riuscire fin quì a' nostri contraddittori di smovere*. Ed affinchè meno smovere lo possano per lo avvenire, lo rinforza con grosso baluardo lavorato con la ultima finitezza. Distingue primamente il digiuno de' Cristiani da quello degli Ebrei con queste parole: Il digiuno della Legge nuova, o sia Ecclesiastico, nel *suo concetto formale* [siam giunti a quel *formalissimo*, di cui parlossi di sopra] *importa l'astinenza dalle carni: ma non importa tale astinenza nel suo concetto formale il digiuno della Sinagoga. Sta dunque salda, e ferma la nostra opinione, senza punto smentire la Scrittura*. Perchè il concetto formale ne interpreta il vero senso. Premesso questo principio, riduce l'argomento all'impossibile, e forma questo sillogismo. *E' impossibile, che digiuni, o sia obbligato a digiunare, chi non può fare tutto ciò, che è di essenza del digiuno. Ma chi non può astenersi dalla carne, non può far tutto ciò, che è di essenza del digiuno, dunque è impossibile, che chi non può astenersi dalla carne, digiuni, o sia obbligato a digiunare*. Alla risposta ovvia, che al detto sillogismo si dà, cioè, che l'impossibile addotto resta annichilato dalla stessa visibile sperienza di quei tanti, che in effetto coll'uso delle carni digiunano, risponde, che un tale digiuno non ha il *concetto formale* del digiuno della Chiesa, e non avendo questo *concetto formale*, non cade sotto il precetto della Chiesa, che comanda il digiuno *formalmente* tale, intercalando sovente che a questo principio *senza una stravaganza intollerabile non può contraddirsi*; perocchè la Chiesa vuole, e comanda questo *concetto formale*.

Non basta al *Teologo Genovese* di rendere al Pubblico con plausibili ragioni probabile la sua sentenza, s'avanza in oltre a rappresentare la contraria obbligante al digiuno per chimerica invenzione di una truppa di Eretici. E poichè il ritratto, che di tale sentenza egli ne forma, sembra fuor di ogni misura tetro, ed orrendo, spediente giudico di porgervelo dinanzi gli occhj tal quale dal suo proprio pennello „ lavorato. Con questi adunque colori, egli ve lo dipigne. Cominciò questa (sen-

ten-

„ ſenza del digiuno] a far fracaſſo, da che di là dell' alpi cominciò nel ſecolo paſ-
„ ſato, come ho accennato di ſopra, ad alzar più rigoglioſa la teſta la peſtifera ſet-
„ ta di coloro, che ſi qualificano difenſori della Grazia, e diſcepoli di Sant' Agoſti-
„ no: ſetta, che, come ſi ſa, ha tanto travagliato la Chieſa, e ſeguita pur tut-
„ tavia a travagliarla. Coſtoro con un zelo ſimulato di veder rifiorire nel Criſtia-
„ neſimo il rigore dell' antica diſciplina, e lo ſpirito della primitiva Chieſa, e
„ profeſſando perciò eſteriormente auſterità di morale, o per dir più vero, predi-
„ cando, e promovendo la morale ſevera nel popolo, *dicunt enim, & non faciunt*,
„ cominciarono a ſuonare la tromba, e a dichiararſi contro certe conſuetudini u-
„ niverſalmente ricevute fra i Fedeli contro della morale corrotta [com' eſſi dice-
„ vano] e rilaſſata, contro della probabilità, e generalmente contro delle ſentenze
„ più moderne, e più miti, comunque per altro foſſero tenute, e inſegnate da
„ graviſſimi Teologi, e *tra queſte una è quella che preſentemente ſi tratta, di chi*
„ *non digiuna quando mangia carne*; nè v'è chi più di loro s' intereſſi, e moſtri
„ maggior zelo, e impegno in impugnarla, ed a promovere la contraria, la qua-
„ le contraria ſoſtengono parimenti con eſſi molti Cattolici, come la più pia, moſ-
„ ſi [come deve crederſi] da buono ſpirito, *ma non da buona ragione*. Quanto a
„ me però, quando ben anche ella non aveſſe contro di ſe *tanta evidenza* di ra-
„ gione, che la *convince di Chimerica*, quando non portaſſe in fronte il *marchio*
„ di *novità* ſempre mai ſoſpetto nelle opinioni, maſſime quando ſi oppongono alle
„ antiche, e comuni, *il ſolo ſapere quali ſieno i ſuoi Autori; e principali fautori,*
„ *mi baſterebbe per rigettarla*, ad imitazione ed eſempio della Chieſa Cattolica,
„ che non volle indurſi ad ammettere, nè ad autorizzare, come riferiſce il Cardi-
„ nale Baronio, all'anno di Criſto 173., e dopo di lui lo Spondano *n. 6.*, non ſo
„ quali digiuni, per altro ſantamente iſtituiti, per queſto ſolo, e unico motivo,
„ che erano invenzione dell' *Ereſiarca Montano*.

Quì non poſſo a meno di non interrompere per poco lo ſtorico ragguaglio di co-
teſti Genoveſi *Teologi, e Profeſſori*, i quali finalmente dopo tanti fondamenti de'
fondamenti, dopo tante forme, e concetti formali, hanno ritrovato un argomento
validiſſimo per indurre i Fedeli diſpenſati nella quareſima a mangiar carne due vol-
te il giorno. Concioſſiachè, quando i Cattolici popoli ſentonſi dire, e predicare da'
lor Teologi, che ſe favoriti del privilegio di mangiar carne nella quareſima, oſſer-
vano il precetto del digiuno, corrono pericolo di divenire Eretici, con quale co-
raggio non ſi allontaneranno da queſto pericolo di reſia? Quanto volentieri, e quanto
allegramente non imbandiranno lauti, e frequenti banchetti per renderſi più forti,
e nerboruti contro la reſia, e per debellare con sì poderoſe arme la rigoglioſa be-
ſtia della peſtifera ſetta? Chieggo ſolo di paſſaggio ai *Teologi Genoveſi*, in qual libro
Gianſenio, in quale dei loro tanti libri abbiano inſegnata la ſentenza preſente del
digiuno gli Arnaldi, i Nicoli, i Sancyrani, i Queſnelli, e chiunque de' Gianſeni-
ſti, che nel paſſato ſecolo cominciarono a far fracaſſo, e ſonare la tromba contra
la probabilità? Dicaci un pò, ſe era per ancora al mondo comparuta la reſia Gian-
ſeniana, quando i Santi Pontefici Giulio II., Leone X., Gregorio XIII., Grego-
rio XIV. comandarono il digiuno coll' uſo delle carni? quando il Sinodo di Vene-
zia nel 1594. dichiarò, come più abbaſſo diremo, che i diſpenſati ſono obbligati al
digiuno? Ricordatevi, che forſe i Gianſeniſti metteranno in ridicolo queſto voſtro
diſcorſo, che io qui ve lo ripeto co' voſtri medeſimi termini, co' quali ſcreditate la
noſtra ſentenza, della quale coſì ſcrivete: *Quanto a me però, quando ben anche*
ella non aveſſe contro di ſe tanta evidenza di ragione, che la convince di Chimerica,
..... il ſolo ſapere quali ſieno i ſuoi Autori, e principali fautori, mi baſterebbe
per rigettarla; che vale il dire: quando voi nel caſo controverſo, non aveſte altre ra-
gioni, a voi per unica validiſſima ragione di mangiare lecitamente carne a pranzo,
ed a cena nella quareſima, vi baſta il ſapere, che i Gianſeniſti digiunano, ovvero
in-

insegnano di dover digiunare. Se voi, ripiglieranno i Gianfenifti, difcorrete in cotale guifa fopra gli altri comandamenti, le confeguenze, che dal voftro ragionamento rifultano, a voi medefimo non piaceranno. Nulla dico di quel *Marchio di Novità*, che improntate in fronte alla noftra fentenza, che infegna effere obbligati i Criftiani nella quarefima a digiunare nella migliore maniera, che lor fia poffibile. Ne fo quanta forza abbia quella diftinzione, che voi immediatamente dopo le riferite parole date al voftro Signor Abate un pò pò fcandalezzato di quefta voftra dottrina. *Ma però mi dice il Signor Abate, non può negarfi, che detta fentenza alla noftra contraria non fia la più pia. Eh diftinguiamo di grazia Signor Abate la materia della fentenza dalla fentenza medefima, ed ella vedrà, che non è più pia la fentenza, ancorchè più pia fia la fua materia*. Per vero dire, mio ftimatiffimo Teologo G. M. M. G. non può effere nè più galante, nè più fpiritofa codefta voftra diftinzione. Voi però dopo due fole carte della fcrittura voftra, vi fiete della medefima dimenticato, forfe perchè le bizzare cofe prefto fen volano. Imperciocchè non folamente la materia, ma la fentenza fteffa *più Pia* voi confeffate in quefta guifa. *Clemente XI. prima del Pontificato teneva colla comune, che foffe effenzialmente incompatibile l'ufo della carne col digiuno. Fatto Pontefice, credendo cofa più pia, e conveniente, come in fatti è, il feguire, quanto alla pratica, l'opinione contraria, mutò fentenza*. Senza adunque diftinzione di materia, e di forma quì confeffate affolutamente effere più *più PIA, e più conveniente* la pratica della fentenza noftra. Qual pofcia vantaggiofa confeguenza pretendiate voi dedurre dal dirè, che Clemente XI. *fatto Papa mutò fentenza*, io non la capifco. Perocchè non poffo darmi a credere, che voi fiate per condannare cotefta Mutazione; nè poffo fofpettare, che intenzione voftra fia di rapprefentare Clemente XI. più dotto da privato, che non da Papa. Molte altre cofe riferire dovrei di quefta fcrittura, ma perchè più abbaffo fe ne dovrà neceffariamente di bel nuovo far menzione, perciò di farlo ora tralafcio. Non poffo però far di meno di efprimere il difpiacere, che provo, e che provano tutti i faggi, in veggendo, che quefti, ed alcuni fimili fcrittori annoverino tra gli fciagurati Gianfenifti i principali difenditori di una pia, fanta, veriffima fentenza. Io non fo mai, perchè una volta coftoro non avvegganfi, che con quefta lor maniera mettono in difcredito la fantità de' noftri coftumi, la feverità della legge evangelica: fomminiftrano materia di rifo, e di fcandalo ai Luterani, Calvinifti, e Gianfenifti: cenfurano di rigorifti, e Gianfenifti tutt'i Padri de' primi fecoli, che obbligavano gl' fteffi infermi a digiunare, che non permettevano nè pefci frefchi, nè vino, nè acqua fuor di pafto in tempo di digiuno: e finalmente cenfurano di Gianfenifti, e rigorifti tanti Sommi Pontefici, tanti Santi Vefcovi, e Teologi de' noftri ultimi tempi: ma a luogo più opportuno diffufamente, e di propofito fi parlerà di quefta orrendiffima calunnia, e fi dimoftrerà ad evidenza il graviffimo male, che reca alla Chiefa, e l' anfa, che fomminiftra alla Refia.

Ma ripigliamo il noftro ftorico racconto. Io non avrei giammai fatta rimembranza della fuddetta Scrittura, quando pubblica non foffe, e fparfa per l' Italia, e con libri ftampati confutata. A quefta fcrittura dunque rifpofe il Signor Abate Carbonara con un libro, che porta per titolo. *REPLICA . . . contro la fcrittura di G. M. M. G. Piacenza* 1738. Il principio di quefta Replica egli è un compendio delle frafi ingiuriofe, ed offenfive raccolte dalla fcrittura del *Teologo Genovefe G. M.* che chiama i Difenditori del digiuno controverfo, Autori *illufi*, *prevenuti*, *ftravaganti*, *intollerabili*, *fpropofitati*, *rigidi*, *oltramontani*. Per ribattere queft'ultimo improperio [gl altri forfe ferifcono i principj, non gli autori della fentenza] adduce il Signor Carbonara dodici *Dottori Claffici* della infigne Compagnia di Gesù, de' quali non può fofpettarfi, che abbiano intelligenza co' Dottori di Porto Reale: e provoca il fuo avverfario a produrre in campo tanti altri Teologi di quefta Religione a

favore della sentenza pretesa benigna. Perlochè con modestia conchiude. *Gli Arnaldi, i S. Cyrani, ed i Quesnelli poteva il buon Padre* [così egli appella il Teologo Genovese] *lasciare da parte, poichè in questo negozio vi hanno che fare appunto come Pilato nel Credo*. Passa di quindi a sventare alcuni sofismi della scrittura. Il Teologo Genovese, per rispondere all'autorità di tanti Sommi Pontefici, che coll'uso delle carni il digiuno comandano, ripete quel solito cavillo, che adoperare sogliono tutti i suoi partegiani: cioè, che i detti Papi impongono una nuova legge per *modum conditionis*. Il Signor Carbonara lasciando per ora in disparte i Papi delle Bolle Crociate, nelle quali dicesi [*servata jejunii forma*] richiama sotto gli occhj le parole di Alessandro VII. *etiamsi carnis usum concedat, neminem tamen jejunii lege solvere intendit .... Quinimo Sanctitas sua expresse declarat, se velle intactam, & immunem relinquere legem jejunii, quemadmodum in quadragesimalibus cibis fer. 4. fer. 6. & Sabbato remanet*. Si può parlare più chiaro, più preciso per esplicare ai Cristiani dispensati, che col cibo delle carni il digiuno rimane? Eppure il Teologo Genovese, e gli altri novelli impugnatori del digiuno, hanno tanto coraggio di scrivere e riscrivere, di stampare, e ristampare in faccia al pubblico, che il Papa, quando comanda ne' suoi decreti il digiuno, un tal digiuno non è *formaliter* digiuno, perchè non ha il *concetto formale* di digiuno. Queste, dico, galanti distinzioni si spacciano pubblicamente. Anzi il Teologo Genovese nell'uso delle formule scolastiche ha superati tutti gli altri suoi compagni; poichè è giunto ad insegnare a carte 11. della sua Scrittura, che *essendo l'astinenza dalla carne il fondamento, il quale tolto, è necessario, che rovini l'edificio, che il pretendere di separare un'astinenza dall'altra è un CONTRADDITTORIO, un'impossibile, una CHIMERA, che tolta via l'obbligazione della carne EX NATURA REI, voglia o non voglia il Superiore, si estingue IPSO FACTO la legge, e con essa la obbligazione del digiuno, poichè esclude essenzialmente l'uso delle carni, e che non si può senza contraddizione pretendere di digiunare: essendo questo il FONDAMENTO de' FONDAMENTI, e che a questo bisogna appigliarsi, e rodere quest'OSSO*. Questo non è un concetto formale: egli è un osso ex natura rei, che spunta i denti più agguzzi. E a dir vero, chi vuol azzardarsi a disputare con Teologi tali, i quali sono capaci di scrivere in pubblico, che tanti santissimi Papi e nelle loro bolle, e ne' loro decreti, che tanti Santi Vescovi e ne loro Sinodi, e nelle loro Costituzioni comandato *contradittorj, impossibili, chimere*, quando comandano il sacro digiuno? Il Signor Carbonara si diffonde lungamente ad atterrare questo fondamento de' fondamenti, e dimostra, che egli è il ridicolo di tutt'i ridicoli discorsi, che ad ischerno espone quelli, che in sì fatta guisa argomentano. Fa vedere, che il primo fondamento del digiuno è l'unico pasto; e adduce in confermazione di ciò l'autorità di S. Tommaso, il quale dice, che *in hoc distinguuntur jejunantes a non jejunantibus, quia semel manducant*, non dice, *quia a carnibus abstinent*. Con pari forza rimostra la falsità di quella massima, onde il Teologo Genovese G. M. persuade ai Cristiani di ubbidire ciecamente ai Confessori, e Teologi. Come, dic'egli, rivolto a' suoi Avversarj? Voi aprite cent'occhj per criticare, per istiracchiare le leggi Divine, ed umane, per interpretare a genio vostro le bolle de' Pontefici, i decreti de' Vescovi, e poi pretenderete, che cieca credenza rendasi alle opinioni de' vostri Casisti? Le molte altre cose di questo libro per brevità le ometto.

Contro dell'Abate Carbonara in campo comparve un'altro Teologo Genovese, o Lucchese, che sia, sotto il nome splendido di *Appostolo Augusti*. Questi ha stampato un libretto in forma di lettera diretta al P. Brignole, con un Catalogo di cento Autori a favore della larga opinione difesa dal medesimo Brignole. La sostanza di questo libro consiste in alcune riflessioni critiche sopra la risposta data dal Carbonara alla Dissertazione del detto P. Brignole, di cui sopra parlato abbia-

abbiamo. Di questo libretto diremo poche cose, perchè altro non contiene, che alcune considerazioni tratte dalle due scritture MSS. che abbiam riferite. L'Elenco de' cento Autori era prima in un'altro MSS. che andava in giro per Genova. Di questi Autori descritti nell'Elenco dice *pag. 81. che molti sono Classici, e rinomati, veduti, e riscontrati in fonte*. Eppure quasi tutt'i Classici valevoli a fare autorità sono falsissiamente citati. Questo benedetto Elenco hanno altresì inserito nella loro Dissertazione Morale Critica i due Autori Piacentini. Perlochè l'allusione per me fatta di Launojo non fu certamente indiritta a ferire chi che sia, ma bensì a coprire la bisogna. L'Elenco, poichè promulgato da Autori di credito, fu riputato dai Teologi Critici sincero, e vero, quando per altro è un compendio di falsità, come si è dimostrato. L'inganno de' due Piacentini punto non mi sorprende: ciocchè maraviglia grande recami, si è, che il Signor *Appostolo Augusti* abbia cotale Elenco adotatto. Egli nelle altre sue erudite opere comparisce un letterato di profonda penetrazione, di ottimo discernimento, e di squisita critica arricchito; perlochè non so mai per qual sinistro destino siasi indotto a stampare sulla fede altrui contra tutte le regole della Critica un catalogo nella maggior parte falso, con assicurare il Pubblico, che il tutto è riscontrato cogli Originali. Ma lasciamo il catalogo, e menzione facciamo dell'operetta. L'Appostolo adunque d'Augusto per difendere il suo Padre Brignole comincia a criticare il frontispizio del libro del Signor Carbonara contra il detto Brignole. Passa a disaminare lo stile del libro, di cui scrive pag. 6. *non meritarsi altro titolo se non sì fatta cianfrusaglia di parole; tante, e sì spesse volte è ivi confuso lo stile, imbarazzata la disposizione delle periodi, pessimamente collocata la giacitura delle parole, sconciatamente alterata l'ortografia, e guastati i sensi, di sorta, che soventemente non intendendolo mi rimaneva come il povero calandrino nella stoppa*. Eccita il P. Brignole a rendere all'avversario frasche per foglie, ed a rivedergli le bucce pel dì delle feste, non volendo egli affibbiarsi la giornea in questa materia, nè sedersi a scranna con tali Teologoni. Protesta ad alta voce, che non intende di entrare nella quistione, ma solamente di rispondere a qualche abbaglio preso dal Carbonara, per quel solo amore, che si dee avere alla verità. Gli abbagli, che rinfaccia al Signor Carbonara, poco, o nulla hanno che fare con la causa: sono più tosto contra la persona dell'avversario. Quindi è, che alienissimo sendo io di entrare in litigj personali, e dall'imprendere le altrui difese, tutti gli passo sotto silenzio.

Una sola cosa non posso senza pregiudicio della verità omettere, ed è la ingiusta censura di *rigorismo* fatta sopra il P. Elizalda. Per essere questi uno tra più sapienti Gesuiti difenditori della vera morale evangelica, non si può tollerare il vederlo ingiustamente screditato con la taccia solita di *rigorista*. Nella prima scrittura menzionata più sù del *Professore Genovese* viene il P. Elizalda tradotto non solo per *rigorista*, ma ancora per disubbidiente. Da questa scrittura ha trascritta il Signor Appostolo Augusti la critica contra l'Elizalda, di cui così scrive pag. 60. *Nella Biblioteca degli scrittori Gesuiti non è noto il Padre Michele da Elizalda, se non per un opera intitolata*: Forma veræ Religionis quærendæ, & inveniendæ. *Per istampare quest'opera bisognò, ch'egli si travestisse col nome di Celladei, tanto fu ravvisata per rigida, ed austera oltre il dovere. Il Tirillo nella prefazione al suo libro*, Regulæ morum, *dice così di quest'autore: Omnium nationis suæ præstantissimorum Theologorum vestigia deferens* &c. Si scrive quì, che l'Elizalda è noto nella biblioteca de' Gesuiti per l'opera intitolata, *Forma veræ Religionis*, e poi si soggiugne: *Per istampare quest'opera bisognò, che si travestisse ec.*. L'opera, per cui stampare si travestì l'Elizalda, ella è intitolata: *De recta doctrina morum*. Ma lasciamo ciò al vaglio de' due Antagonisti, e noi poche parole diciamo in giusta difesa del sapientissimo Elizalda, di cui ce ne dichiariamo parziali, avvegnachè non tutte le sentenze sue ci piacciano. E prima di tutto chieggo al Signor Appostolo Augusti, s'egli sappia

pia chi sia quel P. Terillo, che ci produce per supremo censore dell'Elizalda? Egli è, secondo il dotto Gesuita P. Cristofano Rassler, uno Scrittore, che un pò più all' affetto, che alla verità deferì. *Aliquanto plus affectui tribuisse videtur, quam veritati, disp. 3. q. 10. a. 1. n. 927.* Questo vostro Terillo egli è uno scrittore sì trasportato per lo probabilismo, e larghe sentenze, che scrive cose inaudite, e mostruose. Per recarvene un saggio, sentite cosa dice nel suo Trattato *de conscientia probabili q. 25. pag. 496. col. 2. n. 26.* „ Ad loca illa a *nonnemine* coacervata, scilicet: *Arcta est via „ quæ ducit ad vitam. Intrate per angustam portam. Abyssus abyssum invocat. Est „ via quæ videtur homini recta; novissima autem ejus deducunt ad infernum*, dico ex „ magna ex parte desumpta esse a Jansenistis, qui similia jactant. Verum ista co„ ram *vetulis*, & *rudibus* declamari possunt, non tamen movere Theologum, nisi „ forte ad *risum*, vel *compassionem*. Che ne dite? Io per me direi, che tai commen„ ti nel senso ovvio, e letterale sono resie, e bestemmie; direi, che in qualunque senso sono un pò più che *Piarum aurium offensiva;* ma temo d'essere censurato di mordace, e di satirico. Rifflettete però, che io non sono andato in busca di questo vostro Terillo per iscoprire gli errori de' suoi libri. Voi me lo avete opposto per censore del P. Elizalda. Ma ripigliamo il discorso. I recitati adunque testi Santi sono tratti *magna ex parte* dai Giansenisti? E l'altra piccola parte da chi è cavata? Quei testi Santi si possono predicare alle vecchierelle, ed agl'imperiti; ma non già ai Teologi, se non se per muovere il riso, e la compassione? Io non vo' pronunziare alcuna censura sopra cose tali, perchè confesso d'essere sorpreso. Anzi, perchè niuno creda più di quello, che si dee, soggiungo, non potersi sospettare, che il P. Terillo ignorasse essere questi testi Santi tratti dalla Scrittura, ma la passione per lo probabilismo l'ha spinto ad esprimersi con maniere tali, che pajono bestemmie. Imperciocchè il dire, che i rimembrati testi, ancorchè predicati, ed esagerati dai Giansenisti, provochino il riso, ella è una maniera di parlare un poco scandalosetta. Tutti e Teologi, e Padri comunemente cotesti testi predicano per eccitare un santo timore di Dio, e per iscuotere dal letargo di falsa sicurezza e Teologi, e Confessori, che con troppa franchezza promovono le proprie opinioni. Nè meno stravagante è la esplicazione, che soggiugne il P. Terillo, cioè, che gli addotti testi parlano solamente di uomini carnali, e voluttuosi, di eretici, di maomettani, e idolatri, non già di uomini fedeli, e cattolici. Questa interpretazione sarà certamente rigettata come temeraria. Lo stesso Cornelio a Lapide, che non può sospettarsi di Giansenista, il testo di Salomone *est via quæ videtur* &c. lo esplica così. *Via hæc error accipi potest, vel in fide, vel in moribus.... Error in moribus est, quo quis licitum putat, & honestum, legique Dei conforme quod difforme est, inhonestum, & illicitum. Id autem crebro accidit, cum quis nimis indulget judicio vel suo, vel imperitorum, aut pravorum consiliariorum, magistrorum, confessariorum* &c.

Tra i molti altri inauditi paradossi, che di questo vostro P. Terillo potrei addurvi, un altro solo vo' aggiugnere, che parmi egualmente, e forse più sorprendente di quello, che abbiam descritto. Egli adunque per dimostrare, che il suo Probabilismo si deduce dalla stessa Scrittura santa, produce il seguente testo tratto da S. Luca a capi 2. *Existimantes eum esse in comitatu, venerunt iter diei, & requirebant eum inter cognatos, & notos, & non invenientes, regressi sunt.* Veggovi, o popolo Cristiano, dallo stupore presi, e dalla maraviglia, al solo udire, che da questo testo il P. Terillo ritrarre vogli il patrocinio della opinione meno probabile. Ma da un giusto spavento rimarrete ingombrati, quando udirete, che non solamente egli di quinci autorità ricava favorevole alla sua probabilità; ma di più rimostra, che la *Santissima Vergine*, e il di lei santo Sposo Giuseppe hanno seguitato nella osservanza della legge naturale la opinione meno probabile. Voi vi commovete. Ma ecco il raziocinio di questo insigne probabilista. La legge naturale strettamête obbligava la SS. Vergine a custodire, ed alimêtare il suo divin figliuolo Gesucristo. La Vergine proseguì per un giorno intero col suo Sposo Giuseppe il viaggio, sêza ritornarsene addietro in sollecita ricerca dello smarrito figliuolo. Or qual motivo può scusa

la Vergine da una più diligente ricerca del suo Figliuolo? Qual ragione può esimerla dalla colpa, se non se la sola *Probabilità?* Queste sono le parole del P. Terillo *tract. de consc. probab. q. 22. pag. 387. col. 1. n. 201. Aliud exemplum ego desumo a Beatissima Virgine, ejusque Sponso S. Joseph, quos magna Christum servandi, & alendi obligatio urgebat. Hos tamen sola PROBABILITAS* [hoc est minor, si ad rem loquitur, ait Camargo citandus] *a peccato excusavit, quando, ipsis Hierosolima redeuntibus, Puer Jesus remansit in Hierusalem*. Il P. Ignazio di Camargo della Compagnia di Gesù osserva, che noi in virtù di questo discorso del P. Terillo dobbiam persuaderci, che la Vergine Santissima, Madre della sapienza, e della grazia, da ogni ombra di colpa immune, sia caduta nell'errore realmente gravissimo, cioè morale, e pratico congiunto con la trasgressione della legge. Imperocchè così segue a scrivere il P. Terillo: *Peto jam quid eos excusavit, quo minus illum CITIUS quærerent? Non aliud, quam probabilitas, quod esset in comitatu . . . ergo cum falsum esset, Christum esse in comitatu, non certo, & absque formidine crediderunt, illum ibi esse*. Ergo *solum probabilis, & cum aliqua oppositi formidine hoc existimarunt*. Ma affinchè niuno cadere possa in sospetto, che la sentenza del Padre Terillo sia da noi meno sinceramente rappresentata, oltre a che il libro del Terillo è pubblico, voglio trascrivere le parole dell'altro dottissimo Gesuita Padre Ignazio Camargo [a] *Hic scilicet est discursus, quo secundum Terillum, ut benignæ ipsius sententiæ Divinam Scripturam expresse favere credamus; imo eam tantum non expresse tradere, persuadere nobis debemus, matrem Sapientiæ, & gratiæ ab omni, vel levissima culpæ labe, cunctisque pravis ejus affectibus intemeratam semper, ac illibatam, lapsam esse in errorem turpissimum, moralem nimirum, & practicum, ac de facto conjunctum cum transgressione reali legis, qua gravissime secundum se obstringebatur, cumque minus sibi probabilem: cum tamen certa Theologorum sententia sit, non incidisse illam in ullum etiam levem errorem mere speculativum, quin neque in aliquam ignorantiam, quam privativam vocant, sive pravæ dispositionis. Hæc conclusio, ait Magnus Suarius, apud me certa est; & contraria pias aures offendere videtur. Ex uno disce omnes*: cioè da questo bel comento del P. Terillo raccogliete gli altri suoi vaghi pensieri. Quale strepito dall'uno all'altro mondo non farebbero risuonare i Probabilisti, se negli Avversarj loro scoprissero un qualche neo simile agli accennati. Chi dunque è tocco dell'onore, ed immacolata santità della Vergine, non può a meno di non commoversi, e di non procurare la correzione di detto libro.

Tutto ciò ho io riferito non ad altro fine, che per rifiutare il vostro P. Terillo con una giusta eccezione, qual censore meno abile del P. Elizalda. Se bramate un giudicio vero, e sincero del P. Elizalda, ve lo darà, oltre a tanti altri, lo stesso mentovato P. Ignazio Camargo. Questi nella citata prefazione alla sua opera intitolata *Regula honestatis Moralis* contra il probabilismo, difende validamente la sua inclita Compagnia dalle calunnie di coloro, che le rilassate opinioni de'privati Scrittori ingiustamente ascrivono al corpo intero della insigne Società. Io per me [mi si perdoni questa sincera necessaria parentesi] col medesimo P. Camargo impugno, e riprovo non poche rilassate opinioni di alcuni privati Scrittori di questo illustre Ordine; ma siccome sarebbe una gravissima ingiustizia la mia, se gli errori de' privati gli ascrivessi all'Ordine stesso, così ingiusti sarebbon quelli, che mi accusassero di avere io scritto con poco rispetto, ed ossequio verso la Compagnia, perchè ho fatta poca stima delle opinioni di alcuni particolari Scrittori. E tanto più sarebbe ingiusta l'accusa, quantochè ho sempre parlato con singolare venerazione e di quegli Autori medesimi, le cui opinioni ho confutate, e di tutti quei tanti altri celeberrimi Dottori, che di tal Ordine ho nominati; e nuovamente col citato P. Ignazio Camargo confesso l'alta

[a] *In præfat.* §. 3. *pag.* 8. & 9.

l'alta stima verso di questa insigne Società specialmente, tralasciando gli altri molti titoli, per i tanti dottissimi, e piissimi Dottori, e profondi Teologi, che hanno impugnato il probabilismo. Recitiamo ora la censura savissima, che del grande Elizalda, per la di lui opera de *Recta morum Regula*, forma il mentovato sapientissimo Gesuita Camargo. *Prodiit in auxilium opportunissimum causæ veritatis sublimis ille, ac profundus Theologus P. Michael de Elizaldæ, suo proprio cognomine, non tam abscondito, quam parumper dissimulato sub anagrammate* Cella Dei, *de cujus opere dicere jure possumus, quod de altero ejusdem, nempe* de Forma veræ religionis quærendæ, *protulit aliquando Cardinalis Pallavicinus*. Hujus quidem libri, ut admiratio concipiatur, opus non est ignoratione, cujus filiam Aristoteles admirationem agnoscit, quin potius sapientia... *Magni Elizalde opus multi arroserunt, qui vel ex iis, quæ in illud obmurmurant, facile deprehenduntur, vel ne legisse quidem, quod de non paucis fere certum est, vel ipsum minime intellexisse*. Ma è omai ora di terminare il prolisso racconto delle contese letterarie intorno al digiuno. Innanzichè però metter fine a questo paragrafo voglio supplicarvi di fare le seguenti riflessioni.

RIFLESSIONE PRIMA. Voi, o popolo Cristiano, avete ravvisate le maniere, onde i difenditori della libertà di cenare nel caso controverso hanno dipinta la causa loro. Voi avete osservati gli Apologi, i Dialogi, i trattenimenti giocondi. Avete udite le figure, or patetiche, or brillanti: le varie rappresentanze, or lepide, or gravi: le allegorie, le metafore, altre troppo acute, ed altre troppo significanti, sotto cui hanno insinuata la propria opinione. In opposito voi avete altresì udite le contumelie, le satire, le censure scagliate contra la nostra verissima, e piissima sentenza. Questa sentenza l'hanno censurata di estremamente rigida, di spropositata. L'hanno tradotta per un ammassamento di contraddizioni, per un conglobato d'impossibili, per una vana chimera. Hanno finalmente fissata la sua origine di là da' monti in Porto Reale, che dir vale nel nido della resia Gianseniana; ed in conseguenza per sospetti di Giansenismo hanno indicati tutt'i difenditori di tale sentenza, contra l'espressa proibizione del Sommo Pontefice Innocenzio XII. nel Breve Appostolico spedito a' Vescovi della Fiandra: (a) *Neulla ratione quemquam... invidioso nomine Jansenismi traduci, aut nuncupari finerent, nisi prius suspectum esse legitime constitisset, & aliquam ex quinque Propositionibus docuisse, ac tenuisse*.

RIFLESSIONE SECONDA. Si legga, e si rilegga con la maggiore severità possibile questo libro della Quaresima Appellante, non si troverà alcuna persona tradotta per sospetta di eresia, nè direttamente, nè indirettamente. Dirò di vantaggio. Non solamente non si è censurato chi che sia per sospetto di resia, ma si troverà ciascheduno rispettato con tutto quell'ossequio, che permette la verità, e giusta difesa della causa. Ho sempre mai nominati i miei Avversarj con termini di dotti, di eruditi, ed ho professato loro il rispetto, e la stima ne' medesimi luoghi, dove ho confutate le loro opinioni. Se di qualche Casista ho scritto, che è un copista, un raccoglitore, e compilatore di altrui opinioni, ho parlato con la frase comune presso i Teologi, che appellano certi Sommisti *sicut oves & aves* nell'andarsi dietro l'un'all'altro, del che si può leggere il Cardenas *tract. 1. d. 11. cap. 2. ar. 4.*

RIFLESSIONE TERZA. Non solamente non si è vibrata la censura di resia contra alcuna persona, ma nemmeno contra le opinioni rigettate. Le censure, e note, onde io ho marcate le opinioni di alquanti Casisti, sono le seguenti. *Improbabili. False. Rilassate. Ridicole. In virtù di giusto raziocinio virtualmente proscritte*. Comunemente tutt'i Teologi, anzi gli stessi più benigni Probabilisti accordano, che, senza contravvenire ai Pontificj Decreti, possasi censurare una opinione per *improbabile, falsa, rilassata, e virtualmente dannata in qualche altra proposizione*. La

[a] *Die 6. Februarii 1694.*

brevità prefissami non permette di riferire le autorità de' più gravi Teologi. Mi contenterò di addurre la sola, assai però valida in questo punto, del benignissimo *P. Claudio La Croix*, il quale dopo riferite le parole del Decreto d'Innocenzio XI. „ scrive così: (*a*) Si quis tamen sententiam aliquam appellet *improbabilem*, vel „ *levem*, saltem in communiore sensu, non est censura, ut notant Hurt. Lugo, „ Carden. in 1. Crif. d. 9. n. 297. Neque si appellet *laxam* in communiore sensu. „ Ideoque dicit Cardenas, quod levissimum genus censurae Theologicae sit dicere *te-* „ *merariam*..... Prohibetur tantum *formalis censura*, non autem si dicatur aliquid „ de sententia, *ex quo inferri possit censura*. Lo stesso insegnano gli altri medesimi probabilisti, non che i più gravi Teologi. *Censura formalis* significa una censura appellata dogmatica, e definitiva, la quale è riserbata al Tribunale della Chiesa. Quella censura poi, che per via di giuste illazioni risulta, non è in conto alcuno vietata. Quindi è, che avanti gli occhj avendo io e i Decreti Pontificj, e le dottrine de' Teologi mentre impugnava la contraria opinione, m'astenni sempre dall'enunciarla proscritta: ma con la cauta riserva ho dimostrato, che in virtù di giusto raziocinio si deduce per proscritta virtualmente nella proposizione 54. d' Innocenzo XI. Debito degli Avversarj è il far vedere, che le illuzioni mie non sieno giuste. Ne tampoco ho lanciata alcuna delle vietate censure contra le tante proposizioni nella sola materia del digiuno ragunate, e rappresentate come improbabili, false, rilassate; e di qualcheduna troppo veramente avanzata ho dimostrato che sia scandalosa. Se col solo porgerle sotto il loro naturale aspetto generano troppo orrore, se acquistano poco credito agli Autori loro, ciò non da altra cagione deriva, che dal merito di dette proposizioni.

RIFLESSIONE QUARTA. Confrontate, o popolo Cristiano, la maniera per me tenuta con quella degli Avversarj, ed immantinente comprenderete, quanto vera sia la Massima del sapiente Gesuita P. Ignazio Camargo, il quale stampò la sua opera *Regula honestatis* nel 1702. e la dedicò al Sommo Pontefice di eterna memoria degno CLEMENTE XI. Osserva egli, che i probabilisti, difenditori delle opinioni pretese benigne, sono di una estrema dilicatezza. Non possono tollerare, che le loro opinioni, avvegnachè larghe, sieno apertamente dichiarate false, ed improbabili. Una risoluta, e forte impugnazione delle loro sentenze, la ricevono per un sensibilissimo affronto. Esagerano presso i parziali, che è stato loro perduto il rispetto, ed oscurato il loro splendore. Amplificano, gonfiano ogni parola. Industriansi di far travedere, che gli errori attribuiti a qualche privato Scrittore solamente, sieno ascritti a tutto il corpo, per conciliare compatimento a se stessi, e per far comparire rei gli altri. E ciò che sorpassa ogni maraviglia si è, che cotesti lamenti spargono nel tempo stesso, in cui con inaudita libertà traducono i difenditori delle sentenze più probabili, più pie, più conformi al santo Vangelo, per *rigoristi*, per *Giansenisti*, per disturbatori della pubblica pace. Recitiamo le parole del dottissimo Gesuita Camargo. *At video complures esse Probabilistas sane delicatissimos, qui cum ipsi audacissime, non modo de nostra sententia, verum & de patronis ipsius, quidvis loquantur, & scribant, benignam tamen suam opinionem, vel LEVITER tangi non ferunt. Nos vero quomodo habituros putemus, quod audacter, ac fortiter contra illam agamus? Parum erit, si acerrime nos refellant, quin insuper nos pronuncient de violatis Pontificiis Decretis, quibus aliquam notam, vel censuram inurere Catholicorum hominum opinionibus, quae adhuc hinc inde controvertuntur, Theologis interdictum est.*

RIFLESSIONE QUINTA. Avvegnachè nella riflessione terza accennato abbiasi, che le sole censure formali, e definitive sieno dal Pontifizio Decreto vietate, non già le censure, che in virtù dell'argomentazione risultano: nè tampoco le espressioni d'*improbabile*, *falsa*, e *rilassata*, che da niun Teologo sono riputate censure, nè anno-

[a] *Lib. 1. c. 2. pag. 16. n. 199.*

annoverate tra le note, onde soglionsi proibire le proposizioni; non pertanto giovami bene di esporre al cortese Leggitore una rilevantissima considerazione del medesimo Camargo. Egli primamente rappresenta la galloria e la liberalità, onde tanti moderni probabilisti ricevono questa prudentissima, ed opportuna proibizione, registrata nel decreto d' Innocenzo XI. *Caveant ab omni censura, & nota, nec non a quibuscumque conviciis contra eas propositiones, quæ adhuc inter Catholicos hinc inde controvertuntur.* La maniera di cotesti benigni Scrittori ella è, dice il P. Camargo, galantissima. Eglino interpretano nella forma più ampla, più dolce, più estesa, che sia possibile, tutte le leggi divine ed umane. Da per tutto esclamano, che nella parte più benigna interpretarsi deggion le leggi. Nella sola interpretazione del riferito precetto Pontificio la insegna spiegano di rigoristi. Questo precetto lo interpretano in un senso sì rigido, sì austero, e sì alieno dal vero, che appena uscito un libro contra la morale rilassata, subito tentano di farlo proibire, come reo del violato Decreto. *Hoc nimirum præceptum benigni Recentiores suscepisse quam libentissime, ac liberalissimo videntur: Nam cum reliqua fere omnia tanquam onerosa, ac odiosa restringenda esse pronuncient, sive benigne interpretanda; hoc tamen Pontificium Præceptum adeo severe ac rigide intelligendum censent, ut nemini liceat, post illud, opinionem cujusvis Viri Catholici vel falsam simpliciter dicere: Quin vix prodeat in lucem liber ullus contra moralem laxam doctrinam, quem non statim deferant ad Fidei Tribunalia, tanquam reum violati Decreti Pontificii.* (*a*)

RIFLESSIONE SESTA. Dove vada a parare l'estremo rigore di cotesti pretesi benigni interpreti non è malagevole l'indovinarlo, segue a scrivere lo stesso Camargo. *Quo tendat rigor iste benignitatis difficile non est divinare* [*b*]. Va certamente a parare in conseguenze le più fatali, quando non sia dentro i giusti confini ristretto. Si stabilisca adunque qual principio certo, che le Pontificie leggi, delle quali trattasi, sono tutte indiritte ad isvellere, per quanto sia possibile, la zizzania delle dottrine perniziose alla purità de' costumi. Chiunque le proprie forze impiega per cancellare dalle umane menti, e dal mondo simili opinioni, che guastano con troppa rilassatezza il costume, non contravviene, ma seconda la intenzione primiera de' Pontificj Decreti. Nè questi proibiscono il metter in palese le orrendissime conseguenze, che da certe opinioni larghe risultano. *Itaque*, [segue il P. Camargo (*c*) *cum constet, decreta Pontificia, de quibus hic agitur, ad hunc finem potissimum dirigi, ut doctrinæ morales Christianis moribus perniciosæ eliminentur, & ab earum praxi Oves Christi deterreantur; nemo sibi persuadeat in ea peccare, & non pro iis potius pugnare Theologos, qui totis viribus connituntur ad ea radicitus convellenda, ex quibus, veluti principiis, doctrinas ejusmodi suum traxisse virus arbitrantur .... Insuper nemo jure reprehendet eum, qui disputans in sententiam benignam deduxerit ex ea sequelas plurimas, quas affirmet, aut probet, esse longe horrendissimas, vel hæreticas etiam, aut blasphemas &c.*

RIFLESSIONE SETTIMA. La vera, e genuina intelligenza del Decreto Pontificio ella è questa. Quelle sentenze contrarie, che le Università, e le Scuole Cattoliche hanno adottate, o per via di qualche costituzione particolare, o per via di un comune consentimento, e che liberamente dall'uno, e dall'altro partito si difendono, non deono in conto alcuno censurarsi. A ragione di esempio: Le sentenze delle scuole Tommistica, Agostiniana, Scotistica, e di tanti altri moderni insigni Istituti, che da secoli, quasi per punto di regola, difendonsi dall'una, e dall'altra parte, col dovuto rispetto, e venerazione impugnarsi deggiono. Il censurare alcune di simili sentenze è vietato nel Decreto. Tanto significano le parole del medesimo Pontificio Decreto: *Caveant ab omni censura, & nota, nec non a quibuscumque conviciis contra*

[a] *In præfat. pag.* 28. [b] *Ibi*. [c] *Ibi*.

eas propositiones, quæ adhuc inter Catholicos controvertuntur. Chieggo io ora. Tra le cinquanta sentenze, che io ho esposte in quella veduta biasimevole, che si meritano, ve n'ha alcuna, di cui dir si possa, che *inter Catholicos controvertitur*? La stessa sentenza del digiuno, per me confutata, è forse adottata da qualche Religione? Qual sacro Ordine, quale Scuola Cattolica ha per istituto di difendere *UNA SOLA* delle opinioni da me in questo libro impugnate? Si dirà per avventura, che le opinioni private di questo, o di quel Casista sieno sentenze de' Cattolici? Domando. Se i Luterani, e Giansenisti pigliassero per mano le cinquanta proposizioni, più su descritte del digiuno, e migliaja in altre materie, e andassero colle stampe pubblicando: *Trà Cattolici si disputa, se le donne sane, e robuste di anni cinquanta sieno al digiuno quaresimale obbligate? Se chi mangia per ignoranza la mattina del giorno di digiuno un cappone, scoperto l'errore, debba il restante del giorno digiunare? Se la Vergine Santissima abbia seguitato il probabilissimo, cioè la opinione meno probabile?* e così ite discorrendo delle altre. Domando. In qual maniera dovremmo noi rispondere, per difendere i Cattolici da tale taccia? Altra risposta recare certamente noi non potremmo, se non se, che queste non sono le sentenze che si controvertono tra' Cattolici: ma sono opinioni di qualche particolare Casista: opinioni, che i Cattolici comunemente riprovano. Questa per mio avviso è la unica, vera, e sola risposta, onde difendere l'onore, e la morale de' Cattolici dagl'insulti degli Eretici. Con quale coscienza adunque da alcuni si censura me di mordace, e di satirico, per avere dimostrato ed agli Eretici, ed a tutti, che le rimembrate proposizioni, inventate da questo, o da quello Scrittore, sono comunemente dai Cattolici biasimate, e detestate? E' dunque evidente, che il Decreto Pontificio in quella clausula, *Propositiones, quæ adhuc inter Catholicos controvertuntur*, non comprende le capricciose opinioni di questo, o di quel Casista, ma solamente le sentenze adottate dalle scuole, e Religioni, che tra i Cattolici formano Comunità di considerazione, e di stima; e per conseguenza le dottrine, che sono delle medesime, e non di qualche privato, meritano di essere rispettate conforme il precetto del Santo Pontefice. Egli è altresì evidente, che io nel riprovare le opinioni di questo, o di quel Casista, non ho nè punto, nè nulla contravvenuto al detto Decreto. Aggiugnete, che le frasi, le quali presso tutt'i Teologi hanno forza di censura, o convizio, sono le seguenti: *Hæretica. Schismatica. Erronea. Sapiens hæresim. Hæresi proxima. Male sonans. Piarum aurium offensiva. Injuriosa. Blasphema. Impia. Scandalosa. Temeraria.* Io non solamente, non ho notata con niuna delle riferite censure alcuna sentenza di quelle, che *inter Catholicos controvertuntur*, ma nemmeno con censura definitiva quelle dei privati Casisti. Le frasi di *Falsa*, *improbabile*, *rilassata*, non sono comprese tra le censure vietate, come attestano gli stessi più benigni probabilisti, che hanno stampato; ma quelli, che non hanno stampato, sono e più benigni nelle sentenze, e più rigidi nell'estendere la proibizione del Pontificio Decreto, perchè vorrebbono dire ciocchè vogliono senza sentirsi contraddire.

RIFLESSIONE OTTAVA. La interpretazione naturale, che del Pontificio Decreto abbiam data, ella è sì evidente, che duopo non ha di confermazione. Con tutto ciò tornami bene di renderla più luminosa col rappresentare gli assurdi, che altrimenti ne seguirebbono, quando si ammettesse la falsa, ed oltre ogni termine rigida interpretazione, che alcuni degli Avversarj oppongono. Gli assurdi, che produrrebbe l'eccessivo rigore di questi interpreti gli accenna il sapiente P. Camargo nel periodo sopra descritto: *Quo tendat rigor iste benignitatis difficile non est divinare.* No non è difficile il presagirlo. Conciossiachè ne seguirebbe, che ciaschedun Casista potesse impunemente stampare, e spacciare opinioni le più rilassate, le più nocevoli al cristiano costume. Potrebbe ogni Eretico fingersi Cattolico, e sotto cotesta maschera alterare la santità della nostra Morale con opinioni le più larghe: e quando i veri Dottori Cattolici screditassero pubblicamente tali opinioni, potrebbono insorgere co-

coteſti Caſiſti, e gridare : o là : queſte ſono note e cenſure contrarie al Pontificio Decreto, che proibiſce cenſurare *propoſitiones quæ inter Catholicos controvertuntur, donec a S. Sede recognitæ ſint, & ſuper iis propoſitionibus judicium proferatur.* Ora la S. Sede nel giudicare le ſentenze preciſe degli Scrittori procede con la ultima maturità; e prima di venire alla definitiva ſentenza, prèmette varie diſamine, conſulti, e preghiere, per conſeguenza lungo tempo vi ſi richiede. Ed ecco, che in queſto fra tempo le opinioni rilaſſate, che volentieri, e con facilità abbracciare ſoglionſi, peſſimi effetti produrrebbono nelle menti dei Fedeli. Nè dir vale, che poſſono confutarſi ſenza tacciarle di rilaſſate. Imperciocchè atteſo lo ſcampo prodigioſo del probabiliſmo [nemmen queſto è adottato da alcuna Comunità Cattolica] nulla giova il dire : *Queſta opinione non ſembra vera : pare meno veriſimile : ella è meno pia, e meno probabile : la contraria ſentenza è più vicina al vero, ed al Vangelo.* Nulla dico vagliono in queſti tempi ſimili fraſi; perocchè riſpondono i probabiliſti, che ſebbene la loro opinione è meno veriſimile, e meno vicina al Vangelo, ella è però probabile di una probabilità rifleſſa, poichè inſegnata da più moderni Scrittori. Sicchè noi da una banda non poſſiamo con profitto impugnare le opinioni meno probabili, e larghe, ſe non le dimoſtriamo improbabili, falſe, rilaſſate, e nocevoli al Criſtiano coſtume. Dall' altra banda i probabiliſti pretendono, che noi di queſta foggia ſcrivendo contravveniamo al Pontificio decreto. Adunque ſecondo eſſi le opinioni rilaſſate di qualunque privato Scrittore potrebbono ſenza taccia, e ſenza rimedio opportuno inſegnarſi, e praticarſi fino a tanto che dalla ſanta Sede non ſieno condannate. Con ragione per tanto ſcrive il citato P. Camargo : *Quo tendat rigor iſte benignitatis difficile non eſt divinare.* Queſto eceſſivo irragionevole rigore de' probabiliſti va a finire nella libertà di poter inſegnare qualunque opinione, ſenza che alcuno ardiſca di condannarla, ſe prima non è condannata dalla ſanta Sede.

RIFLESSIONE NONA. Con tutte queſte dottrine avanti gli occhi ho ſcritto il libro della Quareſima Appellante. Parmi di eſſere certo di averle oſſervate, perchè ſono certiſſimo di non aver cenſurata veruna ſentenza adottata da qualunque ſocietà, o univerſità Cattolica, e di cui poſſa dirſi, che *adhuc controvertitur inter Catholicos:* Queſto è un fatto, del quale il pubblico ſe ne può ſincerare con la lettura ſeria del libro. Ho riprovate ſolamente [mi ſi perdoni un pò di verboſità in un punto troppo delicato, e rilevante] le opinioni di alcuni privati Caſiſti, come già ho detto, ed ho proteſtato nello ſteſſo tempo il riſpetto poſſibile verſo i medeſimi, de' quali ho per fino giuſtificata la intenzione nello ſcrivere opinioni troppo larghe. I maggiori ſtrepiti, e lamenti, cui ho inteſo farſi, ſono fondati ſulla eccezione, per me data all'autorità di un moderno Scrittore, eſaminato nella terza parte, al capitolo VIII. Ma mi ſi dica un poco. Sono io forſe ito volontariamente in ricerca di queſto Scrittore per confutarlo? Non è ſtato egli dagli Avverſarj introdotto per loro favorevole teſtimonio? Non era per avventura a me lecito di dare al medeſimo una moderata eccezione per neceſſaria giuſta difeſa della mia cauſa? Ma ciocchè più importa, la eccezione, che lui ho data, non è forſe accompagnata da tutto il riſpetto, ſtima, e venerazione verſo il medeſimo? Traſcriverò quì le parole ſteſſe regiſtrate nel citato luogo *cap. VIII.* onde ho circoſcritta la confutazione di detto Autore: *Sebbene* [diſſi] *ho tutto il riſpetto, e giuſta ſtima per lo medeſimo, atteſo il SUO MERITO SINGOLARE per le ſue TANTE BUONE OPERE promulgate, e per tanti altri titoli; in queſta quiſtione però, con buona grazia vi dirò, che la ſua autorità non la calcolo molto.* Invito tutto il mondo a leggere il citate Capitolo della Quareſima Appellante, di dove è traſcritto l'addotto teſto, e poi lo ſupplico a giudicare, ſe con più di umiltà, con più di riverenza, e di ſtima parlare io poteva nel confutare coteſto Autore, verſo il quale novellamente la mia ſtima, ed oſſequio rinuovo. Che potevaſi adunque prentendere di più da me? Su che è fondato adunque il riſentimento, che ſi va divolgando? Forſe ſull'aver meſſa in

veduta spregevole la di lui opinione? Ma se dovea confutarla, lecito erami, secondo tutte le leggi, di rilevarne il debole della medesima. Si potea ciò fare, dicono, con maniera più seria, e più grave. Ma Dio immortale! Se cotesto Autore ha proposta la sua opinione qual dilettevole trattenimento da Camera, dovea io forse recare la mia risposta qual maestoso Canone da Concilio? Se all'autorità del Diana, da tutti giudicato Scrittore troppo largo, ho contrapposto un testo di Scrittura, protesto avanti Iddio, e 'l Mondo, di non averlo citato per ferire l'Autore confutato; ma l'ho citato in quel senso solo, che viene prodotto dal dottissimo Autore Cardinale Casini *Tom. 3. præd. 91. n. 7.* contra appunto que' Teologi, ch'egli appella *Dottorini*, i quali troppo allargano le regole del quaresimale digiuno praticato da Cristo, e comandato dalla Chiesa. Se allo stimatissimo Scrittore lecito fu di esprimere i suoi concetti sulle branchie del pesce assalito da Tobia; perchè libero a me non era di riferire la interpretazione di un sapiente Cardinale sopra i corvi nutricatori di Elia? Se ho espresso un alto dolore per vedere le opinioni troppo condiscendenti sviluppate dai volumi di certi Casisti, e sotto il loro manto insinuate ai popoli per fino nei Quaresimali, come più probabili; ho parlato con la voce de' più dotti, e probi Teologi, che avvisano di non predicare al popolo certe opinioni controverse nelle Scuole. Se finalmente ho rifiutato qual bizzaro ritrovato quella distinzione, onde dicesi, che la cioccolata non è nè cibo, nè bevanda, ma medicina presa in bevanda, l'ho fatto, perchè ed a me, ed a tanti saggi, e dottissimi uomini tale distinzione sembra capricciosa, e troppo concettosa. Sicchè sono supplicati gli Avversarj a riflettere, che tutta la Satira, che eglino scoprono in quella confutazione, risulta necessariamente dalla condizione della causa confutata, non dallo Scrittore. Se nel racconto delle Teologiche dispute de' Signori Silvj, e de' Signori Lucrezj, e delle loro novelle distinzioni, il trattenimento Teologico ascetico riesce meno grave, e vi traspira aria di Satira, chi n'è l'Autore? Certamente chi ha inventato, non chi ha riferito semplicemente il detto trattenimento. Io non vo' più lungamente rinforzare la mia difesa. A me basta di aver rimostrato ad evidenza, che io ho rispettato l'Autore, e solamente come falsa rigettata la di lui opinione, e come meno degna da persuadersi in un Quaresimale. Se penetrato dallo zelo della verità ho fatto tal volta uso di espressioni forti contra la opinione, ho del pari manifestato il rispetto con parole umili verso l'Autore. Non è per tutto ciò, che io pretenda immune da ogni difetto il mio stile, del quale posso dire col mentovato Camargo: *Fateor, stylum meum vel mihi ipsi displicere.* (a) Lo conosco privo di quella unzione che penetra, di quella maestà che umilia, di quella dolcezza che alletta, di quella severità che compugne. Nel pericoloso incontro di cadere in qualche estremo, ho giudicato bene di attenermi all'insegnamento di S. Agostino, che dice: *Melius est cum severitate diligere, quam cum lenitate decipere* (b)

RIFLESSIONE DECIMA. Il vostro giudicio io ora imploro, o Giudici stimatissimi. A chi mai in mente cader potrebbe, che dopo tante diligenze, circospezioni, riserve, e cautele, onde ho io circoscritta la mia difesa dentro i giusti confini: a chi, dico, in mente cader potrebbe, che censori si ritrovassero, i quali fossero per rendere odioso il libro della Quaresima Appellante con tradurlo per ingiurioso ai moderni Casisti, e che fossero per minacciare presso il volgo al medesimo libro le ultime disgrazie? Confesso, che tali minacce non m'hanno punto commosso, animato unicamente dalla giustizia della mia causa. E' vero, che altri soggiugnevano doversi temere pel solo motivo, che possa succedere ciocchè racconta S. Giovanni Grisostomo, o chiunque sia l'Autore dell'opera imperfetta di certi Dottori dell'antica legge, de' quali scrive: *Conferunt se ad patrocinium Moysis, sicut homines malam causam habentes confugiunt ad potentes viros, ut si per justitiam non possunt, vincant* per

[a] *Loc. cit.* [b] *Epis. 48. ad Vincent.*

per personam [a] Ma io tengo per cosa certa, che la verità può esser bensì contrastata, non giammai vinta, come leggesi in Esdra: [b] *Veritas magna & fortior præ omnibus, ... Veritas manet, & invalescit in æternum, & vivit in sæcula sæculorum: Nec est apud eam accipere personas, neque differentias. Sed quæ justa sunt facit omnibus injustis, & malignis. Benedictus Deus veritatis.* E' comune il sentimento de' Padri, che l'errore nella difesa delle opinioni false difficilmente sia innocente; dovechè chi commette qualche difetto del promovere la pietà, e la santità con qualche fervore eziandio acre, ha la consolazione di poter dire con S. Ambrogio [c] *Si error, Pietatis tamen error est.* E S. Agostino attesta non esservi cosa più meritevole di compatimento quanto una troppa premura di proteggere la verità, e d'impugnare la falsità. *Nunquam errari tutius existimo, quam cum in amore nimio Veritatis, & rejectione nimia falsitatis erratur.* [d]

RIFLESSIONE ULTIMA. Io non so capire di qual fatta sia questo zelo, il quale da una banda tramanda fiamme, e minaccia incendj subito che ode una espressione un pò acre contra qualche Casista Moderno. Dall'altra parte nello stesso tempo questo medesimo zelo scaglia censure di *Giansenismo*, di *Rigorismo*, non contra qualche privato Scrittore, ma contra interi Ordini. Questo zelo censura le *dottrine più pure, più sante, più probabili, che dir vale, più conformi alla verità, ed al Vangelo, quasi figliuole del Giansenismo. Questo zelo rende di Giansenismo sospetti, non questi, o quelli Autori privati solamente, ma comunemente tutt' i Teologi, che nelle contese morali tali dottrine più Probabili insegnano.* Questo è un fatto manifesto, del quale se ne promettono i testi evidenti tratti dai libri di non pochi probabilisti. Questi medesimi [parlo sempre con la dovuta eccezione di tanti saggi, e prudenti] traducono per *Rigoristi* tutti coloro, che insegnano le indicate dottrine. Questo nome di *Rigorista* nel loro linguaggio significa o Giansenista, o Semigiansenista, o qualche cosa assai vicina. Se volete capire di passaggio quanto questa censura sia aggravante, ingiusta, e falsa, sappiate, che in tutta Italia, in tutta Spagna, in tutta Germania non si trova *UN SOLO* Autore Teologo Cattolico stampato, il quale insegni *una sola proposizione dannata di troppo Rigore.* Eppure altro in Italia non si sente, se non che: Quel Predicatore è un *Rigorista*: Questo Confessore, questo Teologo, è un *Rigorista*. Nella Fiandra sola si troveranno due o tre in circa Autori di qualche rigida proscritta proposizione. Nella Francia non so se giungano a maggior numero, parlando de' Teologi Cattolici, de' quali abbiamo le opere. I soli Giansenisti, che tutti noi altri Cattolici detestiamo, sono precipitati, o per meglio dire, hanno ostentato un eccessivo rigore. Tutto ciò a suo tempo dimostrerò con piena evidenza, e farò vedere, che di *tutti quei libri morali di Scrittori Cattolici*, de' quali noi altri facciamo uso, e ce ne serviamo comunemente per la direzione de' Cristiani, non ve ne ha appena *UNO* che contenga Dottrina *rea di Rigorismo dannato*. Dov'è dunque tra' Cattolici quella *Setta di Rigoristi* sotto la cui nera maschera tradotti vengono comunemente gl'insegnatori delle dottrine più sane? Non è per tanto evidente, che tutti quelli, i quali vibrano coteste censure di *Giansenismo*, e di *Rigorismo* contra i Cattolici difenditori delle indicate dottrine, sono violatori non di uno, ma di due Pontificj Decreti, cioè di quello d'Innocenzo XI., e di quello d'Innocenzo XII.? Se ragion dunque, e giustizia valer dee, quanti libri de' Casisti meritano, per questo solo capo, d'essere corretti? Gli Avversarj minacciano fulmini contro a chi impugna le rilassate opinioni di qualche Casista privato con uno stile un pò forte. Vorrebbono, che quando si scrive contra un Casista la penna di mele tinta fosse, non d'inchiostro; e si trasnaturasse il tem-

[a] *Hom. 32. Oper. imper. apud D. Thom. in caten.* [b] *Lib. 3. cap. 4.* [c] *Lib. 5. de Fide c. 2.* [d] *Lib. de Mend. c. 1.*

temperamento, del quale lo stile è proprietà, come il parlare, camminare, ed altre azioni. Quando poi si tratta di tradurre per *Giansenisti*, per *Rigoristi*, per *Zelanti indiscreti* i Probabilioristi, allora ci vuol inchiostro del più nero: allora non ci sono nè leggi naturali, nè decreti positivi, che tali cose vietino. Innanzi. E' verità altresì incontrastabile, che in molti Autori, che vanno per le mani di tutti, ci sono in gran parte le proposizioni dannate da Alessandro VII., e da Innocenzo XI. in alcuni recentemente ristampati, sono con qualche segno indicate, in tanti altri nol sono. Moltissimi sono i casi, e le risoluzioni, che dalle dette proposizioni, come da tanti principj veggonsi nei detti libri dedotte. Cosicchè è cosa certa, che le dottrine dannate dalla Chiesa, e le risoluzioni da quelle cavate, e ripiene dello stesso veleno, praticansi da molti, i quali, leggendole su que' libri, che studiano quai loro Maestri, non sono capaci di sceverare la zizania dal grano. Quanti moderni Casisti anche per questo capo meriterebbono correzione? Vi hanno finalmente in molti di tai libri abusi i più portentosi dei Padri, e delle Scritture. Da quello, che si è osservato dal P. Terillo famoso probabilista, se ne argomenti il restante. *Ex uno disce omnes*, scrive il P. Camargo. Sarebbe di estrema necessità lo spurgare, io non dico di dannare, simili libri morali, non solo dalle proposizioni dannate, e dalle sentenze antecedenti, e conseguenti; ma da migliaja di proposizioni, altre delle quali sembrano le stesse, che le dannate, ed altre sono assai vicine alle medesime. La necessità gravissima di questo rimedio la richiede la riforma del Cristiano costume, al cui discioglimento non poco certamente contribuiscono le tante opinioni rilassate, che in alcuni Casisti leggonsi. Lo richiede questo rimedio il decoro della Romana Chiesa, alla quale i Luterani, e Giansenisti vanno ingiustamente rinfacciando coteste rilassate dottrine. Questo solo rimedio sarebbe, per mio avviso, efficacissimo, non solo a riformare, o rattenere almeno da peggiori progressi il costume de' Cristiani, ma a confondere ancora i detti Eretici. Io confesso d'aver cominciato, ed anche avvanzato questo lavoro; ma in sentendo quindi minacce, quindi guai, sono sul punto di obbandonarlo, sperando, che altri di maggior abilità, sapere, e coraggio, sieno per porgere rimedio cotanto necessario.

§. VI.

Le probabilità, che della loro opinione spacciano nel popolo gli Avversarj, è falsa e pericolosa, massimamente dove ci sieno leggi espresse, che comandino il digiuno.

SE in ogni tempo opportuno, al presente necessarissimo egli è il documento di S. Paolo Apostolo, onde avvisaci di non lasciarci sedurre da certi sublimi ragionamenti, da certe vane speculazioni, da certe insidiose probabilitadi. *Hoc autem dico, ut nemo vos decipiat in sublimitate sermonum.* Il gran Patriarca S. Giovanni Grisostomo mirabilmente al nostro proposito l'addotto testo interpreta. Conciossiachè egli per i sublimi ingannevoli sermoni, intende la speziosa, la abbagliante *Probabilità*. Eccovi le sue parole nella Omelia 5. n. 3. sopra questa pistola: *Decipiat, inquit, in PROBABILITATE sermonis. Quid tum enim, si aicit probabiliter?* Perocchè l'uso di questa probabilità detestata dall'Apostolo, frequentemente inganna con certi filosofici argomenti di forme sostanziali, di composti essenziali fisici, e malamente applicati ai morali comandamenti; come per appunto pare che succeda nella contesa nostra del sagro digiuno, i di cui precetti alle parti del composto sostanziale fisico rassomigliati vengono per sottrarre i Fedeli dall'osservanza. Perlochè S. Paolo replica nella medesima pistola v. 8. *Videte ne quis vos decipiat per philosophiam, & inanem fallaciam, secundum traditionem hominum.* E S. Giovanni Grisostomo nella Omelia settima sopra la stessa pistola

pistola segue ad insegnarci, che l'Appostolo per filosofici insidiosi ragionamenti intende le fallaci probabilità: *Cum prius dixisset ænigmatice : Videte ne quis vos decipiat secundum traditionem hominum ; & rursus superius : Hoc autem dico, & nemo vos decipiat in PROBABILI sermone &c.* E per togliere ogni pretesto di cavillare, io non intendo con questi opportunissimi testi di condannare qualunque giusta probabilità; ma solo quella, di cui servonsi alcuni moderni in moltissime controversie, e spezialmente nella presente, per essere appunto una probabilità tutta appoggiata a fallacissimi *Blictri* filosofici abbominati da S. Paolo, e dal Grisostomo, e da tutt'i veri Teologi.

Ora per applicare al nostro punto ciocchè brevemente ho indicato, e per recarvi evidentissima ragione, che molti uso perniziioso fanno della fallace probabilità, vi prego, o popolo Cristiano, a leggere con attenzione quanto sono per rassegnare sinceramente ai vostri riflessi. Io dunque per ora prescindere vo' dalla probabilità, o improbabilità amendue le controverse opinioni. Anzi per brieve tempo supporre voglio, che l'una, e l'altra probabili sieno assolutamente considerate. Soggiungo però, che in quelle città, nelle quali vi sono leggi particolari, che obbligano al digiuno coll'uso delle carni, la opinione pretesa benigna non ha luogo, nè suffraga coloro, che hanno ottenuta la dispensa. Dico francamente, che questi dispensati peccano mortalmente, se non digiunano. Dico, che più gravemente peccherebbono que' Teologi, que' Consultori, i quali insegnassero, che in tali Città i detti Fedeli dispensati nel caso controverso possono la sera cenare. Se l'asserzione troppo avanzata sembrasse, eccovene in pronto della medesima la ragione. Tutti e quanti i Teologi, ed i Casisti insegnano, che quando i Vescovi delle Diocesi, cui il dispensare i loro sudditi appartiene, limitano espressamente la dispensa al solo uso delle carni, dichiarando, che i dispensati al digiuno sono tenuti, allora peccano mortalmente tutti quegli, che il digiuno non osservano. Questa proposizione ella è infallibile presso tutti i Casisti. Alla seconda. In molte Città e Provincie le rimembrate leggi particolari obbliganti al digiuno, nel caso nostro realmente ci sono. Ed affinchè non cada sospetto, che ciò capricciosamente io asserisca, tra le molte Città indicherò la sola Città di Venezia, della quale gli zelantissimi, e piissimi Patriarchi, non in Decreti privati, ma ne' loro Sinodi hanno espressamente dichiarato, che i loro sudditi dispensati nella quaresima da cibi quaresimali, sono alla legge del digiuno astretti. Tornami bene di quì registrare le parole de' Sinodi. Il Testo del primo Sinodo celebrato l'anno 1594. sotto il Patriarca Lorenzo Priuli è il seguente, che recherò in volgare, ed in latino, per intelligenza di tutti: *Sappiano poi tutti, che sebbene dispensati sono dal vitto quaresimale, nulla però di meno alla osservanza de' digiuni astretti sono, e che peccano mortalmente se mangiando vivande illecite, non digiunano.* Ecco il testo latino: *Sciant autem omnes, quod licet a delectu ciborum sint dispensati, se tamen adhuc jejuniorum observationi esse obstrictos, atque lethali peccato esse obnoxios, si escis illicitis utentes, non jejunaverint. cap. 6. pag.* 11. Quando fu celebrato questo Sagro Sinodo, non suonavano per ancora di là da' monti la tromba i S. Cyrani, gli Arnaldi, i Quesnelli contra i difensori della gola, e della probabilità, per servirmi delle parole degli Avversarj. Questa costituzione, o per meglio dire dichiarazione Sinodale è stata cento, e venti anni dopo; cioè l'anno 1714. confermata dal Patriarca Barbarigo di gloriosa memoria nel suo Sinodo a carte 116. con le medesime parole. *I dispensati poi tutti sappiano, che avvegnacchè esentati sieno da' cibi quaresimali, sono non pertanto ancora alla osservanza del digiuno obbligati; per guisa che rei sono di colpa mortale, se di cibi vietati nutrendosi, non digiunano. Dispensati autem omnes sciant, quod licet a delectu ciborum sint dispensati, se tamen adhuc jejuniorum observationi esse obstrictos, atque lethali peccato esse obnoxios, si escis illicitis utentes, non jejunaverint.* Questi due Sinodi adunque, l'uno

l'uno confermativo dell'altro, espressamente esplicano, dichiarano quasi interpreti veri, e legittimi, da Dio al popolo dati, che peccano mortalmente quelli, che privilegiati di mangiar carne, non digiunano. Dichiarano, che la dispensa da' cibi quaresimali non porta seco la dispensa dal digiuno. Sicchè non solo questi Sinodi in effetto limitano la dispensazione al solo uso de' cibi vietati, non solo in figura di Superiori impongono il debito di digiunare; ma qual stromenti, e Ministri di Dio, assistiti dallo Spirito santo, interpretano, e dichiarano, che sebbene i Cristiani sono dalla legge del digiuno quaresimale dispensati in parte, non sono però dispensati in tutto dalla medesima legge.

Ditemi voi adesso, o popolo Cristiano, a qual Saggio in mente cader potrebbe, che Teologi si ritrovassero, i quali ardissero d'insegnare, che in Venezia stessa, non ostante i riferiti decreti Sinodali, i Cristiani dispensati dal cibo de' pesci, non sono obbligati al digiuno? Ora, acciocchè comprendiate fin dove giugne la libertà di torcere a genio le leggi più espresse, io voglio riferirvi una interpretazione, che de' recitati Sinodi alcuni Teologi hanno inventata, e dai quali io stesso co' proprj orecchj ho intesa. Udite dunque, e stupite. Dicono, che questi Decreti sinodali sono mere ammonizioni, che consigliano, non già precetti, che obblighino. Imperciocchè i Sinodi non dicono: *Jubemus*, *præcipimus*; ma dicono: *Sciant autem omnes*: che vale il dire, comentan' eglino: *Sappiate tutti, che v' ha sentenza, la quale obbliga al digiuno: se volete seguitarla, ve ne avvisiamo*. Se io dicessi, che simili interpretazioni sono violentissime stiracchiature, ritrovati bizzarri, comenti erronei; risponderebbono, che io contravvengo al Decreto Pontificio, che proibisce il censurare le altrui opinioni, che disputansi tra' Cattolici: che io sono troppo satirico, e sotto tali scudi divolgano impunemente le loro interpretazioni. A qual partito dovrò io dunque appigliarmi? Al silenzio, lasciando correre con pregiudizio del prossimo, tale opinione? Non sia giammai vero: anzi dico, che come è chimerica la riferita esplicazione de' sinodi, così è falsissima la interpretazione del Decreto Papale, il quale solo vieta la censura delle sentenze accreditate per lungo tempo, e adottate dalle Cattoliche Università, come abbiam detto; non giammai proibisce di riprovare apertamente le capricciose vane specolazioni, che alla giornata inventa questi, e quegli per deludere le leggi più manifeste. Passerò bensì sotto profondo silenzio i nomi a me, e ad altri ancora noti, degli Autori di tali ritrovati. Per altro, salvo il rispetto ai medesimi Autori, dico, che la riferita interpretazione ella è improbabile, falsa, chimerica; per non dire di peggio. Con simiglievoli interpretazioni si possono mandar in aria tutte le leggi divine, ed umane. Per dichiarazione della verità sappiate, che allora i Superiori adoperano i verbi: *Jubemus*, *præcipimus*, quando qualche novello obbligo impongono. Dovechè quando le leggi interpretano de' supremi Legislatori, le leggi della Chiesa allora non comandano, ma manifestano l'obbligo che la legge stessa comanda, ed impone. E perciò giustamente usano il verbo *Sciant*, e non il verbo *Jubemus*. Gli allegati Sinodi non impongono nuovo obbligo, ma palesano ai sudditi l'obbligo della legge Ecclesiastica. Temerei di rendere oscura una verità incontrastabile, se più lungamente confutassi la riferita falsissima interpretazione. Tuttavia alla sfuggita accennerò, che la frase de' mentovati Sinodi è presa; sapete da chi? dal Sagrosanto Concilio di Trento, il quale raccomandando ai Cattolici la osservanza de' sagri Canoni, si esprime di questa guisa: *Quapropter SCIANT universi sacratissimos Canones exacte ab omnibus, & quoad ejus fieri poterit, indistincte observandos*. Secondo i rimembrati Teologi il sacro Concilio vuol dir questo: *Sappiate, o Cattolici, che vi sono sagri Canoni, che prescrivono e penitenze e digiuni ec. se volete osservargli farete bene, ma però non siete obbligati*. Questa è la loro interpretazione data ai due Sinodi. E noi non potremo senza essere censurati di satirici, di mordaci, di violatori de' Pontificj

tificj Decreti scrivere a note chiare, che coteste interpretazioni rovesciano sossopra tutta la disciplina della Chiesa? Aggiugnete nel caso nostro una cosa ancora vieppiù evidente. Tutti e quanti accordano, che se il Sinodo, il Vescovo restrigne la dispensazione al solo uso delle carni, in questo caso peccano gravemente quelli, che non digiunano. Ora è evidente più che la luce del mezzo giorno, che i Sinodi allegati restringono la concessione delle carni all'osservanza del digiuno sotto pena di peccato mortale. *Atque lethali peccato esse obnoxios, si escis illicitis utentes, non jejunaverint.* Raccogliete di quinci, o popolo Cristiano, quanto deplorabili sieno i sentimenti di alcuni altri, de' quali ho inteso dire, (non sò però, se vero sia, e perciò il mio discorso è meramente condizionato) che a' Cristiani suggetti a' mentovati Sinodi persuadono la sentenza disobbligante dal digiuno con simili maniere: *Signori continuate pure in buona coscienza nella vostra usanza di cenare, quando mangiate carne. Non date orecchio a certi rigoristi, che già al libro della Quaresima appellante farà risposto.* Se vere sieno tali cose io non lo sò; sò bene, che se vere fossero, secondo me, sarebbono pericolose. Non dubito punto, che non sia per recarsi risposta a questo libro; ma non sono altresì certo, che niuno ardirà di scrivere pubblicamente, che i Cristiani sottoposti ai detti Sinodi non sieno obbligati al digiuno. Nè in contrario si può allegare consuetudine, se in molte Chiese concedonsi le licenze con le seguenti clausole: *Servato jejunio. Servatis servandis.* Se alcuni Pievani omettono coteste clausole, mancano fuor di dubbio a' doveri loro. Imperciocchè ad essi specialmente appartiene il promovere la esatta osservanza de' Sinodali Decreti, come espressamente comanda il suddetto Sinodo del Patriarca Priuli nel luogo citato con queste parole: *Plebani invigilent, ut jejuniorum observatio debita ab omnibus peragatur.* Sicchè nè ignoranza, nè consuetudine liberare da colpa potrebbe quelli, i quali insegnassero, che i fedeli sudditi a cotesti Sinodi non sieno al digiuno nel caso controverso tenuti.

Sento, che voi, o popolo Cristiano, mi opponete. Se Teologi ritrovansi, che in cose sì manifeste, ed evidenti, ed insiememente rilevanti, capaci sono di spacciare dottrine sì bizzare, come potremo noi rendere loro credenza nelle controversie dubbiose? Rispondo, che voi non dovete trarre da un fatto particolare regole generali. Perchè un' Avvocato interpreta falsamente una legge Civile, non perciò inferire voi dovete, che falso interprete sia di tutte le altre leggi. Alle volte i pregiudizj, l'affetto, l'impegno del partito fanno apparire vera una opinione falsa, probabile una sentenza improbabile. Di quinci però non segue, che in ogni altra materia, prevenuta la mente sia dall'impegno, e da altre affezioni. Da ciò solamente dedurre dovete di non fidarvi ciecamente alla scorta di qualunque direttore, come nel seguente paragrafo replicherovvi.

Passiamo ora all'altro punto, cioè dire, a riprovare quella falsa massima, onde alcuni sogliono credito procacciare alla propria opinione nella seguente maniera. Noi, dicono, confessiamo, che la sentenza obbligante al digiuno sia la più probabile: e per noi la mettiamo in pratica; ma non perciò obblighiamo gli altri a tanto rigore. Gli stessi sagri Canoni avvisano gli Evangelici Ministri d'essere seco stessi severi, e indulgenti, e misericordiosi co' poveri penitenti. *Si Deus benignus est, ut quid Sacerdos ejus austerus? Vis apparere sanctus? Circa vitam tuam esto austerus, circa alienam benignus. Cap. alligant. caus. 26. qu. 7.* Sotto la speziosa veduta di tali massime facilmente si propaga la rilassatezza. Il Canone allegato parla della penitenza, che il Sacerdote confessore imporre dee ai penitenti: e lo avvisa di non aggravare gl'infermi, e deboli penitenti con eccessive penitenze; acciocchè o irritati non la rifiutino, o non potendola eseguire disperati si abbandonino alla iniquità. In quella guisa, che un giovane di un peso troppo superiore alle sue forze caricato, sarebbe astretto o a rigettarlo, o a restarvi

vi di fotto oppreffo. *Sicut enim fi fafcem fuper humeros adolefcentis, quem non poteft bajulare pofueris, neceffe habet, aut ut fafcem rejiciat, aut fub pondere confringatur; fic & homini, cui grave pondus pœnitentiæ imponis, neceffe eft, aut, ut pœnitentiam tuam rejiciat, aut fufcipiens, dum fufferre non poteft, fcandalizatus amplius peccet*. Quefta è la materia, di cui parla l'allegato Canone, e dopo poche fimili parole conchiude coll'addotto tefto: *Si Deus benignus &c.* Tutti accordiamo, che la penitenza effer debbe adattata ed alla enormità delle colpe, ed alla condizione de' penitenti, come parla il Tridentino: che ci fi richiede fomma, e non ordinaria prudenza per offervare una giufta, e proporzionata mifura, e per non declinare nè in uno, nè nell'altro eftremo. Finalmente tutti diciamo, che nelle opere, che non fono di comandamento, ma di supererogazione, di configlio, di perfezione, ciafcheduno può effere auftero con sè medefimo, e benigno cogli altri. Ma dove trattafi d'interpretare leggi, delle quali dubitafi, fe obbligano a peccato mortale, i fagri Canoni infegnano doverfi quella interpretazione abbracciare, che più dal peccato ci allontana. Udite la ragione, che affegna il Canone: *Quia bonarum mentium eft, ibi culpam timere, ubi culpa minime reperitur*. *Lib.* 3. *decret. tit.* 46. *c.* 2. Quivi il Santo Papa parla per appunto delle carni mangiate per eftrema evidente neceffità in tempo di Quarefima; ed infinua di offerire a Iddio ferventi preghiere, acciocchè non fia a quel popolo imputata a colpa una tale vivanda. Diciamo adunque, che ne' dubbj di peccare mortalmente dobbiamo abbracciare e per noi, e per gli altri quella fentenza, che giudichiamo più conducente alla noftra eterna falute. Nè parmi cofa giufta lo fcegliere per noi medefimi quella via, per la quale più verifimilmente fperiamo di falvarci; ed inviare gli altri per la contraria, nella quale v'ha maggiore pericolo di dannazione. A dir vero, quefta maniera di direzione non farebbe conforme alla Carità di Gefucrifto, il quale obbligaci a procurare la falvezza de' proffimi noftri con quella medefima premura, e zelo, onde bramiamo la propria. Che bella Carità farebbe la voftra, fe viaggiare dovendo per mare, voi ve n'entrafte nella nave più ben corredata, e diretta dal pilota più efperto ad ifcanfare le firti, e gli fcogli; e perfuadefte ai compagni d'imbarcarfi negli altri baftimenti fdrufciti, provveduti di ampli balconi, per cui facilmente l'acqua entra, col motivo, che in tali navi più di libertà goderebbono e più di aria? che poi vi fia maggior pericolo di naufragio, non importa. Non farebbe una bella, e perfetta Carità il configliare altrui che paffaffe per fiorita campagna, dove grave fofpetto corre, che affaffini vi annidino, e mafnadieri, che afpettano i viaggiatori per ifpogliarli; e per fe fteffi eleggere una via fcofcefa sì, ed alpeftre, ma che, fe rende penofo il cammino, libera da ogni affaffinamento? Non farebbe quefta una Carità di novella tempera? So, che fimiglievoli efempli applicati all'altiffimo intereffe di falvar l'anima fi rigettano come inetti, con le illufioni fatali di probabilitadi rifleffe; quafichè le capricciofe fpecolazioni degli uomini, valevoli fieno a rendere co' loro moltiplicati raziocinj buona regola de' noftri coftumi ciocchè direttamente da tutti fi reputa più pericolofo che ficuro. In poche parole, Iddio detefta la varietà delle mifure di coloro, che col proffimo ufano una bilancia di pefo affai inferiore a quella del Santuario, e per fe fteffi adoperano la bilancia più giufta, e di più ficuro lucro: *Pondus & pondus: menfura, & menfura: utrumque abominabile eft apud Deum*. Per quanto a prima vifta fembri giufta, e propria la maffima di ufare rigore con fe, e piacevolezza cogli altri, che nelle cofe di mero configlio, per tale tutti l'ammettiamo; fe però applicafi alle cofe di precetto, tofto, quanto falfa e dannevole fia, rilevafi. Imperciocchè egualmente pecca chi erra nella direzione altrui, come chi erra in caufa propria. *Cœcus autem, fi cœco ducatum præftat, ambo in foveam cadunt*. *Matt.* 15. Udite con quale veemenza S. Agoftino detefta una tale condotta: *Cum lau-*

laudatis, *& docetis ista*, *nec facitis*: *quid vobis fallacius*, *quid insidiosius*, *quid malitiosius dici aut inveniri potest*. *Lib*. 2. *de Morib. Manich*. c. 19. Quello stesso non usare una sentenza in causa propria per timore di fallare, o per assicurare la partita, egli è un grave indizio, che la mente non sia persuasa a favor della medesima. Io certamente non saprei giammai indurmi a propporre al prossimo mio quella sentenza, che in pari causa non ardissi adoperare per me stesso. E se in disparte lascieremo certi Casisti, ed avanti gli occhi ci metteremo il Santo Vangelo, che dice: *Diliges proximum tuum sicut te ipsum*. *Matt*. 19. misureremo il prossimo nostro con quella stessa misura, onde misuriamo noi medesimi. *Eadem quippe mensura*, *qua mensi fueritis*, *remetietur vobis*. *Luc*. c. 6.

§. VII.

Si risponde all' ingiusto lamento d' essere stata riprovata come affatto improbabile e falsa la opinione contraria al digiuno. La tolleranza de' Papi, e Vescovi non rende lecito l' uso della medesima.

La primiera, e quasi unica cagione, che ha spinti gli Avversarj a censurare con tanto ardore, e con tanto impegno questo libro, ella è la improbabilità, che noi abbiamo attribuita alla contraria opinione pretesa benigna. Si sono calpestate tutte le leggi della Carità, del rispetto, della riverenza, della discretezza, perchè si è riprovata come improbabile, falsa, ed in virtù di giusto raziocinio virtualmente da S. Chiesa proscritta, la opinione contraria al quaresimale digiuno nel caso controverso. Ascoltate il perchè. Noi, dicono gli avversarj, concediamo, che la sentenza favorevole al digiuno sia la più probabile, la più vera, la più sicura, la più pia. Anche noi sosteniamo tale sentenza, e rispetto a noi stessi la pratichiamo. Ma il condannar di falsa, ed improbabile l'altra, che è sostenuta da tanti Scrittori, questo è troppo. Questo è aggravare, ed allacciare le povere coscienze: questo è un riempiere di angustie i poveri Confessori. Quando da noi capitano certi Signori di condizione, di rango, come dobbiam noi diportarci, se questi dispensati da' cibi quaresimali vogliono pranzare, e cenare di carne? Dovrem noi per avventura sospendere l'assoluzione, ed allontanargli dai Sacramenti, perchè non vogliono privarsi di una cena? Per sì poco dovransi turbare, e contristare i Cristiani, che assuefatti ad una vita delicata, non vogliono restare persuasi di certe rigide sentenze? Si difenda adunque la sentenza più probabile, si esalti come più sicura: ma non si prorompa a condannare d'improbabile la nostra, laquale da tanti anni, anzi secoli, si è mantenuta in pacifico possesso di sentenza probabile.

Ora più chè non mai comprenderete, o popolo Cristiano, la necessità di ripetervi l'avviso di S. Paolo: *Hoc autem dico*, *ut nemo vos decipiat in Probabilitate sermonis*: Ora più che non mai comprenderete la indispensabile necessità di usare frasi significanti, e maniere forti, ed alle volte anche moderatamente aspre, nel condannare apertamente per rilassate, ed improbabili le opinioni, che di vero sono tali, come è la presente per me impugnata. Capirete finalmente la necessità di chiamare la impostura col nome d'impostura, la falsità col nome di falsità. Ne' secoli passati i santi Dottori, e Maestri della metodica Teologia con la modesta espressione di un *videtur* risolvevano le quistioni, perchè allora ciocchè parea più verisimile, e più vicino al vero, che dir vale più probabile, era da tutti abbracciato, quando l'argomento, di cui disputavasi, era dubbioso. Al presente la cosa cammina tutto al contrario. Per quanto nelle dubbie controversie si rimostri, che nella contesa, a ragion di esempio, del digiuno, la sentenza più vicina a quel vero, che si può dalla umana mente scoprire, è quel-

la

la, che obbliga a digiunare coll' uso delle carni: per quanto si dica modestamente; che questa sentenza è quella, che sembra più probabile, più verisimile, non si ottiene alcuno profitto. In questi tempi a nulla serve il parlare di questa foggia, perchè i Probabilisti cortesemente tutto ciò concedono senza contraddizione: Sia pure, dicono, la sentenza vostra più verisimile, più probabile, quanto vi aggrada. Godetevi pure questa vostra maggiore probabilità, e maggiore verisimiglianza, che noi ve la felicitiamo. A noi basta, che la sentenza nostra sia probabile, per una piena vittoria. Conciossiachè sendo probabile, la possiamo e dai pulpiti, e dai Confessionali al popolo predicare; ed attesa la sua maggiore conformità col gusto universale degli uomini, che bramano sentenze larghe, questa sarà comunemente abbracciata, e praticata: e la più probabile sen resterà rinchiusa tra i libri di alquanti probabilioristi.

Eccovi, o popolo Cristiano, i veri motivi delle risolute maniere, onde io ho confutata la riferita opinione. Eccovi scoperte le giuste cagioni, per cui alcuni sì altamente lamentansi delle maniere acerbe per me usate nell' impugnare la opinione cotraria al digiuno. La Italia tutta è testimonio di aver udita predicare pubblicamente per fino dai pulpiti cotesta sentenza qual sicura regola di retta coscienza. Ora in veggendosela pubblicamente tradotta per improbabile, per falsa, per equivalentemente proscritta, non è neraviglia se sentansi sul più vivo, e sul più dilicato feriti. Perocchè di quì discapiti temono, e pregiudicj di stima, e di credito presso gli uditori. Questa questa è la vera cagione per cui si tenta ogni via, onde tradurre la Quaresima Appellante per mordace, per maldicente per dispregiatrice degli Autori. Ed avvegnachè il rispetto, e l' ossequio sia sì frequentemente manifestato verso tutte, e ciascheduna persona: nulla di meno facile lor riesce di far travedere, che il disprezzo, la mordacità, l' acrimonia contra la opinione, sia diretta contra gli Autori della opinione. Ma osservate, o popolo Cristiano, il diverso linguaggio di alcuni degli Avversarj, eccettuando sempre i saggi, e dotti. Ora dicono, che di tale opinione servonsi solamente con qualche Cristiano dilicato, e persuaso della medesima: ma che per altro eglino difendono, e praticano la contraria. Ora con zelo rovente, non che caldo, da' pulpiti nella santa Quaresima tale opinione predicano pubblicamente, questa ne' Confessionali, questa ne' circoli insegnasi. Questo diverso linguaggio più a voi che a me, egli è manifesto.

Spero, che da tutto ciò voi rileverete la giustissima necessità di usare frasi significanti, e forti per confutare con profitto una opinione, che con tanto impegno è promossa. Quel frequente adunque inculcare, che le citazioni di cento Autori sono aperte imposture. Quel avvertire, che il tale Autore è un mero raccoglitore di sentenze larghe, un puro copista di ciò che è stato scritto dagli altri; che perciò non fa autorità veruna. Quelle vedute ridicole di *blictri*, di *concetti formali*, di *essenze indivisibili*, di *enti morali non dividevoli*, sotto cui vengono travisati i comandamenti Ecclesiastici. Quel finalmente ripetere, che tali cose sono paralogismi di più grossolani, che inventare possa umana mente, sofisticherie scolastiche delle più insipide, artifiziosi tessuti di parole, onde incantare gli orecchj de' semplici: Tutte queste maniere di parlare sono state necessariamente usate per unico, e solo fine di strappare di fronte all' impugnata opinione quella ingannevole maschera di fallace probabilità, sotto cui suolesi mantenere in credito. Così è. La premura di non veder ingannato voi, o Popolo Cristiano, da una probabilità seducente, mi ha forzato a servirmi di espressioni proporzionate al bisogno, secondo l' ammonimento di S. Paolo: *Hoc autem vobis dico, ut nemo vos decipiat in PROBABILITATE sermonis.*

Sciogliamo adesso gli obbietti fatti. Sicchè quando da noi capiterà un penitente persuaso di poter cenare la sera nella Quaresima, lo dovrem licenziare senza

za assoluzione? Per sì poco si dovrà privare de' Santissimi Sagramenti un Cristiano? Io non dirovvi, che da un sì poco vietato cibo origin'ebbe la rovina dell'uman genere: ma mi so a chiedere: o questo cristiano allegra ragionevole motivo di cenare, ovvero vuole cenare di carne la sera, per aver pranzato di carne la mattina? Se allega onesta, e convenevole cagione, se gli conceda la cena. Ma se questo cristiano fosse erroneamente persuaso di poter lecitamente cenare, per aver inghiottita a pranzo la privazione della forma sostanziale del digiuno, io proccurerei di disingannarlo. Gli rappresenterei l'obbligo, che a ciascheduno è imposto di fare quella corporale penitenza, che le forze, e sanità permettono: che chi senza vera ragione si esime da questa penitenza, dà argomento di poca premura di sua salute: che se a simili persuasive non si arrendesse, io senz'altro lo riputerei per un Cristiano simile a quelle, e quelli, che vogliono soddisfare i lor appetiti con le vivande più squisite, e con frequentare tutt'i più molli divertimenti del profano mondo: e nello stesso tempo confessioni frequentano, e comunioni con iscandalo de' veri Cristiani. Perlochè incapace lo giudicherei di Sagramenti, e quando indurre non lo potessi a fare nella santa Quaresima quella poca di penitenza corporale, che può comportare il suo temperamento, lo priverei in effetto de' Sagramenti. Ci è per avventura nota di rigorismo nel privare dei Santi Misterj coloro, che da evidentissimi contrassegni si scoprono senza contrizione, senza timore de' divini Giudizj, e tutti ripieni di mondo, e dominati, e penetrati ad uno spirito carnale?

Venghiamo all'ultimo di tutt'i sofismi. La nostra opinione, dicono, non è condannata. I Superiori, i Vescovi, i Papi sanno, che v'è questa opinione, e che si pratica: e tuttavia tacciono, non la proscrivono: Perchè dunque non la potrem noi praticare? Questo lagrimevole sofisma non è nuovo. Di questa stessa illusione servivansi al tempo di S. Agostino, non solamente i Cristiani per lusingare i loro appetiti, ed iscusare le loro rilassate opinioni, ma eziandio gli Eretici per colorire le falsità dei loro dogmi: *Securi inquiunt, sequimur Episcopos nostros. Dicunt hoc sæpe hæretici, quando veritate manifestissima convincuntur. Nonne oves sumus? Illi de nobis reddent rationem*. Che risponde il S. Padre? *Reddent plane de morte vestra. De morte ovis malignæ reddet malus Pastor malam rationem* (a). Dico per tanto, che se voi volete praticare tutte le opinione dei Casisti, che non sono dalla Chiesa condannate, certamente piombarete all'inferno: voi mi rimproverate, che rispondo di un tuono troppo severo: ed io replico, che dico il vero, e lo dico apertamente, *ut nemo vos decipiat in probabilitate sermonis*. Replico adunque. Il dire, che qualunque opinione de' Casisti si può ridurre in pratica, perchè non è condannata, è un manifesto inganno, e seducimento. Non è questo il luogo opportuno di produrre in campo le evidenti ragioni di questa mia risposta, da' Teologi comunemente approvata. Di passaggio accennerò tanto quanto basti per rendervi persuasi. E primamente delle cinquanta proposizioni riferite nel §. IV. quasi niuna è espressamente dannata dalla Chiesa. Eppure tutte sono stampate, e difese da quei Casisti appellati sapientissimi, e dottissimi. Con tutto ciò, qual saggio Cristiano si ridurrebbe a praticarle in buona coscienza? Se tutte le donne, sì secolari, come Religiose, si mettessero in capo di non voler digiunare la quaresima, giunte all'età di anni 50. benchè sane, e robuste: perchè così insegnano alcuni Casisti: perchè una tale opinione è nota alla Chiesa, e non la condanna: qual giudizio voi formereste di queste donne, se istruite da veri Teologi, se illuminate della falsità di tale sentenza, e degli errori, in cui cadere sogliono simili Casisti, volessero persistere a trasgredire la quaresima, perchè tale opinione non è dannata? Quale sentenza pronunziareste contra que' Giudici, Avvocati, Segretarj, Notaj, Cancellieri, Scolari, Copisti, Gram-

d

(a) *Lib. de Past. c. 9.*

Grammatici, Teologi, che non volessero digiunare, perchè la sentenza de' Casisti, che gli libera dal digiuno non è dannata dalla Chiesa? Ma senza perdere tempo in numerando ad una per una le larghe sentenze, sappiate che ve ne sono centinaja, e migliaja di opinioni insegnate da' Casisti, e non dannate dalla Chiesa, la pratica delle quali a voi medesimi orrore recherebbe. Ma perchè, voi replicate, la Chiesa non le condanna? Rispondo, che per esaminare, e condannare tutte le rilassate opinioni de' Casisti, duopo sarebbe, che libera la Chiesa fosse da qualunque altra occupazione. La condannagione delle false, e l'approvamento espresso delle vere sentenze, è un giudicio de' più gravi, e de' più rilevanti. S. Chiesa non pronunzia le sue infallibili decisioni, sia in materia di Fede, sia in quistioni di costume, se non dopo lunghe discussioni, severi esami, mature ponderazioni. Se tra gli esaminatori scelti per tale impiego vi ha discrepanza, sospender suole la sentenza, ricorre allo spirito Santo con la preghiera, richiede nuove informazioni. Insorgono molte difficoltà, accidenti, cambiamenti, che ritardano la promulgazione degli oracoli decisivi. La prudente provvidenza, e il giusto fondato timore di maggiori mali, di scandali, di scismi, sospende altresì frequentemente la definitiva sentenza. I nostri peccati sono alle volte la cagione di simili sospensioni, in quella guisa, che ostacoli sono, ed impedimenti alle divine grazie, ed illustrazioni. Tollera adunque la Chiesa le opinioni rilassate di molti Casisti, come tollera mali peggiori, ma con una tolleranza detta da' Teologi permissiva, non giammai approbativa. Perlochè pessimamente suole quì applicarsi quella massima: *Qui prohibere potest, & non prohibet, consentire videtur*. Nè questa sospensione di giudizj definitivi rende lecito l'uso di tali opinioni, come apertamente ha dichiarato il Sommo Pontefice Innoc. XI. nella sua Bolla *Sanctiss. Non intendens tamen Sanctitas sua per hoc decretum alias propositiones in ipso non expressas, & Sanctitati suæ quomodolibet exhibitas, vel exhibendas, ullatenus approbare*. Potrei in confermazione di quanto ho detto addurvi l'autorità di Padri, e di Canoni, ma non è questo nè il luogo nè il tempo opportuno. Basta per ora dirvi, che gli stessi benigni Casisti riprovano questa massima: *Una sentenza non è dalla Chiesa dannata: adunque l'uso della medesima è lecito*. Ed affinchè in sospetto non cadiate, che ciò da me si dica senza fondamento, tornami bene di produrvi la testimonianza di uno stesso probabilista, che può valer per mille. Questi è il P. Alberto Gesuita: (a) *Indubitatum apud omnes Doctores est, complures propositiones, quamvis a Pontificibus nominatim minime damnatas, sed toleratas, omni nihilominus probabilitate destitui*. In materia di Fede solamente è vero, che non debbasi riprovar da noi come erronea, nè come eretica quella opinione, che è dalla Chiesa tollerata. Perocchè i misterj di Fede, superiori essendo alla capacità di nostra mente, per essere da noi creduti fa di mestiere, che sienci dalla Chiesa proposti. Il contrario succede nelle morali controversie, le quali per essere regole delle umane operazioni non è di necessità, che sienci dalla Chiesa espressamente proposte. Queste sono conformi, o contrarie alla legge naturale, e divina. Questa legge ella è dentro di nostra anima, la quale co' suoi naturali dettami approva, o riprova ciocchè favorevole, o contrario alla medesima legge giudica. In fatti voi medesimi non siete internamente convinti di questa massima. Una opinione è conosciuta, e tollerata dalla Chiesa; dunque può seguitarsi. Così è. Voi medesimi conoscete internamente quanto erronea sia cotale regola. Allegate, è vero, la medesima a vostro vantaggio: ma se vorrete confessare la verità, lo fate per ispuntare i denti alla sinderesi, che morde. Voi conoscete, che la opinione è troppo larga: ma la sperimentate di molto confacente alle vostre passioni. Quindi è, che per un tal quale lenitivo, e sonnifero ricorrete al doloso pretesto della ecclesiastica tolleranza. La conchiusione per tanto certa presso tutti i veri Teologi è questa. E' falsa, falsissima la sentenza che insegna: *Le opinioni de Casisti intorno al costume sono regole di buona, e lecita operazione, ogni qualvolta non sono dalla Chiesa condannate*.

Aggiugnete, che quando ben anche la Chiesa non avesse altre occupazioni, che quella di esaminare le opinioni di tutt' i Casisti, neppur basterebbe per reprimere tutte le loro in-

(a) *Paradox. Mor. disc. 3. c. 2. §. 2.*

invenzioni. Appena la Chiesa ha condannata una sentenza, che immantinente con mille interpretazioni si tenta deluderla. I comenti fatti sopra le proposizioni dannate da Alessandro VIII. da Innocenzo XI. sono un'evidente argomento. Se io quì rappresentassi le vane distinzioni di tanti, che sopra le dette proposizioni hanno scritto, voi ne rimarreste sorpresi. Dicono, tali proposizioni sono proscritte *ut jacent*, non in senso de' Casisti: che sono state alterate dai delatori: che per altro come ritrovansi nei Casisti, non sono proscritte. E se ciò non appagavi, con altre distinzioni sapranno rendere inutile la condannazione di dette proposizioni. Per esempio, la proposizione 17. dannata da Papa Innocenzo è questa. *Satis est actum fidei semel in vita elicere*. Per esimere una tale proposizione dalla scomunica, un qualche Casista a quel *semel* vi sostituirà un *bis*. L'altro *semel* della proposizione 5. *An peccet mortaliter, qui actum dilectionis Dei semel tantum in vita eliceret, condemnare non audemus*, somigliantemente lo cambieranno in un altro *bis*. Ed il *quinquennium* della proposizione 6. lo muteranno in un *quadriennium*. E lo zechino della proposizione 31. *Regulariter occidere possum furem pro conservatione unius aurei*, lo accrescerammo ad un zechino, e mezzo; ovvero si faranno a disaminare quale specie di moneta debba intendersi per quell'*unius aurei* della proposizione dannata. Ma troppo vi stancherei, se addurvi volessi e gli esempli innumerabili, onde rimostrare, che tutte le dannazioni, che potrebbono farsi dalla Chiesa contra i ritrovati della umana mente, non basterebbono, perchè proscritta una proposizione, subito comparisce un qualche novello comento, che o delude, o estenua la condanna. Tuttociò conferma la falsità della vostra massima: *Questa opinione non è dannata dalla Chiesa: adunque può seguitarsi*.

Ma che direste, se questa vostra stessa massima fosse dalla Chiesa proscritta? Or a me sembra, che in fatti dannata sia nella seguente proposizione 27. di Alessandro VII. *Si liber sit alicujus junioris, & moderni, debet opinio censeri probabilis, dum non constat rejectam esse a Sede Apostolica tamquam improbabilem*. Iddio sa quali interpretazioni siate voi per dare a questa dannata proposizione affine di esimere la vostra da tale condannazione. Voi forse direte, che i difenditori della vostra opinione, non solamente sono molti dotti Juniori, ma molti Padri de' primi secoli. Se però di questa guisa favellaste, confondereste una proposizione coll'altra. Io ora dico, che sia dannata questa vostra massima: *Debet opinio censeri probabilis, dum non constat, rejectam esse a sede Apostolica tamquam improbabilem*.

Circa poi la vostra opinione del digiuno, ho già ad evidenza provato, che ella è equivalentemente proscritta nella dannata proposizione 54. dell'Ufficio divino. Leggete il capitolo quarto della seconda parte, dove sono riferite tutte le risposte, che i vostri moderni Juniori hanno inventate per differenziare l'una dall'altra; e sono sicuro, che non troverete altra differenza, che l'innesto di qualche *blictri* scolastico, che nulla significa. Anzi posso aggiugnere, che scoprirete riflessioni assai ridicole, tra le quali parmi, che una sia quella, che leggesi in uno de' libretti de' Teologi Genovesi. Questi per dar a vedere, che nell'astinenza dalla cena non siavi alcuna mortificazione, producono la pratica di molte Città, per fino di Londra, in cui non si cena per tutto l'anno. *Chi ha mangiato* (scrive l'Apologista del P. Brignole pag. 45. e 46.) *la mattina a buona tavola cibi di carni salubri, durerà forse una gran fatica a starsene la sera senza cena? Si troverà forse verso la mezza notte macerato e mortificato? Io crederò di nò. Tanto più, che l'uso di molte Città, Roma Napoli, Vienna, Londra particolarmente ec. ed il costume della maggior parte de' Nobili uomini, è di coricarsi senza prender altro cibo o per l'ora tarda, in cui si pranza, o per non aggravarsi lo stomaco oltre il dovere*. Ma se senza incomodo potete omettere detta cena, perchè dunque vi logorate

gorate la mente in tante scolastiche distinzioni; perchè suscitate guerre sì ardenti contra quei Teologi, che difendono il precetto di tralasciare cotesta cena? Oh perchè noi non vogliamo addosso tanti precetti : perchè vogliamo la libertà di nostra coscienza. Bene. Ma se voi volete la libertà di coscienza, conviene, che ve ne andiate per appunto a Londra, a Ginevra, a Vittemberga, dove nella S. Quaresima il corpo si riempie di tante laute vivande, che la sera di cibo non abbisogna. La stessa astinenza dalla cena moltissimi di coloro ancora usano, che mangiano di magro, però questi digiuneranno a maniera dei Cristiani de' primi secoli senza la colezione serotina. Ma lasciamo a cotesti Signori sì vaghi ritrovati, e diciamo noi, che coloro, i quali comunemente saziano la loro goloseria con ogni sorta di più saporite vivande, si coricano senza cena. In cotesti veramente la privazione della cena non macera la carne, perchè il ventre loro non sa cosa sia fame, nè alle regole della Cristiana temperanza vogliono essi suggettarsi. Nel rimanente i veri Cattolici, che con ispirito Cristiano si ristorano una sol volta il giorno con una sobria refezione : che usano quella temperanza, che è bramata da Chiesa santa, tanto nel cibo di carne, che di pesce : che dispensati per veri reali motivi dal vitto quaresimale, fanno nel cibo temperatissimo di carni comparire lo spirito di penitenza con rifiutate tutte le squisite vivande valevoli a stuzzicare gravemente la concupiscenza : questi veri Cattolici, dico, comunemente (che che sia di alcuni casi privati) patiscono, e mortificano più, o meno, secondo la diversità de' temperamenti, la loro concupiscenza in astenendosi dalla carne.

Voi per ultimo l'autorità mi opponete de' vostri Confessori, i quali vi dicono, che lecitamente nel caso della detta dispensazione potete cenare. Se a questa obbiezione io vi rispondessi, che l'autorità de' Confessori vostri non è sempre sicura regola della vostra coscienza, voi di sdegno vi accendereste contro di me. Voi gridereste. Come? ci danneremo noi forse, le opinioni seguendo de' direttori nostri spirituali? Tolga Iddio da me l'asserirvi, che voi vi dannerete. Questo è un tremendissimo segreto a Dio solo riserbato. Rispondo bensì, che voi potete dannarvi insieme coi Confessori vostri. E questa ella è una verità evangelica: *Cæcus si cæco ducatum præstat, ambo in foveam cadunt. Matt.* 15. 14. Questa è una verità, che dovrebbe farvi temere, e tremare : verità, che dovrebbe destarvi dal sonno di quella funesta sicurezza onde voi fallacemente vi lusingate di camminare sempremai sicuri sotto la scorta di qualunque Direttore, e Teologo. Sappiate adunque, che voi con tutte le licenze de' Medici corporali, e spirituali, con tutte le assicuranze, cui fanvi i vostri Teologi, potete peccare, e dannarvi, come osserva il P. Michele Elizalda: *Quod vero multi censent, se habita licentia utriusque Medici, peccare non posse, falsissimum est, ut supra de Magistris ostensum est, & uterque Medicus, peccare potest, & etiam qui sequitur* (*a*). Nè vi credeste essere questa una sentenza rigida, perchè, come ho accennato, ella è una verità evangelica, infallibile presso tutti e quanti i Teologi. Voi medesimi non siete persuasi, che tutt' i Cristiani, e Cristiane, che sotto la direzione de' lor Confessori e Teologi fanno accoppiare una vita la più vana, e mondana con la frequenza de sagrosanti Misterj, sieno per giugnere a salvamento.

Voi ripigliate, che queste sono dottrine valevoli a sconvogliere un mondo intero, ed a riempiere di scrupoli, e rimorsi continui le anime più ben aggiustate. Ma io replico, che queste sono appunto dottrine capaci di squarciare quel denso velo di erronea persuasione, onde voi vi adulate, che i vostri direttori possanvi portare in Paradiso senza che voi osserviate il S. Vangelo. Non dovrem noi dunque, credenza rendere ai Confessori nostri? Guai a me se ciò v' insinuassi? Dovete credere ai vostri Confessori, ma non a tutti. *Filioli nolite omni Spiritui credere : quoniam multi pseudoprophetæ exierunt in mundum* (*a*). Dovete credere ai dotti, zelanti, e prudenti : e non dovete credere a quelli, che della Sapienza celeste sono privi. Dovete esplo-

(a) *Episc.* 1. *Joan. c.* 4.

esplorare, se il loro spirito divino sia, ovver mondano. *Probate spiritus si ex deo sint*. E come saprem noi persone di Mondo, senza lettere, e senza studio gli abili Direttori distinguere dagl'inabili. La pietra di paragone onde i veri dai falsi profeti discernere, ve l'assegna il Vangelo. Quegli, che vi conducono per quella strada, che Gesucristo di propria bocca attesta, essere angusta, stretta, ripiena di croci, di patimenti, di tribolazioni, di digiuni, e di penitenze: quegli, che staccano il vostro cuore dagli affetti terreni, e carnali, e della celeste fiamma divina, ardente lo rendono, sono certamente i veri, e Santi Direttori. Perocchè i Padri avvisanvi di rassegnarvi alla direzione di questi tali, acciocchè erranti ricondurvi possano sulla descritta via. *Cor sapientis vadat ad domum talis viri, qui se corripiat delinquentem* dice S. Ambrogio (*a*) e S. Bernardo soggiugne: *Qui si velint aliquatenus deviare, non sinat; frenet præcipitem, dormientem excitet ... extollentem reprimat, excedentem corrigat* (*b*). S. Agostino dipinge con i colori più vivi i Teologi lusinghieri del suo tempo, sotto de' quali i Cristiani possono perire. Io non farò che riterirvi sinceramente ciò che egli scrive: (*c*) Quegli, dice il S. Padre, che parlano nella foggia seguente, sono falsi direttori. Vivete sicuri della eterna salute, avvegnachè vana sia, ed agiata la vita vostra. *Vivite ut vultis, securi estote. Deus neminem perdit*. Siate voi costanti nella cristiana fede, e non dubitate, perchè Iddio non vuol riprovare chi con tanto prezzo ha ricomprato. *Tantummodo vitam Christianam tenete: non perdet ille quos redemit*. Se volete divertirvi, ed ispassarvi a commedie, e Teatri, andatevene pure; che male c'è? Lasciato pur, che schiammazzino certi rigoristi, che disumanare vorrebbono gli uomini. *Et si spectaculis volueritis oblectare animos vestros; ite: quid mali est?* Se in oltre volete frequentare conversazioni amene, giuochi, e scherzi piacevoli, festini, e banchetti, che soglionsi celebrare per la Città vostra, ed anche nelle altre vicine con grande allegria de' concorrenti, non abbiate veruno scrupolo, il divertimento è necessario alla natura umana: *Et festa ista, quæ celebrantur per universas Civitates in lætitia convivantium, & publicis mensis seipsos, ut putant, jucundantium, ... ite, celebrate. Magna est Dei Misericordia, quæ totum ignoscat*. Coronatevi pure di rose, innanzi che appassiscano: continuate le vostre cene, bevete i vostri vini con le vostre amiche; perciocchè Iddio a voi l'uso ha conceduto di queste creature, non agli empj, e pagani: *Coronate vos rosis antequam marcescant. In Domo Dei vestri, quando volueritis convivamini, impleamini cibo, & vino cum vestris: ad hoc enim data est ista creatura, ut ea perfruamini: non enim impiis, & paganis eam dedit Deus, sed vobis eam dedit*. Questa è la maniera, onde acquistarsi numeroso concorso: questa è la via, per cui essere da folte turbe applauditi. *Hæc si dixerimus, forte congregabimus turbas ampliores*. E' vero, che tali sentenze benigne insegnando, offenderemo gli orecchj di alcuni pochi, che spacciano dottrine severe: ma frattanto la moltitudine e de' grandi, e de' piccoli, e di ogni stato, sarà del nostro partito. *Et si sunt quidam, qui nos sentiant hæc dicentes, non recte sapere, paucos offendimus, sed multitudinem conciliamus*. Questi sono i lineamenti, onde il gran Padre S. Agostino dipinge i Confessori pericolosi del suo tempo. Se di simiglievoli ve ne sieno a' tempi nostri, io non lo so. So bensì, che in ogni tempo, in ogni luogo, ve ne sono stati di dotti, e di men dotti, di zelanti, e di negligenti, di abili, e d'inabili. Se voi, o popolo Cristiano, affiderete le vostre anime volontariamente a quelli, che secondano le vostre inclinazioni: Se in ricerca anderete di coloro, che fanno professione di opinioni larghe: se ne' vostri dubbj ricusate di usare la dovuta diligenza per udire il parere de più sapienti, gran pericolo correte di perire insieme co' Direttori medesimi. Imperocchè, soggiugne Agostino, che Gesu-Cristo *terret non solum cæcum ducen-*

(*a*) *Homil. 12.* (*b*) *Lib. 4. de consid.* (*c*) *Lib. de Pastor. c. 3.*

ducentem, sed & cæcum sequentem. Neque enim ait: Cadit in foveam ducens, & non cadit sequens. Sed cæcus cæcum ducens, ambo in foveam cadunt. (a) Se voi premurosi di sapere la verità a costo di qualunque vostro incomodo, vi studierete di ricercare uomini di Dio, affinchè vi mettano sulla vera strada della salute, gli ritroverete. Iddio medesimo ve gli manderà, ogni qualvolta voi stessi con la vostra ostinatezza non resistiate a' suoi lumi celesti. Molto sarebbevi da dire su questo punto, ma il luogo, e'l tempo non è opportuno. Per ora questo poco vi basti.

Spero, che voi, o popolo Cristiano, dalla tediosa prolissità di questa prefazione raccorrete quanto calamitosi sieno i tempi nostri, in cui la verità non può difendersi senza contraddizioni le più pericolose. Tutti vantansi di cercaro la verità, dice Agostino: *Ad veritatem omnis pervenire se cupere confitetur.* (b) Ma vi ha raffinata astuzia nel ricercarla: e vi ha doppia sagacità nell'oscurarla quando è ritrovata. *Quia in ipsa inquisitione dolus est. In inventione defensio iniquitatis erit* (c) Riflettete alle gravissime censure vibrate contro di me, per aver casualmente, e senza verun impegno pubblicato un picciol libro a difesa di una verità pia, cristiana, e manifesta. Per rimostrare la ingiustizia di tali censure, costretto sono stato a scrivere questa troppo lunga prefazione. Eppure non vi ho detto tutto e per timore d'infastidirvi maggiormente, e perchè le circostanze non lo permettono. Compatite adunque, vi prego, la mia qualunque lunghezza, cagionata da una necessaria giustissima difesa. Vivete felice.

LA

(a) *Lib. de Pastor. c. 9.* (b) *Lib. de vera Relig. c. 49.* (c) *In Psal. 35.*

LA QUARESIMA APPELLANTE

Dal Foro contenzioso di alcuni recenti Casisti al Tribunale del buon senso, e buona fede del Popolo Cristiano.

PRIMA PARTE.

CAPITOLO PRIMO.

Esposizione della causa appellata.

L Tribunale del vostro *buon senso*, e della vostra *buona fede*, o Popolo Cristiano, vi si presenta, non un punto di erudizione, onde dilettare le vostre ienti : non una controversia sovra naterie a voi non appartenenti; ma na causa, ch'è tutta vostra, una cau. che la vostra eterna salvezza risguar. ; perlochè interessarvi col maggio- e più forte impegno nella medesima voi tutti dovete, affine di pronunare un retto, e sano giudizio. La cau. ella è questa. *Se què Cristiani di à vigorosa, sani, e forti, dispensati a nangiar carne nella Quaresima pel solo notivo, che i cibi quaresimali nocevoli no allo stomaco loro, sieno obbligati a igiunare?*

II. Acciocchè voi, o Giudici stimatissimi, possiate con quel lume, che Il ignor Iddio sparso ha sul volto della ostr' anima, e con que' sentimenti, he ha impressi nel vostro spirito, la op osta quistione giustamente decidere, le ragioni io di amendue le parti esporrovvi. In che convengono farò palese, ed in che discordano i litiganti moderni Casisti. In primo luogo adunque tutti e Teologi, e Casisti affermano, che il digiuno della Cattolica Romana Chiesa comprenda tutte e tre queste parti : l'unico mangiare cottidiano : l'astinenza dalle carni : e l'ora, in cui mangiare, che di presente ella è quella del mezzo giorno. In secondo luogo comunemente convengono, che i Cristiani dispensati dal Superiore a mangiar carne nella Quaresima per manifesti motivi di debolezza, di età decrepita, e d'infermità, sieno altresì dal digiuno disobbligati. Finalmente tutti concedono, che il Papa, il Vescovo, il Superiore possano giustamente la dispensazione impartire a' Cristiani sani dell'uso delle carni nella Quaresima, con l'obbligo digiunare, cioè di non cenare la sera. Lo stato per tanto netto, e preciso della causa e mia e vostra, è : se il Cristiano sano e robusto, dispensato assolutamente senza riserva a mangiar carne pel solo nocumento, che da' cibi quaresimali riceve, sia obbligato al digiuno? Affermano comunemente i Teologi : niegano alcuni recenti Casisti. Di una cosa, prima di passare innanzi, avvertire debbo il leggitore, per ovviare ad ogni sutterfugio : ed è, che quan-

do si dice un Cristiano sano, forte, e robusto, non s' intende già un uomo libero da qualunque leggero incommodo. Imperciocchè chi è quegli, che a qualche indisposizione suggetto non sia? Per un Cristiano adunque sano, e robusto intendesi chiunque non sia attualmente infermo, o debole talmente, che possasi prudentemente giudicare libero dal precetto del digiuno: ma per contrario è provveduto di sanità sufficiente a poter digiunare, e solamente per lo nocumento, che sperimenta nell'uso del pesce, chiede licenza di mangiar carne. Messo nella sua giusta, e vera veduta lo stato della causa, alla trattazione accostiamoci della medesima.

CAPITOLO II.

Si espongono le ragioni, che provano obbligati i Cristiani descritti, dispensati dall'astinenza delle carni, al precetto del digiuno.

I. INnanzi che nell'arringo entrare, permettetemi, o Popolo Cristiano, che io vi ricordi, comechè novella cosa non è l'apellare dalle dispute de' Sofisti al tribunale del vostro natural lume, in qualche caso particolare, le morali contese, che da' dettami stessi della natura dipendono. Questo privilegio in voi riconobbe lo stesso Tertulliano, il quale dalle disputazioni imbrogliate, e sofistiche di dotti Filosofi, al giudizio appellò dell' anima la causa della di lei immortalità, e della esistenza di un Dio. Di ascoltare a grado tornivi alquante delle sue parole su questo punto. (1) Poichè malagevole co„ sa farebbe, il trarre dalle dispute de' „ Maestri della mondana dottrina, e „ sapienza le testimonianze della cristia„ na verità, onde cinvincere gli emuli, „ e persecutori della medesima .... Io „ produrre voglio un nuovo testimonio „ di ogni letteratura più luminoso, di „ ogni dottrina più sodo, di ogni erudi„ zione più valido, di ogni uomo mag„ giore, perciocchè egli è tutto ciò, „ che nell'essere dell' uomo ritrovasi. „ Alza dunque in mezzo di noi Tri„ bunale, o anima .... Ma ricordati, „ che io per giudice della contesa non „ ti chiamo, o quale tu sei nelle Scuole „ educata, o nelle librerie esercitata, o „ nutrita, e pasciuta nelle accademie, e „ ne' portici di Atene, di dove frutti „ tramandi di sapienza. Io semplice ti „ voglio, rozza, impolita, idiota, quale „ appunto ti hanno tutti quelli, che „ ti posseggono; e quale tu sei quando „ vieni dalla villa, dal volgo, dal te„ lajo. Della tua simplicità ho io bi„ sogno, perciocchè a certa tua saga„ cità niuno crede. Io mi appello a „ que' dettami, che teco nell'uomo por„ ti, o come nati con te medesima, o „ come dal tuo, qualunque egli siasi au„ tore, ricevesti ..... I tuoi giudizj „ quanto sono più semplici, tanto sono „ più veri: e quanto sono più veri, „ tanto sono più naturali: e quanto „ sono più naturali, tanto sono più Di„ vini. Un non sò che di simile scrive anche Cicerone. (2)

II. Con questo mio ricorso al Tribunale vostro, o Popolo Cristiano, non intendo già di escludere de' Sapienti il giudizio; che anzi ed io, e voi, ed a questi, ed a tutt'i Tribunali superiori nostri con profondo rispettoso ossequio ogni nostro parere sommettere dobbiamo. Due sono i motivi, che ad implorare con Tertulliano il giudizio della vostr'anima m'hanno indotto, e necessitato. Primo, perchè una causa ho io a trattarvi sì evidente, che per fino dal vostro natural lume, non che dagli eruditi, e sapienti veri riporterò favorevole sentenza. Secondo, perciocchè i difenditori della falsa opinione m'hanno a questo partito con violenza portato. Eglino i primi stati sono a pubblicare in volgar favella la proposta causa, per

(1) *De Testimon. Anim. lib. advers. Gent. cap.* 1. *&* 5. (2) *lib.* 3. *Tuscul. cap.* 1.

per mezzo di due volumetti di falsità ripieni, e d'imposture incredibili, e valevolissime ad ingannare, e sedurre le anime vostre. Laonde per quel debito universale, che a tutt' incombe di soccorrere giusta sua possa al prossimo pericolante, mio particolar dovere ho riputato, primo: di palesare la verità di una maniera semplice, e popolare al Tribunale stesso del vostro natural lume; secondo: al Tribunale Teologico la medesima verità richiamerò; e per ultimo: esporrò le falsità contenute ne' due accennati libri. La prima parte tutta intera sarà vostra. Alle prove.

III. Dimando, o Giudici Cristiani: quando un debitore pagare non può tutto il suo debito, esempli grazia di cento scudi, ne ha però quindici, trenta, cinquanta in pronto da poter esborsare; è egli obbligato al pagamento di questa porzione, che ha, quantunque adempiere il tutto non possa? Eh che? saravvi forse chi nieghi non dover pagare la parte, perchè il tutto non può sborsare? Lo vedrete or' ora, se Sofistici ritrovinsi che lo nieghino.

IV. Il sagro quaresimale digiuno un composto debito egli è di molte parti di distinti, e realmente separati precetti. Vi ha in primo luogo il precetto dell' unico mangiare, che più refezioni esclude. Dipoi il comandamento, che l'astinenza prescrive dalle carni. L'ultimo che il tempo del pranzo determina. I Cristiani, i quali o privi sono di cibi quaresimali, o nocumento ricevono dal cibo de' pesci, non possono intero a Dio pagare il debito di questo digiuno. Il Signor Iddio, clementissimo creditore, a questi tali Cristiani, per mezzo della Chiesa sua Sposa, e de' suoi precetti interprete, l'uso delle carni in vece del pesce concede. Vi restano del debito due parti considerabilissime, cioè, l'unica refezione, con la privazione della cena, e differire sino a mezzo dì il pranzo. Queste due parti non sono meno separabili dall' uso delle carni, di quel che sia dal numero di cento quello di cinquanta. La sola estrinseca volontà del legislatore queste parti unitamente comanda. Ma quest' estrinseco decreto la natura non cambia delle cose, come a suo luogo farem palese. I Cristiani dispensati a mangiar carne pel solo fastidio de' cibi quaresimali, hanno in pronto il danajo onde pagare queste due restanti parti; perciocchè sani sono, e robusti come gli altri Cristiani, che intero pagano il debito del digiuno. Adunque quanto è vero, che il debitore, il quale non potendo restituir cento, che non ha, è tenuto al pagamento de' cinquanta che possiede: altrettanto è certo, che il Cristiano sano, e forte, dispensato per la nausea del pesce a mangiar carne, è obbligato al pagamento, alla osservanza delle due parti del digiuno, cioè a non cenare la sera, e pranzare verso il mezzo giorno. Questa ragione non è ella tutta alla ragionevolezza vostra conforme? Rendiamola non per tanto vieppiù sensibile, e valida.

V. Affinchè una dispensazione da un qualche precetto giusta sia, e lecita, un giusto ragionevole motivo supponer debbe. E dove non ci è nè motivo, nè ragione, lecitamente dispensa non si può dalla legge concedere; per guisa che il Superiore, che senza giusto motivo dispensa i sudditi, pecca gravemente più, o meno, giusta la varietà delle materie, secondo tutti e quanti i Teologi, e Canonisti. Il nocumento, che allo stomaco del Cristiano sano il pesce arreca, giusto motivo è di sostituire al cibo del pesce il cibo delle carni. Ma per dispensare questo Cristiano dal precetto dell' unico mangiare dov' è il motivo si assegni. Il Cristiano sano supponesi, e robusto, come gli altri esatti digiunatori. Perchè dunque dee dispensarsi dal precetto, che la pluralità proibisce delle refezioni? Innanzi. Pecca mortalmente, secondo tutti, il Superiore, che senza ragionevol motivo dalla legge gravemente obbligante dispensa. Secondo tutti altresì, come espressamente confessano gli stessi Avversarj, il Superiore può dispensare dal precetto dell' astinenza dalle carni senza dispensare dal precetto del digiuno, cioè a dire, può concedere l'uso delle carni con l'ob-

l' obbligo di digiunare la sera. Tutte e due queste proposizioni sono fuora di controversia. Quando dunque il Superiore espressamente le sole carni concede, su qual motivo può presumersi, ch' egli dispensi anche dall' altro comandamento, se in dispensando da questo peccherebbe mortalmente? Qual Teologia anche probabilistica insegna a supporre, che un Superiore voglia commettere un grosso peccato mortale, e divenire prevaricatore ingiusto della sua podestà con dispensare senz' alcun motivo da un grave precetto? Può dispensare dall' uno senza dispensare dall' altro. Pecca mortalmente se da tutti e due dispensa, quando per dispensare da tutti e due non ci sono veri motivi. Questi motivi rispetto al precetto, che proibisce la pluralità delle refezioni, non ci sono. Adunque quando il Superiore dispensa dalle carni il Cristiano sano e forte, non lo dispensa da cenare, perchè peccherebbe gravemente. Adunque pecca gravemente chi senza fondamento suppone, che il Superiore voglia rendersi destruttore delle leggi, in dispensando senza motivo i sudditi dalle medesime. Si dirà forse, che avendo conceduta la carne ha conceduta già una cosa incompatibile col digiuno? Nò: perchè confessano eglino stessi, che non è di tal maniera la carne incompatibile col digiuno, che il Superiore non possa dispensare da quella, senza esentarci da questo. Quando dunque espressamente dispensa dalle sole carni, come può dirsi, che dispensi dalla cena? Può far osservare questa legge. Non ha alcun motivo per dispensare dalla osservanza della medesima. Adunque una delle due: o pecca mortalmente il Superiore se espressamente dispensa, quando non c'è motivo: o peccano mortalmente coloro, che quando il Superiore apertamente non dispensa, vanno pubblicando ai poveri ingannati sudditi, che il Superiore ha dispensato. Peccano doppiamente e perchè calunniano ingiustamente il Superiore, e perchè ingannano crudelmente i sudditi.

VI. Io non veggo, che questo discorso ammettere possa ragionevole replica. Imperciocchè quando nella dispensa non istà espressamente concessa quella cosa, che il legislatore richiesto, verisimilmente, anzi in virtù di giusto discorso, certamente non concederebbe, non v' ha fondamento di supporla conceduta, secondo la massima: *In generali concessione non veniunt, quæ quis in specie verisimiliter non esset concessurus* [1]. Il motivo, che di supporre questa dispensa dall' unico mangiare, allegare possono gli Avversarj, altro non può essere, se non la previa dispensazione delle carni conceduta. Ma oltre a che questo ripugna alla massima certissima, e per loro stessi confessata, che il Superiore può dispensare dall' uno senza dispensare dall' altro, e per conseguenza l' una non inferisce l' altra; oltre [dico] a tutto ciò, l' assegnare questa connessione per motivo della dispensa, sarebbe una delle più stravaganti cose, che mente umana possa produrre. Veggiamolo.

VII. Siamo quì due Cattolici di egual età, di eguali forze, di eguale sanità: amendue vigorosi, rubicondi, e di buon appetito. Non v' ha altra differenza tra di noi, se non che a me non piace il pesce, il quale mangiato mi sconvolge lo stomaco: il mio compagno egualmente il pesce mangia, che la carne. Siamo dopo un giulivo Carnovale passato felicemente, e goduto con tutt' i suoi divertimenti notturni, e diurni, giunti alla Quaresima. Io ricorro al mio Superiore, acciocchè al cibo nocevole del pesce, quello piacevole della carne mi sostituisca. Pranziamo amendue ad una stessa mensa, io carne lautamente, ed il mio compagno a pesce, ed olio. Ce la passiamo allegramente tutto il giorno: giunta, verso le tre o quattro della notte, l' ora della cena, il mio compagno ha un appetito assai maggiore del mio, e più bisognoso di rinforzo, perchè sebbene siamo eguali in robustezza, egli a pranzo si è nutrito di pesci e legumi, cibi poco sustanziosi, e che dopo poche ore

[1] *c. in general. l.*

re generano della fame specialmente ne' temperamenti forti come siamo noi. Io, che ho rinforzato a pranzo lo stomaco mio con della buona vitella, del buon cappone, pernici, ed altre laute imbandigioni, non sono quant' egli dalla fame tormentato: con tutto ciò ho del buon appetito. Ora io so imbandire per me una lauta cena di dilicate carni in alesso, ed arrosto: mangio saporitissimamente: il mio compagno poverino, che stammi dirimpetto, tuttochè di molto più affamato di me, se la passa con alquante noci, e non so che fichi, con pochi frusti di pane, e due o tre bicchieri di vino. Che ne dite, o popolo Cristiano, qual sentenza, qual giudizio pronunziate sopra di noi? Che sentenza, che giudizio? Professate voi la stessa legge, la medesima Fede, la stessa Religione? Signori sì. Ma dove dunque c'è l'equità, la giustizia, la buona fede, il buon senso? Perchè voi vi siete ristorato con della carne abbondevolmente a pranzo, per questa, per questa ragione, non per motivo di particolare debolezza, non per cagione d'infermità, ma [replico] per questa ragione potete cenare e mangiare della carne quanta a voi piace? ed il vostro povero compagno co' denti aguzzi per la fame, non può refiziarsi, che di alquante frutta, e poco pane, per la sola ed unica ragione, che a pranzo si è nutrito meno di voi con mangiare del pesce? E che mostruosità sono coteste? Qual popolo, qual nazione, qual gente incolta professa leggi cotanto irragionevoli? Ma cosa mai hanno inventato certi moderni Casisti per colorire una cosa cotanto brutta? Null' altro certamente se non se, che avendo io a pranzo ingojata la *forma sostanziale* della carne, implacabile nimica del digiuno, sono libero affatto da ogni parte del digiuno. Oh virtù prodigiosa, oh forza miracolosa di questa *forma sostanziale*! Ora, ora comprendo il motivo, e la cagione dell' abuso universale, e lagrimevole tra Cattolici, i quali in gran parte di mangiare procurano questa lor forma sustanziale, per essere dal digiuno esenti. Ah Giudici Cristiani! la lepida sposizione dell' argomento ci ha portati a toccar un punto, che solo il ravvisarlo in lontananza dagli occhi spreme amarissime lagrime. Pur troppo, come a suo luogo farovvi vedere, è vero, che l'uso delle carni è fatto omai sì universale, e coll' uso delle carni esiliato il digiuno, che la osservanza della Quaresima a pochi Cristiani ristrignesi.

CAPITOLO III.

Si confermano le addotte ragioni cogli esempj degli altri precetti, e Decreti Papali, e Sinodali.

I. L' Obbligazione di santificare le feste due precetti racchiude: l' uno di astenersi dalle opere servili: l' altro di ascoltare la Messa. La dispensazione dell' uno non inferisce la dispensazione dell' altro. Perlochè chi per qualche impedimento ascoltare non può la santa Messa, non perciò libero egli è dall' altro comandamento, che le servili meccaniche fatiche divieta. L' Ufficio Divino, avvegnachè da un solo comandamento, giusta la più comune opinione, prescritto a' Sacerdoti, perchè spartito in più ore canoniche, non è esente dal recitarne una parte, chi all' intera recita del tutto inabile ritrovasi. Voi fate un voto di andare a Loreto alla visita della Casa santa, e d' offerire alla Vergine Santissima una lampada. Se voi da qualche infermità, o da altra cagione impedito siete dal fare il viaggio, non per questo dalla offerta della lampada disobbligato voi siete. Sicchè è obbligo di recitare la parte dell' Ufficio, benchè non si possa il tutto, e benchè il precetto sia un solo; perchè le parti sono distinte, e ciascheduna forma un intera preghiera. Egli è obbligo di osservare un precetto della santificazione de' giorni festivi, ancorchè tutti e due adempiere non si possano. I precetti del digiuno sono due. Le parti comandate sono di loro natura affatto separate: e ciascheduna da se mortifica la carne, e forma un atto di vera corporale penitenza. Perchè dua-

dunque non farò obbligato all'offervanza dell'una, benchè impedito ritrovimi dall'adempiemento dell'altra? Anzi faremo a fuo luogo vedere, che in virtù di buon difcorfo, e prefcindendo dall' autorità, fono più convenienti le ragioni, che militano a favor del digiuno, che non del voto, e dell' Ufficio, perchè in quello tre precetti, in quefti altri efempj un folo ve ne interviene.

II. Confermano quefta verità i Sommi Pontefici co' lor Decreti, i Vefcovi co' loro Sinodi. Il Sommo Pontefice Gregorio XIII. nella Bolla Crociata conceffa a' Portughefi comanda, che quelli, che fani mangiano carne, offervino il digiuno.... *Ita quod qui carnes comederint, fervata in cæteris jejunii Ecclefiaftici forma, dicto jejunio fatisfeciffe cenfeantur*. Ma di quefta Bolla difcorreremo più a lungo nella terza parte.

III. Aleffandro VII. nell' anno 1657. a' Romani concedette per cagione della pefte, che l'anno antecedente avea quella Città flagellata, il privilegio di mangiar carne quattro giorni per fettimana della Quarefima, cioè Domenica, Lunedì, Martedì, e Giovedì, con la efpreffa dichiarazione di non liberargli dalla legge del digiuno. Quefte fono le fue parole: *Per quello concerne i tre ultimi giorni, benchè il Papa conceda l'ufo delle carni, non intende però liberare alcuno dalla legge del digiuno. Anzi vuole, che quefta legge refti falva, ed intera in quella guifa, che fuffifte intera nelle ferie quarta, fefta, e fabbato*. Recitiamo anche le parole latine. *Ad ultimos autem tres dies quod attinet, etiamfi carnis ufum concedat, neminem tamen jejunii lege folvere intendit. Quin omnino vult, ut lex ifta falva, & incolumis remaneat, quemadmodum in quadragefimalibus cibis feriæ quartæ, feriæ fextæ, & fabbati remanet*. Quefto Pontefice non impone obbligo, ma dichiara, che la legge, dalla quale difpenfare non vuole, obbliga. Sotto la medefima obbligazione del digiuno conceffe ai Milanefi il detto privilegio delle carni l'anno 1658.

IV. Clemente XI. di gloriofa memoria nel fuo Decreto dell' anno 1704. di proprio pugno inferì la feguente claufola: *E fiano tenuti ad offervare il digiuno ancora quelli, che col motivo d'effer loro nocivo il vitto quadragefimale fi cibano di carne falubre*.

V. Ai decreti de' Sommi Pontefici uniformi fono i Sinodi, e Decreti de' Vefcovi delle Chiefe alla Romana fuggette. Di prefente la mente non vo' ftancare de' miei Giudici con lungo catalogo di autorità. Ne accennerò di paffaggio alcune cofe. Il Sinodo della Chiefa di Venezia celebrato fotto il Patriarca Priuli l'anno 1594. dichiara, che tutti quelli, i quali nella Quarefima fono aftretti a mangiar carne per lo nocumento del pefce, fono obbligati fotto pena di peccato mortale alla legge del digiuno: *Sciant autem omnes, quod licet a delectu ciborum fint difpenfati, fe tamen adhuc jejuniorum obfervationi effe obftrictos, atque lethali peccato effe obnoxios, fi efcis illicitis utentes non jejunaverint*, cap. 6. pag. 11. Quefta medefima interpretazione confermata viene nel Sinodo celebrato fotto il Patriarca Barbarigo l'anno 1714. con le feguenti parole regiftrate a carte 116. *Difpenfati autem omnes fciant, quod licet a delectu ciborum fint difpenfati; fe tamen adhuc jejuniorum obfervationi effe obftrictos, atque lethali peccato effe obnoxios, fi efcis illicitis utentes non jejunaverint*. Il P. La Croix benigniffimo probabilifta attefta, che li Vefcovi Oltramontani, difpenfando, pel folo nocumento de' cibi quarefimali, li Criftiani dalle carni, non li difpenfano dal digiuno: [1] *Et hoc ipfum communiter dederant Epifcopi difpunfantes pro carnibus, fe non aliter velle difpenfare, quam relinquendo obligationem jejunii quoad refectionem unicam*. Nulla io dico delli Vefcovi delle Chiefe di Francia, degli Arcivefcovi della Chiefa di Napoli, i quali documenti ad altro tempo fi ferbano.

VI. Quefte, o popolo Criftiano, le ragioni fono, che dimoftrano l' obbligo che

[1] 2. *p. lib.* 3. *q.* 140. *n.* 1269.

che ha il Cristiano fano di digiunare nella santa quaresima, tuttochè pel danno, che dall' uso del pesce riceve, il privilegio abbia di mangiar carne. Veggovi, o Giudici Cristiani, sì persuasi, sì convinti di questa verità, che già in procinto siete di proferirne la favorevole sentenza. Ma pregovi a sospenderla sino a tanto, che le ragioni della contraria parte v' abbia io rappresentate.

CAPITOLO IV.

Sposizione delle ragioni, su cui appogiasi la contraria opinione.

I. DUE generi di ragioni avanzano gli avversarj, altre dall'autorità, altre dalla filosofia o sia naturale raziocinio tratte. Quelle sull'autorità fondate le esamineremo nella terza parte, dove sentirete cose inaudite. Nè di quest' ordine ponno dolersi gli avversarj, avendolo osservato anche nel trattare la vera sentenza, a favor della quale non ho prodotti i Teologi, e Casisti, che la difendono: perlochè siamo del pari. Si sono prodotti tre Papi, e indicati Sinodi, e Vescovi, perchè questo è un genere di ragioni, delle quali certamente è sprovveduta la parte contraria; onde come nostre particolari, senza far torto a chi si sia, le possiam collocare dove più ci aggrada. Di questo mio sentimento renderò conto nella terza parte, dove farò palese al mondo un inventario di false dolosissime citazioni di Autori: dimostrerò, che niun grave Teologo, anzi nemmeno un solo buon Casista, che abbia stampato un'onesto corso di Teologia morale dopo Innocenzio XI. tratti di proposito, ed insegni la troppo rilassata opinione. Per ora dunque le ragioni loro esporremo.

II. Affinchè sospetto non cada, che io come difenditore della vera opinione, languidamente gli argomenti maneggi degli avversarj, li proporrò con l'eleganti parole de' medesimi Signori Dottori Copellotti e Casali, che così scrivono. (1) „ Per cominciare dal „ primo capo, ch'è la ragione, diciamo, che tutt'i Dottori, che insegnano, che il dispensato a mangiar carni sia insieme dispensato *dalle altre* „ *leggi del digiuno*, allegano per ragione fondamentale di questo lor opinare, ch'essendo l'astinenza dalle carni una parte essenziale ed appartenente alla sostanza del digiuno, ne „ viene per conseguenza, che quando „ uno è dispensato da una parte essenziale resta dispensato ancora dalle „ altre per la regola universale de' costitutivi essenziali, mancando uno de' „ quali manca tutto il costituto.

III. Avete inteso, o Giudici, per bocca degli stessi avversarj, che la trascritta ragione è il fondamento primiero, su cui la propria sentenza appoggiano. Ma per nulla tacere di ciò, che a sì fatta ragione può dare risalto, addurrovvi l'esempio, onde sensibile, e più nerboruta rendonla nella *Diatriba* (2). Così adunque scrive il Signor Dottore Copellotti. „ Dal fino quì detto fa di mestieri confessare, essere l' „ astinenza dalle carni una parte essenziale del Digiuno nell'esser morale, „ in quella guisa, che l'anima è una „ parte essenziale dell'uomo nell'esser „ fisico. Poichè siccome questo senza „ una tale anima, benchè vi sia un „ tal corpo, non mai si può questo „ corpo uomo dinominare: così senza „ l'astinenza dalle carni, avvegnachè „ s'usi l'unico mangiare, non mai si „ può quest' unico mangiare digiuno „ appellare. Ed acciocchè questa ragione più di forza abbia, e più di nerbo, il Signor Dottore Copellotti ha ritrovata una difinizione, che i Casisti inventori di detta ragione non ebbero la sorte di saperla. La difinizione è questa: [2] *Il digiuno... egli è un ente morale non dividevole.*

IV. Parmi, o popolo Cristiano, di ravvisarvi sorpreso nell' udire il sagro digiuno

[1] *Dissert. moral. Critic. art.* 1. [2] *Diatrib. pag.* 50. [3] *Diatrib. pag.* 126.

giuno della Romana Chiesa a sì inettissime sottigliezze, e grossi paralogismi ridotto. Ciò, che me più sul vivo ferisce, si è, di vedere esposta la legge della quaresima alle derisioni, e fischiate degli Eretici. Cosa è, diranno i Luterani e e Calvinisti, il digiuno della Chiesa Romana? Per quanto appare da una certa *Diatriba*, *Il digiuno non è un composto metafisico, egli è un ente morale non dividevole*. E nel medesimo libretto scrivesi: (1) *il digiuno consistere in un essere indivisibile*. Qual idea portano alla nostra mente coteste tre parole? *Ente Morale indivisibile*. *Ente* comprende tutto. *Morale*, tutte le cose del costume. *Indivisibile*, a tutte le cose, che non hanno parti, in cui dividersi, conviene. Dell' Ufficio Divino dirassi *un ente Morale non dividevole*. Del Voto, della Messa, della Limosina, e di tutto ciò, che il capriccio suggerirà potrà dirsi *un ente Morale indivisibile*.

V. Se ridicola ed inetta è la riferita descrizione o sia nozione, che cotesti Signori del digiuno ci porgono, non è certamente meno inetta la ragione fondamentale della loro opinione. E per dire sul bel principio quanto vaglia, dico, che tanto ella è inconcludente, quanto inconchiudente è una conseguenza del genere morale dedotta dal genere fisico. Per guisa che quanto questi due ordini sono onninamente disparati, tanto ella è im pertinente, e forestiera per concludere detta sentenza. Conchiudo, che questa fondamentale ragione ella è un paradosso, un paralogismo de' più stravaganti, che siavi in tutta la scienza Casistica de' recenti Scrittori, avendo io sempre un sommo rispetto per i dotti trattatori della Morale Teologia. Esaminiamola.

VI. Le leggi adunque, che il digiuno quaresimale compongono, tanto sono nell'essere morale inseparabili, quanto nel genere fisico è inseparabile nell'uomo l'anima dal corpo? Avete voi giammai veduto un corpo umano senz'anima sussistere, operare? Ora noi veggiamo, che i precetti del digiuno disfatto separati sussistono. I giovani Cattolici fino agli anni 21. osservano il precetto dell' astinenza dalle carni, e non adempiono il comandamento, che proibisce la pluralità delle refezioni. Tutt'i Cattolici le Domeniche della quaresima astengonsi dalle carni, e non perciò digiunano. I Decreti Pontificj, Sinodali, Episcopali in effetto senza l' astinenza dalle carni, e per conseguenza coll'uso delle carni il digiuno comandano. C'è risposta?

VII. Le parti de' costitutivi essenziali fisici sono di lor natura talmente dipendenti l'una dall'altra, che non mai l' una senza dell'altra sussiste, ne può sussistere. Ogni precetto, che il digiuno ecclesiastico compone, è un tutto, che da per sè sussiste. Perlocchè questi precetti risguardanti per volontà della Chiesa il digiuno, un tutto formano da tutt' i Filosofi *integrale* appellato, in quella guisa, che più uomini ordinati sotto lo stesso Duce costituiscono un esercito, ed un tutto integrale; e più scudi raccolti sotto il numero centenario un tutto integrale diconsi. Questo genere di *tutto integrale* si dice altresì da' Filosofi un ente, o sia aggregato *per accidens*. Dovechè il tutto essenziale risulta da due parti, l'una delle quali si chiama *potenziale* o sia materia, l'altra atto o sia forma, che la materia o sia parte potenziale sigilla, e in una determinata specie la colloca. Questo *tutto* dicesi *essenziale*, *sustanziale*, e lo diffiniscono un ente, o composto *per se*. Questi due generi di composti, tanto sono tra se diversi, quanto il giorno dalla notte. Quelle due frasi filosofiche pienamente questa diversità palesano. *Per se* vuol dire, che le parti di tale composto sono di lor natura, ed essenzialmente dipendenti, ed unite insieme. *Per accidens* significa, che accidentalmente, e per mera volontà esteriore le parti del tutto integrale insieme unisconsi; per guisa che tutta la connessione, che tra di loro hanno, deriva dalla volontà di chi le unisce. Quindi evidentemente siegue, che quando il legis-

(1) *Ivi pag.* 119.

gislatore, che le ha unite, le vuole separare, lo possa a suo grado eseguire.

VIII. Comprendete voi ora, o Giudici stimatissimi, con quanto buona equità abbia io asserito, che la ragione ndamentale della contraria opinione sia o de' più stravaganti paralogismi, che ente umana formare possa? Non è evidente dalla sola esplicazione delle voci infinita disparità della loro similitudi del tutto morale integrale, e col tutfisico essenziale? Ma per maggiore iarezza della verità chieggo. Questa orale inseparabilità de'due precetti delunico mangiare, e dell'astinenza dalle rni donde deriva? Dalla natura de'pretti medesimi? no? Donde dunque? illa volontà sola del Legislatore, che a Chiesa? certo che sì. Che s'è così, m'è verissimo, perchè dunque non so separabili, quando quella Chiesa medesima, che gli ha congiunti, in effetto separa dispensando dall'osservanza dell'o, e lasciando l'obbligazione di ademere l'altro? Perchè non saranno sepabili, se il dispensatere, almeno s'è inferiore al Papa, non ha alcuna facoltà dispensare da tutt'e due, quando mo-i veri non ci sono, che per la dispenione di un solo? Sono separabili, per ventura diranno, com'è separabile l'ima dal corpo: ma fatta la separazio-la osservanza dell'unico mangiare non dirsi digiuno; siccome il corpo uno, separato dall'anima, cadavero si ama, nè uomo può appellarsi. Per rità quasi direi, che nè animale ragiovole potrebbe appellarsi chi così dirresse. Imperciocchè cosa significa dino? Non mangiare. Quando pertanla sera l'uomo non mangia, perchè dee dirsi, che la sera digiuna, se in etto non mangia? Fatto il separamendell'anima dal corpo, il cadavero non appellarsi uomo, perchè il cadaveincapace egli è d'esercitare azioni une, poichè privo della sua anima ranale, che la essenza costituisce dell'mo. Seguita la divisione delle due legl'una egualmente separata, che uni-, osservasi. Perchè avete mangiato ne la mattina, non potrete forse digiunare la sera? ovvero questo digiuno non sarà vero digiuno? Dite, che non sarà tutto il perfetto, ed intero digiuno della Romana Chiesa. Non sarà il digiuno ecclesiastico comprendente tutte le sue principali parti: e direte il vero; nel rimanente egli è un digiuno mancante di una parte, cioè dell'astinenza dalle carni. Ma quando manca questa parte essenziale, replicano, non può appellarsi digiuno. Non può appellarsi digiuno corrispondente alle stravaganti nozioni esistenti nella preoccupata fantasia di alcuni Casisti; passi: Non è vero digiuno corrispondente all' Ecclesiastico precetto, che le pluralità proibisce delle refezioni; si niega.

IX. Di grazia, o Giudici Cristiani, a memoria richiamate i Decreti de'tre Pontefici Gregorio XIII. Alessandro VII. e Clemente XI. Il Papa Gregorio comanda, che mangiando carne, il *digiuno si osservi*. Papa Alessandro nella concessione fatta a' Romani, e Milanesi della carne, dichiara di non *liberar alcuno dalla legge del digiuno*. Il gran Papa Clemente comanda *sieno obbligati al digiuno*. Lo stesso comandano e Vescovi, e Sinodi. Argomentiamo ora di questa maniera: Se il precetto dell'astinenza dalle carni fosse una *parte essenziale del digiuno nell'esser morale, in quella guisa che l'anima è una parte essenziale dell'uomo nell'esser fisico*, come dicono Copellotti e Casali: Adunque i Sommi Pontefici mentovati, i Vescovi, i Sinodi in dispensando dalle carni, e comandando il digiuno, comandano nel genere morale uno sproposito tanto mostruoso, quanto se nel genere fisico comandassero, che un cadavero operasse da uomo razionale. Che ne rispondete? o la vostra parità, sia *ragione fondamentale*, ella è giusta di tutto punto: o ella è deficiente? Se giusta per ogni verso, sciogliete l'illazione. Se mancante; dunque inetta, inconcludente. Confessatela pertanto una volta, che questa vostra fondamentale ragione, onde rassomigliate un complesso di precetti morali, ch'è un aggregato *Per accidens*, ad un composto fisico, ch'è un costituito *Per se*, ella

ella è una delle più grossolane sofistiche specolazioni. E se nel Foro Civile da un qualche Avvocato in trattando sua causa simili ritrovati io udissi, direi, che tali cose sono invenzioni chimeriche. Disputando con Teologi al Tribunale del popolo Cristiano, dirò, che sono paralogismi lagrimevoli, e funesti, per lo danno spirituale, che nelle anime battezzate cagionano. Anzichè questo capitolo terminare, riferir voglio un'altra manifestissima falsità, che nella dissertazione Teologico-Morale-Critica è registrata alla pagina 31. *E' vero* [dicono li Signori Teologi Critici] *che talvolta i Pontefici hanno per lodevoli cagioni dispensato dall' astinenza dalle carni ne' giorni di digiuno, e particolarmente quaresimale : ma questo vuol dire, che concedendo i Pontefici un tal privilegio, vennero a toglier di mezzo la legge del digiuno*. Questa bisogna dirla una evidente falsità, perchè non si può a meno. Alessandro VII. nella dispensa a' Romani, e Milanesi conceduta, protesta di *non liberar alcuno dalla legge del digiuno*. Il Papa Clemente comanda *sieno obbligati al digiuno*. Lo stesso comandano e Vescovi, e Sinodi. Non è ella pertanto una evidentissima falsità, il dire che questi Papi in concedendo l'uso delle carni, abbiano di mezzo tolta la legge del digiuno? Ciò che soggiungono appoggiati sull' autorità del Filliucio, e del Leandro, egli è altresì stravagante. „ O „ pure [dicono] se qualche volta si ri-„ servarono nella concessione della carne „ le altre forme del digiuno, ciò fu, „ non perchè intendessero, che colui „ che mangia carne possa osservare il „ digiuno Ecclesiastico, ma perchè in-„ tendevano, che il dispensato in questa „ maniera facesse quel più che poteva „ &c. *Così chiaramente il Filliuccio*. Egregiamente. Il Filliucio morì nel 1622. onde risuscitò ad interpretare nel 1657. e nel 1658. i Decreti di Papa Alessandro, e nel 1705. il Decreto di Clemente XI. Nè le interpretazioni del Filliuccio sopra anteriori pontificj Decreti, servono al nostro proposito per le ragioni, che altrove si accenneranno. Ma sentiamo la ragione, che ne assegnano. „ Perchè componendosi il digiuno Eccle-„ siastico, quasi un tutto morale dalle „ sue parti, se alcuna di esse viene a „ mancare, manca ancora questo tutto; „ e comunque possa restarvi qualche for-„ ma atta a sostenere in parte la primie-„ ra denominazione, *non potrà però con* „ *verità sostenerla intiera*. E qual pazzo ha giammai detto, che mancandovi una parte del tutto, ci sia intero cotesto tutto? Chi ha mai detto, o che si paghi tutto il debito di cento, quando si fa lo sborso di soli cinquanta; o che si reciti tutto l'Ufficio Divino, quando si recitano solamente terza, sesta, e nona; o che osservi interamente secondo tutte le sue parti il digiuno Ecclesiastico, chi osserva il solo precetto della unica refezione? Si dice solo, ch' è obbligato ad osservare la parte, se non può il tutto: un precetto, se non può tutti due. Chiamate questo digiuno come a voi piace, purchè osserviate effettivamente il precetto di non cenare la sera. Questo è parlar chiaro.

CAPITOLO V.

Conclusione e sentenza favorevole alla Quaresima Appellante dal Foro di alquanti Casisti al Tribunale del Popolo Cristiano.

I. LA vostra equità, la vostra giustizia io sono di presente ad implorare, o Popolo Cristiano. Voi dell' una, e dell' altra parte le ragioni intese avete. Si è dimostrato a tutta evidenza, che i due precetti e della scelta de' cibi, e dell' unico mangiare sono separabili; e che chi non può osservarli tutti e due, è obbligato ad osservarne un solo: in quella foggia, che chi non può rendere tutto il debito, al pagamento della parte, che può pagare, è astretto. I sofismi, i paradossi, onde gli avversarj procurano di far travedere, che la inosservanza di un precetto per mezzo di giusta dispensa, inferisca la trasgressione dell' altro, sono sciolti, e fatti comparire degni di aborrimento. Ch' eglino dicano, che

che l' astinenza dalla cena, presupposto il pranzo di carne, non sia vero digiuno, noi rispondiamo, ch'è verissimo, che non è l' intero digiuno della Romana Chiesa, che più precetti abbraccia: siccome il pagamento di cinquanta non è l'intero pagamento di cento scudi, nè la recita del vespero e compieta è tutto l' Ufficio Divino, nè l' offerta della lampade è tutto il voto di andare a Loreto. Ma egli è un digiuno corrispondente ad un precetto, e non a due: egli è un digiuno e riconosciuto per tale da' Papi, Vescovi, e Sinodi. Egli è un digiuno per fine, che più macera la carne, che non l' astinenza della carne. Dicovvi ancora, o Giudici: chiamino, cotesti Casisti, con quale voce lor torna meglio questo digiuno: Ma voi fra tanto obbligateli alla osservanza esatta del precetto. Obbligateli ad osservare questo digiuno la sera in quella guisa che osservavanlo i Cristiani de' secoli non tanto rimoti, i quali mangiavano una sola volta il giorno senza nulla pigliare la sera. Obbligateli ad un sobrio pranzo di carne il giorno; affinchè a costo del proprio sperimentale patimento conoscano, che questo è un digiuno capace a conquidere i sensi, e macerare la carne. Perchè alcuni Casisti formano nozioni capricciose del digiuno, per questo dovranno i fedeli dal digiuno pienamente esentarsi?

II. Popolo Cristiano, voi pregato siete di ben ponderare, che se certi Casisti ardiscono di eludere con ispecolazioni sofistiche le leggi Ecclesiastiche, e Divine, tanto più le Civili leggi esteneranno. Se la osservanza delle leggi alle idee arbitrarie capricciose de' sudditi una volta si affidi, non vi ha più legge, che sussista al mondo. Lasciate dunque in disparte le cavillose specolazioni, ed i litigj troppo ostinati sovra le rigorose dinominazioni delle cose: sentenziate, o Popolo Cattolico, sopra questa difficoltà con que' vostri naturali dettami che prescrivono di rendere a Iddio tutto ciò, che si può, e di dare nella santa Quaresima que' segni di veri Cattolici, che la nostra debolezza permette. La Chiesa benignissima Madre a que' figli suoi, che nausea, e nocumento allegano di pesci, ed olj, sostituisce il cibo delle carni salubri, cibo di gran lunga più sustanzioso del pesce, come esaggerano gli stessi avversarj. Sani dunque essendo, e forti, tanto più degli altri al digiuno della sera sono obbligati, quanto nel pranzo meglio degli altri ristorati ne sono.

III. Innanzi che la sentenza vostra pronunziate, o Giudici Cattolici, un'altra riflessione io alla saggezza vostra umilio. Vi prego dunque a considerare, che la opinione di questi Casisti ella tra non molto tempo abolisce affatto la legge Appostolica della santa Quaresima. Per comprendere questo gravissimo irreparabile male, riflettete alla moltitudine numerosissima di quelli, che per loro iniquità, e goloseria non osservano il digiuno. Considerate le varie cagioni, per cui tanti altri sono esenti. La fatica corporale dispensa i contadini di campagna, gl'artieri di arti laboriose, i Predicatori cottidiani de' tempi presenti, li Maestri di scuole, per non dire molti Missionarj, i Pellegrini, li Viandanti a piedi, e secondo certi Casisti, anche quelli che viaggiano a cavallo, e tanti Servidori che travagliano. La povertà scusa moltissimi; la età avanzata, la età tenera. Il matrimonio scusa le Donne gravide, le Balie. Il credereste, o Giudici, secondo alcuni Casisti, le Donne Cattoliche sono quasi tutte esenti dal digiuno della Quaresima, Perocchè fino alla età di 21. anno non sono obbligate. Maritate che sieno o per gravidanza, o per conservarsi venuste, sono esenti dal digiuno; finalmente verso i cinquant' anni, dicono essi, le Donne sono vecchie, e per conseguenza dal digiuno libere; adunque tempo non havvi in cui esse al digiuno della Quaresima sieno astrette. Aggiugnete, che questi medesimi Scrittori insegnano, che il solo dubbio di una qualche futura infermità, basta per per dispensare dall' astinenza dalle carni. Dall' altra banda passa già per massima comune tra' Medici, che il cibo cottidiano di pesce per quaranta sei giorni continui, nelle persone civili, somministra fondamento di temere qualche pre-

giudizio nella salute: e perciò questo solo timore sufficiente egli è, secondo loro, per concedere lecitamente l'uso delle carni. Nè queste sono esaggerazioni, sono verità pratiche. Quante sono le persone civili, che non mangiano nella Quaresima carne? Non è egli l'abuso fatto cotanto universale, che quasi quasi coloro, che le mense di carne non imbandiscono nella stessa Quaresima, sono collocati tra la gente dozzinale, e vile? Conchiudete voi ora di questa guisa. Tanti sono o per infermità, o per età, o per fatica dalla Quaresima esenti: tanti per loro iniquità: li poveri, e artieri, e servidori non possono digiunare: i nobili, i ricchi in gran parte, per non dire comunemente, sono dispensati a mangiar carne. Se questi alla carne non uniscono il digiuno, ma possono banchettare lautamente, come nel Carnovale; a quanti riducesi la Quaresima? La legge risguarda la moltitudine; che legge non si dà giammai, che pochi abbracci. Adunque la opinione di questi recenti Casisti va a finire nell'abolimento della santa Quaresima. E questo è il motivo, per cui i Luterani, e Calvinisti van dicendo, che tra i Papisti, quelli fanno la Quaresima, e digiunano, che non hanno di che mangiare.

II. Popolo Cattolico, per quel sagro divino impegno, che voi avete di mantenere il decoro della vostra Religione, armatevi di un santo zelo contro coloro, che con vane illusioni tentano di oscurarla. Il digiuno di quaranta giorni è stato mai sempre un testimonio distintivo della nostra Divina Professione, un carattere singolare, che contrasegna la nostra credenza. Vi è nota la moltitudine immensa di Cattolici, i quali chi per impotenza, chi per fatica, chi per cattiva volontà non osservano la quaresimale astinenza. La sentenza dunque, che noi imploriamo, ella è questa. Almeno que' pochi Cattolici, che sani sono e vigorosi, e che tutto il comodo hanno per poter digiunare, poichè doviziosi per provvedersi del necessario vitto, almeno questi digiunino. Se per alcuni particolari affezioni del loro stomaco non possono nella osservanza di questo digiuno nutrirsi di pesci, mangino carne, ma digiunino: se adempiere del digiuno tutt' i precetti non possono, adempiano per lo meno que' due precetti, per la cui osservanza confessano di aver forze, e lena. Sicchè la sentenza, che noi aspettiamo, riducesi a questa massima certa, infallibile, e santa: *Il Cattolico nella Quaresima faccia quel poco che può di corporal penitenza*. Si distingua in un punto rilevante di sua Religione da' Luterani e Calvinisti nella miglior maniera, che le forze sue permettongli. Questa, o Popolo Cattolico, è la sentenza, che da voi aspettiamo. Può ella esser più giusta, più mite, più santa? Che se giusta, se prudente, se santa è la sentenza che noi chiediamo, sbandite dunque o Giudici Cristiani tutti coloro dal vostro Tribunale, che contra i dettami della natura, e contra ogni legge, ardiscono di oscurare con sofistiche ragioni una verità sì luminosa. Tanto noi imploriamo, e tanto di riportar confidiamo da quel vostro lume naturale, di cui Dio vi ha arricchiti.

SECONDA PARTE.

Nella quale, narrate le cagioni dell'Appellazione, si dimostra, che la opinione condannata al Tribunale del buon senso, e della buona fede del Popolo Cristiano, sia altresì in virtù di giusto discorso tacitamente in un'altra proposizione riprovata da Santa Chiesa.

CAPITOLO PRIMO.

Sposizione de' motivi dell'Appellazione fatta dal Foro di alcuni Casisti al Tribunale del Popolo Cristiano.

I. PErmettetemi, miei stimatissimi Fratelli, che anzichè nella narrazione entrare della lite, due parole io ci premetta full'ordine per me tenuto, nella trattazione della medesima. Comunemente, prima d'esporre il punto della contesa appellata, tessere gli Avvocati sogliono la storia della lite: mettere in comparsa i cavilli, le cabale de' loro Avversarj: gli stancheggi, gl'imbarazzi, le ingiustizie, e le oppressioni negli altri Tribunali sofferte, per conciliarsi presso i novelli Giudici benevolenza, e compatimento.

II. Grave pregiudizio alla verità avrei recato, se a quest'ordine consueto attenuto io mi fossi. La causa, che trattata io vi ho, o popolo Cristiano, ella contiene, come veduto voi avete, una verità chiara, netta, luminosa, ed alla ragionevolezza vostra tutta conforme. Perlochè vantaggio singolare della medesima ho io giudicato, il presentarla di primo lancio, e con tutta simplicità a faccia scoperta, e nuda al Tribunale del vostro buon senso, e della vostra buona fede. Se avessi la contraria via battuta, la dipintura formandovi de' contrasti ostinati, delle dispute lunghissime, al Foro seguite di alquanti Casisti, la verità seppellita avrei dentro intralciamenti, ed oscuri ingombri di sottigliezze sofistiche, di paralogismi, di ritrovati bizzarrissimi, di giri, e di rigiri. E la vostra mente affaticata, e tormentata nel tedioso molestissimo ascolto di tanti, e sì strani avvenimenti, meno abile alla conoscenza del vero, tra tante tenebre involto, divenuta sarebbe.

III. Ora, che per la Dio mercè in sicuro possesso vi ritrovate della verità, e che il dolce vero piacere sperimentate di averne pronunziata la giustissima sentenza a difesa della medesima, non piccolo sarà il diletto vostro, quando udirete, che il Tribunale del vostro buon senso, e della buona fede nello scoprimento del vero, più felice egli è, che non quello di alcuni Casisti. Nè in pensiero a voi cadesse, che il renderv' informati, ed intesi delle scappate, sutterfugj, falsità colorite, che alcuni spacciare sogliono, per guadagnare la propria opinione, cosa inutile sia al profitto vostro, e forestiera. Conciossiacosachè, siccome i consulti de' Medici sulla vita si fanno del malato, così questa contesa tra alquanti Teologi ella è tutta vostra; poichè sul capitale ella verte della vostra eterna salvezza. E non di rado tra' Casisti nella guarigione delle anime accade ciò, che tra' Medici succede nel curare il morbo de' corpi. Disputano i Medici sulla qualità della febbre, sulla varietà de' rimedj, ed alle volte la vita dell'infermo vittima sventurata ella diviene dell'amor proprio, e dell'ambizione di far prevalere la propria opinione. Piaccia al Signor Iddio, che tra' Teologi, e Casisti di quelli non ve

ne sieno, alla di cui ardentissima premura di aumentare la fazione, di promovere il partito, e di fare nel Teatro del gran Mondo segnalata comparsa, non resti sacrificata la salvezza eterna delle anime redente da Gesù Cristo. Ma è omai tempo di entrare nel dettaglio della contesa.

IV. Il Sommo Pontefice negli anni passati il privilegio impartì a Monsignor Vescovo di Borgo San Donnino di dispensare que' Popoli nella Quaresima dall' astinenza dalle carni. Il dotto, e pio Pastore, memore, che all' Appostolica vigilanza de' Vescovi la tradizione della vera dottrina è consegnata, la facoltà concedette al Popolo di mangiar carne, coll' obbligo del digiuno. Questa limitata dispensazione lamenti suscitò, dispute, tumulti, e contrasti, i quali occasione diedero ed impulso al Signor Dottore Alessandro Mantegazzi di Piacenza, Prevosto della Chiesa di San Giovanni, di difendere la prudente procedura del Vescovo, ed insieme il merito trattare della causa con una Dissertazione latinamente scritta.

V. A questa Dissertazione latina rispose il Signor Abate, e Dottore Pietro Copellotti con una *Diatriba* stampata in Piacenza l'anno 1737. in volgar favella, *acciocchè* (dic'egli nel primo periodo della medesima) *ancora a' deboli, ed infermi di cognizione, fosse noto un punto tanto necessario di morale disciplina*. E infatti che i Cattolici di cognizione infermi, ma di corpo sani e nerboruti, sieno illuminati, ed istruiti a mangiar carne due volte il giorno, a pranzo ed a cena nella Quaresima, quando non possono mangiar pesce, egli è un punto della ultima importanza, e di una disciplina morale la più aggiustata. Contro a questa *Diatriba* l'anno passato in luce comparve per mezzo delle stampe di Paolo Monti in Parma un' Apologia a difesa della *Dissertazione* del Signor Dottore Mantegazzi, che porta in fronte un *Giudizio* grave e dotto del celebre Signor Abate Muratori, dell'Italia nostra gloria ed ornamento. I zelanti, ed impegnati difenditori di que' Cristiani, che nella Quaresima, non potendo di pesce ed ova nutrirsi, vogliono pranzare, e cenare di carne, hanno travagliato un anno in circa nel lavoro di una *Dissertazione Teologico-Morale-Critica*, composta dai Signori Dottori Pietro Copellotti, e Bartolomeo Casali, nella quale impugnano sì la Dissertazione, come l'Apologia del Mantegazzi. Da poche settimane la stampa cominciossi di questa *Dissertazione Morale-Critica* in Venezia, ed in questi ultimi giorni ella è alla luce comparuta.

VI. Nel seguente capitolo di questa Dissertazione una tal quale notizia ve ne recherò. Ma prima di tutto fa di mestieri, che una mia sincera cristiana protestazione ascoltiate. Io dunque vi attesto, che non conosco nè Mantegazzi, nè il suo Apologista difensori del digiuno: nè tampoco noti sonomi gli eruditi, e dotti Copellotti, e Casali impugnatori del digiuno nel caso di dispensa dalle carni. Io li venero tutti quai sapienti e zelanti Pastori di anime. Spero nella Divina Misericordia di non proferire parola alle persone loro ingiuriosa. Bramerei di poter riparare il male, che hanno cagionato, e che cagionar possono i libri di questi due ultimi, senza menzione fare nè di libri, nè di autori. Ma è impossibile; poichè applicare al morbo dovendo il rimedio, egli è di necessità, dove il veleno contagioso ritrovasi, palesare. Quanto però ossequioso sarò sempre mai, e rispettoso verso il loro merito, altrettanta sarà la mia libertà, e sincerità nel confutare le loro opinioni per me giudicate alle anime Cristiane perniciosissime. Il rispetto verso le loro degne sacrate persone allo zelo pregiudicare non dee di difendere la verità. Nè la premura di mettere al coperto la verità, violar debbe la carità verso il prossimo. Per battere saldo tra questi due estremi, ho procurato di mandar ad effetto que' mezzi, che Dio comanda. Ella è cosa da piagnersi a lagrime amarissime il vedere che que'

Sa-

Sacri Teologi stessi da Dio destinati ad accendere fiamme di carità nelle anime, questa carità santa squarcino tra di loro con maldicenze crudeli, con aculei pugnentissimi, e velenosi, nel tempo stesso che le verità di vita eterna esplicanò a' Cristiani. Questa deplorabilissima disgrazia troppo visibile appare nella *Dissertazione Teologico-Morale-Critica*, della quale parola farovvi nel seguente Capitolo.

CAPITOLO II.

Saggio della Dissertazione Teologica-Morale-Critica. *Alcune digressioncelle, che di molto contribuiscono al punto della causa, ed al disinganno del Popolo Cristiano.*

I. NElla Dissertazione Teologico-Morale-Critica, dopo la prefazione, o sia occasione di tal'opera, vi precede la *Risposta al Voto del Signor Dottore Lodovico Antonio Muratori*. Questa risposta non è ella lavoro delli Signori Dottori Copellotti, e Casali, com' eglino stessi confessano nella prefazione con queste parole: *Premetteremo a tutto ciò una lettera favoritaci da un nostro amico esercitato Professore di Teologia in risposta al voto, che il Signor Muratori diede in favore della Dissertazione del Dottore Mantegazzi, e che diede il titolo più vistoso, che vero all' Apologia*. Non è più da rivocare in dubbio, che questi due autori della Dissertazione abbiano avuti consultori, ed ajutanti nella lor fatica, ed il sospetto dell' Apologista, che sieno stati due pive destinate a far risonare il fiato altronde ricevuto, e stromenti forse innocenti dell' altrui fazione; quanto ciò sia fondato, lascio ad altrui il giudicarlo.

II. Fermiamoci per poco sulla risposta di questo esercitato professore di Teologia. Per primo nerboruto argomento premette, *che il mondo, sebbene riconosce il Signor Muratori per un uomo erudito, non lo conta però tra Teologi*. Perchè soggiunge: *avete bensì notizie del nome, ma non sapete a fondo il merito delle loro quistioni*. Per non rendere più comunali le acri censure, le incivilissime satire, onde ripiena va cotale risposta, passare le voglio sotto silenzio. Basti solo il dire, che con affettare figure ingegnasi di far comparire il Signor Muratori un puro grammatico, sagacemente ad Erasmo paragonandolo, ed a Lorenzo Valla. Ditemi, o esercitato Professore di Teologia: Che ha da fare con la causa questo *Prenotando*, che per preliminare della risposta vostra fissate? cioè, che il Signor Muratori non è Teologo. Se il di lui *Voto* non piacevi, recatelo al nulla; ma perchè infuriare contro alla degnissima persona? Dio immortale! Un valent' uomo, che da quaranta e più anni fatica per la Republica letteraria: che, l' ha illustrata con tanti volumi in più, e più generi di scienze, ed arti: uno, che secondo tutti gli spregiudicati letterati, egli è non solamente celebre erudito, ma Teologo da potersi paragonare a' primi, che vanti non solo la Italia nostra, ma l' Europa tutta: uno per fine, che tanto pur è ammirabile pel suo alto sapere, quanto per la sua probità, e prudente contegno nello scriver suo: un uomo cotanto insigne per aver approvata la limitata dipensazione di Monsignor Vescovo di Borgo S. Donnino, viene con le più indegne maniere tradotto? E sia possibile, che non possasi una volta scrivere nemmeno su' precetti della Cristiana professione, senza lacerare quella Carità santa, che l' anima forma, e lo spirito del Cristianesimo?

III. Ma i motivi ascoltiamo, per cui di sdegno acceso questo Professore di Teologia, si è mosso a scagliare contro del Signor Muratori tanti dardi di maldicenze. Si accende altamente in primo luogo, perchè quegli ha scritto, che *l' astinenza dalle carni chiamar si deve appendice del digiuno*. „ Da qual fonte „ avete voi (scrive il Professore pag. „ 5.) derivata una dottrina sì nuova? „ E' *certissimo*, che fino al principio del „ secolo passato, quando il *Castropalao* „ diede alla luce le sue opere, non si „ trovava veruno Autore di nome, che „ avesse ciò detto, anzi *tutti concorde-*

„ *mente* asserivano, che la materia *prin-*
„ *cipale* del digiuno consisteva nell'asti-
„ nenza dalle carni. Eccovi le parole
„ dell'Autore al *tom. 7. disp. 3. punct. 2.*
„ §. 1. *n.* 3. *communis est Ecclesiæ sen-*
„ *sus*, *nemine refragante*, *abstinentiam a*
„ *carnibus esse præcipuam jejunii mate-*
„ *riam*, *neque ullibi esse consuetudine*
„ *contrarium*. Riflettete bene alle paro-
„ le, *nemine refragante*; e pure in quel
„ tempo si leggevano le opere del Me-
„ dina, del Gaetano ec.

IV. Questo Teologo comincia ad argomentare con gran valore. Per dimostrare, che tutti gli antichi, e Padri, e Teologi, che il passato secolo han preceduto, insegnano, che l'astinenza dalla carne è la parte principale del digiuno, porta innanzi per Giudice di suprema appellazione il *Padre Castropalao*. E' egli sì versato questo vostro Autore nella storia, non solo Casistica, ma anche Teologica, di doversegli rendere cieca credenza? Or per vostro disingannò dirovvi così alla sfuggita, che questo vostro *Castropalao* dice uno sproposito sì di fatto, come di gius: lo che in appresso con tutta evidenza dimostrerò. E poichè caricate su quel *nemine refragante*, e che al tempo del Castropalao ci erano le opere del *Gaetano*, sentite cosa scrive il Gaetano: *Unica comestio est ESSENTIALIOR jejunio, utpote a principio jejunii instituta in veteri testamento*, 2. 2. *q.* 147. *art.* 8. Riccardo de Media Villa *in* 4. *dist.* 15. *art.* 4. *q.* 5. *jejunio Ecclesiæ ANNEXA est abstinentia ab esu carnium*. Alfonso Tostato *in cap. 6. Matt. q.* 173. *pag.* 173. *Ad jejunandum requiruntur illa, quibus non existentibus, jejunium solvitur. Primum istorum est semel tantum comedere, quia istud est quod PRINCIPALITER Ecclesia intendit.. Secundum est quod abstineatur a carnibus.* Questi Autori aveano scritto innanzi che cominciasse il secolo passato. Adunque il *Nemine refragante* del vostro Castropalao è una falsità patentissima di fatto. A suo luogo vi farò vedere più a lungo, che gli antichi Teologi insegnavano, che l'unica refezione è la parte principale del digiuno. In pensiero però non vi cadesse, che a questo principio fossimo per affidare la causa nostra. Noi per la verità farem palese, che questo egli è un principio verissimo in virtù e di ragione, e di autorità. Nel rimanente poi per ridurre la causa a principj incontrastabili, noi lasceremo, che chiamiate quest'astinenza *parte principale*, *forma sostanziale*, *base fondamentale*, come più vi aggrada. A noi basterà, che voi, come buoni Cattolici, ci accordiate, che nel digiuno vi sono due comandamenti distinti: l'uno, che proibisce il mangiar carne: l'altro, che la pluralità divieta delle refezioni.

V. Si sdegna in secondo luogo questo Teologo, perchè il Signor Muratori dall'etimologia del nome del digiuno, la prova ne ricava della sua asserzione. Laonde così scrive *pag. 6.* „ Pretendete
„ provare la vostra asserzione dall'Eti-
„ mologia del nome *Digiuno*. Se vi
„ dovesse rispondere il Dottissimo, e
„ Venerabile Cardinale Bellarmino,
„ penso vi direbbe quello stesso, che
„ disse dei due grammatici Lorenzo Val-
„ la, ed Erasmo. Ma che mai direbbe il
„ Bellarmino di voi, Teologo stimatissimo, se anch'egli con quasi tutti gli Scrittori antichi dall'etimologia del nome *Digiuno* la vera nozione del digiuno ci somministra? Lo che dimostreremo nella terza parte *impostura quinta num.* 12. dove porteremo le parole del Cardinale tratte dal *Tom.* 4. *lib.* 2. *de bon. oper. c.* 1.

VI. Ciò poi, che in terzo luogo fa montare in collera fuora d'ogni confine il Professore Teologo, si è, che il chiarissimo Muratori non ha voluto entrar nel merito della lite, protestando di lasciare in disparte cotesta controversia *senza manco degnarla di un saluto*. Oh quì nò, che al suo acceso furore freno non può mettere il zelante Teologo. *Voi parlate* (scrive pag. 12.) *assai alto in quest'ultimo... Di una opinione, per la quale, e contro la quale hanno scritto Teologi tanti, e di sì gran nome.... Di una opinione, che sebbene ha Autori più, e dotti contrarj, ne vanta però in numero mag-*

giore . . . *voi dite di lasciarla senza degnarla di un saluto?* Sì Signore. Datevi pace. Mettetev'In calma. Il Muratori non vuol salutare la vostra opinione. Che si può fare? Questa disgrazia bisogna tollerarla con rassegnatezza. E se ad esaminarla vi farete a testa fredda, troverete ch'ella non è sì grave come v'immaginate. Imperciocchè la vostra opinione in questa guisa avrà meno di contradicenti aperti. Ma quel negarle il saluto è una grave contumelia, non è vero?

VII. Alla collera di questo Teologo succede la vendetta: vibra contro del Muratori un colpo mortale. Aveva quegli nel suo *giudizio* citata l'autorità di Filone Ebreo. Per una sì fatta citazione di questa guisa scrive il Teologo *pag.* 7. „ Convien dire, che voi abbiate citata „ questa autorità, non per far conoscere „ la vostra erudizione, ma per far a „ tutti sapere (il che niente importa) „ che voi *abbiate letto un Autore sì antico*. Questi non è mica nè il Burgaber, nè il Bizozer. Un Muratori, che di antichità sagra, e profana ha pubblicati circa 30. volumi in foglio, ha citato Filone Ebreo per comparire al mondo un *Antiquario*. Da questa sapiente censura argomentate, con qual sorta di gente abbiam noi a disputare.

VIII. Dopo questa risposta, comincia il primo ed unico articolo, nel quale la quistione trattasi, ed alleganfi cento e sette Autori tra Santi Padri, Pontefici, Dottori Scolastici di primo rango, Casisti e Medici, a favore del duplicato mangiare. Succede il secondo articolo. In questo una lunga apologia si fa del Cardinale Toleto: si prova, che il Mantegazzi ha veramente commesso il peccato di asserire improbabile la opinione per esso lui impugnata: e che è stato poco rispettoso a'Vescovi: e di altre reità colpevole si dimostra. Il terzo ed ultimo articolo, che contiene più della metà dell'opera, egli è spartito in sessanta parti, che possiam chiamar paragrafi intitolati, *Errore Primo*, *Errore Secondo &c.* Fino all' *Errore Sessantesimo*. Temerei di troppo, e d'infastidire voi, o Popolo Cristiano, e d'avvilire questo mio scritto, se a riferirvi mi facessi ad una ad una le ingiurie scagliate contra 'l Muratori, 'l Mantegazzi, e 'l suo Apologista, de' quali dicesi, che in pubblico combattono la opinione del mangiare duplicato; ma che forse nelle case loro (1) tale opinione accarezzano. Chi ha parzialità per la latina favella, potrà leggere la ultima porzione del §. 4. del secondo articolo, dove troverà certi Maestri di scuola, che pesanti sferzate vibrano per aver ritrovato nella dissertazione del Mantegazzi il verbo *attinet* senza l'*ad*. Le parole barbare *meritissimus*, *scandaloso*, *extensive*, *cruciata bullam* in vece di *diploma*, e moltissime altre simili cose, le quali accrescono i motivi di sospettare, che oltre all'esercitato professore di Teologia, vi sieno stati altri commilitoni a travagliare nel raffinamento di questa Critica Dissertazione.

IX. Una sola delle severissime censure, onde gli autori della medesima caricano il Signor Mantegazzi, voglio io accennarvi; poichè di saperla a voi si conviene. Dopo dunque averlo tradotto per quell'uomo, che scrive *con tutt'altro motivo*. . . *fuorchè per quello di dire la verità*, [2] *e mosso puramente dal vano desiderio di latinamente cicalare*, gli rinfacciano con affettate figurette di aver abbandonato il partito de'probabilisti; e perciò lo rimandano [3] insieme coll'Apologista *alla sua ingiustamente abbandonata antica scuola de' probabilisti*. Questo, questo è il secreto mantice, che infiamma lo zelo, che anima la penna, e che in tumulto mette tutte le potenze per deprimere con dolosi artifizj tutti coloro, che a sì fatto novello ritrovato giustamente opponghonsi. E poichè non vi ha, o Popolo Cristiano, disputa più importante per la vostra eterna salute quanto questa *del probabilismo*, in acconcio tornami di esplicarvi nettamente i soli

[1] *Ar.* 1. [2] *Diatr. pag.* 36. [3] *Dissert. Moral. crit. ar.* 2. §. 2.

soli termini del medesimo, acciocchè ne concepiate il dovuto giustissimo orrore. Io non toccherei questo tasto quando con un lungo articolo gli Avversarj non mi avessero costretto. Questi nella Dissertazione morale critica riempiono più fogli nel ricamare con sottili specolazioni le loro probabilità riflesse, e dirette; ed io in poche righe una giusta idea ve ne porgerò. Probabile significa verisimile: più probabile, più verisimile: meno probabile, meno verisimile. Quelli che appellansi *Probabilioristi*, insegnano, che nelle dubbiose cose, in cui di peccare, o non peccare mortalmente, disputasi; e per conseguenza della vostra eterna o salvezza, o dannazione si tratta, dobbiamo abbracciare quella sentenza, ch'è più verisimile, cioè, che più vicina al vero, direttamente alla mente nostra si presenta. Per opposto quelli, che *Probabilisti* chiamansi, sostengono potersi lecitamente seguitare la contraria sentenza, che in confronto della prima è meno verisimile, cioè, meno vicina, anzi più lontana dalla verità. Questo è sostanzialmente tutto il soggetto della gran contesa. Voi che la scorta seguendo del lucido vostro naturale in tutti gl' interessi civili, in tutti gli affari di grande rilevanza, mai sempre a quella risoluzione vi attenete, che al vostro prudente giudizio più verisimile sembra, ne rimarrete scandalezzati, in sentendo, che molti Teologi vi suggeriscano di rifiutare nelle cose dubbiose sull'interesse delle vostre anime il partito più verisimile, o sia più probabile, per appigliarvi al partito men verisimile, o sia meno probabile. E ciò che vieppiù sorprende, si è, che solamente con indifferenza predicano potersi ciò lecitamente fare, ma di peggio rimproverano, censurano coloro, che da sì fatta scuola si dipartono.

V. E perchè mai, miei stimatissimi Signori Copellotti, e Casali, rinfacciate al Signor Mantegazzi, d' aver *ingiustamente abbandonata l'antica scuola de' Probabilisti?* Fa di mestieri, che all' oscuro voi siate di quel libretto, che porta per titolo, *Saggio della storia del probabilismo*, dato in luce da due letterati Veronesi, tanto ammirabili per la loro soda dottrina, erudizione, ed incontaminata verissima probità. Leggetelo di grazia, e ritroverete la conversione di sei rinomati insigni Teologi dal probabilismo al probabiliorismo. Cinque di questi sono autori tra i più celebri che vanti la compagnia Sacra di Gesù. Un Cardinale *Pallavicini* Gesuita tanto illustre, della Romana Chiesa tanto benemerito. Un P. *Tirso Gonzalez* Preposito Generale de' Gesuiti. Un P. *Muniessa* Gesuita Provinciale di Arragona. Un P. Michele Elizalda sapientissimo Teologo. Un P. *Ignazio di Camargo* Teologo altresì celebre tra' Gesuiti. E finalmente un Cardinale *Aguirre* Benedettino di gloriosa rinomanza. Ora perchè il Signor Dottore Mantegazzi le vestigia ha calcate di sì grandi sapienti uomini, per questo dev'esser da voi rimproverato d' ingiusto abbandonatore della probabilistica scuola? Così è: chi non è probabilista, sarà sempre lo scopo di segrete, ed aperte persecuzioni. E poichè il fine di questo mio scritto, egli si è, di preservare il Popolo Cristiano dagl' inganni alla coscienza dannevolissimi, non sarà fuori di proposito il recar a lui, avvegnachè incidentemente, un qualche avviso intorno a questo punto del probabilismo, su cui lunghissimo ragionamento fanno i Signori Copellotti, e Casali. Per lo qual fine licenza chieggo di una brieve digressioncella, tutta per altro alla causa nostra appartenente.

VI. Voi, o Giudici Cristiani, ne' passati mesi letti avete i famosi imprudentissimi [per altro non dire] sermoni di *Lucio Settano*, e le peggiori interpretazioni del di lui compagno *M. Filocardio*. Voi fuor di dubbio grave scandalo sofferto avrete in considerando, che due uomini di propria elezione, senz' alcuna minima occasione, abbiano alzato Tribunale, e che quai Supremi Giudici abbiano sentenziato in faccia di tutto il mondo, che tutt' i letterati dell' Italia nostra sieno tanti greculi, cioè scioletti, a riserva di quattro soli. Eccezione, che certamente la contraria asserzione conferma. Nè la palinodia cantata nel quinto

to sermone di aver declamato contra alcuni, che mal'uso fanno delle scienze, punto loro suffraga; imperciocchè, se nelle belle lettere i Salvini, i Lazzerini non solamente per scioli tradotti sono, ma agli asini comparati [1].

Sic asinos videas costas conjungere costis,
Officioque pari, se ultro, citroque fricari:

non sono questi encomj civili, e di onestà ripieni? Se un Agostino *Orsi* Domenicano nella sagra antichità sì versato, nella sapienza de' Padri Santi sì erudito, nella vera Divina Teologia sì profondo, e nella facilità elegante dello scrivere dell'una, e l'altra lingua sì felice, e celere, che a lui superiore io non conosco, nel novero è riposto de' greculi, (2) quali saranno mai i loro sapienti? Maggiore stato sarà lo scandalo vostro, in leggendo nel quinto sermone tra le profane cose, e mordaci satire, intrecciati li sagri profondi arcani della Divina Grazia; in veggendo in iscena introdotto un Venerabile *Lemos* per confondere gli adulteratori de' testi di Sant' Agostino, e gli arditi dispregiatori della di lui Dottrina: in leggendo tant' insigni Ordini di Domenicani, Agostiniani, Carmelitani, Barnabiti, Cherici delle Pie Scuole, tante celebri Università d'Europa, e tanti altri Ordini tutti zelanti difenditori dell' antica Dottrina sulla Divina Grazia malmenati, ingiuriati con dicacità, e formole le più temerarie. Ma non ci lasciamo dagli sviamenti altrui fuor di strada trasportare. Ciocchè me, e tutti gli amatori della verità di spavento ricolma, e di orrore, si è, che tutti quelli, i quali nelle morali contese le sentenze più vicine al vero seguire vogliono, calunniati sono da alcuni, e perseguitati. Quasi da un secolo non pochi del partito, che promuove il probabilismo, a tradurre cominciarono per sospetti di eresia i difenditori della contraria verissima sentenza. Col progresso del tempo certi Casisti ardiscono di pubblicare sugli stessi libri stampati (3) *JANSENISMUM ESSE MATREM SENTENTIÆ PROBABILIORIS*. Perchè gli sventurati eretici Giansenisti, da noi Cattolici detestati, e con verissime dottrine impugnati, la verità difendono della sentenza più probabile; per questo una tale sentenza figliuola dirsi debbe della eresia Gianseniana? Perchè i Giansenisti tra tanti loro errori i comandamenti insegnano del Decalogo, ed i Luterani molti articoli della Cattolica Fede abbracciano, per questo la eresia Luterana, e Gianseniana la madre dovrà riputarsi di tali Cattoliche verità? Se queste bestemmie orrende non sono, quali saranno? Di quinci è, che il sapientissimo Gesuita *Michele Elizalda* tollerare più non potendo calunnie cotanto atroci, e alla Cattolica Romana Chiesa cotanto perniciose, e funestissime, esclama, e grida, rimedio implorando. E dopo avere la indegna calunnia ribattuta, conchiude: [4] *Ergo via nostra non plus de JANSENISMO habet, quam habeant ipsa PRÆCEPTA DEI. Quare* [*quod esse nequit*] *aut DEUS JANSENISTA EST, impossibilia præcipiendo, aut NOS JANSENISTÆ non sumus, solas veras doctrinas regulam vivendi constituendo*. Della origine di questi lagrimevoli dissidj nel capitolo ultimo un qualche cenno farò. Siccome tutte le cose cattive col decorso del tempo si aumentano, e si rinforzano, così nel caso nostro è accaduto. Dalle calunnie, ne' tempi andati contro alla riputazione, e buona fama divolgate, di presente a minacciare si passa della vita quelli, che con generosa costanza la sentenza difendono più probabile. Io voglio che voi, o Popolo Cristiano, una seria considerazione solamente facciate sopra quelle formidabili minacce, fatte al degnissimo Padre dagli Autori delle Satire chiamato *Norisco*. Questo dotto Letterato nel

[1] *Ser. 3. v. 259.* [2] *Ser. 3. v. 196.* [3] *La Croix lib. 1. n. 293. pag. 27.* [4] *3. p. lib. 7. q. 5. §. 4. pag. 29.*

nel suo plausibile corso di filosofia elegantemente scritta insegna, che ne' dubbj sulle cose appartenenti alla vostra eterna salute, obbligati siate di seguitare la sentenza più probabile, cioè di camminare per quella via, che più verisimilmente vi allontana dal peccato; e vi conduce al Paradiso: e sfuggire la contraria strada, che in confronto della prima con più di verisimiglianza diretta vi mette sul precipizio del peccato, e dell'inferno. Ciò presupposto, sapete voi le indegne maniere, onde l' hanno tradotto, e maltrattato? Nulla egli è l'averlo pubblicato per un ignorantone, che non sa le semplici prime nozioni del probabilismo: *Totius probabilisticæ, probabilioristicæque rationis ignarus*: egli è, dicono, *omnis humanitatis expers*, ed ancora *homo infantissimus* [1]. Nulla, dico, egli è tutto ciò. Il forte, fortissimo si è, che intimato hannogli 'l silenzio sotto pena di gastighi sì tremendi, che dagli occhi suoi lagrime spremeranno amarissime, e per la Città tutta se ne farà lugubre canto. *In posterum tempus quiescat. Ni fecerit*, [2] *Flebit, & insignis tota cantabitur urbe*.

VII. Che ne dite, o Giudici Cristiani? Il nostro benedetto, mansuetissimo Gesù Cristo ha proibito di promulgare con la forza, e violenza la sua santissima Fede. I soli Maomettani si arrogano il sacrilego diritto di amplificare dell'Alcorano la religione colla sciabla impugnata. Ora però non possiam dire, che soli sieno, se veggiamo Lucio Settano, o M. Filocardio con la spada minaccevole, e con dardi incoccati a portare in trionfo il *probabilismo*. E perchè mai tanto furibondo impegno? oh perchè insegnandos' in contrario, non si potrebbe mantenere saldo quel lunghissimo Catalogo, che *M. Filocardio* nelle interpretazioni al quinto Sermone ha pubblicato di uomini sapientissimi dispersi nelle Corti di Europa. Ma è omai tempo, che ci rimettiam sulla via, e che là, onde ci dipartimmo, facciam ritorno.

VIII. Per raccorre dunque le dette cose in poco: la digressione precedente serve a far vedere, comecchè tutti quelli, che insegnano l'obbligo di regolare l'affare della nostra eternità co' pareri più probabili, e verisimili nelle cose dubbie, sono esposti all'indignazione del contrario partito. Ho fatta menzione delle Satire di *Lucio Settano*, e *M. Filocardio*, scrivendo contra la Dissertazione Morale-Critica: perchè sì in quelle, come in queste si grida, e si minaccia contra i probabilioristi. Nelle Satire un Orsi, un Norisco furono lo scopo di mordaci censure, ed il Signor Muratori fu collocato tra i quattro che sono *plenissima pectora recti*; perchè non aveva allora pubblicato il suo *giudizio* contra la opinione meno probabile, anzi, come farem vedere, rilassata, e del tutto improbabile. Dopo la pubblicazione di questo voto, il suo petto non è più lo scrigno della rettitudine, e verità: il suo sapere si riduce alle cose filologiche. Un qualche socio di Lucio Settano, di cui certamente si sa aver avuta parte nel producimento della *Dissertazione Morale-Critica*, ed i Signori Copellotti, e Casali, ed altri molti, che a suo tempo si sapranno, hanno cancellato di concerto unanime dal ruolo de' Teologi il detto Signor Muratori. Il Signor Mantegazzi egli è spacciato per un reo Disertore della scuola probabilista. In somma quelli, che non sono seguaci degli Escobarj, Tamburini, Bauni, Castropalai, Burgaberi, Bizozeri, non sono Teologi.

IX. L'avviso, che dopo tutte queste cose io vi dò, o Popolo Cristiano, si è, che voi con gran cautela leggiate quei libri, i quali la via stretta, ed angusta, che al Cielo conduce, di piaceri aspersa, e di dolcezze ve la dipingono. Se vi capiterà alle mani la *Dissertazione Morale-Critica*, non vi lasciate

(1) *Enar. ad ser.* I. *v.* 89. [2] *ivi*.

te abbagliare dalle sofistiche specolazioni, nè dalle falsità, che in appresso vi manifesterò. Se i protettori di questa Dissertazione, avvegnachè fossero compagni di Lucio Settano, tentassero di confermarvi nella opinione in essa difesa, non rendiate loro credenza alcuna. Ciò però inteso sia con la dovuta riserva. Ne' vostri giudizj non seguitate il volgo, che giudica secondo la inclinazione ad un partito Cattolico, anzichè ad un altro. In ogni partito, in ogni Comunita vi sono de' prudenti, ed imprudenti; de' dotti, ed ignoranti; de' buoni, e meno buoni. Per la imprudenza, o ignoranza di alquanti, non dovete condannare tutto il corpo. Siccome per la sapienza, e probità di molti, non dovete ciecamente creder tutti sapienti, e santi. In questa guisa separerete il prezioso dal vile, il vero dal falso, il buono dal cattivo. Al Tribunale del vostro lume naturale, e della vostra buona fede, certe rilassatissime opinioni esaminate, che risguardano la vostra coscienza. Quando il punto della difficoltà è messo in contesa tra scuole di partito contrario, ci è alle volte pericolo, che la passione del vincere, e non la rettitudine della mente, il Giudice sia della causa. In questo caso alla fervente preghiera ricorrete, onde la grazia implorare di rinvenire per vostro direttore un uomo di Dio; giacchè di questi sapienti, e santi uomini, in ogni partito Cattolico ve ne sono. Le sole eretiche, ed infedeli sette prive son de' medesimi. Giudici Cristiani, compatimento vi chieggo, per avervi in una forse lunghetta, ma poi anche necessaria digressione trattenuti. Vi prometto, che non escirò più di causa, nella quale son per entrare. Nella prima parte v' ho trattata la lite popolarmente: ora sono per trattarvela di una maniera Teologica. Il parlare però sarà sempre il medesimo. Attenti dunque.

CAPITOLO III.

La vera nozione del digiuno Ecclesiastico, consiste principalmente nell' unico mangiare, cui è aggiunto il precetto dell' astinenza dalle carni.

I. Digiuno significa incontrastabilmente secondo tutti, non mangiare. La nozione dunque essenziale del digiuno nell' astinenza risiede da qualunque cibo. Ma perchè senza cibo l' uomo non può sussistere, tutte le nazioni, massimamente dalla Legge Divina, sì della vecchia, come della novella alleanza regolate, nell' unica refezione il digiuno hanno collocato. Imperciocchè giusta il comun sentimento, ed esperienza, l'unico cottidiano pasto bastevole egli è per due fini. L' uno inteso dalla natura, ch' è il mantenimento dell' uomo: l'altro, per cui è istituito il digiuno, ch' è di macerare la carne, di raffrenare la concupiscenza, e di rendere alla Divina Giustizia una qualche soddisfazione per le colpe commesse. Questo digiuno dell' unico mangiare è stato mai sempre approvato dalla Chiesa Cattolica, la quale con severo precetto ha aggiunta al medesimo l'astinenza dalle carni. Cosicchè tutti noi altri Cattolici difendiamo, che il digiuno Ecclesiastico, oltre all' unico pranzo, rinchiuda l' astinenza dalle carni sotto comandamento vietate.

II. Questa comunissima dottrina ella è dall' Angelico confermata (1). *Jejunium ab Ecclesia instituitur ad concupiscentiam refrænandam, ita tamen, quod natura salvetur. Ad hoc autem sufficere videtur unica comestio, per quam homo potest & naturæ satisfacere, & tamen concupiscentiæ aliquid detrahit, diminuendo comestionum vices. Et ideo Ecclesiæ moderatione statutum est, ut semel in die a jejunantibus comedatur.* Stabilita in questo sesto articolo la natura del digiuno, e fissata nel settimo la ora dell' unico mangiare, che al tempo fuo era

(1) 2. 2. *q.* 147. *a.* 6.

era la nona: nell'ottavo, ed ultimo la convenienza dimostra, per cui Santa Chiesa aldigiuno dell'unica refezione abbia comandata l'astinenza delle carni, anzichè di pesci. (1) *Esus autem carnium est magis delectabilis, quam esus piscium: & ideo Ecclesia magis prohibuit jejunantibus esus carnium, quam piscium*.

III. L'erudito Signor Dottore Copellotti riferisce (2) le descritte parole dell'Angelico, per far travedere, che S. Tommaso insegna, essere l'astinenza dalle carni del digiuno parte più principale, che non è l'unico mangiare. Ma questa ella è una impostura troppo avanzata, ed un'aperta seduzione de' semplici. Il confronto di S. Tommaso restringesi tra cibo di carne, e cibo di pesce, ed ova: non giammai tra cibo di carne, ed unico mangiare, di cui nel sesto articolo tratta, ed in questo ottavo non ne fa parola. Più stravagante è ancora il commento, non so se dir mi debba ridicolo, o doloso, che dà ad un'altro testo S. Tommaso, tratto dalla distinzione decimaterza del quarto libro delle sentenze, dove così lo riferisce (3) *Unde comestio carnium* (osservate di grazia) *jejunium solvit* (non dice *partem jejunii*) *ab Ecclesia institutum*. In questo quarto articolo S. Tommaso domanda: *utrum per binam comestionem jejunium solvatur*. Quivi tre quistioni egli risolve. Nella prima stabilisce, che la duplicata refezione scioglie il digiuno: *Ideo aliquorum sumptio, secundum qua manducatio solet compleri, iteretur, jejunium prædicto modo acceptum* (notate di grazia) *solvitur*. Nella seconda parimente decide, che *comestio carnium jejunium solvit*. Nella terza conchiude, che l'anticipare notabilmente l'ora del desinare scioglie il digiuno: *Unde cum Ecclesia instituerit certum tempus comedendi jejunantibus, qui nimis notabiliter anticipat, jejunium solvit*. Osservate di grazia: non dice *partem jejunii?* adunque secondo il Signor Copellotti S. Tommaso insegna, che la determinazione del tempo, in cui pranzar devesi, è la essenza del digiuno, dicendo egli, che *qui nimis notabiliter anticipat, jejunium solvit*, e non dice *partem jejunii*. Ma dove mi perdo nel rifiutare inaudite (siami permesso il dirle) sciocchezze?

IV. Giovami bene di rendere ancora vieppiù sensibile, ed evidente la mia proposizione, che l'unico mangiare è la parte principale dell'Ecclesiastico digiuno, e l'astinenza dalle carni la parte men principale. Chieggo adunque: cosa è prima di tutto al corporale sostentamento dell'uomo necessario? mangiar carne? Nò certamente: se per tanti secoli l'uman genere, giusta assai fondata opinione, è vissuto; e tanta gente al presente, altra per necessità, altra per virtuosa elezione, senza cibo di carne vive; cosa dunque indispensabilmente alla vita dell'uomo richiedesi? Mangiare, mangiare qualunque cibo nutritivo. Sicchè prima è il mangiare, e poscia del mangiare la qualità. All'assoluto mangiare, cosa opponesi a dirittura? Non mangiar carne? No; ma non mangiare qualunque cibo: Adunque il digiuno, che non mangiare certamente significa, prima di tutto la privazione seco porta di qualunque cibo. Ed a questa prima privazione di assoluto cibo, la seconda succede della qualità del cibo. Questo è un principio tanto manifesto, quanto quest'altro: Prima è la *cosa*, e poi la *qualità* della cosa: prima la *sostanza*, e poi della sostanza gli *accidenti*. A noi adesso. Siccome la Divina Grazia delle naturali cose la essenza non distrugge, ma perfezione lor dona: così Chiesa Santa l'ordine naturale delle descritte nozioni non confonde, nè sconvolge co' suoi estrinseci decreti; ma bensì all'ordine morale e religioso innalzandole co' suoi morali precetti le nobilita. La privazione dell'assoluto mangiare, acciocchè al vivere non pregiudichi dell'uomo, ed insiememente la di lui carne conquida, e la concupiscenza raffreni, all'unico cottidiano pasto la riduce. Ed affinchè que-

[1] *Ar.* 8. [2] *Diatrib. pag.* 25. [3] *Diatrib. pag.* 47.

questo unico pasto sia del corpo vieppiù afflittivo, dal medesimo la carne con severo comandamento esclude. Diamo maggiore validissimo rinforzo all' argomento. All'ordine naturale delle predette nozioni il fine mirabilmente conformasi, che Santa Chiesa nel precetto del digiuno risguarda e intende. Conciossiacosachè sebbene la privazion della carne a confronto de' pesci, ova, ed altri cibi, sia al corpo più tormentosa, a confronto però della privazione dell'assoluto mangiare, o della cena, ella è senza comparazione meno afflittiva. Il tormento, che i Cattolici soffrono nel quaresimale digiuno, principalmente consiste nell'assoluta privazione della cena, non nella privazione della qualità della cena di carne. Si parla in rapporto ai Cristiani robusti, e di buon appetito, e di calore abbondanti. Che in alcuni l' opposto accada, egli è un accidente. Perlochè nelle Domeniche, in cui lecitamente cenare possono, avvegnachè carne non mangino, saporitamente la notte dormono, e notabile sollievo sperimentano: dovechè molti di buon appetito ne' giorni del digiuno, non leggera molestia provano. Di quinci così conchiudo. Il fine immediato del digiuno egli è il patimento del corpo, la macerazion della carne. A questo fine più contribuisce la privazione assoluta del cibo, che la privazione della qualità del cibo. Adunque la unica refezione, con la esclusione della cena, è la parte più principale del digiuno. Questa dottrina ella è, o Popolo Cristiano, al Tribunale del vostro buon senso sì evidente, che la sola passione impetuosa di mantenere la fazione può rivocarla in dubbio. Ella è tratta di peso da' sagri Concilj, e da tutti gli antichi Teologi. Il Concilio di Magonza nel *can.* 4. de' digiuni parlando de' quattro tempi, così determina. *In mense Junio, hebdomada secunda fer.* 4. *& 6. & Sabbato jejunetur ab omnibus usque ad horam nonam, & a carne ab omnibus abstineatur.* Digiunare, cioè non mangiare fino all'ora nona: v'ha di più l'Appendice, sì, l'Appendice dell'Astinenza dalle carni. Il Concilio Laodicense *cap. Non oportet, de consecrat. dist.* 3. *Sed per totos hos dies* (Quadragesimæ) *jejunare, & escis abstinentiæ convenientibus, idest aridioribus uti* (oportet.) Finalmente il sagro Concilio di Trento *sess.* 25. *cap.* 21. il di cui titolo è questo: *De delectu ciborum, & jejuniis*. Nel qual capitolo dice così: *Iis præcipue sint obsequentes, quæ ad mortificandam carnem conducunt, ut ciborum delectus, & jejunia*. Questi non sono tre Casisti, sono tre sagri Concilj, ed uno è Ecumenico, che decidono essere la scelta de' cibi, ed il digiuno due cose distinte, due stromenti, che alla mortificazione conducono della carne. Questi sagri Concilj non dicono, non insinuano, che il digiuno nell'astinenza consista dalle carni; ma dicono, che il digiuno consiste in non mangiare fino all'ora nona, ed a questo non mangiare l'astinenza aggiugnesi dalle carni. Dio sà con quale specolazione sieno per imbrogliare testi sì decisivi. Nella Diatriba pag. 77. ad un sutterfugio ricorrono indegno di confutazio„ ne. Lo voglio però riferire. Ne' men„ tovati canonici testi si nomina, e si „ comanda l'astinenza dalle carni, co„ me cosa separata dal digiuno, perchè „ viene la medesima ne' suddetti luo„ ghi considerata non *indirettamente co*„ *me parte essenziale constitutiva del di*„ *giuno, ma direttamente come materia* „ *d' altra obbligazione, che sussiste da se*. Si possono sentire simile, questa volta perdonatemi, le voglio dire, sciocchezze senza commuoversi? I Concilj dicono: *Jejunetur ab omnibus usque ad horam nonam, & a carne ab omnibus abstineatur*. Comandano due cose copulativamente: e poi si ha fronte di scrivere, che della carne i Concilj parlano come di *materia d' altra obbligazione?* Comunemente uniformi ai sagri Concilj sono e i Padri, e gli antichi Teologi, i quali nell'unico mangiare costituiscono il digiuno Ecclesiastico, aggiugnendovi l'astinenza dalle carni, che sotto precetto comanda la Chiesa. S. Tommaso con la solita sua chiarezza questa verità conferma. Ed il Cardinal

nal Cajetano suo interprete scrive di questa guisa : (1) *Unica comestio magis videtur in praecepto jejunii praesupposita, tamquam communiter intellecta, quam expressa : ita quod hoc modo est statuta ab Ecclesia, & non solum ex consuetudine juxta illud litterae : Ecclesiae moderatione statutum est, ut semel in die a jejunantibus comedatur. Probatur autem quod diximus, tum ex eo quod jejunium, tamquam a Patribus Veteris Testamenti acceptum, Ecclesia indixit. Constat autem, quod apud Judaeos semel tantum comedebatur, scilicet ad vesperam : cum ex cap. quadrag. de consec. dist. 5. ubi inter dies jejunii, & dominicos differentia ponitur dicendo, quod dies Dominici abstinentia subtrahuntur. Et constat, quod non in aliquo alio subtrahuntur, quam in multiplicata comestione, quoniam in qualitate ciborum conveniunt*. Più espressamente ancora ciò insegna nell'articolo settimo: *Non est autem eadem ratio de unica comestione & aliis conditionibus. Quoniam jejunium Novi Testamenti ex abstinentia carnium, & unica comestione constat tamquam ex substantialibus ; ita quod unica comestio est ESSENTIALIOR jejunio, utpote a principio jejunii instituta in Veteri Testamento*. Gli antichi Teologi comunemente a questa dottrina si soscrivono. Dachè i Luterani, e Calvinisti cominciarono ad impugnare la nostra verissima tradizione nata sotto gli stessi Appostoli, e sempre mai perennemente continuata dell'astinenza dalle carni, che che ne dica il Launojo copista in ciò del Calvinista Dalleo, alcuni Scrittori, e spezialmente i Casisti, credendo di meglio sostenere la propria causa, cominciarono a caricare l'espressioni. Non furcontenti di provare la quistione di fatto, cioè, che nella Cattolica Chiesa sempre si è osservata l'astinenza dalle carni ; anzi de' Casisti pochissimi questa tradizione hanno esaminata. Ma alle formole Filosofiche la causa riducendo, cominciarono a rassomigliare i due precetti dell'unica refezione, e dell'astinenza dalle carni, alla materia e forma Peripatetica, e quindi paralogizzare, che siccome separata la fisica essenzial forma del tutto sostanziale, la rovina ne segue del tutto ; così separati li due precetti suddetti, annichilato rimanga il digiuno. Questo troppo grossolano paralogismo, prodotto prima in latino co' termini delle scuole da alcuni Scrittori, l'ha recato nella favella Italiana il Signor Dottore Copelloti, e spesse fiate lo fa giocare tanto nella Diatriba, dove dice (2) : *Farovvi vedere essere l'astinenza dalle carni la Forma sostanziale, in cui principalmente consiste, e senza cui non è per verun conto osservabile l'Ecclesiastico digiuno*; quanto nella Dissertazione Morale-Critica. Ed affinchè l'argomentazione sua proceda *con metodica dirittura di ragionamento non osservato dal latino favellatore*, com'egli scrive (3) conchiude, (4) che *il digiuno egli è un ente morale non dividevole*. A queste sciapitissime, e ridicolosissime frasi riduce il digiuno della Romana Chiesa con iscandalo de' Cattolici, e degli Eretici. Tanto può l'impegno di sostenere, che i Cristiani sani, e robusti possono mangiare carne nella santa Quaresima, mattina e sera, per questo solo motivo, che i pesci ed olj allo stomaco loro nocevoli sono.

V. Finalmente io fo questa ultima considerazione. Tutti e quanti gli Scrittori Cattolici accordano in questo principio, cioè, che con la moltiplicata refezione incompatibile il digiuno sia, ancorchè l'astinenza v'intervenga dalle carni. Non vi ha un solo Cattolico, il quale sostenga, che mangiandosi due volte il giorno, si digiuni. Per opposto disputano tra di loro i Cattolici, se nel caso di dispensa pel solo nocumento del vitto quaresimale, coll'unico cibo delle carni compatibile il digiuno sia. Lo affermano e Pontefici, e Vescovi ne' loro Decreti, ed i Teologi in gran numero ne' loro libri. Lo niegano alquanti Casisti ; e se volete, che aggiunga

(1) 2. 2. *q.* 147. *ar.* 9. *e nell' a.* 7. (2) *pag.* 23. (3) *ivi pag.* 13. (4) *pag.* 126.

ga molti, e molti, per ora non ho difficoltà. Sicchè nel primo punto convengono tutti, niuno eccettuato. Nel secondo solamente discordano. Adunque secondo tutti e quanti, la sentenza, la quale insegna, che l'unico mangiare è la parte più intrinseca, più principale, più essenziale del digiuno, è la più vera la più certa la più sicura. Questo argomento egli è del tutto simiglievole a quest'altro. Che nella Chiesa Romana tutti possano salvarsi, lo affermano ed i Cattolici, ed i Protestanti. Che nelle Chiese Luterane vi sia salute, lo dicono i Luterani, lo niegano tutt'i Cattolici. Adunque la Religione Romana, che assolutamente è l'unica vera, secondo tutti e Cattolici e Luterani, ella è la più certa, la più vera, la più sicura.

CAPITOLO IV.

La opinione della incompatibilità del digiuno col mangiar delle carni nel caso descritto, non solamente ella è improbabile, e falsa: ma in virtù di giusto discorso, ella è tacitamente da Santa Chiesa dannata.

I. HO scritto il precedente capitolo per dilucidare una verità, non perchè bisogno del medesima abbia per provare la proposizione qui esposta. Ancorchè il precetto dell'astinenza dalle carni fosse la parte principale, e forma integrale, essenziale, sustanziale, e ciò che vogliasi: ed il precetto dell'unico mangiare la parte meno principale; non per tanto dimostrerò ad evidenza, quanto ho esposto.

II. E per procedere con metodica dirittura di ragionare, premetto un principio ammesso dai più dolci, e benigni Probabilisti. Allora una proposizione improbabile rendesi, ed in vigore di giusto raziocinio falsa, e tacitamente proscritta, quando ella è contenuta in una qualche proposizione espressamente dannata, e quando la medesima ragione della proposizione proscritta è del tutto simile, anzi la medesima senza alcuna vera reale disparità, rispetto alla proposizione, che dicesi nella dannata contenuta; questa ella è una dottrina certissima approvata dallo stesso P. Viva ne' commentarj alla proposizione cinquantesima quarta d'Innocenzo XI. *ad nu. 16. Ex regula enim alias tradita, quando eadem ratio militat pro thesi proscripta, militat pro alia consimili, haec etiam implicite redditur improbabilis*. Questo solo egli è il divario, che la scomunicazione fulminata contra i difenditori della prima non va a ferire i seguaci della seconda.

III. Ciò presupposto, dinanzi il vostro Tribunale, o Giudici Cristiani, produco la proposizione cinquantesima quarta dal Santo Pontefice Innocenzo XI. dannata, che è questa. *Chi non può recitare il mattutino, e le lodi, può però le altre ore, a nulla è tenuto, perchè la maggior parte assorbe la minore. Qui non potest recitare matutinum, & laudes, potest autem reliquas horas, ad nihil tenetur, quia major pars trahit ad se minorem*. Tutta la ragione adunque, per cui è condannata la riferita proposizione, ella è, perchè dall'impotenza a recitare la maggior parte dell'Ufficio Divino ne inferiva la disobbligazione della recita della minor parte. Perocchè distrutto il principale è distrutto l'accessorio: perchè la maggiore la minor parte assorbe, e se l'ingoja. *Quia major pars trahit ad se minorem*. Questa ragione non solo egualmente, ma incomparabilmente con più di forza milita contra questa seguente proposizione: *Chi non può astenersi dalle carni, può però osservare le altre parti del digiuno, a nulla è obbligato: perchè destrutto il principale, del pari destrutto egli è l'accessorio*. Questa proposizione, dico, con più di ragione, in vigore di buon discorso, e rimirando le sole nozioni dell'una e l'altra proposizione, si deve pronunziare improbabile; perchè l'unico mangiare è la parte più principale, e l'astinenza dalle carni ella è la parte meno principale, come ad evidenza nel capitolo precedente è stato provato. Dimando. Ammesso per via d'ipotesi,

tesi, che l'unico mangiare sia la principale parte del digiuno, potete voi negare, che la ragione, per cui fu condannata la proposizione delle ore canoniche, non militi con più di forza per la condennagione della proposizione fissata del digiuno? Nò certamente. Poichè se è riprovato chi non recita il meno, avvegnachè impotente a recitare il più, ne segue evidentemente, che chi ha forza per la osservanza del più, cioè del principale precetto, lo debba adempiere, quantunque non possa il minore comandamento eseguire. Per altro egli è manifestissimo, che l'unico mangiare sia del digiuno la primiera parte. Per conoscere la evidenza di questo discorso, altro non richiedesi, o Popolo Cristianno, che il vostro buon senso, e la vostra buona fede.

IV. Ma perchè gli avversarj contra ogni ragione ostinatamente contendono, e vogliono, che il precetto proibitivo della carne sia la principal parte del digiuno: per chiudere ad ogni scappata il passo, vogliamo loro concederlo. Sia dunque alla buon' ora, ed al buon punto il comandamento, che l'astinenza impone dalle carni, del digiuno la parte primiera, come dell' Ufficio Divino il mattutino, e le lodi sono la parte maggiore. In questa ipotesi la ragione, per cui è condannata la proposizione alle ore canoniche spettante, tutta e quanta, senza vestigio di differenza, milita contra la proposizione che impugniamo del digiuno. Imperciocchè nella dannata proposizione dell' Ufficio Divino si suppone il recitante alla maggior parte, ch'è il mattutino con le lodi, impotente: e da ciò s' inseriva la disobbligazione dalla minor parte, che sono le altre ore canoniche: lo che la Chiesa ha proscritto. Adunque del pari è condannabile la opinione, che dalla impotenza di astenersi dalla carne, ch'è del digiuno la principale parte, inferisce la esenzione dall' unico mangiare, ch'è la minor parte. Sicchè nel primo nostro verissimo sistema, che l'unico mangiare sia del digiuno la parte primiera, in vigore di giusto raziocinio, è più condannabile la opinione descritta del digiuno, che quella già condannata delle ore canoniche. Nel secondo poi sistema, che l'astinenza dalle carni sia la parte principale, la ragione della condennagione egualmente per l'una milita, che per l'altra proposizione.

V. Danno risalto a quanto abbiam detto, e vieppiù luminosa la verità rilucere fanno le risposte prodigiosamente stravaganti, che inventate hanno per imbrogliare in qualche maniera un sì evidente discorso. Per quanto i Signori Copellotti, e Casali abbiano lambiccato in due anni, cioè dal tempo, in cui si stampò la Diatriba, fino alla stampa della dissertazione morale, il cervello nel rivoltare, e meditare i loro Casisti, nulla di apparente, non che di sodo, hanno giammai potuto ritrovare per rispondere all' argomento fatto. Riferirò le loro risposte con le loro parole. La prima risposta ella è registrata nella *Diatriba* (1). *La prima si è, che la proposizione condannata da Innocenzo XI. due cose suppone: e che il mattutino e lodi siano la maggior parte delle ore canoniche, e che l'obbligazione consista in un essere indivisibile. Che il Mattutino, e lodi siano la maggior parte delle ore canoniche, questo evidentemente è falso. Imperciocchè, quantunque fossero la maggior parte, per quello risguarda il numero de' Salmi, e Lezioni nel mattutino, e lodi contenute, non sono la maggior in linea di ore canoniche; poichè queste non sono, che una, o secondo altri, due, le quali rispetto alle cinque altre, non sono la maggior parte.*

VI. Ci vuole flemma, e poi flemma per tolerare simili, non si può a meno di non dirli, grossi spropositi. La Chiesa Santa dunque ha condannato questo massiccio errore? Il mattutino e lodi sono dell' Ufficio Divino una porzione maggiore, che le altre cinque ore canoniche? Importava sommamente ch alla

(1) *Pag.* 105.

alla Chiesa, che questo Errorone non regnasse nella mente de' Fedeli? E perchè? Perchè sebbene il mattutino, e lodi in ragion di preghiera sono la maggior parte, in ragion di numero però *reduplicative* sono la parte minore. Perchè Chiesa Santa più alla ragione di numero, che alla ragione di preghiera risguarda. Per questo in primo luogo la proposizione è dannata. Non sono questi ritrovamenti bizzarri? Potevano almeno dire, che nella settimana di Risurrezione il mattutino, e lodi minor parte sono delle altre cinque ore. Poteano avanzare col Probabilista *Filguera*, che la suddetta proposizione ella è dannata solamente per li prebendati, e beneficiati, i quali *ex justitia* sono alla recitazione del Divino Ufficio obbligati. Ditemi, per fede vostra, o Signori Probabilisti acutissimi: se la Chiesa ha condannato l'errore, che il mattutino, e lodi sono la maggior parte dell'Ufficio Divino a confronto delle altre cinque ore: dunque noi sarem per una parte obbligati di credere, che le cinque ore canoniche in ragion di numero, se non in ragione di preghiera, sieno una parte superiore al mattutino, e lodi: e dall'altra parte sarem liberi da recitare la minor preghiera del mattutino, e lodi, quando non possiam recitare la maggiore, che sono le cinque ore. Poichè la Chiesa, secondo voi, più cura il numero, che non la preghiera: ella va in busca di reduplicazioni filosofiche, e poco stima i Salmi, e le Lezioni della Scrittura Santa, a confronto del numero del cinque col numero del due. Ma non vedete, che queste sono bestemmie? Imperciocchè, sebbene la Chiesa ha spartito l'Ufficio Divino in sette ore canoniche, per rappresentare i misterj della Santissima Passione di Gesù Cristo; ciò però, ch'ella principalmente intende, egli è di lodare Sua Divina Maestà, e placare con le preghiere insegnateci dalla Scrittura Santa lo sdegno della sua giustizia irritata dalle nostre colpe. Finalmente voi dite, che le cinque ore canoniche in ragion di numero sono la maggior parte, ancorchè non lo sieno in ragione di preghiera; e che perciò la proposizione in primo luogo fu condannata. Ma in vostra coscienza potete poi supporre cotanto stolidi, ed insensati que' vostri, per altro da voi chiamati dottissimi Probabilisti, che credessero esser il numero del cinque minore del numero di due, o di uno, che non fa numero? Che ne dite? Supponevano cotesti vostri Maestri, che le cinque ore canoniche in ragion di numero fossero meno del mattutino, e lodi, che ne formano una sola ora, o al più due? Vedete, miei riveriti Signori, in quali spropositi voi precipitate, per non volere di buon senso, e buona fede confessare questa netta, e semplice verità. La Chiesa ha condannata questa erronea massima: *Chi non puole la maggior parte rendere, benchè possa rendere la minore, non è obbligato*. Questo è ciò, che ha condannato la Chiesa: e le vostre chimeriche specolazioni ad altro non servono, che ad eludere i Decreti della Chiesa, e ad ingannare il Popolo Cristiano.

VII. L'altra parte della risposta è, che gli autori della proposizione dannata supponevano, che l'*obbligazione delle ore canoniche consistesse in un essere indivisibile*. Perappunto ciò supponevano, come di fatti supponete voi, che l'obbligazione del digiuno sia *UN ENTE MORALE NON DIVIDEVOLE*. Siamo nello stessissimo caso. I Teologi, che prima d'Innocenzo XI. sosteano doversi recitare l'ore canoniche, ancorchè non si potesse il mattutino, e lodi, insegnavano, che l'obbligazione era divisibile, perchè le parti componenti il tutto morale erano divisibili; siccome per appunto noi insegniamo, che la obbligazione del digiuno ella è divisibile, e che perciò chi non può osservar tutto il digiuno, è obbligato ad osservare quella parte, che può. Ma siccome i probabilisti sostenitori della proposizione espressamente dannata, costanti stavano nel difendere indivisibile la minor parte dalla maggiore; così voi altri fermi state nel difendere, contra il lume della ragione, indivisibile la obbligazione del digiuno, e perciò con tutta giustizia diciamo, che

la vostra proposizione, in vigore di giusto discorso, ella è tacitamente condannata nella predetta proposizione. Lo che tanto è vero, quanto è vero, che l'obbligazione del digiuno in forza di discorso ella è più divisibile, come abbiam provato, che non l'obbligazione dell'Ufficio, che per espressa dichiarazione di Santa Chiesa è separabile. Poichè il precetto del Divino Ufficio, secondo la più comune degli stessi probabilisti, è unico; dovechè i precetti del digiuno, secondo tutti, sono più: e li due principali sono quelli dell'unico mangiare, e dell'astinenza dalle carni. Questi precetti li veggiamo separati e dai Sommi Pontefici ne' loro decreti, e dai Vescovi ne' loro Sinodi, e nelle Domeniche della Quaresima, e nei giovani fino agli anni ventuno.

VIII. Un altro conglobato di parole hanno escogitato i due mentovati Autori Copellotti, e Casali nella dissertazione Morale-Critica, onde la chiarezza offuscare della nostra evidentissima argomentazione. Se fosse possibile il produrne una peggiore della già confutata risposta ne' numeri precedenti, sarebbe questa seguente. Dicono adunque così: (1) *In primo luogo l'astinenza dalle carni è talmente appartenente al digiuno, che la suppone per suo fondamento, e base sostanziale: sicchè tolta via quest'astinenza, è tolta affatto la sostanza del digiuno. Laddove tolti via dall'Ufficio Divino il mattutino, e lodi, resta ancora la sostanza dell'Ufficio Divino in parte almeno, se non in tutto; e così deesi porre ancora quella parte, che resta, perchè ancor essa è sostanza dell'Uffizio Divino, nè suppone il mattutino e lodi per suo fondamento, e base essenziale. Così il P. Reinffenstuel celebre Moralista.*

IX. Voi, miei stimatissimi Signori, in confessando di aver in volgar idioma portate le parole latine del Reinffenstuel, vi sarete persuasi di dover vestire con lineamenti di verisimiglianza una risposta la più inetta, stravagante, e ripiena di falsità. Parlo con espressioni forti, perchè trattasi di disingannare il popolo. Che il P. Reinffenstuel presso di voi sia un celebre moralista, io non ve lo contrasto. Quando non ci andasse di mezzo la salute del popolo Cristiano, io ve'l concederei anche per un de' sette Sapienti della Grecia. Presso di me, e di chiunque nelle Teologiche cose è versato, non è nelle cose morali che un semplice raccoglitore delle altrui opinioni. Ed in questa sentenza non ha fatto altro, che copiare il suo Mastrio, il quale avendo scritto avanti la condanna fatta della proposizione dell'Ufficio da Innocenzo XI. non fa alcuna autorità in questa materia. Poichè quantunque insegni nella materia dell'Ufficio la proposizione contraria alla dannata; tuttavia perchè allora il principio di eseguire la parte, quando non si può il tutto, non era dichiarato certo dalla Chiesa; perciò non lo fa valere nella materia del digiuno: e lo stesso con più di ragione dee dirsi del Filiuccio, del Diana, e del Tamburino; lo che detto sia per escusazione de' medesimi; mentre per altro poco ce ne curiamo dell'autorità di sì fatti Scrittori. Cita altresì questo vostro moralista il Toleto, e l'Azorio senza averli letti, e come fare sogliono quelli, che compongono compendj di morale. Questo vostro celebre moralista compilato avendo il suo libretto dopo Alessandro VII. ed Innocenzo XI. per non apparire un puro, e mero copista, dovea di buona ragione esaminare il Decreto del primo, e la proposizione 54. d'Innocenzo, i Decreti Sinodali, e la pratica de' Vescovi. Egli ha letto il suo Mastrio, ha veduti citati altri Scrittori, ed ha trascritte le parole, che voi portate. Non vi cadesse però in pensiero, che sopra di ciò fondare io mi voglia in conto alcuno la confutazione mia. Ho detto ciò, che rispetto a me è verissimo, e di che nella terza parte di quest'appellazione, vi darò una qualche, avvegnachè passeggera, contezza di certi vostri Casisti, che avanti gli occhi de' sem-

(1) *Differt. Teolog. Mor. Crit. ar.* 1.

femplici gli prefentate con quella grandiofa efpreffione *un la Cruz*, *un Bufembau*. Ho detto più di quel che voleva fopra il voftro celebre moralifta, che io ve'l lafcio anche per celeberrimo. Veggiamo ora quanto celebre fia la fua, e voftra rifpofta.

X. In primo luogo la voftra rifpofta ella è una pura, come dicefi, petizione di principio. Noi abbiamo con tutta evidenza provato, che l'unico mangiare fia la foftanza del digiuno Ecclefiaftico, e l'aftinenza un'aggiunta. In rifpondendo voi dunque, che l'aftinenza dalle carni è la *bafe foftanziale* del digiuno, il che non verificafi del mattutino e lodi, rifpetto alle altre ore canoniche, voi affegnate per difparità ciò, che è in quiftione. Per confeguenza la difparità finora è ridicola. Nel rimanente per farvi comprendere quanto ella fia falfa, ed erronea, efaminiamola un pò meglio. Cofa mai vi figurate voi di dar a credere con quelle voftre parole *fondamento*, *bafe effenziale?* Che formole di parlare fignificante! L'aftinenza dalle carni *è fondamento*, *e bafe effenziale* prefuppofta dal digiuno? Dal che conchiudete, che le altre ore canoniche non fuppongono *il mattutino e lodi per fuo fondamento*, *e bafe effenziale*. Quefti termini *fondamento*, *bafe effenziale* non li prendete già nel loro naturale fignificato di foftenere una muraglia, od una colonna; ma nella confiderazione morale: cioè, che nel digiuno primo fondamento, o fia prima parte, è l'aftinenza dalle carni, e poi l'unico mangiare. Dovechè le ore cinque non fuppongono il mattutino e lodi per bafe e fondamento. Ditemi un poco. Potete voi negare, che la voftra prima propofizione non fia per lo meno controverfa? Voi medefimi confeffate effer più probabile la fentenza, la quale infegna, che il precetto del unico mangiare efcludente la pluralità de' pafti è la parte principale, ed il precetto dell'aftinenza dalle carni la meno principale, contentandovi, che alla voftra opinione fi conceda il grado di probabile. Ora mi faprefte voi trovare un folo probabilifta, il quale infegni, che il mattutino, e lodi qual fondamento precedere non debba le altre ore canoniche? Non è egli incontraftabile, che tutti, e quanti sì Teologi, come Cafifti affermano peccare venialmente chiunque, fenza ragionevole motivo, pofpone a qualunque delle altre ore canoniche il mattutino e lodi? Accorciate in brieve il difcorfo. Secondo tutti, il mattutino con le lodi preceder debbe ed in ragion di numero, ed in ragion di preghiera qual principio, e fondamento le altre ore canoniche. L'aftinenza dalle carni non precede fecondo tutti, ma folamente fecondo alquanti autori, nel digiuno, come fondamento, e bafe effenziale, l'unico mangiare; adunque fecondo tutti la voftra difparità è, con voftra bona grazia, uno fpropofito.

XI. Adagio, che il difcorfo non regge a martello. E' vero, che il mattutino con le lodi preceder dee le altre ore canoniche qual fondamento e bafe accidentale; perlochè chi queft'ordine confonde pecca venialmente, ma non già qual fondamento, e bafe effenziale. Laddove l'aftinenza dalle carni è prefuppofta nel digiuno qual fondamento, e bafe effenziale. Fa di meftieri diroccare cotefto baluardo di *effenziale* di *fuftanziale*, di *bafe*. Di grazia fpiegate con un pò più di chiarezza cofa mai intendiate dire con quefte voftre frafi di fondamento, e bafe effenziale. Ecco tolta l'aftinenza dalle carni, e diftrutte la foftanza del digiuno; dovechè levato dall'Ufficio Divino il mattutino, e lodi, refta ancora la foftanza dell'Ufficio Divino in parte almeno, fe non in tutto. Confermano quefto fentimento nel luogo citato con quefte parole: *In fecondo luogo, fe venga tolta l'aftinenza dalle carni, la Chiefa non può più ottenere nè la effenza del digiuno, nè il fine pretefo del digiuno, che è la macerazione della carne, come fi è veduto; ma nella recita dell'Ufficio, tolti via ancora il mattutino, e le lodi, può la Chiefa ottenere la effenza della recita dell'Ufficio nelle altre ore canoniche, ed il fine pretefo in quefta recita; le quali effenza, e fine*

 altro

altro non sono, che la preghiera, ed orazione a Dio, che si ha perfettamente nelle altre ore, ogn'una delle quali ha da sè sola ragione, e forma di vera, e perfetta orazione.

XII. Alto quì, miei stimatissimi Signori, siamo all'ultima ritirata. Io fin ora ho riprovate le vostre risposte quali inforzamenti di parole nulla significanti pel nostro caso, e quali fallacissimi paralogismi. Ora vi dico a chiare note, che questa vostra risposta sa di eresia, e pute di Luteranismo, e Calvinismo. Non vi torcete, discorriamola in santa pace, e carità; perchè trattasi d'isfuggire l'inferno. Il Cristiano sano, e forte dispensato per lo nocumento del pesce nella quaresima, fatto il suo sobrio pranzo di carne, la sera travagliato dalla fame, si astiene dalla cena. E ciò egli fa con ispirito di penitenza per mortificare la sua carne, e per soddisfare in qualche parte la Divina Giustizia. Chieggo: questo atto è egli un atto di penitenza meritorio, supposta la carità nel digiunatore? E' egli un atto macerante la carne sì, o nò? Voglio una risposta decisiva senza intralciamenti di parole. Se afferite di nò? voi dite un'eresia bella e buona, e vi unite a Lutero, ed a Calvino, più che non si unì M. Filocardio al suo Protestante Gronovio in raccomandandosi alle di lui preghiere. Se afferite di sì: adunque levata l'astinenza dalla carne, la Chiesa ottiene nell'unico mangiare il suo fine del digiuno, che è di macerate la carne, non in tutto, perchè non ci sono tutte le parti, ma lo conseguisce in parte: Siccome omesso per impotenza il mattutino con le lodi, ottiene il suo fine nella recita delle altre ore, non in tutto, ma in parte. Non sarà intero il digiuno Ecclesiastico, quando l'uso ci sia delle carni: siccome non è tutto l'Ufficio Divino, quando ci manca il mattutino, e lodi. Non otterrà Chiesa S. tutto il fine del digiuno Ecclesiastico, se all'unico mangiare non è unita l'astinenza dalle carni; Ma otterrà il fine dimezzato di macerare la carne coll'astinenza dalla cena: e chi dicesse il contrario sarebbe di fede sospetto, siccome di fede sospetto sarebbe chi ostinatamen difendesse, che il recitare le ore canoniche con le dovute condizioni, non rendesse a Dio un atto di culto, e di Religione. Studiate fino al giorno del giudizio, rivoltate tutt'i vostri Casisti, se voi troverete una risposta giusta, significante al Tribunale del buon senso ed alla buona fede del popolo Cristiano adattata, io m'impegno di ritrattare anzi ora per allora ritratto quanto ho scritto. Vi ricordo di non comparir più in pubblico con quei vostri garbugli di *essenze*, di *forme sostanziali*, di *basi essenziali*, e *fondamentali* per imbrogliare le morali verità, e sedurre le menti de' semplici. Anzi, affinchè la tentazione non vi sorprenda di più produrre in campo quella vostra parità della inseparabilità dell'anima dal corpo, voglio ritoccarla al confronto della dottrina precedente.

XIII. Da quanto fin quì dunque abbiam detto, si raccoglie, che la vostra ragione fondamentale, e base essenziale, su cui appoggiate il gran peso della carne duplicata pel pranzo, e per la cena, pizzichi di errore, e di eresia. Voi dite, che siccome separata l'anima dal corpo, il corpo diventa un cadavero incapace di qualunque umana azione; così separata nel digiuno l'astinenza dalle carni, dall'unico mangiare, quest'unico mangiare, tutto che escluda la cena, è divenuto nel genere morale un cadavero. Per guisa, che il Cristiano, che tralasci di cenare con ispirito di penitenza, e per mortificare la sua concupiscenza, e soddisfare la Divina Giustizia, secondo la vostra dottrina, non mortifica la concupiscenza, non corrisponde al fine, neppur in parte del digiuno, nè la Chiesa conseguisce in questo Cristiano, nemmeno in parte, il fine del digiuno, che è di macerare la carne. Ora io ripeto, che questa Dottrina pute di eresia. Perchè se quest'atto di penitenza non è, nè parte di digiuno, nè meritorio: per la medesima ragione non saranno meritorj gli altri atti di penitenza. Se asserite, che è meritorio; adunque è afflittivo della carne, sendo questa la sua ragione specificativa. Che

se

se tale lo concedete, ritrattare adunque, e la risposta data alla parità dell' Ufficio Divino, e tutta la vostra opinione; poichè fin ora detto sempre avete, che levata l'astinenza dalla carne, la Chiesa non può più ottenere il fine del digiuno, che è di macerare la carne: siccome lo conseguisce nella recita delle ore canoniche senza il mattutino, non in tutto, ma in parte.

XIV. Per ridondanza maggiore voglio un altro argomento avanzare, onde più evidentemente convincere, che la proposizione del digiuno sia in virtù di discorso, e forza di ragione, improbabile, falsa, e tacitamente dannata in quella dell'Ufficio Divino, E questo novello argomento sapete onde vo' trarlo? Dalle altre due riprove, che voi addurrete per confermare la vostra sentenza. Voi dunque due esempli opponete: quello della santa Messa, e quello del voto di visitare i luoghi Santi. Chi voi dite, non può assistere alla Messa nel tempo della consecrazione, non è tenuto all'assistenza della parte precedente. Chi fa voto di visitare i luoghi Santi, non è obbligato a fare una parte di viaggio, se non lo può far tutto. Reciterò le vostre parole tratte dalla Diatriba *pag.* 21. „ Perchè il precetto „ di ascoltare la Messa in giorno di festa „ comanda l'assistenza a quel culto divino, „ come stante sotto la forma di sagrifizio, cessa tale obbligazione nella festività dell'annunciamento della Vergine, quando cade nel giorno del Venerdì della settimana S. perchè in quel „ giorno non v'è culto divino congionto „ con la forma di sagrifizio: *Come ancora chi non può assistere alla Messa nel „ tempo della consecrazione, può non assistere alla parte precedente; e colui, che „ per cagione d'esempio è obbligato da „ qualche voto andare alla visita de' Santi „ luoghi, non è tenuto a fare una parte di „ viaggio, quando se li rendesse impossibile „ il farlo interamente; poichè l'adempiemento di un tale obbligo, non cade se non „ sotto la determinazione de' luoghi Santi.*

XV. Permettetemi, che vi dica, che voi nell'addurre queste ragioni, non avete fatt' uso della vostra buona critica. Io sono costretto di palesare al pubblico, che voi avete copiati questi due argomenti da chi? Da que' Casisti, che insegnavano la proposizione dannata dell'Ufficio Divino. Non basta. Di questi due argomenti da voi trascritti, servivansi quegli Autori, per provare la proposizione proscritta. E vero? Verissimo.

XVI. Il P. Castropalao trattando la quistione, se sia obbligato a recitare parte dell'Ufficio, chi non può recitarlo tutto intero, riferisce la sentenza, che tal proposizione difendea sul fondamento della parità della Messa. *An si ex infirmitate, vel superveniente occupatione impotens sis recitare totum officium, tenearis recitare illius partem? Negant aliqui, quia est unicum præceptum, quod si impleri non potest, cessat illius obligatio. Neque enim dicendum est, te esse obligatum ad partem, & non ad totum, quia obligatio ad partem non est distincta ab obligatione ad totum: alias essent præcepta distincta, & explico.* Eccolo il vostro argomento. *Qui non potest Missæ integræ assistere, non tenetur ad illius partem, V. G. ad audiendum evangelium. Et qui non potest toto die jejunare, non tenetur mane, aut vespere servare jejunium. To. 2. tract. 7. disp. 2. punct. 6. n. 4. pag. 21.* Ecco come che quelli, che difendeano, che chi non può il tutto, non è obbligato alla parte, servivansi della parità della Messa e della obbligazione non dividevole, e dell'unico precetto: ora nel nostro caso, in cui ci sono due distinti precetti, la cosa è più mostruosa. Potrei produrre una farragine di Casisti, i quali insegnando la proposizione proscritta servonsi dell'addotto argomento: ma non ci è prezzo dell'opera. E sebbene il P. Castropalao impugni la riferita opinione, difende però la proscritta, che dalla impotenza alla maggior parte inferiva la disobbligazione dalla minor parte, ma di ciò nel terzo punto.

XVII. L'altro argomento del voto di visitare i luoghi Santi era altresì uno de' fondamenti, su cui li vostri Casisti appoggiavano la proposizione proscritta dell'Ufficio. Per provare ciò produrrò un solo, tra molti che potrei citare, cioè il P. Suarez, il quale riferendo la senten-

 pro-

proscritta dell'Ufficio, che allora liberamente insegnavasi, riferisce li due descritti esempli del voto, e della Messa, su cui quegli Autori fondavansi; e tutti due gli rigetta come cose impertinenti, e disparate: *Deinde neque exempla, quae afferuntur, rem declarant: unum est, quod qui tenetur ire Romam, non tenetur ad iter inchoandum, si non potest illuc pervenire.* Non è egli ne' termini stessi il vostro argomento? Che ne risponde il P. Suarez? *Sed hoc non est ad rem, quia etiamsi quis posset majorem partem itineris, vel fere totum conficere, si certus esset, non posse ingredi Romam, ad nihil tenetur. Et ratio est, quia iter non est pars illius praecepti, sed via, quae solum propter terminum praecipitur. Magis accommodatum exemplum esset, si quis haberet votum eundi Romam, & ibi visitandi septem Ecclesias. Nam, licet certo sciat, perveniendo Romam, fore impediendum, ne visitet omnes, sed ad summum duas, vel tres, nihilominus tenebitur ire; vel saltem ex parte impleat votum, licet pars illa minor sit. Exemplum etiam de Missa jam diximus esse dissimile. To. 2. de Relig. lib. 4. de her. canon. cap. 28. nu. 25.* Se bramate altri testimonj, leggete il Navarro, il Lessio, il Rodriguez, e tutti quelli che insegnaron la proposizione proscritta dell'Ufficio, e ritroverete, che servianli delle stessissime ragioni, ed esempj, che voi da loro copiati avete, senza rifflettere, che quegli autori scrivono in tempo, in cui la Chiesa non avea parlato. Se però le ragioni, gli esempj, che voi apportate per la opinione contra il digiuno, sono gli stessi della proposizione dannata dell'Ufficio, ne viene per legittima conseguenza, che la vostra proposizione del digiuno sia virtualmente proscritta in quella dell'Ufficio Divino. Dirò di vantaggio. Ella è cosa evidente, prescindendo dalla autorità della Chiesa, e parlando in vigore di giusto raziocinio, che sia più condannabile, e se fosse deserita, per quanto a me sembra, sarebbe con più di severità condannata la opinione del digiuno, che non quella dell'Ufficio Divino. Poichè gli autori della opinion dell'Ufficio massimamente appoggiavansi alla unità del precetto: dovechè nella controversia del digiuno due precetti vi sono, e per conseguenza è più manifesta, in vigore di discorso, la falsità della opinione del digiuno. E ciò, che conferma questa argomentazione, si è, che il Navarro, il Lessio, Emanuele Rodriguez difendeano la proposizione dell'Ufficio, ed impugnavano la vostra rilassata opinione, appunto, perchè nel digiuno vi sono due precetti. Voi avete trascritte le ragioni, su cui fondavasi la proposizione dannata nella materia di un solo precetto. Ma per provare qualche cosa, dovevate produrre la simillitudine di due precetti risguardanti atti di lor natura disparati, e dimostrare, che chi non può adempiere l'uno, libero siane dalla osservanza dell'altro. Ci è miei Signori in tutta la Teologia cosa simile? A suo tempo io avvilerovvi di un gravissimo errore, in cui voi con molti altri moderni Casisti vi ritrovate. Ed è, che le proposizioni dannate da' Sommi Pontefici Alessandro, ed Innocenzo, sono ne' vostri Casisti. Nelle ristampe di questi le proposizioni dannate sono notate con una *stelletta*, o con *carattere corsivo*. Le dottrine, che reggono le proposizioni proscritte, e che dalle medesime risultano, sono tutte in *carattere tondo*, come tutto il restante: ora queste dottrine connesse, antecedenti, e conseguenti, che tutto il veleno contengono delle proposizioni dannate, voi co' vostri consiglieri le bevete quai dolci liquori, e le trasfondete forse innocentemente nel popolo: e quindi in buona parte nasce il contagio della rilassatezza. Ma per ora ciò detto sia di passaggio. Da tutto ciò novellamente inferisco, che la proposizione del digiuno sia tacitamente proscritta in quella del Divino Ufficio. Replico, che prescindendo dall'autorità della Chiesa, che contro di questa, non contra quella, ha espressamente parlato, le ragioni per condannare la proposizione del digiuno sono in vigore di sodo discorso più valide, più manifeste, per cagione specialmente della pluralità de' precetti.

XVIII.

XVIII. Metto fine a questo capitolo con una sensibile riflessione, che se è alquanto lepida, non è meno valida per l'assunto nostro. Quando già alquanti anni la peste strage faceva in Marsiglia, in luce comparve un libretto, in cui l'autore dimostrava superflua ogn' industria nel separamento de' sani dagli appestati: condannava e lazzeretti, e linee, e qualunque altra provida vigilanza: per vana, e sciocca credulità traducea la comune sperimentale persuasione, che la peste per mezzo della famigliare conversazione tra' sani, ed appestati si comunichi. La lettura di tal libro eccitò in me tale sentimento, che avrei suggerito al Sovrano di obbligare cotesto Scrittore di mangiare, e dormire cogli appestati, affinchè autenticasse con la sperienza pericolosa della propria vita quella dottrina, che a danno universale dell'uman genere divolgava. Una cosa alquanto simile, ma assai più mite praticare vorrei cogli autori della incompatibilità del digiuno col mangiare delle carni, in caso, che di carne abbisognassero nella quaresima. Gli vorrei rinchiudere insieme con degli altri Cristiani digiunatori a pesce. A questi, che osservano tutto intero il digiuno, la Dottrina seguendo di molti recenti Casisti, vorrei dare la mattina una buona chicchera di cioccolata: a mezzo giorno un lauto pranzo di scelti pesci: la sera poi vorrei loro imbandire otto once di varj cibi, e senza violare gravemente il digiuno con Leandro, Pasqualigo, ed altri, ne vorrei aggiugnere altre due. Queste diece once le spartirei di questa foggia: un'oncia di pane trito per fare un piattino di pappa, due once di pane, due oncie di storione in alesso, due altre once in arrosto, un'altra oncia di mandorle, pignoli, e fichi. Fino quì non si commette neppure un peccato veniale, perchè siamo dentro i limiti delle otto once: se poi se n'aggiungessero due altre, si peccherebbe venialmente. Questo è il digiuno, che, secondo quei Casisti, che ci mettono sotto numerosa squadra da fronte per ispaventarci, conquide gli appetiti, mette in ischiavitù la concupiscenza, e tormenta la carne. Di rincontro a questi vorrei riporre gli autori, consultori, e aderenti della Dissertazione Morale-Critica, e Diatriba; e bisognevoli sendo di carne, che forse in gran parte lo sono, vorrei, che in tutt' i quaranta giorni della quaresima non assaggiassero cioccolata la mattina. Al mezzo-dì vorrei loro concedere un sobrio pranzo di carne, cioè, un antipasto, una minestra, una pietanza di vitella in alesso, ed i frutti. La sera nulla affatto, nemmeno quella colezione, che al tempo del grande S. Carlo Borromeo ad un oncia e mezza di pane, e due bicchieri di vino, restrigneasi. Oh che rigorismo? Quando poi quelli abbondevoli di calore digeritore di molti cibi, forti e nerboruti si lamentassero di non potere la notte dormire, di patire capogirli, e languidezza di stomaco, e che perciò concedessi loro la colezione permessa da i loro Casisti: vorrei di questa guisa rispondere: Signori non avete oggi a pranzo mangiata la carne, che è *la base essenziale*, e il *fondamento sostanziale* del nutrimento incompatibile col digiuno? Non avete fin' ora con le pubbliche stampe ostinatamente difeso, che ammesso un sol mangiare di carne, la Chiesa non può più in conto alcuno conseguire nemmen in parte il fine del digiuno, che è di macerare la carne, e travagliare con la fame la concupiscenza? A che dunque ora mi dite che voi di fatto patite ed arrabbiate di fame? Che ne rispondete? Veramente siamo stati ingannati da' nostri Maestri casisti, che scritto hanno senza discernimento; ed a confessarla anche con ischiettezza, sendo noi per li nostri gravi studj, e fatiche, e per essere persone necessarie al ben pubblico, obbligati a mangiar carne, ci premea di sostenere almeno per probabile quella opinione, che ci concede di poter cenare, e mangiare ogni sorta di vivande nella quaresima tanto quanto nel Carnovale. Ma ora ci veggiamo ridotti a quello stato, cui una grave infer-

mità ridurre ſuole quelle Signore, che fanno la primiera comparſa nel mondo vano. Queſte oſtinatamente per lecite difendono, ed oneſte quelle loro confidentiſſime converſazioni, corteggi, ſervigj, traſtulli, ſcherzi, e ſcherme. Spacciano i predicatori, che tali coſe riprovano, per odiatori della umanità, per miſantropi, affine di poter con quiete, e tranquillità i lor geniali piaceri dolcemente aſſaporare. Quando poi colte ſono da graviſſima infermità, allora ſinceramente, come ſe n'è ita la biſogna confeſſano. Lo ſteſſo a noi ora ſuccede. Abbiamo difeſa con la penna una opinione piacevole. Di preſente, che non trattaſi d'infilzare parole, ma che ſtretti ci ritroviamo dalla fame, confeſſiamo a proprio coſto, che ammeſſo un ſobrio pranzo di carne, ci reſta ancora luogo al patimento corporale. E la privazione di cenare nella quareſima, non è tanto leggero tormento di un corpo toroſo, e di molto cibo indigente. Perlochè avanti il Tribunale del *buon ſenſo*, e della *buona fede* del popolo Criſtiano ritrattiamo quanto abbiamo ſcritto, e ſtampato ſulla incompatibilità del digiuno con l'uſo delle carni. Compatimento io vi chieggo, o Giudici Criſtiani, ſe con una maniera meno ſeria ho coſtretti i miei avverſarj alla ritrattazione della loro improbabile, falſa, ed in virtù di giuſto raziocinio tacitamente condannata opinione. E tanto più meritevole di perdono ella è queſta lepida digreſſione, quantochè duopo era di rinforzare alquanto il voſtro ſpirito per diſporlo ad aſcoltare nella terza ſeguente parte coſe valevoli a far raffreddare nlele vene il ſangue.

XV. Un ſolo obbietto da ſciorre ſarebbe, ed è: che voi, o Giudici, convinti ad evidenza ſiete della improbabilità, falſità, e tacita proſcrizione della impugnata opinione; ma che l'autorità de' Teologi, li quali la difendono, vi fa qualche impreſſione. Queſta fallace ombra la ſventeremo in appreſſo, e farovvi vedere non avervi un ſolo ſolo Teologo claſſico, e di giuſta autorità dotato, che dopo la propoſizione dannata da Innocenzo Papa intorno all'Ufficio Divino, abbia ſtampato un corſo di Criſtiana Teologia, il quale sì fatta propoſizione di propoſito tratti, e difenda: ſoſpendete adunque per poco il giudizio. Imperciocchè tutta la ſeguente terza parte ſarà impiegata nella diſamina de' Teologi, e Caſiſti, che citati dagli avverſarj vengono per fautori della loro opinione.

TERZA PARTE.

Sopra la congiunzione del digiuno con l'uso delle carni in caso di giusta dispensa.

Preservativi si danno a' Cristiani, acciocchè non restino sedotti da i fatti falsamente narrati nella *Diatriba*, e *Dissertazione Morale-Critica*. Gli Autori sono tenuti sotto pena di non potersi salvare a una delle due cose: o a far costare dinanzi il Tribunale del Popolo Cristiano, che i Pontefici, Padri, e Teologi per loro citati a favore della propria opinione, con verità la medesima insegnino: o a ritrattarsi avanti il medesimo Tribunale.

CAPITOLO PRIMO.

Si espone in generale l'inganno e seducimento, che nel Popolo Cristiano risulta dalla lettura della Diatriba, Dissertazione Morale-Critica, e di alcuni altri libretti sopra la incompatibilità del digiuno coll'uso delle carni.

I. COSE inaudite, e stupende sono io per narrarvi, o Popolo Cristiano. L'inganno, il seducimento, che da certi libri in voi s'introduce, egli è irreparabile, se opportuno rimedio non vi si applica. Uno de' più sodi, e validi principj, che a provare le Teologiche verità produrre suolesi, è tratto dalla Scritture Sagre, da' Pontefici Sommi, da' Padri Santi, da' Teologi, ed anche Casisti. Gli eruditi Autori della Diatriba, e Dissertazione Teologico-Morale-Critica, la fiacchezza ben conoscendo delle riferite loro ragioni a favore della incompatibilità del digiuno col cibo delle carni, ricorso fatto hanno all'autorità, che, come ho detto, per provare la verità delle cose Sagre, tiene il primo luogo. Questo principio l'hanno di tal maniera ingrossato e corroborato, che ben *cento e sette* autori citano in confermazione della propria opinione; e tra questi i Padri più autorevoli de' primi secoli, i Basilj, i Grisostomi, i Cirilli Gerosolimitani. Dipoi cinque Sommi Pontefici, Pio IV. Pio V. Sisto V. Gregorio XIII. Clemente VIII. Finalmente S. Tommaso di Aquino, Alessandro Alense, S. Antonino, Cajetano, Navarro, Bellarmino, Medina con altri fino al suddetto numero di cento e sette. A questo numero aggiungono la pratica invariabile della Romana Chiesa, e di tutte le nazioni. Quando, o Giudici Cristiani, vero fosse, che li citati Padri Santi, Pontefici, e Teologi, e l'antica invariata consuetudine della Santa Romana Chiesa, e di tutte le Nazioni stassero a favore della incompatibilità del digiuno col cibo delle carni, in caso di dispensa, pel solo motivo del pesce nocevole allo stomaco del Cristiano sano, e robusto, io vorrei in questo punto ritrattare quanto ho scritto. Vorrei dinanzi il Tribunale dell'uman genere detestare le opinione fin ora difesa, avvegnachè evidenti alla debilezza del mio corto intendimento sembrino le ragioni prodotte. Perocchè nelle Teologiche disputazioni più all'autorità de' Padri, Pontefici, e Teologi, ed alla consuetudine antica, invariata della Cattolica Chiesa, e di tut-

tutte le nazioni, che alla propria infermamente deferirsi debbe.

II. Se in opposito li Signori Copellotti, e Casali con evidentissima falsità avessero allegati gli accennati Padri, Pontefici, antichi gravissimi Teologi, e la pratica antica, ed invariata della Romana Chiesa, e di tutte le nazioni; eglino certamente con più di ragione ad una pubblica, ed autentica ritrattazione astretti farebbono. Imperciocchè ingannati vi avrebbono in una causa gravissima, quanto è quella, in cui trattasi di peccare, o non peccare mortalmente, e per conseguenza del Paradiso giuocasi, o dell'Inferno.

III. Ora io l'impegno imprendo di dimostrare a luce di mezzo giorno avanti il vostro Tribunale, o Popolo Cristiano, che gl'indicati Padri, Pontefici, Teologi, e consuetudine sieno falsamente citati. Voi di quinci a comprendere cominciate quanto grave, quanto importante sia il punto da trattarsi. Se io erro, se io impongo agli eruditi Scrittori della Diatriba, e Differtazione Morale-Critica, che abbiano falsamente allegate le predette autorità, pecco mortalmente, nè posso salvarmi se non mi ritratto pubblicamente: perciocchè avrei in materia grave offeso il mio prossimo: la qual colpa, non si rimette senza la dovuta compensazione. Perlochè, quando gli occhi miei mi avessero fatto travedere, quando non fosse vero, che il numero di queglí autori, che ne' seguenti capitoli io specificamente esaminerò, non sieno falsamente citati, anticipamente rivoco, ritratto, e detesto la mia finora difesa sentenza, e dichiaro, che li Signori Cupellotti, Casali, e lor Consultori, e aderenti sono i difenditori di una causa giusta e vera, e che quanto contro di loro io ho scritto, egli è tutto falso, tutto erroneo. Questa è la pubblica ritrattazione, che io preventivamente premetto, ogni qual volta facessero al pubblico costare, che gli autori per loro citati, e che io in appresso nominerò, sieno meritamente citati. Quando ciò non facessero, sarebbono sotto pena dell'inferno tenuti a ritrattare pubblicamente le dette citazioni per riparare all'inganno, e seducimento con le medesime cagionato al Popolo Cristiano.

IV. Giudici Cristiani confesso dinanzi a voi, e dinanzi a quel Dio, che hammi a giudicare, che io scrivo queste cose cogli occhi lagrimosi, con la mano tremante, e che nel petto mio il cuore mi palpita. Se io meschino di me erro, pecco, e pecco con aggravare il mio prossimo. Perlochè affine di rimediare nella possibile maniera, ed affinchè l'errore mio a colpa imputato non siami, se errore commetterò, lo ritratto prima che dagli altri sia scoperto. Voi mi direte, perchè ridurre la causa a questi estremi, a queste angustie, a queste alternative tremende? Perchè? Perchè trattasi, miei fratelli, della vostra seduzione, e del pericolo della vostra dannazione. Se è falso, come falsissimo essere in appresso dimostrerò, che i Santi Padri, e Pontefici insegnino, che voi potete mangiar carne mattina, e sera nel caso controverso, voi siete ingannati e sedotti. Laonde per necessità di riparare al seducimento pericolosissimo delle vostre anime, a questa formidabile alternativa gli autori della Differtazione Morale-Critica costringo, o a dimostrare dinanzi il vostro Tribunale con chiarezza, che veramente i Santi Padri, Papi, e Teologi da loro allegati, e da esaminarsi da me, sieno con verità citati: o a ritrattarsi pubblicamente. La gravissima importanza della causa impegnare debbevi ad una seria, ed attenta lezione.

CAPITOLO II.

Si stabiliscono alcuni punti necessarj per ben conoscere quanto gravi sieno le imposture della Diatriba, e Differtazione Morale-Critica nelle citazioni de' Padri, e Teologi. Si accenna la prima frauda nello sporre lo stato della quistione.

I. MI servo di questi termini d'impostura, frauda, ed altre vol

volte di bugia, per non caricare il nome, e significato alle cose, non giammai per indicare animo cattivo negli Scrittori, che voglio supporre innocenti. Io considero le cose tali quali appajono esteriormente ne' loro libri stampate, non come concepute nella lor mente, e lavorate nel loro animo. Di ciò Iddio solo è Giudice. Del primo a noi lice l'esame. Al punto.

II. E per avviare con la maggiore possibile chiarezza il ragionamento, in primo luogo io non intendo d'ascrivere a colpa qualunque falsa autorità, che gli eruditi Teologi-Critici Moralisti allegare potessero ne' loro due volumetti in materia, che la Storia, e l'erudizione risguarda. Alle volte citasi un detto, una sentenza di qualche Padre, o d'antico Scrittore per ornamento, e per mera erudizione, e che nulla contribuisce alla decisione della causa. Che una tale autorità sia vera, o falsa, poco importa per lo punto della contesa. La sola esattezza dello scrittore in simili casi soffre qualche pregiudizio. Parimente loro perdonerei molte false citazioni di autori, allegati, per quanto appare, sull'autorità appoggiati de' loro Casisti, quando non avessero più volte protestato di non produrre alcuna autorità, senza averla osservata. Finalmente passerei loro per giusta la citazione di quegli autori, che ambiguamente hanno scritto, quando fossero stati citati come ambigui, e poi con ragionevoli considerazioni si fossero fatti comparire per favorevoli Patrocinatori della di loro opinione; perchè ad ogn'uno è lecito interpretare un passo, come l'intende. Dovechè come fraudolenta si riproverà l'allegazione di quegli autori, che non avendo espressamente parlato della nostra quistione, si citano assolutamente, e quali dichiarati difensori della medesima.

III. Di quinci voi raccogliete, che non siamo quì per rimproverare di quegli sbagli, che servono a screditare lo Scrittore, e nulla contribuiscono alla causa: non siamo quì a contendere, e litigare sopra maniere di dire, o di parole, e frasi improprie. Gli sbagli, che io sono per dimostrarvi, sono i seguenti. I. Padri, i Pontefici, i Teologi citati nella Dissertazione, e Diatriba, sono falsamente citati; perchè altri non trattano in niun luogo delle loro opere la quistione che di presente verte: altri espressamente insegnano la sentenza contraria a quella, per cui sono citati, ne' luoghi medesimi, dove sono citati: ed altri sono ambigui e si citano come quelli, che espressamente la propria opinione insegnano.

IV. Del resto poi, acciocchè comprendiate quanto grave, ed inaudita sia la impostura nella citazione de' *cento e sette* autori, fa di mestieri, che ascoltiate le promesse grandiose, le assicuranze strettissime, onde li Signori Copellotti, e Casali protestano al pubblico di aver osservati tutti gli allegati autori in fonte. Perlochè citano non solo le quistioni, gli articoli, i numeri, le pagine; ma per fino le linee, le lettere, e l'edizioni col nome, e cognome dello Stampatore. Udite le loro parole registrate nella *occasione*, o sia prefazione della *Dissert. Teolog. Mor. Critica*: *Nè a soverchio scrupolo si deve ascrivere quell'attenzione, che abbiamo avuto in riferendo detti di SS. Padri, autorità di Dottori, o sagri, o profani: di segnare l'edizioni, le pagine, le colonne, i numeri, o per fino in alcuni luoghi le linee. Perocchè non abbiamo voluto dir cosa, che da noi non sia stata veduta: e trattandosi di CRITICA, la di cui incombenza è di segnare il vero dal falso, e dal finto, abbiamo voluto assicurarsi di ogni autorità, che alleghiamo, perchè il Leggitore comprenda lo studio, che abbiamo posto per dire il vero, e perchè coloro, che si appigliano a maneggiare l'arme della Critica, rilevino, che non si deve fondare la propria erudizione sopra di certi raccoglitori di sentenze poco attenti, e meno fedeli.*

V. Popolo Cristiano, dopo protestazioni, e promesse di questa fatta, potrebbe a voi in pensiero cadere, che questi maneggiatori dell'*Arte Critica* fossero per ingannarvi? Potreste voi sospettare, che questi Signori Critici nelle cita-

citazioni di una grande e miglior porzione degli autori, che citano, si fossero del tutto affidati alla relazione di raccoglitori di sentenze poco attenti, e meno fedeli? Chi mai potrebbe indursi a credere, che questi due Signori Dottori sulla faccia de' lor *Avversarj*, ed alla presenza del Pubblico fossero per allegare falsità manifestissime di puro, e mero fatto, che chiose non ammette, nè repliche? Eppure la verità è tale. Non pochi Casisti sono d'ordinario meno sinceri, e fedeli nelle citazioni degli autori. Ma almeno questi meritano un qualche compatimento, perchè non ostentano con inaudita trasoneria di averne scontrati i luoghi, le pagine, le colonne, le linee, anzi molti confessansi quai buoni creduli, e quai testimonj *de audita*. Dovechè la diligenza millantata da' nostri Critici ella è all'estremo severa. Per altro io non ho giammai letto alcuno raccoglitore di casi tanto infedele, nè tanto falso, quanto farò vedere essere la Dissertazione di questi Critici, che parlano con tuono sì alto, e con formole sì maestrevoli.

VI. Anzichè accostarmi alle riprove di quanto ho detto, recherovvi un saggio della raffinata Critica, e della diligenza, e buona fede di questi Signori, nello stabilire lo stato della causa, che trattano. Tutti, anche quelli, che di critica professione non fanno, insegnano doversi in ogni controversia, prima di tutto, circoscrivere lo stato preciso della causa, che hassi a disputare. Perchè quando le parti non convengono nel punto circonstanziato, che della causa il soggetto forma, non vi ha luogo alla disputa. Ho rivoltata la *Diatriba*, e non emmi riescito di trovare questo stato netto della controversia. Si pianta solamente un principio generale, che il dispensato ne' giorni del digiuno dalle carni, sia in tutto dispensato dal digiuno, dimanierachè possa liberamente cenare, così dicesi alla pagina 20. Nemmeno espresso con chiarezza veggo questo punto di controversia nella *Dissertazione Critica*. Solamente nella risposta al *voto* del Signore Abate Muratori, posta a capo della Dissertazione, lo trovo descritto con queste parole: *La difficultà batte se la dispensa conceduta di mangiar carne, senza pronunciare alcuna cosa intorno al digiuno, estingua nel dispensato l'obbligazione di digiunare*. Questo è tutto ciò, che dice il grande, ed esercitato Professore di Teologia nella sposizione della Controversia. Dipoi rivolto contro al Signor Abate Muratori qual severo dittatore di questa maniera lo rimprovera. *Certamente se a tale sentenza vi foste degnato di dare un saluto, non sareste stato sì franco ad avvanzare quanto con troppa animosità proferite.*

VI. Chi inganna nella rappresentazione del fatto, che forma della controversia il suggetto, egli è da tutt' i Tribunali bandito per falsario, e per ingannatore. Ditemi, o esercitato Professore Teologo: Di qual dispensato intendete voi parlare? Dell'infermo, o del sano? del debile, o del robusto? del vegeto, o del decrepito? di quello, cui nocevoli sono i quaresimali cibi, o di quelli che penuria provando di cibi quaresimali, dispensati sono a mangiar carne? Se il dispensato egli è infermo, s'egli è debole di forze, è bisognevole di rinforzo: s'egli è decrepito, è cadente. Tutti accordiamo, che dispensato dalle carni sia altresì dispensato e disobbligato dal digiuno. Sicchè la difficultà batte *se la dispensa conceduta di mangiar carne a' Cristiani sani, e robusti pel solo motivo, o del nocumento, che il cibo de' pesci reca allo stomaco loro, o della penuria di vitto quaresimale, estingua nel dispensato l'obbligo di digiunare nel supposto, che la dispensazione sia indefinita, e che nulla pronunzj intorno al digiuno*. Questo è lo stato preciso della quistione. Ditemi Signori Professori, e Dottori Teologi Critici: perchè in due volumi su questa quistione per voi pubblicati, non avete voi con sincerità esposto a' leggitori il punto netto della Controversia? Avete pur letti li Salmaticensi, lo Sporero, il La Croix, il Felice Potestà, il Roncaglia, il Viva, che con chia-

chiarezza la causa distinguono, e lo stato netto ne formano. Il vostro medesimo Reinffestuel riferisce i varj stati di questa disputa, benchè poi anch' egli risolva confusamente senza fissare il punto, dal quale pare, che tutti e tre abbiate copiato. Ma comunque di ciò siasi, io vi provoco a giustificarvi dinanzi il Tribunale del Popolo Cristiano della ingannevole fraudulenta sposizione della causa, di cui trattasi. Nel rimanente il fine di questa vostra insidiosa rappresentanza di causa, si manifesta ad evidenza da per se stesso. La premura di citare tutti quegli autori, i quali dicono, che gl' infermi dispensati dalla carne, sono disobbligati dal digiuno, e a favore delli sani, e robusti dispensati per lo solo nocumento del pesce, è stata la cagione di tale frode; lo che si farà più a basso costare. La vostra rappresentazione di causa dunque è rea di doppia colpa, e di falsità nella narrativa, e del pravo fine [per quanto appare, supponendo io santo il vostro animo] di poter in questa guisa citare gli antichi Teologi a favore de' Cristiani sani, quando quelli parlano de' soli infermi. Il primo carico adunque, che vi addosso, egli è di purificare questo inganno, e giustificarvi presso il pubblico di non essere stati fallaci e sofistici espositori del soggetto della Causa. Nè vi suffraga il dire, che avendo voi parlato indefinitamente, ed universalmente, avete compresi tutti. Nò, non vi suffraga. Perchè lo stato della quistione presente verte su' soli Cristiani sani, e vegeti dispensati per la nausea del pesce. La causa esposta, e circostanziata in questa guisa, ella ha una veduta tutta diversa: sotto questo aspetto di sua natura persuade alla mente il digiuno. E perciò voi con fraude avete voluto nascondere il giusto e sincero aspetto della medesima sotto una equivoca, ed universale propofizione, sotto la maschera oscura, e sotto l'ombra de' malati e convalescenti fiacchi. Come ho detto, gli antichi non fecero questa distinzione, perchè ai soli malati, e convalescenti l'uso impartivasi delle carni. Allargata la disciplina di concedere le carni alli nauseatori delicati del pesce, li Teologi veri, e buoni Casisti cominciarono a distinguere li dispensati per motivo d' infermità dai dispensati per lo nocumento del vitto quaresimale. Questa distinzione la fanno gli stessi Pontificj Decreti. E voi, che due libri su questo punto pubblicati avete: voi, che preteso avete di *esaurire* la materia, avete omesso di circoscrivere lo stato della causa, giusta le circostanze dei tempi correnti? Questa è una fraude, della quale non vi giustificherete giammai; massimamente, attesa la vostra replicata promessa di trattare questa causa, non da semplici Moralisti, ma da *Teologi Critici*.

CAPITOLO III.

Inventario delle Imposture commesse nella citazione de' cento e sette autori allegati nella Diatriba, e Dissertazione Morale-Critica sopra la incompatibilità del digiuno coll' uso delle carni in caso di dispensa, ec.

Siam giunti al punto di pubblicare al mondo le inaudite imposture, che trovansi nella numerosa falange di autori, spinti innanzi qual esercito poderoso per debellare la verità. Affinchè niuno sospettare, non che credere possa, che io imponga nell' atto stesso di confutare le imposture, spartirò per maggiore chiarezza questo capitolo in più paragrafi. In ogni uno esaminerò alquanti dei citati Autori. La briga prendere non mi voglio di esaminarli tutti, uno per uno, tra perchè sarebbe un tedio indicibile, tra perchè non è dell' opera prezzo, e finalmente perchè molti sono di niun conto. Quelli con esattezza esaminerò, che sono i principali, come i Santi Padri, Pontefici, ed i Teologi di prima classe, ed anche qualche Casista. Sopra alcuni altri farò le necessarie osservazioni.

§. I.

§. I.

IMPOSTURA PRIMA.

Nella citazione de' Santi Basilio, Giovanni Grisostomo, Cirillo Gerosolimitano, Teofilo Alessandrino a favore della incompatibilità del digiuno coll' uso delle carni in casa di dispensa ecc.

I. NElla Diatriba dopo citati molti Autori Moralisti, che scrissero prima d'Innocenzo XI. si attribuisce la opinione del duplicato mangiare in primo luogo a S. Basilio con queste parole: [1] *Ella è appoggiata alle autorità di un S. Basilio, il di cui testo è riferito dal grande Natale Alessandro*. Il testo, che riferisce Natale [2] egli è questo, tratto dall'omelia prima di S. Basilio: *Carnes non edis, a vino abstines, vesperam expectas, ut cibum sumas*. Per comprendere quanto enorme sia la impostura, sappiate, o Popolo Cristiano, che Natale Alessandro produce il mentovato testo contra il Calvinista Dalleo, il quale difende, che ne' primi secoli i Cristiani in digiunando mangiassero carne. Natale fa su questo punto una lunga Dissertazione, nella quale eruditamente confuta il Calvinista Dalleo, di cui ne riferisce la risposta all' addotto testo di S. Basilio: *Respondet Dallæus, hac Sancti Basilii verba &c.* Nulla quì dico sull' introdurre Natale Alessandro relatore del testo di S. Basilio, quasichè insieme col Santo Dottore insegnasse la riprovata opinione del duplicato mangiare nella Quaresima. Opinione che Natale impugna di proposito nella Teologia Dogmatica. [3] E pure anche questa forse entrerà a comporre il novero di cento e sette.

II. Esaminiamo adunque la Dottrina di S. Basilio, il quale tanto è lunge dall' approvare, che un Cristiano sano, e forte, pel solo fastidio del pesce, possa mangiare carne mattina, e sera, quanto è lontano dall' approvare, mi sia permesso di dirlo, l'Alcorano. Dio buono! Al tempo di S. Basilio i digiuni della Romana Chiesa erano sì severi, che i Fedeli non carne, non vino, non pesci freschi mangiavano, ma di soli cibi aridi, e disseccati nutrivansi; anzi le intere settimane se la passavano con le loro pure *xerofagie*, cioè con *pane*, *sale*, e *acqua*, come esplica Sant' Epifanio a *capi* 22. della sposizione della Fede. Ed i Signori Copellotti, e Casali ardiscono di pubblicare al Popolo Cristiano, che dalla dottrina di S. Basilio ricavasi di poter mangiar carne due volte il giorno, quando il pesce è contrario allo stomaco? Può concepirsi impostura pari a questa?

III. Ma recitiamo alcuni sentimenti del Santo intorno al digiuno. E prima di tutto trascriviamo genuino il testo, che troncato hanno prodotto nella Diatriba, tal quale l'hanno letto in Natale, senza leggerlo in fonte, secondo i precetti della loro Critica. Il testo di S. Basilio nella sua prima Omelia sopra il digiuno è questo: *Carnes non edis? sed comedis fratrem tuum. A vino abstines? sed ab injuriis tibi non temperas. Expectas vesperam, ut cibum capias? sed diem totum absumis apud tribunalia*. Non è questo un testo, da cui senza violenza alcuna se n'inferisce un duplicato pasto fatto a carne? Ma cominciamo a descrivere le nozioni, che del digiuno ci somministra il Santo. Egli per provare, che la nozione prima del digiuno nella privazione assoluta del cibo consiste, comincia dal digiuno di Adamo, ed Eva, cui non fu proibito di mangiar carne, che ancora non c'era, ma di mangiare frutta: *Primum illud præceptum accepit, ne de ligno scientiæ boni, & mali ederet. Hoc autem verbum*, Non edetis, *jejunii, & abstinentiæ lex est*. Dopo alquanti periodi si fa a ribattere le scuse d'infermità, che allegare sogliono coloro, cui il digiuno di-

[1] *Diatrib. pag.* 44. [2] *In Hist. Eccles. sec. v. Dissert.* 4. *ar.* 2. [3] *Lib.* 4. *ar.* 7. *Regul.* 9.

dispiace. *Ne causeris corporis infirmam valetudinem: Ne dixeris te jejunium ferre non posse. Neque enim mihi istas excusationes profers, sed . . . . . Deo, quem nihil fugit. Age, dic mihi, jejunare non potes, & potes expleri eduliis, potes conficere corpus escarum pondere?* Così è o Santo Basilio. Li Signori Copellotti, Casali, ed alquanti Casisti insegnano, che, non solo gl' Infermi e deboli, che voi rimproverate, ma gli stessi sani, e forti Cristiani possono riempiere il corpo di carne mattina e sera, quando non possono, per la nausea, mangiare pesce, ed ova: E ciò che sa orrore si è, che hanno tanta fronte di pubblicare, che voi cotesta opinione insegniate. Voi, dico, che gli stessi malati al digiuno obbligate soggiungendo: *Atque infirmis non variam ciborum copiam, sed inediam, & abstinentiam a Medicis solere præscribi scio. Qui fit igitur, ut cum ista possis, illa te non posse causeris?* Che dite, o Critici severi? La vostra opinione è ella appoggiata all' autorità di San Basilio, che astringe per fino gl' infermi al digiuno? Replica egli, che la vostra opinione è ripiena di sì evidenti e manifeste ripugnanze, quanto è il dire, che più gravosa sia la quiete, che non il cammino: *Juxta tuam sententiam laboriosius erit quiescere, quam currere, & otiosum esse, quam luctari, Siquidem judicas congruentius esse, infirmos* (il Copellotti dice anche *sanos*) *deliciis expleri, quam parco, tenuique uti victu*. Se io trascrivessi intera l' Omelia di questo Santo, terrore recherei, ed a' Cristiani delicati de' tempi nostri ed a quei Casisti, che la golosità, e mollezza de' medesimi con vane sofistiche speculazioni fomentare proccurano. *Terreat te*, (segue egli) *divitis exemplum, quem vita in deliciis acta tradidit incendiis. Non enim ob crimen injustitiæ, sed ob vitæ mollitiem exustus est in camino ardente*. La brevità non mi permette di più dilungarmi. Trascriverò solamente della seconda Omelia un altro testo, nel quale e giovani, e vecchj, e femmine, e viaggiatori alla osservanza obbliga del digiuno. *Porro mulieribus quam est naturale respirare, tam est conveniens jejunium*. E certi moralisti Maestri del Signor Copellotti esimono le donne quasi per tutta la vita loro, come altrove abbiam' osservato. *Pueri veluti plantæ lætiores aqua jejunii irrigantur. Senibus levem reddit laborem jam olim contracta cum jejunio familiaritas*. (L' opposto insegnano li moderni.) *Jam viatoribus expeditus itineris comes est jejunium. Quemadmodum enim luxus cogit illos onustos incedere, nimirum ea, quibus se ingurgitarunt, circumferentes; sic jejunium eos & leves reddit, & expeditos*. Persuade questo digiuno a' conjugati, che con tanta facilità alcuni moderni dispensano, ed a' fanciulli, ed a' giovani, ed a' vecchi, ed a' Padroni, ed a' servi, ed a' poveri, ed a' ricchi: *Jejunium servat parvulos, sobrium reddit juvenem, venerabilem facit senem . . . . Jejunium fœminis ornatus est congruentissimus, ætate, ac robore vigentibus pro fræno est. Jejunium Matrimonii custodia est, virginitatis nutritius*. Conchiude finalmente: *Excipite hoc pauperes contubernale, ac mensæ socium. Excipite servi, ut respirationem a perpetuis laboribus. Excipite divites . . . . . Excipite male valentes sanitatis matrem. Qui bona estis habitudine, excipite bonæ habitudinis custodem*. Esaminate questi documenti del Santo direttamente opposti alle opinioni di alcuni recenti Maestri, e resterete convinti aver io con verità asserito, che tanto S. Basilio è lontano dall' approvare, che i Cristiani sani, e vigorosi possano mangiare carne mattina e sera nella Quaresima, pel motivo, che il vitto quaresimale non si confà allo stomaco loro, quanto è lontano dall' approvare l' Alcorano.

IV. Segue il Signor Dottore Copellotti a rimostrare nella sua Diatriba (1) che la sua opinione è appoggiata sull' autorità di *un Giovanni Grisostomo, il quale ne' termini della presente quistione insinua la sua dottrina così*. Sicchè

(1) *Diatrib. pag.* 45.

chè dunque il gran Patriarca tratta ne' propri termini la presente quistione? Così è dic' egli, e riferisce questo testo, tratto dall' omelia ottava sopra la Genesi: *Hoc curæ vobis sit, non ut plerique existimamus definiri in hoc jejunium, si ad vesperam usque impransi remaneamus: non hoc est, quod quæritur, sed, ut, cum* (abbadi l' autore, dice il Copellotti] *eiborum abstinentia, & a ceteris abstineatur*. Io abbado, ed ho abbadato, ed ho scoperta una impostura simile a quella attribuita a S. Basilio. Il santo Patriarca a dimostrare imprende nella citata omelia (1), che il digiuno principalmente nell' astinenza da' vizj risiede. Stabilisce questo primo principio: *Jejunantem autem dico abstinentiam a vitiis. Etenim abstinentia a cibis, propter hoc recepta est, ut vigorem carnis refrænet, & equum docilem reddat*. Va descrivendo il Santo i vizj, che il digiunatore superare debbe; e le virtù, onde il digiuno accompagnare. E poi conchiude: *Vidisti, dilecte, quale sit verum jejunium, hoc exerceamus, & non ut plerique existimemus definiri in hoc jejunium, si ad vesperam usque impransi maneamus. Non hoc est quod quæritur; sed, ut cum ciborum abstinentia, & a ceteris abstineatur, quæ nocere possunt, & spiritualium operum magnam curam habeamus*. In niuno de' due paragrafi, in cui del digiuno tratta, v'ha una parolina, che nomini carne. Tutto il ragionamento del santo va a parare: che l'astinenza de' cibi dev' essere accompagnata dall' astinenza da' vizj. Adunque, o voi Signori Teologi-Critici dovete ritrattarvi su questo punto, o far costare, che il Patriarca Grisostomo insegni, se non in questa, almeno in qualche altra omelia, la vostra sentenza. Tanto sono io liberale con voi, avvegnachè nol meritiate, attesa la vostra promessione.

V. In terzo luogo segue il Copellotti a dimostrare, che la sua opinione è appoggiata sull' autorità *di un Cirillo Gerosolimitano, che* (sono tutte parole del Copellotti) *mostrando in che consista il digiuno, dice: Per jejunium abstinemus a carnibus, non quod eas abominemur, sed quod meridiem expectamus*. [2] Anche questo testo è copiato da Natale, che nella medesima citata proposizione contro il Dalleo lo produce, per dimostrare la tradizione Apostolica dell' astinenza dalle carni. Quì l' errore è più massiccio, attesochè San Cirillo di fatti l' uso delle carni ai digiunatori deboli, ed infermicci concede. Trascriverò intero il testo secondo la traduzione del *Touttèe*. *Jejunamus enim vino, & carnibus abstinentes, non ea, quasi piacula abhorrentes, sed expectatione mercedis*. Dipoi soggiugne . . . . *Ne igitur aspernare eos, qui manducant, & ob corporum imbecillitatem cibum sumunt, neque illos reprehendas, qui modico vino utuntur propter stomachum, & frequentes infirmitates, neve eos tamquam peccatores condemnes. Nec vero tamquam alienas oderis carnes, cujusmodi nonnullos noverat Apostolus, cum diceret: Prohibentium nuptias: abstinentiam præcipientium a cibis, quos Deus creavit, ut a fidelibus cum gratiarum actione percipiantur. Qui igitur ab escis abstines, non quasi ab abominandis temperato; alioquin mercedem nullam habiturus es; sed tamquam bona prætermitte, propter intelligibilia, quæ tibi proponuntur meliora*. Da questo testo il Signor Dalleo d' inferire pretende con evidenza l' uso delle carni nel digiuno de' primi secoli. Rispondono comunemente li Cattolici, che S. Cirillo parla dei soli digiunatori infermicci, e deboli, cui l' uso delle carni, e del vino permette. In que' fortunati tempi del Cristianesimo nemmeno gl' infermi, e deboli dal digiuno erano esenti. S. Cirillo per somma indulgenza a questi tali un pò di vino, ed un pò di carne ne' giorni dei digiuni concedeva. Questo è il sentimento comune, e la esplicazione, che li Cattolici, impugnando il Dalleo, danno a quel testo, il quale da per se stesso questo ovvio senso porge. Ed il Si-

[1] *Hom.* 8. *in Genes. n.* 5. *c.* 5. [2] *Catech.* 4.

Signore Copelloti contra tutt'i Cattolici, e per fino contra i suoi stessi Casisti, de' quali niuno, per quanto a me costa, porta a suo favore questo santo Padre, ha il coraggio di pubblicare al popolo Cattolico, che S. Cirillo concede agli stessi Cristiani sani un duplicato pasto di carne nella quaresima? Signori Critici, voi siete più ingiuriosi a questo Santo Padre dello stesso Calvinista Dalleo. Questi proccura di provare, che San Cirillo permettesse di mangiar carne una sola volta il giorno in tempo di digiuno. Voi dite molto peggio; perchè pubblicate a' Cristiani, che S. Cirillo insegna mangiare carne due volte il giorno, mattina, e sera nella quaresima, quando ci sia dispensa pel nocumento del pesce. Egli è dunque evidente, che S. Cirillo non favorisce in conto alcuno la vostra opinione. L'alternativa pertanto è innevitabile. O ritrattarvi di quanto su questo punto avete scritto: o dimostrare al pubblico, se non con evidenza, almeno probabilmente, che San Cirillo insegna potersi da' Cristiani, che fastidio hanno il pesce, mangiar carne a pranzo, ed a cena nella quaresima.

VI. Il quarto testo, che il Signore Copellotti allega nella sua Diatriba a vantaggio della propria opinione, è di Teofilo Alessandrino, che in una pistola scritta al Pontefice Pascale così rappresenta: *Nequaquam diebus quadragesimæ, sicut luxuriosi divites solent, vini poculum suspiremus, neque in procinctu prælii, ubi labor, & sudor est necessarius, carnium edulio delectemur: Qui autem legum præcepta custodiunt, ignorant vinum in jejuniis, carnium esum repudiant.* Eziandio questo testo a maniera degli altri è copiato da Natale Alessandro, il quale nella medesima citata, e dissertazione, e proposizione lo produce contra al mentovato Calvinista Dalleo, per più confermare il suo assunto della tradizione spettante all' astinenza dalle carni nella quaresima. Non intendo già di derogare alla fama de' nostri Critici dicendo, che hanno copiato il testo prodotto da Natale senza scontrarlo coll' originale; ma solamente ciò ho detto, perchè questo testo, ad altro fine non serve, nè ad altro fine dagli scrittori Cattolici allegasi, che per dimostrare la continuata tradizione della predetta astinenza. Onde per questo capo poteano li nostri Critici trascrivere tutti li testi, che producono il Bellarmino, il Niccolai, Natale, e tant' altri Controversisti Cattolici contra i Luterani, e Calvinisti in confermazione dell'astinenza dalle carni sempre mai praticata nella Chiesa Cattolica in tempo di digiuno, e massimamente quaresimale.

VII. Conchiudiamo ora di questa guisa. La citazione de' mentovati quattro Santi Padri, in confermazione della opinione, che sostiene, potersi mangiar carne a pranzo, ed a cena da' Cristiani sani e vigorosi, dispensati per la sola nausea del pesce, ella è *una evidentissima impostura*. Imperciocchè, non solo non vi ha parolina, da cui possasi inferire tale opinione, ma specialmente S. Basilio, e S. Cirillo Gerosolimitano apertamente la impugnano, e piantano principj direttamente contrarj alle rilassate opinioni di certi scrittori in questa materia. Il Grisostomo nella citata omelia non fa parola di questa causa, ed in altri luoghi anch' egli stabilisce dottrine contrarie ai moderni Casisti. Sicchè non vi ha nemmeno amfibologica espressione in detti Padri, che occasione porga a qualche eziandio violenta stiracchiatura alla impugnata opinione favorevole. Adunque gli scrittori della *Diatriba*, e *Dissert. Morale-Critica* co'loro consultori sono obbligati ad una delle due: o far costare al Tribunale del popolo Cristiano per il loro libricciuoli ingannato, che li rimembrati *Padri* insegnano, che il Cristiano sano, dispensato pel solo nocumento futuro del pesce, possa mangiare carne nella quaresima a pranzo, ed a cena: oppure ritrattarsi pubblicamente. Non ci è mezzo, come a suo luogo dimostreremo.

§. II.

IMPOSTURA SECONDA

Nella citazione di cinque Sommi Pontefici Pio IV. Pio V. Gregorio XIII. Sisto V. e Clemente VIII.

I. QUesti Sommi Pontefici citansi in più luoghi della dissertazione Morale-Critica con queste parole: [1] *Alle addotte ragioni, ed autorità di questi cento sette nomati autori da noi tutti osservati, dà un grandissimo peso l'approvazione di alcuni Sommi Pontefici, i quali CHIARAMENTE nella bolla della Cruciata, conceduta a' Regni di Spagna e di Portogallo, e tal' uno ancora a viva voce, dichiararono, che quelli, che ne' giorni di digiuno mangiano carne, non osservino il digiuno Ecclesiastico. Questi furono Pio IV. S. Pio V. Gregorio XIII. Sisto V. Clemente VIII. Del primo dunque il P. Emanuel Rodriguez Portughese, &c.* Citano un' altra volta nella medesima dissertazione la bolla di Gregorio XIII. e di S. Pio V. mossi dall' autorità di Tommaso Sanchez. *L'avere* [dicono] [2] *poscia fatta matura riflessione alle parole del Sanchez .... ci mosse a indagare il perchè. Perciò ora altro non farassi, che esporre il sentimento genuino della medesima, e riferire nel medesimo tempo gli espositori di essa, i quali si devono avere in considerazione maggiore degli altri.* E quali sono cotesti spositori da preferirsi agli altri? Il *P. Emanuel Rodriguez*, ed il *P. MENDO*.

II. Affinchè la forza si comprenda di questa impostura, fa di mestieri di aver semper dinanzi gli occhj la promessa fatta da questi due Scrittori riferita nel capitolo precedente *n.* 4. onde dicono: *Perocchè non abbiamo voluto dir cosa, che da noi non sia stata veduta: e trattandosi di Critica .... abbiamo voluto assicurarci di ogni autorità, che alleghiamo.* Ciò presupposto, vi siete, voi miei stimatissimi Signori, assicurati delle autorità di questi cinque Pontefici? Avete voi scontrate le bolle de' medesimi? Avete voi osservati gli oracoli di viva voce? Avete allegati documenti autentici di cotesti oracoli? Sapete pure, che questi sono i primi insegnamenti, che dà l' arte Critica ai maneggiatori delle arme sue. Ma io temo, che la vostra Critica sia di un genere differente dalla critica vera, e comune. Temo, che sia una Critica Casistica, la quale priva di ogni esame, tutta si fonda sulle citazioni vere, o false degli altri Casisti. Imperciocchè voi contra la vostra promessa, per provare favorevoli alla vostra opinione i cinque mentovati Sommi Pontifici, altro non fate, che citare tre Casisti, che ciò affermano, e sono *Rodriguez*, *Lamas*, *MENDO*. Per procedere in una causa di tanta rilevanza con tutta chiarezza esaminerò separatamente questi tre vostri testimonj.

Esame Critico sopra il P. Emanuele Rodriguez.

III. Il P. Emanuele Rodriguez Frate Scalzo di S. Francesco, Religioso di singolare probità, ed autore di due Somme, per quanto a me costa, di casi di coscienza scritte in lingua volgare, e tradotte dallo spagnuolo nell' idioma Italiano. In una esplica la Bolla Cruciata di Gregorio XIII. Affinchè il leggitore resti pienamente illuminato su questo punto, prima di tutto fa duopo trascrivere il testo della bolla, che è il seguente. *Item, ut dicto anno durante, in omnibus, & singulis regnis, insulis, locis, Terris, Oppidis, & Dominiis praedictis* [*& non extra illa*] *carnibus de consilio utriusque Medici, temporibus jejuniorum totius anni, etiam quadragesimalibus, vesci, ac pro eorum libito ovis, & lacticiniis. Ita quod, qui carnes comederint, servata in ceteris jejunii Ecclesiastici forma, dicto jejunio satisfecisse censeantur. Et sub hoc indulto vescendi carnibus, ovis, & lacticiniis comprehenduntur omnes cujusvis militiae regularis. Patriarchis vero, Archiepiscopis, aliisque inferioribus Praelatis, nec non*

(1) *Dissert. Teolog. mor. Crit. ar.* 1. (2) *error.* 45.

non aliis personis Regularibus, & qui in ordine presbyteratus fuerint, id minime concedatur, nisi sexagenarii fuerint.

IV. Alcune osservazioni sono necessarie per dare risalto alla raffinata Critica degli avversarj. Questa bolla è conceduta alli soli Spagnuoli, e Portughesi per motivi particolari, come nel riferito paragrafo sta espresso. Il testo, *qui carnes comederint servata &c.* egli è così riferito dagli autori più accreditati, e per tale si raccoglie dal senso naturale delle parole antecedenti, che comprendono unitamente e carni, e latticinj, e susseguenti, che del pari carni, e latticinj ripetono. Si raccoglie dai termini severi, ed angusti, dentro cui la Bolla è ristretta: si raccoglie ancora dalla costumanza, che in varie provincie delle Spagne v'è di mangiar latticinj nel digiuno quaresimale, senza bisogno della Cruciata; e finalmente si diduce dalla tradizione degli altri Pontefici, Alessandro, e Clemente, ed Arcivescovi, e Vescovi. Alcuni altri, tra' quali è anche il P. Rodriguez, portano quel testo con l'aggiunta del *Non*. Ma che che sia di ciò, venghiamo alla interpretazione del P. Rodriguez sopra detta bolla, che secondo li nostri Critici merita tutta la credenza.

V. Il P. Emanuele Rodriguez nella sua somma sopra la bolla Cruciata al paragrafo sesto *pag.* 24. riferisce in lingua volgare il testo per me riferito in latino e ne fa sopra lo stesso lungo commento. In primo luogo riferisce la opinione di quelli, che dicono, che in questa bolla nulla concedasi di particolare distinto dal jus commune intorno al mangiare delle carni. Perchè il mangiar carne *de consilio utriusque medici*, come dicesi nella bolla, non è privilegio distinto dal gius comune, in virtù del quale, gl'infermi, previo il consiglio di un solo medico, non che di tutti e due, possono cibarsi di carne. Ed a questa sentenza inclina il Rodriguez nel luogo citato *col.* 3. *E certo pare, che non conceda cosa alcuna; perchè questo concede ancora la ragion comune conforme a quello, che dicono Gaetano e Navarro.* In secondo luogo produce la opinione di quelli, che dicono, che il Papa concede facoltà di mangiar carne ai mediocremente infermi, coll' obbligo del digiuno, e riprova la opinione di coloro, che difendono non potersi accoppiare insieme carne e digiuno perchè la essenza del digiuno esclude la carne. Imperocchè, replica egli, *questa è la verità, quando la sostanza, & essenza delle cose è di ragion naturale, e Divina, non quando è di ragione Ecclesiastica, come è la essenza del digiuno, perchè tale essenza si può mutare.... Perche se il digiuno, che noi altri Cristiani facciamo obbligati dalla Chiesa, si chiama Ecclesiastico, è perchè il Capo, e Vicario della Chiesa, che è il Papa, e suoi antecessori l'hanno così ordinato, e comandato, che si digiuni. Dunque, se il medesimo Papa, avendo giusta causa, ordinasse, che il digiuno fosse non carne, è cosa chiara che s'averebbe a chiamare Ecclesiastico.* Cominciate di quinci a comprendere, come che quest' Autore impugna apertissimamente quel vostro erroneo principio, onde la essenza del digiuno rassomigliate all' essenze naturali fisiche, e metafisiche? Questo però è nulla; innanzi. Riferite queste due opinioni, comincia ad esporre con più di distinzione il suo sentimento. E primamente egli premette, che il Papa in virtù di detta bolla non concede agl' infermi, dispensati col consiglio di amendue li medici a mangiar carne, il privilegio, che non digiunando, abbiano il merito del digiuno: ma questi gli lascia sotto la regola del gius comune, e la dispensa solamente con quelli che mangiano ova, e latte. *Ma benchè sua Santità possa dispensare, che si digiuni con carne, nel caso della nostra bolla nol fa; perchè dispensando solamente con coloro, che mangiano ovi, e cose di latte, che veramente digiunino; pare, che non dispensi con coloro, che mangiano carne, acciocchè non digiunando guadagnino il merito del digiuno.* Fino a quì due cose stabilisce il Rodriguez. La prima, che il Papa concede agl' infermi per quiete della loro coscienza, che, avuto il consiglio di amendue i Medici, possano mangiar carne, ed in ciò nulla loro concede distinto dal gius comune; poichè loro non imparte il pri-

vilegio, *acciocchè non digiunando, guadagnino il merito del digiuno*. La seconda, che ai sani concede il privilegio, che digiunando mangino latticinj. Dov' è fin quì cosa, che suffraghi la sentenza del Cristiano sano dispensato pel nocumento del pesce?

VI. Popolo Cristiano udite ora la inaudita, la incredibile impostura. Questo P. Emanuele Rodriguez, che gli avversarj producono qual loro favorevole interprete di questa Bolla, ed interprete che si dev' avere *in considerazione maggiore degli altri*, questo P. Rodriguez, dico, tratta in terzo luogo la quistione del Cristiano sano dispensato per motivo del pesce a mangiar carne, e decide. Che cosa? decide, risolve, che coloro, che per virtù di *questa Bolla* mangeranno carne, perchè loro fa male il pesce, sono obbligati a digiunare, sì a digiunare. Fia possibile? non solo è possibile, ma è vero verissimo. Aggiugne di più. Dice che tutt' i Confessori, tutt' i Medici spirituali debbon essere di questo parere. Ecco le sue parole nel commento della stessa Bolla nel dubbio terzo *pag. 26. col. 2. Però coloro che per virtù di questa Bolla possono mangiar carne, perchè loro fa male il pesce, ed ovi, NON POSSONO CENARE, ma quelli, che la mangeranno per riaversi, e ricuperar le forse possono cenare, e di QUESTO PARERE DEBBONO ESSERE I MEDICI SPIRITUALI*. In questo medesimo luogo rigetta l'erroneo principio di coloro, che le morali difficultà co' principj fisici risolvono. *E le cose morali non si deono misurare con ragioni tanto fisiche*. Conferma ancora questa sua sentenza nell'altra somma con queste parole. (1) *Settima conclusione. Colui, ch' è stato dispensato, che possa mangiar carne in tempo di digiuno, non può cenare, se si dispensò, perchè gli faceva male il pesce, e gli ovi. Ma se gli fosse concessa la carne, per esser debile, ed acciochè ricuperasse la salute, e per meglio riaversi, potrà lecitamente cenare. Questa opinione è del Vittoria, la qual segue Cordova, e mi pare molto conforme alla ragione naturale, e morale, con la quale, più che con metafisiche, abbiamo da regolare le cose morali*. Che ne dite voi ora o Signori Critici? Il P. Rodriguez da voi allegato per interprete della Bolla Cruciata, ed interprete favorevole alla vostra opinione, insegna egli, che la Bolla spalleggi la vostra sentenza? Non v'è altro partito, che ritrattarvi.

Esame Critico sopra il P. LAMAS.

VII. Il P. Girolamo Lamas egli è un Religioso Spagnuolo del Monistero di Sant' Anna in Madrid, che nell' anno 1597. diede alla luce un libricciuolo di morale, ripieno di sentenze rilassatissime. Non voglio entrare nel dettaglio delle molte falsità, che spettanti ad altra materia in detta Sommetta contengonsi; di riferire bastandomi le manifestissime imposture nella citazione de' rimembrati quattro Pontefici. Prima di tutto trascriverò le sue parole. *Imo addimus contra Navarrum, quod modo, qui dispensatus esset a Papa, vel a necessitate sua, ad comestionem carnium, esset & a jejunio, quod, ultra quod est conforme doctrinæ S. Thomæ, & complurium summistarum, jam nostris diebus a Pio Papa V. est declaratum, tum viva voce, tum etiam in Bulla Cruciatæ, ubi APERTE dicit, quod qui carnes non comederit, & si ova comedat, & lacticinia cum dicto privilegio cruciatæ ad implere sit visus. Hanc formam eamdem sequuti sunt Gregorius XIII. & Sixtus V. & Clem. VIII. in suis Bullis: unde jam modo est luce clarius, quod dispensatus quoad esum carnium, est & quoad jejunium, quod si vidisset Navarrus, contrarium credo non affirmasset*. (2)

VIII. Fa duopo, che voi, o eruditi Signori Copellotti, e Casali, di buona pazienza vi armiate per ascoltare quietamente le falsità patentissime di questo vostro Casista, che v' ha bruttamente ingannati, avvegnachè versati nel trattare le arme Cri-

[1] *Sum. par. c. 24. n. 7.* [2] *3. part. Meth. cap. 5. pag. 394.*

tistiche. Comincio dalle ultime paro-
, onde al Navarro la ignoranza rin-
ccia de' Pontificj oracoli. Tra tante
lsità però dice una verità; ed è, che
Navarro sostiene la sentenza contraria
a vostra. E questa sola verità voi a-
te ripudiata, il Navarro citando per
vostra opinione insieme col Lamas.
r conoscere la semplicità, per altro
n dire, del Lamas nel rimproverare
Navarro la ignoranza de' Pontificj De-
eti, supporre conviene, che il celebre
eologo, e Canonista Navarro in Ro-
o ritrovavasi al tempo di S. Pio V.
regorio XIII. e Sisto V. a' quali era
rissimo, e famigliare come attesta il
llarmino. *Martinus Navarrus... Ro-
m profectus Pio V. Greg. XIII. Six-
V. PP.MM.. charus.* [1] Secondo li
ncipj di soda critica a chi de' due s'ha
credere? Al Lamas, che scrive in Ma-
d, o al Navarro, che scrive in Ro-
? Se San Pio V. avesse pubblicato l'
colo sognato, il Navarro famigliare
Santo Papa l'avrebbe ignorato, ed
Lamas rinchiuso nel Monistero di Ma-
d l'avrebbe saputo? Non basterebbe
olo silenzio del Navarro dimorante
Roma, per convincere di falsità il
mas, che da Madrid vuole render con-
di ciò, che il Papa in Roma parla?
ure qui non abbiamo il solo argo-
nto negativo, ma abbiamo il positi-
Poichè insegnando il Navarro la sen-
za contraria al supposto oracolo, ed atte-
do, come or ora diremo, che nulla di de-
minato intorno a ciò ritrova, positi-
nente rifiuta cotesto sognato oracolo.
XI. Sino ad ora per via di sole con-
etture, bensì veementi, di chimeri-
oracoli inventore vi ho rappresentato
ostro Lamas. Addurrovvi ora docu-
nti evidenti per dimostrarlo tale. E-
scrive nell'addotta sua narrazione es-
cosa più chiara del lumino merig-
est luce clarius, che i Cristiani sie-
dispensati universalmente dal digiu-
quando dispensati sono dalla carne.
erchè? Perchè San Pio V. e Grego-
XIII. hanno dispensati li Portughe-
si, e Spagnuoli nella Bolla Cruciata.
Egregiamente. Secondo tutti e quanti
gli Scrittori il paragrafo della Bolla è
oscurissimo per guisachè non si compren-
de neppur cosa di singolare conceda a
quelle due sole Nazioni. La comunissi-
ma opinione è, che nelle infermità dub-
bie, e che non sono evidenti, conceda
il Papa ai malati Portughesi, e Spagnuo-
li di mangiar carne giusta la relazione
del *Mendo* [2] *Igitur privilegium Bullae
tunc operatur, quando datur dubium,
quod non accedit ad necessitatem practi-
ce probabilem, an sit necesse, vel liceat
vesci carnibus, tunc de consilio utriusque
Medici possunt edi*. E per tale opinione
cita Villalobos, Trullenco, Lopez, San-
cio, Diana. Ammesso per il vero il
Testo con la particola del *non*, nè questa
spiega, nè altre addotte ci somministra-
no una giusta idea di quanto alli due po-
poli il Papa concede, come appare al-
tresì da ciò, che abbiam detto nell'esa-
me sopra il Rodriquez. Di più, è evi-
dente, che il testo della Bolla a' soli in-
fermi concede il privilegio della carne,
e concordemente gli Scrittori lo affer-
mano: ella è dunque una manifestissima
impostura il dire, essere *luce clarius*, che
i Papi in virtù di dette Bolle dispensa-
no universalmente dal digiuno tutt' i
Cristiani, che per qual si sia motivo man-
giano carne. Accorciamo in brieve il
tutto. La chimerica narrazione del La-
mas è impostura aperta, perchè un pri-
vilegio conceduto a sol' infermi lo sten-
de ai sani. Impostura, perchè asserisce,
che un privilegio conceduto a due sole
nazioni, sia universale per tutti. Impo-
stura finalmente evidentissima, perchè
asserisce, che in virtù di detta Bolla i vec-
chj sessagenarj sono dispensati dal digiuno.
Leggete il testo della Bolla descritto qui so-
pra n.111. dove ritroverete, che il Papa de-
termina solamente, che li Patriarchi, Arci-
vescovi, ed altri inferiori Prelati, e Sacerdo-
ti delle due sole sole nazioni, non sie-
no di tale indulto partecipi, cioè a di-
re di nutrirsi de' cibi permessi nella Bolla,
se sono in età di anni sessanta. Non

[1] *Tom. de Scriptor. edit. venet.* [2] *3. part. Meth. cap. 5. pag. 394.*

v'è nemmen una parola, che dichiari i vecchj sessagenarj non solo universalmente, ma nemmeno Spagnuoli, nè Portughesi liberi dal digiuno. A favore de' sessagenarj, che il P. Lamas libera dal digiuno, allega, oltre alla Bolla, un oracolo di viva voce dello stesso S. Pio V. E 'l Navarro Vecchio di anni 80, e scrivendo in Roma, attesta, che nulla ritrova di ciò definito. Non finirei se volessi raccontare tutte le favole di cotesto vostro Casista, il quale contra il testo espresso della Bolla scrive essere *luce clarius*, che quattro Papi dispensano tutt'i Cristiani dal digiuno, quando dispensati sono per qualunque motivo a mangiar carne. E voi come severi Critici avete copiato litteralmente questo vostro Maestro, dicendo in volgare, che i mentovati Pontefici insegnano *chiaramente* la vostra opinione. Senza far più parola, conchiudo, essere *luce clarius*, che il Lamas è un favoleggiatore, su questo punto; e che voi altri nel seguitarlo non meritate scusa; perchè come buoni Critici in obbligo cravate di studiare la Bolla, ed osservarne i buoni Interpreti della medesima. Lo che se fatto aveste, non avreste pubblicata la intollerabile impostura.

Esame Critico sopra il P. Mendo.

X. Questo P. Mendo Gesuita non è, per vero dire, un Casista autore di un libricciuolo, come il Lamas. Egli è autore di più Tomi in foglio, uno de' quali ripieno è di commenti sopra la Bolla Cruciata. Di questo P. Mendo i Signori Copellotti, e Casali portano le latine parole della di lui interpretazione: [1] *Pontifex in præsenti non instituit de novo aliquam jejunii essentiam; alioquin vel mutasset ejusmodi essentiam, cujus constitutivum est abstinentia a carnibus, ut diximus, cap. 1. vel auxisset formam jejunii, duplicem constituendo, aliam, quæ adhuc erat, aliam quam denuo instituit, primam immutatam relinquens, utrumque autem est absonum, & non auditum.* [2]

XI. Ecco, o Giudici stimatissimi, con quanta ragione io ho detto, che la Critica Casistica di alcuni ella è tutta diversa dalla vera, e comune. Avete inteso il P. Mendo? Il Papa Gregorio XIII. non ha comandato il digiuno nella Bolla concedendo a' malati l'uso delle carni; perchè? Perchè se fatto egli avesse un tale comandamento, avrebbe *mutata* la *essenza* del digiuno, e duplicata del medesimo la *forma sostanziale*. Queste sono parole, che significano di molto, massimamente nella esplicazione de' morali cristiani precetti. Pajono incredibili simili chimerici indegni commenti. Ma pure sono tali, avendo anch'io in fonte letto il P. Mendo. E sia possibile, che gli eruditi Copellotti, e Casali, co' loro consultori non sappiano, che quando trattasi di rilevare la verità di un fatto, duopo fa produrre o documenti, o congbietture, che dimostrino, o indichino, che sia o non sia il tal fatto accaduto? L'allegare prove, che non dovea succedere, per dar a divedere, che in effetto successo non sia, egli è un argomentare non da Critici, nè da logici, ma da poco saccenti. Voi col vostro P. Mendo dite, che se il Papa avesse imposto il comandamento del digiuno, avrebbe moltiplicate le *Forme sostanziali* nel digiuno, e raddoppiate le *essenze*? Saldi con queste *forme*, *sostanze*, *essenze*. Permettetemi di dire, che l'interpretare di cotale guisa i decreti Pontificj è un voler erigere Tribunale sopra il Papa. Non l'ha fatto, perchè se fatto l'avesse avrebbe mutata la *essenza*, multiplicate le *forme*. In questa maniera possiam eludere e mandare in aria tutte le Bolle Papali. Non ha Clemente XI. condannato il culto di Confucio, perchè avrebbe variata del culto civile la *forma sostanziale*. Non ha Alessandro VII. condannato il dire, che l'uomo non è obbligato in tutto il tempo di vita sua a fare atti di fede, speranza, e carità, perchè avrebbe raddoppiati i *Precetti Divini*. Non ha Innocenzo XI. proscritte le restrizioni mentali, perchè avrebbe distrutte, ed

[1] *Differt. Mon. Crit. Error.* 45. [2] *Disp.* 17. c. 2. n. 11.

ed annichilate le *forme sostanziali* delle parole anfibologiche. E così ite discorrendo di tutte le leggi. Ma troppo di tempo gettiamo nel confutare simili sciocchezze. Alla fin fine dunque l'alternativa non si può evitare. O dimostrare, che i cinque Pontefici Pio IV. Pio V. Sisto V. Gregorio XIII. e Clemente VIII. hanno *chiaramente* insegnata la vostra opinione: o ritrattarvi dinanzi al Tribunale del Popolo Cristiano.

§. III.

IMPOSTURA TERZA

Nella citazione di S. Tommaso, e di Alessandro d'Ales a favore del duplicato mangiare.

IN più luoghi della Dissertazione Critica citato viene S. Tommaso, qual difenditore della improbabile falsissima opinione. La dottrina di questo Santo Dottore esposta l'abbiamo nella seconda parte. Qui altro non farò, che esaminare un testo, che gli eruditi Critici citano *art.* 1. *pag.* 33. della Dissertazione, dove così parlano. „ Si è detto, che il mangiare a mezzo giorno, ed il mangiare una volta sola, aggiunta però la colezione alla sera, lentamente, e forse *niente conducono* al fine desiderato dalla Chiesa nella istituzione del digiuno. „ Se la sera vi mangerete otto oncie tra pane, storione, ed altri scelti pesci, che permettono i Casisti voi, anch'io ve lo concedo, che Santa Chiesa poco o nulla conseguirà del bramato fine. Ma dall'altra parte, se poco o nulla i Cristiani patiscono nell'unica refezione unita alla colezione della sera, perchè mai voi altri con tanto impegno proccurate d'imbandire loro lauta cena, quand'anche hanno ben pranzato di carne a mezzo dì? Ma recitiamo il testo di S. Tommaso, col quale confermare pretendono questo lor sentimento. Dice dunque l'Angelico 2. 2. *q.* 147. *art.* 8, che le carni *magis conformantur humano corpori, plus delectant, & magis conferunt ad humani corporis nutrimentum, & sic ex earum comestione plus superfluit ut vertatur in materiam seminis; cujus multiplicatio est maximum incitamentum luxuriæ. Et ideo ab his cibis præcipue jejunantibus Ecclesia statuit esse abstinendum.* Dunque per conservare la castità bisogna mangiar carne non solo a pranzo, ma anche a cena? Popolo Cristiano udiste mai conseguenza più mostruosa? Eppure questa ella è la conseguenza, che ne deducono i Signori Copellotti, e Casali. Imperciocchè questo testo producono per provare, che il dispensato dalle carni possa mangiare carne ed a pranzo, ed a cena. Non dovrebbe, miei stimatissimi Signori, questa sola dottrina di S. Tommaso, da voi citata, di rossore colmarvi, e di vergognosa confusione? Se l'Angelico insegna, che *ex carnium comestione plus superfluit, ut vertatur in materiam seminis, cujus multiplicatio est maximum incitamentum luxuriæ*: adunque non bisogna moltiplicare li mangiari di carne, per non moltiplicare gli umoracci, che svaporino in libidinose sfumate. Voi volete moltiplicare i pasti di carne nella stessa Quaresima: adunque voi, secondo S. Tommaso, e secondo la verità, moltiplicate gl' incentivi alla concupiscenza, ed alla libidine i fomenti raddoppiate: adunque la vostra ella è una opinione non cristiana, ma epicurea. Perchè la carne è un fomento della libidine, per questo eh, mangiata, che una volta sia a pranzo, mestiere fa di riempiere anche la sera il ventre della medesima? Questa è la morale eh, che al Popolo Cristiano insegnate in *dicimento Italiano*, per servirmi delle parole vostre? Dalla Dottrina dunque di S. Tommaso inferite, che per osservare sì il precetto della castità, come il precetto del digiuno, voi dalla carne astenervi dovete almeno nella Quaresima. E se la indisposizione dello stomaco vostro delicato non può ricevere il pesce, contentatevi di una sola refezione di carne il giorno con la semplice colezione della sera. Non è questa la conseguenza legittima, ed alla ragionevolezza conforme, ed al senso comune? Voi dite, che *il mangiare una sola*

 vol-

volta il giorno aggiunta la colezione alla sera, lentamente, e forse niente conducono al fine desiderato dalla Chiesa. E perciò voi, affinchè la Chiesa celeremente e pienamente conseguisca il fine bramato, volete pranzare, e cenare lautamente. Non la finirei, se volessi sotto tutte le vedute il vostro stravagante discorso esaminare. Per rilevare la mente di S. Tommaso veggasi ciò, che detto abbiamo nella seconda parte, *cap. 3. n. 3.* Se gli avversarj in tutte le Opere di S. Tommaso trovano una dottrina, che probabilmente indichi, che il dispensato dalle carni pel solo nocumento del pesce, possa cenare, voglio dar loro vinta la causa. Adunque s'eglino non la trovano tenuti sono a ritrattare la impostura.

II. Nella medesima Differtazione citano Alessandro d'Ales. Tanto questo insigne Teologo egli è dalla riprovata opinione lontano, quanto lo è S. Tommaso; perlochè ciò, che ho detto della Dottrina di S. Tommaso, replico dell'Alense, cioè, che non solo non favorisce la rilassata opinione, ma che di vantaggio principj alla medesima contrarj stabilisce. Sembra incredibile, che gli avversarj abbiano tanta fronte d'imporre al pubblico di una maniera, che la chiamerò non disperata, ma grossolana. Per palesare il tutto con chiarezza trascriviamo il testo, che oppongono nella *Dissert. Moral. Critic. ar. 1. pag. 40.* Il testo è questo. *Circa primum primo quaeritur, utrum esu carnium solvatur jejunium? Quod sic videtur per hoc, quod jejunium institutum est contra carnis lasciviam, & in afflictionem carnis. Sed esus carnium maxime provocat ad lasciviam carnis, & maxime delectantur utentes illis. Ergo [ut videtur] maxime debent prohiberi jejunantibus, & quod utentes illis non jejunant, & ita esu carnium solvitur jejunium.*

III. Giudici Cristiani, io quì fo violenza a me medesimo, acciocchè parola dalla penna non cadami meno rispettosa verso li Signori Copellotti, e Casali. Per iscemare in una qualche maniera la fraude nella citazione di questo testo, bisogna dire, che l'abbiano copiato da qualche loro Casista poco attento, e meno fedele; e che per conseguenza, avvegnachè promesso abbiano di aver osservate tutte le autorità, che producono, in queste tutte non sia compresa quella dell'Alense. Sappiate adunque, che l'adotto testo non è del corpo di Dottrina dell'Autore, ma egli è una obbiezione, che l'Alense si fa. S. Tommaso, Alessandro d'Ales, Alberto Magno, e comunemente gli Scrittori Scolastici di quel secolo, la quistione propongono con questi termini: *Videtur quod sic*. Dipoi gli argomenti contrarj riferiscono, e finalmente risolvono, e stabiliscono la propria sentenza, e gli argomenti proposti sciolgono. Così fa l'Alense in tutta la sua somma. Per accidente, e per cagione della materia, le parole del testo sono verissime, ma sono fraudolentemente citate, perchè tratte da una obbiezione. Venghiamo al merito. L'Alense adunque nella 4. *p. q.* 104. *membr.* 1. *ar.* 1. dell'antica edizione, dove ritrovasi il trascritto testo, tratta *de solutione jejunii*. In questo Articolo mette in quistione qual cibo guasti il digiuno: e mette in confronto la carne col pesce; e dopo prodotti gli argomenti a favore del pesce, ed il testo suddetto, la quistione risolve, ed in mezzo il corpo dell'articolo la sua conclusione pianta di questa guisa: *Ad hoc dicendum, quod esus carnium solvit jejunium, non esus piscium. Et hoc duabus rationibus. Prima est, quia carnes magis nutriunt, & roborant quam pisces: jejunia vero fiunt ad repressionem rebellionis carnis &c. Secunda ratio est, quia terra maledicta fuit; Aqua non*. Sono dunque uniformi tutti gli antichi Teologi nello stabilire il confronto tra la carne ed il pesce, non tra la carne e l'unica refezione. Tutti d'accordo insegnano, che il mangiare di carne più abbondantemente nutre la natura, e la concupiscenza rinforza, ed alla libidine provoca, come dice espressamente anche l'Alense nel testo addotto dagli stessi avversarj. *Esus carnium maxime provocat ad lasciviam carnis*. Che ne inferiscono di quì gli eruditi difenditori della rilassata opinione? Inferiscono, che il Cristiano se può nutrirsi di pesce nella Quaresima, non può mangiare, che una volta sola il giorno. Ma se questo Cristiano, quantunque forte, e vi-

e vigoroso, ha in fastidio il pesce, e sia dispensato a mangiar carne, in questo caso può mangiar carne ed a pranzo, ed a cena. Ma perchè? perchè il cibo di carne *maxime provocat ad lasciviam*; e provocando gravemente alla libidine è stata principalmente dalla Chiesa proibita, ed essendo principalmente proibita, costituisce la essenza, la forma sostanziale del digiuno. Adunque distrutta una volta la forma sostanziale del digiuno, si può mangiar carne ed a pranzo, ed a cena. Queste sono le mostruose argomentazioni di certi moderni Casisti.

IV. Li Signori Copellotti, e Casali voleano far travedere al leggitore, che Alessandro d'Ales insegna, che il dispensato dalle carni è disobbligato dal digiuno in virtù di queste sue parole: *Esu carnium solvitur jejunium*. Altramenti scrivere dovea l'Alense *solvitur pars jejunii*, secondo il chimerico commento dato alle medesime parole dette a S. Tommaso, come si osservò di sopra. Finisco con dare maggiore risalto lla citazione del predetto testo. Alessandro d'Ales nella medesima quistione ll'articolo terzo comincia così: *Quatur de illis, quæ sunt cibus, & potus, rum solvant jejunium; cujusmodi sunt inum de vite, & vinum de Frumento, consimilibus. Et videtur quod sic: uid omne, quod nutrit, solvit jejunium. inum maxime nutrit, ergo solvit jejunium.* e io producessi questo testo per prova, che secondo Alessandro Alense il re vino guasta il digiuno, sarei fraudento, e doloso, perchè questo testo rma il suggetto della controversia da cidersi, nella stessissima maniera del to allegato dal Signor Copellotti. Epre l'Alense di fatto nel corpo di quearticolo risolve, che la bevanda del no innanzi pranzo sciolga il digiuno, me ha detto nell'articolo antecedendel cibo della carne. Udite la sua cisione. *Responsio: quod potu vini vitur jejunium maxime ante prandium, a vinum nutrit: Est enim cibus, & us. Non autem post prandium. Tunc n potus vini est indultus ab Ecclesia, consuetudo hoc tenet, quia juvat digestionem*. Che ne dite? Perchè il grande Alense ha scritto: *Potu vini solvitur jejunium*: Dunque chi beve vino innanzi pranzo non è obbligato a digiunare? Imparate quindi a leggere i libri in fonte, perchè supporre non posso, che maliziosamente citiate li testi in senso tutto contrario al significato de' medesimi.

§. IV.

IMPOSTURA QUARTA

Nella citazione di S. Antonino, di Ricardo da Media-Villa, e del Palludano.

I. NElla Dissertazione *Teologico-Morale-Critica* nell'articolo primo citano l'autorità del glorioso Arcivescovo S. Antonino nella sua somma *part. 2. tit. 6. c. 2.* §. 4. Anche questo gran Santo ha la disgrazia di essere prodotto per testimonio falso di una maniera intollerabile. In tutto l'allegato paragrafo, non solo non dice parola, da cui trarre si possa una qualche violenta interpretazione; ma di tutt'altro, che della disputa nostra quivi tratta. Io accennerò le prime, ed ultime parole del medesimo. Il principio è questo. §. 4. *In qua ætate tenetur quis jejunare, sive ad jejunia*. E riferite varie opinioni, e sentenze su questo punto, conchiude: *Dictum B. Thomæ de ætate, communius tenetur*, cioè quella degli anni 21. Ha che fare questa quistione con quella, che tra noi verte? Sicchè nemmeno questo entra in quel *numero di cento e sette da noi tutti osservati*. Forse ci sarà errore di citazione? Ma come può supporvisi errore in chi ha osservato tutto con lo studio indefesso di circa un'anno? Del resto per abbondare co' nostri Teologi-Morali-Critici dico, che in tutto quel Capitolo, in cui esplica tutte le difficoltà del digiuno, per me più volte attentamente letto, non ci è parola favorevole alla contraria opinione. Anzi se in tutte le Opere del Santo ritrovano gli avversarj la loro opinione, io voglio abbracciarla. E' vero, che il S. Arcivescovo

scovo esclude dal digiuno l'uso delle carni a confronto dei latticinj, scrivendo nel §. 3. del citato capitolo. *Unde, cui injunctum est jejunare simpliciter, non habet, nisi a carnibus abstinere; ita quod jejunare etiam cum lacticiniis potest*. Ma che dal digiuno assolutamente, *simpliciter* considerato, escluso sia l'uso delle carni, lo diciamo tutti noi altri Cattolici.

II. Nel medesimo predetto Articolo nel novero de' *cento e sette* ripongono Ricardo de Media-Villa *in* 4. *dist.* 19. *num.* 5. *Brixiæ*. Io per appunto ho tra mano le opere di questo Scrittore della stampa di Brescia, e nella citata *dist.* 19. leggo, che tratta la materia *de clavium collatione, & de fraternæ correctionis necessitate*. E senza far ricami, vada questa colle altre già scoperte, e da scoprirsi.

III. L'Autore la materia esamina del digiuno nella *Dist.* 15. *ar.* 4. il quale articolo è spartito in otto quistioni. In tutte queste quistioni non solamente nulla c'è su cui rampicarsi possono gli eruditi Critici, ma di più vi è un principio, che atterra, che manda in fumo l'unica ragione fondamentale della loro sognata probabile opinione. Imperciocchè nella quistione quinta chiede: *Utrum esus carnium frangat jejunium?* e proposte le obbiezioni del vino, e del pesce, che più della carne infiammare la concupiscenza sogliono, risponde, che il cibo della carne guasta il digiuno. Perchè l'astinenza dalle carni ella è *una giunta, un' appendice* annessa sotto precetto al digiuno Ecclesiastico. Ecco le sue parole: *Respondeo, quod jejunio Ecclesiæ ANNEXA est abstinentia ab esu carnium, sicut patet per decretum* 2. *allegatum ad partem secundam, quia esus carnium multum commovet carnis concupiscentiam, ad quam domandam, & refranandam simpliciter institutum est Ecclesiæ jejunium*. In approvamento di questa dottrina nel margine citansi S. Tommaso, ed Alessandro Alense, e possono citarsi tutti, e quanti gli antichi Teologi. Perlochè rivocate o Signori il rimprovero ingiustissimo fatto al Signor Abate Muratori, per avere scritto nel suo *Giudizio*, che l'astinenza dalle carni, ella è un appendice annessa al digiuno. In tutte le rimembrate otto quistioni non v'ha cosa favorevole a' nostri Critici. Se sono buoni di trovarla, ma con verità, dò loro vinta la causa.

IV. Del Palludano citano la *dist.* 15. *del* 4. *delle sent.* e null'altro. Perchè mai non onorarlo, come il Busembau, Burgaber, ed altri simili, con citare la quistione, l'articolo, la pagina, l'edizione? Da ciò solamente raccogliesi, che nè l'hanno veduto, nè osservato, ma citato sull'autorità de' Pasqualighi, Leandri, e simili raccoglitori poco attenti, e meno sinceri. Egli è poi evidente, che veduto non lo hanno, mentre dalla di lui dottrina, più tosto la condanna, che l'approvamento della loro opinione ricavasi. Tratta egli lungamente del digiuno nella quistione quarta, in cui cinque punti esamina. In primo luogo con Isidoro definisce il digiuno, che *sit parsimonia victus, abstinentiaque ciborum*. Nell' articolo 2. tratta di quelli, che esenti dal digiuno sono, e contra i vostri Casisti dice: *Non autem conjugati excusantur, pro eo, quod indigent alimento propter generationem, quoniam diebus jejuniorum non debent uti illis actibus, & sufficit semel in anno impregnare*. Nel *ar.* 3. tratta del tempo, in cui debbesi digiunare. Nell' *ar.* 4. insegna, che violasi il digiuno. 1. *Notabili horæ anticipatione*. 2. *Per esum carnium, unde ab illis abstinendum in quadragesima, & ab omnibus, quæ sementinam trahunt originem*. Egli con molti esempli, dalla Scrittura sagra tratti, esalta l'astinenza dalla carne, dicendo, che Elia, Daniello, ed altri Santi dell' antico testamento non mangiavano carne. Stabilisce però, giusta Isidoro, ed il comune sentimento, che il digiuno nell' astinenza risieda de' cibi, e poi a suo luogo insegna, che vi succede il precetto dell' astinenza dalla carne, la di cui violazione a gravissima colpa ascrive. Nel rimanente, non evvi nè pur una parola de' Cristiani dispensati per motivo del nocumento del pesce.

§. V.

§. V.

IMPOSTURA QUINTA.

Nella citazione del Cardinale Gaetano, del Cardinale Bellarmino, e del Cardinale de Lugo.

I. L'Esame del Cardinale Gaetano merita una più distinta dichiarazione sì per la sua autorità, sì perchè comunemente citato viene dagli altri e Teologi, e Casisti per la contraria opinione. Il Signor Abate Muratori nel suo *giudizio* ha scritto di restar sorpreso, come tale opinione ritrovar possa seguaci, non avendo letto grave Teologo, che la difenda. Gli eruditi Teologi Critici *Copellotti*, e *Casali* sotto la scorta del loro esercitato Professore di Teologia, riferendo il sentimento del Muratori, parlano di questo tuono nella risposta al giudizio. „ Voi sul principio della vostra lettera alla pag. 14. dite d'essere all'oscuro, come mai abbia potuto trovare seguaci questa opinione. Conviene ben dire, che voi *abbiate poca prattica de' Teologi*, i quali hanno trattato a posta fatta questo; giacchè l'una, e l'altra sentenza vanta autori di gran nome, i quali non si contentano di affermare, come voi cattedraticamente, potersi, e non potersi fare così, ma ne adducono le ragioni, che potete leggere in *un Cardinale Gaetano*, *in un Bartolomeo Medina*, *in un Giovanni della Cruz* dell'ordine de' Predicatori.

II. Se mai la pazienza è stata necessaria, di presente ella è necessarissima. Il Giovanni la Cruz dunque tratta a sta fatta la quistione? Lo vedremo a suo luogo. Per ora sappiate, che questo non Teologo, ma sommista di niuna conto appellar si dee. E questa fatta di Casisti a studiare mandate il Sig. Muratori? Ma esaminiamo il Gaetano questo Cardinale tante volte citate a loro favore in faccia d'un Muratori, e di tutto 'l Mondo? Or sappiate, che questo porporato quasi presago della calunnia, che lui verrebbe addossata, condanna d'imprudenti (sono suoi termini, come vedremo) di ciechi, e di stolti tutti coloro, i quali insegnano non doversi osservare la parte del digiuno, quando non si può osservare il tutto. Alle prove.

III. Il Cardinale Gaetano pianta tre principj certissimi in questa materia del digiuno, che a dirittura annichilano la sentenza de' nostri due Teologi Morali-Critici, e de' loro Casisti. Il primo si è, che il digiuno Ecclesiastico è un tutto morale composto di più parti. Le due prime sono l'unica refezione, e l'astinenza dalle carni. Tra queste due però la più essenziale, ella è l'unica refezione. Ecco le sue parole. (1) *Non est autem eadem ratio de unica comestione, & aliis conditionibus. Quoniam jejunium Novi testamenti ex abstinentia carnium, & unica comestione constat tamquam ex substantialibus; ita quod unica comestio est ESSENTIALIOR jejunio, utpote a principio jejunii instituta in Veteri testamento, in quo usque ad vesperum affligendum hominem jejunio statutum est. Nullus autem cibus vespere prohibitus erat.* Si osservi, che il Cardinale stabilisce, che sempre mai dalla prima istituzione del digiuno l'unico pasto è stato di essenza del medesimo: non così l'astinenza dalle carni; poichè secondo il Gaetano nell'antica legge si digiunava col cibo unico di carne, dicendo egli: *Nullus autem cibus vespere prohibitus erat*. Perlochè, secondo anche i principj metafisici, ciò dicesi essere di essenza di una cosa, che prima di tutto, ed in ogni stato le conviene. E' strana la sofistica interpretazione del Professore Genovese, onde dice, che il sublime interprete non fa comparazione dell'unica refezione coll'astinenza dalle carni (in quella parola *essentialior*) ma coll'astinenza prescritta fin dopo l'ora di nona. Basta di averla riferita per averla confutata una sì chimerica espli-

(1) 2. 2. q. 147. ar. 7.

esplicazione. Il secondo principio egli è, che quando il dispensato può osservare una parte del digiuno, egli è tenuto alla osservanza della medesima, avvegnachè tutte adiempiere egli non possa. Ecco le sue parole registrate nel medesimo luogo. *Egens dispensatione, in una sola conditione jejunii, etiamsi illa conditio sit de necessitate jejunii, & in illa sola dispensatus sit a Prælato, sive a necessitate, non est propterea dispensatus, sive absolutus a jejunio. Verbi gratia, si quis non est potens expectare horam consuetam prandii, sed potest summo mane comedendo jejunium servare, & dispensatur a Prælato quacumque hora voluerit, non propterea est absolutus a vinculo jejunii, sed debet sicut potest jejunare. Et eadem ratione tenetur sic jejunare, si necessitas evidens ipsum dispenset quoad dictam conditionem: Et hoc satis ex auctoritate hujus literæ habetur. Et ratione firmatur. QUIA IMPOTENS SERVARE PRÆCEPTUM ECCLESIÆ QUOAD OMNES EJUS CONDITIONES*, debet *SERVARE ILLUD SECUNDUM ILLAS, QUAS POTEST*. Imprimetevela bene bene in la mente questa massima *fondamentale di un Gaetano*. Il terzo principio del Cardinale è questo. Si ritrovano, dic' egli, certi Dottori pazzi, i quali sono cagione con le loro sofistiche specolazioni, che i Cristiani a Dio non rendono quel poco di tributo, che possono. Perchè certi non possono digiunare tutt' i giorni della quaresima, avvegnacchè alquanti giorni possano, da tutti dispensati dichiarangli. Perchè non possono osservare l'astinenza dalla carne, dispensangli dall' unico mangiare a metafisici principj, ed a inventati *Enti morali non dividevoli* appoggiati. Ma questi, replica il gran Porporato, sono imprudenti, ciechi stolti, e perchè? Perchè i morali precetti moralmente interpretarsi deggiono, e non con la parità dell' anima, e del corpo essenzialmente dependenti. Trascrivo le sue parole dalla sua summetta. (1) *Et cave ne sit imprudens, & nimis sapiens in oculis tuis, dicendo, quod omnino isti solvunt jejunium &c.* Quell' *Omnino* fa molto appropositο, e ciò che segue molto più. *ET SIS CAUSÆ QUOD ISTI NON JEJUNENT, JUXTA SUUM POSSE*. Ne assegna un esemplo. *Sicut jejunantes ter in hebdomada in quadragesima, audientes a DOCTIS STULTIS, quod qui unum diem non servat, reus est totius quadragesimæ, omittunt etiam illorum trium dierum jejunium in damnationem utrorumque. Si enim CAECUS CAECUM duxerit, ambo in foveam cadunt. Satisfacit enim Ecclesiæ præcepto, qui impotentem se putans ad jejunium totius quadragesimæ, alternis diebus jejunat, aut bis aut semel in hebdomada juxta vires suas*. L' esempio, che soggiugne, calza meglio all' intento, percioсchè tocca la parte sustanziale, e più essenziale del digiuno. Egli è come vacillante sulla colezione della sera, che più in ragione di medicina un frusto di pane, affinchè il bere nocumento non arrechi, che in ragione di cibo nutritivo della natura concede. Non ripugna alla consuetudine di fresco introdotta, ma con timore e dubbio ne parla. Ora quì espressamente dice, che chi per sostentamento della natura di una colezione la sera abbisogna, può a questo tale la dispensa di tale colezione concedersi; ma non perciò la cena al medesimo devesi permettere. Secondo i principj degli Avversarj, questo tale sarebbe dispensato anche a cenare, perchè l' unico mangiare è la essenza primiera del digiuno secondo il Gaetano. A quest' unico mangiare direttamente opponesi la colezione della sera, presa per estinguer la fame, e sostentar la natura, come di tal colezione parlando insegna il Gaetano due pagine addietro: *Sumere vero jentaculum serotinum ad sustentationem naturæ, est proculdubio iterum comedere; quia directe manducare ad naturæ sustentationem ordinatur*. Dunque conchiuderebbono costoro, sendo violata, secondo il Gaetano,

(1) *sum. verb. jejun.*

tano, la essenza del digiuno, per mezzo della colezione contraria all'unico mangiare, il dispensato a prendere la colezione è dispensato a cenare. Così voi direste. Ma tutto il contrario insegna il dotto Cardinale, il quale conchiude di questa guisa la riferita sua dottrina: *Et similiter, qui jentaculo serotino eget pro sustentatione naturæ, & cum illo potest pertransire, non est propterea licentiatus ut cœnet?* Perchè Ascoltate con attenzione, o inventori dell'ente morale non dividevole: *Moralia enim præcepta, MORALITER SUNT INTERPRETANDA in exequutione, ut mos bonus QUANTUM FIERI POTEST SERVETUR*. Un'altra dottrina finalmente aggiungo del Gaetano tratta dall'articolo 8. della citata quistione, dove dimostra, che nella quaresima, quattro tempi, e vigilie, l'astinenza dalle carni è comandata, non solamente, come condizione del digiuno, ma ezian-dio assolutamente; e perciò anche i giovani prima degli anni 21. sono a detta astinenza obbligati. *Jejunium continet tres negationes: scilicet non vesci carnibus, non comedere plusquam semel in die; & non comedere ante horam congruetam: non eodem tamen modo se habent ad jejunium istæ negationes, sed duæ ultimæ cadunt sub præcepto jejunii, non nisi, ut partes, vel quasi partes constitutivæ jejunii. Prima autem cadit sub præcepto absolute.* Osservate, dicono gli acuti avversarj: l'astinenza dalle carni è comandata assolutamente *cadit sub præcepto absolute*; dunque quella è di essenza del digiuno. Queste sono storpiature di testi, e sono peggiori, che strappature di barba, per servirmi de' termini loro. Il Cardinale sottilmente distingue l'astinenza dalla carne, e come condizione del digiuno, e come cosa proibita assolutamente nella quaresima in rapporto a quelli, che non digiunano, come sono i giovani, e tutti nelle domeniche. *Cadit sub præcepto absolute, durante tamen illa tempore illo, puta quadragesimæ &c.* Dovecchè l'unica refezione, e'l tempo determinato sono comandate solamente, come parti costitutive del digiuno. *Nonnisi ut partes, vel quasi partes constitutivæ jejunii.* Che n'inferisce da ciò il Cardinale? Deduce, che chi viola la unica refezione è libero dal digiuno; cosicchè non pecca se poi moltiplica il mangiare, perchè levata una volta la natura del digiuno, che nella detta unica refezione consiste, non è più possibile la osservanza. *Non quoties autem quis comestiones multiplicat in die jejunii, toties peccat: quia non cadit sub præcepto ecclesiæ non multiplicare comestionem absolute:* come dunque? *Sed ut requiritur ad jejunium. Ex quo autem negatio comestionis non potest amplius pro illo die esse conditio jejunii, quia jam jejunium solutum est, sequitur, quod non cadat sub præcepto jejunii.* Non così dee dirsi dell'astinenza dalle carni, la quale assolutamente, e come condizione del digiuno è vietata nella quaresima. *Non sic autem esse patet de negatione esus carnium & prohibitorum, quia absolute*, notate, *& non solum ut conditio jejunii cadit sub præcepto illius temporis.* Perlochè insegna, che *quoties quis comedit carnes in die, toties de novo peccat mortaliter.* Divolgate ora, che il Gaetano non chiama l'astinenza dalle carni *condizione* del digiuno, ma *essenza*, ma *forma sostanziale* del medesimo.

IV. Questi sono i principj, questi gl'insegnamenti del dotto, e Pio Cardinale. E per maggior confermazione de' medesimi, un'altra cosa come certissima presuporre bisogna, la quale in appresso proverò; ed è, che al tempo del Gaetano, e Medina, non si dispensavano dall'astinenza dalle carni, che i soli malati, come lo attestano il Medina, l'Azorio, ed altri. Fra gli scrittori di quel tempo disputavasi sopra i convalescenti, i quali non erano evidentemente nè infermi, nè sani, ma deboli. E perciò dubbio v'era, se giustamente a questi la dispensa, e dalle carni, e dal digiuno impartire doveasi. Altri sosteneano potersi concedere la carne, ma coll'obbligo del digiuno, ed altri difendeano doversi concedere l'uno, e l'altro. Il Cardinale Gaetano decide que-

questa disputa, con dire, che quando la impotenza, cioè la infermità, è evidente, in quella volta dispensato dalle carni è dispensato dal digiuno; a differenza de' sani, che per qualche debolezza sono dispensati ad anticipar l'ora coll' obbligo del digiuno. Recitiamo il Testo del Cardinale, per mettere il tutto nel suo giusto lume: (1) *Consuetudo est optima legum interpres. Et communiter in populi Christiani observatione invenitur, quod dispensati ex IMPOTENTIA EVIDENTI ab abstinentia carnium, sunt totaliter absoluti a præcepto jejunii.* Questo è il testo, che opporre coloro sogliono, che alcune parole troncano dagli Autori senza i loro annessi e connessi, per portare innanzi la opinione del proprio partito. I principj stabiliti dal Cardinale, sono sì evidenti, e decisivi, che non possono da qualunque parola ambigua restare oscurati.

V. Che questo testo s'intenda de' soli malati, è cosa manifestissima. Primo, perchè le prime parole lo palesano: *Consuetudo est optima legum interpres*. Non è, nè mai è stata al Popolo Cristiano consuetudine, ch' esenti i Cristiani sani e robusti a non digiunare, perchè non possono mangiar pesce; e ciò con documenti evidenti si proverà nel capitolo sesto. Secondo dalle parole, *Ex impotentia evidenti*. Ne' Cristiani sani e forti, non si può dire, per lo meno ordinariamente, *impotenza evidente*: ma si chiama un bisogno occulto dentro lo stomaco quello, che nasce dal nocumento del pesce. Se le forze sono valide, come supponesi, la cera rubiconda, la impotenza, se volete così chiamarla, ella è occulta dentro l'invisibile scrigno dello stomaco. In una parola, non mai potrà dirsi *impotentia evidens*, quando il Cristiano egli è sano, rubicondo, e forte, come supponesi nella nostra controversia. Terzo dalla costumanza di quel tempo, in cui ai soli malati la carne in Quaresima concedeasi. Quarto, quando ben anche il citato testo fosse equivoco, e dubbioso, se si confronta co' principj suddetti, egli svanisce in fumo.

VI. Da tutto ciò raccolgo: *Primo*. Che il Cardinale Gaetano non tratta espressamente la quistione, che ne' tempi correnti verte del Cristiano sano e forte, dispensato pel solo nocumento del pesce a mangiar carne in Quaresima, se sia disobbligato dal digiuno. Dunque egli è un *ERRORE* manifestissimo di fatto, il produrre il detto Cardinale per primo autore della rilassata opinione, e l'aggiugnere, che non solo non decide cattedraticamente potersi, e non potersi mangiar carne due volte il giorno; ma che ne assegna le ragioni, per cui si può dupplicare il pasto. Le avete intese le ragioni? Io replicarle non voglio, per non dover ripetere a' vostri orecchj que' severi rimproveri, già scritti in latino. *Questo* solo errore di fatto basterebbe per far arrossire i nostri Critici. *Secondo*: non solo il Cardinale Gaetano non tratta la quistione, e non assegna ragioni evidenti favorevoli alla opinione improbabile, e falsa: ma stabilisce principj, e dottrine insegna, le quali somministrano sodo fondamento per dedurne col più sodo raziocinio la condanna della opinione de' nostri Critici. Anche questa proposizione, in virtù de' testi addotti, ella è certissima. Dunque egli è un *ERRORE* manifesto il citar francamente per primo autorevole maestro della opinione del duplicato mangiare il Cardinal Gaetano. Di questi due ERRORI giuridicamente chieggo, che avanti 'l tribunale del Popolo Cristiano vi giustifichiate. Imperciocchè tanto a me basta per una giusta ragionevole vittoria: cioè spogliarvi del valido presidio di sì dotto Cardinale, che in tanti luoghi della vostra *critica dissertazione* allegate per primiero vostro fautore, affine di colorire per mezzo della di lui porpora la brutta faccia di una opinione cadente.

VII. *Terzo*. Non solo la vostra opinione è priva dell' autorità del Gaetano,

(1) 2. 2. *quæst.* 147. *ar.* 8.

o, ma è manifesto, che per mezzo
e' suoi principj di sopra esplicati difen-
e la nostra, e condanna acremente
uella de' recenti Casisti. Di questo pe-
Terzo punto non voglio entrare co'
ostri sottilissimi Critici in controver-
a. Per chiudere loro eternamente la
occa sulla nostra contesa, mi basta che
due *errori* del numero precedente sie-
incontrastabili. E fino a tanto che
quelli non si giustificano, dritto non
nno di parlare. Questo punto dunque
deduco per mio piacere, e di quelli,
e lontani da cavilli e cabale, amano
verità. E di questa mia illazione,
n vo', che a questi sinceri amatori
l vero, rendere conto. Dico pertan-
, ch'ella è evidente, ed in virtù del-
riflessioni fatte, e che per non recar
lio non replico. E perchè così hanno
cso il Cardinal Gaetano quelli, che
n sono meri raccoglitori di Casi, e
scrivono in fede altrui, ma che
gono e studiano gli autori in fonte.
i sono questi? Un *Navarro*, un *Les-*
, un *Comitolo*. A questi giustamente
precede quell'*Un*, e non al *La Cruz*.
Navarro, che si cita per la contra-
opinione, come a suo luogo vedre-
, scrive così: *Ex quo infert Caje-*
us dicto art. &c. ... Notandum ta-
secundum eumdem, quod dispensatus
comedat die jejunii pluries quam semel,
videtur dispensatus ut carnes come-
; neque dispensatus ut comedenda
es possit jejunare, videtur dispensa-
ut possit bis eas comedere .... Quia,
lle ait, in dicta q. 147. ar. 7. præ-
um Ecclesiæ, licet in totum servari
possit, servandum tamen est quoad
n partem, quoad quam servari potest;
quo aptus textus in cap. cum dilect.
lolo, & cont. cum cæteris a glos. &
oribus ibi. Così parla quel Navar-
che come inappresso vedremo, ci-
a loro favore li Signori Copellot-
e Casali co' loro Casisti.

III. Lessio celebre Gesuita produ-
'l Gaetano, e 'l Navarro contro la
opinione del duplicato mangiare, e per
difenditori della nostra verissima senten-
za. Così egli scrive: (2) *Cum jeju-*
nium Ecclesiæ duo contineat, abstinentiam
a cibis vetitis, & abstinentiam a secun-
da refectione, ut dub. 3. dictum est; quæ
de exemptione a jejunii præcepto dicta
sunt, intelligenda potissimum de exemptio-
ne a præcepto, qua parte vetat abstinen-
tiam a secunda refectione; non autem qua
abstinentiam a carnibus, & cibis vetitis.
Hæc enim sunt distincta præcepta. Pau-
ci enim sunt, quibus conceditur usus ci-
borum vetitorum, (A' nostri tempi non
potrebbe scrivere così.) ... *Quibus tamen*
concessus usus carnium, his etiam conce-
tur permissa secunda refectio, ut docet
Toletus lib. 6. c. 3. quod tamen ex sen-
tentia CAJETANI, & NAVARRI li-
mitaverim habere locum, si ratione debi-
litatis naturæ, vel corroborationis id con-
cessum sit. Non tamen si quia a pisci-
bus abhorret, vel putantur nocere tempe-
ramento. Tunc enim causa non subest,
cur gemina refectio concedatur.

IX. Paolo Comitolo insigne Teolo-
go della Compagnia di Gesù, e che
con una eleganza incomparabile le mo-
rali controversie ha scritte del Cardina-
le Gaetano, e Navarro, e della sen-
tenza controversa così decide. (3) *Se-*
cunda difficultas hac distinctione expli-
canda est. Aut is, cui jus carnium con-
ceditur, potest esse contentus unica comestio-
ne, quia robusto est corpore, quamvis for-
te vel renum morbo, vel æstu capitis con-
flictetur; aut corpore est imbecillo, ut illi
sæpius, & non multum cibi sumendum
sit. Primus ille habitus, & affectio cor-
poris, non concedit geminam carnium co-
mestionem. Secundus concedit. Hæc do-
cent Cajetan. in 2. 2. *q. 147. art. 7. &*
8. Navarrus *in Summa cap. 21. nu. 22.*
Medina C. *de jejunio q. 5.* Victoria *in*
2. 2. *q. 147. ar. 4. citatus ab Antonio*
Cordubensi in qq. quas ipse Hispanica
sermone disserit q. 143. & q. 167. Bis
enim hic auctor tractavit eamdem q. iis-
dem verbis, ac rationibus. Falso etiam
CAJE-

(1) *Manual. cap. 21. n. 22.* (2) *lib. 4. de just. c. 2. dub. 5. prope finem.* (3) *lib. 4. Mor. q. 49. col. 2.*

CAJETANO, *& NAVARRO impofuit : quod ambo fcripferint, eum, qui carnibus quadragefima diebus victitat, bis in die illis poffe vefei : cum plane contrarium doceant. Neque CAJETANUS permittit binam comeftionem carnium, nifi iis, quorum eft evidens impotentia, ut quivis difeere poteft ex ejus commentario in q.* 147. *art.* 8. *qui illud item tradiderat in commentario art.* 7. *eum, qui difpenfatus eft in una conditione jejunii, non effe in aliis : quod ipfum confirmat Navarrus loco citato : traditque regulam generalem, eum, qui ufquequaque Ecelefiæ præceptum fervare non poteft, debere ex parte fervare, quæ fervari ab eo poteft, ex c. cum dilecti de dolo & contumacia, cum citatis inquit a Glof. & Doctoribus ibidem*.

X. Andate ora, o efercitato Profeffore di Teologia, e Critici efatti, a rinfacciare al chiariffimo Muratori, che pratica poca abbia di Teologia; mentre io temo, che egli, avvegnacchè modefto, replicheravvi, che voi nè di Teologia, nè di critica non ne fappiate uno zero. Voi per far credere al volgo, che il Gaetano infegni la voftra opinione, lo citate più e più volte nella *differt. Moral. Crit.* parendovi che non baftaffe la citazione fatta e dall' efercitato Profeffore di Teologia, e da voi medefimi. Nell' *error.* 23. voi dite : *Citano il medefimo Gaetano li feguenti, Reginaldo, Corrado, Battifta, Diana, Efcobar, Tommafo Sanchez, Salmaticenfi, Gefualdo, Teofilo Alvario, Antonio dello Spirito Santo Diffinitor generale, Azorio, Vegga, Hurtado*. E poi foggiugnete : „ Potrà ora dirfi, che il Car„ dinale Gaetano diffenta fu quefto pun„ to a fronte di tanti Teologi, ed al„ tri ancora in maggior numero, che „ qui fi omettono? La voftra critica dunque tutta è fondata ful numero de' Cafifti, che d'ordinario vicendevolmente fi trafcrivono fenz' alcun efame, com'è cofa notiffima. Non folo a fronte di quefti, ma di mille, e poi mille altri, fe ci foffero, diciamo, che il Gaetano non infegna, nè tratta la voftra opinione; ed afpettiamo che rifpondiate a quanto abbiam detto di fopra. Inoltre fappiate effer falfiffimo, che tutti quegli fcrittori, che nominati avete, citino il Gaetano come autore, che liberi il difpenfato pel folo motivo del pefce, dal digiuno. Alcuni lo citano per tale opinione, come voi per la medefima fulla faccia de' voftri avverfarj citati avete i Bafilj, i Grifoftomi, i Cirilli, gli Aquinati, gli Alenfi, li Riccardi, gli Antonini, e tanti altri, di cui in appreffo diremo. Finalmente gli altri meritano qualche compatimento, fe falfamente hanno citato il Gaetano, perchè eglino fi fono diportati da meri Cafifti; ma voi, che la volete fpacciare da Critici Moralifti, voi, che volete infegnare a maneggiar l'arme della Critica, eravate in obbligo di ftudiare il Cardinale in *fonte*. Perlochè voi non meritate alcun compatimento.

XI. Un altro non men dotto, ed autorevole Cardinale citano a lor favore li Signori Copellotti, e Cafali. Quefti è il Bellarmino, luminofo aftro della infigne Compagnia di Gesù : il luogo che allegano, è nel *tom.* 4. *Controv. lib.* 2. *de bon. oper. cap.* 1. *edit. Venet.* Dio Immortale! Sembra, che quefti Signori abbiano regiftrate cotefte citazioni per prenderfi giuoco, e per ingannare il volgo. Io ho letto non folo il citato capitolo, ma tutto il libro fteffo, e non trovo parola, che la lor opinione fuffraghi, nemmeno indirettamente. Nel capitolo decimo difcorre di quelli, che fono dall'obbligo del digiuno efenti, e che difpenfazione meritano; ma della contefa noftra non ne fa parola, e la ragione ne reca : *Ceterum de his, qui jejunii legibus excufantur, multa regulæ traduntur, quas non exiftimamus huic noftro operi inferendas*. Quefte le lafcia a' Cafifti. Non folamente però nulla non dice favorevole agli avverfarj; che di più ftabilifce principj, co' quali a dirittura in fumo manda la opinion loro. E quello ch'è più maraviglio fo, ciò infegna nel medefimo primo capitolo, per effo loro citato. Qui egli affegna del digiuno le vere giu-

ftiffi-

:issime nozioni, a quelle di alquanti
moderni Casisti direttamente contrarie.
:i dà in primo luogo una generica no-
ione del digiuno, dalla etimologia
el nome stesso presa, come fanno tut-
quelli, che di tale materia giudizio-
:mente scritte hanno. Rassomigliere-
·, o Critici severi, anche il Bellar-
:ino a Lorenzo Valla, ad Erasmo,
ome avete paragonato il Signor Mu-
tori, per avere anch'egli, come il
:llarmino, dalla etimologia del nome
atto del digiuno il vero significato?
itur (dice il Cardinale) *nomen jeju-*
i abstinentiam a cibo significare vide-
r. Græce enim jejuniare dicitur νηϛεύειν
asi νη ἐϑίειν, *idest non edere. Unde est*
men latinum non edere. Dipoi esplica-
quattro generi di digiuni, spirituale,
orale, naturale, ed Ecclesiastico, dis-
isce il digiuno Ecclesiastico co.ì: *Je-*
nium Ecclesiasticum, de quo solo dis-
are nobis propositum est, definiri so-
ABSTINENTIA CIBI, *secundum*
clesiæ regulam assumpta. Notate, che
e *definiri solet*. Questa ella è una
isueta, una comune definizione, di-
il Bellarmino. La ridicola diffinizio-
di alcuni Moderni, *est abstinentia a*
ibus cum unica comestione, fu inven-
: dopo nata la eresia di Lutero e
vino, col buon fine di opporsi più
ttamente al loro errore, onde ne-
ino antica nella Chiesa l'astinenza
: carni nel quaresimale digiuno. Ma
efinizione innocentemente inventa-
viene da alcuni recenti Casisti ap-
ata a fomentare la scandalosa intem-
nza di coloro, i quali, perchè non
ono di pesce una volta il giorno
irsi; due volte il giorno di digiuno
nono di carne saziarsi. Il pio e
o Cardinale, ben conoscendo che
crità di novelli sofismi non abbiso-
per sua difesa, contro gli Eretici
scrivendo, la genuina, antica,
lice idea del digiuno ci ha data.
e egli ad esplicare la specifica dif-
za della sua definizione: *Tria ve-*
nt, *quæ secundum regulam Eccle-*
:am ad jejunium requiruntur. PRI-
M, *ut qui jejunant*, *SEMEL tan-*
tum in die cibum sumant. *SECUNDO*,
ut illa refectio sit cœna, non prandium.
TERTIO, *ut habeatur ciborum delectus*,
& præsertim a carnibus se abstineant,
qui Ecclesiastico more jejunant. Ecco le
nozioni, che del digiuno ci dà il Car-
dinale Bellarmino. Genericamente con-
siderato il digiuno, egli è un'astinenza
dal cibo. Sotto la regola Ecclesiastica,
quest'astinenza è limitata all'unica re-
fezione per giorno, fatta in ora tale,
che cena, non pranzo chiamarsi debba.
Finalmente v'interviene la qualità de'
cibi determinati ad un certo genere,
ch'esclude massimamente le carni. Non
è egli evidente, secondo il Bellarmino,
che l'astinenza dalle carni ella è un'
Appendice aggiunta al digiuno sotto pre-
cetto? Dunque egli è atterrato dal Bel-
larmino l'unico *fondamento sostanziale*,
la unica base essenziale della vostra opi-
nione. Dunque ella è una impostura
intollerabile il citare il Bellarmino a
vostro favore.

XII. Il Cardinale de Lugo citato nel
tomo della penitenza *disp.* 27. *sect.* 7.
tratta di varie condizioni necessarie per
acquistare il Giubbileo. Al *num.* 108.
chiede: *An jejuniis ad Jubilæum imposi-*
tis debeat abstinere etiam a lacticiniis &
ovis; e sopra di ciò varie opinioni pro-
duce. Al *num.* 109. ch'è il citato da-
gli Avversarj, si fa un obbietto di quel-
lo, che ha privilegio di mangiar carne,
del quale dice, che non acquisterebbe
il Giubbileo, se ne' giorni prescritti
carne mangiasse, perchè violerebbe una
parte sostanziale del digiuno comanda-
to. Niuno nega che l'astinenza non sia
una parte sostanziale del digiuno, pur-
chè moralmente, e non fisicamente in-
tesa sia. Nemmeno una sillaba havvi
sulla nostra contesa in detto luogo.
Non trascrivo tutto il paragrafo per
brevità. Ciascheduno può leggere il
Cardinale de Lugo in fonte.

§. VI.

IMPOSTURA SESTA

Nella citazione del Navarro, di Antonio Fernandez, Peltano, Lezana, e Graffio.

I. QUanto più andiamo innanzi, tanto più scopriamo lo studio, che fatto hanno gli eruditi Critici Copellotti, e Casali. Finora abbiamo veduti citati autori a lor favore, i quali o non parlano della quistione, ovvero principj stabiliscono, in virtù de' quali ad evvidenza s'inferisce la riprovazione della contraria opinione. Di presente trovo, che i proposti autori che citano, piantano conclusioni espresse contro della medesima. La cosa incredibile sembra, eppure ella è verissima. Nella *Differt. Moral. Crit. art.* 1. cogli altri citano il Navarro, *cap.* 21. *de quinq. praecep. Eccl. de praecept.* 2. *de jejun. il quale* (dicono) *viene citato per la nostra sentenza nel Manuale Spagnuolo da Leandro, da Tommaso Sanchez.... Ma si vede ancora questo suo sentimento nella Somma latina citata da noi*.

II. Le parole, onde il Navarro nella sua Somma sostiene la sentenza contro li nostri Critici, le abbiamo trascritte nel paragrafo precedente al numero ottavo. Contuttociò non sarà superfluo il replicarle. Così dunque scrive il Navarro nel suo *Manual. cap.* 21. *num.* 22. *Ex quo infert Cajetanus dicto art.* 4. *&c.* .... *Notandum tamen secundum eumdem, quod dispensatus ut comedat in die jejunii pluries quam semel, non videtur dispensatus ut carnes comedat; neque dispensatus ut comedendo carnes possit jejunare, videtur dispensatus ut possit bis eas comedere .... nec necessitas, aut justa causa, quæ excusat ab integro jejunio, videtur excusare ab omni parte illius jejunare enim, prout potest, tenetur; quia, ut ille ait, in dict. quæst.* 147. *art.* 7. *præceptum Ecclesiæ, licet in totum servari non possit, servandum tamen est quoad illam partem, quoad quam servari potest; pro quo aptus textus in cap. cum dilect. de dolo & contumac. cum citatis a gloss. & Doctoribus ibi*. Per maggior evidenza di una verità di puro fatto, e per far vedere con più di chiarezza il suo sentimento costante, contrario al a relazione del Signor Copellotti, trascrivo dal primo tomo de' suoi consigli le seguenti parole: (1) *Ex quo sequitur, quod comedens tales cibos* (nempe carnes a Papa concessas jejunii tempore) *non frangit jejunium, & quod VERE jejunat. Et consequenter consequeretur meritum jejunii, sicut credo quod consequeretur ille, qui, quia non potest habere panem, & cibos quadragesimales, comederet semel tantum in die carnes, & ova, & lacticinia, quia necessitas facit hos cibos quadragesimales, quales etiam facit privilegium Papæ*. Non solo dice il Navarro, che questo dispensato digiuna, ma che *VERE jejunat*. Ma [voi replicherete] il Leandro, il Sanchez con altri citano per noi questo Navarro. Veramente troppo [dovete dire] fidati ci siamo di questi raccoglitori *poco sinceri, e meno fedeli*.

III. Antonio Fernandez citato nell'*ar.* 1. *Differt. Moral. Crit.* senza indicare nè libro, nè cos'alcuna, scrive così: (2) *Interrog. Dispensatus, ut jejunando comedat carnes, poterit ne illas sæpiùs comedere? Respond. MINIME. Ita Navarrus citato loco*. Non dice altro: e non basta tanto? I Teologi Critici tentano all'*error.* 19. *pag.* 220. di rendere oscura la mente di questo Autore, anzi di produrlo come espressamente favorevole alla loro opinione, perchè nel citato luogo scrive, che *frangit jejunium, qui semel tantum in eo vescitur carnibus*. Ma qual Cattolico non insegna, guastare il digiuno colui, che mangia carne anche una sola volta in giorno

(1) *lib.* 3. *de observat. jejun. con.* 6. *pag.* 773. (2) *part.* 2. *c.* 8. §. 2. *num.* 24.

no di digiuno? Questi testi voi ardite di produrre? E ciò, che vieppiù aggrava la erronea interpretazione, si è, che nel medesimo luogo difende la vera nostra sentenza, come apparisce dal testo per noi addotto, in cui il Fernandez dice di seguire la sentenza del Navarro. I Critici replicano, che il Fernandez parla in caso, che la dispensa di mangiar sia limitata con la condizione del digiuno, come fu quella del Vescovo di Sandonnino. Questa è una manifesta falsità; poichè questo Autore parla assolutamente seguitando il Navarro, che di licenze limitate non fa parola.

IV. Teodoro Peltano, citato da' nostri Critici a lor favore, non tratta espressamente la quistione; stabilisce però una regola, che a dirittura distrugge la contraria opinione. (1) Scrive dunque così, *lib. 2. pag. 189. Una refectio jejunio, generatim saltem accepto, est magis intrinseca quam abstinentia a carnibus, aut ciborum delectus. Quare Judæorum vulgus, ita jejunium ad noctem usque producebat, ut tamen post solis occasum omnia, quæ lex permittebat, promiscue manducaret. Abstinentia rursum a carnibus, magis est de ejusdem substantia, quam stata præfinitaque hora. Quamobrem, si quis ea corporis constitutione est, ut jejunare omnino nequeat, nisi tempestive admodum prandeat, vel carnes comedat, facilius cum eo dispensandum, ut tempestive prandeat aut cœnet, quam ut carnes manducet. Immo vero non desunt, qui eos a toto jejunio liberos pronuncient, qui citra carnium esum jejunium ferre non valent. Porro secundam corporis refectionem jejunium Ecclesiasticum nullo modo admittit*. Che ne dite, o stimatissimi Critici? Avete osservato questo Peltano in fonte? non fa d'uopo che io replichi, condannar egli colla sua dottrina la vostra sentenza. Il testo è troppo chiaro. Dice di vantaggio nel cap. 17. *Qui jejunii legem relaxant, non debent secundum totum relaxare, sed eam tantum partem, quam supplex ferre non potest*.

V. Citano il Lezana in *Mari Magno Carmel.* §. 9. *num.* 180. Al buon punto, che un'altra citazione finalmente si trova vera quanto ai numeri, ma non sincera quanto alla sostanza; poichè quivi il Lezana tratta de' digiuni spettanti alla sua Religione, e per istruzion de' suoi Frati; e solo incidentemente chiama probabile la opinione, ch'egli sul comune errore suppone del Gaetano, Azorio, Ledesma, ed altri. Del digiuno poi Ecclesiastico tratta di proposito nel volume secondo sotto la parola *jejunium*, e scrive così: (2) *Quando aliquis est dispensatus ad edendum carnes propter infirmitatem, vel debilitatem, tunc enim consequenter est dispensatus a jejunio, quia est eadem ratio dispensationis. Secus vero, quando dispensatus ad esum carnium ob damnum, quod recipit manducando pisces; tunc enim obligatur ad jejunium, tum quia cum hoc privilegium sit contra jus commune, stricte explicandum est; tum quia cum præceptum Ecclesiæ in toto servari non potest, saltem in parte servari debet*. Così scrivono gli autori che citate per voi.

VI. Giacomo Graffio da Capua viene citato dalli Signori Copellotti, e Casali in questa forma. *Resp. Consil. Cas. Conf. lib. 3. Consil. 13. pag. 197.* Quivi l'Autore tratta di uno, che fa voto di pagare due ori a' poveri, ogni qual volta caderà nel tale peccato. Un simile voto di pagare due doble a' poveri suggerisco a' nostri Critici, ogni qual volta una cosa per un altra citeranno; perchè così meno severi, ed ingiusti saranno nel censurare di falsario il loro avversario, per aver errato nella citazione di un numero. Il consiglio 13. che citano, egli è alla pag. 193. e quì ritrovasi il testo, che allegano *error.* 15. *pag.* 212. ma soggiungo, che non per questo cessa, anzi cresce la loro impostura. Eglino censurano il Mantegazzi per

(1) *lib. 2. de jejun. c. 17.* (2) *Verb. jejun. num. 11.*

per avere scritto : *leggete il Graffio* : nel tempo stesso, che confessano insegnare il Graffio la opinione del Mantegazzi nelle decisioni auree, dove di proposito e diffusamente tratta la materia del digiuno. Ed eglino citano il medesimo Autore assolutamente per la propria opinione insieme con S. Antonino alla pagina 41. della *Differt.* Se voi medesimi confessate, che quest' Autore è dubbioso, con quale coscienza lo citaste sopra assolutamente? La mente degl' Autori da que' luoghi massimamente ricavasi, ne' quali di proposito la materia discutono, non già da que' luoghi, che incidentemente, e a tutto altro pensando, ne parlano. Nel testo, che voi allegate, il Graffio scrive di seguire il Gaetano, e'l Navarro. Questi condannano la vostra opinione. Adunque anche il Graffio. Sul punto controverso questo è il suo sentimento : (1) *Dispensatus tamen, non in integrum excusatur a jejunio, nam tenetur illud servare pro ea parte, qua potest : ratio est, quia praeceptum Ecclesiae, licet in totum servari nequeat, est tamen servandum pro ea parte, qua servari potest. Aptus text. in cap. cum dilecti .... Tum etiam quia, qui totum satisfacere nequit, tenetur tamen pro ea parte, qua potest. Ita Navarrus cap.* 21. *num.* 22. *contra Cajetanum d. ar.* 8. *in princ. qui dicebat, quod dispensati ex impotentia evidenti ab abstinentia carnium, sunt totaliter absoluti a praecepto jejunii*. Non dubito, che ognuno, che leggerà simili cose non sia per restarne sorpreso. Nè abbisognano di riflessioni, perchè sono troppo prodigiose le imposture. Gli stessi Casisti larghi citano il Graffio per contrario a se stessi.

CAPITOLO IV.

Esame critico sopra il Toleto, il Medina, La Cruz, Azorio, il Suarez, Naldo, Angiolo da Clavasio, Emanuele Sà, Pereira, Ledesma, Pallacios.

I. AVvegnachè sotto il titolo d'impostura comprender potessi anche le citazioni de' predetti autori; nulla però di meno, per abbondare e di sincerità, e di verità in questa causa, ho giudicato meglio di formarne un brieve esame sopra i medesimi, acciocchè il leggitore conosca con quanta poca fedeltà sieno stati citati dagli Avversarj. Potea comprendersi sotto il titolo d'impostura; perchè niuno d'essi tratta espressamente la nostra causa, del dispensato per motivo del pesce. E per altro gli Avversarj li citano, come se chiaramente, e precisamente la opinione, ch'è in contrasto, insegnassero. Eppure, come apparirà dall' esame, in cotesti autori altro non vi è, se non qualche proposizione indefinita, qualch'espressione dalla quale varj sensi possono cavarsi. Quando gli Scrittori sono ambigui, o non trattano espressamente il punto controverso, non si possono citare assolutamente, ma avvisare il lettore deesi, che i tali Autori dicono questo, e questo, più o meno secondo la verità del fatto. Nè vale il dire, che citati per tale opinione comunemente sono, perchè si è detto, e si ripete, che comunemente i Casisti non sono esatti nelle citazioni degli Autori. Se uno falla, fallano anche gli altri, perchè di ordinario si copiano scambievolmente. E li Signori Copellotti, e Casali non meritano compatimento, perchè non iscrivono da puri Casisti, ma da Moralisti Critici. Al punto.

II. II

(1) 1. *par. decis. Aur. lib.* 2. *cap.* 36. *num.* 58. & 59.

II. Il Cardinale Toleto infigne Gefuita nel festo libro della fua Somma al capitolo terzo fcrive queste precise parole : *At vero, qui dispensatur in carne, dispensatur in aliis duobus : nec enim tenetur jejunare, nec abstinere a lacticinio*. Non dice altro. Questo è il periodo solo, che concerne il nostro punto : ora ci è quì una parola de' Cristiani sani e robusti dispensati pel solo danno, che dal pesce ricevono? Nò. Ciò supposto, Io dico che il Dotto Cardinale parla degl' infermicci, e de' deboli. Lo dico, perchè al suo tempo ordinariamente ai soli infermi l'uso delle carni concedevasi. Lo dico, perchè la ragione così persuade. Lo dico, perchè il rispetto verso un così pio e dotto Porporato non permette di ascrivergli opinione cotanto rilassata, quando egli espressamente non la insegna. Di più. Perchè dite voi altri Signori, che il Toleto parla de' Cristiani sani, e robusti dispensati per la nausea del pesce? Perchè egli lo dice? Trovatemi una sola parola in tutte le opere di questo dotto Cardinale, ed allora dirò, che vi favorisce. Perchè dunque lo citate per voi? Perchè la sua proposizione ella è indefinita. Ma s'è indeterminata, perchè volete voi torcerla, ed applicarla contra ogni ragione a' Cristiani sani e forti, se al tempo del Toleto a' soli o malati, o convalescenti l'uso dispensavasi delle carni? Chi sa, che non siate per dire, che la proposizione indefinita equivale all'universale. Ma sappiate, che direste uno sproposito : sendo ciò vero nella sola materia necessaria, non nella contingente, e specialmente nella morale, com'è la nostra. Almeno almeno dunque dovevata dire, che dal Toleto potrebbesi dedurre la vostra opinione. Dovechè il citarlo assolutamente, come manifesto Patrocinatore della vostra opinione, egli è un ingannare il pubblico.

III. Bartolomeo Medina Domenicano insegna, che in tempo di digiuno a' soli malati la carne si concede. Li malati non possono digiunare, dunque concedendosi loro la carne, a' medesimi la dispensa si concede dal digiuno. Eccovi le sue parole : (1) *Quoniam hujusmodi licentia comedendi carnem tempore jejunii datur TANTUM INFIRMO, & qui infirmus est, non potest jejunare*. Avvegnachè dunque precedentemente dica, che all'essenza del digiuno Ecclesiastico appartenga il non mangiar carne, non perciò dice, nè fondamento d'interpretare somministra, che questa essenza sia come l'essenze fisiche, e metafisiche indivisibile. E quando bene la espressione fosse caricata, non la esplica egli medesimo quando conchiude, che a' soli malati in tempo di digiuno la carne si permette, perchè al suo tempo così costumavasi? Dovevate dunque per lo meno come dubbioso citarlo.

IV. Giovanni la Cruz Domenicano, e Casista di niun conto. Egli come il Lamas ha composta una Sommetta, dentro cui ha compilate molte rilassatezze, ed opinioni, che al presente sono dannate. Sul punto presente altro non sa, ch'esporre due proposizioni, la prima delle quali poco piacerà a' nostri Critici Moralisti. Eccola nel suo *Direct. 1. par. praecep. 3. ar. 4. dub. 8. Una comestio ad summum est de essentia jejunii Ecclesiae*. Dopo al *n. 3.* pianta quest' altra : *Abstinentia a carnibus est de essentia jejunii Ecclesiae. Et sic dispensatus in esu carnium est dispensatus in isto jejunio. Ita Cajetanus, & Medina*. Non dice più nemmeno una parola a questo proposito. Questo è quell' *UN LA CRUZ*, a cui studiare mandate il Signor Abate Muratori. Questo è quel gran Teologo, che *a posta fatta* discute la controversia? Egli dice, che *una comestio est de essentia jejunii*, e che *abstinentia a carnibus est de essentia jejunii;* ma lo dice come il Gaetano, il quale insegna, che *una comestio essentialior est*. Lo dice come il

 Gae-

(1) *lib. Instruct. Confess. c. 14. §. 10.*

Gaetano, il quale insegna, che *Moralia praecepta moraliter interpretanda sunt*. Cioè, che chi non può una parte, debbe, potendo, osservar l'altra. Lo dice finalmente come il Medina, il quale insegna, che nel tempo di digiuno la carne si concede *tantum infirmo*. Non dice altro. *Ita Cajetanus, & Medina*.

V. Il P. Giovanni Azorio, anch' egli Gesuita, e veramente sodo, e grave Teologo, più volte citasi dagli Avversarj, e nell' *Error*. 35. della *Differt. Moral. Crit.* così sta scritto: *Il Cardinale Gaetano, ed il P. Giovanni Azorio essi pure sono della nostra parte, e stanno fermi tutti e due nella buona opinione, che il dispensato dalle carni sia dispensato dal digiuno*. Se la dispensa è conceduta per motivo di malattia, stanno per tale opinione. Se la dispensa è data a' sani, e vigorosi per la sola nausea del pesce, detestano la rilassata opinione. Del Gaetano l'ho dimostrato. Dell' Azorio lo dimostro. Egli diffusamente questa materia tratta. (1) Ed in primo luogo dico, non far egli parola della nostra controversia del dispensato per motivo del pesce contrario allo stomaco. Parla de' soli infermi, convalescenti deboli; perchè, come tante volte ho detto, l'abuso di mangiar carne la Quaresima non era in que' tempi sì universale, che per la sola nausea del pesce comunemente si concedesse. Egli, in riferendo le senteuze degli Autori, chiaramente palesa, che la quistione verteva su que' convalescenti, de' quali la infermità non era talmente grave, che manifesta si scoprisse la necessità di guastare il digiuno. *Quare* (dice egli) *concludunt etiam, quandocumque sit potestas alicui comedendi carnes extra morbi necessitatem urgentem, ob incommodam, & imbecillam valetudinem, ut fieri solet, consilio medici illa dari videtur, ut semel tantum eas edat*.

VI. Capitela pertanto, o stimatissimi Critici. La difficoltà, di cui disputavasi al tempo de' *Gaetani*, *Medini*, *Azorj*, e varj gravissimi Teologi, ristrigneasi a' Cristiani infermicci, cagionevoli, convalescenti, e deboli, di ristoro indigenti. A questi solamente la carne concedeasi nella Quaresima: *Licentia comedendi carnem tempore jejunii datur TANTUM infirmo*, dice il Medina, e quì lo conferma l'Azorio. Il Gaetano, Giovanni Medina con altri stabilirono, che quando la infermità, la impotenza era evidente, il dispensato dalla carne fosse disobbligato dal digiuno. Altri (come osserva il dotto Azorio) sostenevano, che fuora del caso di urgente grave infermità, cioè nella convalescenza, quando la impotenza non è evidente ma dubbia, il dispensato dalla carne sia disobbligato dal digiuno. L'Azorio, riferite quelle due opinioni, risolve assolutamente, che dir vale nell' uno e nell'altro caso, di cui disputavasi: il dispensato dalle carni è dispensato dal digiuno: *Arbitror igitur in hac re* (della quale disputavasi) *dicendum, eum, cui auctoritate privilegii liberum est carnes edere, solutum esse lege jejunii*; perchè, *jejunii substantia & natura in duobus tantum, meo judicio, consistit, videlicet ut abstineamus a carnibus, & ut semel tantum comedamus, tum etiam quia usus & consuetudo communis id habere videatur*. Questo è quel tutto, che di questa controversia scrive l'Azorio. Questa comune consuetudine del Popolo Cristiano, che egli allega, comprende ella li Cristiani sani e robusti, se di questi allora non disputavasi comunemente tra Teologi? Il dire, che nella Chiesa Romana vi sia, o vi sia stata consuetudine comune, che li Cristiani sani e vigorosi, dispensati da mangiar carne per la sola nausea del pesce, dal digiuno della sera gli esenti, egli è uno sproposito mostruoso, secondo li principj stessi degli avversarj, come ad evidenza dimostre-

(1) *Tom.* 1. *lib.* 7. *Moral. Inst. cap.* 10.

mostrerò inappresso. Egli è pertanto manifesto, che siccome il Gaetano, così nemmeno l'Azorio insegna la opinione del duplicato mangiare nel caso nostro. Nè altro intorno all'Azorio a dir restami, se non se ricordare a' nostri Moralisti Critici, che uno de' fondamentali principj dell'arte Critica comune e vera in questa materia d'Autori distinta dalla Casistica recente, si è di osservare il tempo, in cui gli Autori hanno scritto, di rilevarne lo spirito, dirò così, della loro dottrina, per non applicare le loro espressioni, con violenti interpretazioni, ad opinioni messe in voga dopo di loro. Se voi, Eruditi Signori, aveste rifflettuto che ne' primi secoli, almeno tra' Greci, non si concedeva agli stessi infermi il cibo di carne universalmente, avreste nel suo giusto senso capito il Gaetano, che a favore de' malati la consuetudine allega: ma voi senza alcun discernimento, con alcuni altri Casisti meri raccoglitori, tra' quali è il Roncaglia, avete copiata la consuetudine, che i malati soli dal digiuno esima, e l'avete allargata fino a' sani.

VII. Il P. Francesco Suarez, uno de' primi, e si può dire il più insigne Teologo, che vanti la Compagnia Sacra di Gesù, della nostra quistione non ne fa verbo. Ma perchè agli avversarj premeva di coprire la loro opinione anche con lo splendore di sì grave Autore, che io chiamo veramente Teologo, e non Casista, sono iti a ripescare due luoghi del medesimo, come appare dalle loro citazioni registrate nell'articolo primo della detta *Differt. Critica*. L'uno è nel *Tom.* 2. *de Relig. lib.*4. Non si cita altro, avegnachè in detto Tomo ci sieno *lib.*4. delle Ore Canoniche, *lib.*4. de Adjuratione, *lib.*4. de Voto. Tutti questi libri si hanno a rivoltare per rilevare la falsità della citazione, e quando citano le opericciuole del Busembau, del Burgater, indicano le pagine, l'edizioni, perchè questi peravventura sono i Teologi che han tra mano. Ho scorso li mentovati libri, ed ho trovato che nel *lib.*4. *de voto* al capitolo 20. *al num.* 5. *pag.* 690. *edit. Lugd. anno* 1610. (voglio anch' io comparire un pò pò critico) tratta, *an qui vovit jejunare simpliciter omnibus sextis feriis, obligetur etiam in die Natalis Domini, quando in sexta feria incidit*. Invito ciascheduno a leggere tuttociò che quivi sta scritto, dove io non ci ho scoperta una sillaba, che ansa porga neppur ad una stiracchiata interpretazione. L'altro luogo citato del Suarez, egli è fedelmente, e distintamente segnato, ed è, *Tom.* 3. *in* 3. *par. quæst.* 80. *ar.* 11. *disp.* 70. *sec.* 2. ed io aggiugnerò, come un pò pratico di questo gran Teologo *pag.* 853. *col.* 2. *edit. Venet.* 1599. In questa disputazione tratta *De præcepto Ecclesiastico circa usum Eucharistiæ*. Nella Sezione I. chiede: *Quas personas obligat hoc præceptum?* Quì veramente ci è il testo, che occasione può recare di trarre il Suarez in quella guisa che tratto hanno il Gaetano, Toleto, Azorio, ed altri, a patrocinare la opinione del duplicato mangiare. Poich' egli stabilisce, che la parte più principale del digiuno sia l'astinenza dalle carni, e l'unica refezione la seconda men principale, e che perciò chi è dispensato dalla prima, lo è altresì dalla seconda, *ut communis* (conchiud' egli) *tenet opinio*. Qual'era la opinione comune, che allora correva? Quella del Gaetano, Toleto, Medina, cioè, che i dispensati o per titolo di evidente infermità, o di convalescenza e fiacchezza, sieno disobbligati dal digiuno. In quel testo non vi è una parolina, che indichi li dispensati per motivo di pesce. Tra i primi, che cominciarono ad esplicare questa comune opinione, e dal senso universale indefinito dividerla, giusta il vario genere de' dispensati, o per debolezza, ed infermità, o per la nausea de' cibi, fu il P. Lessio, come osserva il dotto Vittorelli nelle addizioni al sesto libro del Cardinale Toleto: *Hanc Toleti, & aliorum quorumdam Doctorum hominum sententiam limitat doctissimus Lessius .... habere locum, si ratione debilitatis naturæ vel corroboratio-*

nis conceſſus ſit carnium eſus. Ora perchè il Suarez ha ſcritto incidentemente, e tutt'altro trattando, a favore della comune opinione di quel tempo un periodo indefinito, lo volete applicar a patrocinare una delle più rilaſſate opinioni? Quelli, che venerano per loro autorevole maeſtro il P. Suarez, come ſono lo Sporer, e La Croix, non riproverebbono una tale opinione, ſe foſſe inſegnata dal medeſimo. Ma troppe parole ho fatte ſu queſto punto.

VIII. Nel novero de' cento e ſette Autori citati da' noſtri Critici nella *Diſſert. Moral. Critic.* entra anche il Naldo, che ſcrive così: (1) *Quia impotentia jejunandi ex particularibus circumſtantiis impediti cujuſque dependet, non poteſt certa Regula pro omnibus tradi. Ideo cum peritis in arte credendum ſit, prudens Confeſſarius relinquet hoc judicandum diſcreto patientis medico, cujus eſt decernere, an unica vel plures comeſtiones diurnæ ÆGROTO concedendæ ſint; equidem ex natura rei licentia veſcendi carnes ſententiam magis communem eximit a præcepto jejunii*. Non ci è nemmeno una parola altra ſu queſto punto. Quando la diſpenſa della carne ſi concedeva all'*ægroto*, al malato al tempo del *Maldo*, ſecondo la più comune opinione ſi dava inſieme la diſpenſa dal digiuno. Capite queſto ſentimento. Di preſente queſta ſentenza, non ſolo è più comune, ma ella è certa. Non ſi diſputa nemmeno in oggi, ſe l'infermo diſpenſato dalla carne ſia diſobbligato dal digiuno. Eppure diſputavaſi al tempo del Naldo, il quale ſuggeriſce al Confeſſore di ſtare al giudizio del medico prudente. E poi ardite di produrlo aſſolutamente per favorevole alla opinione, che concede al ſano, al forte due paſti di carne? Se foſſe vivo, ſi dorrebbe come di atroce calunnia.

IX. La citazione del Clavaſino non è meno falſa, per altro non dire. Ecco ciò che dice il Clavaſino nel luogo citato da' noſtri Critici, *ver. jejun. n.* 5. *Quibus cibis frangitur jejunium? Reſp.... per eſum carnium.... De ovis vero, & caſeo, & aliis lacticiniis.... videtur tenere, quod ſimiliter frangat*. Qual parola di queſte vi aggrada?

X. Emanuele Sà contemporaneo del Cardinale Toleto, morto nello ſteſſo anno 1596. ſcrive, che delle due opinioni vertenti ſulle diſpenſe dalle carni concedute a' malati, ciaſcheduna è probabile. Queſte ſon tutte le ſue parole ſu queſto punto, *verb. jejun. n.* 11. *Cum quo diſpenſatur ut carnes edat, debere cum carnibus jejunare ſi poteſt. Alii ajunt, alii negant, utrumque probabile*.

XI. Il P. Pereira citato tra i cento e ſette, non parla nè punto, nè nulla della noſtra quiſtione del Criſtiano ſano diſpenſato pel danno del peſce. Invito tutti a leggerlo. (2) Parla aſſolutamente come il Toleto, ſenza ſpecificare il motivo della diſpenſa.

XII. Martino Ledeſma, e Pallacios ſono due autori, che nella ſtrettezza e brevità del tempo in cui ſcrivo, non ho potuto ritrovare, per iſcontrarl'in fonte. Del Ledeſma però poſſo dire, che Ippolito Tonelli nella ſua diſſertazione *de obligatione jejunandi &c.* lo cita per la noſtra vera ſentenza. E ciò che rende una quaſi morale certezza ſi è, che il P. Marchetti Geſuita atteſta nella ſua ſcrittura raſſegnata a Papa CLEMENTE XI. di averlo ſcontrato in fonte, e di averlo, ſecondo che lo cita il Tonelli, trovato difenditore della vera opinione. Del Pallacios altro non dico, ſe non che non tratta eſpreſſamente la quiſtione.

CA-

(1) *v. jejun. num.* 3. (2) *Elucidar. Sacr. Theol. l.* 2. *num.* 1482.

CAPITOLO V.

IMPOSTURA SETTIMA

Nella citazione del NOCTINOT, del Vega, del Bernarduccio, del Villalobos.

I. PER quanto si scuopre, li Signori Copellotti e Casali in questa loro prima letteraria comparsa hanno voluto sfogare la loro critica nella citazione delle pagine, de' numeri, delle colonne, delle linee, delle edizioni, rimettendo ad altra congiontura il dar saggio di quanto vagliano, nel rilevare la mente e dottrina degli Autori. Citano per la loro opinione il NOCTINOT nella Somma di *Diana v. jejunium*. Nel frontispizio della medesima Somma si palesa, che questo *Antonio Noctinot* egli è *Antonio Cottonio*, il quale nella compilazione, o sia compendio delle Opere del Diana non fa altra autorità, che quella che fa il Diana, la cui dottrina sparsa in più volumi, l'ha ristretta in un solo. Perlochè citato una volta il Diana, non si dovea citare il *Noctinot*, come autore distinto. Risponderanno li nostri Critici, che avendo compilate il *Noctinot* le Opere del *Diana*, si è fatto approvatore della di lui dottrina. Questa risposta potrebbe correre, quando il *Noctinot* non avesse stampate altre opere, nelle quali in figura, non più di compendiatore, ma di autore, esprimesse il suo sentimento.

II. Sappiate dunque, Critici eruditi, che questo *Noctinot*, deposta la maschera, sotto il proprio nome di *Antonio Cottonio* ha stampato un volume di controversie morali, *in quibus* [repudiata Summa Diana] *universa morum doctrina novo ordine traditur*, dicesi nel frontispizio del volume. E nella prefazione composta da un di lui confratello scrivesi, ch'egli ripudia *Summam ipsam Dianam depravatam veluti uxorem adulteram*.

III. Tuttociò però è poco; veggiamo cosa decide in questa opera sua vera sposa il P. Antonio Cottonio. Egli dunque tratta espressamente la nostra quistione *lib. 1. controvers. 17. cap. 5. n. 96. pag. 132. col. 2. Dubitatur tertio. An dispensatus ad carnes censeatur omnino dispensatus ad jejunium? Affirmative respondet Diana .... Grassius ait, sic dispensatum teneri jejunare, si potest. Et Lessius cum aliis aeque multis, dicit teneri, si dispensatio concessa est ob nocumentum ciborum; non teneri, si ob debilitatem virium, ut in convalescentia, quae repetito indiget alimento. Et ego huic sententiae adhaereo: Nam existimo essentiam jejunii non esse quid indivisibile, sed quid integratum ex duplici abstinentia, & solubiliter*. Qui non ci vogliono commenti.

IV. Con quella medesima franchezza, onde li nostri Critici hanno citato il *Noctinot*, citano altresì *Alfonso Vega*. Questi egli è uno di quegli autori scontrati dal P. Marchetti nella sua Scrittura, e trovato favorevole alla nostra sentenza. L'ho anch' io osservato, e non ho potuto ritrovare che insegni la contraria, ma bensì la nostra sentenza. Egli nella sua Somma 1. *part. c.* 84. *cas.* 3. riferisce la opinione del Gaetano, Navarro, e Medina, che dicono essere liberi dal digiuno li dispensati per titolo di evidente infermità. Dipoi, riferita la opinione del Gomez, del Rodriguez, che insegnano dover il dispensato per lo solo motivo del vitto quaresimale digiunare, conchiude: *Si può seguire l'una e l'altra opinione; ed essendo questa ultima parimente molto probabile, e fondata in buone ragioni, seguasi, perchè è buona*. In tutto quel caso non riferisce opinione di autori, che liberino li dispensati sani e robusti dal digiuno: produce bensì la sentenza del Cordova, il quale obbliga li dispensati sani al digiuno, *come sono* [scrive il Vega], *alcuni Principi, e Signori, che ancora, essendo sani e gagliardi, loro suole far male il pesce continuato. Di questi tali dice Cordova, che per la detta causa, o ragione non sono liberi in tutto dal precetto del digiuno di poter cenare o mangiar molte volte, li giorni di digiuno*. Udiste? In

que'

que' tempi a' Principi, a' Signori di rango concedeasi l'uso delle carni, e si obbligavano al digiuno, dice il Vega, sull' autorità del Cordova. Dove produce, dove insegna la vostra sentenza contraria direttamente a questa?

V. Nel numero degli autori, che patrocinano la opinione del duplicato mangiare, ripongono li nostri due Critici anche il Berarduccio. Eglino citano la Somma volgare. Io mi servo della latina scritta dall' Autore. Sotto la parola *Gula*, pagina 36. scrive così: *Semel in die prandere, est de jejunii essentia; ita enim a principio fuit institutum, & ita dispensatus quoad unam jejunii conditionem, non intelligitur quoad aliam.* Delle carni dice solamente, che sieno vietate: *Omnibus confessum est, jejunii tempore, carnium usum esse interdictum ab Ecclesia christiana.* Soggiugne però, che l'astinenza da queste non appartenga alla essenza del digiuno; poichè nell' antico Testamento, dic' egli, v' era digiuno senza proibizione di carni: e ciò non vogliono sentire li nostri Critici. Ma pure quel Berarduccio, che a lor favore citano, così risolve: *Unica refectio in die jejuniorum necessario facienda est, tamquam de jejunii essentia, a tempore, quo institutum fuit, observata, ut in Veteris Testamenti Patribus clare patet, qui cibo usque ad vesperam, idest ultimam diei horam, abstinebant, quamvis nullus ciborum usus eis vetitus erat.* Questi sono testi decisivi.

VI. Il Villalobos, che altresì allegano per patrocinatore della opinione del duplicato mangiare, non l' ho potuto scontrare, perchè non emmi riescito di ritrovarlo. Anche questi è uno di quelli, che cita il Tonelli, qual Autore che insegna la nostra vera sentenza, ed il mentovato P. Marchetti degnissimo di fede attesta di averlo scontrato. Che più? Il predetto Ippolito Tonelli riferisce le parole medesime del Villalobos: *Sed in hac quæstione* Villalobos *in Summ. p. 1. tract. 23. diffic. 8. n. falso citatur a contrariis; Dicit enim: Esta sentencia tengo per meas verdadera, estando in puncto juris.* E' vero, che dopo soggiugne da buon Probabilista, che si può seguitare anche la contraria, per la costumanza, e per l'autorità degli scrittori, che la difendono: e per ciò i buoni nostri critici l'hanno assolutamente citato alla pag. 42. per loro patrocinatore. E dov' è la buona fede? In questa guisa potevate citare per la vostra opinione i Reginaldi, i Bonacina, La Croix, Sporer, Roncaglia, Catalano, e tutti quasi i probabilisti; i quali avvegnachè una sentenza per più vera sostengano, ed in linea di ragione condannino la opposta, quando però ci sono più Autori, che la difendono, subito soggiungono, che in virtù di autorità si può seguitare. E ciò con ispecialità fare sogliono i Sommisti volgari, qual è il Villalobos. Sopra il *Pirronismo* di alcuni Casisti a suo tempo discorreremo. Se voi di buona fede trattata aveste la causa vostra, avreste scritto: Il Villalobos tiene la sentenza contraria; ma approva anche la nostra come probabile.

VII. Gli eruditi Moralisti Critici nella *dissert. moral. crit. art.* 1. *pag.* 46. trascrivono un testo del P. Giovanni Nicolai, che è il seguente. *Quodlibet jejunium, & multo magis illud, quod in quadragesima celebratur, carnium abstinentiam requirere, nec esum illarum cum jejunio stare posse; sed jam olim jejunantibus fuisse prohibitum; quid ex veteri traditione constantius?* Soggiungono li nostri acuti Critici: *Potea dir più chiaro il P. Nicolai per mostrarsi contrario al sentimento di Launojo?* Il P. Nicolai parlare più chiaro non potea per impugnare la opinione di Launojo: e voi certamente non potete con più di chiarezza esprimervi per far conoscere, che siate all' oscuro della controversia che tra 'l Launojo, e 'l Nicolai passava. Tutto il dissidio, che tra questi due scrittori ardea, risguardava l' astinenza dalla carne praticata ne' primi secoli. Il Launojo seguace in ciò, per quanto vuole il Nicolai, del Dalleo Calvinista, pretende, che universale non fosse al tempo di Socrate e Spiridione nella Quaresima l'astinenza dalle carni. Il contrario fa vedere il Nicolai, e nella Pantheologia

gia

gia del Raineri, nella *Differtazione Ecumenica de jejunii Christiani, & Christianæ abstinentiæ vero, ac legitimo ritu juxta veterem Ecclesiæ universalis usum*. In questo solo titolo spiega il Nicolai lo stato della lite col Launojo. Questi stretto dagli argomenti dell'avversario temperò alquanto la sua troppo avanzata opinione. Per quella ragione dunque, per cui citato avete il Nicolai, citar potete tutti li Cattolici: mentre tutti diciamo, che il digiuno Ecclesiastico e ne' primi secoli, e di presente l'uso esclude della carne. Ma non sia maraviglia, che citato abbiate il Nicolai, se capaci stati siete di citare S. Antonino, Bellarmino, S. Tommaso, con tanti altri che esaminati finora abbiamo. E giacchè del Launojo menzione fatta voi avete, alla memoria mi sovviene un fatto al medesimo accaduto, che a voi può giovar grandemente. Trattò questi quella famosa controversia della tradizione della Chiesa intorno alla Predestinazione, e alla Grazia. Vi fu chi disse, che a scrivere in tale materia fosse stato da altri indotto. Perlochè in veggendo l'infelice successo della sua impresa, e la disapprovazione universale della sua dottrina, ci comparve subito una lettera sotto il di lui nome scritta per fino da' campi Elisi al capo di quelli, de'quali voce correva, che allo scrivere impulso recato gli avessero. In detta lettera lagnavasi d'essere stato sedotto, e soccorso chiedea. Parmi, che per voi questo sia un ottimo ripiego, se vero è, lo che di certo io non so, ciò che di voi si dice. Li vostri avversarj pretendono, che voi stromenti stati siate dell'altrui volere nel pubblicare i vostri due libretti. Qual parte nel componimento de' medesimi quelli avuta abbiano, io lo ignoro. So però di certo, che nel far comparire al pubblico i libretti vostri, hanno cooperato, e ardente premura dimostrata. Nella ipotesi dunque, che avessero suggerito quel novero di cento e sette Dottoroni per difenditori della opinione vostra, scrivete non da' campi Elisi, ma dalla casa vostra, e fate loro intendere essere scoperta la falsità, e le imposture nelle citazioni de' Padri, Pontefici, e Teologi; e che perciò sendo la riputazione vostra esposta, eglino obbligati sono a soccorrervi. Ma se il rimedio vi aggrada, lo saprete assai meglio di me applicare.

CAPITOLO VI.

IMPOSTURA OTTAVA

Sulla consuetudine falsamente allegata. Confutazione della calunnia contra gli ordini Regolari. Nova considerazione sulla erronea conseguenza dedotta dalla Dottrina de' Teologi.

I. UNA delle più seducenti, e dolose imposture, che li due Teologi Morali Critici fanno ne' loro libretti con più di frepuenza giuocare, ella è quella della *consuetudine inveterata*. Dicono francamente essere immemorabile, ed universale consuetudine della Cattolica Romana Chiesa, e delle nazioni, che il dispensato dalle carni sia dal digiuno disobbligato. Riferirò le loro parole: [1] *Al giudicamento di sì chiari autori, e ragguardevoli per Dottrina, e per santità uomini commendabili, restami ancora soggiugnere essere tale la consuetudine del popolo Cristiano universalmente praticata*. Lo replicano nel medesimo libro [2] „ Il digiuno non è un composto metafisico, egli è un ente morale non dividevole nelle componenti sue parti, *attesa la opinione, e costumanza delle nazioni, ed atteso altresì l'antico invariato uso universale della Cattolica Romana Chiesa*, Finalmente *nella Differtazione Morale Critica art.* 1. ripetono: *A favore della nostra sentenza sta la inveterata consuetudine da più secoli introdotta, come si è dimostrato*.

II. Io quì trattandosi del seducimento de' Cristiani, a meno non posso di non dire, che queste sono fraudi, ed ingan-

[1] *Diatrib. pag.* 49. [2] *Diatrib. pag.* 126.

ganni. Imperciocchè la consuetudine, che il Gaetano, Azorio, ed altri allegano, ella è de' Cristiani malati, e per evidente impotenza dall' astinenza delle carni esenti. Ora il produrre questa consuetudine a favore de' Cristiani sani dispensati pel solo nocumento del vitto quaresimale, ella è una manifestissima impostura. L' asserire, che il digiuno sia *non dividevole nelle componenti sue parti, attesa la opinione, e costumanza delle Nazioni, ed atteso altresì l' antico, invariato universale istituto della Cattolica Romana Chiesa*, ella è una indegna falsità. Rispondetemi un poco. Nella Cattolica Romana Chiesa non ci entra in primo luogo la Chiesa di Roma, anche come Chiesa particolare, a confronto delle altre? Non ci entrano le Chiese di Francia, di Germania, d' Italia, di Spagna? Non è egli fuori di ogni controversia, che tanti Romani Pontefici hanno espressamente comandato il digiuno coll' uso delle carni? Le autorità di questi Pontefici ve le ho pur di sopra riferite, ed ora a memoria ve le voglio rivocare, colla giunta di due altri Sommi Pontefici, che nell' apologia, la quale solamente ora sul finimento di questo mio scritto ho avuta la fortuna di vedere, leggo citati. Gregorio XIV. nell' anno 1590. impartì alla Città di Roma la facoltà di mangiar carne, attesa la penuria de' viveri. *Con che osservino la forma del digiuno, mangiando una sola volta il dì. Dispensavit ad esum carnium in quadragesima tunc currente; ita tamen. ut servetur forma jejunii, & in die semel tantum comederent*. Paolo V. dispensando a causa della preservazione di sua salute Giulia d' Aragonia, dichiarò, *ut cum esu carnium legem servaret jejunii unica comestione*. [1] Alessandro VII. collo stesso obbligo del digiuno l' uso delle carni concedette a' Genovesi l' anno 1657. e come abbiam osservato a' Milanesi, e Romani. Sotto Clemente XI. Innocenzo XIII. Benedetto XIII. per circa trenta continui anni la Chiesa di Roma ha ne' suoi Decreti ogni anno diviso questo digiuno, comandando a quelli, i quali per la nausea del pesce sono dispensati a mangiar carne, che la sera digiunino. Questo è un fatto, di cui noi medesimi siamo testimonj, e voi stessi lo confessate. Imperciocchè interpretando i predetti Decreti, scrivete, che le parole di Clemente XI. [2] *non sono autenticamente dichiarative*, ma solamente *precettive*. Se dunque sotto cinque, o sei Sommi Pontefici, se in più tempi, se pel lungo spazio di circa trent' anni la Chiesa di Roma ha comandato il digiuno coll' uso delle carni nel caso nostro, con qual coraggio, Dio immortale, ardite voi di pubblicare; non essere compatibile il digiuno col mangiare delle carni secondo l' *istituto invariato della Cattolica Romana Chiesa*? Come potrete voi giustificarvi di questa patentissima falsità? Come potrete voi sostenere, che il digiuno è *indivisibile moralmente, attesa la opinione, e costumanza delle nazioni*? Se già vi ho provato esser ciò falso, indicandovi i decreti ed Episcopali, e Sinodali delle Chiese di Francia, di Germania, d' Italia, adducendovi le parole del Sinodo di Venezia, ed ora vi recito le parole del Sinodo di Foligno celebrato dal Vescovo di quella Città Monsignor Giosafatte Battistelli l' anno 1722. nel quale alla pag. 244. si leggono le seguenti ordinazioni; *Siccome dovranno tanto i medici, quanto quelli, che domandano simili licenze attendere alle qualità delle carni, cioè che siano salubri, perchè solo queste sono permesse nella quaresima a chi per giusta causa non può cibarsi de' cibi quaresimali; anzi se al bisogno si può supplire con uova, e latticinj, non devono quelli permettere, nè questi rispettivamente mangiare le carni, benchè salubri, ma contentarsi dell' uova e latticinj, ed osservare il digiuno, alle di cui leggi sono tenuti anche quelli, che si cibano di carni salubri, col motivo di essere loro nocivo il vitto quaresimale*. Di confermare tornami bene li Decreti

[1] *Giudizio o sia risposta alla Diatrib. pag.* 262. [2] *Diatrib. pag.* 65.

ti de' due Sommi Pontefici coll'autorità di un dottissimo Cardinale ancor vivente, cioè dell'Eminentissimo Petra, che nel *tom.* 5. *comment. ad Const. Apost. Const. XI. Sixti IV. n.* 4. scrive così: *Dispensatus ad esum carnium in die jejunii, non esset dispensatus a jejunio, si vires sufficiant, & ita declaravit sanct. mem. Clemens XI. in edicto quodam pro observantia quadragesimæ: & Alexander VII. dum dispensavit in Urbe tempore quadragesimæ ad esum carnium in quatuor diebus hebdomadæ, attenta peste, quæ grassabatur in ea, expresse declaravit non fieri dispensationem quoad jejunium, ut refert Rocca tom.* 2. *disp. jur.* Conchiudiamo dunque, che la pratica di tanti Cristiani, i quali dispensati dall'astinenza delle carni, per motivo del pesce, non digiunano, ella è un lagrimevole abuso fomentato da alquanti Casisti, che poco pratici della disciplina Ecclesiastica, consuetudine appellano la trasgressione della legge. Quindi è, che lo stesso benignissimo Probabilista *P. Viva* insegna, che tutti i Cristiani di timorata coscienza da per tutto il mondo deggiono osservare il digiuno, quando sono dispensati a mangiar carne per la nausea del pesce. *Clemens XI. tamquam Episcopus Romanus edixit, ut Romæ ad jejunium teneretur, qui ob detrimentum, quod habet a cibis quadragesimalibus, non vero ob virium debilitatem, ad carnes comedendas est dispensatus, juxta plurimorum veterum Auctorum, & non paucorum recentiorum, opinionem. QUÆ ME JUDICE A TIMORATIS SEQUENDA EST UBIQUE GENTIUM. part.* 2. *de præcep. decal. quæst.* 10. *art.* 1. *n.* 4. *p.* 107. Secondo dunque questo vostro autorevole interprete de' Pontifizj decreti, per usare le medesime parole vostre, timorati del Signor Iddio voi non siete la opinione vostra seguendo.

III. Da tuttociò dunque raccogliesi, quanto vera sia la risposta, che il degnissimo Padre Marchetti diede a questa obbiezione della consuetudine. Egli nella scrittura rassegnata al Santo Padre Clemente XI. chiama questa consuetudine una *sciocchezza*. Tommaso Hurtado probabilista, per altro de' più larghi *Tom.* 1. *de resident. lib.* 5. *Resol.* 5. §. 9. *n.* 3. così rifiuta la consuetudine, che in senso erroneo al Gaetano si ascrive: *Quod autem dicit* [Cajetanus].... *ad hoc breviter respondemus, quod ex consuetudine dispensati ex impotentia evidenti ab abstinentia carnium, sunt totaliter absoluti a præcepto jejunii, non est contra nostram sententiam. Nam quod est evidens impotentia, est infirmitas actualis, & tunc non obligat jejunium. Si autem non sint dispensati ex evidenti impotentia, sed re, ex privilegio Papæ, ut habent multi Principes, aut ex probabili conjectura infirmitatis imminentis, & quia nocent cibi quadragesimales, & sic in virtute bullæ dispensatus ab abstinentia a carnibus manet obligatus ad observandam essentialiorem partem jejunii, scilicet unicam comestionem.* Siami lecito di trascrivere un altro testo in confermazione di quanto abbiam detto. Il Cardinale Cozza, per far vedere quanto questa consuetudine sia chimerica, produce l'autorità del Reginaldo, Autore contemporaneo all'Azorio, ed Autore non sospetto di rigore. Questi dunque, *lib.* 4. *cap.* 14. *num.* 169. scrive, *eam consuetudinem locum habere tantum, cum quis justam habet causam, non solum comedendi carnes, sed etiam pluries comedendi in die; alioquin melioris conditionis esset is, qui non servat plene jejunium, quam is qui servat, quandoquidem in eo partes sunt, quod neuter causam justam habeat pluries in dies comedendi, & impares in eo, quod ille excusetur a peccato, si pluries comedat, hic non item. Neque sufficiens ratio disparitatis potest esse dispensatio, quæ nulla est in Ecclesiastico jejunio, si detur sine justa causa ab eo, qui inferior est Papa. Neque in dubio præsumi debet dari a Papa; ne ipse in destructionem, non in ædificationem potestate sua uti videatur in re tanti momenti, quanti est jejunium Ecclesiasticum, jam inde ab Apostolorum temporibus in Ecclesia institutum, & magna Religione servatum.* Ho voluto trascrivere questi lunghi testi, affinchè palese sia di qual linguaggio parlano gli stessi Probabilisti. Nel rimanente d'uopo non v'ha di allegare autorità, per riprovare come chi-

chimerica cotesta consuetudine, se da per se medesima tale apparisce. Affinchè una consuetudine la legge contraria abolisca, dev'esser ragionevole, non contraria al ben comune, ed approvata dal consentimento del Principe. L'abuso di mangiar carne due volte il giorno nella Quaresima ne' Cristiani dispensati pel solo fastidio del pesce, egli è irragionevole, ripugnante al buon senso, ed ai naturali dettami, come abbiamo provato. Egli è contrario al ben comune della Cristiana Repubblica; poichè leva dalla Chiesa uno de' suoi singolari contrassegni, ed un mezzo validissimo, onde la carne allo spirito soggettare. La volontà finalmente de' Papi, e de' Vescovi ella è in tanti Decreti, ed in tanti Sinodi apertamente ad un tanto abuso contraria. Con qual fronte dunque con la mentita maschera di sognata consuetudine ricoprite una sì scandolosa corruttela? Con quale coscienza producete per testimonj falsi di una tale consuetudine il Gaetano, e l'Azorio, s'eglino non fanno parola del Cristiano sano dispensato pel motivo del pesce, come attestano e Lessio, e Reginaldo, Hurtado, Cozza, Laimanno, ed ogni uno che ha buon senso? Qualche altro recente raccoglitore di opinioni riferisce questa consuetudine del Gaetano, e dell'Azorio, come fate voi altri, senza discernimento, senza disaminare nè il tempo, in cui gli antichi Teologi scrissero, nè le prerogative necessarie a formare una vera consuetudine, nè li decreti de' Superiori, che contradicono.

IV. Evidente dunque cosa essendo, che la consuetudine allegata ella è una putrida corruttela, un abuso vergognoso alla Cristiana professione, ne risulta, che enorme sia la calunnia pubblicata da' nostri Critici contra gli Ordini Regolari dell'uno, e l'altro sesso. Per comprovare, che questo abuso sia consuetudine, con tutta franchezza attestano, che una tale costumanza di mangiar carne a pranzo, ed a cena nella Quaresima vi fiorisca in quasi *TUTTI* li più antichi Ordini Regolari. E perchè incredibile sembra una tanta impostura, di trascrivere tornami bene le loro stesse parole registrate nella *Dissert. art.* 1. *pag.* 38. *E questa consuetudine è introdotta da più secoli in quà, e non solamente tra il Popolo, ma PRINCIPALMENTE in quasi TUTTI LI PIU' ANTICHI, E VENERABILI ORDINI REGOLARI dell'uno, e l'altro sesso, dove fioriscono, e d'onde agli altri si comunicano in gran parte gl'insegnamenti delle dottrine, e gli esempj delle cristiane virtù. Per la qual cosa, questa sentenza si è renduta la più comune*. Chi scrive di questo tenore, qual cosa non è capace d'infingere e d'imporre? Io per ora tessere a difesa de' Regolari non voglio un'apologia. Ne sono tanti tra di loro, che lo faranno, senza che in ciò io me n'ingerisca. Dirò solamente alla sfuggita una qualche cosa. *Principalmente* dunque quasi in *tutti li più antichi sacri Ordini* vi serpeggia l'abuso di mangiar carne due volte il giorno, quando loro nella Quaresima il pesce non aggrada? Ma come potete voi ciò asserire, se li più antichi sagri Ordini hanno quasi tutti una perpetua astinenza dalle carni? Se anche fuora del tempo di digiuno, quando per qualche bisogno dispensati sono a mangiar carne, la dispensa è ristretta al solo pranzo. Ma lasciamo questi in disparte, ed una breve riflessione facciamo sopra un punto, che l'anno vegnente tratteremo di proposito. Vi ricordo dunque, o Signori Teologi Critici, che le dispensazioni, che comunemente si concedono a' tempi nostri pel solo motivo del pesce non confacevole alli stomachi, sono nella maggior parte nulle. Questo abuso delle private dispense, che s'impartono sull'attestazione di qualunque Medichetto alli Cristiani sani, e rubicondi pel solo pericolo, che il pesce anche scelto sia per recare loro qualche incomodo, egli è un punto, che quando sarà messo nel suo giusto aspetto, orrore recherà, e spavento a tutt' i Cattolici della propria eterna salute bramosi, e della Apostolica tradizione, che l'astinenza prescrive dalle carni, zelanti. Di cento Cristiani robusti, e sani, dispensati pel solo motivo del vitto quaresimale a mangiar carne per tutta

tutta la Quaresima fuori della settimana Santa, appena due o tre ritroveransi giustamente dispensati, come ad evidenza si dimostrerà. Per ora ritorniamo al punto. Negli *Antichi venerabili Ordini Regolari* la sola infermità attuale sufficiente motivo riputasi per giustamente l' uso delle carni concedere nella Quaresima Santa. In questi venerabili *Antichi* Ordini non è per ancora, mercè della infinita Misericordia Divina, l'enorme abuso introdotto di mangiar carne per la sola nausea del pesce, per quanto noi possiam sapere sulla ottima fama, che di tali sagri Ordini corre. Quando quivi il pesce, ed olio, e legumi a qualcheduno nocevoli riescono, latticinj per suo nutrimento se gli sostituiscono, non mai carne, se non se in caso o di infermità, o di cagionevole convalescenza. E voi stimatissimi Teologi Critici pubblicate al mondo, che *Principalmente* in quasi *tutti* gli antichi Ordini (a riserva de' Certosini e Trapesi) ci è la consuetudine, non solo di mangiar carne nella Quaresima, perchè il pesce non piace, ma di mangiarla a pranzo, ed a cena? Non è questo un calunniare apertamente quasi tutti li più antichi venerabili Ordini Regolari? Questi per tutta la vita loro professano uno stato di penitenza assai più severa di quella, ch' è a tutt' i Cristiani comune: e secondo li Signori Copellotti, e Casali nella medesima Quaresima sono così dilicati, che due volte il giorno di carne nutronsi? Può dirsi di peggio? Ditemi, se il Ciel vi salvi, perchè rimembranza avete voi fatta di quasi tutti gli *antichi* Ordini? Degli Ordini più recenti, che mai ne direte? Questi non professano, ne tanti digiuni, nè tante astinenze, che tra gli antichi si praticano; per conseguenza di questi, come nutriti con più di agiatezza, capaci sarete di pubblicare, che nella Quaresima la mattina sorbono della più saporita cioccolata, che a mezzo dì mangiano non solo un pò di carne agguisa d' infermicci, ma delle più laute vivande cibansi, e che la sera altresì a carne cenano. Ma forse il timore, che la loro eloquenza non sia insieme con la visibile probità della esemplare vita per confondervi, non havvi permesso di neppur nominarli.

V. Questa rilassata maniera di vivere, che a quasi tutti gli antichi venerabili Ordini Regolari dell' uno e l'altro sesso addossata avete, alla memoria novellamente mi rappresenta la gravissima ingiuria, che a tutti gli antichi e Padri, e Teologi voi recate con una conseguenza la più erronea, che dalla loro verissima Dottrina ne ricavate. Per disinganno del Popolo Cattolico, la voglio co' suoi naturali colori di bel nuovo, giacchè in acconcio vienemi, dipignere. Tutti ed antichi, e recenti Teologi provano, che l' astinenza dalle carni sia stata mai sempre appartenente al digiuno dalla Cattolica Romana Chiesa. Lo dimostrano per via di una non mai interrotta tradizione, che dagli Appostoli medesimi la sua origine riconosce. La ragione, per cui Chiesa Santa ha nella Quaresima spezialmente l'uso delle carni vietato, ella è, perchè, queste tra tutti gli altri cibi la concupiscenza fomentano, ed alla libidine veementi incentivi somministrano, come co' Padri, e Teologi San Tommaso insegna 2. 2. *q.* 147. *ar.* 8. *Jejunium ab Ecclesia est institutum ad reprimendas concupiscentias carnis, quæ quidem sunt delectabilium secundum tactum, quæ consistunt in cibis, & venereis; & ideo illos cibos Ecclesia jejunantibus interdixit, qui & in comedendo maxime habent delectationem, & iterum maxime ad venerea provocant*. Questa ragione li Teologi più recenti l' hanno talmente amplificata, che molti giunti sono a stabilire, che nell' astinenza dalle carni il digiuno principalmente risiede, non che una parte sostanziale sia del medesimo, come tutti diciamo. La osservanza di questa astinenza era ne' primi secoli sì severa, che dalla medesima neppure li malati si dispensavano, almeno tra' Creci, come abbiam osservato di sopra, li testi riferendo di S. Basilio; quì ne trascrivo un altro: *Non permittitur alicui, etiamsi extremum agat spiritum, in magna quadragesima carnibus*

bus vesci: vidimus enim hoc diversis temporibus synodice petitum, & non esse concessum. (1) Ne' secoli posteriori la carne cominciò a permettersi agl' infermi, e questa concessione passò almeno presso i Latini in consuetudine, come osservò il Gaetano, ed altri dopo di lui; ma di ciò, quando ci faremo ad esaminare la facilità delle moderne dispensazioni, più a lungo si parlerà.

VI. Ascoltate ora, o Popolo Cattolico, la inaudita, e mostruosa argomentazione, che i nostri Moralisti Critici con alquanti altri Casisti loro ne formano. L'astinenza dalle carni, dicono, ella è la parte principale, e più essenziale del digiuno. Imperocchè la carne fa carne, il cibo di carne agguerrisce il fomite, ingrassa la concupiscenza, accende le fiamme sulfuree, ed il fuoco libidinoso fa ardere. Con giustizia pertanto dicesi, che, sendo il digiuno ordinato a macerare la carne, ed a reprimere la concupiscenza, sia l'astinenza dalla carne la parte primiera del digiuno. Dunque quando per la nausea del pesce non si può osservare intero il digiuno, si potrà mangiar carne mattina e sera, e quante volte tornerà meglio. La carne nel digiuno è proibita, perchè provoca alla libidine: Dunque chi, avvegnachè sano, non digiuna per lo fastidio del pesce, potrà moltiplicare questo fomento della libidine a suo talento nella stessa Quaresima. Perocchè distrutta la forma sostanziale del digiuno, ch' è la privazione delle carni, non si dà più digiuno: e non essendo più digiuno, si può mangiar carne quanto nel Carnovale. Queste sono le mostruose conseguenze de' nostri Teologi Critici. Chi sa, che per rispondere non sieno per dire, ch' eglino considerano il digiuno *secundum se, & ratione objecti*, come parlano alla pagin. 35. *non ratione subjecti*, e che con simiglievoli distinzioni pessimamenapplicate, di eludere tentino le più evidenti dimostrazioni? Ma con tutte le loro sofistiche insipidissime sottigliezze, non sapranno giammai giustificare l'abuso scandoloso, che delle Dottrine degli Antichi Teologi ne fanno. Quelli per indurre con più di forza i Cristiani ad osservare esattamente l'astinenza dalle carni, non solo dimostrarono il fatto praticato mai sempre nella Chiesa di tale astinenza; ma di più le ragioni assegnarono della proibizione, dicendo, che il digiuno istituito essendo per macerare la natura, e la concupiscenza reprimere, ragionevolmente le carni, che alla libidine provocano, sono state vietate. Perlochè altri il fine rimirando del digiuno, parve loro di poter dire, che l'astinenza dalle carni sia del digiuno la parte primiera. Di quinci inferirono, che la sola evidente impotenza, cioè la infermità può essere giusto motivo per dispensare dalla detta astinenza, e per conseguenza dal digiuno. Alquanti de' posteriori Casisti questa morale dottrina a quel filosofico principio ridussero: *Destructa forma substantiali, destruitur totum*. Ed allargandosi la costumanza, e corrutela di concedere per ogni leggerissimo motivo l'uso delle carni, tanto più entrarono nell' impegno di sostenere, che l'astinenza dalle carni la forma sostanziale sia del digiuno; per poter liberamente mangiar carne nella Quaresima mattina e sera. E per provare che questa astinenza sia la forma sostanziale del digiuno, si servono del vero principio: perchè troppo nutre la natura, e la concupiscenza riscalda; ed ecco, che senza avvedersene, come fanno d'ordinario tutti questi, che malamente ragionano, vengono ad inferire in effetto, che si può mangiare carne due volte il giorno in tempo di digiuno, perchè l'uso della carne la libidine provocando, la forma distrugge del digiuno. Ah miei stimatissimi Signori, se voi le vanissime filosofiche specolazioni lasciaste in disparte, e se secondo il buon senso, e la buona fede a ragionar vi faceste, non è egli vero, che in questa foggia discorrereste? Il cibo delle carni egli è nel sagro quaresimale di-

(1) *Apud Thom. de disciplin. Tom. 1. lib. 2. pag. 499.*

digiuno vietato, perciocchè abbondanti umori genera, che alla impurità inducono: perchè troppo rinforza la concupiscenza, ed il fomite stuzzica. Dunque senza evidente infermità il cibo di tali carni non sarà a' Cristiani lecito: dunque se lo stomaco rifiutasse realmente il vitto quaresimale, tanto cibo di carne se gli concederà, quanto basti alla conservazione della natura. Se un solo pasto il giorno di pesce bastevole egli è per lo mantenimento della natura, quanto più basterà un pasto di carne? Con quale coscienza potrò io dunque cenare la sera? Se questa vivanda di carne le bituminose fiamme accende delle veneree cose; dunque e per sottrarre, almeno nella Quaresima, alla libidine i fomenti, e per ubbidire al comandamento, che le pluralità vieta delle refezioni, obbligato sarò a mortificare colla privazione della cena i carnali miei appetiti. Dunque di quelle sole carni farò io uso, che a' malati concedere soglionsi, ed a' convalescenti, come prescrive il Papa Clemente XI. nel Decreto dell' anno 1702. *Animadvertant & Medici, & qui dant licentiam, ut attendant qualitatem carnium, quod nempe sint salubres, quia ee solum permittuntur in quadragesima iis, qui ex justa causa nequeunt vesci cibis quadragesimalibus. Quod si necessitas possit subveniri per ova, & lacticinia, nec Medici debent permittere, nec fideles adhibere carnes etiam salubres.* Queste sono le illazioni legittime, che dai principj veri degli antichi Teologi risultano. Ed il Peripatetico principio, che *destructa forma substantiali, destruitur totum*, alle morali cose applicato, e massimamente al digiuno di più precetti composto, egli è un chimerico ritrovamento dei più sciocchi, e stravaganti, che mente umana infinger possa.

CAPITOLO VII.

Osservazioni Critiche sopra li seguenti citati Autori.

Tamburino, *Antonio a Spiritu Santo*, *Clericato*, *Marco Vidale*, *Leandro del Santissimo Sagramento*, *Tommaso Sanchez*, *Trullenco*, *Castropalao*, *Pasqualigo*, *Diana*.

I. NEL Capitolo quinto ho messe sotto gli occhi del pubblico le imposture manifestissime nel produrre per testimonj falsi in una opinione, nella quale trattasi di peccare mortalmente, cinque Sommi Pontefici, un Arcivescovo Santo, quattro Santi Padri, un Dottor Angelico, un Alessandro Alense, con tanti altri gravissimi Teologi. Questi tutti sono stati da me osservati in fonte. Anche i Signori Copellotti, e Casali protestano di averli osservati. Per chi di noi la verità stia, i Sapienti giudicheranno. In questo Capitolo alcune brevi osservazioni farò sopra quegli Autori, che veramente insegnano la loro opinione. Queste sono osservazioni critiche, dalle quali potranno raccorre gli eruditi Copellotti, e Casali, e i lor Consultori, se siamo punto approfittati di quel loro, quanto modesto e cauto, altrettanto proficuo documento datoci nella prefazione. Una parte del quale è questa: *Abbiamo voluto assicurarci di ogni autorità, che allegbiamo, perchè il leggitore comprenda lo studio, che abbiamo posto per dir il vero. E perchè coloro, che si appigliano a maneggiar l'arme della Critica, rilevino, che non si deve fondare la propria erudizione sopra di certi raccoglitori di sentenze poco attenti, o meno fedeli.*

II. Miei riveriti Signori, fino ad ora abbiamo rilevato quanto voi siate valenti nell' arte Critica, e nella sagra Teologia. Voi, quali squisiti Maestri di cotal arte, volete, che impariamo dallo studio, che di concerto uniti avete fatto pel corso di otto soli mesi nel malagevole lavoro della vostra

Dissertazione Teologico-Morale-Critica, a ben maneggiare della medesima le arme. Ci avvisate a non riporre la erudizione nostra nello studiare certi raccoglitori di sentenze poco attenti, o meno sinceri. Tanto meno la erudizione nostra collocare dobbiamo in certi *raccoglitori di sentenze dannate*, non è vero? Tanto meno in certi Autori proibiti. Che ne dite? Veggiamo dunque quanto vantaggio da tale documento abbiate voi cavato.

§. I.

Esame Critico sopra il TAMBURINO.

I. Gli eruditi Critici Moralisti nell' articolo de' cento sette Autori allegano il P. Tommaso Tamburino per loro Patrocinatore nel *lib.* 4. *cap.* 5. §. 1. *pag.* 133. Questa ella è una sincerissima citazione. Tutto esattamente corrisponde. Quest' Autore *spiattellatamente* la vostra opinione insegna. Che ne volete voi quindi dedurre? Autorità, onde la medesima confermare? V'ingannate a partito. Quest' autore conferma ciò che io ho detto, che la vostra opinione ella è tacitamente proscritta. Imperciocchè, insegnando egli in tempi innocenti, in cui la Chiesa non aveva ancora parlato, la proposizione dannata da *Innocenzo XI.* spettante alla recita del Divino Ufficio, coerentemente ragionando, insegna ancora la vostra. Ch' egl' insegni la proposizione 54. proscritta, è manifesto. „ *Visis mul-* „ *tis, variis, confusisque dicendi modis,* „ *hanc judico omnium expeditissimam,* „ *& sane tutam regulam. Qui non potest* „ *majorem Divini Officii partem, potest* „ *autem minorem, ad neutram obligatur...* „ *quia major pars trahit ad se minorem. Libro secondo nella esplicazione del Decalogo, capitolo quinto, paragrafo ottavo, numero terzo, pagina sessantaquattro, edizione Veneta del mille settecento e sette.* Leggete le ragioni, che allega per la difesa di questa proposizione proscritta, e quelle che produce per comprovare la vostra e sua opinione del digiuno, e vedrete che sono le medesime.

II. Ma senza produrvi altre opinioni dannate dalla Chiesa nella stessa materia del digiuno, e spacciate dal Tamburino, voglio trascrivervi una sua dottrina, che insegna nel luogo stesso nella medesima pagina nella medesima colonna, dove difende la opinione vostra del digiuno. Le voglio prima trascrivere in volgare la sua sentenza, e poi in latino.

Terzo. Chi inavvertentemente nel giorno di digiuno una non ispregevole quantità di carne casualmente mangia, se dipoi scuopre il suo errore non è obbligato ad osservare il digiuno... perchè ha già nel suo stomaco una bastevole nutrizione per quel giorno, direttamente incompatibile col digiuno Ecclesiastico, che tale nutrizione essenzialmente esclude.

Tertio. Qui inadvertenter in die jejunii, non contemnendam carnium quantitatem forte comedit, si errorem postea advertat, non obligabitur jejunium servare. Ita Basil. Pont. contra Manriq. apud Dian. part. 9. *tract.* 5. *resol.* 28. *Quia modo non absimili jam habet sufficientem in stomacho nutritionem eodem die sumptam, directe incompatibilem cum jejunio Ecclesiastico eam nutritionem essentialiter excludente. Nel citato libro quarto sopra il Decalogo, capitolo quinto, paragrafo primo, numero quinto, colonna seconda, pagina cento trentatre, edizione Veneta.*

III. Mondo Cristiano, Popolo Cattolico, io quì sono agitato da due contrarj movimenti. Per una parte sento cadermi dagli occhj le lagrime. Per l'altra parte sentomi spinto ad esclamare: E quelli sono i Libri, onde reggonsi le anime redente? Queste son le dottrine, che impunemente insegnansi? Perchè un Cristiano ignorantemente ha violata essenzialmente la legge; per questo, scoperto il suo errore, potrà scientemente continuare nella iniqua trasgressione? Dovrò io quì metter sotto gli occhj del pubblico le orrendissime conseguenze, che quindi ne seguono? Nò. Rassegno al Tribunal competente la scandalosa dottrina per aspettarne il Giudizio.

§. II.

§. II.

Esame critico sopra Antonio dello Spirito Santo.

I. Gli eruditi Copellotti, e Casali in più luoghi della *Differt. Moral. Crit.* citano questo Padre Antonio. Lo chiamano un celebre, non solo Casista, ma Teologo, e Definitore Generale, perchè ha composti, e stampati Tomi dieci in foglio, e perciò dicono, che il Signor Abate Muratori lo dee rispettare. Veggiamo chi sia.

II. Questo vostro Padre Antonio egli è [non vi commovete] un raccoglitore di sentenze rilassate, e non poche proscritte. Egli è un sincero, e fedele copista del P. Tamburino in questa sentenza, mentre in altre quistioni sò che impugna lo stesso Tamburino. Egli avrà scritto innocentemente, perchè scrivea prima delle proposizioni dannate. Ma di presente non si esamina la santità degli Autori, di cui giudicare a noi non appartiene; si chiama a prudente verace critica la lor dottrina. Alle prove di quanto ho proposto.

III. In primo luogo questo Padre Antonio, come il Tamburino, insegna la proposizione dannata dell' Uffizio Divino, anzi egli l' insegna con un pò più di rilassatezza nel *suo Direttorio de' Regolari, parte seconda, trattato terzo, disputazione sesta, sezzione undecima, paragrafo nono, numero mille seicento quarantotto, pag.* 58. *col. seconda. Secundo excusantur, qui non possunt totum Divinum Officium recitare, licet possent majorem partem, vel aliquas horas recitare... Ratio autem est, quia præceptum est de recitando toto Officio; non potest legere lectiones, non tenetur recitare Divinum Officium, etsi memoriter cætera sciat, propter eamdem rationem.* Questo celebre Moralista parla poi più elegantemente latino del Mantegazzi.

IV. La prova, che sia sincero copista del Tamburino in questa materia, eccovela in pronto. Questi dopo aver insegnato col P. Tamburino la proposizione proscritta dell' Uffizio, e la vostra opinione del dubicato mangiare, copia di pianta la dottrina, secondo il mio debole giudizio scandalosa, del medesimo Tamburino, riferita nell' esame precedente. La trascriverò solamente in latino per brevità dal suo *Direct. Conf. p.* 3. *trattato* 6. *Disp.* 2. *sezzione* 1. *n.* 92. *pag.* 225. *col.* 1. dove insegnata la opinione vostra, segue così: *Et idem dicendum est de eo, qui inadvertenter in die jejunii non contemnendam carnium quantitatem comedit, si errorem postea advertat; nam is jam non obligatur eo die jejunare, cum habeat in stomacho sufficientem nutritionem directe incompatibilem cum jejunio. Ita cum Pontio Tamburinus.* Si confessa ancora egli per seguace di Tamburino. Che ne dite? Questi sono i vostri Maestri autori di dieci Tomi in *foglio*.

§. III.

Esame Critico sopra il Clericato.

I. Questo Clericato citato nella detta dissertazione da' nostri Critici, non tratta espressamente la opinione del dispensato pel motivo del pesce. Poichè questi in materia di morale, non tanto è raccoglitore, che compendiatore de' Casisti più larghi. Concedo però, che dalla di lui dottrina se ne deduca la loro opinione: anzi soggiungo, che insegna di peggio. Nello stesso Tomo intitolato *Erotemata Ecclesiastica*, al capitolo cento dieci pagina 124. nella medesima facciata, dove al *n.* 34. *col.* 2. insegna, che il dispensato dalle carni è dispensato dal digiuno; insegna altresì nella colonna precedente *n.* 29. la dottrina del Tamburino, e del P. Antonio. *Quær. An teneatur jejunare ille, qui inadvertenter comedisset carnem de mane? Resp. Esse hinc inde opinionem: Sed negativam videri magis probabilem; quia abstinentia carnium, etiam MATERIALIS, est de essentia jejunii.* Questo compendiatore dice qualche cosarella di più. Ha omesso quel *non contemnendam carnium quantitatem*. Vi ha aggiunto il *mane*. Sicchè chi la mattina casualmente, ignorantemente mangia un bricciuolo di carne, può in quel dì pranzare, e cenare lautamente, perchè la mattina nella mica di carne ha ingojata *la essenza, la*

 base

base essenziale, *il fondamento sostanziale* del digiuno. E questa opinione è più probabile: *magis probabilis*. Sagri Tribunali vibrate i vostri anatemi contra sì rilassati sentimenti!

§. IV.

Esame Critico sopra Marco Vidale.

I. Più innanzi c' innoltriamo, e peggio ritroviamo. Questo *Marco Vidale* per voi citato, egli è un Autore proibito. Voi versati nella critica Casistica in obbligo eravate di saperlo. Ed è proibita per appunto quell' *Arca Vitalis*, nella quale egli, con più di estensione degli altri, insegna la vostra sentenza, *de jejun. Inquis.* 1. *n.* 19. *pag.* 198. *& seqq.* Egli maneggia con gran vigore que' vostri principj, che reggono la proposizione dannata dell' Ufficio, cioè: *Minor pars tenetur se conformare majori*. L' altro. *Forma rerum substantialis consistit in indivisibili*. L' altro. *Essentiæ rerum sunt sicut numeri, ut docet Philosophus*. L' altro finalmente. *Abstinentia a cibo carnium est de essentiali ratione constitutiva jejunii Ecclesiastici*. *Ergo abstinentia destructa per cibum carnium, destruitur etiam ipsum jejunium essentialiter constitutum*. Voi nello trascrivere queste ragioni vi siete dimenticati di copiare quello: *Essentiæ rerum sunt sicut numeri, qui variantur per additionem alterius numeri*. Aggiunto, e levato un bricciuolo di carne dal digiuno, è mutata la essenza. Superfluo giudico riferire le rilassate sentenze di quest' Autore. Basta il dire, che sia proscritta questa sua *Arca*. A suo luogo però qualche sua proposizione trascriveremo.

§. V.

Esame Critico sopra Leandro del Santissimo Sacramento.

I. Questo vostro Leandro, che cita, come dite nella vostra *Dissert.* per vostro favore anche il Navarro, ve lo dò per un raccoglitore di opinioni le più larghe. Egli è, per sua credo innavvertenza, non di rado poco esatto. Egli insegna la vostra opinione del digiuno, perchè insegna la proposizione dannata dell' Ufficio Divino nel *Tom. de' sette Sagram. part.* 2. *tract.* 6. *disput.* 23. *q.* 10. *pag.* 65. *col.* 2. *Probabile est, quod, qui ex quavis causa non potest recitare majorem partem Officii, in qua salvatur forma Officii Ecclesiastici, non tenetur recitare minorem, ut qui non potest recitare horas antemeridianas, non tenetur recitare Vesperas, nec Completas etiamsi possit*. *Quia omnes horæ unicum Divinum Officium reputantur*. Ecco, come quella vostra benedetta *forma sostanziale*, che regge l'una, e l' altra opinione dell' Ufficio espressamente, e del digiuno virtualmente, è tacitamente proscritta. Non solamente questo Leandro insegna la vostra opinione nel *tom. in quinq. Præcept. Eccl. tract.* 5. *disp.* 8. *qq.* 32. *e* 33. ma nella medesima carta, alla *pag.* 192. *q.* 35. insegna quest' altra, cioè: *Che un Cristiano di presente sano, ma dispensato a mangiar carne per puro motivo di preservarsi da' futuri mali, non è obbligato a digiunare, benchè abbia forze sufficienti per digiunare, nemmeno in que' giorni, che non si ciba di carne, ma di pesce*. *Quæstio* 35. *An saltem qui non intuitu infirmitatis præsentis, sed ob præservationem futuræ, carnes ex dispensatione comedit, teneatur jejunare (si alias habet vires,) illis diebus, quibus non vult carnibus vesci? Probabiliter respondeo: adhuc non teneri, dummodo ille fuerit dispensatus in esu carnium absolute*. Vedete voi, che belle dottrinette insegnano codesti vostri Casisti. Nella quaresima chi mangia di pesce, ed ha forze per digiunare, non è obbligato? Perchè? Perchè è stato dispensato assolutamente dall' astinenza dalle carni. Ma se ha forza per digiunare, la dispensa non lo suffraga. Questo Leandro cita il Gaetano per la vostra opinione. Ed il Gaetano chiama quelli, che insegnano la opinione del Leandro, Dotti stolti. *Audientes a Doctis stultis, quod qui unum diem non servat, reus est totius quadragesimæ: omittunt etiam illorum trium dierum jejunium in damnationem utrorumque*. *Sum. v. jejun.*

§. VI.

Esame Critico sopra Tommaso Sanchez.

I. Questo Autore io non colloco tra semplici Casisti, o raccoglitori di sentenze poco sinceri, e meno fedeli. Egli è uno scrittore e nelle Teologiche, e canoniche controversie assai versato. Egli espressamente, e di proposito non insegna la vostra sentenza; mentre nel luogo, per voi citato, parla del dispensato assolutamente, cioè per titolo d'infermità, non del sano dispensato per nausea del pesce. Legga ogni uno il *lib.* 5. *cap.* 1. *dub.* non 28. per voi citato, ma 29. *pag.* 107. *col.* 1. e ritroverà, che dico il vero. Ma passi per conceduto, che la insegni, egli non fa in questa materia alcuna autorità. Questo Teologo in molte opinioni ha allargata la moralità de' costumi, e perciò varie proposizioni dannate dal Santo Papa Innocenzo XI. si ritrovano ne' suoi scritti. Il principio, di cui servesi il P. Viva, che dice essere le proposizioni rimembrate, proscritte *ut jacent*, e non come sono negli autori, quanto sia alla Chiesa infesto, ogn' uno lo può giudicare. Mentre del medesimo servonsi i seguaci di Gianseio, in cui per decreto decisivo della Chiesa ci sono le cinque proposizioni giustissimamente dannate. Dovechè ne' Casisti le proposizioni proscritte diciamo ritrovarsi in virtù di evidente criterio. Avvegnachè dunque io stimi il sapere di quest' autore, dico, che nella presente quistione non fa autorità veruna; perocchè insegnando egli avendo la proposizione dannata dell' Ufficio Divino, giudicò di dovere consequentemente insegnare questa del digiuno, giacchè lo stessissimo principio, la medesima ragione, e l'una e l'altra proposizione regge, senza che alcuna disparità significante e vera si sia ancora ritrovata. Anzi non che la opinione del digiuno in virtù di discorso è più dannabile di quella dell' Ufficio, come più volte si è detto; perlochè alcuni scrittori hanno difesa quella dell' Ufficio, ed impugnata quella del digiuno. Tanto però i difenditori della proposizione dell' Ufficio, quanto i fautori della opinione del digiuno, del medesimo principio della indivisibilità si servono. Ch'egli insegni la proposizione proscritta dell' Ufficio, leggetela nel *Tom.* 2. *Consil. lib.* 7. *cap.* 2. *dub.* 47. *pag.* 287. *num.* 5. *Tertio dico, impotentiam dicendi majorem partem horarum excusare ab eis dicendis, tum quia regulariter major pars trahit ad se minorem.* Non ci sono tutte le parole, ma ci è tutto il senso. Se poi la desideraste più espressa, ve la somministra il P. Tamburino, come insegnata dal Sanchez *lib.* 2. *in Decal. c.* 5. §. 8. *n.* 7. *pag.* 64. *col.* 2. *Sentit Thomas Sanchez lib.* 2. *in Decal. can.* 8. *Qui non potest recitare Matutinum, & Laudes, potest autem primam, tertiam, sextam, nonam, vesperas, & completorium, ad nihil tenetur.*

II. Io non ho trovato questo testo nel Sanchez, e la citazione fatta dal Tamburino è falsa. Trovo solo nel *lib.* 1. *cap.* 19. che più volte replica il suo principio, che *major pars trahit ad se minorem*; quì però parla ambiguamente, benchè nel *num.* 7. ed 8. più espressamente esalta la sua riferita massima della proposizione proscritta. Mettete pertanto da parte anche di questo scrittore il patrocinio.

§. VII.

Esame Critico sopra il Trullenco.

I. Anche il Trullenco è uno di quelli, che insegnò la proposizione dannata dell' Ufficio Divino *lib.* 1. *in Decal. cap.* 7. *dub.* 27. *n* 5. *pag.* 244. *col.* 1. *Si non potest majorem vel dimidiam partem dicere, nec etiam tenetur ad minorem, vel ad dimidiam, & sic a toto excusatur... quia major pars trahit ad se minorem regulariter. Item, quia non occurrit melius prudens arbitrium, & non posset fieri judicium moraliter certum, quando quis excusetur a toto... Unde, qui non potest dicere Matutinum cum laudibus, ad nihil tenetur.* Cita per questa sentenza il Navarro, ed il Rodriguez. Questi due autori apertissimamente, come abbiam veduto, difendono, che il dispensato pel solo motivo del pesce, sia obbligato al digiu-

digiuno: dunque difendendo la sentenza proscritta delle Ore canoniche, giudicano più dannabile la opinione, che esenta dal digiuno il dispensato dalle carni pel solo motivo del pesce. Sicchè il P. Trullenco come difensore della sentenza proscritta dell'Ufficio, non reca verun suffragio alla opinione del duplicato mangiare per la connessione tra amendue le sentenze: benchè, come s'è detto, la opinione del digiuno in virtù di discorso, meriti doppiamente d'essere proscritta per i moltiplicati precetti.

§. VIII.

Esame Critico sopra il P. Castropalao.

I. Avvegnachè il Padre Castropalao citato dai nostri Critici a lor favore, insegni anch'egli la proposizione proscritta dell'Ufficio Divino, *Tom. 2. disp. 2. punt. 6. n. 9. pag.* 11. dove dice: *Mihi probabiliorem esse sententiam Navarri, Lessii, & aliorum asserentium te non esse obligatum Officium recitare, si majorem illius partem non potes...... quia major pars trahit ad se minorem.* Qual sentenza però egli modera, e tempera in casi di scrupoli, e dubbj. Contuttociò non insegna almeno espressamente la sentenza, per cui è citato. Egli nel *tratt.* 25. *sopra la Boll. Cruc. punct.* 7. riferisce tre sentenze. La prima di Giovanni Medina. La seconda quella del Gaetano, di Navarro, Toleto, ed Azorio. La terza del Lessio, Antonio Gomez, Acosta, Rodriquez, ed altri, che è, che il dispensato per motivo di pesce debba digiunare. Dipoi così risolve: *Dicendum igitur est, hanc tertiam sententiam satis probabilem esse, semperque in praxi fore consulendam.* Della sentenza poi del Gaetano, ed altri, dice, che è altresì probabile e sicura. Niuno lo niega, purchè la sentenza del Gaetano non sia falsamente intesa.

§. IX.

Esame Critico sopra il Pasqualigo.

I. Se tessere volessi un inventario delle rilassatissime opinioni, che il Pasqualigo ha inserite in quel suo volume in foglio, che porta per titolo *Praxis jejunii Ecclesiastici*, formerei un picciolo volumetto in 4. Al P. Cardenas medesimo, benchè benigno, e sottilissimo probabilista recò dell'orrore lo sviamento del Pasqualigo dalla vera Teologia nel suo tomo del digiuno. Forse, dice il P. Cardenas, quell'opera da giovane compose, quando l'ingegno non è ben rassodato per produrre frutti stagionati. [1] *Zacharias Pasqualigus vir valde doctus, & alias de Theologia optime meritus, nescio quo fato in tractatu de jejunio exorbitaverit, abieritque in sententias a recta Theologia deviantes. Fortasse cum tractatum junior scripsit, cum virescentes species in flosculos ingenii erumpunt, nondum matura ad crisim moralis Theologiae. Nam in caeteris, quae scripsit, forte senior sibi dissimillimus est.* Diranno per avventura i nostri Critici, che il P. Pasqualigo ha insegnate delle buone sentenze: Ma qual'è quello scrittore, che delle verità non dica, e difenda ne'suoi volumi? A noi basta, che nella presente controversia non sia di alcuna autorità per le opinioni rilassatissime, ch'egli insegna nel suo Tomo del digiuno.

CAPITOLO VIII.

Esame Critico sopra Calino, Illsungh, Gobat, Abreu, Molfesio, Diana, Fagundez, Verricelli.

I. TRA i Casisti annoverate anche, o Teologi Critici stimatissimi, un celebre Predicatore, ed erudito ameno interprete della Scrittura Santa? Veramente l'autorità di un ministro Evangelico, cui incombe di esplicare al Popo-

[1] *Crisis Theol. tract.* 3. *Diss.* 27. *cap.* 8. *n.* 80.

Popolo Cristiano le verità di vita eterna, giusta la interpretazione de' Santi Padri, e di una maniera grave, soda, e compungente, non suole, o non dovrebbe essere di poco peso. L'autorità dunque di questo Padre la cavate dalla di lui predica prima del suo quaresimale. Questa prima predica è sopra l'argomento della morte. Vi si aggiugne alla medesima una terza parte, ch'egli chiama *famigliare*, *e da camera*, perchè questa non la recita solo, ma prende con seco due altri personaggi *Lucrezio*, *e Silvio*, affinchè il *trattenimento da camera* sia più giocondo, e l'asprezza temperi del pergamo. Io ho letto questo trattenimento da camera della stampa di Milano del 1733. ed in questa edizione non ho trovata cosa che favorisca con chiarezza, ed evidenza la vostra opinione: Anzi rilevo massime a quella contrarie. Imperciocchè leggo alla *pag.* 15. *col.* 1. che *Silvio* così parla. „ Quanto a questo poi, se voi volete seguire la opinione del Graffi, „ del Medina, e di pochi altri, siete „ padrone. So che il Bonacina, e il „ Lessio, e altri distinguono il mangiar „ carne per *debolezze*, e bisogno di „ nutrimento, e in tal caso accorda„ no, e pranzo, e cena, e altro ristoro „ fra giorno; e il mangiar carne pel „ *danno*, che taluno può ricevere da' „ cibi quaresimali, e in tal caso vo„ gliono, che colle carni si unisca il „ digiuno, come si può.

II. Seguono poi a disputare Silvio, e Lucrezio sul decreto Clementino, che comanda il digiuno, e da Teologi, non che da Casisti, conchiudono, che 'l Decreto di Clemente XI. non è universale per tutta la Chiesa Cattolica, ma limitato alla sola Città Santa Finalmente dopo *Lucrezio*, e *Silvio*, anche il Predicatore dice la sua, e la dice da Predicatore Evangelico. *Predic. Io sempre consiglio di guasta la Quaresima a mortificarsi con qualche astinenza spontanea; e con essa offerire a Dio qualche penitenza de' commessi peccati. Ma quanto al Signor Silvio, stimo che sia obbligato ad osservar la Quaresima sotto pena di mortal colpa.* Che ci trovate voi ora in questo Padre Predicatore, che favorisca la opinione vostra? Egli consiglia chiunque guasta quaresima, anche per giusto motivo, ad offerire a Iddio la vittima di qualche spontanea penitenza: condanna Silvio di mortal colpa, se giusta la sentenza del Medina, o del Graffio non osserva la quaresima. Anzi quasi sembra, che alla parte vi penda del rigorismo. Poichè pare, che non giustifichi il Signor Silvio, se pel fastidio del pesce, secondo la opinione del Lessio, mangia carne, e digiuni; ma vuole, che mangi pesce, e che con ispirito coraggioso ne faccia l'esperimento, ed afferri questo pesce non per la gola o pel ventre, ma per le branche, e per le alette. E per animarlo a quest'azzardo, produce un passo di Scrittura Santa letteralissimo. Udite: il Signor Silvio allega il male, che lui la quaresima reca, con quest'interrogazione. *Ma se la quaresima fa male?* Risponde il P. Predicatore. *Provate, che dal provare non siete disobbligato, non avendo voi alcuni di que' titoli, che al parere de' medici, e Teologi esimono per se stessi, nè v' ha obbligazione di venire ad una prova pericolosa. Però contentatevi, che io torni dall'Angiolo di Tobia. Ei non disse al giovane timoroso.* Apprehende piscem: *ma* Apprehende branchias ejus. *Molto importava il modo del afferrarlo. Se lo afferrava per la bocca, o per la gola, o pel ventre, il pesce avrebbe danneggiato il giovane. Ma afferrato per le sue branchie, o alette, la presa fu sicura, e senza danno. Signore, se voi volete prendere la Quaresima per la gola, conforme al genio della bocca, o del ventre, se volete abondar negli aromi, nelle ostriche, e ne' tartuffi, nei rosoli, nè vini navigati, patirete.* Che ne rispondete voi ora, o Signori Teologi Morali Critici? Dove c'è una parola in questo Predicatore, che spalleggi la opinione vostra? Egli non ammette per giusto motivo di mangiar carne nella Quaresima, la nausea, che del pesce oppone il Signor Silvio: Ma l'obbliga a sperimentare il cibo di questo pesce. Lo con-

convince con un testo santo alla mano; e lo istruisce col medesimo ad afferrare il pesce, non per la gola, ma per le branche: *Apprehende branchias ejus*. Se alla vostra Critica Casistica, e severa paresse, che questo testo non fosse letteralmente ed in rigore scolastico convincente, per lo punto, che trattasi, poco importerà al Padre Predicatore, che non si cura di certe criticuzze stitiche. A lui basta un senso *accomodaticcio*. Conchiudiamo dunque, che questo Predicatore è contro di voi.

III. Quando mi credea d'esser alla fine dell'esame di quest'autore, passato nella camera del Signor Lucrezio per un po di diporto, trovo sul suo Tavolino un'altro Quaresimale di questo Padre Predicatore della edizione di Venezia del 1738. appresso Giambattista Recurti. Scoperta la stampa un po migliore di quella di Milano, voglia mi prese di leggerlo. Ed ecco, che in verità ci trovai, che questa edizione è arricchita di una sentenza, della quale è mancante la Milanese. Imperciocchè in mezzo a due passi di Scrittura sagra di Daniello, di Tobia, e d'un testo di santo Ambrogio, m'incontro in un testo, in bel corsivo stampato, del *Padre Antonino Diana*, con alcune altre parole Italiane, che lo precedono. Trascriverò tutto l'innesto di questa edizione, di cui è priva la Milanese. Nel paragrafo dunque descritto di sopra, in cui è nominato Graffi, Medina, Bonacina, e Lessio, vi sono state messe in bocca del Signor Silvio queste parole.
„ Ma io voglio seguire l'opinione del Gae-
„ tano, e del Ledesma, del Filiuccio, del
„ Azorio, del Toleto, ed altri; opinione stimata dal Diana *la più probabile*, ed è: che *abstinentia ab esu carnium est de substantia jejunii: ergo qui dispensatus est quoad comestionem carnis, eo ipso dispensatus est a jejunio*.

IV. Quando letta ebbi questa giunta, ah dissi! Questo sarà, peravventura il testo, per cui i nostri Teologi Critici nel novero de' cento e sette avranno collocato questo Padre Predicatore. Confesso però la verità, che questa giunta mi commosse alquanto, per ravvisare il *P. Antonino Diana* introdotto in una predica quaresimale qual giudice degli Evangelici documenti ch'esplicansi al Popolo Cristiano. Il DIANA, che Fagnano chiama *Antonius Diana laxarum opinionum sclector*. Il DIANA, che Caramuele nel suo preludio della Teologia fondamentale della edizione Francofordiana dice, *DIANA est Agnus Dei tollens peccata Mundi*, e poco dopo soggiunge: *Sequimur hunc Agnum, nimirum Dianam, quocumque ierit..... Quaerenti an hoc, vel illud liceat, sufficiat respondere*: DIANA DIXIT. Il Diana dico da tutto il mondo tenuto per un Moralista di opinioni estremamente rilassate, si comincia a introdurre nelle prediche quaresimali per propagare le sue opinioni troppo larghe nel Popolo? Nelle prediche quaresimali si scrive in *dicimenza*, per servirmi delle parole de' nostri Critici Casisti, Italiana, che i Cristiani sani, e gagliardi pel fastidio del pesce possono mangiar carne due volte il giorno? Non basta: si aggiugne, si stampa: *OPINIONE STIMATA DAL DIANA PIU' PROBABILE!* Queste sono le sentenze da Pulpiti? Queste sono le massime, che si mettono in bocca al Signor Silvio? Ma se questo Signor Silvio fosse diretto da maestro meno perito nelle Scritture, vorrei quasi compatirlo, se in vece di provare le sue sentenze co' testi santi, andasse a pigliar a prestanza dal Diana un sillogismo. Ma sotto la direzione sendo di un Predicatore assai versato nella sacra Scrittura, non posso in niun conto compatire il Signor Silvio. Conciossiacosachè, quando alla buon'ora fermo, e fisso ritrovavasi di sostenere la opinione del duplicato pasto a carne nella Quaresima, potea produrre un testo della Scrittura sagra, che incomparabilmente più del sillogismo del Diana avrebbe dato risalto alla sua sentenza. Ma dov'è questo testo, che indichi di mangiar due volte il giorno della carne in tempo di digiuno? Udite. Digiunava privo di ogni cibo il gran Profeta Elia. Due generi, non dirò di Teologi, ma di ministri somministravangli alimento. Li primi a lui porgevano della carne mattina e sera, il secondo provedealo di un pò di pane, ed un pò di acqua: Li primi erano Corvi, il secondo era un Angiolo. Leggetelo il testo litteralissimo, 3. *Reg. cap.* 17. *ver.* 6.

Corvi quoque deferebant ei panem, & carnes mane, similiter panem, & carnes vespere. Il secondo testo leggetelo, 3. *Reg. cap. 19. v. 5. e. 6. Angelus Domini tetigit eum, & dixit illi: surge, & comede. Respexit, & ecce ad caput suum subcinericius panis, & vas aquæ: comedit ergo, & bibit*. Questi due calzano assai meglio al nostro proposito, che non le branche del pesce mostrato dall'Angiolo a Tobia. Ma, lasciate le Scritture, torniamo al caso, ed all'autorità, che voi pretendete trarre dal P. Predicatore.

V. Io ho lette, e rilette tutte e due quelle facciate, in cui il Signor *Lucrezio*, il Signor *Silvio*, ed il *P. Predicatore* parlano, e non ho potuto rilevare, se non quanto sono per dirvi. In primo luogo replico, che con sommo mio dolore ho letto introdotto dal Signor *Silvio* il P. *Diana* a spacciare dentro un Quaresimale, che va per le mani di tutti, una patentissima falsità, quanto è questa: che più probabile sia la opinione, la quale insegna, che il Cristiano sano, e forte può mangiar carne due volte per giorno nella Quaresima, quando per lo nocumento del pesce è dispensato. Voi medesimi, miei stimatissimi Signori Critici, a buoni patti vi contentate, che questa vostra opinione goda, e si mantenga in un grado di probabilità: ed ora la vedete insinuata per mezzo di un sagro Quaresimale, e spacciata a nome del *Diana* come la più probabile. Quì si rilevano due zeli: l'uno di promulgare la opinione larga: l'altro di promulgarla sotto il manto del *P. Diana* per istarsene al coperto da qualunque disgrazia. Benchè può accadere, che il veleno si vieti, dove si trova. Non manca altro, che di comporre un corpo di meditazioni sulle opinioni del *P. Diana*. In secondo luogo soggiungo di aver lette più volte le due predette facciate, e protesto, che riescito non emmi di raccapezzare la precisa, e netta sentenza del P. Predicatore. Invito ciascheduno a leggerle, e sono sicuro, che dirà lo stesso. Perocchè non ostante l'innesto della sentenza del Diana, non ostante la falsità d'introdurre il Gaetano, Toleto, ed Azorio, quai autori, che espressamente, e come se fosse un presupposto fuor di contesa, insegnino la opinione del Diana; non ostante dico tutto ciò, il P. Predicatore non ha mutata veruna altra parola nel rimanente del suo trattenimento da *Camera*. Persiste a condannare di peccato mortale il Signor Silvio, che seguita la sentenza più probabile del P. Diana. Sicchè io confesso, che in questo trattenimento altro non ci trovo, che un certo bisticcio, un ammassamento di quasi tutte le opinioni e strette, e larghe, acciocchè ognuno scelga quella, che più gli piace, senza potersi precisamente rilevare quale sia quella del Predicatore, che niuna delle addotte riprova per una parte, e dall'altra banda sembra che insegni la più stretta. I libri di questa fatta hanno uno spaccio incredibile. Conchiudo. Io confesso di non sapere quale sia la precisa sentenza di questo vostro autore. Se lo volete per voi, pigliatevelo; perchè sebbene io ho tutto il rispetto, e giusta stima per lo medesimo, atteso il suo merito singolare per le sue tante buone opere promulgate, e per tanti altri titoli; in questa quistione però con buona grazia vi dirò, che la sua autorità non la calcolo molto. Tanto più, che nella medesima carta trovo una sua opinione sopra la bevanda saporitissima della cioccolata, che una delle cose più bizzarre sembrami, che abbiami giammai letto. Dopo aver messi in bocca del suo Signor *Silvio*, e Signor *Lucrezio* tutti que' fallacissimi sofismi, che produrre soglionsi per accoppiare col digiuno la bibita della cioccolata; e dopo avere sì fatti sofismi rigettati, all'interrogazione, che lui fa il Signor Silvio: *Dunque voi o Padre giudichereste, che il cioccolatte sia contrario al digiuno*, dà questa galantissima risposta.

Predic. „ Non, mio Signore, ma „ mi servo d'altri principj, parlando „ SPECULATIVAMENTE, dico: Tal „ bevanda non è ordinata ad estinguer la sete, non a togliere la fame, „ ma

„ ma a confortare il capo, e lo stoma-
„ co. *Dunque non è propriamente nè ci-
„ bo, nè bevanda uguale : ma medica-
„ mento preso in bevanda*. E se lo man-
gerete, sarà medicamento preso in *boc-
coni*. Può parlarsi più *speculativamente*
parlandosi di *cioccolatte?* Ma di questa
materia a suo tempo, quando parlere-
mo della colezione di otto oncie della
sera, che corrisponderà a quella della
mattina. Di presente però trattenermi
non posso dall'esclamare o tempi ! o
costumi ! Cagionano gran male certe
opinioni, eziandio ravvolte tra i volumi
de' Casisti. Tuttavia non è sì univer-
sale il contagio, perchè non tutti la
Latina favella capiscono. Ma, che da'
sagri pergami stessi : ma che per mez-
zo di Quaresimali stampati, e ristampa-
ti : ma che con Dissertazioni intere si
persuada al Popolo Cristiano di rendersi
saporoso il sagro Quaresimale digiuno
con bevande le più gustose, e sustan-
ziose : Che si procuri con ogni sorta
di sofismi li più inetti, e dolosi d'in-
durli a cenare di carne la sera, per ave-
re mangiato di carne a pranzo : Che in
un Quaresimale, che corre per le ma-
ni di tutti, si stampi : questa *opinione
stimata dal DIANA la PIU' probabi-
le* : Che finalmente d'ingiurie si cari-
chino, e per *rigoristi* si traducano quel-
li, che il contrario insegnano ; sono,
a mio giudizio eccessi orrendi : sono
estremi lugubri, che spremono dagli oc-
chi le lagrime, e spingono a gridare
con Geremia per le mura della Città.
Ditemi per fede vostra, o Predicatori A-
postolici, o Teologi Critici : quale ze-
lo, quale spirito di carità a scrivere
inducevi opinioni alla concupiscenza
sì piacevoli? Per levare dal mondo gli
scrupoli, per non allacciare le povere
coscienze, non è vero? Avete ragione.
Il Cristianesimo a' tempi nostri è trop-
po severo, troppo scrupoloso. E' di ne-
cessità l'avvisarlo di mangiar carne nel-
la Quaresima due volte il giorno, quan-
do non può mangiare pesce una volta
sola. Rispondetemi un poco. Dov'è la
prudenza? Dove la saggezza nell'impe-
gnarvi a convincere i Cristiani dispen-
sati pel nocumento del vitto quaresi-
male, che possano mangiar carne mat-
tina e sera? E poi vi lamenterete, se
ad alta voce imploriamo da' sagri su-
premi Tribunali : *Rimedio, Rimedio?*
Vi lagnerete, se per metter qualche ri-
paro alla spirituale rovina de' Cristia-
ni, imploriamo, che simili libri sieno
proibiti? Passiamo all'esame degl'altri.

VI. Illsungh trascrive il Sanchez, e
parla con tanta confusione, che appe-
na appena si può rilevare pienamente il
suo sentimento. Dice però, che la uni-
ca refezione sia la essenza del digiuno;
poco contuttociò mi curo di levarvi si-
mili Patrocinatori. Se v'aggrada, te-
netevelo.

VII. Il P. Gobat *tract.* 3. *cap.* 28.
num. 205. tratta del Giubbileo, e dal-
la sua Dottrina più tosto il contrario
rieavasi alla vostra opinione. Riferisce
la sentenza del Navarro, nè la ripro-
va, quanto alla massima di digiunare
coll'uso delle carni in caso di dispensa.
Produce altresì molti Popoli Settentrio-
nali dispensati nella Quaresima a man-
giar carne, nè dice, che dal digiuno li-
beri sieno. Di simili Casisti non trop-
po mi preme il padrocinio, e perciò
gli lascio tali quali sono.

VIII. Abreù, che altresì per voi ci-
tate, parla espressamente de' malati,
lib. 7. *in Decalog. sect.* 3. *num.* 623.
pag. 447. *Qui verò dispensatur in carni-
bus, vel excusatur ab earum abstinentia
OB INFIRMITATEM, non tenetur ad
jejunium, cujus essentia est abstinentia a
carnibus*. Questi sono gli Autori, che
per voi citate? Dove voi trovate que-
sta voce *essenza*, subito sembravi d'aver
trovata una dimostrazione decisiva per
la vostra opinione : un tesoro, ch'equi-
vaglia a tutto. Eppure molti de' vo-
stri Casisti stessi dicono insieme, che
l'unica refezione è la essenza del digiu-
no. Non importa. Questo termine di
essenza non produce da per tutto lo
stesso effetto.

IX. Del Molfesio, Diana, Fagun-
dez, e Verricelli nulla dico : ogni uno
sa di quanto peso sieno. Quale opinio-
ne larga e'è, che o per probabile, o
più

più probabile il Diana non difenda? Molfefio, e Fagundez parlano con qualche confufione. Se infieme col Verricelli li volete per voi di buon grado, io ve li dono per non perder tempo in un più fevero efame.

CAPITOLO IX.

Confiderazione fopra gli altri Autori citati nella Diatriba e Differtazione. Ragione, per cui de' medefimi la difamina fi omette.

Prima di tutto avverto doverfi cancellare dalla pag. 47. di questa terza parte S. Bonaventura, il quale non è citato dagli avverfarj per quanto mi ricordo. Io le dottrine efaminate ho, non folamente di tutti i Padri, Pontefici, Dottori Santi, Teologi graviffimi; ma per fino delli Cafifti di credito, che fare nell'animo de' leggitori poteano una qualche impreffione. Dalle patentiffime impofture nella citazione de' medefimi fcoperte, ciafcheduno raccorre può, quale credenza i voftri Teologi Critici nelle citazioni degli altri fi meritano. Quelli, che ometto, fono li feguenti, Veftnier, Pialer, Bugaber, Schmalgrueber, Marchel, Bardi, Baucio, Bufembau, Contronchio, Ludovico da S. Raimondo, Lucio da S. Marco, Alfonfo da Fonfechio, Megalio, Noguiera, Enriquez, Algent della Natività, Biffo, Bonacazia, Gregorio da Salamanca, Savo, Marfella, Morone, Giuliano, Novari-, Aloozza, Merola, Tancredi, Vile, ed alcuni altri, che tutt'infieme, ancorchè in numero affai maggiore fi foffero, non danno alla prefente controverfia un grado di probabilità; poichè alla naturale evidente ragione contraria, ed alla comune autorità de' gravi Teologi, e delli più accreditati probabilifti, che corfi di Teologia Morale hanno ftampati, maffimamente negli ultimi tempi. Di quinci è, che l'efame degli accennati Cafifti, e Medici, io trafcurato, perciocchè non l'ho giudicato prezzo dell' opera. Quando una fentenza in materia di coftume ella è ed alla legge, ed al buon fenfo conforme: quando dalla dottrina de' Padri, e de' più gravi Teologi riccavafi: quando finalmente e gli antichi, ed i moderni Autori, che di propofito, ed efpreffamente la controverfia hanno efaminata, la fentenza difendono; cento alcuno fare non deefi di certi collettori poco attenti, e meno fedeli. Di quanto pefo fia l'autorità di quefti e Sommifti, e Medici fuddetti, lo lafcio giudicare ad ognuno. Gran che! I più benigni Probabilifti, che fcritto hanno dopo Innocenzo XI. come fono Salmaticenfi, Sporer, La Croix, Geribaldo, Viva, Felice Poteftà, Roncaglia (febbene da Cafuifta l'abufo confonda con la confuetudine) ed altri, che fono in maggior credito, impugnano la rilaffata opinione del duplicato pafto, e la noftra veriffima fentenza difendono. Dove troverete voi, Signori Teologi Critici, tanti Moralifti pofteriori a Papa Innocenzo, che a rendere probabile baftino la opinione voftra, quand'anche per via di fola autorità decidere fi doveffe? Tra tutti gli autori, che de' pofteriori al detto Papa citati avete, tre, o quattro di poca o niuna autorità in materia di morale infegnano la fentenza voftra incidentemente. Se il voftro compilatore Moralifta Reinfeftuel vel contrappongo a Felice Poteftà, vi fo un fommo favore. Agli altri foli probabilifti indicativi chi opporrete per parte voftra? Ma dove vi volgerete, fe in campo produrrò e Decreti Papali, ed Epifcopali, e Sinodali? Ditemi il Canone di un folo Sinodo non prevale forfe a mille, e poi mille de' voftri, *Pichler*, *Burgaber*, *Bizozer*, *Illfungh*, *e Stoz?* Che farete quando fpiegherovvi avanti gli occhj tutt'i più gravi Teologi, ed anteriori, e pofteriori a Papa Innocenzo, i quali, non incidentemente, ma di propofito la noftra veriffima fentenza difendono, e la voftra riprovano? Un Gaetano, un Navarro, un Leffio, un Giovanni Medina, un Graffio, un Cordova, un Cardinale Cozza, un

un Natale Aleſſandro, un Graveſon, con altri ſeſſanta appreſſo, i quali uniti ai probabiliſti indicati nulla onninamente rendono l'autorità de' Caſiſti voſtri. Accordo, che alquanti, i quali non ſono meri raccoglitori, ma che ſi poſſono chiamar Autori, eſpreſſamente la rilaſſata opinione abbiano inſegnata prima delle propoſizioni dannate da' rimembrati Sommi Pontefici. Ma nel capitolo ſeguente dimoſtrerovvi, che queſti medeſimi Autori improbabile rendono la impugnata opinione. Voi di ſdegno contro di me vi accenderete, perchè con tanta franchezza pubblico per improbabile, falſa, e tacitamente proſcritta una opinione, che voi ſulla fede innocentemente appoggiati de' Caſiſti voſtri, ſupponevate probabile. Ma ſpero di ravviſarvi placati, e tranquilli, quando inteſi avrete gli errori, in cui caduti ſono i Maeſtri della opinione voſtra.

CAPITOLO X.

Saggio della dottrina di que' Moraliſti, che la opinione difendono della incompatibilità del digiuno coll'uſo delle carni in caſo di diſpenſa. Inventario *di alquante propoſizioni troppo rilaſſate, che nella ſua materia del digiuno i medeſimi Caſiſti inſegnano. Novella conferma della improbabilità, e falſità della loro opinione.*

I. IL ſolo titolo di queſto Capitolo, odio iſpira, ed invidia; perlochè è pregato il Lettore di aſcoltarne le ragioni, che a ſcriverlo mi hanno neceſſitato. I Signori Copellotti, e Caſali per debellare le menti de' loro Lettori, una numeroſa ſquadra hanno ſpinta innanzi di cento, e più Dottori. Fino ad ora abbiamo dimoſtrato, che tutti i Padri Santi, i Pontefici Sommi, i Santi Dottori, i graviſſimi, ed autorevoli Teologi ſono ſtati falſiſſimamente citati: altri, perchè parola non ſanno della quiſtione: altri, perchè inſegnano eſpreſſamente il contrario: altri, perchè ſono dubbioſi. Reſta dunque di eſaminare di qual peſo l'autorità ſia di quelli, ch'eſpreſſamente la detta loro opinione difendono. Gli eruditi Signori, per rendere, almeno per via di autorità, probabile la loro opinione, rappreſentano al Popolo Criſtiano i Caſiſti loro per Dottori, quaſi infallibili, e per incapaci di pronunziare falſità, ed inezie. Recitiamo le loro medeſime parole tratte dalla Diatriba *pag.* 124. „ Tre coſe, tra le altre da me contraſſegnate, mi ſono ſpiaciute .... La prima ſi è quello ſconvenevole ſentimento di ſiſtema, ch'egli in più luoghi del ſuo dicimento ha manifeſtato contro i *Profeſſori della Morale Teologia, figurandoſeli capaci di pronunziare ſofiſmi ed inezie, per renderli in sì fatta maniera oggetti delle altrui dicerie, e dileggiamenti*.

II. Io dunque proteſto dinanzi ed a tutto il mondo, ed a quel Dio, che ha a giudicarmi, come mira mia non è di rendere veruno nè de' Caſiſti, nè de' Criſtiani oggetto delle altrui dicerie, e dileggiamenti. Troppo perverſo ſarebbe, e troppo alla oneſtà, ed Evangelica profeſſione ripugnante un rale diſegno. Mia intenzione ſi è di far paleſe al pubblico, che l'autorità di que' Caſiſti, i quali inſegnano poterſi mangiar carne a pranzo, ed a cena, quando ci è diſpenſa pel ſolo motivo del peſce contrario allo ſtomaco, ſia di niun peſo. Anzi farò vedere, che tali Caſiſti non ſolo non conferiſcono alcun grado di probabilità alla detta opinione, ma nel tempo medeſimo che la inſegnano, improbabile rendonla. Per venire a capo di queſta impreſa, per una via innocentiſſima l'inventario formerò delle molte rilaſſate propoſizioni, che nella ſola materia del digiuno queſti Profeſſori di Morale inſegnano. Queſto ſolo ſaggio della Dottrina loro intorno alla ſanta Quareſima, baſterà per far comprendere ſe tali Profeſſori capaci ſieno di proferire *inezie, e ſofiſmi*. Se le propoſizioni, che ſono per traſcrivere da queſti autori, non ſaranno giudicate nè imprudenti, nè ſofiſtiche, nè rilaſſate, nè d'inezie ripiene, dirò,

dirò, che mi sono ingannato ne' miei giudizj. Ma alcune sono delle dannate da Santa Chiesa; almeno rispetto a queste non avrò sbagliato. Se poi le altre per tali saranno riputate, con tutta giustizia conchiuderò, che l'autorità di tali Casisti non dona alcun grado di probabilità alla riprovata opinione. Finalmente tutti persuasi rimarranno, e convinti della necessità indispensabile, che a scrivere questo capitolo hammi costretto. Imperciocchè, se gli Avversarj al Popolo rappresentano, che tanti e tanti Dottori insegnano la loro opinione; e Dottori incapaci di pronunziare *inezie*, e *sofismi*; non sarà poi a me lecito di far vedere che questi Dottori dicono di fatto, non che capaci sieno di dire, delle inezie, e delle cose false? In ogni Tribunale del Mondo è lecito di dare eccezione a Testimonj prodotti. Io suppongo che i Casisti, che nominerò, innocentemente avranno insegnate le lor dottrine. Il giudicare sopra di loro a noi non appartiene, ma solamente al Signor Iddio. Io bramerei di aver il dono di poter nello stesso tempo e professare un più profondo sincero rispetto verso i medesimi autori, e dire tuttociò, ch'è necessario per far conoscere la verità in materia così importante. Se vivi fossero questi professori di morale al presente, in cui Santa Chiesa ha parlato, e dannate molte delle loro proposizioni, non solamente ritratterebbono le espressamente dannate, ma eziandio quelle che alle dannate sono annesse, e che dalle medesime risultano. Perlochè tanto lungi sono dal timore di recar loro dispiacere, quanto che spero, che grado sapranmi, se le veci loro supplendo, di palesare procuro le falsità di molte delle loro proposizioni, acciocchè ingannato non resti quel Popolo Cristiano, ch'eglino intesero di ammaestrare nell'altissimo interesse della salvezza eterna. Quelli dunque, che seguaci dichiaransi di tali Casisti, non avranno ad accendersi di sdegno, se scemata vedranno e diminuita la loro autorità; ma dovranno placidamente una di queste due cose appigliarsi: o dimostrare con plausibili ragioni, che le proposizioni, cui io trascriverò, sieno sagge, vere, ed alla morale Evangelica uniformi: ovvero con esso me riprovarle.

III. Cominciamento diamo all'inventario con le proposizioni, che insegnano intorno all'obbligo, che hanno di digiunare le Donne sotto varj stati considerate. In primo luogo le Fanciulle nubili dal digiuno liberano, quando pericolo siavi di smarrire l'avvenenza, quasichè il digiuno istituito non fosse per macerare la carne. Giovanni Sanchez *disp.* 54. *n.* 23. dopo aver liberate altre Donne, conchiude: *Idem dicendum de foemina nubere volenti, si ob jejunium deformis esset reddenda, cum id putabile damnum putetur*. Lo conferma il P. Antonio a Spiritu Santo Definitor Generale, *tract.* 6. *disp.* 2. *sect.* 10. *n.* 164. *Excusatur tandem a jejunio puella nubere volens, si ex continuo jejunio quadragesimae esset deformis notabiliter reddenda: quia formae injuria in ordine ad conjugium notabile malum censetur. Unde posset aliquos dies Quadragesimae non jejunare, si id sufficiat*.

IV. Passiamo alle Donne, che lo stato matrimoniale professano. Di queste scrive Giovanni la Cruz, *Praecept.* 3. *art.* 4. *dub.* 9. *concl.* 2. *num. Excusatur a jejunio qui non valet debitum reddere uxori jejunando. Excusatur mulier si jejunando sit macilenta & invisa viro*. Lo stesso insegna Giovanni Sanchez *Disp.* 54. *num.* 23. con molti altri. Il P. Tommaso Tamburino avanza un altro passo, ed in una forma più ampla dal digiuno i conjugati esime. Fa loro sapere non esservi debito alcuno, che l'uno de' conjugati dissuada l'altro nè con preghiere, nè con altro mezzo dalla domanda per poter osservare il comandamento del digiuno, *Lib.* 4. *in Decal. cap.* 5. §. 7. *n.* 257. *Quod si precibus, aliove modo posset conjux removere alterum a petendo debitum, adhuc tamen non teneretur uti hoc remedio; atque adeo posset non jejunare, & sic reddere. Ita Thomas Sanchez. Ratio est, quia personalis obligatio reddendi est ex justitia, quae non obligat, nisi ad reddendum per-*

personaliter debitum, non vero ad conquirenda, vel ponenda remedia, ne alter petat. Il P. Filliuccio assegna una regola un pò più generale, con cui esimere dal sagro digiuno le maritate. Egli attesta per parte de' Dottori moderni, che il *PALLORE* del volto è motivo sufficiente per iscusare le medesime dal precetto quaresimale, *tract.* 27. *p.* 2. *cap.* 6. *pag.* 151. *Hoc pacto tum vir non potens reddere debitum jejunando, tum uxor non valens se gratam servare viro ob maciem, VEL PALLOREM, Doctores excusant*. I Padri Santi, ed antichi Teologi obbligano i Cristiani conjugati ad una esatta continenza nella sagra Quaresima. Ma tanti Casisti moderni essere lecito insegnano omettere della Quaresima la osservanza, per soddisfare alle inchieste contrarie alla continenza. Finalmente, dopo aver esentate tutte le Donne, che faticano corporalmente, tutte le gravide, le lattatrici, quelle che attingono acqua per gran parte del giorno, le lavandaje, quelle che fanno il bucato, mettono in quistione, se quelle, che la biancheria lavata piegano ed aggiustano, sieno dal digiuno libere. Lo afferma il Pasqualigo, ed il Leandro dice, che questa opinione è troppo rilassata: *An saltem mulieres complicantes dictam supellectilem lineam seu pannos, ad jejunium teneantur? Negat adhuc Pasqualigus* (*decis.* 304.) *per haec verba. Quando autem linea supellex jam mundata complicatur, adhuc labor notabilis est, quia in ea tendenda, & extendenda, atque premenda, prout opus est, requiritur magnus conatus; Unde hoc quoque exercitium tollit obligationem jejunandi. Ita ille. Sed laxe certe. Leander disp.* 8. *q.* 72. *pag.* 202.

V. Sembra, che delle Donne altro non rimanga a dire: eppure ci resta il più bello. Stabiliscono, che queste invecchiano di cinquant'anni, perlochè in questa età dal digiuno tenute non sono. Se le femmine applaudiranno a questa dottrina nella Quaresima, nel Carnovale l'aborriranno, per udirsi senteziate alla vecchiezza di soli anni cinquanta. Zacharia Pasqualigo, *Decis.* 257. *Satis probabile existimo, quod foeminae quinquagenariae liberentur ab onere jejunii, quia ex natura sua sunt debilioris complexionis quam viri*. Lo conferma Leandro del Santissimo Sagramento *tract.* 5. *disp.* 8. *quaest.* 19. *Dicendum nobis est, quod per se, & universaliter loquendo foeminae quinquagenariae omnino liberae maneant ab onere jejuniorum*. Ne assegna molte ragioni copiate, com'egli dice, da Tommaso Sanchez, e Didaco Narbona. Tra le altre questa è la terza: *Tertio, quia foeminae, ut communis fatetur sententia, post quinquagesimum annum, nullo modo possunt generare, ob defectum virtutis naturalis, ut late Narbona anno* 45. *quaest. unica. Ergo in hac aetate jam vere reputandae sunt senes, & consequenter liberae a jejunio Ecclesiae: sic Sanchez docet absolute, lib.* 5. *consil. cap.* 1. *dub.* 4. *n.*6. Potrebbe quì nascere uno scrupolo, se questi privilegj favoriscano eziandio le Religiose, e claustrali Donne, non solo rispetto ai digiuni Ecclesiastici, ma anche in rapporto a' digiuni delle loro regole Monacali. Ma i nostri Casisti hanno preveduto questo pericolo, e perciò soggiungono. *Religiosi sexagenarii, & Religiosae quinquagenariae non tenentur ad jejunium suae Regulae*. Pasqualigo *decis.* 259. *num.* 3. *& probat* (inquit Leander *quaest.* 20. *loc. cit.*) *Quia praeceptum Regulae obligat instar praecepti Ecclesiastici. Sed sic est, quod Religiosi sexagenarii, vel septuagenarii non tenentur ad jejunia Ecclesiae: ergo neque ad jejunia Regulae*. Questa è una dottrina preziosa per promovere la osservanza Monastica.

VI. Queste sono quelle regole, che i vostri professori di morale prescrivono alle Cattoliche Donne intorno al quaresimale digiuno. Che ne dite? Nelle riferite proposizioni vi ha una qualche inezietta? Voi peravventura risponderete, che le riferite proposizioni insegnanle i Santi Padri, i Concilj, i Pontefici, e per fino il gran S. Basilio, il quale scrive: *Mulieribus autem, velut respirare, ita etiam jejunare proprium est, & secundum naturam*, *Hom.* 2.

de jejunio. Aspetterò io frattanto, che il tempo mi assegniate, in cui le femmine Cristiane sieno alla osservanza del quaresimale digiuno obbligate; giacchè secondo i vostri Casisti le nubili per conservare la venustà, onde procacciarsi, le accusate per insinuarsi al marito gradevoli, e tutte finalmente sì Religiose, come Secolari alla umana generazione inabili divenute, dal digiuno libere sono. Che ne dite o eruditi Teologi Critici? Ma che ne dite voi o femmine Cattoliche? Non vi lasciaste giammai sedurre da sì fatte indegne massime, che io per lo unico fine di sottrarvi dal seducimento, e per disinganno di quelli, che senza la necessaria cautela i Professori leggono della morale Teologia, ho quì trascritte.

VII. Dal divoto femminino sesso al mascolino rivolgiamo le considerazioni nostre. Fino ad ora io ho sempre creduto, che le sole arti corporali laboriose valevali fossero a liberare dal digiuno quelli, che le esercitano: e nell'abbaglio me ne giacea, che solamente si disputasse sovra i barbieri, sarti, pittori, e simiglianti: ma l'occasione di dover leggere con più di attenzione que' Casisti, i quali insegnano potersi mangiare carne a pranzo, ed a cena nella Quaresima, quando il cibo del pesce è nocevole, imparare hammi fatto, che secondo gli stessi autori le professioni liberali e prette intellettuali, le arti di rubare, ammazzare, e forzare non di rado dal digiuno liberano. Cominciamo dalle professioni intellettuali; perchè se questi autori sì sapienti sono per esimere quasi ogni stato di persone dal tormento della penitenza, naturalmente non saranno stati rispetto a se medesimi e corti di mente, e severi nella dottrina. A buon conto dunque i Cattedratici, Teologi, Giuristi, o Filosofi, e di qualunque scienza, che con gran plauso disputano, ed insegnano, non sono al digiuno tenuti secondo la sentenza più probabile, scrive il P. *Leandro* del Santissimo Sagramento *Tract.* 5. *disp.* 8. *quæst.* 118. p. 210. *An Cathedratici legentes cum magno applausu eximantur a lege jejunii? Negant Authores .... sed probabilius respondeo eximi. Quia in primis, ut ex dictis supra constat, non tenentur relinquere munus legendi, etiam voluntarie susceptum, ut jejunent, & rursus labor, quem in dicti muneris exercitio patiuntur, cum vere sit magnus, ut ex dictis quæst.* 116. *est notum, non compatitur cum jejunio. Ergo non tenentur ad illud.* Ma cosa insegna mai nella quistione 116. che cita? Udite. Domanda. *An lectores Theologiæ, Juriscivilis & canonici, Medicenæ, & Philosophiæ excusentur a jejunio? Negant Sanchez, & Villalobos .... Affirmant vero e contra alii, absolute docentes excusari prædictos lectores jejunio. Ita Molfesius, Lamas, Gordonus, & Ledesma. Alii tandem sub distinctione docent excusari dictos Lectores a jejunio, quando eorum labor est notabilis, seu improbus, alias non.* Ma che ne risolve Leandro? *Respondeo dicendum, quod dicti Lectores, & Cathedratici, tunc censendi sunt esse a jejunii legibus immunes, quando cum lectione, quam suis discipulis dictant, adjungunt studium necessarium pro illa cum plausu magno legenda, quia tunc est magnus & notabilis labor sufficiens ad solvendam obligationem jejunii.* Sicchè questo Padre Leandro non è sempre il più benigno; poichè dove Molfesio, Lamas, Gordono, ed altri liberano assolutamente i predetti professori dal digiuno, egli gli assolve nel caso, che insegnino con gran plauso, *Cum plausu magno*. Ma se la felicità dell'ingegno con pochissima fatica riportasse dalla lettura un gran plauso? Eh che questo è un *per accidens*. Lo insegnare con gran plauso di sua natura, *per se*, seco porta fatica notabile, che dal digiuno esenta. Ma se questi professori per mera *ostentazione*, o per cagione di opporre, insegnassero un sol giorno, sarebbono allora in detto giorno dal digiuno liberi? Non solamente nel medesimo giorno, ma anche nell'antecedente. Così risolve il nostro Leandro nella detta *pag.* 210. *quæst.* 118. *col.* 1. *Addo idem affirmandum esse de legentibus unam aut alteram*

ram

ram lectionem OSTENTATIONIS, *aut oppositionis causa. Erunt enim etiam immunes a jejunio pro die, in quo legunt, & pro die antecedenti, in quo lectionem faciunt, quia in illis subeunt laborem. Sic etiam Pasqualigus loc. cit. & clare colligitur ex dictis quæst. 113. loquendo de Prædicatoribus* SEMEL *in hebdomada prædicantibus*. Di grazia dichiarate un pò meglio questo privilegio de' Predicatori, che predicano *una sola volta* per settimana. Sicchè non solamente nella Quaresima, ma anche dentro l' anno quando predicano il Sabbato de' quattro tempi, saranno e nel Venerdì, e nel Sabbato dal digiuno disobbligati? E se predicheranno nel Giovedì, in cui corresse la vigilia di un Santo Appostolo, saranno e nel Giovedì, e nel Mercoledì esenti dal digiuno? Signori sì. E perchè? Perchè questo è un requisito necessario a predicare con profitto, e con frutto, come insegnano i *dotti Juniori*. Così risolve il Padre Leandro co' suoi moderni *quæst.* 113. *pag.* 208. *col.* 2. *An concionatores, qui solum, semel aut bis in hebdomada concionantur, etiam a toto quadragesimali jejunio, vel saltem ab aliquo die jejunii eximantur?.... Ego sub distinctione respondeo dicendum, quod licet non eximantur a toto quadragesimali jejunio, nisi alias sint debiles, & parvæ complexionis, ita ut conjuncta cum jejunio impediat munus concionandi* (in questi tempi, in cui v' ho gran penuria di tali ministri) *ut Diana, Joannes Henriquez, & Pasqualigus loc. cit. notant; bene tamen ab obligatione jejunandi eo die, quo concionantur, cum adsit sufficiens labor, tam corporalis quam mentalis ad talem obligationem solvendam, & die etiam, qui immediate ante concionem præcedit, eo quod alias amitterent necessarium vigorem pro concione. Sic Sanchez dict. dub. 13. num. 6. cit. sic verba supra relata prosequens. Et qui inter annum frequenter concionantur, videtur etiam quod non teneantur jejunare in vigilia concionis, & ipso die. Ratio, quia hoc videtur* REQUISITUM *ad robur necessarium ad* BENE, & FRUCTUOSE *concionandum, quia* [*ut viri docti dicunt*] *qui debet officium exercere, non tantum attendere debet an possit in hac quadragesima, vel in hoc die simul jejunare, & prædicare; sed etiam, ut conserventur vires, & possint plures dies, & quadragesimas prædicare. Sic docti Juniores*. Basilj, Cirilli, Grisostomi, Girolami, e voi tutti Predicatori, che in Cielo regnate, scendete per un poco da' vostri gloriosi seggi, e fate di bel nuovo sentire il tuono delle vostre voci contro massime sì contrarie a quella penitenza, che voi predicaste! Grida Girolamo *epist. ad Nepot. Delicatus magister est, qui pleno ventre de jejuniis disputat. Accusare avaritiam & latro potest. Sacerdotis Christi os, mens, manusque concordent*.

VIII. Fino quì abbiamo veduti dispensati i Cattedratici Maestri, e Lettori di tutte le scienze dal digiuno. Ma de' poveri Scolari nulla si dice? Nulla de' Maestri di Gramatica? Non si può dir tutto in un tratto. De' Maestri di gramatica dimanda il P. Leandro *quæst.* 119. *pag.* 210. *An legentes per diem quatuor lectiones grammaticæ, eximantur etiam a jejuniis præcipue quadragesimæ? Affirmat Sanchez eximi absolute a dimidio quadragesimalis jejunii: & si fuerint debiliores, a toto. Sed ego magis absolute respondeo eximi ab omnibus jejuniis, dum actualiter suum munus legendi exercent*. Degli scolari poi così scrive *quæst.* 120. *pag.* 210. *An scholaris habiturus lectionem oppositionis, aut examinis, aut solemnem disputationem, teneatur jejunare? Negat teneri jejunare, casu quo commode jejunare non possit, Angles &c..... Sed absolute respondeo dicendum, quod non teneatur jejunare, non solum illa die, in qua habet lectionem, examen, aut disputationem; sed etiam die antecedenti*. Ma gli scolari stanno poco bene, se solamente ne' giorni di solenni dispute, e non negli altri giorni, in cui applicano quanto i lor Lettori, non sono dal digiuno esenti. Anche questo vostro lamento ha presagito il Leandro col suo Pasqualigo, *q.* 121. *pag.* 211. *col.* 1. *An scholares assidue per totum diem studentes immunes sint a jejunio? Negant Bonacina, Azor. Molf. Trullench. Reginal. Angles.... sed æque probabiliter absolute respondeo omnes immunes a jejuniis esse*.

IX. Se

§ IX. Se quelli, che le scuole frequentano in figura di lettori, o di scolari, sono dal digiuno liberi, che diraffi degli altri professori, che con la mente del pari travagliano, come Avvocati, Procuratori, e Giudici? Risponde Giovanni Sanchez disput. 54. *fit quoque advocatos excusandos fore in jejunio, dum eis opus est studiis causarum operam dare*. Ne assegna la ragione il Padre Leandro *quaest.* 122. *pag.* 111. *Ratio est, quia munera & officia Advocatorum, Procuratorum, & Judicum sunt valde laboriosa, cum debeant studere, scripturas legere, informare Judices, scribere pro clientibus, aut studere pro ferenda sententia*.

X. Alla buonora ed al buon punto dite qualche cosarella eziandio a favor di que' poveri, che per non aver mente tanto acuta, quanto i Dottori, sono nel basso rango di Scrivani, di Notari. Eccovi soddisfatti. *An Scribae, & Notarii eximantur a jejunio, casu saltem, quo per totum diem scribant?* Chiede il Leandro, e risponde *quaest.* 123. *pag.* 111. *Negant Azor. Reginal. &c. .... Sed probabilius respondeo eximi etiam ab obligatione jejunii, casu quo per totum diem scribant, vel transcribant scripturas, sive ex necessitate id faciant, sive NON. Ratio est, quia in hujusmodi exercitio ingens labor reperitur, juxta illud vulgare: Nam* Scribere qui nescit, nullum putat esse laborem. Tres digiti scribunt, caetera membra dolent*: Ergo quia talem patitur laborem, vere eximitur a jejunio*. Lo stesso afferma de' Segretarj de' Principj, e Re, Ludovico da S. Giovan. presso il detto Leandro *qu.* 124. *An item Regum, & Principum Secretarii, qui litteris scribendi vacant, eximantur a jejunio? .... Probabilius respondeo etiam eximi, si per totum diem in dicto Officio occupentur .... Sic Angles & Pasqualigus, & Ludov. de S. Joan.*

XI. Da tutto ciò raccolgo, voi dite, quanto scrupolosi siano cotesti moderni Casisti. Scrupolosi? Oh questa sì c'è bella! Sia bella, sia brutta, vi dico, che sono scrupolosi nel riandare, ed esaminare di ogni professione delle arti liberali le ragioni, che esimono dalla quaresima. Se non fossero stati scrupolosi, avrebbono in poche parole sciolti tutti i descritti dubbj in sentenziando, che siccome la grave fatica corporale, ancorchè volontaria, così la fatica intellettuale, benchè volontaria, benchè per puro diletto, o per qualunque causa impresa, dal digiuno liberi. Per verità, che avete ragione; e se io prima leggeva il P. Filliucio, il P. Zaccaria Pasqualigo, non gittava il tempo nello trascrivere tante sentenze, ed avrei apportate queste due del Filliucio, e Pasqualigo, i quali appunto, come voi dite, in poche parole liberano tutti gli studiosi. Filliucius *tract.* 27. *par.* 2. *c.* 6. *num.* 119. *pag.* 151. *Labor autem, etiamsi esset ingenii, excusaret*. Più diffusamente decide il P. Zaccaria Pasqualigo nella decisione 133. *n.* 6. *pag.* 223. *Ii omnes, qui solent continuo & assidue per totum diem studiis vacare, vel componendo aliquid typis mandandum, vel se praeparando pro concionibus, aut pro lectura, vel QUACUMQUE ALIA DE CAUSA, ETIAMSI SOLUM studeant DELECTATIONIS CAUSA, dummodo exercitium sit consuetum, excusantur ne jejunent, quia possunt uti jure suo, quod habent ad continuum, & assiduum studium, & praeceptum jejunii reperit eos impotentes*. Il digiuno è capitato troppo tardo, quando già lo studio avea preoccupato il posto. Il P. Leandro copia tutte queste parole del suo Pasqualigo nella quistione 127. e nella quistione 108. pag. 207. dimanda anch'egli: *An labor ingenii eximat ab obligatione jejunii? Negant apud Pasqual. Molf. Sanchez &c. Sed probabilius longe, immo, ut mihi certissimum, respondeo, eximere casu, quo sit magnus valde. Ratio est, quia labor magnus ingenii nimis solet corpus affligere, ut constat iis, qui continuo studiis incumbunt. Ergo tunc sufficientissimus est ad eximendum quem ab obligatione jejunii. Sic Bonac. Less. Laym. Trull. Bassaeus, Pasqual. &c.*

XII. Troppo detto abbiamo de' professori delle arti liberali. Prendiamo un pò per mano quella de' Viaggiatori, ed in primo luogo veggiamo cosa dirsi debba di coloro, che viaggiano disciplinandosi

nandosi nelle pubbliche processioni, mentre tale quistione tratta il Leandro *disp.* 8. *quaest.* 131. *pag.* 212. *An qui se flagellant in processionibus publicis sint immunes a jejunio. Negant plures Doctores .... sed probabilius respondeo esse immunes a jejunio, nec ullo modo non jejunantes peccare, casu quo labor flagellationis sit talis, ut secum difficile compatiatur jejunium.* Questi egli è un grande, e severo probabiliorista, perchè quasi sempre risponde *Probabilius*. Perlochè il P. Pasqualigo, che di tanta probabilioritade non si cura, soggiugne, che chi a bella posta flagellasi coll' unico fine di scansare il peso del digiuno, non pecca in conto alcuno, e dal digiuno esente lecitamente ritrovasi. *Dec.* 340. *pag.* 333. *Quia assumit medium licitum ad se eximendum ab obligatione jejunii. Potest enim quis licite se subtrahere obligationi, quando alioquin utitur medio licito, quia hoc non est uti fraude, sed uti jure proprio ad ea, quae possunt eximere ab obligatione.*

XIII. Per lo meno quelli, che viaggiano senza flagellarsi, anzi con tutto il comodo, o sopra leggiadri e ben ammaestrati destrieri, o dentro agiata carrozza, saranno al digiuno tenuti. Nemmeno questi, risponde il P. Reinfenstuel nel suo libro, o sia raccoglimento di casi di coscienza *tract.* 10. *dist.* 2. *quaest.* 4. *num.* 70. *pag.* 433. dove riferendo la proposizione dannata di Alessandro VI. *Excusantur absolute a praecepto jejunii omnes illi, qui iter agunt, equitando, utcumque agant, etiamsi iter necessarium non sit, & etiamsi iter unius diei conficiant.* Per sottrarre dalla dannazione la sentenza, vi aggiugne, che se il viaggio è un pò più lungo, l'obbligo del digiuno cessa del tutto: *Quod si vero iter longius sit, aut probabile periculum subsit superventurae debilitatis ob nimiam corporis agitationem, etiam equitantes, vel curru vecti, a lege jejunii excusabuntur.* Il P. Leandro però dice un poco di peggio della proposizione dannata. Imperocchè, dopo aver insegnato nella quistione 102. che il viaggiare a cavallo tutto un giorno esime dal digiuno, quando il viaggio è di otto leghe, nella *quistione* 103. queste leghe le accorcia a cinque o sei, acciocchè la disobbligazione dal digiuno non costi tanto: *Ut quis a jejunio excusetur ratione itineris, sufficiet equitare pauciora milliaria, nempe quindecim, aut decem & octo, idest quinque aut sex leucas, quia ex equitatione earum sufficientem laborem recipiet, quo excusari a jejunio possit.* Se volete maggiore, e più dolce benignità, itevela a trovare.

XIV. L'agitazione del viaggio dunque, sia a cavallo, sia in carrozza, scusa dal digiuno; anzi, anche se si viaggia per barca, il P. Reinfenstuel sostiene la esenzione dal digiuno, perchè gli umori acquatici debilitano di molto il corpo umano. Che bella ragione! Anche il riposare sopra morbido letto il corpo debilita quando massimamente non si può dormire. Ebbene, quando voi dormir non potete, dal digiuno vi esime il Padre Escobar, *Theol. tract.* 1. *exam.* 13. *c.* 3. *num.* 104. *pag.* 158. *Dormire quis nequit, nisi sumpta vespere coena, tenetur ne jejunare? Minime. Si sufficiat mane collatiunculam sumere, & vespere coenare tenetur: tenetur ne ad id? Non tenetur. Quia nemo tenetur pervertere ordinem refectionis, ita Filliucius.* Ma almanco quando il Cristiano *comodamente* potesse differire alla sera la sua cena con una semplice colezione a mezzo dì per osservare la santa quaresima, in questo caso sarà pur obbligato? Nemmeno risponde il P. Tommaso Tamburino *lib.* 4. *in decal. cap.* 5. §. 7. *num.* 141. *Idem de eo, qui noctu dormire per notabile tempus non potest, nisi coenet. Nimis enim onerosum est sic jejunare. Ita Fagundez. Neque hunc obligo mane jentare, seque sero plene reficere; quo pacto jam jejunium sartum tectum, ut ex supradictis patet, conservaret. Non obligo, inquam, licet id COMMODE facere queat.* A voi peravventura sembrerà un pò troppo l'udire, che neppur quando *comodamente* si può alla sera differire la refezione, siate obbligato al digiuno. Ma per dileguare ogni ombra di scrupolo, ascoltate la ragio-

ragione : *Quia nemo in jejunando est obligandus ad extraordinaria remedia, & ad relinquendum suum jus comedendi circa meridiem. Sic Thomas Sanchez, Jo. Sanchez, Fagundez*. Non è forse uno straordinario rimedio questo, differire alla sera la cena, e far colezione a mezzo dì? Il Bellarmino insegna, che la refezione ne' giorni di digiuno in tempo tale pigliarsi debbe, che cena possa dirsi, non pranzo. I Cristiani antichi alla sera la refezione prolungavano. Queste sono costumanze troppo prische. Noi vogliamo ascoltare i nostri *doctos Juniores*, poichè questi ci hanno scoperti molti privilegj, che gli antichi Teologi ignoravano. E vaglia il vero. Chi degli antichi ha giammai saputo, che due cauterj sieno bastevoli ad esentarci dalla quaresima? Eppure Giovanni Sanchez ce lo insegna *disp*. 54. *num*. 17. *pag*. 371. *Et lege jejunii non esse constrictos habentes duos fontes reor. Quia hi maxime debiles redduntur, & cenare illis est opus*. Il Baucio ha fatta un'altra scoperta; ed è, che chi non ha tante coltre sufficienti a fomentare il calor naturale, di tal maniera che alla traspirazione il corpo del digiunatore disponga, non è al digiuno obbligato. Tanto insegna questo Baucio *casu* 287. *pag*. 437. *Quando corpus non percipit debitam restaurationem a nocturna calefactione, male disponitur ad pravos humores, qui per calorem non solvuntur; ac proinde consurgit damnum notabile, cum quo praeceptum jejunii non obbligat. Hae doctrina, ut bene advertit idem Pasqualigo, etiam currit* (ella corre a passi di Gigante) *quando nocturna calefactio impeditur ob defectum sufficientium tegumentorum, quibus corpus foveatur: nempe etiam quis est excusatus, quando nullo modo possit comparare tegumenta sufficientia ad fovendam nocturnam calefactionem, tunc coena per accidens erit necessaria ad fovendum calorem, & avertendum damnum, quod alioquin perveniret*. Per verità questi vostri Dottori juniori sono poi anche bravi medici.

XV. Tra tanti danni ed incomodi, che dal digiuno esimono i Cristiani, non si ha ancora fatto cenno dell'incomodo, che tocca la borsa. E' vero; perciò di questo vogliam' ora parlare. I ricchi conducono de' lavoratori, de' manovali: Quando probabilmente preveggono, che questi tali lavorando non digiuneranno, possono ammetterli alla fatica? Che dubbj da proporre! Ancorchè sapessero con evidenza, che lavorano senza necessità alcuna, possono riceverli, decide il P. Leandro *q*. 105. *pag*. 207. *Absolute respondeo dicendum posse eos conducere, etiamsi evidenter sciat absque necessitate laborare, & non esse jejunaturos*. Ma se questi lavoratori fossero veramente buoni Cristiani, e fossero risoluti di osservare insieme con la fatica il digiuno, potrebbe in questo caso il Padrone condurli con espresso patto, che non digiunassero? Anzi la sentenza, che ciò insegna, ella è più probabile, risponde il P. Leandro *quaest*. 106. *pag*. 207. *An liceat conducere operarios cum pacto, quod non jejunent? Negant D. Thomas, Durandus, Ricardus, Cajetanus, Silvester Angles &c. Sed probabilius respondeo, licere*.

XVI. La difficoltà intorno a' Tavernaj obbligati a negare la cena a' forastieri, è appunto un incomodo appartenente alla borsa. Cosa risolvono i dotti moderni? Primamente il P. Anacleto Reinffensfuel risponde, che se l'ostiere può senza suo incomodo negare la cena a quegli ospiti, de' quali sa, che al digiuno sono tenuti, lo dee fare. Ma se fosse per patire qualche incomodo potrebbe dar loro da cena. Ma qual incomodo sarà bastevole? Eccolo. Se i forastieri andassero ad un'altra osteria a cenare. La perdita del lucro, che il Tavernajo patirebbe nella vendita di una cena, sarebbe il danno valevole per poter imbandire lecitamente la mensa. *Quando constat eos teneri, tunc si eaupo potest sine suo incommodo negare cenam, tenetur; si vero sine suo incommodo negare nequeat, UT PUTA, QUIA HOSPITES ALIO DISCESSURI, & IBIDEM COENATURI ESSENT*,

aut gravius Deum offensuri, blasphemando, vel maledicendo, tunc caupo non peccat cœnam petentibus ministrando, tract. 10. dist. 2. quæst. 3. concl. 9. num. 53. pag. 430. Non sono queste belle dottrinette? La perdita del piccolissimo lucro, che risulta dalla vendita di una cena, è motivo sufficiente per cooperare lecitamente alla violazione del digiuno? Il secondo motivo dello scandalo, benchè più specioso, è però falso. Lo scandalo Farisaico della gente iniqua non è secondo la Teologia Cristiana ragione bastevole per cooperare alla trasgressione degli Ecclesiastici comandamenti. Il solo scandalo de' semplici, ed infermi può in qualche caso dispensare dal precetto umano. Ma senza tante distinzioni il P. Antonio dello Spirito Santo, come Definitore Generale, risolve assolutamente la difficoltà, ed in una forma non solo larga, ma ampla, *tract. 6. disp. 2. sect. 6. num. 136. pag. 230. Caupones, quando probabiliter existimant accedentes ad eos non violaturos jejunium, possunt eis ministrare, vendere, atque invitare, ut emant, ut ex se patet: quod si dubium sit, adhuc poterunt .... Quod si probabiliter, vel certo sciant eos violaturos, adhuc possunt cibos non vetitos in die jejunii ministrare; IMMO AD EOS EMENDOS INVITARE: Nam illa actio ministrandi, ac INVITANDI, est actio indifferens, & caupo non intendit, ut illi jejunium violent, sed suum lucrum.* Può dire di più un Definitore Generale? Signor sì. Poichè il P. Zacharia Pasqualigo, che non è Definitore Generale, aggiunge che l'oste può negare l'albergo a' forastieri, quando questi, da buoni Cristiani, non volessero cenare. *Decis. 367. num. 4. pag. 365. An peccent caupones nolentes hospitari, qui in die jejunii nolunt cœnare? Probabile est non peccare, quia neque ex intentione peccant, neque ex actione.* Su queste buone massime appoggiato il Padre Pasqualigo insegna, non essere tenuti i Padri di famiglia a negare nè pur una o due volte la cena a' servidori per indurli a digiunare, ancorchè sapessero, che in tal guisa otterrebbono l'intento. *Decis. 361. pag. 395. Si Dominus sciret profuturum famulis negare ipsis cœnam semel, aut bis, ut inducerentur ad jejunandum, non tenetur negare, ut notat Sanchez.* Non è questa una dottrina alla evangelica correzione del tutto conforme? Questo, direte voi, è il *non non plus ultra* della rilassatezza. Sbagliate. Il Padre Leandro vuole oltrapassare ed il Padre Antonio, ed il Padre Pasqualigo. Ciò che questi insegnano degli osti rispetto a' forastieri, il Padre Leandro insegna de' Padri rispetto a' figli, e seguitando per la via rigida del suo più probabile. *Tract. 5. disp. 9. quæst. 12. pag. 221. An possint parentes ministrare cœnam filiis nolentibus jejunare, quando ad id tenentur? Negant consequenter Filliucius &c. .... Sed etiam consequenter PROBABILIUS respondeo posse, immo, & teneri. Quia ad Parentum munus pertinet providere filiis de victu, NON VERO REGERE CONSCIENTIAS ipsorum, maxime quando sunt in ætate provecta, ita ut debeant peccata ipsorum punire, & hoc modo impedire. Unde subministrando cœnam, faciunt quod suorum munerum est; nec per hoc cooperantur peccato filiorum, cum cœna de se sit indifferens, utpote ordinata ad sustentationem naturæ.* Quì non solo al digiuno guerra fassi; ma il primo altissimo comandamento della seconda tavola del Decalogo si cancella. Se a' Padri non appartiene il regolare le coscienze de' figli, neppur i figli tenuti sono a ricevere da' Padri i documenti spirituali dell'anima. Vedete voi, che sante massime insegnano cotesti vostri benedetti Casisti?

XVII. Stravaganti sono le cose, che fino ad ora sentite avete, eppure non meno portentose sono quelle, che vo' accennarvi. Sul bel principio v' indicai, che i *Docti juniores* esimono dal digiuno le arti infami del fornicare, rubare, ed ammazzare, quando nell' esercizio delle medesime il corpo agitato rimanga, e debilitato. E' meglio recitare il puro Latino, che parlar in Italiano.

Il

Il Maestro de' nostri Critici, il P. Girolamo Lamas, 3. *par. cap.* 5. §. 21. *pag.* 389. *Dicimus ergo, quod postquam debilitatus est, & factus impotens ad jejunandum; & si impotentia nascatur ex culpa propria, ut qui lassatus maxime est in diruenda domo ad furandum, vel in occidendo proximum, vel in multiplicando actus turpes venereos, vel in via LONGA VISURUS CONCUBINAM, & sentit tum impotentiam ad jejunandum, non tenetur, sed sine peccato potest cœnare novo.* Si rifletta, che questo Sommista la impotenza a digiunare egli la colloca o nella stanchezza del lungo viaggio a visitare la concubina, o nella fatica, che v' interviene nel rubare, ammazzare, e fornicare. Era di mestiere il decidere simili quistioni, acciocchè i rubatori, concubinarj, ed occiditori scrupoli non patissero, ovvero, per servirmi delle parole del Signor Copellotti, affinchè *allacciate* non restassero le *coscienze loro scrupolose*. Ci è però anche in questo genere di peggio; perchè ciascheduno di cotesti Dottori di segnalare proccura il nome suo nel producimento di qualche singolare sentenza; e chi ne sa dir di più belle, e più larghe, ha più numeroso concorso. Martino da San Giuseppe, Pasqualigo, Roccafull insegnano, potere apposta fatta il Cristiano cercare d' estenuare il suo corpo col vergognoso abominevole esercizio delle replicate fornicazioni, per rendersi impotente ad osservare il digiuno senza peccare contra il precetto del digiuno: Questa sentenza la insegnò altresì il P. Diana, come attesta ei medesimo, che tuttociò narra, *Tom.* 4. *coord. tract.* 6. *Resolut.* 18. dove scrive: *Liberos esse a lege jejunii eos, qui culpa sua ita defatigati redduntur, ut jejunare non valeant, ut si defatigentur ex ludo pilæ, vel venatione, aut commixtione cum fœminis; & ratio est.... Nam aliud est desiderare se reddere impotentem ad adimplendum præceptum, aliud frangere præceptum, quando est obligatio: Nam desiderare se reddere impotentem ad adimplendum præceptum, est optare excusationem præcepti, quam licet quis intendat VIA ILLICITA non operatur adversus tale præceptum, cum non desideret illud frangere, quando illud obligat, sed modum, quo non obliget, quærit. Quæ doctrina non displicet Dianæ citato. Hucusque Rocafull: & hanc sententiam etiam me citato, tamquam probabilem admittit Martinus de San Joseph........... Et absolute illam docet Pasqualigus, me citato, decis.* 330. Diana però nelle posteriori edizioni ritrattò questa rilassatezza orrenda, come protesta egli medesimo nel luogo citato *n.* 2. *Quatenus, ait, dantem in die jejunii mere voluntarie operam ludo, venationi, imo, quod pejus est, & nimio coitui in fraudem jejunii, ea intentione, ut effectus impotens non jejunet, non peccare ullo modo contra præceptum jejunii, neque etiam quando apponit tale impedimentum jejunii, cum illa expressa intentione, ut postea non jejunet, cujus oppositum tamquam certissimum, & indubitatum merito docent &c.*

XVII. Anzichè al fine accostarmi di questo inventario, voglio frapporre alcuni di que' privilegj, che i moderni Dottori concedono a quelli che digiunano, per non parlare sempre di quelli, che dal digiuno sono liberi. Alli digiunatori il P. Fagundez concede ova, latte, butirro, e latticinj, sostenendo, che tali vivande non sieno nemmeno nella Quaresima proibite.. Soggiugne, che le dispense da' detti cibi si concedono per liberare dagli scrupoli gli uomini timorati. Così egli scrive: *Ova, lac, butyrum, & lacticinia non frangere jejunium quadragesimale, nec esse prohibita jure communi, & dispensationem in illo esu esse solum ad tollendos scrupulos timoratorum hominum, ac proinde posse quempiam jejunare lacticiniis vescendo, lib.* 1. *c.* 2. *n.* 6. *pag.* 747. Per quante interpretazioni e limitazioni egli adoperi, sarà sempre una proposizione troppo ardita lo stabilire, che le dispense da' latticinj nella Quaresima si concedano solamente *solum* per liberare gli scrupolosi dalle molestie. Imperciocchè di presente per lo meno ciò è falsissimo,

fendovi la confuetudine, ch'egli medefimo non efclude, la quale gravemente obbliga, e non folamente gli fcrupolofi, ma tutt'i Cattolici la rifpettano qual legge fotto colpa mortale obbligante tutti. Il P. Leandro a quelli, che digiunano, non folo concede, che poffano bere a lor piacere, ma che quante volte bevono per un qualche bifogno, tante volte poffano pigliare un pò di cibo. Onde quelli, che mangiano a pranzo un pò di falume, o che fete frequente patifcono, potranno mangiando, e bevendo per tutto il giorno, digiunare. *Tract.* 5. *difp.* 5. *q.* 10. *pag.* 601. *An in die jejunii poffit quis licite toties, quoties bibit aliquid cibi fumere? Negat loquendo abfolute Cajetanus .... fed refpondeo abfolute poffe, dummodo id non faciat in fraudem jejunii .... Probatur refponfio, quia Ecclefia in jejuniis concedit potum; ergo, & quidquid eft neceffarium, ne ille noceat: Ergo aliquid cibi: Ergo QUOTIES contigerit bibere, TOTIES poterit quis quid cibi fumere.* Per quefta fua fentenza molti Autori riferifce, e per fino S. Tommafo. Quefta volta però il Leandro viene nella benignità moderna fuperato dal P. Marco Vidale, il quale fotto la bandiera del fuo P. Pafqualigo è avanzato tanto avanti, che quafi tutti gli altri Cafifti fi lafcia addietro. Quefti imparte a quelli, che digiunano, tutti que' cibi permeffi, che contribuifcono a preſervare il corpo in buona difpoftezza, in buona falute, ed in buon ftato: *Arca Vital. Inq.* 1. *nu.* 84. *pag.* 205. *col.* 1. *Addo fecundo cum Sanchez, & Pafqualigo, poffe etiam adhiberi fine violatione jejunii aliqua bellaria, cum fint apta ad præfervandam bonam corporis difpofitionem; eadem quoque eft ratio de fructibus, quando juvare poffunt corporis falutem; tunc enim habent rationem medicinæ: fimiliter etiam panis, & alius CIBUS, qui fit aptus ad confervandum bonum ftatum corporis.* Gran premura dello ftato di quefto corpo! E' vero: ma la fteffa premura moftra anche dell'anima; mentre fapere egli favvi, che voi non peccate contra il precetto del digiuno, avvegnachè fpeffiffime volte *fæpe fæpius* un pò di cibo prendiate, ed ancorchè tutti quefti pochetti, e moltiplicati cibi arrivaffero ad una grave quantità, purchè l'ultimo boccone, che la grave quantità coftituifce, non fia co' precedenti bocconi unito: *Infertur quinto non peccare contra jejunii præceptum, neque illud violare, qui fæpe fæpius aliquid modicum cibi in diebus jejunii comedit, etiam fi iis repetitis vicibus perveniat ad magnam quantitatem, dummodo poftremum modicum cibi, quo attingitur notabilis quantitas, non continuetur moraliter cum præcedenti, neque ea omnia coalefcant in unam gravem materiam, tum ratione voluntatis interjectæ, tum etiam ratione intervalli temporis inter unum, & aliud modicum cibi fumptum, loc. cit. n.* 93. Quefto Cafifta non vuole, che in tempo di digiuno fi ftia fempre con la bocca in ful piatto: ma vuole un qualche intervallo di tempo, e qualche atto di volontà, che divida, ed interrompa la continuazione de' mangiari. Troppo farebbe da dire, fe fu quefto punto dilatare ci voleffimo. Ma perchè nella Differtazione della colezione vefpertina, e mattutina, che a tempo opportuno fi darà, di tali cofe l'efame ne faremo, meglio ora torna il forpaffarle.

XIX. Da quanto detto fin quì abbiamo fenza molte deduzioni fi comprende con chiarezza, che de' Criftiani pochiffimi ritrovanfi al digiuno aftretti. Tutto l'obbligo ridurrebbefi ai Cittadini oziofi, che non faticano, nè col corpo, nè con la mente, nè con le dita a fcrivere, ed a quelle Donne, che nemmeno aggiuftano i panni lini; ma comechè quelli, e quefte fono comunemente accafate, così il digiuno fecondo non pochi Recenti Cafifti non trova più tra' Criftiani del fecolo domicilio dove fiffare fuo foggiorno. Senonchè il Caramuele pretende un poco di più. Egli con la folita acutezza fua, e con validiffimi argomenti dimoftra, che fe le riferite fentenze de' Cafifti fono vere, appena ritrovafi chi nella Ro-

Romana Chiesa tanto tra Monaci, che tra Secolari al digiuno sia obbligato. Siami lecito di accennare due casi, ch' egli lungamente esamina, e fa vedere, che dalle sentenze de' moderni suoi contemporanei ne risulta la esenzione de' conjugati dal digiuno. Spediente giudico di riferirli solamente in Latino. Gli accorcerò bensì, ma sempre colle parole dello stesso Caramuele, *Tom.* 2. *Theolog. Fundam.* §. 26. *num.* 1539. *pag.* 74. Il primo caso è questo. „ Feria quarta in capite jejunii Titius .... cum vespere veniret „ ad mensam, & fructus apponi videret, jussit ancillæ ut sibi alterum lectum in penetrali pararet. Turbatur „ uxor, & suffusa in lacrymas causam „ inquirit. Respondit ille: *Condormire uxori, & jejunare componi non possunt. Ergo siquidem jejunandum est, condormiendum non est; aut non est, si est condormiendum, jejunandum.* „ Torsit dilemma uxorem .... His positis inquiro *primo* an usus matrimonii sit causa sufficiens ad omittenda „ jejunia? Et ratio dubitandi est, nam „ Sutores, Sartores, Barbitonsores, & „ alii mechanici solent a jejunio excusari, cum tamen certum sit magis debilitari hominem venerem exercendo, quam suendo, sartiendo, tondendo. Vide Dianam &c. *Secundo.* „ An in casu, quo quis ita sit debilis, „ ut jejunare, & uti matrimonio non „ possit, teneatur jejunare, & usum „ matrimonii intermittere, aut possit „ matrimonii jure uti, etiamsi debeat „ non servari jejunium? Et quidem tenebuntur asserere hoc secundum, qui „ asserunt, eum, qui defessus est ex labore sumpto ob recreationem, etiam „ illicitam, puta ex ludo pilæ, vel ex „ fatigatione quærendi concubinam, „ non teneri ad jejunium. Vide Dianam *Resol.* 40. Seguita il Caramuele a riferire altre opinioni, in virtù delle quali fa vedere, che i conjugati liberi sono dal digiuno, giacchè lic' egli, secondo il Diana, ed altri suoi seguaci, è lecito di omettere il digiuno, quando col digiuno non si può il proprio ufficio adempiere. E finalmente così conchiude questo primo caso: *Scio contrarias opiniones, sed quæro quid dicendum sit, stando sententiis, quas insinuo: dicuntur enim probabiles, & deberet ex illis nihil improbum, aut improbabile deduci.*

XX. Il secondo caso egli è del tutto consimile, perlochè brevemente lo indicherò. „ *Secundus casus sit*, Consultavit me Bruxellis Fridericus, & „ confidenter statum suæ conscientiæ „ exposuit. Inter alia, ... hæc dixit. Habeo uxorem juvenem, pulchram, salacem: amat me: amo „ illam: & est quæ amatur a multis, „ aut potest. Sum in Aula, & scio „ qualiter sollicitentur, & vexentur „ aliæ quæcumque fœminæ, quæ speciosæ & loquaces .... Oportet frequenter ea uti, ne forte famelica „ aliunde petat, vel acceptet, quæ a „ viro suo non potuit. Fortis sum, robustus sum, & servato jejunio, ut „ alii mariti, satisfacio: sed multa, „ ad melius fieri debent, ut amor mutuus, honosque possit esse securus: „ ergo, ut melius satisfacere possim, „ potero jejunia non servare.

Passa ora il Caramuele a provare questa ultima conclusione, con la sentenza di que' Dottori moderni, che esimono i Predicatori, Cantori, Musici, e tanti altri dal sagro digiuno. *Firmat resolutionem meam eorum sententia, qui docent, Artificem, Concionatorem, aut Cantorem, qui utcumque servato jejunio officio satisfacere potest, & tamen non servato excellentius potest, non teneri ad jejunium. Jubet legi Dianam .... dicentem: Presbyteris ovis in Quadragesima vesci fas erit, causa vocis conservandæ. Non enim causa jejunii adstrictus est aliquis diminute suum exequi munus. Ita Sancius .... Quod ego urgentius procedere existimo in Cantoribus ad solatium Principis in Camera concinentibus. Ergo nemo conjugatus jejunii causa debet diminute suo muneri, & obligationi satisfacere.*

Narrati questi due casi, conchiude essere assai malagevole lo scioglimento de' medesimi ammesse le opinioni del Dia-

na, e degli altri Recenti, che con tanta facilità, e per inferiori motivi, innumerabili Cristiani dispensano dal comandamento quaresimale. Sentiamo il Caramuele medesimo. „ Hos duos casus „ viris doctis decidendos proponis. Si „ respondeant secure, repetes, an tan„ tum probabiliter stringant? Qui enim „ probabiliter stringit, ipsissimus proba„ biliter laxat. Si dicant severam, cer„ tam, benignam, improbabilem esse, „ debebunt hanc ipsam improbabilitatem „ demonstrative persuadere; non enim „ improbabilitas alicujus sententiæ pro„ babiliter potest probari. *Si benignam* „ *esse, certam, aut probabilem dicant,* „ *voles scire qui sint in mundo qui de*„ *beant jejunare? Sutores, Sartores, Bar*„ *bitonsores, Fossores, Ferrarii, & si*„ *miles. Prædicatores, Lectores, Confes*„ *sarii, &c. Advocati, Procuratores,* „ *Scriptores &c. etiam Musici. Iter* „ *agentes, Prægnantes, & Lactantes. Qui* „ *ergo manent? fane cives, qui nullum* „ *munus habent. At isti omnes, aut se*„ *re, conjugati sunt. Quem igitur tenet* „ *jejunii Ecclesiastici lex, si etiam con*„ *jugati excusantur?* Ecco ciò, che dalle opinioni de' moderni Casisti inferisce il Caramuele. Egli però sostiene, che i conjugati non sieno dal digiuno dispensati, ma solamente fa vedere, che tale dispensazione risulta dalle dottrine troppo rilassate di alquanti moderni Dottori.

XXI. Troppo caricata a taluno la conseguenza sembrerà, che 'l Caramuele pretende inferire dalle sentenze de' Moralisti suoi contemporanei. Eppure ciò, che fino a quì detto abbiamo, egli è nulla. Ciò che sono per aggiugnere vi sorprenderà. Il Caramuele dimostra, che in virtù de' principj de' predetti Casisti, nè i Religiosi, nè i Monachi medesimi sono al digiuno astretti. Voi, ripiglia Caramuele, stupirete all'udire messo in controversia, se i Religiosi sieno al digiuno soggetti: ma le vostre dottrine incolpate, dalle quali simili conseguenze risultano. Eccovi la quistione del Caramuele nel luogo citato proposta, *pag.* 75. *num.* 1539. *col.* 2. *An Religiosi teneantur jejunare? Legis titulum, mirarisque in dubium reduci rem tam claram. Teneri Ecclesiasticos ais, & præcipue Monachos, qui majorem perfectionem professi: At ego te non incuso, sed hunc sillogismum propono: Musici inquam a jejunio excusantur: At omnes Religiosi sunt Musici, nec in Mundo Musici, qui plus cantent, quam Monachi, & Benedictini præcipue: Ergo Monachi non tenentur jejunare. Quæ ratio idem de cæteris Religiosis evincit. Nulli enim, qui non cantent plusquam sæculares. Puto quidem consequentiam legitimam, minorem certam, & majorem probo citando Santium, Dianamque.* Segue il Caramuele a produrre le ragioni, onde il P. Diana co' suoi aderenti dal digiuno esime i Musici, che non solo in Chiesa le Divine Laudi, ma che nelle camere stesse de' Principi le profane canzoni per divertimento cantano. E di quinci novellamente inferisce la esenzione de' Religiosi e Monachi dalla quaresimale osservanza. Di poi esclama. *Ergo si etiam Religiosos excludimus, qui erunt in Ecclesia Romana, qui teneantur observare jejunia?*

Il P. Antonino Diana confuta l'argomentazione del Caramuele. La censura come sorgente di conseguenze cattive. Attesta, che un Padre Gesuita intendendo la opinione del Caramuele giocosamente pronunziò: Se la sentenza del Caramuele vera fosse, bramerei, che al coro la Compagnia fosse astretta per esserne io in tal caso dal digiuno disobbligato. Queste sono le parole del Diana riferite dal medesimo Caramuele. „ Pace amicissimi viri (inquit „ Diana) hæc argumenta aperiunt viam „ ad opinionem singularem, & contra „ praxim omnium Religiosorum: & „ cum hanc sententiam viris Doctis re„ ferrem, aliqui riserunt, alii in atram „ bilem iverunt. *Et quidem Pater So*„ *cietatis jocose, & facete respondit:* „ *Si sententia Caramuelis esset vera,* „ *mallem Societatem esse adstrictam ad* „ *canendum in Choro, nam essem deobli*„ *gatus a jejunio.*

Insorge il Caramuele, ripiglia la sua argomentazione, e forma questo dilemma.

ma. O il P. Diana non ha saputo esporre giustamente la quistione: o il P. Gesuita non ha saputo recare soda risposta. La mia sentenza non è questa: I Monachi non sono tenuti al digiuno; Ma ella è questa: Il P. Diana, e gli altri Casisti dal digiuno una sì grande moltitudine di Cristiani, e Cristiane di ogni condizione liberano, che o deggiono ritrattare questa loro sentenza, o concedere, che anche i Religiosi ne siano esenti, o finalmente assegnare una evidente disparità, perchè siano liberi dalla Quaresima i Musici, che per poche ore nelle Camere de' Principi profane cose cantano, i Notaj che scrivono, le Donne che piegano, e stendono i panni lini, e non i Monachi, ed i Claustrali tutti, che cantano giorno, e notte, scrivono, studiano, faticano. E per verità fa d' uopo dire, che quel P. Gesuita appunto giocosamente rispondesse. Imperciocchè se per un anno solo il coro di un Monistero ben riformato, frequentato egli avesse giorno e notte, si sarebbe burlato di colui, che avesse detto esserne più del canto il digiuno gravoso. Sed quæ est quæso Caramuelis sentententia? Certe, aut DIANA male casum proposuit: *aut ille Pater Jesuita non scivit respondere bene*. Caremuelis sententia non est hæc: *Monachi non tenentur ad jejunandum*; Sed hæc: *Tam multos DIANA & alii a jejunio excusant ut vel debeant recantare sententiam*, vel etiam Monachos excusare, vel assignare disparitatem evidentem. Et quidem vere *ille Jesuita* jocose, & facete dicitur respondisse. Si enim vel uno anno frequentasset chorum, & in Monasterio bene formato diu noctuque laudes cecinisset, risisset procul dubio eum, qui diceret gravius jejunare quam canere.

Quì non si ferma il Caramuele, ma in-trasi nella confutazione del suo avversario. Tuttochè egli venerasse il P. Diana qual Agnello, che dal mondo, per fermi della di lui frase, i peccati toglieva, per tanto in questa causa lo bersaglia ogni fianco, e lo stringe per ogni verso. Ed affinchè il Diana non possa gloriarsi d'aver rifiutato l'argomento del Caramuele con una facezia di un Gesuita, Caramuele ribatte la risposta del Diana con una barzelletta di un Benedittino Novizio. Questi dopochè un giorno cantato aveva e mattutino, ed ore canoniche, e più Messe, in sentendo il Cantore, che il coro reggeva, ad intuonare *Placebo* per cantare l' Ufficio de' Morti, si rivoltò al Caramuele vicino, ed in orecchio dissegli: Per verità questo *Placebo* può aggradire agli Angioli, ma non può piacere a me dal digiuno estenuato. „ Dedit DIANA Patrem „ Societatis, qui facete, & jocose res„ pondit: Dabo ego Connovitium ju„ venem expertum, qui jocose, & face„ te aliquid dixit, quod similiter potero „ recensere. Fluebant quadragesimi dies.. „ Surgebamus ritu Benedictino ad matu„ tinas, hora post medium noctis prima.... „ Quadam die expletis Marianis, & Ca„ nonicis vesperis, dum incipiendæ sunt „ vesperæ defunctorum, Archichorus can„ tavit *Placebo*; & mihi in aurem socius; „ *Forte* (inquit) *Angelis placere iste po*„ *terit, at mihi labore nimio fracto, & in*„ *edia confecto, non poterit*.

Dopo le facezie il Caramuele rinforza i suoi argomenti *ad hominem* contro Diana, Filliuccio, Pasqualigo, ed altri Casisti. Questi dal sagro Quaresimale digiuno liberano quasi tutte le Donne, i vasaj, argentieri, fabbri, legnajuoli, muratori, calzolaj, testori, barbieri, pittori, sarti, pescatori, cacciatori, conjugati, viaggiatori a piedi, e cavallo, in carrozza, Lettori, Predicatori, Confessori, Scolari, Scrittori, Avvocati, Procuratori, Giudici, e per fino i Musici. Le ragioni, ripiglia egli, onde dal digiuno esimo tanti degli accennati, come sono gli Scrittori, Musici, Giudici, Avvocati, Scolari, ed altri, egualmente, e forse anche di più, provano, che esenti sieno e Religiosi, e Monachi, che giorno e notte cantano più de' Musici, scrivono più de' Notaj, studiano più de' Procuratori, ed Avvocati. Dunque o ritrattare deono il Padre Diana, Pasqualigo, e gli altri non pochi Casisti le sentenze loro, o concedere, che, queste ammesse, anche i Regolari, e Monachi sieno dal digiuno disobbligati.

Risponde il *P. Diana*, ch' egli i Musici esenta

esenta dal digiuno, per tre ragioni, che non possono favorire i Religiosi. La *prima*, perchè perdendo i Musici la voce, perdono lo stipendio: dovechè i Regolari, cantino con voce rauca, cantino con voce sonora, imbandite sempre hanno le mense loro con delle buone pietanze; perlochè la disparità è chiara come il lucente meriggio. La *seconda* è, che il canto de' Musici è figurato, al quale non solo la corporale fatica, ma eziandio una somma attenzione mentale è necessaria. All'opposto il canto de' Regolari egli è facile, e consueto, che fatica non esige, tanto più che i Frati lo hanno già nella memoria marcito. La *terza*, che il P. Diana dispensa dalla quaresima i Musici, perchè decentemente adempiere vagliano il loro uffizio senza pericolo di perdere l' impiego, la mercede, e la grazia preziosa de' Principi della terra, e per simili cose, che accadere a' Regolari non possono, qualunque sia o la melodia e soavità, o la raucedine ed asprezza del canto loro. Eccovi le parole latine del Diana riferite dallo stesso Caramuele *loc. cit. pag.* 77. *num.* 1544. e che io per brevità troncate, ma sinceramente trascrivo. *Musici excusantur propter salarium, & ne diminute exerceant munus suum, ad quod tenentur .... Sed Religiosi satisfaciunt muneri suo canendo in choro sive cum voce sonora, sive cum voce rauca; nec timent, ut Musici, esse dimittendos a servitio Ecclesiarum, vel Principum, & semper securi sunt sive bonam, sive malam vocem habeant, quod invenient mensam paratam in refectorio cum solitis Pitantiis; ergo est dispar ratio inter illos, & Musicos.*

Nemmeno Aristotele avrebbe saputo immaginarsi una così frizzante disparità. Ma recitiamo la seconda. *Adde quod Musici, quia canunt figurate, non solum laborant corpore, sed etiam mente, quia indigent maxima attentione ad notas musicales: Sed Religiosi absque labore in choro canunt semper eodem modo facili, ac consueto; & ea quæ canunt, semper fere memoriter sciunt.* Questa è più sottile, e metafisica della prima. Ascoltiamo anco la terza. *Adde quod ego Musicos excuso a jejunio, non tantum ratione laboris, quantum ratione ut possint recte, & decenter adimplere eorum munus absque periculo magni damni suæ sustentationis, nempe amittendi officium, mercedem, gratiam sui Principis, & similia: quod non potest evenire in Regularibus, sive male, vel bene, rauce, vel suaviter canent.*

Queste disparità, ripiglia Caramuele, che il mio amicissimo Diana assegna, ad altro non servono, che a rendere dell' amico suo più eroica la pazienza. Il figurato canto de' Musici attenzione richiede? Ed il canto de' Regolari, e la loro mentale orazione attenzione non esige eh? I Musici, se perdono la voce, e la grazia de' Principi, la mercede a ripentaglio espongono? Ed il patrimonio, e sostentamento di tanti Regolari, non dipende forse dalla buona ufficiatura delle loro Chiese, dalla frequenza, e concorso del popolo, che con la musica massimamente si alletta, e si coltiva? *Iterum DIANA optimi amici patientiam & modestiam exercet.... Omnia ad tria capita reducit, videlicet ad attentionem, ad lucrum cessans, & ad damnum emergens. Sed quis patietur* [quì il Caramuele si riscalda un pò, ed ha ragione] *Religiosos non habere attentionem in choro. Sane Oratio mentalis sine attentione fieri nequit: & vocalis non solet. Et interdum integra Patrum mendicantium commoditas, & populi frequentia, & devotio intenditur, & fovetur a musica.*

Troppo, io temo, abusato sonomi della pazienza del mio lettore nella narrazione del letterario contrasto tra 'l Diana, e 'l Caramuele. Quindi è, che per non rendermi vie più tedioso moltissime cose tralascio da parte. Chi brama sapere la mente, e sentenza propria del Caramuele, la legga nel luogo citato, che io solo ripeterò la conseguenza, ch' egli inferisce dalle opinioni de' predetti Casisti. *Ergo si etiam Religiosos excludimus, qui erunt in Ecclesia Romana, qui tenentur observare jejunia?*

Io quì per un momento il mio favellare rivolgo a' miei stimatissimi Teologi Critici, ed a' Consiglieri, e fautori della loro

loro opinione. Voi forse a quest'ora detto più volte avrete, che io ho parlato con poco rispetto verso i Professori della Morale Teologia, e che ho ardito di scemare la loro autorità, e credito. Per quanto affermato io avessi il contrario, per quante proteste avessi fatte di rispettare le persone loro, e solamente di screditare le loro false, e rilassate opinioni, difficilmente avrei sortito l'intento di pienamente giustificarmi presso di voi parzialissimi de' Casisti vostri. Perlochè infinite grazie rendo alla Provvidenza Divina, la quale hammai fatto imbattere nella lettura del Caramuele. *UN CARAMUELE* dunque non solo asserisce, ma con validi argomenti prova, che i Dottori vostri moderni levano dalla Cattolica Romana Chiesa il sagro quaresimale digiuno. Imperciocchè, se secondo Caramuele [che pur non è un *Rigorista*] i Maestri della vostra opinione principj tali piantano, e tali regole fissano, donde il Caramuele inferisce, che Regolari, e Monaci stessi liberi dal digiuno sono: non è egli vero, che nella Romana Chiesa la quaresima santa aboliscono? A voi ora incombe di sciorgli argomenti del Caramuele, contro quale, non contro di me, le apologie vostre dirigere dovete.

XXI. Egli è finalmente ora di metfine al nostro *Inventario*. *UN* P. Giovanni Grisostomo *Filippino* vo' che egli sia, il quale dia al medesimo l' ultimo compimento. Questi è un Mo[...]sta, che due volumi ha stampati sopra i privilegj della ignoranza. E per verità, se que' privilegj non facilitano un [...], e non siano veri, l'interesse della salute è in un gravissimo pericolo. [Que]sto Autore egli è un fedele discepolo del Diana e Pasqualigo, ed uno de' [pri]mieri maestri de' Signori Copellotti, [Ca]sisti, i quali lunghi testi in corsivo [al m]edesimo oppongono. Troppo tedio[so sa]rei, se a rifiutare io mi facessi gli [scr]itti, ed infiniti documenti, che a [favor]e della impugnata opinione del di[segn]o egli con mirabile franchezza ap[porta]. Esporrò io solamente un famoso [testo] del *cappone*, col quale egli prova la sua sentenza. Narra dunque sull'attestazione del Caramuele, e del Diana, come due Dottori disputavano: *Se chi mangia un cappone la mattina del digiuno quaresimale, ignorando, che digiuno sia, debba digiunare?* E per dare maggiore risalto alla disputa soggiugne, che questi due Dottori erano chiamati i due *LUMINARI* della Università famosissima di Salamanca, ed anche due *GIGANTI* della Sagra Teologia. Il primo *GIGANTE*, che è il P. Angiolo Manriquez, difende, che chi ha mangiato ignorantemente la mattina il *cappone* è obbligato a digiunare: cioè, che può pranzare a mezzo dì dopo la colezione del cappone, e far insieme colezione la sera, e che in tutto il giorno non possa mangiar altro. Il secondo *GIGANTE*, che è il P. Basilio Ponce, sostiene, che chi ha mangiato inavvertentemente la mattina il *cappone* non è obbligato al digiuno, e che perciò a suo piacere può mangiare tutto il giorno. Questo secondo Gigante è più benigno. Questa è la prima ragione fondamentale, che dopo l'autorità de' Sommi Pontefici, e Santi Padri adduce il *P. Filippino* per dimostrare il suo quarto privilegio, cioè, che chi mangia carne ignorantemente la mattina del digiuno non sia più allo stesso in quel dì tenuto. *De privilegiis ignor. cap.* 17. *Privileg.* 4. *pag.* 322. *Qui ex ignorantia jejunii comedit carnes in quantitate, excusatur a culpa, & ab obligatione amplius eodem die jejunandi*. Questo è il titolo del privilegio, che così lo prova „ *num.* 610. Probatur privilegium primo „ *Basilii Poncii de Leone & Angeli Manriquez* auctoritatibus, quas, quia refert „ Joannes Caramuel, ideo ponam hic „ ejusdem verba, quæ habentur etiam „ apud Dianam. *Obiter dicam, me audivisse Reverendissimum D. Manriquum nunc Salmanticensis Universitatis Primarium Professorem in Gymnasio publico, sic discurrentem: Si quis ex inadvertentia aut oblivione in die jejunii carnes in magna quantitate comederit, non fregit jejunium: adeoque tenetur servare formam jejunii reliquo tempore, eodem modo, ac si carnem non comedisset. Unde si comederit*

CAPPONEM mane, poterit meridie prandere, & vespere collationem sumere: quia leges actibus non humanis non violantur: & illis, qui ex inadvertentia, aut oblivione hominum quidem sunt, non vero liberi, & humani. Contrarium tamen (addebat) non auderem dicere improbabile, propter Basilii Poncii de Leone (tum primarius professor erat) opinionem docentem, illud jejunium esse fractum revera, tametsi inadvertenter, illudque die reliqua non obligare; & ab inadvertentia habuisse, non quidem, quod non violaretur, sed quod violaretur, & frangeretur sine culpa. Sic discurrebat Angelus Manriquez, sic Basilius. Ita Caramuel [ripiglia il Filippino.] „ Igitur ex auctoritate ho-„ rum duorum virorum (qui ex attesta-„ tione *Patris Dianæ loc. cit. LUMI-„ NARIA* fuere inclytæ Academiæ Sal-„ manticensis, & quos vocat ipse *GI-„ GANTES* Theologiæ: primus Ci-„ stercienfis: alter Augustinianus) pro-„ babile, saltem non improbabile pri-„ vilegium propositum: quod præterea „ probatur secundo ratione.

XXII. L'inventario è compiuto per non dilungare al leggitore il fastidio; che per altro moltissime sono le opinioni, che per brevità ed angustia di tempo si tralasciano. Da questo però, voi riveritissimi Signori Copellotti, Casali, e aderenti, comprender potete se di pronunziare inezie capaci sieno i Casisti vostri. Voi in pubblicando al Popolo Cristiano, che i Professori della vostra sentenza capaci non sono di proferire inezie, avete posto me nella trista necessità di provare il contrario. Voi gli avete pubblicati come Dottori di una somma autorità, acciocchè i Cristiani rendano loro cieca credenza. Io ho esposti i loro sbagli, affinchè il Popolo Cattolico non resti ingannato dalle loro opinioni. Le quistioni ridicole de' Casisti vostri hanno violentato me stesso a riferirle talvolta di una maniera meno grave, e seria, anzi lepida e giocosa. Grave dolore (e Iddio sa, che non mento) io ho provato, e provo nel vedere le sante regole del morale costume oscurate con vanissime e sciocche dispute, e screditate con rilassatissime opinioni. Quindi è, che ho riputata necessità indispensabile per ben trattare la causa della verità, il mettere sotto veduta ridicola, e spregevole le descritte opinioni, non già per iscreditare gli Autori delle medesime, che Dio me ne guardi, ma per disingannare il Popolo Cristiano, ed allontanarlo dall' abbracciare simiglievoli sentenze. Se con istile sodo, e grave le ridicole, vanissime, ed altre rilassatissime opinioni rappresentate per me si fossero, alla causa mia pregiudicato io avrei con mettere sotto aspetto onesto, e maestoso ciò che, per giudizio mio, di riso non solamente è degno, ma di aborrimento, e di condanna. E ciò basti per giustificazione della mia condotta in questo capitolo. Dalle tante rilassate, ed imprudenti opinioni, che i Casisti vostri nella sola materia del digiuno difendono, inferir voi potete la moltitudine immensa di quelle, che in tutto il rimanente della Teologia insegnano. *Ex ungue leonem*. Io ho proccurato di trascrivere le precedenti sentenze con tutta la maggiore sincerità per non aggravare veruno: se i miei occhj mi avessero mal servito, se la celerità di scrivere questa dissertazione nell' angusto spazio di pochi giorni, non mi avesse lasciato osservare qualche antecedente o conseguente, che temperasse o moderasse la rilassatezza delle medesime proposizioni, sarà stato effetto d' innavertenza, non giammai di volontà. Protesto però di avere adoperata la necessaria possibile diligenza. Se con tutto ciò in qualche sbaglio al prossimo dannevole caduto io mi fossi, anticipatamente lo ritratto.

XXIII. Il vantaggio dunque, che da quest' inventario di proposizioni, o rilassate, o sciocche, ed inette io intendo ricavare, egli consiste in una nuova valida conferma della improbabilità, e falsità della opinione vostra. Perocchè se da una banda ella è questa vostra opinione, come ho provato, al Tribunale del buon senso, e della buona fede contraria: s' ella è alla dottrina de' Santi Padri, Dottori, e gravissimi Teologi, e migliori Casisti comunemente ripugnante: e se dall'

dall' altra parte que' Casisti, che la difendono, sono in questa materia di niun conto, e di niuna autorità; tra perchè insegnano opinioni sì rilassate, che sembra aver eglino impegno di quasi esimer tutti i Cristiani dalla santa quaresima; tra perchè narrano oracoli falsissimi, e documenti infinti, che gli uni sulla fede degli altri copiano: ne viene per legittima conseguenza, che la impugnata opinione priva sia di ogni grado di probabilità, che sia falsa, ed in virtù di giusto discorso nella proposizione 54. dell' Ufficio Divino proscritta: ed ogni qual volta sarà *deferita* dove si deve, noi crediamo, e speriamo con sicurezza, che sarà espressamente dannata, o proibito l' uso perniziioso della medesima. Nè questa nostra speranza riputar-si debbe una censura troppo severa; ma bensì un frutto di un zelo veramente Cristiano. Così noi pensiamo con una prontezza di animo, e delicatissima volontà di sommettere ogni nostro giudizio al parere de' più sapienti, e massimamente alle infallibili determinazioni, e comandamenti della Santa Romana Chiesa, e il Sommo Pontefice suo visibile Ca-

CAPITOLO XI.

Dimostrazione ultima, onde provasi, che nella stessa linea di autorità la opinione rilassata è onninamente improbabile.

DI grazia, o Giudici Cristiani, tollerate con pazienza un pò di prolissità in una causa cotanto rilevante, quanto è la presente, in cui la si trattasi di un comandamento ca-noristico della nostra Cristiana istituzione. Nella prima, e feconda parte v' ho dimostrato ad evidenza, se non discerno, la opinione della dicata refezione ripugnante al senso comune, a' dettami di vostra mente; buona fede, ed equità naturale. questa terza parte v' ho del pa-ri fatto vedere la detta opinione ora impugnata a dirittura da que' Dottori stessi, che citare soglionsi per patrocinatori della medesima, or combattuta per fianco, e quando negletta, e trascurata *senza degnarla neppur di un fiato*. Finalmente voi l'avete ravvisata improbabile; perchè quegli Scrittori medesimi, che la difendono, la precipitano, attesa la loro manifesta professione d' insegnare opinioni le più larghe, e non poche alla Cattolica Religione indecorose. Nel Capitolo precedente ne abbiamo dato un piccolo saggio nella materia sola del digiuno; a suo tempo contezza maggiore ne daremo.

II. Di presente dunque aggiungo un' altra dimostrazione, onde la falsità confermare della riprovata opinione. Quando in materia di fatto si producono più testimonj per comprovarlo, se questi testimonj non sono *de visu*, ma *de auditu*, non provano più di quello, che prova il primo solo autore, da cui la relazione del fatto intesa hanno. Per guisa, che se fossero mille testimonj, non che cento e sette, che sulla fede di un solo uomo il fatto confermassero, non somministrano al Tribunale maggior fondamento di quello, che dà il primo solo, che il fatto ha palesato. E quando si prova esser falso, che il primo, sulla cui fede gli altri hanno parlato, abbia asserito il fatto, che è in contesa, tutti i mille testimonj non recano un grado di probabilità al fatto contenzioso. Questo è un principio incontrastabile presso tutti; il perchè superfluo giudico di confermarlo co' testi della legge, e coll' autorità de' Dottori. Applichiamo il principio al nostro intento. Comunemente tutti e quanti i Casisti, che la opinione difendono al digiuno contraria, nel caso nostro contesto, per loro primo Capitano, e Duce allegano il *Cardinale Gaetano*. Sotto lo splendore di questa Porpora in campo compajono. L' autorità del *Gaetano* è quella, che ne' Casisti, e ne' trattenimenti da Camera vedesi in primo luogo.

luogo. Cominciò un Casista a citare il Gaetano su qualche ambigua espressione appoggiato; il terzo l'udì dal secondo, il quarto dal terzo, e così di mano in mano, fino a tantochè poi comunemente per tale sentenza citato viene da' Casisti, e non Casisti. Questo è altresì un fatto palese registrato su tutt' i Moralisti. Nel supposto dunque, che falso sia, che questo primo Autore asserisca il fatto controverso, egli è evidente, che falsi sieno, e di niun credito tutti gli altri testimonj posteriori, che come testimonj *de auditu* non recano prova distinta da quella del loro autore. Ora io ho dimostrato ad evidenza, che il Cardinale Gaetano non ha giammai asserita, cioè difesa la opinione, che un Cristiano sano e robusto dispensato per la sola nausea del pesce nella quaresima dalla astinenza della carne, possa cenare la sera, e mangiare carne a suo talento. Anzi principj stabilisce direttamente contrarj a tale sentenza. Questa è una verità sì certa, che nè i Signori Copellotti e Casali, nè il loro esercitato Professore di Teologia, nè tutt'i lor Consiglieri insieme proveranno giammai il contrario. Dunque tutti i posteriori Casisti, che sulla supposta autorità del Gaetano hanno insegnata la rilassata opinione, in genere di autorità non fanno uno zero solo di probabilità. Dunque in genere di autorità la opinione della duplicata refezione nel caso nostro è improbabile, e falsa. Queste sono illazioni giustissime. Dall' altra banda sendo evidentemente alla ragione, e all' equità ripugnante, ne segue, che falsa ella sia, e che dalla Romana Cattolica Chiesa debba esiliarsi; poichè perniciosissima al costume, fomentatrice della concupiscenza, e goloseria, e della libidine turcimanna insidiosissima. Per rinforzo della dimostrazione riflettete a tutti gli altri antichi e Padri, e Teologi falsamente citati: considerate come queste false citazioni la cagione sono stata, per cui i Sommisti, e compilatori de' casi hanno ristampata tale opinione. Leggendo questi nel Lamas, nel Filippino, nel Leandro, e in tanti altri, che i Padri, i Papi, i Teologi la detta opinione difendono, sono ancor eglino iti a dar di capo nello strafalcione, ed hanno sparsa da per tutto la falsa dottrina.

III. Nè vale il dire, che il raziocinio non è giusto; perchè sebbene i Casisti posteriori citano per principale Autore il Gaetano, non perciò alla di lui autorità unicamente appoggiansi, ma eglino stessi esaminata hanno la materia. Quando si farà vedere, che i Casisti impugnatori del digiuno abbiano comunemente di proposito discussa la controversia, allora potrà asserirsi, che il discorso fatto in questo capitolo non sia concludente. Benchè quando anche inconcludente fosse, poco, o niun vantaggio riporterebbesi, sendo questa considerazione per maggiore abbondanza da me fatta. Per altro io so di certo, che i Casisti mentovati non hanno comunemente discussa la quistione, ma l'un l'altro citati scambievolmente si sono. Quindi è, che giustamente ai testimonj *de auditu* paragonati sono. Ora, che simili Scrittori non facciano autorità è comune il sentimento de' Teologi. Leggasi il Cardenas *tract.* 1. *disput.* 11. *ar.* 4. dove scrive così: *Auctores qui rationes conclusionum non discutiunt, & priorum solum auctoritate nituntur, non faciunt per se opinionem probabilem..... Ergo omnes meri summistæ, & meri compilatores excludendi sunt a numero eorum, qui per se dant opinionibus probabilitatem extrinsecam.* Adduce quivi l' autorità di molti Teologi, i quali di simiglianti Casisti dicono, che *instar avium, & ovium* tengono dietro a quelli, da cui trascrivono le sentenze.

IV. Se voi, o Popolo Cattolico, scoprite in me troppo d'impegno per esterminare dal mondo Cristiano la opinione dimostrata falsa, e rilassata; sappiate, che non è mai troppo quell' impegno, che ha per unica mira la sola verità in una causa rilevante. Aggiugnete, che da molti anni io soffro grave scandalo, per aver inteso, che e da' Pergami, e da' Confessionali al Popolo Cristiano la rilassata opinione si persuade. Non solo in qualche caso particolare della pericolosa dottrina si fa un qualche moderato uso per evitare peggiori mali: ma quasichè i

Cri-

Cristiani de' tempi nostri troppo scrupolosi fossero, è troppo macerati, ed estenuati dalle penitenze, con esortazioni concionatorie si persuadono a mangiar carne nella quaresima due volte il giorno, affinchè non restino le loro dilicatissime *coscienze allacciate*. Io attesto dinanzi a Dio, ed al Mondo, di aver co' proprj orecchj uditi Cristiani, che narrato hannomi lo scandalo sofferto, perchè il Confessore loro insinuava a poter cenare la sera nella quaresima, quando erano dispensati a mangiar carne per lo solo fastidio del vitto quaresimale. Ogni ragione dunque vuole, che tutto lo zelo accendasi, e che tutte le forze si adoperino per proccurare di una cotanto dannevole sentenza l'abolizione.

CAPITOLO XII.

Gli Autori della Diatriba, e Differtazione Morale-Critica *sono rei di doppia colpa: e per aver ingiuriati Santi Padri, Papi, e gravissimi Teologi: e per aver ingannati i Cristiani. Dunque una delle due: o far costare al Tribunale del Popolo Cristiano d'essere stati veraci nel producimento degli autori nelli paragrafi del capitolo terzo, e seguenti per me esaminati: o sotto pena dell'inferno ritrattarsi.*

L'Alternativa proposta ella è tremenda, perchè la materia, su ui verte, è formidabile. La salute eterna elle anime Cristiane è il soggetto delle ostre dispute; perlochè il fine del noo scrivere esser debbe, non di far predere la propria opinione, che non scr. se non se a colpevole vanità; ma far rilucere la verità, che al Paradiso nduce. Voi, miei stimatissimi Teogi Critici, due volumetti stampati avein *Italiana favella, acciocchè ancora d' boli, ed infermi di cognizione fosse noto punto tanto necessario di morale discina*, come voi dite nel primo periodo la vostra *Diatriba pag. 9. e* 10. Se nque voi in un punto tanto necessa- ingannati gli avete in persuadendo a mangiar carne due volte il giorno nella quaresima, per voi non ci è salute, se nella più onesta maniera non vi ritrattiate. Ora per accostarmi a dimostrare quant' ho proposto, replico i due punti. Primo voi avete aggravati Padri, Papi, e Teologi con allegarli per Maestri di una falsa, e rilassata opinione. Secondo avete di fatto per mezzo de' vostri libri ingannati i Cristiani. Replico ciò, che altre volte ho detto, ed è bene ripeterlo spesso: ed è, che innocente suppongo il vostro animo, buona la vostra intenzione, il cui giudizio a Dio spettasi. Io esamino i soli vostri libri, e questi io chiamo ingannatori, ed a voi toccherà a difenderli per veraci, nel qual caso io anticipatamente ritratto quanto ho scritto. Alle prove del primo punto.

II. Per provare questo punto, altro non farò, che ritoccare quanto ho già dimostrato. E prima di tutto vi replico il carico, che avete di giustificarvi sul massiccio inganno commesso nella sposizione dolosa dello stato della quistione. Imperciocchè tanto è più inescusabile questa fraude, quantochè i Probabilisti, che più sono alla vostra mano, come il P. Viva, La Croix, Sporer, Salmaticensi, e comunemente i moderni distinguono i dispensati Cristiani, sani per la nausea del pesce, dai dispensati per infermità, debolezza, o decrepità. Negli stessi decreti Pontificj vi è questa distinzione. E voi, che avete trattato di proposito la materia, due volumetti pubblicando sulla medesima, non avete esposto quello stato netto, e preciso di causa, che i vostri Casisti in meno di una colonna espongono, e provano la lor opinione, come appare nel P. Viva, e negli altri comunemente. Accresce la malizia della fraude in questi tempi, in cui le dispensazioni per la nausea del pesce sono sì frequenti ed universali. Gli Antichi non faceano questa distinzione, perchè allora non si dispensavano, che i malati, e deboli convalescenti. La quistione, che di presente agitasi, tutta verte su i Cristiani sani, non abbattuti di forze, ma vegeti, e dispensati pel solo fastidio del vitto quaresimale. Sicchè voi dovete

dovete giustificarvi dinanzi al Tribunale del Popolo, e sapienti Cristiani, perchè non abbiate sinceramente esposto il soggetto della controversia : delitto, per cui si sbandiscono dal Tribunale gli Avvocati.

III. Venghiamo alla ingiuria recata a'Padri, Papi, e Teologi gravissimi; Voi avete citati quattro antichi Padri, Basilio, Grisostomo, Cirillo Gerosolimitano, Teofilo Alessandrino a favore della opinione, che il Cristiano sano, dispensato per la nausea del pesce a mangiar carne, libero sia dal digiuno. Ora io ho dimostrato, che questa è una patente impostura ingiuriosissima a quelli Padri, fatti comparire per autori di una opinione cotanto rilassata, che gli stessi recenti Probabilisti, Viva, Felice Potestà, Giribaldo, La Croix, Sporer, Salmaticensi, e gli altri comunemente riprovano. Una delle due dunque voi di fare siete tenuti : o confessare candidamente la impostura: o far costare, che questi Padri parlano a vostro favore della nostra controversia, cioè del Cristiano sano dispensato pel danno, che riceve dal vitto quaresimale. Se voi vi dichiarate di aver citati que' Padri per i soli Cristiani malati, e deboli, avete soddisfatto al vostro dovere, nè altro chiediamo: ma di ciò non v'ha controversia tra di noi. Se dite aver citati que' Padri a favore dei dispensati sani pel vitto quaresimale nocevole, inquantochè se non chiaramente, almeno probabilmente una tale opinione dalla dottrina loro ricavasi; noi replichiamo, che questa è una impostura patentissima, non avendovi parola in que' Padri, che ansa dia ad una tanta rilassatezza, ed a voi incombe il far vedere la probabile deduzione della vostra opinione da' medesimi, quando troppo acerba riescavi la palinodia.

IV. Voi avete citati per autori della vostra opinione cinque Pontefici. Avete allegati oracoli di viva voce di S. Pio V. e non avete prodotto alcun documento di questi oracoli di viva voce proferiti dal Santo. Voi per altro avete promesso di non produrre autorità, che da voi non sia stata osservata; e pure per torcere in qualche maniera la bolla Cruciata a vostro vantaggio, siete ricorsi al P. Rodriquez, che vi condanna colla bolla alla mano, al P. Lamas, che è un raccoglitore di opinioni poco sincero, e meno fedele, come ho provato : ed aspetto, che voi me lo facciate comparire per verace, con addurre documenti tali, che provino aver egli fondatamente parlato. Egli scrive, essere *luce clarius*, che i quattro Papi menzionati insegnano la vostra opinione; e voi in ciò fedeli avete copiato, che *chiaramente* la favoriscono. Aspettiamo di vedere o questa luminosa chiarezza, o la Cristiana ritrattazione. Ricordatevi, che quando ben anche si ammettesse il paragrafo della bolla colla particola del *non*, nemmeno in questo caso, per quanto ho raccolto dagli Autori medesimi più larghi, ricaverete *chiaramente* la vostra opinione dalla bolla Cruciata, che parla d'infermi, e non di sani, e delle sole due nazioni. Alcuni ne traggono una deduzione, che chiamano a *contrariis*; ma questa è oscurissima, ed a gravi difficoltà suggetta.

V. Voi avete allegati per autori della vostra opinione S. Tommaso di Aquino, Alessandro Alense, Ricardo de Media Villa, il grande Arcivescovo Sant' Antonino, il Bellarmino con tutti quegli altri gravissimi Teologi da me esaminati ne' precedenti paragrafi. Eppure questi nemmen per ombra insegnano la vostra opinione: Anzi altri piantano principj direttamente contrarj alla medesima: altri non ne fanno parola. Che mai direte di Sant' Antonino, che nel paragrafo da voi allegato parla solamente della età, in cui i giovani sono obbligati a digiunare? che ne risponderete di quelli, che apertamente contrarj vi sono? che ne direte di quelli, che sono ambigui, e che da un qualche loro termine di *essenza* gli avete con tutta franchezza citati per vostri, come se espressamente insegnassero la opinione vostra? Se in capo non vi saltava di comparire, non solo Teologi Moralisti, ma severi Critici, *perchè coloro, che si appigliano a*

no a

no a maneggiare l'arme della Critica, *rilevimo*, *che non si dee fondare la propria erudizione sopra di certi raccoglitori di sentenze poco attenti*, *e meno sinceri*: Se, diceva, in pensiero non vi fosse caduta questa comparsa di Maestri della Critica, potreste scusarvi con dire d'esservi fidati all'autorità del Bussembau, Bizozer, Stoz, Burgaber, Escobar, e Schmalzgrueber; ma attesa la vostra severa protesta, e promessa più volte replicata, per verità buona, non so cosa possiate a vostra giustificazione produrre. Ricordatevi di non ricorrere alle vostre o restrizioni mentali, o espressioni amfibologiche, o significati materiali di parole: imperciocchè presso tutti, e massimamente i vostri Critici, quando si dice: *ho osservato questo Autore*, *questa autorità*, s' intende, che sia osservata, e scontrata *in fonte*. Perlochè se voi foste per rispondere, di avere osservati i suddetti Santi Dottori, e gravissimi Teologi ne' vostri Casisti Leandri, Tamburini, Antonj a Spiritu Sancto, e simili, che alcuni, non però tutti, de' predetti Dottori citano, vi rendereste ridicoli: Perchè questo non è *osservare*, ma *copiare* troppo ciecamente da *raccoglitori poco attenti*, *e meno sinceri*.

VI. Io dunque conchiudo questo primo punto di questa guisa. Voi avete i prenominati autori nelli miei paragrafi prodotti quai testimonj falsi; perchè altri gli fate dire ciò, di cui eglino non hanno parlato: ed altri gli fate testificare contro a ciò, che hanno detto, che è una delle più enormi ingiurie, che loro recare possasi. Voi gli fate comparire per Maestri di una opinione, che que' soli difendono, e praticano, che secondo il P. Viva, sì, secondo il P. Viva non sono timorati di Dio, giacchè secondo lui, da per tutto il mondo i timorati di Dio deono seguire la contraria sentenza, che noi insegniamo. Poveri Basilj, Grisostomi, Cirilli, ii, Aquinati, Antonini, Bellarmini! Voi tradotti siete per Maestri di sentenze più larghe di quelle, che insegnano i più condiscendenti Probabilisti, La Croix, Sporer, Roncaglia, Viva, Giribaldo, Potestà, Salmaticensi. Dunque, Signori stimatissimi Critici, o ritrattatevi, o fate vedere, che i suddetti autori insegnano la vostra opinione, o dichiarate al pubblico, che questi Santi, e gravissimi Teologi parlano de' Cristiani malati, e deboli, non già de' sani e vegeti, dispensati per la sola nausea del vitto quaresimale.

VII. Provo il secondo punto proposto. Voi in ischierando a difesa della vostra opinione una sì illustre numerosa squadra de' più prodi, ed autorevoli Campioni, che vanti la Cattolica Romana Chiesa, debellate immantinente le umane menti, ed obbligate non solo i semplici, ma anche i mezzanamente dotti Cristiani a credere, che la opinione vostra, per cui tanti, e sì gravi autori militano, sia vera, e sicurissima. Imperciocchè quale sentenza più verisimile di quella, ch'è insegnata da quattro Santi Padri, da cinque Papi, da S. Tommaso, S. Antonino, Bellarmino, Alense, con tutti gli altri gravissimi Teologi, che abbiamo esaminati? Ora se questi sono tanti testimonj falsi, cioè falsamente, ed ingiustamente da voi prodotti, ne viene per necessaria conseguenza, che voi avete ingannato il Popolo Cristiano in *un punto tanto necessario di morale disciplina*. Se però i falsificatori delle monete, i corrompitori de' diplomi, gli adulteratori de' caratteri sono con severissime pene gastigati: Se chi in Tribunale dolosamente, e scientemente introduce un testimonio falso, egli è riputato indegno e punito; cosa non meriterà il fraudolento producimento di tanti insigni, e santi Uomini a testificare una opinione, della quale o non hanno parlato, o se hanno parlato, hanno insegnato il contrario, ed altri hanno parlato ambiguamente? Vi ripeto alla memoria ciò, che già dissi sul principio di questa terza parte, che io non intendo di ascrivere a colpa qualunque sbaglio in simili citazioni. Io stesso per inavvertenza, per debolezza della mente umana ne avrò per avventura commessi, benchè abbia usata tutta la diligenza per non cadervi. I Padri e Teologi

esaminati tutti gli ho osservati *in fonte*. Io dunque vi ascrivo ad obbligo di giustificarvi su tutti quegli autori esaminati ne' paragrafi del capitolo terzo e seguenti, e sulla consuetudine antica, invariata, universale della Cattolica Romana Chiesa allegata a vostro favore. Perchè questi e simili non sono sbagli d'inavvertenza.

VIII. Vi replico novellamente, che la causa nostra verte tra noi Cattolici. Tutti confessiamo, che il digiuno della Romana Chiesa esclude sotto precetto l'uso delle carni. Tutti assolutamente diciamo, che chi mangia carne in Quaresima guasta il digiuno. Però non mi scappate fuora con dire, che avendo scritto i Padri, ed i Teologi antichi, che chi mangia carne, guasta non una parte del digiuno, ma il digiuno stesso; Per conseguenza l'uso delle carni sia incompatibile col digiuno ecclesiastico. Perchè tuttociò è verissimo, e tutti lo confessiamo. Anzi col digiuno Quaresimale della Romana Chiesa è incompatibile l'uso de' latticinj, ova, e cacio; e di chi in Quaresima mangiasse ova, si direbbe: costui guasta il digiuno; e così diceasi ne' primi secoli di chi bevea vino, come abbiamo a suo luogo osservato. Avete dunque a produrre testi chiari, che parlino del Cristiano sano, dispensato, non per infermità, nè debolezza, nè età, ma pel solo fastidio del vitto Quaresimale, per far vedere, che i Padri, Papi, e Teologi antichi insegnano la vostra opinione. Se ciò voi con verità farete, io non voglio aspettare a fare la mia ritrattazione, e cantarmi la mia palinodia: me la canto con piacere ora per allora, e ritratto quanto ho scritto. Poichè il fine dello scrivere mio non è, nè sarà d'entrar con voi in contesa, ma solo di preservare il Popolo Cristiano dall'inganno, e seducimento, che io ho giudicato poter nascere da' vostri libretti. Se ingannato io medesimo mi sono, chiaramente ritratto quanto ho scritto.

CAPITOLO XIII.

Conclusione della causa appellata. Motivo, per cui non si citano i Padri, ed i Teologi che obbligano i dispensati dalla carne al digiuno. Si scioglie uno scrupoloso obbietto degli Avversarj.

I. Eccoci, o Popolo Cristiano, al fine della causa appellata, e trattata al Tribunale vostro. Voi le ragioni udite, che nella prima parte v'esposi, la sentenza pronunciaste a favore del sagro quaresimale digiuno. Rimane ora di proferire il giudizio sopra ciò, che udito avete nella seconda, e terza parte. Nella seconda parte v'ho dimostrato ad evidenza, che la opinione, che libera i dispensati sani, e vegeti, pel solo fastidio del vitto quaresimale, dal digiunare la sera, sia improbabile, falsa, ed in virtù di giusto, e sodo raziocinio tacitamente proscritta da Santa Chiesa. Nella terza parte v'ho fatto toccar con mano la infedeltà degl'Avversarj nella citazione de' Padri, Teologi, e Casisti prodotti a lor vantaggio. Sicchè la suddetta opinione ella è eziandio di autorità estrinseca sprovveduta: poichè solamente pochi Casisti raccoglitori di sentenze rilassate, e poco attenti, e meno fedeli la difendono su quel principio appoggiati, onde difendeano la proscritta proposizione delle ore Canoniche. Perlochè quegli autori, che insegnarono questa opinione, prima della condennagione fatta da Innocenzo XI. dell'Ufficio Divino, non sono di alcuna autorità: tra perchè col medesimo principio regolavano l'una, e l'altra proposizione, tra perchè comunemente quelli, che espressamente trattarono e difesero questa opinione, sono raccoglitori di rilassatissime proposizioni. Nè io fra tanti Teologi, e Casisti che ho rivoltati, ci ho trovato almeno tra quelli, che hanno scritto dopo di Innocenzo XI. un Autore Classico in materia morale, lontano dalle rilassatezze, il quale *ex professo* tratti la quistione, e la difenda. Certe Sommette,

certi

:erti libretti, o fieno compendj delle
)pinioni più larghe, non fanno autori-
à alcuna. Guai alle sagre, e civili
Leggi, se dalla moltitudine o de' tras-
;reſſori, o degl'interpreti inetti dipen-
leſſero. Le ragioni dunque evidente-
nente dimostrano la falsità della impu-
nata opinione. L'autorità parimente
i manca per sostenerla. Perchè d'or-
inario quando le ragioni sono eviden-
i, come nel caso nostro, i veri, e
aggi Teologi si unisciono di parere.
Null'altro dunque ci resta, se non che
oi, o Popolo Cristiano, novellamente
inanzi al Tribunale stesso de' Teolo-
i condanniate questa opinione, che al
Tribunale del vostro buon senso, e buo-
a fede riprovaste. Null'altro ci resta,
: non che voi medesimi umiliate al
gro supremo Tribunale le vostre sup-
liche più ferventi, affinchè, esamina-
) ed il vostro giudizio, e la opinione
udicata, pronunzj quella inappellabi-
, infallibile sentenza, che giudicherà
ù vera è più spediente, pronti sem-
re ed ossequiosi noi tutti essendo per
ceverla con la più profonda rasse-
natezza.

II. Voi mi chiederete il motivo,
r cui io non abbia tessuto un lungo
talogo di Autori, che la vera nostra
ntenza difendono? Rispondo, perchè
udicherei di pregiudicare alla manife-
verità della mia causa. Quando fot-
il glorioso Ponteficato di Clemente
I. di felice memoria si esaminò se-
mente questa causa, il P. Marchetti
suita, che in quel tempo era Retto-
del Collegio Romano, ne rassegnò
Catalogo di sessanta al Santo Pa-
:, come attesta il dottissimo, ed eru-
o Signor Cardinale Lambertini Ar-
escovo di Bologna nella sua *No-
ficazione* 15. *num.* 21. sopra l'osser-
nza del digiuno quaresimale con que-
parole: *Sessanta ne furon radunati
una scrittura esibita sopra questo as-
to alla S. M. di Clemente XI. dal
n P. Marchetti della Compagnia di
ù, Rettore in quel tempo del Collegio
nano. S'unirono a questo parere i
sultori del S. Uffizio, e gl'Esamina-
dori Sinodali del Cardinal Vicario: e
quando oltre agli allegati autori, se ne
volesse un'altra dozzina, ce ne faremmo
ben volentieri debitori*.

III. Questo degnissimo Gesuita di sin-
golare probità, e virtù adorno, nella sua
scrittura esistente nella secretaria del Si-
gnor Cardinale Vicario di Roma scrive
così: *Ippolito Tonelli nella sua Disser-
tazione de obligatione jejunandi singulis
sextis Feriis, & Sabbatis Quadragesi-
mæ, trattando incidentemente questo pun-
to, ne porta sessanta Autori. Ne ho ri-
scontrati molti, e gli ho veduti citati con
molta fedeltà .... quali sono particolarmente
Vittoria, Giovanni Medina, Gregorio di
Valenza, Angles, Laymanno, Lessio, Bo-
nacina, Reginaldo, Rodriguez, Vega,
Comitolo, Gordono, Villalobos, Lezana,
Homobono, Vittorello, Pedrazza, Mar-
tino Ledesma, Ludovico della Croce, Fran-
cesco, Silvio, Alario, Fernandez, Carlo
Malcte, Corrado, Giacomo Mancino,
tutti incontrati da me con grande accu-
ratezza*. Che direbbe ora questo buon
Gesuita, se vedesse il Vega, Rodri-
guez, Villalobos, Lezana, Ledesma,
citati per la contraria sentenza da' Si-
gnori Copellotti, e Casali?

IV. Altri scrittori ne allegano per
fino cento Dottori, che la vera opinione
difendono. Io per ora non ve ne vo'
citare alcuno. Ella è cotanto evidente
la verità della nostra sentenza, ed al
naturale lume sì conforme, che non
può non essere abbracciata da tutti quel-
li, che dallo spirito di partito, e di fa-
zione liberi sono. Basta solo il dire,
ch'ella è difesa comunemente dai me-
desimi recenti, e benigni Probabilisti,
che di proposito trattano la materia, co-
me sono Salmaticensi, Sporer, Layman,
Reginaldo, Bonacina, la Croix, Ron-
caglia, Geribaldo, Viva, Felice Pote-
stà. I Probabilisti poi tutti comunemen-
te impugnano la falsa opinione. Solo
qualche Sommista di poco conto, e che
la materia non versa, per quanto ho
potuto raccorre, difende dopo Innocenzo
XI. sì fatta proposizione ingannato da
quell'erroneo principio, della *forma so-
stanziale, e base essenziale*.

Cristiani dell'uno, e l'altro sesso. La legge Cristiana scritta, da S. Paolo, alle donne prescrive il pudore, la verecondia, la modestia, la umiltà in grado tale, che la purità ispirino, e la castità ne' risguardanti. Severamente loro vieta e lusso, e fasto, e sfrontatezza, e tuttociò che impure fiamme di carnale amore accendere possa; perlochè la solitudine loro raccomanda, ed il ritiramento, per allettare gl' Infedeli alla Religione Evangelica, e per confermare nella medesima quelli, che la professano. La vita poi giusta, penitente, caritatevole, pudica, e santa; che agli uomini egualmente, che alle Donne di menare comanda, non è quì luogo di rappresentarvela. Ora per appianarmi la via al punto lagrimevole, che per indicarvi sono, domando: Non è egli palese, che sì le cattoliche donne, come gli uomini in gran parte una condotta di vita tengono del tutto a quella, da S. Paolo prescritta, contraria? V' ha lusso, v' ha morbidezza, v' ha agiatezza, vanità, e fasto tra' Pagani, che tra Cristiani non sia portato in trionfo? Dall' altra banda non è egli vero, che coteste Cristiane, e Cristiani sono ammessi alla partecipazione de' Sacrosanti Misterj della Religione? Non è egli vero, che frequentano e Confessioni sagramentali, e la Comunione santa? Ora il punto massimo, e tremendo, che io per accennarvi incidentemente sono, egli è questo. Que' Ministri quegli uomini di Dio, che non vogliono dispensare il Corpo, e Sangue di Gesù Cristo ai descritti Cristiani, i quali, non per accidentale fragilità, ma per cattiva consuetudine persistono tra i pericoli volontarj di offendere sua Divina Maestà, sono tradotti per Calvinisti, che levano dalla Chiesa i Sagramenti. Ve ne sono stati è vero, e forse ve ne sono, che trasportati da un farisaico rigore, ecceduto hanno nel privare i famelici del pane di vita eterna. E questi sono da tutti egualmente condannati; e per quanto dalla sperienza può raccorsi, ministri di simile fatta nella Italia nostra non se ne trovano. Dovechè l' amministrazione de' Sagramenti ai Cristiani di solo nome, ella è sì universale, che que' Ministri, i quali a tali Cristiani con la più prudente, e discreta moderazione la Sagramentale assoluzione sospendono, sono aborriti quai selvatici, ignoranti, e per fino di eresia sospetti. Voi, miei stimatissimi fratelli, di tuttociò consapevoli ne siete; ed io a suo tempo il grave punto tratterovvi nelle sue più minute differenze. Per ora bastami di avervene di passaggio fatto cenno.

V. Popolo Cristiano, parmi di potervi per via d' intimo senso attestare, e spero nella infinita Misericordia Divina di attestarlo con verità, che io mi trovo lontano da tutti e due questi partiti; e che nè lo spirito di fazione, nè la premura di promovere sistemi scolastici in me regna, nè moto alla mia penna dato ha per iscrivere. Due ricordi pertanto, sul finimento di questa causa, io vi lascio. Il primo, ve l' ho già accennato, e bene tornami di replicarvelo. Ed è, che voi non cadiate in quell' errore del volgo, che lasciasi rapire dall' impeto, dall' inclinazione verso un partito, anzichè verso un' altro: e quando si è dichiarato per quella comunità, per quel genere di persone, senza alcun discernimento, ciecamente a tutte quelle persone crede, e le venera quasi infallibili: all' opposto, in niun conto tiene tutte le persone di partito contrario. Nò, miei fratelli, non vi lasciate sedurre da propensioni sì ingiuste, e per voi dannevoli. Come già dissi, in ogni comunità, in ogni partito Cattolico vi sono degli uomini dotti, probi, e santi. E questi in qualunque partito sieno voi venerarli dovete, ed ascoltarli. Ve ne sono altresì, non di rado, in ogni società degl' imprudenti, e di novelle perniciose opinioni amatori. Tolga però da voi il Signore, che per la imprudenza, e condotta men regolata di alcuni privati, vi faceste a screditare tutto il corpo, in cui tanti uomini santi sono, e dotti. Voi dunque con un giusto cristiano discernimento dal vile il prezioso separate, i prudenti dagl' imprudenti, i dotti dagl' indotti, senza confondere, con uno

spirito di fazione, tutti in fascio, come fanno alcuni poco saggi. Se voi, miei fratelli, sedurre vi lascierete dalle passioni di mollezza, di cupidigia, di avarizia, è facilissimo, che in cerca ve n'andiate di quo' Teologi, e Confessori, che alla dissolutezza de' costumi vostri la santità torcano della Evangelica legge. Siccome maggiore, e secondo tutti, grande è il numero de' Cattolici adulti presciti; così secondo tutti, grande egli è il numero de' Teologi, e Confessori, che di tali presciti la condotta regolano, ed approvano con pericolo altresì di precipitare d'accordo nell'inferno: *Ambo in foveam cadant*. Se voi però premurosi di ritrovare la verità, e della vostra eterna salute sopra ogni altro interesse zelanti, userete da parte vostra le diligenze necessarie, tenete per cosa certa, che Gesù Cristo imbattere vi farà nell'uomo di Dio, che in sul dritto sentiero vi metta del Paradiso.

VI. Il secondo, ed ultimo ricordo, che io vi lascio, egli è, che in tutt' i tempi, sì dell'antica, come novella alleanza, i Profeti, che promulgano sentenze al genio accomodate, ed al corrotto temperamento, sono stati, e sono Profeti falsi: *Pseudo-prophetæ semper dulcia pollicentur*. Il rigore, la severità è troppo contraria agli umani appetiti. Pochi sono i veri seguaci di Gesù Cristo, perchè severa è la legge sua, ed angusta la via. Quelli che questa stretta via allargano, falsi Profeti appellati sono da Cristo: *Arcta est via, quæ ducit ad vitam, & pauci sunt, qui inveniunt eam: attendite a falsis Prophetis*. E questo il suggetto sarà di una lunga istruzione. Al tempo di Acabbo quattrocento Profeti, che adulavano, ritrovavansi, ed un solo Michea, che per predicare la verità, a morte fu odiato. Quasi verso i primi tempi, in cui la morale Evangelica cominciò per mezzo di alcuni Scrittori ad allargarsi fuora de' giusti confini, molti Santissimi Vescovi immantinente alzarono la voce, i loro Evangelici greggi avvisando di starsene veglianti, ed a conservarsi lontani dalla rovina fatale, che la politica condiscendenza di alcuni ministri introduceva nella Chiesa di Dio. Di presente, come per saggio di quanto dirovvi, vi trascrivo ciò che insegna S. Tommaso di Villa Nova, *Fer. 6. post Dom. 4. Quadrag. Quid Ecclesiam Dei hodie perdit, nisi Confessariorum, & Pastorum blandiens adulatio, deliniens, demulcensque assentatio? Væ miseris! Non ægritudinem, sed contritionem ac confusionem peccatorum curant; quam augere debuissent, promittentes pacem quibus non est pax, & veniam quibus æterna damnatio parata est. Parum est, inquiunt, nimirum humanum est peccare. Quis est homo, qui non peccat? Facilis est venia, ne tristeris, ne doleas: confessus es, absolutus es, sufficit tibi ad salutem. Vive lætus, Domini Sacramenta suscepisti, sine dubio salvaberis. Sic animas mortuas & securas a suis pedibus mittunt, tanto miseriores, quanto securiores. Vulnera liniunt, vermen conscientiæ extinguunt; stimulum peccati auferunt, & securos peccatores ad inferna demittunt: qui si timorem populo incuterent, forsitan illum a vitiis revocassent. Cui comparabimus adulatores istos, aut cui assimilabimus eos?*

IL FINE.

DISSER-

ro, e per non *allacciare* le povere coscienze, si dovrà abolire la santa Quaresima. E questi medesimi sono quelli, che ostentano zelo contra gli eretici, scrivendo, che l'astinenza dalle carni è la *sostanza*, e la *essenza*, la *base fondamentale* del digiuno? E di queste frasi poi, e formole servonsi per esimere i Cattolici, che non possono mangiar pesce, da ogni sorta di digiuno? Rimetto ad altro tempo il mettere pienamente nella sua giusta veduta questa erronea massima di accomodare la Evangelica Morale alla moda, alla costumanza molle, e voluttuosa de' tempi correnti.

CAPITOLO ULTIMO.

Avvisi al Cristiano, acciocchè vegliante egli stia contro alle rilassate opinioni sul grande affare della sua eterna salute.

I. POpolo Cristiano, dinanzi al Tribunale del vostro buon lume, e della vostra buona fede la causa ho cominciata della quaresima, e dinanzi a questo stesso Tribunale finimento metto alla medesima. Questa causa ve l'ho io trattata popolarmente ed in lingua comunale, perchè le dottrine, che io reputo false, e tacitamente proscritte già da due anni, per quanto posso raccorre, in una Diatriba erano state in questa Italiana favella sparse, ed in questi giorni per mezzo di una *Dissertazione Teologico Morale-Critica* rinovellate con tutte quelle falsità, che fino a quì intese avete. Lo che ha dato a me validissimo stimolo a comporre in pochissimi giorni, non essendo scorse due settimane, da che s'è veduta la Dissertazione predetta, questa qualunque siasi difesa della santa Quaresima. Mi è caduta dalla penna tal volta qualche maniera lepida, qualche tratto meno grave, senza però escire, se male non mi appongo, da' giusti confini. E spero di riportarne un benigno compatimento, perchè ciò non è da mia spontanea volontà proceduto; ma con violenza dalle ridicole frasi, e fallacissimi paralogismi degli Avversarj emmi stata strappata qualunque espressione meno seria, e meno adatta alla gravissima, ed importantissima causa, che ho trattato. Ho altresì tessuto un piccolo catalogo di rilassatissime opinioni, non già, come accennai, per pregiudicare alla fama, e al concetto degli autori; ma per sottrarre le anime vostre dall'errore, per rendervi cauti, e veglianti contra le fallaci opinioni, che sotto lo specioso manto di benignità, e dolcezza alcuni spargendo sen vanno. Era di necessità, che voi informati foste delle estreme pericolose opinioni, in cui lo spirito di partito precipita, per trarne quindi il profitto di mantenervi dalle medesime lontani. Dagli spropositi, che tali giustamente chiamarli possiamo, stampati in materia del digiuno, argomentate quali coserelle avranno stampate in tante altre più rilevanti materie della Cristiana Morale.

II. Con questa occasione dunque d'avervi istruiti in questo punto del digiuno, tornami bene di avvisarvi a starvene cauti, e vigilanti in tutte le altre controversie Morali, delle quali ne' tempi vegnenti parlerovvi. Giacchè le cose vanno di giorno in giorno innoltrandosi agli estremi funesti: giacchè negli stessi quaresimali stampati si cominciano ad insinuare le rilassate opinioni del *Diana*, de' *Caramueli*, de' *Tamburini*, e si spacciano con fagaci maniere, e per mezzo dell'altrui bocca, per più probabili: giacchè da' pulpiti medesimi insegnasi a mangiar carne due volte il giorno da chi per lo fastidio del vitto quaresimale non può nutrirsi di pesce; giacchè da' pulpiti medesimi predicasi, che i Cristiani sessagenarj, avvegnachè forti, e robusti, al digiuno obbligati non sono: giacchè con tutto l'impegno alcuni sì fatte cose spacciano per sicure regole di Cristiano costume; ho risoluto d'istruirvi nelle future quaresime, prima sugli altri punti appartenenti a questa materia la storia formandovi del digiuno della Chiesa Cattolica Romana. Ed affinchè la leggiate tutta, ve la darò spartita in più Dissertazioni, ogni quaresima somministrandovene una porzione sul mo-

DISSERTAZIONE APOLOGETICA

Contra il Libro intitolato *DIFESA* della Differtazione Teologico-Morale-Critica de' Signori Abate Pietro Copellotti, ed Arciprete Bartolomeo Cafali &c.

PROEMIO.

QUESTA Differtazione, e le altre precedenti furono compofte in pochi mefi immantinente, che alla luce comparve il Libro intitolato *DIFESA della Differtazione Teologico Morale &c.* ma per varj accidenti fe n'è differita fino a queft'ora la ftampa. In quefto intervallo il Sapientiffimo Regnante Sommo Pontefice BENEDETTO XIV. ha pubblicati i due noti BREVI *Non Ambigimus*, ed *In fuprema*, fovra i quali io nel corrente anno 1742. ho pubblicato il Libro della *DISCIPLINA ANTICA e MODERNA della Chiefa Romana*. Quivi è defcritta tutta la Storia, e fono difcuffe tutte le difficultà agitate nella materia del Digiuno. Per il che io avea rifoluto di feppellire dentro le natie tenebre la prefente Differtazione, per non moleftare il Leggitore colla faftidiofa repetizione di ragionamenti fopra lo fteffo argomento. A me fteffo riefce grandemente nojofa la neceffità di riparlare fovra tale Controverfia già tante volte efaminata; ma fpero, che ciafcuno riceverà con benigno compatimento quefta medefima Differtazione, quando avrà uditi i motivi, che m'hanno neceffitato contra mia voglia a recarla in luce. Due per ora, o tre ne accennerò. Il primo fi è, che gl'Avverfarj, veduto il mio mentovato Libro della *Difciplina antica, e moderna*, e non avendo fcorta la minuta confutazione della loro *Difefa*, hanno incontanente divolgato, che al loro Libro non c'è rifpofta, per effere un libro inefpugnabile: che i tefti citati nella *Quarefima Appellante* fono talmente falfi, e tronchi, che non è ftato poffibile il giuftificarli. Ora, fe di prefente non vedeffero la confutazione del detto libretto, con più e di galloria e di apparenza riconfermerebbono quanto hanno già difseminato, cioè dire, che *la Quarefima Appellante* è ripiena di tefti fpurj, ed alterati: di falfità, d'impofture, e di calunnie. Chi quindi non vede la indifpenfabile neceffità di confutare fimili falfità, ed impofture con ifcoprire in pieno lume la verità? S. Girolamo qual Maeftro efpertiffimo avvifa di non trafandare in fimili letterarj conflitti neppur le inezie, per non lafciare adito all'avverfario di oftentar vittorie, e trionfi in mezzo alle menzogne ed alle fconfitte. Se tu, dice egli, per uno fpirito di pace, e di concordia, e per non gittare il tempo in cofe frivole, ometterai di ribattere qualfifia minima im-

impostura, il tuo Antagonista griderà ad alta voce presso i suoi parziali: Al forte, al massiccio, all'importante non è stata recata risposta alcuna: Questo era il punto da ribattersi: Questo l'importante da discutersi. Non si è fatto, perchè non si è potuto. *Responde ad singula.... Ne punctum quidem, & apicem calumniæ transeas. Si enim negligenter egeris, & casu aliqua transieris, statim ille clamabit, & dicet: HIC, HIC TE VICTUM TENEO. HIC TOTIUS NEGOTII CARDO versatur.... Qui inimicus est, etiam in scirpo nodum quærit.* (a) S. Tommaso medesimo, tutto che alienissimo da contrasti e litigj, insegna di dover alle volte sacrificare la premura della scambievole pace alla difesa della comune verità, non per ispirito di privata gloria, ma per lo zelo del pubblico vantaggio. In confermazione di questa sua massima ne apporta gli esempli dell'Appostolo S. Paolo, di Gregorio, di Agostino, e di tanti altri Padri. *Patet quod Apostolus his, qui de se mala disseminabant, restitit. Item Gregorius super Ezechiel: Hi quorum vita in exemplum imitationis est posita, debent, si possint, detrahentium sibi verba compescere... Item Augustinus: Gratanter suscipis osculum columbinum pulcherrima, & modestissima charitas. Dentem autem caninum, vel vitat castissima, cautissimaque humilitas, vel retundit solidissima veritas... Item hoc patet multorum exemplo Sanctorum, ut Gregorii Nazianzeni, Hieronymi, Bernardi, & multorum aliorum, qui Apologeticos fecerunt, & Epistolas, quibus se excusarunt ab his, quæ eis imponebantur... Detractores sunt repellendi, non amore privatæ gloriæ, sed communis utilitatis... ne, dum vituperatio perversorum metuitur, recti operis via deseratur.* (b)

Il secondo motivo egli è, per lasciare a'Posteri un esemplare di ciò, che sa fare uno Scrittore prevenuto da qualche falsa opinione; acciocchè quindi imparino tutti a non entrare in conflitto letterario, se l'animo prima non è ricalmato, rasserenata la mente, e acquetate le passioni. Nè le maniere aspre, mordaci, e fuor di modo impetuose, nè le ingiurie incredibili, che il *Letterato* Avversario si è lasciato cader dalla penna contro di me, m'hanno di molto commosso: ben sapendo, che ciò può esser provenuto o perchè a lui non saranno sovvenute alla memoria frasi più miti, nè formole più convenevoli; o perchè il suo naturale temperamento non gli avrà permesso di potere scrivere altrimenti. Ciò che mi ha fatto trasecolare si è, che cotesto Oppositore abbia avuto tanto coraggio d'accusare di alterati, di tronchi, di falsificati i testi prodotti nella *Quaresima Appellante*: e che abbia ciò avanzato con tanta asseveranza, con tanta franchezza, che io medesimo, in leggendo il lui libro, quasi dubitava di qualche sbaglio, tutto che avessi trascritti i detti testi tutti da'loro Originali, e per maggior sicurezza gli avessi fatti da fedele, e dotto amico riscontrare. Perlochè, quando, dopo fattone nuovo confronto, ritrovai, che i testi sono appunto tali, quali furono da me prodotti senza alterazione di una sillaba, non che di una parola, tanto più ne rimasi sorpreso, quanto che egli m'impone, che io abbia con *raffinata*

(a) Epist. ad Pamach. (b) Opusc. 19. c. 14.

DISSERTAZIONE
APOLOGETICA
NELLA QUALE

Si confuta il Libro intitolato DIFESA della Dissertazione Teologico-Morale-Critica &c. pubblicata contra il Libro della QUARESIMA APPELLANTE.

Contumelias tuas, & verba maledicta, quæ ardens iracundia anhelasti, si me contemnere dixero, mentiar. Quomodo enim possum ista contemnere, ubi testimonium conscientiæ meæ cogitans, vel gaudere me video debere pro me, vel dolere pro te, & pro eis, qui decipiuntur abs te? Quis autem contemnat sive exultationis suæ materiam, sive mœroris. Nam unde partim lætamur, partim contristamur, nulla ratione contemnimus. Meorum quippe causa gaudiorum est promissio Domini dicentis: *Cum dicunt omne malum adversum vos mentientes propter me, gaudete & exultate, quoniam merces vestra multa est in Cœlo*. Et rursus mei causa doloris est Apostoli affectus, ubi lego: *Quis infirmatur, & ego non infirmor? Quis scandalizatur, & ego non uror?* S. Augustinus lib. 1. contra Julian. cap. 1.

nata malizia falsificati i detti testi; la qual cosa non può sospettarsi che di uno stolto; attesochè i libri originali de' Casisti, dentro cui contengonsi i testi prodotti, non sono codici de' vetusti secoli custoditi con gelosia negli archivj, ma volumi stampati, che vanno a vile prezzo per le mani di tutti. Fin tanto, che cotesto Letterato m'avesse opposta la falsa interpretazione di tali testi, farebbe cosa tollerabile, e giusto soggetto di disputa; ma l'imputarmi la falsificazione de' medesimi, la giunta fraudolenta di parole, la dolosa depravazione de' sensi, questi sono misfatti, che non si possono lasciar correre senza confutazione. Tanto più, che altro non ci vuole, che occhj, e disturbo di leggere i rimembrati libri per rilevare, che false sono le sue accuse, ingiuste le sue censure, e che esso è realmente caduto in quegli abbagli, che attribuisce a me stesso. La confutazione per tanto di simili falsità servirà eziandio al Signor *Letterato* avversario, ed a tutta la squadra de' Letterati, che vanta per suoi aderenti, di efficace motivo per riformare certe idee troppo franche, e poco caute: certe maniere di scrivere troppo ampollose, ed avanzate nelle stesse cause più cattive. Questi sono i motivi, per cui spero, che voi, o cortese Leggittore, siate per ricevere con benigno compatimento questa mia necessaria difesa. Voi dovete finalmente riflettere, che il libretto, cui sono ora per impugnare, è stato a me la occasione di darvi li due Tomi della Storia del Probabilismo e del Rigorismo, divisa in cinque Differtazioni sovra punti i più rilevanti, ed interessanti della Morale Cristiana. Perlochè il vantaggio, e profitto di quelle, debbe in qualche maniera alleggerire, e compensare la nojosa sterilità di questa, che io con tutto l'ossequio, e riverenza rassegno al giudizio vostro.

So, che molti diranno: A qual fine moltiplicar dispute, se già la causa è finita? Se già il Regnante Sommo Pontefice con due Brevi ha dichiarato il precetto di digiunare? Ma io rispondo con S. Agostino, cui fu fatto un tale obbietto da Cresconio Grammatico: Non si rinnova la disputa; ma si avvisa il Popolo Cristiano, che è finita, e terminata la contesa. Non più si prova l'obbligo del precetto, che una volta era posto in contrasto; ma s'istruiscono coloro, che l'ignorassero. Finalmente si tramanda a' Posteri un profittevole documento della troppa facilità di alcuni Teologi nell'impegnarsi a difendere le opinioni favorevoli alla libertà, ed un ammonimento a' Fedeli di non fidarsi alla cieca di qualunque Teologo. *Non ergo nos olim finitam causam de integro volumus retractare, sed quemadmodum finita sit demonstrare, propter eos maxime, qui hoc nesciunt; ut cum defensores convincuntur erroris, aut ipsi correcti liberentur, aut certe ipsis confutatis . . . hi qui cupidiores sunt veritatis, quam contentionis, videant quid sequantur.* (a)

C A-

(a) Lib. 1. cont. Crescon.

CAPITOLO PRIMO.

L'astinenza dalle carni è un' appendice del Digiuno. La contraria testimonianza del Padre Castropalao non è vera. I testi del Gaetano, del Tostato, e del Media Villa capricciosamente interpretati dall' Avversario. Si assegna il desiderato conglobato di falsità contenute nella risposta al voto del Signor Muratori.

I. Ella Seconda parte della Quaresima Appellante al Capitolo secondo con piena evidenza ho dimostrato, che la nozione essenziale del Digiuno consiste nell'astinenza da qualunque cibo: giacchè il digiuno, secondo tutti, significa non mangiare. Ma perchè se il digiuno, o sia la privazione del cibo fosse troppo lunga, l'uomo non potrebbe conservarsi; quindi è, che la legge Ecclesiastica ha determinato di cibarsi una volta il giorno con la proibizione dei pasti duplicati. La Chiesa Cattolica Romana al precetto di non moltiplicare ne' giorni di digiuno i pasti ha sempre mai congiunto il comandamento dell'astinenza dalle carni. Questo secondo abbiamo dimostrato essere un accessorio al primo. Imperciocchè prima è il mangiare, o non mangiare assolutamente: e poi succede la qualità del mangiare medesimo; siccome prima è la cosa, e poi la qualità della cosa. Questa verità diffusamente è provata nel luogo citato, e perciò tralascio di ripetere ciò che ho già detto.

II. Il mio Avversario non ha saputo replicare neppure una parola a questa mia ragione, che fu da me prodotta per confutare tanto i Signori Copellotti e Casali, quanto il loro esercitato Professore Teologo. Questo s' era adirato contro del Signor Muratori, perchè in un dotto, ed erudito suo *Voto* fatto in approvazione della elegantissima Dissertazione del Signor Mantegazzi latinamente scritta, avesse chiamata l'astinenza dalle carni *un appendice del digiuno*. E per ribattere questa verissima asserzione del Signor Muratori, il Professore Teologo nella risposta ad esso voto, inserita nella *Dissertazione Teol. Crit.* de' suddetti Signori, oppone per ragione decisiva l'autorità del Padre Castropalao, che è la seguente. *Communis est Ecclesiæ sensus, nemine refragante, abstinentiam a carnibus esse præcipuam jejunii materiam, neque ullibi esse consuetudine contrariam*. Riflettete bene, soggiugne l'esercitato Professore medesimo, alle parole *nemine refragante*. Io per far vedere, che questo *nemine refragante* del Castropalao è falso, produssi tre testi contrarj di celebri Teologi, anteriori al medesimo Castropalao. Il primo è del Gaetano, che scrive: *Unica comestio est ESSENTIALIOR jejunio, utpote a principio jejunii instituta in veteri Testamento*. (*a*) Il secondo è di Riccardo de Media Villa, che dice: *Jejunio Ecclesiæ ANNEXA est abstinentia ab esu carnium*. [*b*] Il terzo è del Tostato: *Ad jejunan-*

(1) 22. *q*. 147. *a*. 8. (2) *in* 4. *dis*. 15. *a*. 3. *q*. 5.

nandum requiruntur illa, quibus non existentibus jejunium solvitur. Primum istorum est, semel tantum comedere; quia istud est, quod PRINCIPALITER Ecclesia intendit .... Secundum est, quod abstineatur a carnibus. (1) Il mio Oppositore per difendere ed il Castropalao, ed il suo esercitato Professore, risponde in primo luogo, che il testo del Gaetano è stato da me con malizia dimezzato. Perciò egli lo allega in questa guisa: *Quoniam jejunium novi Testamenti, ex abstinentia carnium, & unica comestione constat tanquam ex substantialibus; ita quod unica comestio est essentialior jejunio*. Sopra di questo testo del Gaetano così la discorre. „ Or io dico: Se il Gaetano „ vuole, che la sostanza del digiuno consista nell'unico mangiare, e nell'astinenza dalle carni *tanquam ex substantialibus*: se vuole, che l'unico mangiare sia la parte più essenziale, *est essentialior*, supponendosi presso tutt'i Grammatici al comparativo il positivo; ne verrà secondo il Gaetano, che l'astinenza dalle carni sarà parte sostanziale, ed essenziale del digiuno. „ (2)

III. Appunto così: perchè il comparativo suppone il suo positivo, si conchiude, che essendo l'astinenza dalle carni il positivo, e l'unico mangiare comparativo, sia tra queste due parti l'unico mangiare il principale, mentre secondo il Gaetano ha forza di comparativo, cioè di principale; *est essentialior*. Il Castropalao sostiene, che questa parte principale sia l'astinenza dalle carni. Adunque al Castropalao s'oppone il Gaetano. Nè ora si controverte, se ambedue queste parti sieno sostanziali, o accidentali: ma si disputa, qual sia di queste due parti la principale. Perciò ho io allegate tutte quelle parole del Gaetano, che contribuivano a dimostrare questa contesa principalità, ed ho omesse quelle, che inutili erano per la nostra quistione. E questo si chiama portare i testi troncati, perchè si trascrivo solo quel tanto, che fa a proposito per la controversia? Di V. S. si potrebbe dire, che allega il testo troncato, per aver omessa la cagione, per cui il Gaetano all'unico mangiare assegna la principalità, dicendo: *utpote a principio jejunii instituta in veteri Testamento*. Queste parole sì, che maggiormente confermano il sentimento del dotto Cardinale. Che ne dice ora V. S.? Può ella negare, che al Castropalao sia contrario il Gaetano, mentre facendo tutti e due il paragone tra le due parti, quegli all'astinenza dalle carni, questi all'unico mangiare il primato ascrive? Ed'ella tenta d'imbrogliare testi sì chiari e decisivi?

IV. Andiamo innanzi, se vogliamo sentire di peggio; perchè non è meno galante la risposta, che al passo del Tostato ne porge (3). „ Il Tostato dice, „ che mancando l'unico mangiare, o „ mancando l'astinenza dalle carni, manca il digiuno: *Solvitur jejunium*. Verissimo, rispondo io. Si scioglie il digiuno o col doppio pasto, o col cibo delle carni, o, come pur quivi dice il Tostato medesimo, coll'uso de' latticini, o colla notabile anticipazione dell'ora stabilita. L'astinenza dalle carni è comune a tutti i nostri digiuni: *Istud enim* (riflettete bene, dice l'Avversario, alle parole seguenti da voi tralasciate) *Istud enim est generale in omnibus jejuniis*. Io rifletto bene, o Signore, che voi parlate sempre da pari vostro. Di presente non si disputa, se le carni sieno vietate in tutti i digiuni: se il doppio pasto rompa il digiuno. Ciò si suppone da tutt'i Cattolici. La controversia è, quale di queste parti sia la principale. Il Castropalao vuole, che sia l'astinenza dalle carni. Il Tostato difende, che sia l'unico mangiare. Quì batte il punto. Ma a questo non si risponde, perchè non si può. Ed affinchè non possiate più cavillare nemmeno sopra la vera intelligenza della Dottrina del Tostato, voglio trascrivere un altro testo del medesimo, col quale levasi il pretesto frivolo di fare forza in quella parola *solvitur*. Riflettete bene, o Signore, sopra questo testo. *Quod autem dicitur jejunium semper solvi per esum car-*

(1) *inc. 6 Matt. q. 173.* (2) *Difes. pag. 13. e 14.* (3) *Dif. pag. 14.*

carnium, non debet intelligi in illis, qui ex necessitate carnes comedunt, vel prægustant, ut si quis nullum alium cibum habeat, & etiam in his, qui serviunt magnis Dominis, & debent prægustare cibos illorum. [1] Vada ora V. S. col suo *solvitur* a pagare il torto fatto al Tostato nell' imbrogliare la sua Dottrina.

V. Prima di rispondere al testo del Media Villa premetto le seguenti parole, che vo' trascrivere, affinchè si cominci a comprendere pian piano il carattere del mio Avversario. „ Al passo „ da voi addotto (dice egli) del celebratissimo Riccardo de Media Villa non „ dovrei rispondere; poichè nel quarto, alla distinzione decima quinta, „ articolo quarto, e quistione quinta, „ luoghi da voi citati, nulla parla del „ digiuno, nè di ciò vi trovo parola. „ Il Media Villa non ha dato alla luce un *libricciattolo* da leggersi in poco tempo come il vostro; ma due „ gran volumi degni del merito di tanto Autore. Onde, se di presente non „ vi rispondessi, dovreste *imputarne la* „ *vostra malizia*, o la vostra *ignoranza*, „ che vi fanno citare i testi falsamente. Pure l'ho voluto rivolgere per „ riconoscere la sua mente,.... Nel „ quarto, distinzione decima quinta, articolo terzo, quistione quinta, egli „ cerca: *Utrum esus carnium frangat jejunium*. E dopo poche righe stabilisce la conclusione, e nel mezzo dice a lettere majuscole

CONCLUSIO.

Cum ad frænandam carnis concupiscentiam sit institutum jejunium, ad quam commovendam caro admodum valet, illius esu frangi jejunium non est ambigendum.

„ si può parlar più chiaro? Questa è „ pure la sua conclusione? .... Ora „ come dite Signor Appellante, che il „ Media Villa la chiama appendice „ del digiuno? Con *qual fronte affermate* non ritrovarsi nel Media Villa „ cosa, a cui possano rampiccarsi gli „ eruditi Critici? Che vuol dir guastare, o rompere il Digiuno? Non altro „ a mio credere, che non digiunare. „ Ora come chi mangia più volte lo „ guasta, lo rompe, e non digiuna, „ così, dice Riccardo, chi mangia carne lo guasta, lo rompe, e non digiuna. *Quì appellante mio, se siete* „ *uomo d'onore* dovete mantenere la parola da voi data alla pagina, pag. 70., „ ove dite così: *In tutte le rimembrate* „ *otto quistioni non v'ha cosa favorevole* „ *a' nostri Critici. Se sono buoni di tro-* „ *varla, ma con verità, dò loro vinta la* „ *causa*. Eccovela ritrovata, e *sfido tut-* „ *ti i Dotti*, non che il volgo del vostro popolo Cristiano a giudicare, se „ questi Signori abbiano potuto allegare con verità a lor favore Riccardo „ de Media Villa: e se io con verità „ v'abbia posta nel suo vero lume questa sua Autorità. [2]

VII. Eccomi pronto, o Signor Letterato, a mantenervi, come uomo d'onore, la parola data. Se in tutte le citate otto quistioni ritrovate, ma *con verità*, una cosa favorevole alla vostra Causa, vi concedo la Vittoria. Quasi presago di qualche stiracchiatura, aggiunsi quelle due parole *con verità*. Non mi credeva giammai, che un pari vostro, il quale tanto si picca di buona Logica, fosse per oppormi cosa sì forestiera, e sì frivola. Qual Cattolico mette in dubbio, se il mangiar carne guasti il digiuno? V'ha controversia di ciò tra noi? A che dunque allegare il testo di Riccardo, in cui dice, che *Carnium esu jejunium frangi non est ambigendum*? Non dice lo stesso Riccardo con tutti gli altri Dottori Cattolici nella quistione sesta immediatamente seguente, che *Jejunium frangitur per gulam, quæ est in comedendo plus quam semel, vel in comedendo cibos, qui interdicuntur jejunantibus, & in præveniendo nimis notabiliter horam*

[1] *in c. 6. Matt. q.* 171. [2] *Dis. pag.* 15. *e* 16.

ram comedendi ab Ecclesia determinatam? Tra i cibi vietati nel digiuno quaresimale, non solamente sono le carni, ma anche i latticinj, *quorum esu jejunium frangitur*. Ma a che servono tutte queste cose per la nostra disputa? Si cerca tra noi, se l'astinenza dalle carni sia un'appendice del digiuno, e se l'unico mangiare sia la principale parte di lui. Lo afferma Riccardo, dicendo: *Jejunio Ecclesiæ ANNEXA est abstinentia ab esu carnium*. Se questa astinenza è annessa al digiuno: adunque suppone il digiuno costituito: adunque è un accessorio al digiuno: adunque è un'appendice del digiuno. A questo fa d'uopo rispondere. Acciocchè poi il Pubblico comprenda il vostro carattere nel tacciarmi *di malizioso*, e d'*ignorante* per la citazione da me fatta del luogo di Riccardo, basta, che rifletta, che ella è esattissima nel libro, che appunto è il quarto: esatta nella distinzione, che è la decima quinta: esatta nella quistione, che è la quinta: esatta nelle parole copiate senza alterazione di una sillaba: e tutto ciò voi medesimo confessate dopo tutti questi riscontri. Per essere nella stampa occorso un piccolissimo errore di un 4. invece di un 3., indicante l'articolo, voi mi tacciate di malizioso, e d'ignorante? Voi mi rimproverate, che il Media Villa non ha dato alla luce un *libricciattolo* come il mio; ma due gran volumi, che voi stesso avete dovuto rivolgere, quasichè fosse fallato nella mia citazione il libro, il volume, la distinzione, la quistione; quando tutto ciò, come s'è detto, cammina a maraviglia: e finalmente tra l'articolo quarto, e l'articolo terzo non vi è altra distanza, che di una sola carta e mezza; e perciò avete voi rivoltati i due gran volumi; non è vero? Provo un indicibile tedio nel dovere quistionare sovra jattanze sì poco a voi convenevoli. Perlochè tralascio molte altre cose, che potrei dirvi: e conchiudo, che i tre testi del Gaetano, del Tostato, e del Media Villa, per me allegati, sono sì evidenti, e sì decisivi della nostra Disputa, che non ammettono altre repliche, sennonse simili a quelle, che voi avete prodotte. Adunque tanto il vostro esercitato Professore, quanto il vostro Castropalao, errarono patentemente nel condannare la sentenza del Signor Muratori, e tutti noi altri, che chiamiamo l'astinenza dalle carni un appendice aggiunta al digiuno dal precetto della Chiesa. Chiamatela poi quest'appendice o sostanziale, o accidentale, o essenziale, che in ciò non vi muoviamo lite. Quello, che per una parte sorprende, e per l'altra fa da ridere, si è, che voi abbiate la franchezza di sfidare tutt'i Dotti a decidere sopra questa contesa, nella quale il vostro torto è sì lampante, che si fa vedere, quasi direi, agli stessi ciechi.

VII. Due altre cose voi condannate nella difesa da me fatta del Voto del Signor Muratori. La prima è, perchè ho chiamati i Signori Copellotti, e Casali *due pive destinate a far risuonare il fiato altronde ricevuto, e strumenti forse innocenti dell'altrui fazione*. Quando io conghietture assai valide producessi per rimostrare, che la *Dissertazione Teologico-Morale Critica* non è veramente di cotesti Signori, tutto ch'ella sia sotto il nome loro pubblicata; non sarebbe e giusta, e modesta la mia espressione? Ora quali conghietture vi date voi a credere, che io mi sia per avanzare, affine di provarvi, che la detta *Dissertazione* sia del vostro esercitato Professore Teologo, cioè di voi stesso, e non degl'innocenti Signori Copellotti, e Casali? Credete voi forse, che io voglia allegare la uniformità dello stile, che vi risplende, tanto nella risposta data al Voto del Sig. Muratori, quanto in tutto il rimanente del libro? Questa, ed altre conghietture tralascio, ed avanzo la pubblica espressa confessione del medesimo esercitato Professore di Teologia, il quale nella stessa risposta, data al *Voto* del Signor Muratori, dichiarasi Autore della detta *Dissertazione Teologico-Morale Critica* con le seguenti parole: *E sebbene parlerò FRANCAMENTE IN QUEST'OPERA, questo sarà*

sempre con tutto il maggior rispetto &c. [1] Ditemi ora: quando un Autore sul principio del Libro suo si protesta di parlare in *QUEST' OPERA con rispetto*, dobbiamo noi per avventura intendere, che debba parlare con *rispetto* in quel solo foglio in cui sono le dette parole, e non già nel libro stesso? Direte voi forse, Signor Letterato mio, che quel foglio solo formi l'*OPERA*? Non credo mai, che voi possiate replicare sì fatta stravaganza, perchè troppo esporreste voi medesimo alle risa. Con giustizia adunque io chiamai i Signori Copellotti e Casali *stromenti innocenti* (potea parlare con più di modestia?) dell'altrui *fazione* (per il qual nome intendo sempre il partito de' Probabilisti.) Potrei ancora chiedere a voi, chi fu quegli, che a Venezia mandò la detta Dissertazione per farla stampare? Ma giacchè fin ora si è detto, pare, che ad evidenza comprovi, che i mentovati Copellotti, e Casali hanno prestato il nome, e che l'esercitato Professore ha composta *QUESTA OPERA*. Che ne rispondete ora Signor *Difenditore*? Vi è qui offesa veruna contro i Signori Copellotti, e Casali? V'è cosa da me detta a capriccio, e senza solidissimo fondamento? Senza faccia adunque potei chiamarli due pive piene dell'altrui fiato, oppure due canali pieni di acque non loro, o con altra similitudine additarli, quali fondatamente li credetti puri stromenti dell'*esercitato Professore*, che siete voi; il quale avendo sì soventemente encomiata quella Dissertazione di *Dottissima*, di *Eruditissima*, di *Fondatissima*, vi siete con rara modestia lodato da per voi, ben consapevole, che simili lodi difficilmente vi sarebbono tributate dagli altri. I Signori Copellotti, e Casali adunque, che io stimo, e venero senza conoscerli, hanno motivo giustissimo di dolersi, non di me, ma di Voi, che a caratteri majuscoli vi siete dichiarato incautamente Autore di quell' *OPERA* pubblicata sotto i loro Nomi.

VIII. L'altra cosa, di cui mi caricate, si è, che io ho chiamato l'esercitato Professore uomo di *testa calda*: e che io abbia scritto, aver egli pubblicato un conglobato di falsità contra il chiarissimo Muratori. Così Voi scrivete pag. 17. *Contro il Teologo non in altro sfogate la vostra bile, che rimproverandolo per uomo di testa calda*. E pag. 122. *Il conglobato di falsità, che voi opponete a questo esercitato Professore di Teologia, da me si vedrebbe pur volentieri*. Chiunque leggerà la risposta al Voto del Signor Muratori, conchiuderà, che io non poteva in miglior maniera scusare il vostro esercitato Professore [che come ho detto voi siete desso] che in dicendo, esser egli di compatimento meritevole, per essere uomo di testa calda. Ma perchè voi volentieri bramate, che io vi rappresenti questo conglobato di falsità, soddisferò alle brame vostre. *PRIMA FALSITA'*. L'esercitato vostro Professore Teologo scrive, alla pag. 2. colle seguenti parole, che il Mondo Letterario non riconosce per Teologo il dottissimo Muratori: *La seconda si è, che a tutto vostro potere sfuggiate d'ingerirvi nelle contese, che passano tra' Teologi o Scolastici, o Morali, assicurandovi, che il Mondo, sebbene vi riconosce meritamente per un Uomo erudito, non vi conta però tra' Teologi*. Le tante insigni Opere, pubblicate dal Signor Muratori sopra punti più gravi della Teologia, dimostrano quanto sia lontano dal vero il Professore Teologo. *SECONDA FALSITA'*. Nella medesima pagina l'esercitato Professore scrive con maniere un poco aspre; che il Sig. Muratori ha bensì notizia del nome, non già del merito delle quistioni: *Per voglia, da voi troppo dimostrata nelle vostre stampe, di comparire in tutte le scienze onninamente sapiente, e specialmente in ciò, che di più astruso trattasi tra' Teologi, date a vedere, che avete bensì notizia del nome, ma non sapete a fondo il merito delle loro quistioni*. Tutt'i Dotti spregiudicati, che hanno lette le Opere del Signor Muratori, attestano il contrario. *TERZA FALSITA'*. Il Professore

[1] *Dissert. Teol. Mor. pag.* 2. *e* 3.

fessore scrive del Signor Muratori pag. 3. *Conviene ben dire, che Voi abbiate poca pratica de' Teologi*. Leggete l'Arte del *buon gusto*, il libro sopra la *Carità*, quello *de Moderatione Ingeniorum*, e quello del Paradiso contra Bruneto, e quello della Giurisprudenza ec. e vedrete s'egli ha pratica de' Teologi, ed anche de' Casisti. *QUESTA FALSITA'*. Il Professore Teologo rimprovera il Muratori qual inventore di Dottrina novella, per aver detto, che l'astinenza dalle carni sia un *Appendice del Digiuno*; contro della quale asserzione così parla pag. 5. *Ma io qui vi dimando: Da qual fonte avete voi derivata una dottrina sì nuova? E certissimo, che fino dal principio del secolo passato, quando il Castropalao diede alla luce le sue Opere, non si ritrovava verun Autore di nome, che avesse ciò detto*. Quanto sia ciò falso, si è dimostrato di sopra, dove si sono prodotti i testi del Gaetano, del Tostato, del Media Villa, e se ne potrebbono addurre tutti gli antichi. *QUINTA FALSITA'*. Il celebre Muratori, per avere avanzata una proposizione incontrastabile, cioè a dire, che il digiuno non altro significa, che astenersi dal mangiare per certo tempo; egli dall' esercitato Professore Teologo viene paragonato a' Grammatici Lorenzo Valla, ed Erasmo, in questa guisa pag. 6. *Pretendete provare la vostra asserzione dall' Etimologia del nome Digiuno. Se vi dovesse rispondere il dottissimo, e Venerabile Cardinale Bellarmino, penso vi direbbe quello stesso, che disse de' due Grammatici Lorenzo Valla, ed Erasmo*. Il Venerabile Bellarmino tanto sarebbe lontano dal paragonare il celebre Muratori a' due mentovati Scrittori, quanto che egli medesimo, assai prima del Muratori, dalla etimologia del digiuno, ce ne porge la vera nozione, come ho dimostrato nella Quaresima Appellante pag. 78. *SESTA FALSITA'*. Nel ruolo degli Uomini vanagloriosi, e de' millantatori è collocato il Muratori dal Professore Teologo, per aver citato Filone Ebreo. Ecco le parole del Professore pag. 7. *Certamente non ritrovo ciò scritto in Filone Ebreo da voi riferito: onde convien dire, che voi abbiate citata questa autorità, non per far conoscere la vostra Erudizione, ma per far a tutti [ricercar], il che niente importa] che voi abbiate letto un Autore sì antico*. Ad un Muratori, che ha pubblicati circa 30. volumi in foglio in materia di antichità, voi rimproverate, che ha citato Filone Ebreo, per comparire al Mondo un *Antiquario! Superi, mites animos! SETTIMA FALSITA'*. Insegna il Muratori, che la Chiesa comanda il Digiuno, acciocchè coll' astinenza da qualunque cibo fino all' ora di Nona, e di Vespero, si maceri il corpo. Qui sorpreso, e stupefatto il Professore Teologo esclama pag. 8. *Che diceste mai, erudito Signor Muratori? Dunque la Chiesa ricerca un somigliante digiuno?* Signor sì, la Chiesa Santa ricerca un somigliante digiuno, che affligga i nostri corpi, che maceri la nostra carne, che freni la nostra concupiscenza, e che renda alla divina Giustizia una qualche soddisfazione per i commessi peccati. A queste sette Falsità aggiungo la *OTTAVA*, che non solo è falsità, ma si potrebbe appellare con un vocabolo e più vero, e più aggravante. Scrive adunque il Professore Teologo *pag. 16*. Che il Muratori il Mantegazzi, ed altri simili in casa propria accarezzano la opinione di mangiare carne mattina e sera nella Quaresima, ma poi quali ipocriti questa opinione in pubblico combattono. *In questi ultimi anni* (dice il Professore) *ha quest' opinione incontrato qualche nemico, che ha giurato il suo esterminio, ma forse per metà solamente; poichè il mal trattamento, che avrà ricevuto in faccia del Pubblico, sarà stato compensato dalla buona accoglienza fattale nelle case private da questi suoi medesimi Avversarj*. Questa l'avete presa dal P. Terillo, che appella tutti i Probabilioristi pratici ipocriti. Eccovi adunque il conglobato delle Falsità dette dal vostro esercitato Professore contro del celeberrimo Muratori. Voi inoltre scrivete pag. 23. di non avere con questo esercitato Professore di Teologia *amicizia veruna*. Come dunque sapete, che non è di *te-*

sta calda? Mi sono passati per la mente varj sensi, in cui forse prendete cotesto nome di *amicizia*. Forse, essendo voi quel desso Professore, il [illegible] amicizia lo pigliate nel senso, che *amicitia est ad alterum*, e così verificasi, che voi con voi medesimo non avete amicizia. Ovvero voi pigliate l'amicizia in significato diverso dalla dimestica benevolenza. Quel trattare il chiarissimo Muratori d'ignorante nelle quistioni Teologiche, quel rassomigliarlo ad Erasmo, sono cose troppo simili alle maniere, onde voi avete favorito me pure in questo vostro secondo libro: in conseguenza sono conghietture assai veementi, che voi medesimo siate l'esercitato Professore di *testa fredda*. Comunque però siasi, a me basta di avere soddisfatte le vostre brame di esporvi il conglobato di falsità, dette contra il celebre Muratori nella risposta al Voto di esso.

CAPITOLO II.

I. Lo Stato della quistione del digiuno controverso fu ingiustamente esposto nella Dissert. Critica Morale. II. La opinione contraria in virtù di giusto discorso condannata. III. La consuetudine allegata è vero abuso, e corruttela.

§. I.

Si conferma ad evidenza, che lo Stato della quistione nostra non fu giustamente esposto.

I. IL mio Avversario nella *Difesa* della *Dissertazione Morale Critica* protesta di non volere rientrare ne' meriti della causa, nè riandare tutte le ragioni, che favoriscono la opinione della incompatibilità del digiuno con le carni. Queste furono abbondantemente esaminate da' Signori *Copellotti e Casali*: ed io (scrive l'Avversario pag. 25.) *altro non farei, che aver pretensione di aggiugner lume ad un pieno meriggio*. Per verità mi credeva, che voi foste il Sole del luminoso meriggio, e che i Signori Copellotti, e Casali fossero i due Astri, che da cotesto Sole ogni luce ricevessero. Ed in questa credenza voglio continuare, tenendo per cosa certa, che voi così parlate per vostra umiltà. Ma entriamo nel merito della causa. Voi vi querelate, che io abbia aggravato il vostro esercitato Professore, ed i Signori Copellotti, e Casali; perciocchè ho scritto, che essi hanno malamente esposto lo Stato della Quistione. Ma accertatevi pure, che io ho scritto la verità, che con piena evidenza sono per dimostrarvi. Venghiamo al punto. Tutti e quanti i Teologi Moderni, che trattano la nostra quistione, distinguono la condizione de' Fedeli dispensati, ed il motivo della dispensazione. Se per motivo d'infermità la dispensa si concede, o per debolezza di frequente ristoro bisognevole, liberano quasi tutti il dispensato dal digiuno. Lo obbligano poi al digiuno medesimo, s'egli, quantunque sano, e robusto, venga dispensato dall'astinenza delle carni per la sola nausea del pesce, o penuria de' cibi quadragesimali. Leggete i Salmaticensi, lo Sporer, il La Croix, il Giribaldi, il Viva, il Roncaglia, Felice Potestà, il Graveson, Natale Alessandro, e il Broccardo. Leggete gli stessi Castropalao, e Gordonio, e il P. Pietro Catalano, il quale cita il Lessio, il Reginaldo, il Corduba, il Vittorello, il Bonaccina, ed altri. Tutti questi, e gli altri Moderni comunemente nella descritta maniera trattano la quistione. Voi non potete allegare un solo Teologo, che dopo Innocenzo XI. abbia stampato un corso di Teologia Morale, e che di proposito abbia trattata la quistione medesima, e che la detta distinzione non adoperi. Adunque il vostro esercitato Professore, ed i vostri Copellotti, e Casali, avendo ommessa la distinzione suddetta, adoperata comunemente da tutt'i Teologi Moderni, sono stati meno sinceri nella sposizione della causa. I Teologi Recenti, che in una mezza pagina, ed alle volte di passaggio versano questa materia, sempre mai fanno uso di questa distinzione: e voi altri Signori, che pubblicate

interi

interi Volumi su questo punto, in figura di Teologi critici, la ommettete? Non siete voi altri Probabilisti, che sempre mai gridate: *Quærunt Casus temporum Doctores temporum?* Se però i Dottori de' tempi nostri tutti d'accordo espongo il caso nostro nella forma, e con la distinzione per me assegnata, è evidente, che la diversa esposizione vostra sia infedele, e mancante. Ed oltre all' autorità di tutt'i Teologi la natura medesima della causa esige cotesta distinzione. Non è egli vero, che in qualunque dispensa si espongono prima di tutto i motivi, ed i gradi della necessità maggiore, o minore, da cui è aggravata la persona, che cotale dispensa dimanda? Non è egli vero, che secondo la maggiore, o minor indigenza, più ampla, o più ristretta la dispensa concedesi? Negherete voi forse, che più bisognevole di dispensa sia un infermo, che un sano? un debole che un robusto? Perchè dunque voi volete confondere col malato il sano, col debole il forte? Non fa d'uopo esser Profeti per indovinare questo *Perchè*. Fatta questa distinzione, troppo mostruosa cosa immediatamente apparisce l'udire, che un sano debba godere della medesima ampiezza di esenzione, che un infermo: che in una sì evidente disparità di bisogno, uguale concedasi il soccorso, ed il ristoro. Voi finalmente avete negletta la distinzione, per poter citare a vantaggio della vostra opinione quegli antichi Teologi, che di questa materia scrissero appunto indefinitamente da circa un secolo. Io pretendo, che in que' tempi a' soli infermi convalescenti, e deboli, non a' sani la dispensa si concedesse. Voi difendete il contrario. Il Lessio, come osserva il Vittorelli, fu il primo a introdurre la distinzione dell' infermo, e del sano, e dopo di lui comunemente i Teologi la medesima distinzione usarono e per levare gli equivoci, e la confusione, che partorivano le indefinite maniere di parlare degli Antichi, e perchè la giusta concessione di una più, o meno ampia dispensa, ricerca la esatta esposizione della maggiore, o minore necessità; poichè dove non v'è necessità, nè motivo, non si concede, nè può giammai lecitamente concedersi dispensa alcuna.

II. Il cavillo Logicale, che la formola indefinita di parlare equivale alla proposizione universale, è troppo insulso per applicarlo alle cose morali, che dalle circostanze dipendono. La proposizione indefinita nelle materie necessarie, dicono i Logici eziandio di primo pelo, fa senso universale: non così nelle materie accidentali, e morali, che mutansi giusta la varietà degli accidenti, che le accompagnano. L'autorità unanime de' Teologi moderni, che negletta cotesta formola indefinita, hanno fatto uso della distinzione rimembrata, riprova l' insussistente pretesto. Perlochè alla Dialettica, della quale voi vi gloriate, potrei rispondere con S. Agostino: *Vides nempe quam dialectice nihil dixeris, & nulla quidem culpa est Dialecticæ Disciplinæ, quantum a tramite ejus exorbitaveris. Videris illius artis verbis ad hoc te uti, ut eis inflatus, attonitos facias imperitos, volendo videri esse, quod non es*. (1)

III. L'altro obbietto, che contra questa distinzione del robusto e del debole mi fa l'Avversario, è sì galante, che vo' proporlo con le stesse parole di lui. „ Piano, Signor Appellante, scrive egli „ pag. 22.) il vostro Popolo cristiano si „ scandalezzerà di voi; e servendosi de' „ vostri stessi principj, diravvi: Se chi „ è debole di forze, e bisognevole di „ rinforzo, può riparare la sua debolezza con mangiar carne una sola volta: e perchè non osserva quella parte di digiuno, che può, mangiando „ una sola volta? Dappoich'egli è certo, che potendo osservare una parte „ di precetto, egli è tenuto osservarla, „ tuttochè a lui rendasi impossibile l' „ osservanza dell'altra parte. In prova „ di ciò vi rinfaccierà la tanto da voi „ decantata proposizione 54. condannata dal Sommo Pontefice Innocenzo XI.

 e v'

[1] *Lib. 3. cont. Jul. c. 7.*

„ e v'afficuro, che per isbrigarvene vi „ troverete fempre più ftretto da maggiori difficoltà „.

IV. Quefte dunque fono le voftre catene sì forti, onde pretendete di avermi talmente ftretto, che, fe tenterò di romperle, mi ritroverò fempre più in effe ravviluppato? Sentite con quanta facilità me ne sbrighi. Se la debolezza di chi richiede difpenfa è sì leggiera, che fi poffa riparare con foftituire al cibo de'pefci il cibo de' latticinj; a coftui l'ufo delle carni non fi concede: fe la debolezza è tale, che efiga carni, e non replicate refezioni, le carni, e non i pafti duplicati gli fi accordino. In fomma, fecondo i gradi della neceffità fi riftrigne, o fi dilata la difpenfazione. Quefti gradi di bifogno non fi pefano con una bilancia fcrupolofa, ma con una criftiana prudenza. Quando i Teologi parlano del Criftiano infermo, o debole, bifognofo d'effere difpenfato dal digiuno, fuppongono di parlare di uno, che, fecondo un prudente Criftiano dettame, abbia neceffità e di carni, e di replicate comeftioni. Se voi mi ritrovate un Criftiano, la cui debolezza non fia sì grave, che meriti sì ampla difpenfa, immantinente noi la reftrigniamo giufta la qualità, e quantità del bifogno. Che ne dite? Può dirfi cofa più netta, e più giufta? Comprendete voi ora, che le voftre oppofizioni fono tante ragnatelle, che al primo foffio fi fquarciano?

§. I I.

La Opinione della incompatibilità del digiuno coll' ufo delle carni in cafo di difpenfa, non folamente è improbabile, ma in virtù di giufto difcorfo è tacitamente dalla Chiefa dannata. Si fciolgono alcuni obbietti.

I. IL mio Avverfario, dopo efferfi fenza profitto affaticato nel difendere ed il fuo efercitato Profeffore nella infelice rifpofta al voto del Signor Muratori, ed i Signori Copellotti, e Cafali nella falfa fpofizione dello ftato della difficoltà; s' accinge finalmente ad inveftire la caufa fteffa. Prima di tutto però fa fapere al Pubblico, ch'egli in quefto conflitto vuole entrare, non fotto la femplice figura o di Cafifta, o di Moralifta; ma fi protefta di comparire in campo da *Letterato* con la fciabla delle ragioni, e delle Autorità alla mano, per difendere il partito. E quì bifogna trafcrivere le fue parole regiftrate alla pag. 36. *Io entro nelle quiftioni da LETTERATO, e difendo con le ragioni e colle Autorità il partito.*

II. Nella feconda parte della detta *Quarefima* al capitolo quarto, ho dimoftrato con tutta evidenza, non effervi difparità alcuna tra la propofizione 54. dannata da Innocenzo XI., e la propofizione prefente della incompatibilità del digiuno coll'ufo delle carni. Ho fatto vedere, che nella Differtazione Morale Critica fono copiate le medefime ragioni, gli fteffiffimi efempli, onde provare la propofizione del digiuno, de' quali fervironfi comunemente que' Teologi, che difendevano la dannata propofizione dell' Ufficio divino. A tutte le ragioni diffufamente quivi efplicate non replica neppur una parola quefto *Letterato*; ma folo oppone alla pag. 26. che la *Chiefa meglio certamente illuminata, che non fon' io, non ha conofciuta quefta identità di ragione.* Obbiezione validiffima! Se la Chiefa aveffe con legge efpreffa riconofciuta quella identità di ragione, io avrei fcritto, che efpreffamente, e non in virtù di giufto raziocinio, e folo tacitamente, è condannata la opinione voftra. La Chiefa non l'ha così riconofciuta, perchè non l'ha legalmente efaminata. Era d'uopo far vedere, che la Chiefa l'aveffe così difaminata, e quindi inferire, che non l'ha conofciuta. Ma voi replicate, che non l'ha riconofciuta nemmeno il P. Maftrio. E quì voi dite il vero, e fi è già rifpofto ad un sì grande obbietto, principalmente nella feconda Edizione, a cui mi rapporto, della Quarefima Appellante; come pure a quello del Filliuccio, allegato per efplicare le Bolle de' Pontefici Aleffandro VII. e Clemente XI. quando cotefto

Auto-

Autore nel passo riportato non parla nemmeno de' Papi suoi contemporanei, non che delle Bolle, tanti anni dopo la di lui morte pubblicate.

III. Oppone in terzo luogo l'Avversario alla pag. 27. il precetto dell'annua confessione, che tre parti richiede, cioè contrizione, confessione, e soddisfazione. E domanda: se chi non può eseguire le due meno principali, che sono confessione, e soddisfazione, sia obbligato alla contrizione del cuore, che è la parte principale di questo tutto? Interrogate, dic'egli, il *dottissimo Cardenas, che non lo conterete tra' Casisti di poco nome, e vi risponderà, che no*. Lode a Iddio, che mi avete una volta citato un Teologo Probabilista, che ha il suo grido. No, non conto tra' meri Casisti il P. Cardenas. Voi sì, che in virtù de' suoi principj necessariamente lo dovete riporre nel catalogo de' Rigoristi. Io venero il Padre Cardenas qual dotto, e pio Teologo. Egli ha confutate con valore le rilassatezze del Caramuele. Egli, attesi i pregiudicj e de' tempi, e delle scuole, ha difeso un Probabilismo speculativo; ma in pratica insegna quasi sempre le sentenze più conformi al Vangelo. Volesse Iddio, che quelli, che abbracciano le sue speculazioni sulla metafisica quistione del Probabile, s'appigliassero del pari alle di lui pratiche sentenze, delle quali una tra le altre riferirò. Egli sostiene, che il Cristiano sia obbligato dopo la caduta nel peccato mortale di subito convertirsi. Non gli concede nè mesi, nè settimane, nè giorni; ma vuole, che nel medesimo istante, moralmente considerato, in cui s'accorge d'aver peccato, sia astretto di proccurare la sua giustificazione o con un atto di carità, o con la confessione sagramentale; non in virtù del precetto Ecclesiastico o, ma in virtù della legge obbligante ad evitare l'istante contingente, e funesto della propria dannazione eterna. Io col dottissimo Cardenas, e con altri quattordici insigni Dottori difendo la medesima sentenza. Per altro, nè il Genet, nè Natale Alessandro insegnano sentenze più rigide della descritta. E questa parentesi fatta sia in lode del Cardenas Teologo veramente dotto e pio. Alla parità poi dico, non poter io comprendere, come voi osiate produrla, dappoichè io con tutta evidenza ho dimostrato, quando le parti di un tutto morale sono dividevoli, e quando no. Vo' prima di passar innanzi trascrivere alquante vostre parole. Il P. Cardenas, voi dite, „ daravvi una regola generale, da cui „ conosciate, quando, essendo dispensato da una parte, siate altresì dispensato „ dall'altra: cd è, quando la materia è „ individua, e non dividua. Chiamasi „ materia dividua, segue il Cardenas, „ quando ha più parti, ed il precetto obbliga ad una, tuttochè separata dall'altra. Chiamasi materia individua, quando non ha più parti; e se ne ha, non „ obbliga ad una separata dall'altra. „

IV. Questa sì, che è una dottrina, che esplica a maraviglia la controversia. La materia è dividua, quando ha più parti, dice il Cardenas. Ci voleva l'autorità anche d'Aristotele, e di Platone, per comprovare una tale proposizione. La materia è individua, quando non ha più parti; o se le ha, il precetto non obbliga ad una separata dall'altra. Ma non vedete, che voi, ed il P. Cardenas vi ravvolgete dentro una pura petizione di principio: esplicate ciocchè è palese, e nulla di ciocchè è in quistione. Chi ha mai dubitato, che la materia debba avere parti, acciocchè sia dividua: e che quella, che non ha parti, sia individua? Chi ha messo in contrasto, che se il precetto chiaramente comanda, o proibisce una parte, debbasi osservare? Il punto della quistione nostra batte in vedere, quando di un tutto morale il precetto comandi la osservanza di una parte separata dall'altra? Si danno composti morali aventi più parti, una delle quali separata dalle altre non è comandata dal precetto. A ragione di esempio, nel voto di andare alla Santa Casa di Loreto, non è obbligato a fare una parte di viaggio chi non può eseguirlo tutto. Al contrario, nel voto di visitare le sette Chiese, è obbligato a visitarne due chi non può tutte e sette. Quando

dunque dobbiamo noi risolvere, che il precetto comandi separatamente una parte, ancorchè non si possa eseguire il tutto; ed all'incontro, che non comandi la parte, quando la osservanza del tutto è impossibile? Questo è il punto preciso della difficultà, che voi mostrate di non avere capita, e che io con tutta chiarezza, ed evidenza ho esplicata nella Quaresima Appellante nel citato capitolo quarto della seconda parte, e nel capitolo quarto della prima parte. In tutti e due questi luoghi si è dimostrato, che separabili sono l'unico mangiare, e l'astinenza dalle carni, come parti comandate da due precetti distinti, e per molte altre ragioni, che non occorre ripetere. In poche parole replicherò, che allora dobbiamo dire, che il precetto comandi non indivisibilmente, ma dividevolmente le parti, quando in ogni parte separata dal tutto vi risplende il fine del precetto. Nella recita di ogni ora canonica si rende a Dio un culto religioso. Nell'astinenza dalle carni, e nell'astinenza dalle replicate refezioni la penitenza si esercita, ed una qualche soddisfazione offresi alla divina Giustizia; per guisa che ogni qualvolta il Cristiano eseguisce una di queste azioni separata dall'altra, esercita un'atto di penitenza cristiana. Quando nella Quaresima il Cristiano dispensato a mangiar carne o per penuria di cibi, o per la nausea del pesce, la sera travagliato dalla fame si astiene dal mangiare con ispirito di carità, per macerare la sua carne, e frenare la sua concupiscenza; non fa egli un atto meritorio di penitenza? Se lo negate; cadete nell'Eresia de' Luterani. Se lo concedete; adunque coll'uso delle carni nel pranzo ottiene la Chiesa in parte il suo fine nella penitenza, che il Cristiano fa, astenendosi dalla cena. E se voi replicate, che questa penitenza non può dirsi Ecclesiastico digiuno, noi rispondiamo, che non è tutto intero il digiuno Ecclesiastico, ma una parte del medesimo, siccome un'ora canonica è una parte, non tutto l'Uffizio divino. Tutto ciò diffusamente si è trattato nel luogo citato. Vo' solo di presente aggiugnere l'autorità del P. Cardenas, il quale nella citata sposizione della Prop. 54. al capitolo secondo n. 10. apertamente conferma quanto si è detto. Ecco le di lui parole. „ Quando „ materia in se ipsa est divisibilis, & „ dividitur in plures partes, non potest „ dici, quod præceptum respiciat totam „ materiam, ut totam indivisibiliter, „ nisi detur aliqua specialis ratio, vel „ aliquis titulus, ratione cujus constet „ præceptum procedere in totam materiam, ut totam indivisibiliter. Cum „ ergo nulla sit ratio, nullus titulus „ ratione cujus hoc præceptum respiciat „ horas canonicas, ut totum quoddam „ indivisibiliter; dici non potest hoc „ præceptum ita procedere. Ita si quis „ præceptum solvendi decimas suam „ materiam respiceret indivisibiliter, „ fieret, quod qui non potest solvere „ decimam, potest autem solvere vigesimam, ad nihil teneretur, quod est „ absurdum. „ L'unico mangiare, e l'astinenza dalle carni, sono due parti di lor natura e separabili, e separate, non solo fisicamente, ma moralmente: perchè in ciascheduna di esse il fine risplende della penitenza dal Legislatore intesa. Si assegni una ragione, un titolo, per cui dirsi debba, che indivisibilmente queste parti sieno comandate, siccome noi abbiamo assegnato quello, per cui debbano essere separatamente eseguite.

V. Di quinci vedesi, quanto fuor di proposito sia la parità della confessione, che voi opponete a nome del P. Cardenas. Imperciocchè, non solo il Cardenas, ma tutti diciamo, che si danno certi tutti morali individui, tra' quali il Cardenas medesimo adduce la confessione. Questa è un Sacramento, la cui materia unica risulta dalle tre parti, confessione, contrizione, e soddisfazione. La Chiesa comanda di ricevere una volta l'anno questo Sacramento tal quale è stato da Gesucristo istituito. Per altro, se anche questo precetto ben si disamina, conferma quanto abbiamo detto. La Chiesa comanda, che una volta l'anno ricevasi un tal Sagramento della penitenza. Questo, rispetto al penitente, esige tre parti, contrizione, confessione, e sod-

e soddisfazione. Per qualche caso il Cristiano non può eseguire la soddisfazione; sarà perciò egli libero dal precetto della penitenza sagramentale? Il muto, che non può eseguire la parte della vocale confessione, se può per via di moti i peccati suoi manifestare, non è egli alla osservanza del precetto tenuto? Cade per tanto da ogni parte la sopraddetta parità. Ancorchè queste parti indivisibilmente fossero comandate, nulla pregiudicherebbe alla nostra sentenza. Imperciocchè confessiamo, che si dà qualche tutto morale individuo; onde, quando nel numero di questi tutti fosse il precetto della confessione, niun pregiudicio a noi recherebbe. Per altro poi lo stesso precetto, ben inteso, è contro di coloro, che formano una simigliante opposizione, come abbiamo veduto.

VI. Il quarto obbietto dell'Avversario è fondato sull'Autorità del P. Viva con queste parole pag. 29. „ In fatti dal P. Viva questa vostra identità „ di ragione non s'è conosciuta, e pure „ tanto ha studiato per ispiegare le pro- „ posizioni condannate, e con tanto „ plauso. „ Anche questo è un bellissimo opponimento. Per vero dire, il P. Viva non l'ho in quel eredito, nel quale tengo il P. Cardenas, che veramente ha interpretate un pò meglio le proposizioni dannate: dovechè il P. Viva pare, che abbia studiato per assottigliare le condanne delle proposizioni, e per esplicarle troppo ampiamente a favore della libertà contra la legge. Ma passiamo sotto silenzio tutto ciò, e rispondiamo all'argomento. Il P. Viva non ha conosciuta la identità di ragione per me assegnata tra la proposizione dannata, e quella del digiuno: Adunque questa identità non c'è? Permettetemi, o Signore, che vi neghi la conseguenza. Voi, come Letterato di rango, eravate in debito di provare, che le ragioni, onde io ho dimostrata evidentemente cotesta identità, non sieno concludenti. Tanto più, che un tale argomento non era stato prima di proposito esplicato, nè ridotto a quella evidenza, cui io l'ho ridotto, e che certamente non ammette risposte, se non simili a queste, che voi avete date. Del P. Viva altro non dico, senonchè egli nel suo corso di Teologia Morale, posteriore all'Opera testè citata, insegna, che tutti i Cristiani timorati del Signor Iddio, abbandonata la sentenza, che voi insegnate, debbono praticare la sentenza che io difendo. *Quæ me, judice, a timoratis sequenda est ubique gentium*. (1)

VII. L'ultimo obbietto, che mi si oppone, è il più galante di tutti. Per dimostrare, che non ci sia la rimembrata identità di ragione tra le due proposizioni suddette, mettesi il libro della Quaresima Appellante al paragone con le *Lettere Provinciali*, e con *le Artes N. N.* e si conchiude, che siccome tra questi libri ci è qualche proporzione, ma non perfettissima; così non ci sia perfetta identità di ragione tra le dette due proposizioni. Riportiamo le parole dell'Avversario, che sono alla pag. 28. „ Che direste voi, Appellante graziosissimo, se taluno prendesse a forza di discorso dimostrare, che la vostra *Quaresima Appellante* sia proscritta, e condannata dalla Chiesa, dicendo così: La Chiesa ha meritamente „ condannati gli *sporchi*, ed infami libri intitolati *Artes N. N.... Litteræ* „ *Provinciales*. La vostra *Quaresima* ha „ qualche, e più di qualche somiglianza, e non solamente apparente, con „ questi libri, da' quali ha tratte le „ *più vive*, e *toccanti espressioni*, e le „ più false erudizioni per sedurre il volgo: Dunque è proscritta, e condannata dalla Chiesa com'essi lo sono. „

VIII. Non so mai, perchè nella fantasia vostra sieno sì altamente fisse coteste *Lettere Provinciali*, e coteste *Artes N. N.* per doverle a tutto pasto produrre in campo. Fa di mestiere, che quelle *vive*, e *toccanti espressioni*, che riconoscete in cotesti *infami* libri, v'ab-

[1] *tom.* 1. *par.* 2. *q.* 10. *a.* 1. *n.* 4.

ra, e reale della Chiesa Romana obbligano il Popolo Cristiano dispensato dalle carni al digiuno. Mi spiego. Tutti, o quasi tutt' i moderni Teologi Probabilisti, che hanno stampati corpi di Teologia Morale dopo la condanna fatta da Innocenzo XI. obbligano i Cristiani sani, dispensati dall' astinenza dalle carni, al digiuno della sera. Leggete, come altra volta v' ho detto, i Salmaticensi, lo Sporer, il La Croix, il Felice Potestà, il Giribaldo, il Viva, il Catalano, il Matteucci, il Roncaglia, e comunemente gli altri più benigni, per non citarvi tutti quelli, che seguono la sentenza più probabile. Di quinci così la discorro. Se la consuetudine decantata fosse vera, e legittima; come mai i Teologi viventi, nel tempo di questa consuetudine, che esime dal digiuno, obligherebbono di quasi unanime consenso i Cristiani al digiuno? Non sarebbe da tutti condannato quel Teologo, che obbligasse i Cristiani ad astenersi dalla colazione della sera nella Quaresima, mentre una legittima consuetudine la permette? Quando mai si è udito, che i Teologi più benigni obblighino i Cristiani alla osservanza di quel precetto, dal quale la consuetudine li dispensa. I Probabilisti studiansi d' interpretare, e di allargare tutte le leggi divine ed umane; e quando dubbie sono, ed incerte, difendono il possesso della libertà. E poi si ha coraggio di ostentare una vera, e certa consuetudine, che esima dal digiuno, quando i Teologi medesimi, più interessati per i diritti della umana libertà, obbligano al precetto di questo digiuno? Voi opponete che il P. Roncaglia, il quale difende la mia sentenza, insieme dice: *Puto enim fere ubique invaluisse consuetudinem, ut dispensatus a carnibus simul se putet dispensatum a jejunio. Consuetudo enim ex dictis præscribit contra legem.* Io ho scritto, che il P. Roncaglia parla da Casista poco accurato. Imperciocchè se la consuetudine prescrive contra la legge; perchè dunque, prevalendo questa consuetudine, obbliga egli i Cristiani alla legge? Il buon Casista per consuetudine quì intende quella costumanza, quella corruttella, onde i Cristiani amatori del ventre riputansi dispensati (*se putet dispensatum*) dalla osservanza del digiuno. Se la consuetudine fosse vera, come quella della colazione, dell' anticipazione dell' ora, in cui pranzare, il P. Roncaglia, e tutti gli altri Probabilisti, che hanno scritto dopo Innocenzo XI. sarebbono tutti condannabili peggio, che i semplici Rigoristi, volendo obbligare i Cristiani a quella penitenza, dalla quale gli assolve la consuetudine. Con giustizia adunque il celebre Gesuita P. Marchetti chiamò questa consuetudine una *sciocchezza*, e con altra tanta giustizia io l' ho riprovata qual abuso, e corruttella.

III. Si lamenta l' Avversario, che io neppure d' uno sguardo ho degnato un certo Lucio di S. Marco scolaro del P. Tamburino, in difesa del quale ha stampati circa sette fogli. Ma egli mi compatirà, quando saprà, che certi Casisti non troppo mi dilettano. Quindi è, che egli di fatto, in veggendo la mia facilità di rigettare l' autorità del Roncaglia, del S. Marco, e di altri simili, mi oppone pag. 37. l' autorità di *Gabriel Biel* Lettore primario della Università di Witemberga, che scrive aver fiorito verso il 1440. del quale allega le seguenti parole: *Jejunare non dicuntur qui semel tantum in die carnibus reficiuntur, quamvis non nihil mereantur.* La troppo buona credenza, onde il mio Signor Avversario trascrive le autorità citate da' suoi Casisti, ella è la cagione per cui troppo apertamente espone alle altrui derisioni la riputazione della sua *Letteratura*. Se egli letto avesse il Biel nel suo fonte, non avrebbe giammai allegato un Giudice, che con tanta evidenza lo condanna. Senta cosa scrive il P. Gabriello Biel nel libro appunto quarto da lui citato (1): „ Neque aliquem lego, qui ad„ mittat binam comestionem, non ha„ bentes causam rationabilem: ex præ„ dictis *non possunt se tueri sola consuetu„ dine per carnales homines introducta*, neque

(1) *Dist.* 16. *q.* 3. *a.* 3. *pag.* 508.

„ neque hic abusus apud viros honestos „ Deum timentes invenitur, sed solum „ apud carnales, & delicatos *pro Deo* „ *suum ventrem colentes*, qui pro anima- „ rum salute constituti sunt, *non con-* „ *suetudinem*, *sed CORRUPTELAM* „ inducere possunt. Unde sufficienter il- „ la *carnalium* allegatio videtur evacua- „ ta „. Se questo Scrittore parla troppo chiaro contro di voi, e con colori troppo vivi dipinge la rea costumanza di mangiare due volte il giorno nella Quaresima senza ragionevole necessità, non altri che voi medesimo incolpar potete. Parla il Biel col linguaggio di tutt' i Cattolici, i quali dicono, che il vero, ed intero digiuno della Chiesa Romana rimane violato da quelli, che mangiano carne, siccome dice egli stesso, che rimane eziandio violato da quelli, che mangiano innanzi l'ora prescritta, o duplicano i pasti. Scrive pertanto il medesimo (1) *Tribus modis solvitur*, *seu frangitur jejunium Ecclesiæ*, *scilicet pluribus vicibus comedendo*, *cibo non concesso utendo*, *tempore præmaturo manducando*. Ma per provare di una maniera evidente, che la dottrina del Biel è direttamente contraria alla opinione dell' Avversario, produco un altro testo del medesimo „ (2) Quinto notandæ sunt tres regulæ „ circa prædicta impedimenta a jejunio „ excusantia, ut sit excusatio sufficiens „ ad tollendum peccatum in solventibus „ jejunium. Prima: Habens impedi- „ mentum aliquod ex prædictis, tan- „ tum, & toties sumat de cibo, „ quantum, & quoties sufficit ad impe- „ dimenti remotionem, *& abstineat a* „ *superfluis*. Exempli gratia, si quis ha- „ bens debile caput, ita ut, nisi mane „ sumat cibum calidum statim incidit in „ vertiginem, in quam posterius non inci- „ dit sumpto cibo; sufficit illi, ut ma- „ ne sumat sorbitiunculam, aut aliquod „ calidum; & post contentus sit in una „ comestione: quoniam, si post suffi- „ cientem refectionem unicam iterum „ cœnat, vel comedit, jam manifestum „ est, ut Augustinus dicit, *cum non pro* „ *infirmitate jejunare non posse*, *sed pro* „ *gula jejunare non velle*. „ Applicate ora voi questa dottrina con giusta dialettica alla quistione, che verte tra noi, e poscia dite, se vi regge l'animo, che il Biel è favorevole alla vostra opinione. Nulla poi rispondo a ciò, che voi scrivete nella medesima pag. 37. dove vi vantate di poter provare, che la vostra opinione è tanto antica quanto *Alessandro d' Ales, che fu Maestro di S. Tommaso*. Un Letterato par vostro ha copiata dalla Lettera stampata in difesa del P. Brignole a carte 12. una favola sì manifesta, e tante volte confutata, quale è questa, che Alessandro d'Ales sia stato Maestro di S. Tommaso? Io non vi manderò a leggere nè il P. Natale Alessandro, nè i PP. Quetif, ed Echard; ma leggete la dotta, ed erudita Dissertazione stampata in quest' anno in Milano, e intitolata *il disinganno dell' Apostolo Augusti*, la quale è Opera di un Teologo Piacentino, che giustamente meritasi il nome di Letterato e per la eleganza dello scriver suo nell' una, e nell' altra lingua, e per la erudizione, e dottrina, e prudenza, onde tratta le cose sue; e ritroverete la detta favola con tutta chiarezza rimostrata appunto per favola. Conchiudo questo capitolo con la confermazione, che l'allegata consuetudine sia un deplorabile abuso, ed una manifesta corruttella riprovata da' Pontificj Decreti, da tanti Decreti Episcopali di Germania, Fiandra, e Francia, e da tanti Sinodi d' Italia, e comunemente da tutt' i gravi Teologi, che espressamente della quistione nostra hanno trattato; e ciocchè più rileva, dagli stessi benigni Probabilisti, che hanno scritto ne' tempi a noi più vicini, e finalmente, come già ho detto dal Padre Marchetti detestata quale *sciocchezza* nella sua scrittura presentata al Sommo Pontefice Clemente XI.

IV. Il nostro Oppositore, per dimostrare, che la già riprovata consuetudine non sia una corruttella, di bel nuovo oppone la pratica degli antichi Ordini Regolari, i quali, secondo lui, essendo sani,

(1) *lib.* 4. *dist.* 16. *q.* 3. *a.* 4. *q.* 3. (2) *Loc. cit. a.* 1.

sani, si nutriscono di carne nella Santa Quaresima. Questa macchia di rilassatezza apposta da' Signori Copellotti, e Casali nella loro Dissertazione pag. 38. a *quasi tutti i più antichi Ordini* Regogolari, fu da me riprovata nella *Quaresima Appellante* pag. 94. della prima edizione. Indicai, che i più antichi Ordini Regolari hanno per istituto di regola la perpetua astinenza dalle carni. Risponde il *Letterato* pag. 38., che *di questi non parlano questi eruditi Signori, giacchè a questi non si concede dispensa dalle carni, se non in caso d' infermità. Parlano di quegli antichi, che non hanno questa perpetua astinenza dalle carni, e voi, Appellante mio, li conoscete senza che vi si dicano*. Sicchè ritrovansi antichi Ordini Regolari, ai quali le carni non si concedono nella Quaresima, *se non in caso d' infermità*. Ritrovansi poi altri antichi Ordini Regolari, a' quali sani, e robusti si concedono nella Quaresima le carni mattina e sera, perchè non hanno perpetua astinenza da tale cibo: quasichè questa astinenza nella Quaresima fosse di Regola Monastica, e non di precetto Ecclesiastico. Si disse nella *Quaresima Appellante*, che la moderna concessione delle carni fatta nella Quaresima a' Cristiani sani, e robusti, per la sola nausea del pesce, sia un abuso, e putrida corruttella: che questo enorme abuso non è per ancora, la Dio mercè, negli *antichi venerabili Ordini Regolari* introdotto: che quando quivi ai Religiosi i cibi di pesci, e di olio sono nocevoli, si concedono latticinj, e non mai carni, se non se in caso d' infermità: che questi professando uno stato di penitenza, superiore a quella de' semplici Cristiani, nella Quaresima non esimonsi dal digiuno, se non per vera e reale infermità: che finalmente il pubblicare al Popolo Cristiano, che questi più antichi Ordini Regolari imbandischino le mense loro nella Santa Quaresima mattina e sera di carni, unicamente perchè dispensati dall' obbligo di mangiar pesce, sia un aggravarli, e spacciarli quali trasgressori della professata penitenza. A tutto questo risponde l' Oppositore *pag.* 39. che questi Ordini Regolari in udendo queste mie riflessioni *si burleranno di me, e delle mie grida, perchè, ancorchè non digiunino, non solamente non usciranno dalle leggi della temperanza, ma sapranno ritrovare maniere, come le ritrovano, di mortificare i loro sensi, e di tenere le loro menti libere, e pronte alle divine Meditazioni*. Le mode delle vesti, de' linguaggi, de' complimenti, dal capriccio degli uomini mutansi tutto giorno; ma che la penitenza cristiana afflittiva del corpo si travesta anch' ella alla moda: che sappia fare le sue comparse tra le mense imbandite di carne mattina e sera: che questa corporale penitenza, che in ogni tempo ha privata la gola delle laute vivande, e de' replicati convitti, conceda di presente e squisite vivande, e multiplicati pasti al gusto: che finalmente questi Ordini Regolari abbiano inventate *maniere* novelle di *mortificare i loro sensi, e di tenere le loro menti pronte alle divine Meditazioni* con la vitella davanti agli occhi mattina, e sera; per dir vero, egli è il più spiritoso ritrovato, e la più galante moda, che sia giammai stata inventata nel Mondo. Del rimanente, acciocchè l' Oppositore non possa in avvenire coprire colla falsissima costumanza de' Regolari la corruttella di cenare nella Quaresima, produrrò un' attestato degli stessi Regolari, riportato dal Tonelli nella sua Apologia al *num.* 39. dove così scrive. „ Non possum tamen „ acquiescere iis, quæ a D. Antagonista adjiciuntur, asserente prædictam „ consuetudinem ab omnibus etiam observantissimis Religionibus in praxim „ deduci: quod cum, me præsente, legisset ex ejus manuscriptis præclarus „ vir Ordinis Cassinensis, zelo percitus „ exclamavit: *Mentiris, quia in tota „ nostra Religione dispensati in Quadragesima, & certe non nisi ex infirmitate, non solum jejunant feria sexta, „ & Sabbatho, sed aliis diebus comedunt quidem carnes in prandio, at „ vespere quadragesimali refectiuncula contenti*

„ *tenti sunt*.) Idemque omnino servatur a Religiosissimis Patribus Franciscanis, & Venerabilibus Monachis „ Congregationis Vallis Umbrosæ „ : Molte altre cose soggiugne il Tonelli a difesa de' Regolari contra l'addotta impostura.

V. Passo ora a placarvi, veggendovi montato in collera contro di me. Perlochè di un tuono assai severo mi riprendete, quasichè io abbia supposto, che i vostri *dottissimi Letterati* Copellotti, e Casali insegnino la intemperanza, la crapula, gli stravizzi. Sentiamo il rimprovero, che mi fate, espresso con le vostre parole pag. 30. „ Non vorrei „ però, che vi daste a credere, che „ quando da *questi Letterati* si afferma „ essere incompatibile con le carni il „ digiuno, si dasse loro la facoltà di „ *eccedere le leggi della temperanza*, e „ peccare contra tale virtù, come voi „ *ingiustamente supponete*, ed in più luo„ghi affermate della *vostra menzognera* „ *Scrittura* .... Altro è, Appellante „ caro, essere obbligato al digiuno, al„ tro è, essere obbligato alle leggi del„ la temperanza. *Il primo si nega fran„camente; il secondo più che volentieri* „ *si concede*„. Sia pur benedetta questa vostra benigna Morale, che *francamente* rifiuta il digiuno, e che *ben volentieri* ammette la temperanza. Voi adunque avete giudicato necessario di sincerarvi col Pubblico, e di protestare, che sebbene concedete a' Cristiani forti, e rubicondi nella Quaresima di mangiare mattina, e sera, ed a qualunque ora, che l'appetito il domandi, di tutte le carni più ben condite; non perciò concedete l'eccesso contra la temperanza, nè persuadete gli stravizzi, nè le crapule. Sapete voi, che questo è un punto di dottrina assai rimarcabile, e che era bisognevole di questa vostra pubblica, e solenne dichiarazione? Io però confesso, e protesto di non aver giammai supposto in voi altri, Signori Letterati, cosa tale.

CAPITOLO III.

Esame degli Autori, i cui testi pretende l'Avversario, che, o troncati, o alterati, siano stati riportati da me nella Quaresima Appellante.

QUando mi feci a leggere nella *Difesa* dell' Oppositore i continuati rimproveri, ond'egli mi dipigne al Pubblico qual producitore di testi falsi, e qual adulteratore de' medesimi; io quasi cominciava a temere di avere in qualche punto sbagliato. Con tanta franchezza egli afferma, come vedremo or ora, che io talvolta abbia aggiunte, e tal volta levate alcune parole da' testi degli Autori, che niuno potrebbe giammai immaginarsi, che ciò vero non fosse. Imperciocchè, come mai può cader in mente, non che giudicarsi, che uomo di senno avanzi fatti non solo falsi, ma falsi di una maniera, che può subito restare irreparabilmente convinto? Quindi è, che nel punto stesso, in cui io leggeva il libro della *Difesa*, per una parte disegnava di correggere pubblicamente i miei sbagli; per l'altra riflettendo alla diligenza usata nel trascrivere, e riscontrare gli addotti testi, parevami difficile di avere errato. Mi posi per tanto a fare un nuovo riscontro degli accennati testi; ed ecco, che tutti li trovai sinceri, e tali quali furono per me riportati. Ne restai sorpreso, e confuso, ed allora conobbi in quali travvedimenti sia caduto il *Letterato* oppositore. Questi non solo mi rinfaccia l'alterazione e i troncamenti di testi; ma di peggio tutto ciò mi ascrive, non ad inavvertenza, non ad ignoranza solamente, ma *a raffinata malizia*, ed *a prurito di calunniare*. Se i libri de' Casisti fossero di que' rarissimi, e preziosissimi Codici, custoditi in un qualche archivio d'Europa, al pari delle gemme: se a me di molto premesse l'autorità de' medesimi; la impostura datami avrebbe allora qualche apparenza di credibilità. Ma, se i libri de' Casisti sono

sono tra le mani di tutti: se io di certi Casisti non ne so verun conto; come mai può cadere in mente ad altrui, che io sia così privo di cervello, che abbia voluto appostatamente alterare i testi de' medesimi, quando di tale alterazione ne resterei immantinente convinto? Queste sole conghietture sarebbono valide presunzioni a mio favore. Vero è, che lo stesso discorso può farsi a vantaggio dell'Oppositore. Come mai, direbbe taluno, sospettarsi, ch'egli rimproveri fraudolenti producimenti di testi Casistici, quando non sossero tali; se gli originali, co' quali farne i riscontri, sono comuni a tutti? Possibile, che un *Letterato*, qual si protesta d'essere il *Difensore* de' Critici Copellotti, e Casali, abbia sì ciecamente esposta la sua riputazione presso il volgo stesso? Venghiamo per tanto al confronto de' testi cogli originali, per rilevarne la verità. Per maggior chiarezza spartirò il capitolo in tanti piccoli paragrafi, in ciaschduno de' quali si farà l'esame degli Autori per me prodotti nella Quaresima Appellante.

§. I.

Esame de' Santi Basilio, Grisostomo, Cirillo Gerosolimitano, e Teofilo Alessandrino.

I. NElla Quaresima Appellante alla parte terza, nel capitolo primo, §. 1. ho scritto, che la citazione, fatta della autorità de' rimembrati Padri dal Signor Copellotti a favore della incompatibilità del digiuno con le carni, sia una manifesta impostura.

II. Voi nella vostra Difesa pag. 43. mi rinfacciate questa accusa così: *Ora Appellante mio .... aspettate, che io brevemente vi dimostri nell' atrocità di questa accusa non esser altro da voi cercato, che un maligno pretesto di calunniare la loro innocenza, gittando questa impostura per fondamento delle tante altre, che si leggono poi in appresso nel vostro libello.*

III. Degnatevi di ascoltare chi di noi due dica la verità. Che il Signor Copellotti abbia citata l'autorità de' rimembrati Padri a favore di sua opinione, è verità di fatto evidente. Ed io ne ho trascritte le parole dalla Diatriba pag. 44. e 45. che quì ve le ripeto. La mia opinione, dice il Copellotti, *ella è appoggiata alle autorità di un S. Basilio .... di un S. Giovanni Grisostomo .... di un Cirillo Gerosolimitano .... di Teofilo Alessandrino*. Questa prima proposizione di fatto è fuori di contesa. Alla seconda. I mentovati Padri, non solo non suffragano la opinione del Signor Copellotti, ma non hanno nemmeno istituita tal quistione. Questa proposizione è altresì cotanto evidente, che oltre alle prove per me addotte nel luogo citato della Quaresima Appellante, voi stesso la confessate a chiare note nella vostra *Difesa* pag. 42. con le seguenti parole: *Per parlarvi con tutta sincerità, Appellante riveritissimo, non trovo, che questi Padri abbiano veramente istituita la quistione, se le carni sieno, o non sieno incompatibili col digiuno*. Adunque se per vostra confessione questi Padri non hanno *veramente* trattata la quistione, ella è *veramente* una evidente impostura il citarli a favore di tale quistione. Iddio cel dica cosa mai farete per rispondere a sì evidente discorso. Diciamo due altre parole. Voi citate le parole della Dissertazione Morale Critica, che sono le seguenti. „ L'astinenza dalle carni è sempre stata una parte, anzi *la forma* „ del digiuno Ecclesiastico. *Così insegnarono tutti i Santi Padri*. Nella Quaresima Appellante si è dimostrato ad evidenza, che la *forma* costitutiva del digiuno è l'astinenza assoluta da ogni cibo: e se parlasi del digiuno Ecclesiastico è l'astinenza da replicati pasti; nè proverete giammai che pur uno de' SS. Padri abbia insegnato, che l'astinenza dalle carni sia la forma costitutiva del digiuno. Leggete la Quaresima p. 2. c. 3. e par. 3. c. 12. n. 3. mentre sopra ciò non vo' fare altre parole.

§. II.

§. II.

Esame di Emanuele Rodriquez sopra la Bolla Crociata.

I. NElla Quaresima Appellante ho dimostrato, che Emanuele Rodriquez apertamente insegna la mia sentenza, ed in conseguenza, essere una impostura la citazione fatta del medesimo da i Signori Copellotti, e Casali. Indicai *nel cap.* 3. §. 2. *Impost.* 2. i varj modi, onde è riferita la bolla Crociata, ed i varj sensi, ne' quali viene interpretata. Fra le altre cose osservai, che quella formola contenuta in detta bolla, *ita quod qui carnes comederint*, dai Teologi più accreditati è riferita senza la particola del *Non*; ed alcuni altri, tra' quali è anche il Rodriquez, portano quel testo con l'aggiunta del *Non*. Tanto ho scritto nel luogo citato *num.* 4. *pag.* 60. Dopo avere con qualche estensione queste, ed altre cose quivi esplicate, ho poi prodotta la interpretazione dello stesso Rodriquez, che chiaramente riprova la contraria sentenza, ed insegna la mia, tanto nella Somma, nella quale interpreta la detta bolla, quanto nell' altra Somma morale.

II. Cosa rispondete? Voi producete *pag.* 46. il seguente testo del Rodriquez. „ Ma si deve avvertire, che, acciocchè „ guadagnino il detto merito del digiu„ no coloro, che mangiano carne, non „ è necessario nel resto guardare la for„ ma del digiuno, che è mangiare una „ sol volta, e all' ora debita, che sa„ rebbe, suonate le diecisette ore, „ perchè nol comanda sua Santità; an„ zi, sebben si considera il contrario si „ raccoglie dal contesto della nostra Bol„ la „. Questo testo già da me fu considerato nel luogo citato, dove riferj i varj sensi, in cui viene interpretata la Bolla dallo stesso Rodriquez. Si vegga la Quaresima Appellante nel luogo sopra citato. Quindi è, che Voi confessate, che quest' Autore insegna la mia sentenza; ma la insegna, Voi dite, non come *Interprete*, ma come *Autore*. Incredibili pajono simili commenti, perciò vo' riferire le parole della detta pag. 46. *Non crediate però, che col mostrarvi, che il Rodriquez sia interprete favorevole della incompatibilità del digiuno colle carni nell' accennata Bolla, avessi in animo di asserire, che il Rodriquez difenda, e sostenga questa sentenza . . . Ben dovreste sapere, che altro è farla da Interprete, altro è farla da Autore. Appellante mio* &c. Quando io dimostri, che il Rodriquez e come *Autore*, e come *Interprete* condanna la vostra, ed insegna la mia sentenza; rimane altro partito ed a voi ed a' vostri Critici, che ritrattare la impostura? Ora che insegni la sentenza mia come Autore nella somma Morale, voi me lo accordate, ed io ne ho riportate nella Quaresima Appellante le parole tratte dalla detta Somma. Che poi insegni la mia sentenza come Interprete della detta Bolla, è altresì evidente come la luce di mezzo dì. Eccovi ciocchè scrive interpretando detta *Bolla Crociata* al paragrafo sesto, al dubbio, 3. *pag.* 26. *col.* 2. *Però coloro, che per virtù di questa BOLLA possono mangiar carne, perchè loro fa male il pesce, ed ovi, NON POSSONO CENARE; ma quelli, che la mangieranno per riaversi, e ricuperare le forze, possono cenare: e di questo parere debbono essere i Medici Spirituali*. Che ne dite voi, o stimatissimo *Letterato?* Questo Interprete della Bolla insegna sì, o no la mia sentenza, come Interprete? Ma perchè non leggere un poco del vostro Castropalao, il quale confessa, come confessar lo dee chiunque ha occhj, e non è scemo di mente, che il Rodriquez ne' commenti stessi della Bolla difende la mia sentenza? Queste sono le parole del Castropalao: *Si solum ob nocumentum cibi quadragesimalis tibi concedatur usus carnium, nequaquam potes bis comedere: sed formam jejunii de unica comestione servare debes ... Sic RODRIQUEZ in CRUCIATA* §. 6. Tanto scrive il Castropalao (1) Andate ora colla vostra bella

(1) 4. *p. tr.* 29. *disp. unica*, *punct.* 8. §. 1. *n.* 10.

ſa diſtinzione di *Autore*, e d' *Interprete* a dar ad intendere ad alquanti voſtri ſeguaci, che il Rodriquez, come *Interprete* inſegni la falſa opinione. Ora no, che altro partito non veggo, ſe non che voi vi ritrattiate inſiememente co' voſtri Critici.

§. III.

Eſame del Lamas, e del Navarro, e della Bolla Crociata.

I. HO dimoſtrato nella Quareſima Appellante, che il Lamas è Caſiſta di niun conto: che racconta fatti del tutto falſi: intorno agli Oracoli di S. Pio V. merita maggior credenza il Navarro eſiſtente in Roma, e familiare del Santo, che il Caſiſta Lamas dimorante nelle Spagne. Ho tutto ciò con le conghietture più valide, che poſſanſi in ſimili materie di pura critica allegare, confermato. E voi, non ſapendo che riſpondere alle mie ragioni, m' inveſtite con queſte interrogazioni alla pag. 49. *Vi addimandano ſe ſia impoſſibile . . . . che lo ſteſſo Santo* (Pio V.) *abbia pubblicato ciò, che ſi è ſaputo prima dal Lamas in Spagna, che dal Navarro in Roma? ... Vi dicono, ſe ad uno, che vive in Roma, è neceſſario eſſere ſempre avanti al Pontefice per aſcoltare i ſuoi Oracoli... Deſiderano di ſapere, ſe ſia proibito ad uno Spagnuolo il poter ſapere coſa abbia detto un Pontefice in Roma, e ſe debba aver chiuſi gli orecchi, come gli ſcolari di Pittagora la bocca*. Riſpondo, che tutto ciò, che voi mi chiedete è poſſibile. Non era impoſſibile, che Iddio ſpediſſe un Angiolo in Madrid a rivelare al Lamas ciocchè proferiva S. Pio V. in Roma. Ma ſoggiungo, che queſte voſtre interrogazioni faranno ridere tutti gl' intendenti dell' arte critica, la quale non ſi regola nè col poſſibile, nè coll' impoſſibile, ma col veriſimile, e con ciò, che ſecondo le regole della umana prudenza può probabilmente accadere, o eſſere accaduto. Ho io ſecondo i principj di queſt' arte validamente dimoſtrato non eſſere probabile, che ſi foſſero dal *Navarro*, eſiſtente in Roma, e che ſcrivea ſulle morali controverſie, ignorati gli Oracoli pronunziati da S. Pio a beneficio della Criſtianità, e che ſi foſſero ſaputi del Caſiſta *Lamas* dimorante in Madrid. Ho dimoſtrato, che queſto Caſiſta non merita veruna credenza per altri racconti falſiſſimi da lui fatti in queſte materie. Legganſi oltre alla Quareſima Appellante, le mie *Animavverſioni Critico-Morali* premeſſe alla Veneta edizione del Pontas. Nè io ſopra ciò vo' fare maggiore diſcorſo, perchè parmi, che voi ſiate un Letterato innocentiſſimo, quanto le anime del Limbo, in queſta Arte: nè altro ſapete dire in difeſa degli errori de' voſtri amati Caſiſti, ſe non che forſe avranno copiati gli errori dai Domenicani. Così voi ſcrivete alla pag. 47. in difeſa del Lamas. *Fate molto bene* a non riferire le falſità del Lamas: *e ciò perchè o non vi ſaranno, o perchè forſe trovereſte, che egli appoggiato alla Fede de' voſtri aveſſe credute vere quelle aſſerzioni*. Io nelle mie citate Animavverſioni ho provato, che il Lamas è ſtato il primo inventore delle falſità ſu queſto punto, e che da lui hanno copiato molti altri Caſiſti. Leggete l' albero quivi deſcritto, ponderate le ragioni, e riſpondete ſe l' animo vi regge.

II. Paſſo all' eſame del Navarro, citato dallo ſteſſo Lamas per contrario alla voſtra opinione. Del Navarro più coſe mi opponete, tutte degne di voi. In primo luogo mi rimproverate alla pag. 48. che io confondo lo ſcrivere il Manuale componendolo, col tradurlo, e coll' emendarlo. Del Navarro ho ſcritte queſte parole nella Quareſima pag. 63. *Il Navarro vecchio di anni 80. e ſcrivendo in Roma atteſta &c.* Ditemi per fede voſtra; non iſcriſſe in Roma il Navarro, quando non una, ma due volte ampliò, ed emendò il ſuo Manuale? Egli della età di anni ottanta recò in latino il ſuo Manuale, per me citato. Chi lo dice? Lo dice il Navarro medeſimo nella prima lettera dedicatoria al Papa Gregorio XIII. premeſſa allo ſteſſo Manuale. *Manuale Confeſſariorum ante annos viginti* n *edi-*

edideram, nunc latinitate donatum editurus, tua &c. Dopo questa traduzione, fatta in Roma, quattro volte lo emendò, e di anni novanta di bel nuovo lo dedicò al Papa stesso, come ei medesimo attesta nella seconda sua lettera dedicatoria con le seguenti parole: *Manuale Confessariorum, quod Sanctitati tuae octogenarius ante circiter decem annos dedicaveram, & postea ter in hoc decennio revisum, & nunc jam quanto serius, & accuratius, adeo pluribus in locis, quam putabam, emendatum, auctum, ordinatum, & illucidatum, ut cuipiam videri possit novum, denuo eidem nonagenarius consecro.* Questo è il Manuale, che io ho citato; nè ho giammai detto, che questo Manuale non fosse prima stato in lingua Spagnuola. Eccovi un altro argomento della vostra perizia nelle cose critiche.

III. La seconda cosa, che del Navarro mi opponete pag. 49. si è, che questo Canonista nel primo tomo de' suoi Consigli, che scrisse in Roma, alla *conclusione quinta* dice così: *Gregorius XIII. concessit Cruciatam, cum clausula, ut qui acciperent illam, possent comedere ova, & lacticinia, quibus est indictum jejunium Ecclesiasticum, & satisfacere hujusmodi jejunio, servando alia, quae requirit jejunium.* Prima di tutto dovrei quì dolermi di voi, che avendo ommesso di citare il libro, che è il terzo, ed il titolo, che è de *Reliquiis, & Veneratione Sanctorum*, mi avete obbligato a rivoltare tutto il tomo primo del Canonista. L'altro sbaglio di citare *conclusione quinta*, invece di *consiglio quinto*, ve lo dono. Nè questi sono errori di stampa, come quello del *n.* 3. nel *n.* 4. nella citazione del Media-Villa, per me fatta, sovra cui tanti graziosi lamenti faceste. Venghiamo ora al punto. Che volete voi inferire dall'addotto testo? Forse, che il Navarro sia favorevole alla sentenza vostra, come lo citarono i vostri Critici? Nò; perchè trattando la nostra quistione il Canonista nel consiglio sesto immediatamente seguente risolve a mio favore: *Papa fecit facultatem N. comedendi carnes, & ova diebus jejuniorum. Queritur an ipse N. lucretur meritum jejunii servando alia, quae requirunt jejunia.* Risponde: *Comedendo cibos non frangit jejunium, & vere jejunat, & consequenter consequetur meritum jejunii.* Che volete voi dunque inferire? Forse, che Gregorio XIII. nella sua Bolla ha imitata la formola della Bolla di S. Pio V? Tanto voi affermate co' vostri Critici. Ma se volevate far ciò credere ai vostri divoti, non dovevate citare il testo, nel quale il Navarro non fa di ciò nè pure parola. Voi dite dopo l'addotto testo pag. 50. *Appellante mio, il Navarro ha parlato... A me basta per ora, che come spositore, o relatore faccia agli conoscere, che sia vero, che la forma di Pio V. è stata seguitata da Gregorio XIII.* Ma se nel testo addotto da voi, tanto di Pio V. nella sua Bolla parla il Navarro, quanto parla del Divano; come mai avete potuto scrivere: *il Navarro ha parlato*? Dovevate almeno ommettere il testo, e poi dire, il Navarro ha parlato.

IV. Passate poi nella stessa pag. 50. a produrmi un testo del Castropalao, *che merita più* [voi scrivete] *assai considerazione, e fede, che non meritate voi nelle vostre asserzioni.* Fin ora v' ho dimostrato il contrario. Voi allegate il testo del medesimo, affine di assegnare la ragione, per cui i Pontefici aggiunsero nella Bolla Crociata la particola del *Non*. Recitiamo il testo del Castropalao, il quale dice apertamente: (1) *Nec obstat quod ex Bullis antiquis adducitur, quia verba illa jam expuncta sunt*: cioè quelle, che dicevano „ [ita ut qui carnes comederint *forte ne ansa daretur adhaerendi illi sententiae, & judicandi posse essentialiter cum esu carnium Ecclesiasticum jejunium consistere.* Dopo questo testo voi con una esclamazione risuonante vi rivolgete contro di me, e scrivete: *Che dirà quì il vostro Popolo Cristiano, vedendo tolte dalle Bolle Papali quelle clausole, che potevano dar forza alla vostra opinione?* Il Popolo Cristiano, dirà, che voi siete un uomo di nuova pasta, e di una tempra prodigiosa. Il Popolo cristiano ha letto, e legge nella

(1) *Tract. 25, disp. unic. punct. 7. n. 11.*

nella mia Quaresima Appellante *p.* 3. *nel cap.* 3. §. 2. *pag.* 59. *n.* 4. la sincerità, la ingenuità, onde io ho parlato di detta Bolla. Ecco le mie parole: *Questa Bolla è conceduta agli Spagnuoli, e Portoghesi per motivi particolari, come nel riferito paragrafo sta espresso. Il testo* qui carnes comederint, servata &c. *egli è riferito dagli Autori più accreditati, e per tale si raccoglie dal senso naturale delle parole antecedenti, che comprendono unitamente e carni e latticinj; e susseguenti, che del pari carni, e latticinj ripetono si raccoglie dai termini severi, ed angusti, dentro cui la Bolla è ristretta: si raccoglie ancora dalla costumanza, che in varie Provincie delle Spagne vi è di mangiar latticinj nel digiuno quaresimale, senza bisogno della Crociata: e finalmente si deduce dalla tradizione degli altri Pontefici Alessandro, e Clemente, ed Arcivescovi, e Vescovi. ALCUNI ALTRI, TRA QUESTI E' ANCHE IL RODRIQUEZ, PORTANO QUEL TESTO CON L'AGGIUNTA DEL NON.* Lascio io ora, che il Popolo cristiano giudichi e della mia sincerità, e del aggravio, che voi in ogni pagina mi fate. Ciò premesso, veggiamo un poco, chi abbia meglio raziocinato sovra detta Bolla, o il Castropalao, o io; avvegnachè ciò sia fuora di causa, ma qualch'episodio è necessario. Ascoltate frattanto, ma con pace, quanti sbagli commetta cotesto Castropalao in quel piccolo testo. Ascoltate quanto capricciosa sia la specolazione di lui. E primamente il Castropalao condanna i Pontefici antecedenti, d'aver inconsideratamente inserita nella Bolla la clausola: *Ita ut qui carnes ederint*; imperciocchè, se fosse state levate quelle parole per togliere quel gravissimo pericolo di credere compatibile col digiuno Ecclesiastico l'uso delle carni, in caso di giusta dispensa, ne segue necessariamente, che i Pontefici senza la dovuta previdenza ve le avessero inserite. Secondariamente, a conoscere quanto sia capricciosa, ed evidentemente falsa la specolazione di questo Autore, basta il riflettere sopra quanto ho scritto nella Quaresima Appellante: cioè a dire, che tanti Sommi Pontefici hanno in effetto accoppiato nel caso di dispensa l'uso delle carni col digiuno. Lo stesso hanno fatto, e fanno comunemente tanti e Vescovi, ed Arcivescovi, e Sinodi d'Europa. Adunque questa ragione del Castropalao, che vuole levata la clausola *ne daretur ansa adhaerendi illi sententiae, & judicandi, posse essentialiter cum esu carnium Ecclesiasticum jejunium consistere*, ella è capricciosa, e falsa. Il vostro Castropalao ha ardimento di condannare tanti Papi, Sinodi, e Decreti Episcopali, i quali con l'uso delle carni comandano il digiuno? *Ne daretur ansa &c.*? quasi che fosse uno sproposito l'aderire ad una sentenza pia, vera, e dalla comune sentenza avvalorata? Voi ora comprendete d'esser passato il tempo, in cui le autorità del Castropalao, del Sanchez, dell'Escobar, e del Baunio si riceveano quai oracoli di Pittagora a bocca chiusa? Siete adunque in obbligo di esporre con più di economia i Moralisti del vostro partito, affinchè non sieno loro rivedute le bucce pel dì delle feste. Imperocchè, se rilevansi errori ne'testi medesimi, che voi allegate, figuratevi quali cose non iscopriransi, qualora in busca vogliasi andare delle loro sentenze larghe, e dannate dalla Santa Romana Chiesa.

V. Voi ripigliate le vostre iraconde invettive contro di me in sì fatta maniera alla pag. 51. *Se avevate in pronto i passi, perchè non produrli contrassegnati ne' scritti di quelli Autori, che li dissero? Se non gli avevate, perchè accrescere con questa giunta la gran somma delle vostre imposture, per caricare le spalle di questi veritieri Signori? Voi sì, che siete in obbligo di produrre veridiche testimonianze, e non sognate chimeriche conghietture, come avete fatto su questo punto: altrimenti farete sempre nel ruolo di quegl' impostori, che sono convinti dalla evidenza delle altrui osservazioni, e dalla confessione di un vergognoso silenzio.* Tollerando con la solita pazienza cotesti vostri improperj, rispondo, che io non ho riportati i testi degli Autori, perchè ciò non apparte-

 neva

neva alla causa mia. Incidentemente parlai della Bolla Crociata: indicai le varie opinioni degli Autori, e non mi fermai a discutere di proposito, ed a produrre i testi degli Autori favorevoli alle mie riflessioni. Ora, acciocchè non riputiate vergognoso silenzio la ommissione di cotesti testi, ne allegherò quanti bastino per soddisfarvi. Il P. Fagundez contemporaneo del Castropalao, parlando della Bolla Crociata, scrive così: *Solet Summus Pontifex concedere, ut ille, qui TANTUM CARNES ederit, & in cæteris jejunaverit, censeatur jejunare*. [1] Il P. Pasqualigo, parlando anch' egli della medesima Bolla di Gregorio XIII. data ai Portughesi, scrive così: *Et habet fundamentum in bullis Pii Quinti, & Gregorii Decimitertii, in quibus concedebatur, ut qui carnibus vescebantur, ex dispensatione Bullæ, censeretur jejunare, & implere præceptum, si in reliquis servassent formam jejunii. Ex quo ejicitur, quod non servetur jejunium cum carnibus, nisi ex concessione speciali Pontificis*. fol. 150. Questi due testi non possono essere più autentici, perchè sono riportati nella Diatriba pag. 72. de' vostri esatti SS. Critici Copellotti e Casali. Il Nogueira, trattando della Bolla Crociata, [2] scrive così: *Cæterum si quis dispensatur ad carnes vescendas ob præservationem infirmitatis futuræ, quia pisces illi erant nocivi, dubitatione non caret quæstio, maxime juxta NOSTRAM BULLAM .... & quamvis per Bullæ privilegium possit jejunio satisfacere, servando formam jejunii &c.* Il P. Tamburino nel Trattato sopra la Bolla Crociata scrive di questa guisa: „ „ ut habet Bullæ tenor, quæ data est „ a Pio Quinto, quæque refertur a Ludovico a Cruce, concedit Summus „ Pontifex, ut qui in reliquis servat „ formam jejunii, (intellige *si semel* „ *tantum comedat ad satietatem*) censea„ tur implere præceptum, & sic conse„ quatur jejunii meritum, quod certe est „ magnum privilegium. Meritum autem „ dixit improprio, & vulgari modo lo„ quendi, significare volens, prædictos „ consequi eam satisfactionem ex dispen„ satione Thesauri Ecclesiæ per Summum „ Pontificem, quam consequerentur, si „ sine carnibus jejunarent. Id quod Pon„ tifex in clausula hac, quam præ manibus habemus, verbis magis propriis, & „ manifestis habet ibi, ut jejunio satisfe„ cisse censeatur „. [3] E quivi oltre a ciò che fa al nostro proposito, potrete ancora notare, e spiegare la suddetta parentesi *intellige si semel tantum comedat ad satietatem*. Che v' abbia a fare quel *comedat ad satietatem* col merito del digiuno, io per me non l' intendo.

VI. Moltissimi altri testi de' Casisti potrei addurre, che ommetto; e adduco un altro testo, non di un Casista, ma di un Teologo Storico, e critico, che senza contraddizione, checchè ne dicano i Padri Trivolziani, si merita più autorità e fede, che non il vostro Castropalao. Questi egli è il P. Giacinto de Graveson, il quale scrivendo in Roma, proccurò di vedere i documenti Pontificj in questa materia, fatti comunicare a sè dal Signor Canonico Caggiò Segretario del Signor Cardinale Vicario. Riferisce adunque il testo della *Bolla Crociata* di Gregorio XIII. in questa guisa nel tom. 8. della Stor. Eccl. colloq. 6. Gregorius XIII. *in Bulla Cruciatæ* pro Regno Lusitaniæ sic statuit: *Præterea indulgemus, ut dicto triennio durante, carnibus de consilio utriusque Medici temporibus jejuniorum, tam quadragesimalium, quam quarumcumque dierum totius anni, vesci possint, ac pro eorum libito ovis & lacticiniis, ITA QUOD QUI CARNES COMEDERINT, servata in cæteris jejunii Ecclesiastici forma, dicto jejunio satisfecisse censeantur*. Dopo riferiti altri Decreti di Alessandro VII. e Clemente XI. conchiude così: *Ex his Bullis, & Edictis Romanorum Pontificum, aliisque documentis ad jejunii Quadragesimalis observationem spectantibus, quæ Clarissimus Canonicus Nicolaus Antonius Caggiò*

[1] *De quinq. Eccl. præc. pag.* 700. [2] *Disp.* 22. *sec.* 5. 5. *n.* 36. [3] *cap.* 8. §. 1. *n.* 2. *pag. mihi* 325. *tom.* 2.

gò Cardinali Vicario Summi Pontificis a secretis, vir doctrina, & pietate conspicuus, & adhuc Romæ vivens, mecum summa humanitate communicavit, facile colligere potest &c. Questo Secretario del Signor Cardinal Vicario custodiva nell' archivio di sua carica i Diplomi, e gli Editti Papali, che furono comunicati al P. Gravesone. Perlochè indicando questi il fonte, di dove ha trascritti i testi delle Bolle, e degli Editti Papali, anche per questo motivo meritasi più credenza, che non il Castropalao, il quale della variante Lezione altro non assegna, che una sua capricciosa specolazione. Egli, da quanto ho potuto raccorre, è stato il primo tra' Moralisti ad inventare la bizzarra ragione, per cui fu ommesso il *Non*. Ragione è cotesta simile a quella del P. Mendo, che, come ho osservato nella Quaresima Appellante, non vuole, che i Papi abbiano comandato il digiuno coll' uso delle carni, perchè altramente mutate avrebbono le *forme sostanziali* de' digiuni. E perchè io (vo' ripeterlo) riprovai sì fatta interpretazione qual chimerico commento, voi al vostro solito torcete le mie parole, e scrivete, che ho chiamati il Mendo un Commentatore *chimerico*, *sciocco*, *ed indegno*.

§. IV.

Esame sopra i testi di S. Tommaso, di Alessandro d' Ales, di S. Antonino, di Riccardo de Media Villa, del Paludano.

I. VOI, Signor Letterato mio, m' invitate a leggere S. Tommaso con queste parole pag. 54. „ Ora venite meco, caro Appellante, e leggiamo S. Tommaso nel 4. dist. 15. q. 3. a. 4. e vedrete qual sia la mente del Santo intorno alla opinione da voi chiamata improbabile, e falsissima. Cerca il santo Dottore: *Utrum per binam comestionem jejunium solvatur?* Il Santo dice: *Bina comestio jejunium solvit*. Il Santo dice: *Comestio carnium jejunium solvit*. Ora, che abbiamo letto, rispondo, o caro Letterato, che se io armato non fossi di buona, ma buona pazienza, mi caderebbe dalla penna qualche, per altro giusta, espressione, a voi dispiacevole. Ma con tutta flemma vi dimando: Non è egli vero, che tutti noi altri Catolici diciamo, che il cibo delle carni guasta il digiuno, assolutamente parlando? Adunque, secondo voi, tutti i Cattolici insegnano la vostra opinione. Che ne rispondete? Non dicono altresì tutti, che l'anticipazione notabile dell'ora scioglie il digiuno, e specialmente S. Tommaso nel luogo citato: *Qui nimis notabiliter anticipat, jejunium solvit?* Adunque, direte voi, che chi ha anticipata notabilmente l'ora, non è più al precetto del digiuno tenuto? Vi farei troppo onore, se più a lungo discorressi per esplicare la mente del santo Dottore. Leggasi la Quaresima Appellante 3. *p. c.* 3. *Imp.* 3. §. 3. dove scopriransi il carico, che ingiustamente mi addossate, soggiugnendo: *Voi dite, che l'Angelico ammette il digiuno con le carni*. E dove, ditemi, dove ho io scritto un tal errore? Altro è dire, che in virtù di dispensa si può coll' uso delle carni il digiuno dell' unico pasto accoppiare: ed altro l'asserire assolutamente, che il digiuno Ecclesiastico ammette l'uso delle carni. Pare, che voi abbiate studiato di pubblicare contro di me tutto ciò, che all' umore vostro torna meglio per l' una parte, e per l'altra aggrava la mia innocenza.

II. Vi lamentate alla pag. 54. e 55. che io nella Quaresima Appellante 3. p. al capitolo 3. e §. 3. abbia rimproverato a' vostri Critici di aver prodotto un testo dell' Alense tratto da una obbiezione, e non dal corpo di sua dottrina. Voi pretendete, che il testo riferito nella Dissertazione, sia stato fedelmente riportato; e v' impegnate a provare il vostro assunto con una argomentazione sì bizzarra, che quasi quasi supera le altre vostre, e quelle del Castropalao, e Mendo. Io la metterò sotto gli occhj del Pubblico con le mie, e dopo con le vostre parole, acciocchè niuno possa sospettare, che io ve

ne carichi le spalle. Voi dunque per provare, che il testo citato, e trascritto da' vostri supposti Critici, sia tratto, non dalla obbiezione, ma dal corpo dell'articolo, procedete in questa guisa: Prima trascrivete il testo, che io dico essere copiato dalla obbiezione, ed è il seguente: „ Circa primum primo „ quæritur utrum esu carnium solvatur „ jejunium? Quod sic videtur per hoc, „ quod jejunium institutum est contra „ carnis lasciviam, & in afflictionem „ carnis; sed esus carnium maxime pro- „ vocat ad lasciviam carnis, & maxi- „ me delectantur utentes illis; ergo „ (ut videtur) maxime debent prohi- „ beri jejunantibus, & quod utentes „ illis non jejunant: & ita esu carni- „ um solvitur jejunium „.

Voi, Letterato, per dimostrare, che queste parole non sieno tratte dall'obbiezione, ma dal testo: ovvero che sieno le medesime tanto nell' obbietto, quanto nel testo, ed in conseguenza che io abbia caricato ingiustamente il vostro esercitato Professore, o i vostri Critici; dovevate trascrivere immediatamente le parole del corpo del articolo. Questa è l'unica, e sola prova di un tal fatto. Ma voi invece di trascrivere il testo dell'articolo, avete formato il seguente raziocinio, che propongo con le mie parole accorciato. Le parole della obbiezione sono le medesime, che quelle del testo. E perchè? Perchè altramente Alessandro d' Ales sarebbe un *Luterano*, un *Calvinista*. Non è cotesta una ragione nerboruta? Reciterò ora le vostre parole stesse, che sono le seguenti alla citata pag. „ 55. Quì pretendete, o Signor Appel- „ lante, che queste parole sieno tratte „ da una obbiezione, e che però nella „ Dissertazione sono state frodolente- „ mente, come voi dite, citate. Ven- „ ghiamo al merito. Se queste parole „ sono state tratte da una obbiezione, „ e non saranno le stesse, che si leg- „ gono nel corpo, e testo di sua dot- „ trina; l'Alense nel testo, ch'è cor- „ po, e testo di sua dottrina DOVRA' „ dire, che *esus carnium NON maxime* „ *provocat ad lasciviam carnis*, e che „ *NON maxime debent prohiberi jeju-* „ *nantibus, & quod utentes illis jeju-* „ *nant*. Ma ove mai ritroverete, se „ non ne' *Calvini*, e ne' *Luteri*, e ne' „ *Kemnzj* simil sorta di proposizioni „ per testo, e corpo di loro ereticale „ dottrina? „

III. Giudichi ora il Popolo Cristiano, se questo vostro lungo discorso non è lo stesso, che quello, ch' è stato da me in poche parole recato. Le parole della obbiezione a detta vostra debbono essere le stesse, che quelle del testo; perchè se fossero diverse, l' *Alense* insegnerebbe la dottrina ereticale di Calvino, di Lutero, e di Kemnizio. Replico, che questa argomentazione non è degna di un *Letterato*. Per decidere questo fatto, non v'ha altro mezzo, che trascrivere il testo, per vedere se nel medesimo le parole sienvi della obbiezione. Ecco dunque intero tutto il corpo dell' articolo. „ Ad hoc di- „ cendum, quod esus carnium solvit „ jejunium, non esus piscium. Et hoc „ duabus rationibus. Prima est, quia „ carnes magis nutriunt, & roborant, „ quam pisces. Jejunia vero fiunt ad „ repressionem rebellionis carnis, quia „ caro concupiscit adversus spiritum, „ & spiritus adversus carnem: hæc „ enim sibi invicem adversantur. Gal. „ 5. Unde utile est, carnem macera- „ ri, & infirmari, ut spiritus robore- „ tur. Unde Matt. 26. Spiritus qui- „ dem promptus est: caro autem in- „ firma. Et Greg. Sancti carnem ma- „ cerant, spiritum roborant. Secunda „ ratio est, quia terra maledicta fuit. „ Aqua non. Et quia aqua, abluta „ sanguine Christi, non dicitur propter „ remotionem infectionis; sed quia col- „ lata est ei vis abluendi animas in „ Sacramento Baptismali, ut dicunt „ quidam. Vel hoc dicitur; quia sicut „ omnia sunt deteriorata peccato pri- „ morum Parentum: sic omnia melio- „ rata erunt completo effectu ablutio- „ nis humanæ; & ideo dicuntur omnia „ lavari illo flumine, idest aqua, quæ „ fluxit de latere Christi. Vel potest dici,

„ dici, quod hoc dicitur; quia, ut habetur a Beato Gregorio, homo dicitur omnis creatura, quia habet aliquid omnis creaturæ. Unde abluto homine, quasi abluitur omnis creatura in homine ratione communicationis cum omni creatura. Ad illud, quod objicitur de verbo Dionysii, potest dici, quod Dionysius dicit divinum Virum illum, qui est eminens in sanctitate, & propter hoc, quod in talibus virtutes superiores occupantur circa divina: & inferiores quia radicati in eadem eminentia tepescunt in suis operationibus. Unde virtus digestiva non totum, quod convertit, inire potest; & ideo aliqui in raptu manent sine cibo pluribus diebus. Habet enim calor naturalis in quod agat, scilicet in residuum cibi, quod non potuit incorporare: Sic etiam accidit ursis, ut dicit Philosophus, & pluribus aliis animalibus, quæ in hyeme pluribus diebus in cavernis manent sine cibo. Et talibus divinis Viris sufficit minus quam aliis, secundum quod plus occupantur circa superiora: unde legitur in vita SS. Patrum, quod quidam Viri sancti quando triduo jejunaverant, inter sacros sermones oblivisceba ntur cibi, & recedebant ab invicem sine comestione, quamvis convenissent ad comedendum. Ad aliud dicendum, quod necessariæ dicuntur lætitiæ naturæ, sine quibus non potest conservari natura, non per unum diem, sed per tempus conveniens naturæ, sive in suo esse, & vigore ad opus. Non enim Ecclesia intendit concedere, quod solum potest conservare naturam per unum diem, sed per totum tempus vitæ conveniens, & ut sit fortis tempore debito. Similiter ad illud, quod objicitur de odore, potest dici, quod non nutrit; quia, ut dicit Philosophus, nihil nutrit, nisi quod potentia est caro, ex qua nutritur aliquid partium consimilium, vel dissimilium, quia, his nutritis, membra nutriuntur composita ex eis: Odor autem, cum recipiatur in sensum secundum esse spirituale: quia sensus est susceptivus specierum materialium, propter necessarium, non est potentia caro, & ideo non nutrit, ut dicit Philosophus. Si autem accipiatur odor cum partibus sumosis evaporatis a corpore odorabili, adhuc non nutrit, quia partes hujusmodi non sunt in esse aeris, & aer non potest commisceri cum corporibus terrestribus; sed dicitur odor nutrire, quia confortat. Ad illud, quod objicitur, quod appetitus cibi solvit jejunium: Dicendum, quod non nisi si voluntate deliberata, & completo sense rationis appetat comedere, peccat, & est præcepti transgressor Ecclesiæ voluntate, non actu. Nota cum hoc, quod est voluntas naturæ, & rationis. Voluntate naturali potest appeti cibus sine peccato: voluntate rationis, sive deliberata non potest: plena dico: Unde si jejunans famelicus stimulo famis provocatus vellet comedere nisi esset prohibitum ab Ecclesia, non est transgressor præcepti, nec peccat. Sed si simpliciter vellet voluntate deliberata, & consensu rationis, transgressor est voluntate, & peccat, sicut est in simili inducto de voluntate mœchiæ. (1)

IV. Voi, *Letterato* riveritissimo, mi avete costretto a trascrivere tutto intero il corpo dell' articolo con tutte le risposte agli obbietti, per convincervi ad evidenza, che il testo, citato dal vostro non ben esercitato Professore, fu tratto dalla obbiezione, e non dal corpo dell' articolo. Leggete, e rileggete tutto questo copiato articolo; e se non potete dentro del corpo rinvenire il testo allegato da voi, confessate, che io con tutta giustizia riprovai la citazione fatta. Per quello concerne il merito della dottrina, già si è risposto diffusamente nella Quaresima pag. 68. dove si è fatto vedere,

(1) *Part.* 4. *q.* 28. *memb.* 8. *a.* 1. §. 1.

dere, che tutti i Cattolici dicono, che *esus carnium solvit jejunium*. Anzi Alessandro d' Ales sostiene, che *potu vini solvitur jejunium, maxime ante prandium, quia vinum nutrit*. Dunque chi beve vino non è obbligato a digiunare? Voi con le vostre belle galanterie mi costrignete ad infastidire i Leggitori con cose superflue, ed evidenti per se medesime.

V. Alla pag. 57. voi confessate, che ho qualche ragione intorno a S. Antonino di dolermi, *ma non delli Signori Critici*, ma bensì dello Stampatore. Gran premura per cotesti Signori Critici! La verità però si è, che l'errore egli è de' Signori Critici, e non dell' innocente Stampatore. Ed ogni uno se ne può accertare, confrontando il Ms. esistente nella stamperia. Circa poi il testo del Santo, che voi allegate, dico, e ve lo provo, che egli è tronco, e mutilato. Il testo citato da voi è nella 2. *p. tit. 6. cap. 2. §. 3. Unde, cui injunctum est jejunare, non habet nisi a carnibus abstinere*. Avete voi, *Letterato* virtuosissimo, letto questo testo nel suo fonte? Io temo, che l'abbiate copiato da quel solito catalogo pubblicato da Apostolo Augusti: perchè, se voi l'aveste letto nel suo fonte, non credo, che sarebbesi da voi riportato. Sappiate pertanto, che il Santo Arcivescovo nel luogo citato tratta de' digiuni fuori della Quaresima, e decide, che dove non siavi consuetudine contraria, si può mangiar delle uova, e de' latticinj, bastando, per quello risguarda la scelta de' cibi, la sola astinenza dalle carni. Eccone intero il testo: *Comestio lacticiniorum in Quadragesima interdicta est, ut dist. 4. c. Denique; non autem in aliis jejuniis, nisi consuetudo hoc habeat, quam ubique servandam in jejuniis dicit Augustinus, Ambros. & Hieron. dist. 12. illa, & dist. 66. c. utinam; unde cui injunctum est jejunare, non habet nisi a carnibus abstinere, ita quod jejunare etiam cum lacticiniis potest*. Conchiudete ora voi con quella Logica, al cui studio mi rimettete con tanti rimproveri, se da questo testo del santo Arcivescovo possa dedursi a vostra opinione. Come ho detto cento volte, tutti noi altri Cattolici escludiamo dal digiuno, assolutamente considerato, l'uso delle carni. Il punto batte in decidere, se, quando sani bisogno abbiamo di carne pel nocumento del pesce, siamo obbligati all' unica refezione. Perlochè replico ciocchè ho scritto nella Quaresima appellante pag. *69. Se voi in tutte le opere del Santo ritrovate la vostra opinione, voglio abbracciarla*. Questo è un testo, che della mia Quaresima riportate in bel corsivo, qual marca di mio disonore: e io per l'opposto ho voluto quì riprodurlo per dimostrarvi, che con esso sta benissimo al coperto il mio onore. Se sia poi così del vostro, altri lo giudichino.

VI. Intorno a Riccardo di Media Villa si è già parlato abbastanza nel capitolo primo, dove ho rimostrato con evidenza, che secondo lui l'astinenza dalle carni ella è un' appendice annessa al digiuno.

VII. Del Paludano, concedete voi medesimo, ch' egli insegna quanto di lui ho riferito. Soggiugnete solamente, che il Paludano dice ancora quello, che non ho detto io. E questo è verissimo, perchè egli dice tante cose, che riempiono più tomi in foglio, dalle quali ho trascritti due testi. Il certo si è, che nulla dice a vostro proposito. Ch' egli difenda, maggior peccato essere quello di mangiar carne, che quello di moltiplicare le refezioni in giorno di digiuno, nulla fa al proposito vostro. Il Cardinale Cozza difende la medesima opinione con altri nel suo *Trattato Dogmatico Morale* sopra il digiuno (1) Non pertanto difende egli la mia, ed impugna la vostra opinione. Il rimprovero poi, che fate al Paludano di Rigorista, perchè con la sagra Antichità insegna non esser lecito a' conjugati a dispensarsi dal digiuno per cagione dei doveri matrimoniali, egli è più che spiritoso. Questa dottrina, voi dite, dimostra bensì, che il Paludano è è un Rigorista, ma non lo rappresenta ben' informato di ciò, che passa tra i conjugati.

(1) *p. 3. a. 3. dub. 3. n. 33.*

jugati. Trascriverò al solito le parole vostre pag. 59. *La Proposizione da lui insegnata, e notata da voi... lo dimostra assai rigoroso; non so poi, se troppo informato di quello che passa tra' conjugati.* Questa volta rallegratevi, perchè vi so ragione. Il Paludano Religioso ritirato dal Mondo, non era veramente *troppo informato di quello, che passa tra' conjugati*. Questa piena informazione egli tutta intera la lascia a quelli, che più volumi hanno stampati sopra tale materia.

§. V.

Esame sopra le citazioni del Bellarmino, del De Lugo, del Gaetano, e del Navarro.

I. IL *Letterato* Avversario scrive pag. 59. d'aver letto il Cardinale Bellarmino, e De Lugo, e che l'hà fatto vedere ad un Cavaliere intendente: e *siamo restati ammirati* [sonn sue parole] *con istupore, che voi... abbiate ardire d'invitare il vostro Popolo a leggerli.* Non solamente invito tutto il Mondo, ma anche voi medesimo, ora che sarete un pò ricalmato, a leggere in primo luogo il Cardinale Bellarmino nel libro stesso, che mi citate de *bon. Oper. in part.* 14. dove scrivete, che *chiaramente si oppone a me*. Se le Opere del Bellarmino si ritrovassero solamente negli Antipodi, potreste con coraggio asserire a tutto questo Popolo, che il Bellarmino si *oppone chiaramente a me*; ma essendo comuni a tutti le Opere del Cardinale, io non capisco come voi, *Letterato* riverito, v'esponiate con tanta facilità ad essere riconvenuto. Il Cardinale ha scritti tre libri *de bon. Oper. in part.* e voi non avete citato il libro, ma solamente il capitolo. E ciò non si può rovesciare sulle spalle dello stampatore; come fate degli altri errori commessi da' vostri esatti Critici. Nel libro adunque secondo, dove tratta del digiuno, al capitolo quartodecimo da voi citato, il dotto Cardinale tanto parla della nostra quistione, quanto parla, dirò così, del Matrimonio. In questo capitolo prova contra Calvino, e gli altri Moderni Eretici, *La Origine, e la istituzione del digiuno Quaresimale*. Se il capitolo fosse breve, vorrei trascriverlo tutto; ma essendo lungo, ne accenno le prime, ed ultime parole. Il titolo è questo: *De Origine, & institutione, jejunii Quadragesimalis*. Il termine è il seguente. *S. Augustinus reliquit*. Se in tutto questo capitolo ci ritrovate una sola parola, che vi favorisca, vi dò vinta la causa. E se ci fosse stata, sicuramente l'avreste prodotta. Quanto poi sia favorevole alla opinione mia, l'ho dimostrato nella Quaresima Appellante pag. 70. e 78.

II. De' due Cardinali Gaetano, e De Lugo nulla dico. Del Gaetano ho dimostrato con la maggiore evidenza, che insegna la mia sentenza: nè voi nulla mi opponete di nuovo. Il De Lugo altro non dice, se non quanto ho scritto nella Quaresima &c. *p.* 3. *cap.* 3. §. 5.

III. Del Navarro bastami il ricordarvi con tutta umiltà, che secondo le regole della buona critica, quando di un Autore vi sono più edizioni, quella dee preferirsi, che più sinceramente ci porge la dottrina dell'Autore medesimo. Io nella Quaresima Appellante vi ho prodotti più testi del Navarro decisivi per la mia sentenza. Questi testi ho tratti da una delle migliori edizioni. Voi mi opponete pag. 61. che nel Manuale della edizione del Bevilacqua di Torino del 1582. non si ritrovano le parole del mio citato testo. *Neque dispensatus, ut comedendo carnes possit jejunare, videtur dispensatus, ut possit bis eas comedere.* Questa edizione, voi dite, è la migliore di tutte le altre, perlochè nulla curate, che queste parole ritrovinsi in altre posteriori edizioni. Queste sono le vostre parole pag. 62. *Il ritrovarsi poi queste parole accennate nelle posteriori edizioni, non dichiara, che questi Signori sieno stati mal avveduti nella citazione del Navarro, anzi l'hanno fatta da BRAVI, poichè hanno portato una edizione, che essendo* cor-

corretta, *ed ANTERIORE*, *più si creda vicina alla mente dell' Autore*. I vostri Signori Critici, cioè il vostro esercitato Professore, e voi siete veramente (per servirmi della frase vostra) *bravi*, *bravissimi*. Per dare risalto al vostro valore, sono necessitato a far più parole di quello, che per altro converrebbe. La edizione adunque di Turino del 1582. dee preferirsi alle altre, perchè *anteriore*? Letterato stimatissimo, la *bravura* vostra anche questa volta comparisce meno valorosa. La edizione, della quale io mi sono servito, e nella quale ci sono le parole, di cui è mancante la Turinese, è anteriore alla vostra di tre anni, essendo fatta in Venezia dai Giunti nel 1579. Questi sono fatti, che niuna *bravura*, avvegnachè gigantesca, è bastevole a poterli superare. In questa edizione adunque del 1579. ci sono le parole del testo per me citato nella Quaresima 3. *p. c.* 3. §. 6. *n.* 2. sicchè per questa la causa vostra è a terra. Sappiate però, che io preferisco la edizione del 1579. de' Giunti alla Turinese del Bevilacqua fatta nel 1582. per lo titolo dell' *anteriorità*. Io so, come ho avvertito di sopra, che il Navarro in un decennio tre volte il suo Manuale rivide. Egli morì del 1586. della età di anni 94. Nonagenario offerì la sua ultima correzione al Papa Gregorio XIII. che dir vale appunto nel 1582. sicchè per questo capo la vostra edizione Turinese, non perchè anteriore alla mia, come voi per isbagaglio supponete, ma perchè più vicina all' ultima correzione dell' Autore, si meriterebbe la preferenza. Ma voi a simili minutezze non badate. E per altro, chi vuole *entrare da Letterato nelle cause* forza è, che ci badi, se non le vuol perdere con poco suo decoro. Rimostrato per tanto è l'errore, onde voi pretendevate la edizione Turinese anteriore alla mia Veneta, e lo sbaglio, onde supponevate, che questa anteriorità vi potesse recar giovamento: rimostrati, dico, questi due errori, mi fo a indicarvi la ragione, per cui il testo della edizione Veneta, in cui contengonsi le parole suddette, debba preferirsi al testo della Turinese, che di coteste parole va mancante. La ragione consiste nella intera recita del testo allegato nella mia Quaresima, che è il seguente: *Notandum tamen secundum eumdem* (Cajetanum) *quod dispensatus, ut comedat in die jejunii pluries quam semel, non videtur dispensatus, ut carnes comedat: neque dispensatus, ut comedendo carnes possit jejunare, videtur dispensatus, ut possit bis ea comedere: nec dispensatus, ut ante horam justam prandeat, videtur a jejunando liberatus: nec necessitas, aut justa causa, quæ excusat ab integro jejunio, videtur excusare ab omni parte illius; jejunare enim, prout potest, tenetur; quia, ut ille ait, præceptum Ecclesiæ* (badate a questo principio di Morale Cristiana) *licet in totum servari non possit, servandum tamen est, quo ad illam partem, quo ad quam servari potest: pro quo aptus textus, in cap. cum dilect. & dol. cum citatis a Gloss. & Doctoribus ibi. Man. cap.* 21. *num.* 26. Voi vedete, che quì il Navarro le varie maniere delle dispensazioni annovera. Se ommettesse quella della dispensa dalle carni coll' unico pasto, sarebbe mancante, e difettuosa la dinumerazione, come non contenente uno de' membri principali: adunque quella edizione, che questo membro contiene, è la più esatta. Riflettete di vantaggio alla ragione principale, che regola tutto il testo; ed è, che chi non può osservare tutto il precetto della Chiesa è obbligato ad osservare quella parte, che può: *Quia præceptum Ecclesiæ licet in totum servari non possit, servandum tamen est quo ad illam partem, quo ad quam servari potest*. Questo principio si trova anche nella edizione Turinese; e questa è la ragione, che salta negli occhi di tutti, e che chiama lo spartimento, e la divisione delle varie dispense contenute nel testo. Aggiugnete, che il testo tal quale io l'ho riferito, non solo ritrovasi nella edizione de' Giunti del 1579. ma eziandio in quella del Farri di Venezia del 1592. cioè dire, sei anni do-

po

po la morte di Navarro, e finalmente in tutte le posteriori edizioni, da me vedute. Riconferma tutto ciò la coerenza della dottrina del Navarro, il quale in altri luoghi, come nel tomo primo de' suoi Consigli, insegna, che colle carni può comporsi il digiuno. Queste ragioni addotte dal Navarro, di adempire la parte, quando non si può osservare tutto il precetto, sventano il pretesto, che voi allegate: cioè, che egli parla nel caso del Vescovo di Borgo S. Donino, che imparte la dispensa con la condizione del digiuno. E se bramate maggiore disinganno, leggete il capitolo, *Cum dilecti de dolo & contumacia* citato nel corpo della sua dottrina dal medesimo Navarro, che è il seguente: *Cum mandatur alicui, ut ad certum terminum, se Judici repræsentet, due sub hac forma mandantur, ut ad Judicem veniat, & ad diem sibi præfixum accedat; unde si venire non possit ad diem assignatum, tenetur nihilominus se Judici præsentare.* Finalmente quando anche vero fosse il testo della edizione Turinese, nulla perciò suffragarebbe alla causa vostra; perocchè in quel testo altro non manca, se non la clausola a me favorevole: per altro non v'è parola, che spalleggi la opinione vostra. Ma recitiamo il testo, che voi portate a favore vostro alla pag. 61. ed è questo: *Dixi* (vel cibis vetitis) *quia etiam unica illorum comestione frangitur jejunium secundum omnes.* Di quinci voi argomentate in questa guisa, e con queste parole: Se il Navarro ha detto, che il mangiare carne una sola volta in giorno di digiuno, rompe il digiuno; dunque è chiaro, che il Navarro afferma, che le carni sieno *incompatibili col digiuno*. Degnatevi per gentil cortesia di riflettere agli sbagli, che in pochissime parole voi inavvedutamente commettete. Primamente nell' addotto testo il Navarro non parla espressamente di carni, ma di cibi vietati. In secondo luogo, afferma, che l'unico pasto di cibi vietati rompe il digiuno. Veggiamo cosa il Navarro intenda per cibi vietati, e recitiamo intero il testo da voi prodotto evidentemente troncato, e mutilato. Il testo intero è il seguente registrato nel manuale *cap. 21. num. 15.* per voi citato. *Dixi, vel cibis vetitis, quia etiam illorum unica comestione frangitur jejunium.* (Fin quì voi avete copiato: ma il testo segue così) *sunt autem cibi vetiti carnes, quales non sunt limaces. Major uti supra. Ova item, & lacticinia in quadragesima. C. Denique. 4. dist.* Ascoltate ora a che si riduce la nostra bella argomentazione. Secondo il Navarro, chi mangia cibi vietati nella Quaresima una sola volta, rompe il digiuno. Questi cibi vietati secondo il Navarro sono non solo le carni, come voi dite, ma le uova, ed i latticinj ancora: adunque secondo il Navarro, le uova, ed i latticinj sono incompatibili col digiuno. Questo, Letterato stimatissimo, è il termine, a cui va a finire il vostro acuto raziocinio, per cui meglio regolare, ci volea veramente un pò di quella raffinata Logica dei dottissimi, ed eruditissimi Copellotti, e Casali, e del vostro esercitato Professore. Sicchè la bravura de' Critici vostri, *esattissimi* per ogni verso, è questa volta, come tutte le altre, del tutto infelice. Il peggio è, che voi non siete più fortunato nel difenderli. Come mai osaste voi allegare a vantaggio vostro il Patrocinio del Navarro, il quale nel testo, che voi di lui citate, non dice nulla di suo particolare, ma stabilisce una dottrina comune a tutti i Cattolici, i quali affermano, che con la comestione de' cibi vietati *frangitur jejunium secundum OMNES?* In virtù di questo testo dovevate citare, non il solo Navarro, ma tutti, *omnes* Catholicos. Quando voi trovate in un Moralista queste parole *frangitur*, o *solvitur*, voi tutto festante cantate la vittoria, e i trionfi a voi medesimo. Ma più parole di quello, che era d'uopo, ho fatte sopra l'autorità del Navarro.

§. VI.

§. VI.

Esame de' Noctinot, Lezzana, Fernandez, Graffio, Peltano, Vega, Berarduccio, e Villalobos.

I. IO voglio dare cominciamento a questo paragrafo con una delle più belle interpretazioni, che fin ora voi abbiate saputo inventare. Ella è sì galante, che recherà piacere, e sollievo a' Leggitori. Nella Quaresima Appellante *p.* 3. *c.* 5. *Impos.* 7. rimproverai a' Signori Critici Copellotti, e Casali la ingiusta citazione del *NOCTINOT*, compilatore del Diana in una Somma, sul di cui frontispizio palesa, che *Antonio. Noctinot* è lo stesso, che *Antonio Cottoneo*. Questo P. Antonio Cottoneo, come s'è detto nella Quaresima, riprovò *Summam ipsam Dianam depravatam veluti uxorem adulteram*. Gli esattissimi Critici vollero servirsi di questa Somma adultera per guadagnare alla loro centuria il nome di *Noctinot*. Imperciocchè il P. Antonio Cottoneo nel Tomo delle sue Controversie *in quibus* [repudiata Summa Diana] *universa morum doctrina novo ordine traditur*, insegna, e difende chiaramente la mia sentenza, ed impugna quella degli esatti Critici, come si può leggere nella citata Quaresima. Indicai, che era debito di cotesti Signori di rilevare la mente del P. Cottoneo dalle di lui Opere, giacchè in figura di Autore l'aveano citato.

II. Sentiamo ora la galantissima difesa, che voi fate di cotesti due Signori. Eccovi le vostre parole pag. 69. *Che se poi come Cottoneo sostiene la vostra, questo non fu al nostro caso, poichè come NOCTINOT sostiene la contraria*. Che si può fare! Voi Letterato mio siete innamorato di questa voce *Noctinot*. Questa voce a vòi basta per sostegno della vostra opinione. Il P. Cottoneo, che è il reale Teologo, che usurpò quella voce, e che oppugna la sentenza, che sotto quella voce pubblicò, non come sua, ma del Diana, non è presso voi di alcun credito. Tutto l'asilo vostro è riposto nell'amata voce di *Noctinot*. Ma voi ripigliate, che il *Noctinot* non solamente è compilatore, o relatore semplice delle opinioni del *Diana*, ma di più egli è approvatore. Io già prevenni questa vostra sottigliezza del *reduplicative* nella Quaresima Appellante, citandovi le parole, onde il P. Cottoneo ripudiò qual adultera la Somma compilata. Ora vo' apportarvi le parole, colle quali lo stesso Cottoneo profeticamente vi accusa di mala fede, come accusò il Caramuele, il quale, come voi, citò l'autorità del *Noctinot*. Udite dunque il P. Cottoneo medesimo. (1) *Quidquid de hoc sit, non præfert bonam fidem D. Caramuel, dum Doctrinam Dianæ, & ejus censuram tribuit NOCTINOT, qui NIHIL ibi habet de SUO, sed loquitur in persona Dianæ* Tutto ciò conferma il P. ROSSI nella Prefazione al Tomo delle Controversie dello stesso Cottoneo, dove attesta, che *Cottoneus se in Summa Diana pure relatoris partes suscepisse professus est*. Che ne dite ora Letterato mio? Se vi contraddice il Cottoneo, vi favorisce forse il Noctinot? Potete voi ora deliziarvi in sì vaga *reduplicazione*, la quale secondo lo stesso Cottoneo *præfert malam fidem*?

III. Del Lezana già ho detto nella Quaresima pag. 82. che nel *Mare magno*, da' vostri Critici citato *incidentemente*, *chiama Probabile* la opinione vostra nella occasione, che quivi tratta de' digiuni della sua Religione. Che fate voi, *Letterato* stimatissimo, per lusingare i vostri partitanti, ed aggravare me? Citate il testo, in cui parla de' Frati, ed ommettete il testo, in cui parla de' Secolari. Io con mio gravo tedio debbo recitarli tutti e due, per fare ispiccare la sincerità vostra, e quella de' vostri Critici. Voi allegate lo stesso testo, appartenente a' Frati, tronco, e dimezzato. Il testo intero, registrato nel *Mare magno* §. 9. *num.* 180. è questo: *Circa quod illud animadvertendum, quod sæpius*

(1) *lib.* 1. *Controversiarum contr.* 16. *c.* 2. *num.* 34.

pius timorati Religiosi pro illis, quæ jure commuui facere possunt, nihilominus ad majorem tranquillitatem ad Sedem Apostolicam recurrunt. Quod contingit in casu proposito. Cum enim juxta probabilem multorum sententiam, quam tenent, non solum Cajetanus, Henriquez, Toletus, Sanchez, & Diana, quos retuli Tom. 3. Verb. Jejun. num. 11. sed etiam Medina &c. Dispensatus ad carnes, est etiam dispensatus a jejunio pro illis diebus, quibus comedit carnes, Religiosi nostri potuissent tribus illis diebus &c. In questo testo il P. Lezzana, parlando del digiuno de' suoi Frati, cita il *Tomo* 3. in cui parla del digiuno de' Cristiani. *Quos retuli Tom. 3. Verba jejun. num.* 11. Domando io: Per rilevare sinceramente la mente del Lezzana erano essi obbligati di vedere ciocchè dice nella sua citata Somma, dove parla del digiuno Ecclesiastico comune ai Cristiani? Certo che sì. Eglino non l' hanno fatto; e perchè mai? Perchè il Lezzana nella Somma, e nel suo da lui citato *Tom. 3. verb. jejun. num.* 11. scrive così: *Pro praxi autem hujusmodi disputationis nota primo, quod licet probabile sit dispensatum ad edendas carnes non teneri ad jejunium .... probabilius tamen est, id solum esse verum, quando aliquis est dispensatus ad edendas carnes ob infirmitatem, vel debilitatem: tunc enim consequenter est dispensatus a jejunio, quia est eadem ratio dispensationis. Secus vero, quando est dispensatus ad esum carnium ob damnum, quod recipit manducando pisces: tunc enim obligatur ad jejunium, tum quia, cum privilegium sit contra jus commune, stricte explicandum est; tum quia, cum præceptum Ecclesiæ in toto servari non potest, saltem in parte servari debet.* Questo medesimo testo è registrato nella Quaresima Appellante. Nel testo del *Mare magno* parla de' digiuni Monastici, e incidentemente probabile appella la opinione vostra sul falso supposto, che sia difesa dal Gaetano, dall' Azorio, e da altri. In questo medesimo luogo si riporta a ciò, che ha scritto nella sua Somma, in cui disputa del digiuno Ecclesiastico, e sostiene la mia sentenza, come più probabile. *Probabilius tamen est &c.* Erraron dunque i Signori Copellotti, e Casali nel citare assolutamente a favor loro il Lezzana. Che ne opponete voi, Signor *Letterato*, per loro difesa? Una cosa simile a quella di *Noctinot*. Voi dite, che nella edizione del *Mare magno* parla a suo favore. *In questa edizione parla così*: Dite, che nulla importa, che in altro luogo parli *diversamente*. Questa è una scappata degna di voi. Che hanno ora a fare le diverse edizioni, se nella stessa stessissima edizione difende per più probabile la sentenza mia? Voi dunque chiamate diverse edizioni il trattato, dove parlasi del digiuno Monastico, ed il trattato, dove si discute il digiuno Ecclesiastico; e le chiamate diverse edizioni di *variante lezione*, non è vero, o Signor *Letterato*? Bella per verità!

IV. Il testo, che ho citato nella Quaresima pag. 81. del Fernandez, è sì evidente, che non ammette esplicazione. *Dispensatus ut jejunando comedat carnes, poterit ne ille sæpius comedere? Respond. MINIME. Ita Navarrus cit. loc.* Voi, per imbrogliare un testo così evidente, fate comparire in iscena il veramente degnissimo Monsignor Vescovo di Borgo S. Donino, il cui dotto zelo vi offese per la ristrettezza della dispensa. Voi pretendete, che il Fernandez parli solamente nel caso, che la dispensa sia conceduta con la condizione del digiuno, come fu quella del mentovato celebre, e chiarissimo Vescovo. Ma il Fernandez medesimo vi contraddice, attestando, che egli parla in senso del Navarro. *Ita Navarrus*. Ora il Navarro insegna assolutamente, come ho dimostrato, che chi non può osservare tutto intero il precetto debba adempiere la parte del medesimo, quando è in istato di farlo. Ma per chiudervi ad ogni scappata il passo, vi riporto un altro testo dello stesso Fernandez nel suo citato libro. (1) *Vel enim dispensatus ad esum carnis, edit carnes, quia pisces saluti nocere possunt, vel, ne vires*

(1) *Theol. Mor. Exam. par. 3. cap. 9. §. 5. n. 3.*

vires amissas recuperet. Priori modo dispensatus tenetur ad jejunium : alter vero minime. Andate ora in traccia di qualche *Noctinot*, o di qualche altro *Blictri* per oscurare una tanta luce.

V. Nella Quaresima pag. 82. nu. 6. dimostrai, che i Signori Critici *esatti* errarono nel citare a favor loro assolutamente il Graffio, quando per loro confessione è dubbioso. Voi rispondete *pag.* 65. che i vostri *bravi* Critici hanno *chiamato il Graffio dubbioso su questo punto, perchè l'Apologista* diceva, che il Graffio riprovava la loro opinione. Ottima ragione. I vostri Critici hanno chiamato dubbioso il Graffio, non perchè lo sia, ma perchè l'Apologista lo avea citato a sè favorevole, e come riprovatore della loro opinione. L'Apologista, secondo voi, (il che per altro è falso) ha ecceduto nella citazione del Graffio : Dunque per rendergli la pariglia era d'uopo, che i Critici vostri dicessero altresì ciò, che non era. Questa sposizione voi confermate colle seguenti parole : *Nel resto sanno questi Signori, che il Graffio non ha parlato dubbiosamente : ma che anzi l'una, e l'altra sostiene, e difende. Nè ha creduto mai quest' Autore farsi reo di peccato, se non ha seguitato i sistemi del vostro Probabiliorismo, parlando in un luogo a favore della vostra, in un altro a favore di quella de' vostri Avversarj pag. 65.* Concedete, che i vostri *bravi, esatti, esattissimi Critici* citarono assolutamente per la lor opinione il Graffio : affermate, che il Graffio insegna or l'una, or l'altra; e poi pretendete di liberare ed essi, e voi dalla contraddizione?

VI. Confessate di non aver letto il Peltano. I vostri Critici, che protestano d'averlo letto tutto in fonte, cioè nel fonte torbido del Catalogo di Apostolo Augusti, citano questo Peltano senza allegare nè libro, nè capitolo, nè cosa alcuna. Io l'ho letto : v'ho citati due passi di lui nella Quaresima pag. 81. Da tutto ciò voi vi liberate con dire, che la presunzione sta per il vostro Professore esercitato, e per i vostri Critici, e che a *me non credete col pegno in mano*. Queste sono le gentili vostre maniere di parlare. Io ho prodotti i testi trascritti di proprio pugno dal Peltano esistente nella celebre Biblioteca de' Padri Somaschi di questa Città; nè io posso dare altro pegno, se non invitare chiunque di ciò dubitasse a leggerlo.

VII. Del Vega nulla dico; ma rimetto il leggitore alla Quaresima pag. 90. dove ho riportati i testi di questo Autore con tutta sincerità. Voi del medesimo scrivendo alla pag. 69. mi mandate a studiare il significato dell'avverbio *parimente*, contenuto nel testo da me allegato. I vostri pensieri, più, e meno, secondo che la materia porta, sono ugualmente sublimi : e in ogni vostra pagina rimostrate il vostro coraggio nel negare, dirò così, che il sole risplenda. Di questo Vega ho riportato un testo, nel quale dicesi, che in quel tempo ai soli Principi concedeasi l'uso delle carni pel solo motivo del nocumento del pesce, ed agli altri per lo titolo della infermità. Il che dico per dare risalto a ciò, chè sono per riferire immediatamente.

VIII. Voi, mio stimatissimo *Letterato*, scrivete pag. 79. così. „ Marcantonio Berarduccio da Biscaglia nella „ Somma de' Confessori p. 1. cap. dalla gola, dice così : *Chi è assoluto dal* „ *secondo* (cioè da' cibi proibiti) *non è* „ *tenuto al primo* (cioè a mangiare una „ sol volta). E pure viveva nel 1570. „ Appellante garbatissimo, la vostra asserzione di dire, che in que' tempi „ la dispensa dalle carni concedevasi a' „ soli malati, si conosce sempre più „ gratuita, ed immaginaria : i vostri „ testi sono mutilati, o alterati : le „ vostre dottrine sono malamente applicate : in somma non veggo altro, „ che macchine, che artificj, ed un „ favellare d'apparenza. Disingannate „ il Popolo Cristiano da tante vostre „ falsità sedotto. „

IX. Ricevo tutto con flemma, *Letterato* riveritissimo; perchè, se i testi, per me riportati sono mutilati, non lo dimostrate? Voi non volete credere a me *col pegno in mano*; ed io debbo crede-

re a voi, (per questa volta permettetemi che vel dica) con gli equivoci, e bene spesso colla falsità in bocca? Osservate quante falsità sapete racchiudere in poche parole. Primamente dite, che la mia asserzione, con cui affermo, che ai soli malati si concedeva l'uso delle carni ne' tempi anche non tanto vetusti, è una immaginazione mia. Eppure questo è un fatto, del quale il medesimo Vega, di cui poche righe addietro parlaste, lo accenna, il Cordova lo asserisce, il Medina lo attesta, e tanti altri citati nella Quaresima. Che più? I vostri partitanti Gordonj, Castropalai Lessj, con tanti altri a loro posteriori, fanno la distinzione de' sani, e de' malati. Ma che direste, se lo stesso *Berarduccio* ce ne dasse saggio? Che direste, se io vi dimostrassi, che voi avete prodotto mutilato il testo del medesimo Berarduccio? Eppure contuttociò questo è un vostro familiarissimo prodigio di gridare contro di me in que' luoghi appunto, dove il vostro torto è più lampante. Al punto. Il Berarduccio nella *Somma de' Confessori part. 1. c. della gola*, scrive quanto voi dite; ma poco più abbasso del medesimo capitolo aggiugne ciò, che voi avete ommesso, e che per altro al punto nostro appartiene; perocchè spiega quel *secondo* membro del testo a voi citato scrivea dunque così: *Quanto poi all'usare cibi proibiti nei giorni del digiuno, gl' INFERMI SOLO, che stanno a letto, i decrepiti, ed i fanciulli hanno facoltà di mangiar carni, ovi, e latticinj liberamente ..... Si dice unica eccezione ne' giorni di digiuno da farsi necessariamente, perchè è di ESSENZA e che fu istituito, come chiaro si vede P. P. dell'antico Testamento, i quali si astenevano dal cibo fino all'ultima del dì, quantunque loro non fosse proibito l'uso di qualunque cibo.* E più basso, cioè al quesito secondo. *Si dimanda più oltre: Uno, che non è tenuto digiunare, potrà forse mangiar carne? Chè per quell'istessa ragione, che vien assoluto da un obbligo, pare, che anco liberato dagli altri, che sono rinchiusi in quello, come accade a' figliuoli, ed a' vecchj. Si risponde, che in questi si ha da attendere la consuetudine della Chiesa nel dispensare, che fa, ed all'intenzione di quella cagione, perchè si muove a dispensare: perciocchè richiedendosi nel digiuno quelle tre condizioni già dette, siccome per diverse cagioni si suol dispensare, così anche il modo di dispensare sarà diverso. Laonde, se si avrà a dispensare un vecchio, per difetto sol del calor naturale, ed un giovanetto meno di venti anni, per l'aumento, che fa, poichè tiene bisogno di molto nutrimento, ed ai lavoratori, perchè altrimenti non possono sostener la fatica, ed a simili; basterà, che non sieno tenuti a mangiar una sola volta: ma che non abbiano a gustar cibi proibiti; perchè la loro necessità non cerca più innanzi. Se s'avrà a dispensare ad uno, che gli fa DANNO l'OGLIO, basterà* (notate bene) *che gli si conceda il butiro, latticinj, e ova: ma se sarà tanto debole, e fiacco* (qui ci vuole un'altra riflessione) *che non sol questo gli basti a sostentarsi; allora se gli potrà dar licenza senza riserbarsi cosa veruna*. Tanto scrive il Berarduccio nella Somma volgare stampata in Napoli l'anno 1583. Vo' riportarvi ancora poche delle sue parole latine della medesima sua Somma, e dello stesso capitolo pag. 38. *Qui causam dispensandi habens ob oleum sibi nocivum, SUFFICIT, ut concedatur eis butyrum, ova, & lacticinia TANTUM. Qui vero ita imbecilles & impotentes sunt, ut nec istis sustentari possunt, taliter absolvuntur ab observatione jejunii, ut eis nihil reservetur.* Che ne dite ora, *Letterato* stimatissimo? Il Berarduccio non insegna chiaramente, che a quelli, che provano *nocumento* nell'*uso dell'olio*, e per conseguenza de' pesci, si conceda la dispensa di mangiare *uova, butiro, e latticinj*? A' *deboli poi, e fiacchi se gli potrà dar licenza libera, senza riserbarsi cosa veruna*. Questa è pur una immaginazione dello stesso Berarduccio, sopra cui voi fate tanto fracasso con riportare un testo solamente mutilato. Anzi sospetto, che voi non abbiate nè pur letto cotesto Berarduccio, mentre ve lo, battezza-

terzate a capriccio. Voi lo chiamate *Marcantonio*, quando egli ha nome *Marco Antonio*. Degnatevi ora di riscontrare e questi, e gli altri testi della Quaresima Appellante, e poi conchiuderete ad evidenza, che tanto voi, quanto il vostro esercitato Professore, o siano i vostri *esatti* Critici, hanno riportati, e mutilati i testi, ed in senso strano esplicati. Alle vostre Declamazioni nulla rispondo.

§. VII.

Esame sopra i testi del Toleto, del Medina, del La Crux, dell' Azorio, del Suarez, del Naldo, del Clavasino, del Sà, del Pereira, e del Ledesma.

I. PER maggior evidenza della diligenza, e della sincerità, onde io nella mia Quaresima Appellante ho esposta la dottrina degli Autori citati, fa duopo, che io quì trascriva il principio del capitolo 4. in cui sono esaminati i passi de' medesimi. Ho scritto dunque così *pag.* 83. *num.* 1. „ Avvegnachè sotto il titolo d'impostura comprendere „ potessi anche le citazioni de' predetti Autori, nulla però dimeno per *ab-* „ *bondare di sincerità*, *e di verità* in questa causa, ho giudicato meglio di formarne breve esame sopra i medesimi, „ acciocchè il Leggitore conosca con „ quanta poca fedeltà sieno stati citati „ dagli Avversarj. Potea comprenderli „ sotto titolo d'impostura, perchè niuno „ di essi tratta espressamente la nostra „ causa del dispensato pel motivo del pe- „ sce: e per altro gli Avversarj gli citano come se chiaramente, e precisamente la opinione, che è in contrasto, insegnassero. Eppure come apparirà dall'esame, in cotesti Autori altro non v'è se non qualche proposizione indefinita, qualche espressione, dalla quale varj sensi possono cavarsi. „ Quando gli Scrittori *sono ambigui*, *o* „ *non trattano espressamente il punto con-* „ *troverso*, *non si possono citare assoluta-* „ *mente*, *ma avvisare il Lettore deesi*, „ *che i tali Autori dicono questo*, *e quel-* „ *lo*, *più o meno*, *secondo la verità del* „ *fatto*.

II. Ho copiato questo squarcio, acciocchè veggasi la cautela, con cui io ho scritto. Siete voi ora capace di far vedere al Pubblico, che un solo de' rimembrati Autori abbia trattata espressamente la quistione nostra? No, non l'avete fatto, nè lo farete giammai. Sicchè io sono stato sincerissimo su questo punto: ed ho abbondato di contegno in non volere ridurre al titolo d'impostura le assolute, e decisive citazioni di cotesti Teologi, fatte da' vostri Critici, e Professori. Poteva io ridurle a questo titolo; imperciocchè non solamente è impostura il citare per vero il falso, ma eziandio il citare per certo, e decisivo ciò, che è incerto, ed a' varj sensi esposto. Con tutto ciò mi sono contentato in un puro esame critico. Veggiamo se in questo io sia stato puntuale.

III. Ma innanzi, che io entri in questa disamina, parmi opportuno, che dopo l'introduzione quì sù trascritta, e che nella Quaresima premisi all'esame de' mentovati Autori, io riferisca ciò, che voi premettete allo squittinio de' medesimi. Di questo tenore voi parlate pag. 70. e 71. *Fin ora la calunnia, la frode, la bugia hanno somministrato la materia al vostro gentilissimo lavoro, compitissimo mio Appellante, non senza scandalo del vostro Popolo cristiano. Essa ha ricevuta la forma da un zelo vestito al di fuori dalla carità; ma nel dì dentro animato dalla rabbia di una sregolata passione. Resta ora a discoprire i vostri inganni, co' quali vi siete ingegnato di torcere in sentimenti non veri la Dottrina di molti Teologi.*

IV. Vi compatisco, vi perdono, vi so la ricevuta di questo veramente cristiano, civile, e gentilissimo complimento. Entriamo nell'esame. Nella Quaresima trascrissi il testo del Toleto, che è il seguente: *At verò qui dispensatur in carne dispensatur in aliis duobus: nec enimtenetur jejunare, nec abstinere a lacticiniis.* Questa è una proposizione indefinita, che può ricevere varj sensi. Può intendersi de' fiacchi, deboli, ed infermicci dispensati, e non de' sani. Quindi è, che comin-

minciando a serpeggiare, dopo il tempo in cui visse il Toleto, la permissione delle carni ai sani pel nocumento del pesce, il Padre Lessio limitò la indefinita espressione del Toleto ai soli infermi; dichiarando, che la dottrina non è applicabile a quelli, che per la sola nausea del pesce ottengono la dispensa. *Quibus tamen concessus est usus carnium, his etiam censetur permissa secunda refectio, ut docet TOLETUS, quod tamen ex sententia Cajetani, & Navarri limitaverim, locum habere, si ratione debilitatis naturæ, vel corroborationis, id concessum sit. Non autem, si quis a pisceibus abhorret, vel putantur nocere temperamento; tunc enim causa non subest, cur gemina refectio concedatur*. [1] Il Vittorelli approva questa interpretazione del Lessio. Io per ora non mi costituisco mallevadore della medesima, bastandomi di replicare ciò, che ho scritto nella Quaresima pag. 84. *Almeno almeno dunque dovevate dire, che dal Toleto potrebbesi dedurre la vostra opinione*. Poteasi parlare con più di modestia, mentre è evidente, che il Toleto non tratta la nostra quistione?

V. Entrate dipoi nel critico esame del Medina, e a pag. 73. scrivete queste parole, da me dette nella Quaresima. „ Il Medina, soggiugnete, poi non dice che queste parole: *Quoniam hujusmodi licentia comedendi carnem tempore jejunii datur tantum infirmo, & qui infirmus est non potest jejunare*. Dopo questo testo così esclamando ripigliate da per voi: *Falso FALSISSIMO io rispondo, che Bartolommeo Medina ciò dica: egli è tanto lontano da questa sentenza, che nella edizione Italiana citata nella Dissertazione alla pag. 112. sostiene la contraria*.

VI. Sembra incredibile, che voi siate sempre più risoluto di scialacquare la fama della vostra *Letteratura*. Quanto più andate innanzi, tanto più voi, [qui vi bisogno, per esprimere la verità, di quei termini de' quali voi vi servite, ma non gli userò mai] date in paradossi portentosi. Nè io so come ribatterli, se non con supplicare vivamente il Pubblico a leggere il Medina da me citato; e se ho mancato in un apice di sincerità, spontaneamente mi soggetto alla pubblica censura. Vo' quì trascrivere quanto ho detto nella Quaresima Appellante *pag.* 84. *num.* 3. „ Bartolommeo Medina Domenicano insegna, che in tempo di digiuno a' soli malati la carne si concede. I malati non possono digiunare; dunque concedendosi loro la carne, si concede a' medesimi la dispensa dal digiuno. Eccovi le sue parole. Quoniam hujusmodi licentia comedendi carnem tempore jejunii datur TANTUM INFIRMO, & qui infirmus est non potest jejunare [2]; dopo poche righe, conchiudo: *Dovevate dunque per lo meno come dubbioso citarlo*. Questa edizione latina per me citata è la più antica per quanto io sappia: tutte le altre, che ho potuto vedere, dicono lo stesso. Voi citate questa istruzione del Medina stampata in lingua Italiana, e dite così alla citata pag. 72. *Ve la voglio mettere sotto gli occhi, acciocchè in avvenire andiate più cauto nel dare titoli inconvenevoli. Medina dice così*. „ Domandasi ordinariamente, se uno, il quale sia privilegiato di mangiar carne, potrà digiunare mangiandola, e sarà obbligato al digiuno non mangiando più di una volta? Mio parere è, che non digiuni, se bene meriterà dinanzi a Dio mangiando più di una volta: perchè dell'essenza del digiuno Ecclesiastico è il non mangiar carne; onde per quel medesimo rispetto, per lo quale uno ha licenza di mangiar carne, è libero dal digiuno „. *Parla quì questo Domenicano d'infermità? Chiudete la bocca, o Appellante, o apritela solamente per disingannare il Pubblico sì maliziosamente defraudato dalle vostre imposture*.

VII. Apro la bocca, o mio stimatissimo Letterato: e prima imploro da Dio

o che

[1] *lib.* 4. *de just. & jur. c.* 2. *dub.* 6. *n.* 45. [2] *lib.* 1. *instru. con. cap.* 14. §. 10. *pag.* 5. *lin.* 11. *edit. Venet. apud Jo: Guerilium* 1601.

che vi conceda migliori occhi, e miglior lingua; e poi prego il Pubblico a leggere il libro del Medina stampato nel 1583. presso Sebastiano dalle Donne, in Venezia nella lingua nostra Italiana, dove al *lib.* 5. *c.* 14. §. 10. *pag.* 83. *fac.* 2. *lin.* 16. dopo le parole da voi citate, senza veruna interposizione segue immediatamente così: *Oltre di questo, perchè questa licenza di mangiar carne in tempo di digiuno si dà SOLO A CHI E' INFERMO, e chi è infermo non è obbligato a digiunare*. Un'altra edizione ho avanti gli occhi altresì Italiana fatta in Ferrara l'anno 1584. dove alla *pag.* 80. *lin.* 8. ci è il medesimo testo. Leggetene un'altra Italiana di Venezia dell'anno 1582. presso Domenico Niccolini. Che ne rispondete ora? Voi dite *falso falsissimo*, che il testo Latino, per me citato, sia del Medina. Ed è *vero verissimo*, che egli è tal quale io l'ho riportato: ed imploro il giudizio di tutto il mondo, giacchè questo è un giudizio, che altro non costa, che una sola occhiata. Voi citate una edizione Italiana, in cui pretendete, che non sia l'addotto testo. Ma quand' anche vero fosse che l'addotto testo del Medina non ci sia nelle edizioni Italiane; che potreste voi di quinci inferire? Non ho io citato il testo latino? Potete voi negare, che la edizione latina contenga il testo per me prodotto? Nò? Adunque quando anche il testo non ci fosse nelle Edizioni Italiane, che io non ho citate, voi avreste perduta la causa, ritrovandosi il testo nella edizione latina, che io ho allegata. Il fatto si è, che in tutte le edizioni Italiane, che io ho potuto vedere, si trova il testo stesso. Giudicate voi stesso a chi convengano quelle vostre gentilissime parole: *Chiudete la bocca, o apritela solamente per disingannare il Pubblico sì maliziosamente defraudato dalle vostre imposture*. Voi dunque convinto senza scampo di tanti errori, in sì fatta guisa declamate? Io non ho mai letto Autore in vita mia di tempera tale.

VIII. Giovanni la Cruz è un un Casista, di cui non so conto, come scrissi nella Quaresima Appellante pag. 84. Voi imitando il Guimenio, che chiamate sapientissimi alcuni Casisti Domenicani, perchè insegnano qualche opinione larga, vi sforzate a dimostrare, che questo La Cruz sia un altro S. Tommaso. Producete l'autorità della Biblioteca Spagnuola, in cui della Somma del La Cruce dicesi, che *vere nucleum continet totius Doctrinæ Sancti Thomæ*. Abbiatelo, Letterato mio, per quanto dotto voi vogliate; ma non mi diciate, che quella sua Somma contenente molte proposizioni, altre larghe, altre dannate, sia il midollo della Dottrina di S. Tommaso, perchè ve lo nego apertamente, e se occasione il chiederà, lo proverò. Il giudizio vero degli Autori dalle loro Opere, non da alcuni parziali panegiristi, raccogliesi: tanto insegna l'arte critica vera, e spregiudicata. Nè di questo Autore so altre parole.

IX. Giovanni Azorio è uno di que' Teologi, che tra i Moralisti io stimo, e venero. Di lui scrivendo nella Quaresima pag. 85. ho detto, che espressamente la quistione nostra non discute: che parla de' fiacchi, deboli, infermicci, e convalescenti, non de' sani, e robusti. Voi dite pag. 75. *di restare strabigliato dalla maraviglia* all'udire sì fatta distinzione. Altrove me l'avete rimproverata qual mia arbitraria *immaginazione*. Voi mostrate troppo impegno per escluderla. Troppo, e poi troppo zelante vi fate conoscere nel accordare ai sani, e robusti la dispensa di mangiar carne. Voi con escludere questa distinzione date a divedere, che inclinate ad approvare la facilità, che ora trovasi tra' Cattolici di farsi dispensare nella Quaresima dalle carni per la sola nausea, e nocumento de' pesci, e dell'oglio. Ma pure il Cordova, il Vega attestano, che ne' tempi loro a' soli Principi sani, pel nocumento de' pesci, le carni concedeansi. Il Medina scrive, che a' soli malati le carni accordavansi. Gli stessi Moralisti comunemente fanno questa distinzione, come da' testi per me prodotti appare, e moltissimi altri ve ne potrei addurre. A

suo

suo tempo forse vi darò una Dissertazione sulle dispense Quaresimali; e vi mostrerò, che per molti secoli una gran parte della Chiesa non concedea neppur agli infermi l' uso delle carni. Divertite un pò la mente da' vostri benedetti Probabilisti: leggete il P. Tommasino nel suo libro intitolato : *Traitè des jejunes de l'Eglise p. 2. c.* 8. dove avrete occasione di sgombrare le vostre *strabigliate maraviglie*. Io per ora non vo' più lungamente diffondermi. Rientriamo nel punto dell'Azorio. Eccovi la sua quistione (1) *An cui est privilegium concessum, seu data facultas, consulto Medico, ut in die jejunii carnibus vescatur, sit in totum a jejunii lege, sive precepto solutus? Duae sunt opiniones &c.* Riferisce egli tutte e due le opinioni. La prima del Gabriello, del Medina ed altri, che la sentenza affermativa difendono, *per la ragione, che a' soli malati si concedeva l'uso delle carni* : La seconda di Giovanni Medina, del Navarro, e di molti altri, che la negativa opinione sostengono; e dopo esposte le ragioni di questi Dottori scrive così : *Quare concludunt, etiam quandocumque fit potestas alicui comedendi carnes EXTRA MORBI NECESSITATEM URGENTEM, ob incommodam, & imbecillam valetudinem, ut fieri solet Medici consilio, illa dari videtur, ut semel tantum eas edat*. Al tempo dunque del Gabriello, del Medina, del Gaetano, e del Navarro agl' infermi solamente le carni concedeansi. Quando la infermità era *urgente* secondo tutti, il malato dispensato dalle carni era dispensato dal digiuno. Quando poi fuori della infermità grave *extra morbi necessitatem urgentem*, ma per la sanità cagionevole, per la debelezza, per la convalescenza *ob incommodam & imbecillem valetudinem*, l'uso delle carni concedeasi. Disputavano i Teologi, se in questo caso il dispensato era obbligato al digiuno. Il Gaetano sostiene, che quando la impotenza è evidente, cessa l'obbligo del digiuno. Altri pretendeano, che la sola fiacchezza, e convalescenza non fosse impotenza evidente; perchè quando la impotenza è evidente, è fuor di dubbio, che il precetto non obbliga. L'Azorio risolve, che quando i riferiti malati sono dispensati dalle carni, sieno altresì esenti dal digiuno; e conchiude che *consuetudo communis id habere videtur*. Invito il Pubblico a leggere intera la quistione dell'Azorio: e s'egli parla d'altri, che d'infermi, cagionevoli, e deboli, io vo' perdere la causa. La consuetudine, che egli allega, non può giammai applicarsi a' Cristiani sani e robusti; perchè se rispetto a questi tale consuetudine vi fosse stata, i Teologi l'avrebbono conosciuta, e non avrebbono scritto, che a' soli infermi le carni concedeansi, nè la distinzione fatto avrebbono de' malati, e sani. Eppure per fino il P. Reginaldo contemporaneo del P. Azorio scrive : (2) *Quarta propositio est, probabile esse, quod is, cui ob corporis infirmitatem, consulto medico, concessa est facultas edendi carnes in die jejunii, eo ipso non sit in totum solutus obligatione jejunandi illo die*. Questa sentenza parlava di quegl' infermicci, e cagionevoli, de' quali sì grave il male non era, che fosse evidente la necessità loro d'essere dal digiuno assolutamente dispensati. Molte ragioni, ed autorità allega il P. Reginaldo in confermazione di questa sentenza. E finalmente al num. 169. si propone l'obbietto della consuetudine proposta dall'Azorio, e risponde, che cotesta consuetudine si deve intendere di quelli, che non solo hanno bisogno di carni, ma eziandio di replicati pasti; altrimenti di migliore condizione sarebbe il trasgressore del digiuno, che il digiunatore. *Sed objicit ille* [Azorius] *& ante eum Cajetanus, consuetudinem habere, ut is, cui facultas conceditur comedendi carnes, non solum prandeat, sed etiam coenet sine scrupulo. Quibus occurrendum est, eam consuetudinem locum habere tantum, cum quis justam habet causam, non solum comedendi car-*

(1) *Tom.* 1. *lib.* 7. *c.* 10. *q.* 3. (2) *Tom.* 1. *lib.* 4. *c.* 14. *a.* 168. *pag.* 177.

carnes, sed etiam pluries in die comedendi: alioqui melioris conditionis esset is, qui non servat plene jejunium, quam is, qui servat, quando quidem in eo pares sunt, quod neuter justam causam habeat pluries in die comedendi, & impares in eo, quod ille excusatur a peccato, si pluries comedat, hic non item. Neque sufficiens ratio disparitatis potest esse dispensatio, quæ nulla est in Ecclesiastico jejunio, si detur sine justa causa ab eo, qui inferior est Papa. Neque in dubio præsumi debet dari a Papa, ne ipse in destructionem, non in ædificationem potestate sua uti videatur in re tanti momenti, quanti est jejunium Ecclesiasticum jam inde ab Apostolorum temporibus in Ecclesia institutum, & magna religione servatum. Potrei recare moltissimi altri Autori; ma questo poco basta per convincer di due cose. La prima, che non è mia immaginazione, ma sentimento comune de' Teologi, che ai soli infermi ne' tempi addietro si concedesse l'uso delle carni. La seconda, che l'Azorio non parla nella sua quistione de' sani, ma de' deboli ed infermicci: mentre questi formano il soggetto della sua disputa. Il P. Reginaldo non è già un Rigorista; eppure difende probabile la sentenza, che gli stessi malati dispensati a mangiar carne, non sieno perciò liberi affatto da tutto il precetto del digiuno: ed alla consuetudine, che per la esenzione di detti infermi il Gaetano, l'Azorio allegano, risponde, che tale consuetudine debba intendersi, non di tutti gl'infermi, ma solo di quelli, che sono gravemente malati, e che hanno bisogno di più refezioni. Così parla un moderno Moralista, qual è il P. Reginaldo. Voi opponete, che i Moralisti, e lo stesso Cardinale Cozza citano l'Azorio per la incompatibilità del digiuno colle carni. Questo non è un discorso da Critico vostro pari. Alla fonte bisogna bere per gustare il sincero sapore dell'acqua. Vi ho detto tante volte, che i Casisti si trascrivono vicendevolmente con buona fede. Voi li volete imitare, ed insieme farla da Critico *Letterato*; e queste sono due cose repugnanti. Il Cardinale Cozza ha esaminate molte cose spettanti al digiuno, ma per vagliare la quistione dell'Azorio, non avrà avuto tanto ozio. Circa all'avverbio *prorsus*, che voi mi obbiettate, altro non dico, se non che nè voi, nè l'Azorio avete capito il Gaetano; nè voglio perdere il tempo in rimostrarlo. Si vegga la Quaresima *p.* 3. *c.* 3. §. 5. dove la dottrina del Gaetano è posta nella sua più giusta veduta.

X. Sopra il Suarez non mi fermo punto, e lascio, che voi vi trattenghiate sopra di lui a vostro piacere. Voi non trovate, che ridere sopra quanto di questo celeberrimo Teologo ho scritto nella Quaresima pag. 86. e 87. Egli non discute la nostra quistione; solamente difende, incidentemente però, ed in più luoghi, che la parte principale del digiuno è l'astinenza dalle carni, come nel luogo citato per me si osservò: e che chi è dispensato dalle carni sia altresì disobbligato dall'unica refezione. Voi nel testo, che mi opponete nella Difesa vostra pag. 76. m'invitate a ben osservarlo. Ma io vi prego a leggere la *Quaresima* pag. 87. dove troverete, che io, prima di voi, osservai quanto da voi si scrive. Ho interpretato il vostro Suarez favorevole agli infermi solamente, non a' sani, secondo la comune opinione di quel tempo. Se questa interpretazione mia non vi piace tenetevi alla vostra, mentre qui di un solo esame critico trattasi, e secondo le regole della Critica raccogliesi, che il Suarez parla de' soli infermicci. Conciossiachè egli scrive di decidere secondo *la* comune opinione di quel tempo. Questa comune opinione, come ho già detto, concedeva a' soli deboli, ed infermicci le carni con la esenzione dal digiuno nella Quaresima. Tanto insegnano non solamente il Cordova, il Rodriquez, il Vega, l'Angles, ma eziandio i Lessj, Valenza, Tanneri, Reginaldi, Laymani, Gordonj, Bubalj, Geronimi, contemporanei tutti al P. Suarez. Non trascrivo i capi di questi Autori; m'impegno bensì a darveli tutti, quando non voleste arrendervi, e restare persuaso, che non è mia invenzione, ma fatto vero, che in que' tempi non si concedevano le carni nella Quaresima a' sani pel solo nocumento del pesce, eccettuati i

Prin-

Principi, rispetto a' quali, la condiscendenza cominciò : e quando cominciò quest'uso delle carni concedute pel nocumento del pesce, osservano gli Autori, che la dispensa impartivasi con la clausola del digiuno.

XI. Sopra la citazione del Naldo pagin. 77. perchè il vostro torto è chiaro come la luce del Sole, esclamate al vostro solito, voi senza iscontrare il Naldo, senza produrre qualche testo, onde far vedere, se io sono stato sincero sì, o no nel riferire questo Autore : Che fate? Troncate il testo per me allegato nella *Quaresima* pag. 87. ne producete due righe, e capace siete di ommettere le altre, che sono le decisive : e sono queste: *Confessarius relinquet hoc judicandum discreto patientis medico, cujus est discernere an unica vel plures comestiones diurnæ ÆGROTO concedendæ sint.* Queste sono le parole, che voi avete troncate dal mio stesso testo. Chi è capace di questo, è capace di tutto. Ricorro al giudicio del Pubblico per la giustizia. Le altre parole, che riportate, non ritrovansi nelle addizioni del Naldo, perlochè di voi certamente si dovrebbe egli dolere, se fosse vivo, mentre gli fate dire ciocchè non disse giammai. Se non che quando ben anchè quelle parole sue fossero, nulla conchiudono per voi, giacchè il Naldo parla degl'infermi dispensati; non de' sani, come con la sua parola *ÆGROTO* lo dichiara ad evidenza.

Ciocchè voi scrivete pag. 78. sull'autorità del Clavasino, è assai peggiore di quello, che avete scritto sull'autorità del Naldo. Voi vi fate lecito a favellare del B. Angiolo da Clavasso con un verso d'Ovidio, che dice *Causa patrocinio, non bona, pejor erit*. Studiate un pò meglio Ovidio, e vedrete che questo verso non è di lui. Per verità che la causa mia è ottima; onde poco avveduto voi siete nell'accusarla di cattiva, se secondo tutti spira e pietà, e penitenza cristiana. Continuate dunque lo sfogo delle vostre querele contro dell'avvocato, accusandolo d'aver malamente interpretato il Clavasino, del quale ho riportato il testo nella Quaresima pag. 88. ed è il seguente : *Quibus cibis frangitur jejunium ? R .... per esum carnium .... de ovis vero, & caseo, & aliis lacticiniis .... videtur tenere, quod similiter frangant. Quale di queste parole vi aggrada ?* Questo è quel tutto, che del Clavasino ho riferito, tratto dalla di lui Somma *ver. jejun. num.* 5. Voi in veggendo, che questo Autore altro non iscrive, se non se ciò, che affermano tutt'i Cattolici, cioè a dire, che le carni, ed i latticinj guastano il digiuno; che fate? Imponete col solito vostro coraggio, che dopo il riferito testo l'Autore soggiugne così : *Ex quo semel jejunium fregit, cum illud non potest facere amplius illo die* : e poi con una esclamazione contro di me conchiudete : *Ah studiate un poco più la integrità de testi ! Non vi affaticate tanto intorno alla loro mutilazione, che non serve se non a farvi conoscere quello, che si vorrebbe pure dissimulare, d'essere voi in questo simile ad Arnaldo, ed a Paschale*.

XIII. Che posso io rispondere ad un uomo, che senza riguardo d'esporre se stesso alle derisioni del Pubblico, scrive ciocchè s'immagina? Voi avete fronte di scrivere questo periodo : *Dopo aver detto questo Autore che colle carni si rompe il digiuno, SOGGIUGNE COSI'* (cioè il testo da voi addotto) *Ex quo semel jejunium fregit, cum illud non potest facere amplius illo die*. Ora per mettere in palese la vostra consueta sincerità, sappiate, che il testo da me trascritto dal Clavasino egli è come ho detto, *ver. jejun. num.* 5. dove dice, *che con la carne si rompe il digiuno*. Chiunque legge nel vostro libro *questo Autore soggiugne così*, rimane persuaso, che al numero medesimo, o immediatamente dopo, e al medesimo proposito *soggiunga* le vostre trascritte parole : e per conseguenza, che sia stato da me riferito mutilato il testo. Ora sappia il Pubblico, al cui giudicio sempre mi appello ; che nel numero quinto, per me citato, nè punto, nè nulla *soggiugne* di quanto voi intrepidamente

affermate . Il Clavasino dopo aver dimostrato al *n.* 5. coll' autorità di Riccardo, e di Goffredo, che le carni, uova, e latticinj guastano il digiuno, per lungo intervallo di *numeri sedeci* immediatamente susseguenti discute ampiamente altri dubbj, e tutt' altro, che di mangiar carne. Questi numeri sono si diffusi, che riempiono nella edizione, che io ho del 1578. dodici colonne, o vogliamo quattro facce, ciascheduna delle quali è partita in tre colonne, tra testo, e postille. Finalmente dopo tanti dubbj, al n. 22. l' Autore si fa a quistionare, se chi dopo aver raddoppiati i pasti nel giorno di digiuno, pecchi mortalmente in mangiando la terza volta; e con Durando da S. Porziano risolve, che costui commette un sol peccato mortale nel secondo pasto, e che nelle posteriori refezioni non moltiplica le colpe, per essere in quel giorno, dopo la seconda refezione, impossibile il digiuno Ecclesiastico. Eccovi la sua quistione al numero 22. *ver. jejun.* „ Sed „ nunquid toties peccat mortaliter, „ quoties comedit in die jejunii fracti „ sine causa? Respon. Joan. de Neap. „ quodl. tenet, quod sic; quia videtur „ reduci ad praeceptum negativum. Sed „ magis placet opinio Durandi in 4. „ quod non nisi semel, nisi comedens „ novo contemptu mentis pluries, co„ mederet, quia tunc toties peccaret „ mortaliter. Et hæc est communior „ opinio. Aliter obligaretur ad impos„ sibile. Quia *ex quo semel jejunium* „ *fregit, jam illud non potest amplius* „ *facere illo die*. Et ideo præceptum „ est sibi factum impossibile. Secus es„ set de jejunio quadragesimæ, quia li„ cet fregerit uno die, potest tamen „ jejunare, & tenetur altero die „.

XIV. Da questa quistione tutta diversa da quella, che l'Autore tratta nel n. 5. voi avete ritratto le parole segnate, e siete arrivate a pubblicare, che il Clavasino le *soggiugne* al testo, che io ho tratto dal *n.* 5. per far comparire me per un mutilatore di testi: accenniamo ora quanti sbagli, (voi direste fraudi) da voi si commettono. In primo luogo le riferite parole nulla provano nel punto nostro della dispensa. In secondo luogo voi avete alterate le stesse parole, non già con malizia, ma con buona fede, avendole, per quanto apparisce, copiate da quel fallace catalogo di Apostolo Augusti: giacchè anch' egli al *n.* 21. del detto indice porta lo smozzicato testo con la mutazione dell' *jam* nel *cum*, che cattivo senso rende. In simili scogli urta chi non legge i testi ne' loro originali. In terzo luogo con un ago assai grosso cucite violentemente le parole smembrate fuori da una quistione del *n.* 22. alla diversissima quistione del *n.* 5. con la sincera giunta del *soggiugne*. A tutti questi vostri sbagli, e tutte le vostre invettive io nulla contrappongo; ma il tutto rimetto al giudizio del Pubblico, presso il quale non vi giustificherete giammai, perchè le cose, che vi dico, sono di fatti incontrastabili.

XV. Anche sopra di *Emmanuele* voi ben sapete movermi una piccola lite: volea sorpassarla, come leggera; ma per farvi vedere, che nelle cose stesse più minute dal vero a grandi passi voi ve ne andate errando, sono astretto a mettere in chiaro la contraddizione, di cui mi accusate. Del Sà pag. 88. nella Quaresima ho scritto, che delle due opinioni vertenti sulle dispense dalle carni, concedute a' malati, l' una, e l'altra per probabile cotesto Autore difende: *Alii ajunt, alii negant, utrumque probabile*. Che ne inferite voi di quinci? Ecco la vostra conseguenza, che vibrate contro di me pag. 79. Se gli uni affermano, gli altri negano: *dunque non si deve intendere degli ammalati in tutte due le proposizioni, ma in una sola*. E perchè? Perchè secondo l' Autore della Quaresima, ripigliate voi, *tutti i Dottori accordano, che gli ammalati possano mangiar carne due, e più volte il giorno ne' giorni di digiuno, e però il Sà* non potrebbe dire, *secondo voi*, alii ajunt, alii negant. *Quanto siete mai buono, o Signor Appellante! Quanto sono mai sode le vostre ragioni, quanto è mai forte il vostro discorso!*

XVI. Oh quanta forza ci vuole per trat-

trattenere le risa su di codesta vostra bellissima Logica. Leggete, Letterato mio, la Quaresima *p. 3. c. 2. n. 6. pag.* 51. dove così scrivo: *Se il dispensato è infermo, s'egli è debole di forze, e bisognevole di rinforzo, s'egli è decrepito, e cadente, tutti accordiamo, che il dispensato dalle carni sia altresì dispensato, e disobbligato dal digiuno*. Quel *tutti accordiamo* è del tempo presente, non è vero? Il Padre Emmanuele Sà morì nel 1596. e questo rispetto a noi è tempo preterito, non è vero? Sì; leggete ora ciò, che ho scritto nella Quaresima 3. *p. c.* 4. *pag.* 85. *num.* 6. *Capitelà per tanto, o firmatissimi Critici. La difficultà di cui disputavasi al tempo* de' Gaetani, Medini, Azorj, *e varj gravissimi Teologi, ristringeasi a' Cristiani infermicci, cagionevoli, convalescenti, e deboli, di ristoro indigenti. A questi solamente la carne concedeasi nella Quaresima*. Licentia comedendi carnem tempore jejunii datur tantum infirmo, *dice il Medina, e qui lo conferma l'Azorio. Il Gaetano, Giovanni Medina con altri stabilirono, che quando la infermità, la impotenza era evidente, il dispensato dalla carne fosse disobbligato dal digiuno. Altri, come osserva il dotto Azorio, sosteneano, che fuora del caso di urgente grave infermità, cioè nella convalescenza, quando la impotenza non è evidente, ma dubbia, il dispensato dalle carni sia disobbligato dal digiuno. L'Azorio, riferite quelle due opinioni, risolve assolutamente, che dir vale nell'uno, e nell'altro caso, di cui disputavasi, il dispensato dalle carni è dispensato dal digiuno*. Leggete nel medesimo capitolo *n.* 8. *pag.* 88. le seguenti parole. „ Quando la dispensa della carne si concedeva all' *ægroto* al malato al tempo del *Naldo*, secondo la più comune opinione si dava insieme la dispensa dal digiuno. Capite questo sentimento. *Di presente questa sentenza, non solo è più comune, ma alla è certa. Non si disputa nemmeno in oggi, che l'infermo dispensato dalle carni sia disobbligato dal digiuno; eppure disputavasi al tempo del Naldo, il quale suggerisce al Confessore di stare al giudizio del Medico prudente*. Voi, Letterato mio, vi ricordate di tanti proverbj, avete in pronto tante distinzioni, e vi siete dimenticato di quella, *distingue tempora, & concordabis scripturas*. Quando io ho scritto *tutti accordiamo*, l'ho detto del tempo presente, come appare dalla espressione: e poi con chiarezza de' tempi andati, in cui viveano e il Sà, e il Naldo, e i Gaetani, e i Medini, e tant'altri, ho insegnato, che disputavasi sopra gli stessi malati dispensati fuori di urgente infermità. Cessate ora di esclamare sopra le vostre immaginarie contraddizioni.

XVII. E ciò detto sia per giustificarmi da qualunque contrarietà. Nel rimanente poi in qualunque senso o di malati, o di sani intendasi la risoluzione problematica del Sà: *alii ajunt, alii negant, utrumque probabile*: sempre sussiste la infedeltà de'vostri bravi Critici nel citarlo assolutamente per difenditore della loro sentenza.

XVIII. Voi trascrivete in caratteri majuscoli pag. 80. un testo del P. Pereira, che dice: *Abstinentia a carnibus* TESTE SANCHEZ *Tom. 2. opus. lib.* 5. *c.* 1. *dis.* 29. *ita est de substantia jejunii, ut hoc sine illa stare nequeat; & sic dispensatus ad carnes maneat exemptus a jejunio*. Innanzi che io ragioni delle ingiurie, che dopo questo testo voi lanciate contro di me, tutto ciò vo' riferire, che di quest' Autore ho scritto nella *Quaresima Appellante*. Come già sul bel principio di questo paragrafo ho avvertito, il cap. 4. dove di questo Autore parlo, non è compreso sotto titolo d'impostura; ma il titolo del capitolo è questo: *Esame critico sopra il Toleto, il Medina, l'Azorio, il Naldo ec. e il Pereira*. Nella introduzione del capitolo ho avvertito, che per abbondare di sincerità, non ho voluto comprendere i detti Autori sotto nome d'impostura, tuttochè niuno di essi parli espressamente della nostra conclusione: ma che solo formerò un esame critico sopra i medesimi. Fin qui ho dimostrato ad evidenza di mezzo giorno, che il mio esame critico è stato sincero. Trascriverò ora tutto ciò, che in particolare ho scritto

del Pereira nel citato capitolo *nu.* 11. *pag.* 88. Eccovi tutte quante le mie parole. *Il P. Pereira citato tra i cento, e sette, non parla nè punto nè poco della nostra quistione del Cristiano sano, e dispensato pel danno del pesce. Invitò tutti a leggerlo. Parla assolutamente come il Toleto, senza specificare il motivo della dispensa.* Ditemi ora: E vero sì o nò, che quest' Autore non parla del Cristiano sano dispensato per la nausea de' pesci? Nel testo da voi allegato ci è parola, che specifichi il motivo preciso della dispensa? No. Innanzi. Ho io di quest' Autore dette altre parole, che le riferite? No. In queste parole si dice altro, se non che quest' Autore non tratta la quistione nostra del sano, e del malato? No. Dov' è dunque la frode, dove l' inganno? Sembra a voi, che il testo sia molto favorevole alla vostra sentenza? Sia così. Io non ho ciò negato. Nel mio esame critico ho detto, che il Pereira non tratta la quistione del sano, e del malato: e questo è verissimo. Dov'è dunque, replico la seconda volta, l'inganno, dove la frode? Anzi, poteva io con maggiore sincerità parlare, se ho sul principio del capitolo avvertito, che cotesti Autori hanno de' testi ambigui, da cui varj sensi possono trarsi, come abbiamo veduto nel Toleto, e nel Medina, il quale con la medesima frase del Pereira dice, che *dell' essenza del digiuno Ecclesiastico è il non mangiar carne*, ma insieme dice, che questa carne in giorno di digiuno *si dà solo a chi è infermo?* Eppure il vostro Pereira dice assai meno; mentre parla non da Autore, ma da copista del Sanchez. E voi non avete voluto fissare lo sguardo in quelle due parole *TESTE SANCHEZ*. Attesa questa ambiguità, e loro maniere indeterminate di parlare, ho detto, che non si doveano citare assolutamente, ma produrre i loro testi sinceramente, e di quinci dedurre le giuste illazioni, affinchè il Leggitore possa rilevare degli Autori la vera mente. Presupposta questa mia sincera, ed ingenua esposizione, non avrei io giusto motivo di ritorcere contro di voi le vostre seguenti invettive: *Così parla il Dottissimo Pereira. Così egli vi confonde. Così egli vi fa arrossire. Ora guardate se sia vero, che con frode sia stato prodotto nel numero de' cento e più Dottori da questi sì fedeli, e sinceri Avversarj? Ah quando mai finirete di mentire, finirete di calunniare! Nascondetevi nel bujo delle tenebre, nè più osate respirare aria di luce, e di verità, che degno non ne siete. Siete talmente convinto, che nè meno presso gli stessi calunniatori ritroverete credenza.* Lo sa Iddio con quale ribrezzo ho io trascritte queste vostre parole, in riflettendo dove può precipitare un'uomo. Non so altro che mi dire, se non se ripetere le parole di Agostino: *Contumelias tuas, & verba maledicta, quæ ardens iracundia anhelasti, si me contemnere dixero, mentiar. Quomodo enim possum ista contemnere, ubi testimonium conscientiæ meæ cogitans, vel gaudere me video debere pro me, vel dolere pro te, & pro eis, qui decipiuntur. abs te? Quis autem contemnat sive exultationis suæ materiam, sive mœroris? Nam unde partim lætamur, partim contristamur, nulla ratione contemnimus. Meorum quippe causa gaudiorum est promissio domini dicentis:* Cum dicunt omne malum adversum vos mentientes propter me, gaudete, & exultate quoniam merces vestra multa est in cœlis. *Et rursus mei causa mœroris est Apostoli affectus, ubi lego:* Quis infirmatur & ego non infirmor? Quis scandalizatur, & ego non uror? (*a*)

XIX. Del Ledesma ho scritto di non averlo potuto riscontrare in fonte, e perciò niun giudicio, ne ho fatto. Sendo due Autori di questo cognome, l'uno Pietro, l'altro Martino, ho parlato del secondo, e no del primo, perchè i Critici vostri motivo recato me ne hanno. Imperciocchè eglino citano il Ledesma nella *disser. pag.* 44. senza il nome di Pietro, senza indicare la Somma Spagnuola, quando per altro citando il

(1) *lib.* 1. *cont. Jul. c.* 1.

il Berarduccio, ed il Villalobos alla pag. 42. indicano le Somme con la giunta *Ital. Hispan.* Doveano dunque o nominar Pietro, o indicare la Somma, se voleano, che si sapesse di qual Ledesma eglino parlavano. Per altro nè dell'uno, nè dell'altro Ledesma ho io portato parere, nè sopra di ciò ho io aggravati i vostri Critici nè pur in un jota. Ciascheduno può leggere la Quaresima pag. 88. n. 12. dove del Ledesma parlasi.

§. VIII.

Esame di Sebastiano d' Abreù, del Nicolai, del Sanchez, del Decreto Clementino.

I. IN questo ultimo paragrafo l' ultimo vostro eccesso ci porge materia di breve discorso. Voi trascrivete alla pag. 85. il seguente testo dell' Abreù: *Qui vero dispensatur in carnibus, vel excusatur ab. earum abstinentia, non tenetur ad jejunum, de cujus essentia est abstinentia a carnibus.* Dopo questo testo, voi Letterato stimatissimo, secondo il vostro solito vi rivogliete contro di me, perchè nella Quaresima alla pag. 108. ho riportato diversamente il medesimo caso. Così voi dunque gridate contra la mia fedeltà: *Dove voi, Appellante mio, trovaste nell' Abreù quelle due parole*, ob infirmitatem, *e le metteste in carattere più grande, per far conoscere, che parlava assai chiaro, e che ciò non ostante, non si fossero da' vostri Avversarj o vedute, od intese? No, non le hanno vedute nell' Abreù, e perciò l' hanno citato a lor favore. E nè meno voi l' avete vedute, se non vi fossero state aggiunte dalla VOSTRA RAFFINATA MALIZIA . . . . La verità però, Appelante mio, può ben restare per qualche tempo oscurata, ma non oppressa, correndovi l' interesse di Dio nel difenderla, e nello scoprirla.*

II. Quando per la prima volta stava leggendo questo vostro descritto discorso, diceva tra me: Possibile, che dopo tanta diligenza nel trascrivere dall'originale l'addotto testo, dopo averlo fatto riscontrare prima di pubblicarlo da fedele amico, abbia io commesso sì grave errore? Eppure sarà d'uopo confessare lo sbaglio. Che si può fare? Me ne ritratterò. Una sola cosa mi sorprese, e mi sorprende, che voi, *Letterato* stimatissimo, mi ascriviate a *raffinata malizia* la giunta di quelle due parole *ob infirmitatem*. Simili sbagli non possono essere effetto, che o d' innavvertenza, o di pazzia. L'Abreù è un Sommista e latino, e volgare, che va per le mani di tutti. Di simili Casisti, come voi sapete, non ne ho la venerazione, che ne mostrate voi. E poi farei sì stolto di alterare deliberatamente i testi loro, per essere in faccia di tutto il Mondo convinto, confuso, e screditato? Però, eziandio supposto il mio fallo per vero, troppo mi avete aggravato dicendo, che con *raffinata malizia* abbia fatta cotesta giunta. Ma che dirà mai il Mondo di voi, *Letterato mio*, quando vedrà, che le parole *ob infirmitatem* vi sono nell' Abreù, e che il testo fu da me recato con tutta sincerità? Dico per tanto, che nella edizione latina dell' Abreù stampata in Evora l' anno 1665. ed in questa di Venezia del Baglioni ristampata e nel 1699. e nel 1734. e finalmente nella Italiana ristampata in Venezia dal Pleunich nel 1736. il testo ritrovasi tal quale è citato nella Quaresima, e quì lo ricopio di bel nuovo: *Qui vero dispensatur in carnibus, vel excusatur ab earum abstinentia* OB INFIRMITATEM, *non tenetur ad jejunium, cujus essentia est abstinentia a carnibus.* [1] Lo stesso si legge nell' edizione Italiana [2]. *Chi poi è dispensato dalla carne, ovvero scusato dall' usarla a cagione d' INFERMITA'*, ec.

III. Seguito il riscontro di questi testi, restai fuor di me medesimo. Compiagnea la vostra disgrazia, per vedervi esposto

[1] *lib.* 9. *in Decal. c.* 14. *sect.* 3. *n.* 623. *pag.* 447. *lin.* 11. [2] *tom.* 1. *lib.* 8. *c.* 14. *sez.* 3. *pag.* 561. *col.* 2. *lin.* 8.

espofto a' rimproveri non solo di tutta la Repubblica Letteraria, ma di tutto il volgo, che ha occhio per saper leggere. Di fatto passando io per le botteghe di questi libraj Veneziani, che stavano leggendo il vostro libro, ne vidi parecchj a riscontrare questo testo dell' *Abrcà* e nella volgare, e nella Latina Somma. E al ritrovarvi le parole *OB INFIRMITATEM* strabiliati esclamando diceano : questo è quel gran *Letterato*, il quale alla pag. 87. del suo libretto scrive: *V' assicuro d' aver letto in fonte quanto vi ho detto*. Questo è quell' *esatto critico*, che per ogni pagina accusa il suo Avversario di mutilatore di testi? che per tutto il suo libretto tuona, infuria, e fulmina vituperj ? Ecco, *Letterato* mio, come verificasi appieno la vostra massima : *La verità può bene restare per qualche tempo oscurata, ma non oppressa, correndovi l' interesse di Dio nel difenderla, e nello scuoprirla*.

IV. Voi formate lungo discorso sopra il P. *Nicolai* alla pag. 82. e 83. ed io in poche parole me ne sbrigherò. Nella Quaresima *p.* 3. *c.* 5. *n.* 7. ho scritto, che i vostri Critici *esatti* mostravano d' essere all' oscuro della quistione, che passò tra Launojo, ed il P. Nicolai. Per altro non ho asserito espressamente, come voi al solito affermate, che quest' Autore sia contrario alla sentenza de' Signori Copellotti e Casali, perchè sotto gli occhi non avea nè la sua *Dissertazione Ecumenica*, che in altro tempo io aveva letta, nè la *Panteologia* della ultima edizione. Ora giacchè voi v' impegnate a sostenere, che quest'Autore insegni la vostra opinione, io voglio a luce di mezzo giorno rimostrarvi, che insegna manifestamente la mia.. Voi per provare, che il Nicolai difende la opinione vostra, riportate un testo, in cui l'Autore non fa parola di dispensa; ma asserisce contra il Dalleo, e il Launojo, che ogni digiuno, e spezialmente il Quadragesimale, esclude l' uso delle carni. Questo è il vostro testo, che prima citato aveano i vostri bravi Critici nella *Dissert. pag.* 45. *Quodlibet jejunium, & multo magis illud, quod in Quadragesima celebratur, carnium abstinentiam requirere, nec esum illarum cum jejunio stare posse, sed jam olim jejunantibus fuisse semper prohibitum. Quid ex veteri traditione constantius?* Ciaschedun vede, che qui l' Autore difende la comune sentenza de' Cattolici. E voi scrivete francamente al vostro solito, che la *testimonianza di questo Teologo Domenicano* conferma la sentenza vostra. Datemi voi ora licenza, che io vi metta sotto gli occhj, non una ma due testimonianze decisive di questo Teologo Domenicano in confermazione della mia sentenza. Il primo testo è registrato nell' Appendice alla sua Dissertazione *de jejunii christiani & christianae abstinentiae vero, ac legitimo ritu &c.* §. 2. dove riporta questo argomento del Launojo. „ Porro autem utriusque Concilii Toletani varia disciplina suppeditare videtur rationem, qua, deficientibus cibis omnibus, in Quadragesima manducari solitis, edi posse carnes, ac in earum esu & jejunium, & jejunii legem retineri probetur „. A questo argomento così risponde il *Teologo Domenicano*, *Quid hoc pro ejus instituto, qui ex Epiphanio superius probare conatus est, carnes in jejunio ipso quadragesimae CITRA NECESSITATEM edi posse, tametsi forte cibi Quadragesimales non deficerent, & sic esse comestas passim. Quid contra sensum nostrum, qui NON INFICIAMUR ex defectu ciborum quorumcunque ad jejunantes pertinentium carnes interdum edi posse in ea, UNA REFECTIONE TANTUM, QUAM LEX JEJUNII permittit, NEC MINUS OBSERVANDAM ALIAM PARTEM LEGIS, QUO AD REFECTIONEM NON PERMISSAM, NISI UTRAQUE SIMUL DISPENSATIO SPECIALITER EXPRIMATUR*. Può essere più decisiva la testimonianza del *Teologo Domenicano* ? Eccovi la seconda nella medesima *Appendice* §. 4. dove altresì confuta il Launojo. *Quid iterum ad institutum? Cum nos etiam carnes ipsas propter necessita-*

tem

tem edi posse facile concedamus, *NEC JEJUNII TAMEN TOTAM LEGEM SOLVERE*, *vel ab ejus observantia eximere*, *si ex defectu quadragesimalium escarum omnimodo hac necessitas oriatur: licet in iis plane solvat*, *quibus propter NECESSITATEM INFIRMITATIS, aut ÆTATIS permitti carnes declarantur*, *quia non magis in hac utraque personali necessitate supponuntur ad jejunium*, *quam ad abstinentiam*, *apti esse*. Eccovi la diversità delle dispense concedute per la penuria de' cibi quaresimali, e per motivo d'infermità, o di età cadente, e decrepita. Scagliate ora quante invettive vi aggrada, che io rassegno al Pubblico il giudizio della nostra causa.

V. Voi rendete grazie a Dio, perchè io ho riconosciuto il P. Sanchez per dotto, e Teologo, e Canonista. Nello stesso tempo però, e nella medesima pagina 84. mi rimproverate perchè io non l'abbia chiamato Teologo di prima classe con le seguenti parole: *Ma non lo dite però Autore di prima classe*, *del quale si ha per costante tradizione aver detto Clemente VIII*. „ Nullum unquam Auctorem extitisse, qui „ dubias de *Matrimonio* controversias „ *uberius* & accuratius enodasset „. Ditemi per fede vostra, Letterato stimatissimo, per qual motivo tanto vi premano gli elogj di questo Teologo? Che attinenza, che interesse avete voi per il medesimo? A voi non basta; che l'abbia chiamato Teologo dotto, e Canonista? Volevate, che l'avessi nominato di vantaggio *Autore di prima classe*. Ma se tal elogio non mi passò per la mente, dovrò io perciò esser da voi rimproverato? E poi, a dirvela sinceramente, quand'anche mi fosse ciò caduto in pensiero, non gli avrei attribuita una tale prerogativa. Nelle lui Opere contengonsi molte opinioni, altre dannate, altre lasse. Che egli abbia trattate le Controversie matrimoniali *Uberius*, credetemi, che senza la tradizione di Clemente VIII. della cui autenticità non vo' ora disputare, sono tutti persuasi, e molti bramerebbono che le avesse trattate *brevius*. Di lui veramente non si può dire ciò, che voi scrivete alla pag. 59. del Paludano: di essere egli poco *informato di ciò*, *che passò tra' Conjugati*. Se io volessi esaminare tutte le vostre maniere di scrivere, eppure vi piccate di scriver bene, non la finirei giammai.

VI. Ci andiamo avvicinando al fine del fastidioso esame de' vostri obbietti. Ma giusta l'assioma comune *motus in fine velocior*, scaricate più fiera tempesta di vituperj contro di me, ed al vostro ardente furore lasciate più lente le briglie. Nella Quaresima pag. 144. ho scritto, che il Signor Dottor Copellotti nella sua Diatriba pag. 68. dice, che *per non allacciare le coscienze de' difensori della incompatibilità del digiuno col mangiar delle carni*, *giustamente non si deono al digiuno con decreti astringere*. Per avere io sì fatte parole riferite, voi montato in colera vi avventate contro di me come una vipera, e così parlate alla pag. 87. e 88. *Una sola nerissima calunnia restami però ancora ad esporre* . . . *voi scrivete*, *che il Signore Copellotti nella sua Diatriba dica così*: *Per non allacciare le coscienze ec.* e poi ripigliate il vostro sdegno esclamando: *Calunnia*, *ripeto*, *sfrontata calunnia*. Trinciamo un poco questa *nerissima*; questa *sfrontata* calunnia. E per dividerla, e tagliarla nelle sue più minute parti, chieggo in primo luogo cosa intendiate per calunnia? Per calunnia il Mondo intende una qualche reità, falsamente al prossimo apposta. Sicchè primamente la cosa, di cui parlasi, non è propriamente materia di calunnia *nerissima*; anzi si pretende, e si racconta da voi medesimo quale spezioso motivo, e convenevole ragione per cui sia stata levata la clausola dal Decreto Pontificio. Sicchè quand'anche il Signor Copellotti non avesse scritto quanto io ho riferito, sarebbe al più una falsità a lui di niun nocumento; ed io sarei reo di uno sbaglio innocente, per aver riferita una cosa non cattiva, anzi buona, secondo voi, ma detta dal Cuggiò, e non dal Copellotti.

ti. Dov'è dunque questa *nerissima*, *e sfrontata calunnia*? Innanzi. Se vero fosse ciò, che del Signor Copellotti è riferito nella Quaresima, ci sarebbe allora ombra di falsità, non che di calunnia? Ora è evidente, che il Signor Copellotti scrive nella Diatriba quanto si è riferito nella Quaresima. Queste sono le parole della Diatriba, che voi trascrivete, e confermate, che il detto Signor Copellotti dice così: *Ciò avvenne, come hammi testimoniato il Signor Canonico Cuggiò Secretario dell' Eminentissimo Vicario, per non allacciare le coscienze de' difensori nell' incompatibilità del digiuno con le carni*. Sicchè è evidente, che il Signor Copellotti racconta questa ragione della cambiata clausola. *Ciò avvenne* dice il Copellotti. Di più apporta la testimonianza del Signor Canonico Cuggiò, *come hammi testimoniato il Signor Canonico Cuggiò*. Questa testimonianza, questo documento, su cui il Signor Copellotti appoggia la sua asserzione, fu da me ommesso. E perchè si ommette la ragione, l'autorità, per cui alcuno avanza una proposizione, che approva, e che come vera si concede, per questo si commette una *nerissima*, *e sfrontata* calunnia? Se ciò fosse vero, la Dissertazione vostra, o come volete de' vostri Critici, sarebbe un compendio di *nerissime sfrontate* calunnie. E perchè? Perchè quivi si citano gran parte di Casisti, i quali ciocchè dicono a proposito del digiuno, lo dicono sulla testimonianza, e tal volta falsa, degli anteriori Teologi. Per accennarne uno solo tra molti, il Pereira parla *teste Sanchez*, eppure nella Dissertazione pag. 45. si cita assolutamente. Direte perciò, che i vostri *bravi Critici* abbiano commessa una *nerissima*, *sfrontata* calunnia, perchè hanno ommesso quel *teste Sanchez*? Vi richerò un altro esempio assai più opportuno. Io nella prefazione Apologetica pag. 56. ho riferito un detto del P. Camargo con la seguente espressione meramente istorica: *Ex uno disce omnes*, *scrive il P. Camargo*. Si potea parlare con più di cautela? Eppure voi, *Letterato* stimatissimo, nella vostra *Difesa pag.* 135. ascrivete a me un tal detto in questa guisa. *Aggiugnete*, *ex uno disce omnes*. Dovrò io perciò tacciarvi *di nerissima calunnia*? E perchè da me si è ommesso di riferire l'attestato del Cuggiò, per questo voi mi accusate di *nerissima sfrontata calunnia*. Sono persuaso, che già a quest'ora vi siate pentito di aver così scritto. Eppure, se il detto fin quì basta per giustificare ad evidenza, che io del vostro Signor Copellotti ho riferite le sue stessissime parole; non basta però per palesare altre belle vostre invenzioni. Voi, ed i vostri Critici mi rimproverate, perchè di uno sguardo non ho degnato quanto scrivete del Decreto Clementino. Io veramente non voleva entrare nella discussione di un tal fatto per non provocarvi la colera. Ora, poichè mi sforzate, vi dirò alcune poche cose; ma vi prego ad ascoltarle con pazienza, e siate sicuro, che sono verissime: e se per ora non vengo col pegno in mano, l' ho però riserbato in pronto. Entriamo adunque a rendere ragione, per cui si ommise di parlare del Signor Canonico Cuggiò, e dell' Editto Clementino. E primamente vi dico, che già due anni, cioè l'anno 1738. io più volte parlai col detto Sig. Canonico Cuggiò, di felice memoria per la sua probità e dottrina; e lunghi ragionamenti seco lui ebbi alla presenza di un altro degnissimo Padre, il quale sempre affermerà quanto avanzo. Io nè devo, nè voglio riferire quanto quel degnissimo uomo dissemi su questo proposito: ma forse si dirà un giorno. Per ora adunque vi dico, essere falso in primo luogo, che detto Signor Canonico Cuggiò abbia detto, che il Sommo Pontefice ordinasse la ommissione della clausola per non allacciare le coscienze. Anzi egli mi attestò, che questo *allacciamento* di coscienza era un pretesto sparso da *alcuni*, (sono sue parole, e se ne tacciono altre più caricate) Probabilisti. La mutazione della clausola non si fece al tempo dell' Eminentissimo Signor

gnor Cardinale Guadagni: ma accadde sotto il Signor Cardinale Vicario Marefoschi; onde anche in ciò il vostro Critico Copellotti non è esatto. Voi dopo i vostri Critici, scrivete così nella vostra Difesa pag. 89. *CLEMENTE XII. ha creduto, e crede incompatibile colle carni il digiuno*. Permettetemi, che io vi dica, che ciò non è vero. Abbiate la bontà di credere, che quel santissimo Pontefice di eterna memoria, era persuaso della sentenza, che io difendo. Come dunque, voi forse replicate, il Signor Cardinale Marefoschi senza la clausola cominciò a pubblicare il Decreto, e dopo così si è seguitato a fare? Voi vorreste saper troppo. Riserbiamo qualche cosa ad un'altra volta. Accertatevi per ora, che quanto vi ho detto, è verissimo.

VII. Di passaggio due parole al rimprovero, che voi mi fate alla pag. 87, di non avere io risposto *alli sessanta errori dell' Apologista*. Non risposi, e non volli esaminare tali errori; perchè l'unico fine, che mi spinse a scrivere, fu d'illuminare il popolo Cristiano, e di preservarlo dalle opinioni, che io giudico troppo larghe. Io non conosceva, nè di presente conosco nè il Signor Copellotti, nè il Signor Casali, nè il Signor Mantegazzi. Ne' loro personali litigj io non ho voluto, nè voglio entrare. E di questo mio contegno voi vi lamentate? Questa mia maniera cauta di non volere frammischiarmi in simili contese vi dovea piuttosto servire di argomento, che il puro zelo della verità m' indusse a scrivere. Oltre di che, pare a voi, che l'esame di quegli errori sia cosa convenevole a chiunque non vuole gettare il tempo nelle inezie le più ridicole? Voi dovreste ringraziarmi, che io non abbia messo in veduta que' pretesi errori in latinità, che sono quivi disaminati del *Cruciatæ Bullam*, invece del *Diploma* Ciceroniano: dell' *impugnatores*, che per altro dal celebre Grutero leggesi in Livio, in luogo di *oppugnatores*: dell' avverbio *licet*, che non mica si riferisce all' indicativo *vahor*, siccome pessimamente obbiettasi al Signor Mantegazzi ma sì bene al soggiuntivo *sim*, che quivi evidentemente si sottintende); della preposizione *ad* rubata all' *attinet*: del *substantialiter*, dell' *observari* in passivo; quando per altro cotesto verbo attivo fu usato così dagli Autori del secol d'oro, e da niun altro fu detto giammai non potersi così usare, e d' altre simili cose, che come empiono più pagine della Dissertazione Morale Critica, così furono già da un Letterato dottissimo per suo diporto, e a gloria del Signor Mantegazzi medesimo distesamente giustificate in un MS. Poteva, lo concedo, fermarmi a rimostrare quanto puerile cosa sia stata il notare simili scipitezze, non in una Orazione latina, ma in una latina Dissertazione Teologica, alla quale correva loro il debito di rispondere in latino. Poteva anch' io appellare il Signor Mantegazzi dottissimo Teologo, eruditissimo Scrittore, esattissimo critico, come voi chiamate i vostri degni clienti. Poteva a quei sessanta errori, attribuiti fallamente all' Apologista, contraporre altri errori, che in numero assai maggiore sono realmente ne' vostri Critici. Poteva esagerare lo sbaglio de' medesimi, i quali nel *errore ventesimo nono* rubano alla Chiesa un S. Isidoro Pelusiota, pretendendo, che ad esclusione di esso, cui nominano espressamente, il solo celebre Isidoro Ispalense debba venerarsi fra i Santi; per tralasciare altri S. Isidori celebrati dall' antichità tutta, e mentovati nel Romano Martirologio. Potea queste, ed altre simili cose discutere; ma in ciò facendo, avrei pregiudicato a me medesimo nell' iscialacquare sì malamente il tempo in contrasti puerili, fazionarj, in cui altro non riluce, che una troppo manifesta passione di screditare il Prossimo. Questa parimente si vede chiara in ciò che scrivete alla pag. 17. dove dite, che il Signor Mantegazzi ha tradito la fede, per aver pubblicato il *voto* del Signor Muratori: questi per sua modestia non volea esser posto in fronte del libro. Il Signor Mantegazzi per conciliare sul bel principio al libro stesso

stesso benevolenza coll' Autorità di sì illustre Nome, e per mostrare quanta venerazione al medesimo professasse, giudicò bene di contrassegnare il Frontispizio dell' Opera col voto di sì sapiente Letterato, e profondo Teologo: ma voi tutto prendete in cattiva parte. Quindi è, che io, avvegnachè provocato da voi, non voglio entrare in cotesti litigj. Io pubblicai la mia *Quaresima Appellante*, non per difendere il Signor Mantegazzi, che non conosceva, come evidentemente costa dal mio libro; ma per difendere la sana dottrina, e per confutare la lassa opinione della *vostra Opera*. Ora solamente per compiacere alle altrui efficaci, e giuste per altro domande, veggomi astretto di quì trascrivere fedelmente una Lettera del celebre Signor Muratori, la quale sta in mano del Signor Mantegazzi. Questa lettera è un altro splendido documento della sincerità del nostro *Letterato* nell' attribuire al detto Signor Mantegazzi ciò, che scrive alla citata pagina.

Lettera del Signor Proposto Lodovico Antonio Muratori al Signor Proposto Alessandro Mantegazzi.

Al di dentro

Illustrissimo Signor Signor e Padron Colendissimo.

„ DA che vidi anch' io il libro stampato in Lucca col titolo di *Difesa della Dissertazione de' Signori Copellotti ec.* mi si presentarono agli occhj le accuse, che in due luoghi quell' Autore Anonimo dà a V. S. Illustrissima in proposito della mia lettera, e del mio voto prefisso all' Apologia della di lei Dissertazione latina. *De jejunio cum esu carnium conjungendo*. Ella se ne lagna, quasi che anch' io abbia animato gli Avversarj suoi a batterla. Confesso il vero, che sulle prime feci qualche lamentanza con alcuno de' miei amici; perchè mi fu fatto credere, ch' ella avesse in qualche sito variata la lettera suddetta, ed il voto mio: e poscia mi dolsi al vedermi posto alla testa delle sue truppe, quando mia intenzione era di starmene alla coda, che tale appunto era il sito dovuto a quel mio Voto, e non già quello, che V. S. Illustrissima per la sua troppa bontà verso di me, e delle cose mie, volle dargli. Essendo per altro certissimo, che io le aveva data licenza di stamparlo, se le fosse tornato in acconcio. Avendo io poscia osservato, altra mutazione non esservi occorsa nell' edizione di esso Voto, se non che; invece di *ex quo a majori* alla facciata 9. lin. 6. per evidente sbaglio dello stampatore di Parma era scritto, *ex quo a minori*: restai persuaso, ch' ella non si era presa libertà di farvi alcun cambiamento. Parimente confesso, che m' increbbe non poco, l' aver inteso, che così fosse aperta, e portata in giro una mia lettera; ma perchè mi accertai dipoi, che V. S. Illustrissima in quel tempo era ita a Bologna, e però questo non essere stato fatto di Lei, ma bensì di chi credette, che il così operare in assenza di Lei fosse cosa tollerabile, per dimostrare esso Voto fattura mia, il che era allora negato da qualche Fazionario; io mi quietai, conoscendo di non aver giusto motivo di dolermi di Lei in proposito delle suddette accuse, or pubblicate dall' Anonimo Avversario. E s' egli cercando ogni fuscellino per offendere Lei, si è servito di questo, certamente l' ha fatto contra il mio volere, e *contra la verità*, da cui ho conosciuta essere assistita la di Lei innocenza intorno a questa faccenda. Però ella non si metta fastidio di tali dicerie; e di questa mia dichiarazione si vaglia occorrendo in isgravio suo. Per altro le ragioni son quelle, che vincono le liti, e non già il tentare di screditar l' Avversario. Con che rassegnandole il mio ossequio mi confermo.

Di V. S. Illustrissima

Modena 23. Maggio 1740.

Devotiss. Obbligatiss. Servitore

Lodovico Antonio Muratori.

CAPITOLO IV.

Esame del digiuno di Elia. De' due Sinodi di Venezia. Dell' autorità attribuita ai Casisti sopra la Chiesa: e di un consiglio suggerito dall' Avversario.

TErminato finalmente l'esame degli Autori, che il Signor *Letterato* Avversario con maniere inaudite, e senza esempio avea fatto travvedere, che da me fossero stati prodotti o mutilati, o alterati, mi avanzo a discutere altri suoi obbietti ne' due seguenti paragrafi.

§. I.

Si esaminano le interpretazioni dell' Avversario sopra il digiuno del Profeta Elia.

I. NElla Quaresima Appellante esaminando l'autorità del celebre P. Calini, opposta da' Signori Critici nella loro Dissertazione, portai un passo della Scrittura concernente il digiuno del Profeta Elia, per contrapporlo ad un altro testo scritturale, dal rimembrato Padre allegato, affine di animare al digiuno i Cristiani. Pretende il *Letterato*, che io abbia mancato di rispetto, e di stima verso il suddetto Padre. Egli per tanto prende a fare una ben lunga apologia in favore del Calini cominciando dalla pag. 137. fino alla pag. 135. Prende ragione di sì lunga difesa alla pag. 135. con le seguenti parole. *Io per la stima, che ho di sì illustre Soggetto, e per la servitù, che professo alla sua nobilissima casa, ne ho prese le giuste difese.* Per far a tutti toccare con mano quanto contra tutte le leggi venga io censurato dall' Avversario su questo punto, con tedio e mio, e del Leggitore sono forzato per la terza volta a riscrivere le espressioni, onde ho manifestato l' ossequioso rispetto, e singolare stima, che a quell' eruditissimo Autore professo. Così dunque ho scritto e nella Quaresima pag. 109. e nella Prefazione Apologetica pag. 52. *Sebbene ho tutto il rispetto, e giusta stima per lo medesimo, atteso il suo merito singolare per le sue tante opere promulgate, e per TANTI ALTRI TITOLI.* In questi tanti altri *titoli* è compreso tutto.

II. Entriamo ora a discorrere sul digiuno del gran Profeta Elia. Voi mi date il soggetto del nostro ragionare alla pag. 134. Egli è un pò prolisso, ma la vaghezza de' pensamenti vostri alleggerirà il tedio della prolissità. Scrivete per tanto così. „ In quanto al testo, che „ voi citate de' corvi, voi mostrate una „ grande premura, perchè ognuno il capisca, chiedendo attenzione nell' ap„ portarlo nella vostra Quaresima Ap„ pellante; e dite così: *Udite. Digiu„ nava Elia.* Io leggo il capitolo 17. „ del libro terzo de' Re, e non trovo „ neppure una parola in que' versi, che „ precedono il testo da voi citato, che „ mi significhi il digiuno di Elia. Se „ non parla adunque del digiuno, a che „ apportarlo? Non per confutare il „ Diana, come dite nella vostra Apolo„ gia, mentre il Diana solo parla di chi „ mangia carne in tempo di digiuno, e „ di Elia nel passo citato non si legge, „ che avesse alcun obbligo di digiunare; „ e quando il corvo a lui portava car„ ne, gliela portava due volte il gior„ no. L' Angelo a lui porgeva acqua, e „ pane. *Or io vi dimando, a che serva „ questa istoriella* de' corvi, che porta„ vano ad Elia pane, e carne; e dell' „ Angelo, che portava pane ed acqua? „ Come questa non riguarda in verun „ modo la presente quistione, non posso „ credere, che l' abbiate fatto ad altro „ motivo, se non per praticare i vostri „ soliti strapazzi contro il mentovato P. „ Calini, e contro . . . *ma già voi „ m' intendete.* Il Cardinale Casini l'ad„ duce *contro de' Medici*, che troppo „ sono indulgenti ad accordare ristori „ vietati ne' giorni de' digiuni, e che al„ largano, come pure voi confessate nel„ la vostra Apologia, le regole del Qua„ resimale digiuno, praticato da Cristo, „ e comandato dalla Chiesa . . . oltre di

„ di che quando mai Cristo praticò, e „ comandò la Chiesa il digiuno con „ carni?

III. Per cominciare da queste ultime parole, voi non avete riflettuto, che quì si ragiona sul digiuno di *Elia*, non del digiuno praticato da Cristo, e comandato dalla Chiesa Cristiana? Ora, che Elia abbia digiunato giorni quaranta, tutti i Cattolici lo confessano. Calvino solamente con la sua solita imprudenza nega il digiuno del Santo Profeta, pretendendo, che niuno degli antichi Profeti abbia imitato il digiuno di Mosè. *Nam quod de Elia habetur, eum sine cibo, & potu quadraginta dies transegisse, non alio pertinebat, quam ut populus agnosceret eum excitatum esse legis vindicem, a qua vulgo prope totus desciverat. Fuit igitur mera* κακ ζηλια *& superstitionis plena, quod titulo ac colore imitationis Christi jejunium ornabant* (1). La temerità di Calvino viene ripressa dal comune sentimento de' Padri. S. Basilio nella orazione seconda, S. Ambrosio nel ragionamento di Elia, e del digiuno, S. Agostino in più sermoni, e specialmente nel primo, e secondo della prima Domenica di Quaresima, propongono il digiuno di quaranta giorni, come praticato per motivo, onde indurci alla osservanza del medesimo. Lo stesso fanno gli altri Padri: nè v'è Cattolico, che contrasti un tale fatto. Ciò presupposto, come mai vi è saltato in capo di spacciare i testi, che ci rappresentano il digiuno d' Elia, per una *Istoriella*? Ma esaminiamo parte per parte il vostro discorso. Primamente voi dite: *Io leggo il capit.* 17. *del libro terzo de' Re, e non trovo neppure una sillaba in que' versi, che precedono il testo da voi citato, che mi significhi il digiuno di Elia. Se non parla, a che dunque apportarlo?* Potrei in primo luogo rispondervi, che anch'io leggo tutto il capitolo sesto di Tobia, e non trovo neppure una sillaba in que' versi, che o precedono il quarto *apprende branchiam ejus* citato dal vostro Autore, o susseguono, che significhi il digiuno. Se non parla, a che adunque apportarlo? Ma lasciamo ciò in disparte, perchè voi siete un critico troppo severo, cui non piace il senso *accomodatizio*. Al punto. In quel capitolo dunque non ci trovate sillaba, che indichi il digiuno? E perchè? Perchè que' Corvi portavano carne: e Cristo, e la sua Chiesa non ha comandato il digiuno con carne. Io per ora vo' solamente rappresentarvi ciò, che scrive Cornelio a Lapide ne' comentarj sovra il verso sesto per me citato nel capitolo 17. Riferisce egli il dubbio proposto dal grande Tostato, il quale insegna, che Iddio dispensò Elia a mangiar carne mattina e sera, quando gliela mandò per i Corvi. Udite, se io dica il vero. „ Quærit Abulensis, quid comederit Elias diebus jejuniorum, qui„ bus non licet vesci carnibus? *ac res„ pondet, eum comedisse quidquid corvi „ afferebant. Deus enim mittendo carnes „ ad Eliam, hoc ipso cum eo in jejunio „ dispensabat, volebatque, ut eas come„ deret.* Ma pazienza, che voi non aveste il digiuno di Elia ravvisato nel capitolo diciesettesimo, perchè quivi veramente a chi non ha pratica del sagro testo tal digiuno non apparisce: ma che poi non l'abbiate potuto scorgere nel capitolo 19. dove l'Angelo somministra pane, ed acqua al Profeta digiunatore, egli è un' errore non degno della vostra *Letteratura*. Voi fate una tale inchiesta: *Or io vi domando a che serve questa ISTORIELLA de' corvi, che portavano ad Elia pane, e carne: e dell'Angelo, che portava pane ed acqua?* A che serve questa *Istoriella*? Con questo disprezzo si parla de' testi Santi? Io non voglio rispondere a simil domanda. Voglio, che vi risponda il P. Cornelio a Lapide, il quale ne' comentarj sopra il mentovato capitolo in questa guisa soddisfà alla vostra interrogazione. *Nota hic Eliam jejunasse* 40. *diebus, æque ac fecit Moyses, & postea Christus, cujus imitatione Ecclesia instituit jejunium* Qua-

(1) *lib.* 4. *Inst. cap.* 12. §. 20.

Quadragesima. Ecco, stimatissimo *Letterato*, a che serva la *Istoriella*, che io v' ho narrata. Minor impegno per certi Casisti, e maggiore studio delle Scritture Sacre vi vuole per non ispacciare per *istorielle* i Testi dettati dallo Spirito Santo.

IV. Pretendete voi inoltre, o *Letterato*, che io non abbia riferito il digiuno di Elia *ad altro motivo, se non per praticare i soliti strapazzi contro il mentovato P. Calini, e contro .... già voi m' intendete*. I vostri pensamenti sono cotanto enimmatici, che io mi protesto di non pienamente capirli. Se volete risposta fatevi capire apertamente. Que' puntini io non gl' intendo. Se poscia io abbia mancato di rispetto verso il mentovato Autore, per avere esaminata la di lui oppostami autorità, lascio che il mondo lo giudichi, e per mia difesa offro la stessa mia scrittura.

V. Di un altro fallo voi mi riprendete. Il Signor Cardinale Casini non ha introdotti i Corvi, e gli Angeli nutricatori del Profeta per indicare Teologi larghi, e Teologi stretti, ma solo per condannare la troppa indulgenza de' *Medici* nell' accordare i vietati ristori ne' giorni de' digiuni. Queste sono le vostre parole: *Il Signor Cardinale Casini l' adduce contro de' Medici ec.* Voi mi obbligate di comporre a spanne, ed a trascrivere molti testi per convincervi, che in ogni riga sbagliate. Che il Signor Cardinale Casini parli e di Teologi, e di Confessori indulgenti, eccovi le dilui parole registrate nella medesima predica, in cui commenta i santi Testi, ne' quali si parla de' Corvi, e degli Angeli. *Se i Corvi* (dic' egli) *ci apparecchiano splendide imbandigioni, sono preferiti da noi agli Angeli, ed ai Profeti, se questi vogliono persuaderci astinenza*. Che se testi più chiari bramate, leggete nel medesimo *n.* 7. poche righe addietro, dove ritroverete queste parole: *A qual si sia Dottorino, che mostri una leggiera tintura di lettere Morali, si spalancano le orecchie, e il cuore, se dice: Mangia*. E finalmente, se bramate un testo decisivo, leggete nel medesimo foglio le seguenti parole al *n.* 6. „ Non perirono „ tutti sotto le rovine di Sion que' Profetastri mendaci, che tanto volentieri „ erano uditi non solo dal volgo, ma „ da' Primati del popolo circonciso? N' „ è passata la discendenza nelle Regioni „ battezzate. La vide fino a' suoi tempi l' Apostolo S. Giovanni, e ne avvisò la Chiesa nascente, affinchè non „ si lasciasse sedurre dalle loro lusinghe: „ *Charissimi nolite omni Spiritui credere, „ sed probate Spiritus, si ex Deo sint: „ quoniam multi Pseudoprophetæ exierunt „ in mundum*. Costoro non hanno variato idioma, e parlano ancora quà come parlavano là. Chiamano sbigottimenti di pusillanimi i presagj di terrore, che odono da' veri Profeti: condannano come carnificina delle coscienze le opinioni più sicure: allargano i „ sentieri del Cielo, che Cristo ha dichiarati angusti: e invece di tonare „ per risvegliare chi dorme, cantano per „ addormentare chi veglia .... quanto „ più volentieri si ascoltano da' Grandi „ que' *Confessori*, che palpano con infiorare le disapplicazioni dal governo.. „ e benchè S. Giovanni, accennando col „ dito questi Incantatori delle coscienze, gridi con voce profetica: *Nolite credere*; ciò non ostante avviene frequentemente, che questi sono „ gli eletti, i confidenti „. Giudicate ora voi, se questo dottissimo, e piissimo Cardinale potea parlare più a proposito per dare risalto a quanto io indicai nella Quaresima. Che se poi a voi non piacciono i passi ricopiati, incolpatene voi medesimo, che mi avete obbligato a ricopiarli.

VI. Mi resta ancora a scioglliere un' altra obbiezione della vostra Apologia, che con le infrascritte parole mi fate: *Voi per pura libidine d' ingiuriare, vi siete posto ad insultare il dottissimo P. Calini*: e nella pagina antecedente 133. replicate „ Voi riferite la sentenza intorno al „ *cioccolatte*, ma sol dimezzata; e poi „ esclamate: *o tempi! o costumi!* ed „ aggiugnete, che queste sentenze predicate da' Pergami sono più velenose, che le stampate da' Casisti . . .

„ e poco dopo con apostrofe a' Predica-
„ tori gridate: *Dov' è la prudenza, dov'*
„ *è la saggezza?* Se queste ingiurie stan-
„ no con tutto il rispetto, e stima di
„ questo degnissimo Autore, da voi, co-
„ me dite, rimostrata ad evidenza,
„ non vi è ormai più pericolo di per-
„ dere il rispetto ad alcuno „.

VII. Se io non ho sinceramente riferita la sentenza del P. Calini, vostro debito era di provare essere stata dimezzatamente per me trascritta. Ma voi, al vostro solito, imponete ciocchè all' umore vostro torna, senza recar minima ragione di quanto asserite. Ho di bel nuovo riletta la terza parte della prima Predica, dove, dopo che l' Autore ha esaminate tutte le ragioni di quelli, che col digiuno il cioccolatte senza misura uniscono, e dopo averle come fievoli rigettate, con queste parole esprime la sua sentenza.

„ *Silv.* Dunque voi, o Padre, giu-
„ dicate, che il cioccolatte sia contra-
„ rio al digiuno?

„ *Predic.* Non, mio Signore: ma mi
„ servo d'altri principj. Parlando SPE-
„ CULATIVAMENTE dico: Tal be-
„ vanda non è ordinata ad estinguere la
„ sete, non a togliere la fame, ma a
„ confortare il capo, e lo stomaco. *Dun-*
„ *que non è propriamente nè cibo, nè be-*
„ *vanda usuale, ma medicamento preso in*
„ *bevanda*. Questa è tutta intera senza alcuno smozzicamento la sentenza del vostro Autore. Ciò, che egli soggiugne dopo, non appartiene alla integrità della sentenza, ma sono le ragioni, onde egli avvalora la sua sentenza. E per non imitare voi, che dite, e non provate, trascrivo ciocchè immediatamente egli soggiugne: *E le medicine, benchè per accidente possano nutrire, come l'oglio di mandole dolci, e altri tali liquori, però non si si oppongono al digiuno Ecclesiastico. La bevanda del cioccolatte è una bevanda medicinale per se medesima ordinata alla sanità del capo, e dello stomaco. Che se alcuno sen vale per pura delizia, e pecchi contra la temperanza, non per sol tanto vien a peccare contro il digiuno ordinato da S. Chiesa. Così molti beono per pura delizia i sorbetti di melangolo: commetteranno altro peccato, ma non peccanò contro questo precetto.* Giudichi ora ciascheduno se questa giunta appartenga alla integrità, ovvero alla confermazione della sentenza; e con questa occasione raccolga il Cristiano leggitore, che i difenditori dell' uso illimitato del cioccolatte, come se fosse acqua in giorno di digiuno, non hanno sin ora ritrovata una sola ragioncella, in cui convengano. Ma altri lo difendono, perchè bevanda usuale nell' America: altri, perchè non è nutritiva: altri ricorrono alla parvità della materia: altri nè cibo la vogliono, nè bevanda, almeno *speculativamente* parlando: e per vero dire, se *speculativamente* si bevesse, questa ragione sarebbe la migliore di tutte, nè punto mi opporrei a chi ne facesse uso sì frequente, quale si puol fare dell' acqua.

VIII. Rientriamo in causa. Le ragioni, per le quali voi pretendete di convincermi, d'aver io perduto il rispetto al vostro Autore, sono, perchè ho esclamato: *O tempi! O Costumi!* Miracolo, che non mi abbiate per sì fatte esclamazioni censurato anche di *Giansenista*, mentre ho letto, che altro Scrittore per sì fatte esclamazioni è stato per tale tradotto. La seconda ragione, che mi opponete in bel corsivo, è, perchè ho detto: *Dov' è la prudenza, dov' è la saggezza?* e conchiudete, che se queste ingiurie stanno col rispetto, e con la stima, non v' ha più pericolo al mondo di perdere il rispetto ad alcuno.

IX. Primamente, voi torcete le mie parole, e le limitate come dette ad un solo determinato Autore, quando per me furono proferite con una frase assai più cauta, senza applicarle nè a questo, nè a quello, lasciando, che ciascheduno faccia l' applicazione secondo i rimorsi della sua coscienza. Lo provo al mio solito con trascrivere intero il mio sentimento scritto nella Quaresima alla pag. 113. „ Ditemi per fede vo-
„ stra, o Predicatori Appostolici, o Teo-
„ logici Critici: quale zelo, quale spi-
„ rito di carità a scrivere inducevi opi-
„ nio-

„ nioni alla concupiscenza sì piacevoli?
„ Per levare dal Mondo gli scrupoli,
„ per non allacciare le povere coscien-
„ ze; non è vero? Avete ragione. Il
„ Cristianesimo a' tempi nostri è troppo
„ severo, troppo scrupoloso. Egli è di
„ necessità l'avvisarlo di mangiar car-
„ ne nella Quaresima due volte il gior-
„ no, quando può non mangiar pesce una
„ volta sola. Rispondetemi un poco:
„ *Dov' è la prudenza, dove la saggezza*
„ nell' impegnarvi a convincere i Cri-
„ stiani dispensati pel nocumento del
„ vitto quaresimale, che possano man-
„ giar carne mattina e sera?

X. queste dunque sono le mie ingiurie, queste le mie maldicenze? Io quì non posso fare a meno che rendervi umilissime grazie, perchè voi meglio di me avete difesa la mia causa. Voi confessate, che queste sono le cose più ingiuriose, che si ritrovano nel mio Libro, per guisa che, se queste ingiurie, voi dite, stanno col rispetto, *non vi è ormai più pericolo di perdere il rispetto ad alcuno*. Sicchè dunque, *Letterato* mio, ella è una prudenza veramente cristiana, ed evangelica, non è vero, il persuadere ai Cristiani sani, e robusti a mangiar carne nella Quaresima mattina, e sera, quando non possono eibarsi di pesci? Egli è fiore di zelo Appostolico, non è vero, l' insegnare di poter lecitamente raddolcire l' amarezza della penitenza quaresimale colla saporitissima bevanda del cioccolatte nel tempo stesso, in cui siamo obbligati di affliggere e le anime, ed i corpi nostri per le offese recate alla infinita Maestà di Dio? Vi ha tutta la prudenza eh nello stampare simili dottrinette in libri volgari? Voi per preservarvi da que' giustissimi rimproveri, che coteste dottrine provocano contro sè stesse, rispondete, di consigliare l' astinenza, ma che non la volete imporre sotto precetto. Ma se realmente, e di buona fede la consigliate, perchè stampate libri volgari, acciocchè i Cristiani imparino a poter cenare la sera, ed a refocillare non *speculativamente*, ma praticamente le fauci sul bel mattino de' giorni quaresimali con la dolce bevanda della cioccolata? Per liberare dagli scrupoli i Cristiani troppo inclinati a macerarsi con austerissime penitenze; non è vero?

§. II.

Esame sopra i due Decreti Sinodali della Chiesa di Venezia.

I. CON l' autorità di due Decreti Sinodali della Chiesa di Venezia ho rimostrato nella mia *Quaresima*, che per lo meno in questa Dominante i Cristiani a' detti Sinodi soggetti, sono obbligati al digiuno, che questi non possono essere sovvenuti dal Probabilismo. Imperciocchè quì gli zelantissimi Patriarchi alla testa del loro Clero, sotto la invocazione dello Spirito Santo ragunato, hanno replicatamente dichiarato, che i loro sudditi, sebbene dispensati, sieno al digiuno astretti. Il primo Decreto fu fatto nel Sinodo celebrato l'anno 1594. sotto il Patriarca Lorenzo Priuli, ed è il seguente: *Sciant autem omnes, quod licet a delectu ciborum sint dispensati; se tamen adhuc jejuniorum observationi esse obstrictos, atque lethali peccato esse obnoxios, si escis illicitis utentes non jejunaverint cap. 6. pag.* 11. Sotto il Patriarca Barbarigo di gloriosa memoria fu celebrato il secondo Sinodo l' anno 1714. In questo alla pag. 116. si rinuova, e si conferma il primo Decreto. *Dispensati autem omnes sciant, quod licet a delectu ciborum sint dispensati; se tamen adhuc jejuniorum observationi esse obstrictos, atque lethali peccato esse obnoxios si escis illicitis utentes non jejunaverint*.

II. Ascoltiamo con pazienza le sorprendenti bizzarrie, che contra il producimento di questi due Sinodi oppone il nostro Letterato. In primo luogo, ella mi chiede pag. 115. cosa abbiano a fare con la presente contesa. Non avanziamo nulla senza i suoi testi. „
„ Che hanno a fare, mio buon Appellante,

„ lante, i due da voi allegati Sinodi di
„ Venezia colla presente contesa? Si
„ conosce per bene, che non avete ca-
„ pita nè la Diatriba, nè la dissertazione.
„ Che un Primate col suo Concilio Na-
„ zionale, un Arcivescovo col suo Pro-
„ vinciale, un Vescovo col suo Dioce-
„ sano, possano stabilire leggi obbligan-
„ ti la loro Nazione, Provincia, e Dio-
„ cesi, io con gli Autori della disserta-
„ zione, e con tutti i Teologi l' inten-
„ do; ma che tale obbligazione possa
„ stendersi oltre i termini della Nazio-
„ ne, Provincia, Diocesi, non trovo
„ verun Dottore, che a me l' insegni:
„ nè so vedere, come a due *bravi* Teo-
„ logi Piacentini opponiate i due Sinodi
„ di Venezia, se non per far crescere
„ nella mole il vostro libretto „.

III. Voi dunque, Letterato mio, vorreste dare ad intendere, che io ho prodotti cotesti due Sinodi, per obbligare con essi tutta la Chiesa Cattolica eh? Ma le mie parole, onde ho manifestata ristretta l' autorità di tai Sinodi dentro i confini di questa Diocesi, non fanno spiccare sempre più la sincerità, ed onestà dello scriver vostro? Prima di riferire i detti Sinodi al citato §. 6. della Prefazione Apologetica ho scritto le seguenti limitazioni. *In quelle Città, nelle quali vi sono leggi particolari, che obbligano al digiuno coll' uso delle carni, la opinione pretesa benigna non ha luogo... In molte Città, e Provincie le rimembrate leggi PARTICOLARI obbliganti al digiuno, nel caso nostro, ci sono... Tra le molte indicherò la sola Città di VENEZIA*, della quale *gli zelantissimi, e piissimi Prelati, non in Decreti privati, ma ne' loro Sinodi hanno espressamente dichiarato che i loro SUDDITI dispensati nella Quaresima da' cibi quaresimali, sono al digiuno astretti*. Nelle cose di loro natura manifeste, quale è questa della podestà Vescovile ristretta dentro la propria Diocesi, non si sogliono adoperare certe dichiarazioni; pure io le ho usate. E ciò non ostante voi non vi vergognate d' impormi, che io abbia scritto, che i Sinodi di Venezia obbligano tutta la Chiesa Cattolica?

IV. Il secondo carico, che m' apponete intorno a questi Sinodi, è, che io ho ripresi i Teologi di Venezia con le seguenti parole. *Con puerili schiamazzi vi rivolgete al vostro Popolo, e decidete, accusate, e riprendete i Teologi di Venezia*. Io con le lagrime agli occhi ho compianto, e compiango il trasporto di alcuni, i quali vanno dicendo, che i Vescovi non hanno facoltà di obbligare i loro sudditi al digiuno nel caso nostro: che quel Decreto *sciant omnes*, lo interpretano quale storico racconto, cosicchè renda questo senso: *Sappiate tutti, che v' ha sentenza, la quale obbliga al digiuno: se volete seguitarla ve ne avvisiamo*. Il compiangere simili inauditi commenti perniziosi al popolo, sprezzatori delle leggi de' Superiori, sono puerili schiamazzi eh?

V. Il terzo obbietto, che voi mi fate sopra i detti Sinodi supera gli altri. Voi pretendete, che io abbia detto una Eresia, perchè ho scritto, che questi Sinodi si celebrarono sotto l' assistenza dello Spirito Santo: trascrivete in corsivo le mie parole, colle quali ho ciò asserito. Io ricopierò e le mie, e le vostre parole per chiarezza del fatto. Voi dunque scrivete così pag. 115. „ Meno intendo ciò, che voi dite, parlando
„ così. *Questi due Sinodi non solo in*
„ *figura di Superiori impongono il debi-*
„ *to di digiunare, ma quali Stromenti*,
„ *e Ministri di Dio assistiti dallo Spirito*
„ *Santo, interpretano, e dichiarano, che*
„ *sebbene i Cristiani sono dalla legge del*
„ *digiuno quaresimale dispensati in parte*,
„ *non sono però dispensati in tutto dalla*
„ *medesima legge*. Voi dunque volete
„ (ripigliate) che come Ministri di
„ Dio *assistiti dallo Spirito Santo* in una
„ opinione tra' Cattolici controversa
„ definiscano *darsi il vero digiuno* con
„ le carni, per conseguenza un Catto-
„ lico, che lo nieghi, dovrà guardarsi
„ *come eretico, venendo a negare ciò, che*
„ *afferma il Ministro di Dio assistito dallo*
„ *Spirito Santo*, che nè può ingannare,
„ nè essere ingannato, ed a cui con
„ fede infallibile, e senza timore dobbiamo credere. E dove mai vi trasporta

„ il vostro zelo, o Appellante carissimo?
„ Da qual fonte Cattolico avete voi suc-
„ chiata questa sì pellegrina, e nuova
„ dottrina, che dà a sì fatti Sinodi quella
„ facoltà di definire, che da me, e da'
„ Signori Copellotti e Casali solamente
„ si riconosce nel Vicario di Cristo,
„ che è il Pontefice Romano? Anzi con
„ Navarro, Gaetano, Turrecremata,
„ Suarez, Molina, e Bellarmino, so-
„ stengo, che le leggi, e definizioni de'
„ Concilj Generali allora sol tanto ob-
„ bligano tutta la Chiesa, quando dal
„ sommo Pontefice ricevono l'approva-
„ zione, e vengono confermate „.

VI. Con mio sommo fastidio vado trascrivendo squarci sì lunghi; ma la necessità di sgombrare le falsità pericolose a ciò mi costrigne. Ho dunque detta una Resia, non è vero, Letterato mio, per aver detto, che i Sinodi congregati legittimamente dal proprio Pastore, sono dallo *Spirito Santo assistiti?* Voi, ascrivendo ciò a me, qual pellegrina e nuova dottrina, bisogna per necessaria conseguenza inferire, che voi ammettiate qualche altro Spirito, dal quale i Sinodi sieno regolati. Voi a chiare note negate, che lo Spirito Santo assista a questi Sinodi. E perchè? Perchè, voi dite, se questi Sinodi sono assistiti dallo Spirito Santo nelle dichiarazioni de' precetti morali, un Cattolico, che neghi tali interpretazioni, *dovrà guardarsi come Eretico, venendo a negare ciò, che afferma il Ministro di Dio assistito dallo Spirito Santo, che nè può ingannare, nè essere ingannato, ed a cui con fede infallibile, e senza timore dobbiamo credere.* Sicchè secondo voi bisogna stabilire, che i Sinodi non sieno dallo Spirito Santo regolati. Più forte. Secondo voi neppure a' concilj Generali presiede il Santo Spirito; poichè cotesti Concilj allora soltanto obbligano tutta la Chiesa, quando dal Sommo Pontefice ricevono l'approvazione. Queste sì, *Letterato* stimatissimo, sono belle dottrine. Quì sì, che il Popolo cristiano rimarrà sorpreso di voi, mentre egli stesso nella occasione di celebrare simili Sinodi, con pubbliche processioni, e preghiere implora l'assistenza dello Spirito Santo sopra tali Sinodi. Leggete il principio del Sinodo medesimo Veneto, del 1594. nel quale troverete il Patriarca così parlante: *Primam hanc nostram Diœcesanam Synodum in Spiritu Sancto congregatam.* Ma dovrò io perdere il tempo nel dimostrarvi, che il Sole splenda? Non sapete voi, che *Spiritus Sanctus posuit Episcopos regere Ecclesiam Dei, quam acquisivit Sanguine suo?* Quì veramente voi avete bisogno, (permettetemi che lo dica) di buona istruzione. Sappiate adunque, che lo Spirito Santo non solamente assiste a' Sommi Pontefici, alla Chiesa, ed a' Concilj universali; ma eziandio a' Sinodi Provinciali, e Diocesani. Poichè essendo i Vescovi costituiti dal medesimo Spirito per ben regolare, e dirigere il gregge loro all'eterna salute; ragion vuole, ch'ei assista loro, e allora particolarmente gli ajuti, quando con buon fine radunati insieme proccurano di provvedere al bene delle anime alla cura loro commesse; mentre dovunque si trovano due o tre congregati *in nome* di Cristo, ivi ancora, secondo la promessa Evangelica, lo stesso Redentor si ritrova. Quindi è, che sebbene non è dato a' Sinodi Provinciali, e Diocesani quel fisso, e stabile, e non mai alterabile privilegio d'infallibilità, ch'è stato conceduto al Sommo Pontefice, e alla Chiesa, e a Concilj Generali; con tutto ciò, se non vi è qualche decreto, o canone del Pontefice de' Sinodi Generali, o provinciali da esso confermati, e proposti a tutti i Fedeli per norma del loro vivere, o per regola della loro credenza, il qual decreto repugni alle disposizioni del Sinodo Nazionale, Provinciale, o Diocesano; o se non vi è qualche fondato motivo, che provi efficamente, che a tali Concilj per altro fine umano, e non già pel bene de' loro sudditi sieno convenuti i Vescovi; non si può senza grave temerità rivocare in dubbio, ch'eglino sieno stati privi dell'assistenza dello Spirito Santo. Confesso ben io, che errarono varj Concilj Provinciali, Diocesani, e Nazionali, anzi Gene-

nerali, non approvati dalla Sede Apostolica; ma altro è che lo Spirito Santo possa alle volte permettere, che cotesti Sinodi cadano nell'errore: altro è l'asserire, come fate voi, che cotesti Sinodi legittimamente ragunati non sieno assistiti dallo Spirito Divino: il che è un errore, ed una temerità, assolutamente parlando; imperocchè senza grave fondamento non si può a tali Sinodi negare l'autorità. Benchè però evidente sia lo sbaglio vostro non tanto piccolo, vo' con tutto ciò, in approvamento di quanto io ho scritto nella Quaresima su questo punto, trascrivervi un testo del P. Camargo, che nella *Pref.* §. 7. adduce contra il Probabilismo l'autorità de Concilj particolari in questa foggia scrivendo: „ Tertio ex Conciliis, licet particularibus, ubi nimirum Ecclesiæ Præsules, qui veri ipsius Patres, atque „ Magistri sunt, conveniunt cum lectissimis ac sapientibus Viris, ut oves „ Christi suæ curæ commissas publice doceant viam salutis, sanæ doctrinæ „ pabula per autenticos Canones, atque „ vivendi regulas ipsis præbendo, quibus „ proinde (*ut pie credi debet*) in Christi nomine congregatis, *Christum ipsum adesse per Spiritum Sanctum*, ut „ nihil non rectum statuant, *prudenter dubitari non potest*, nisi aliunde contrarium innotescat „. Degnatevi dunque di ritrattare questo vostro errore, e di confessare da buon Cattolico, che tutti i Concilj e Generali, e particolari della Romana Chiesa legittimamente congregati dai loro Pastori, assolutamente parlando, sieno assistiti dallo Spirito Santo più, o meno secondo i disegni della Increata Sapienza. L'assistenza non essendo infallibile, come è quella de Sommi Pontefici, non siamo tenuti a credere con Fede divina le definizioni di questi Concilj non confermati dai Papi. Ma chi senza manifesta, o grave ragione rigetta le loro decisioni, non può sfuggire la nota di temerità, per parlare con modestia. Palesate ora voi al mondo il motivo urgente, per cui voi negate, che i Pastori di questi due Sinodi Veneti non sieno stati, quai *Ministri di Dio*, *assistiti dallo Spirito Santo*, mentre io non vo' far più parole per non recarvi maggior tormento. Vi dico solamente, che un Concilio Diocesano solo fa più autorità, che cento de' vostri Probabilisti. Di questi sì, che possiamo francamente asserire, non aver essi con particolare assistenza dello Spirito Santo promulgato o il Probabilismo, o le rilassate conseguenze da quello derivanti. Degnatevi di leggere il sapiente P. Cano nel libro quinto, al capitolo quinto, e conclusione quinta, e sesta, e rileverete quale autorità abbiano i Concilj e Provinciali, e Sinodali.

§. III.

Si mettono all' Esame due Dottrine dell' Avversario. La prima: se la Chiesa Cattolica precipiterebbe nell' abisso dell' Errore, come egli insegna, quando condannasse la opinione larga de' suoi Casisti. La seconda: se l'autorità di cotesti Casisti sia la regola direttrice della medesima Chiesa. Si propone al giudizio de' Sapienti, se in virtù di giusto raziocinio queste due Dottrine sieno due grossi errori. Quanto sia inopportuno il di lui consiglio intorno a' Decreti de' riti Chinesi, e de Auxiliis.

I. TRA le molte strane cose, che voi avete promulgate nella *vostra Difesa*, voi ne avete scritta una, che tutte le altre sorpassa. *Letterato* stimatissimo, vi confesso il vero, che sento del ribrezzo nel doverla sol tanto riferire, perchè troppo esposta veggo e la letteratura, e la fama del saper vostro; ma la preservazione del Popolo Cristiano dall' errore debbe essere preferita a qualunque particolare riguardo, che io per voi mi abbia. Omettiamo gli apparati, e venghiamo al punto. Voi, *Letterato* riveritissimo, siete arrivato a scrivere, che la Santa Cattolica Chiesa precipiterebbe nell' errore, se la opinione vostra condannasse, e de' vostri Casisti. Eccovi le parole vostre

registrate alla pag. 31. „ La incompatibilità del digiuno con le carni è sentenza *non di uno*, *non di due*, ma di moltissimi Dottori in un *corpo*, o per meglio dire in una Chiesa. Ella ha regnato, e regna nelle Teologiche Scuole, e viene insegnata da Maestri per dottrina, per costumi chiari, e celebri. Nè la Santa Romana Cattolica Chiesa Maestra sicura del nostro credere, e del nostro operare s'è ancora opposta al di lei insegnamento. Essa non solamente è seguitata da Persone semplici, ma da dotte, e *timorate* della Legge cristiana, e si vede praticata ancora oggidì quasi da tutti gli Ordini de' Regolari. *COME DUNQUE PUO' ESSER FALSA SENZA TIRAR SECO IN ERRORE TUTTA LA CHIESA LASCIATA DAL REDENTORE PER PIU' SECOLI SOTTO UNA SCORTA SI INGANNEVOLE, E TRAVIATA?*

II. Di grazia, *Letterato* stimatissimo, esaminiamo parte per parte questo vostro corpo di dottrina, cominciando dalle piccole cose. E primamente, voi stabilite, che la incompatibilità del digiuno con le carni, non è sentenza *di uno*, nè di *due*, ma di moltissimi Dottori in corpo. Voi siete pregato di renderci visibili cotesto *corpo* di Dottori. Imperciocchè fin ora avete studiato di arrollarne una cinquantina, ma vi si è dimostrato ad evidenza, che di questi, altri non trattano la quistione nostra nel suo preciso stato: altri, che la insegnano, non fanno soda autorità per le ragioni addotte. Io vi chiamo ora a stretto discorso: Io ho invitati tutti voi altri Signori Probabilisti a produrmi quattro, anzi due soli Teologi, che dopo Innocenzo XI. abbiano stampati corsi di Teologia Morale, e che, disaminata di proposito la quistione, insegnino la vostra sentenza. Novamente vi disfido a manifestarmi questi Teologi. Cento volte, ed ora sarà cent'una, v' ho detto, che i Teologi degli ultimi tempi insegnano comunemente la mia sentenza. I Salmaticensi, il La Croix, lo Sporer, il Giribaldi, il Catalani, il Roncaglia, il Viva, il Brocardo, Natale Alessandro, il Wigandt, il Abbaly, il Campioni, il Cardinale Cozza, il Cardinale Petra, il Flieghen, il Genet, il Giansen, il Giovenino, l'Henno, Felice Potestà, il Matteuccio, il Meda, il Monacelli, il Pittonio, il Rotario, il Siri, lo Stoz, il Tonelli, il Graveson. Questi e molti altri hanno scritto dopo Innocenzo XI. Trovatemi voi quattro soli Autori, che abbiano dati in luce corsi di Teologia, e che la vostra sentenza difendano. Appena ritroverete coll' Anacleto tre altri simili raccoglitori. Sicchè il corpo de' vostri millantati Teologi è una pura larva. Sicchè il primo fatto da voi avvanzato è una evidente falsità.

III. L'altro argomento, che voi formate sulla pietà, probità, e dottrina dei fautori di vostra opinione, non è meno curioso. Discorriamola un pò sul serio. Voi, *Letterato* stimatissimo, scrivete, che la opinione vostra è insegnata da *Maestri per costumi chiari, e celebri, e timorati della Legge cristiana*. Ditemi di grazia: qual ragione, qual documento allegate voi, onde rimostrare la santità di cotesti vostri Probabilisti insegnatori di vostra opinione? O voi pretendete, che cotesti vostri Probabilisti sieno timorati di Dio per altre loro opere pie, ovvero, perchè, essendo sani, e robusti, mangiano due volte il giorno nella Quaresima la carne: Se gli volete di costumi spettabili per altre opere buone, non ve lo contrasto, anzi tutti per probi, e più gli suppongo: Se poi gli rappresentate quali anime immacolate, e timorate di Dio, perchè nella Quaresima imbandiscono e a pranzo, ed a cena di carni le mense loro, vi fo questa interrogazione, Ardireste voi, *Letterato* eruditissimo: introdurre nel processo della beatificazione di qualcheduno di questi vostri Autori per argomento della di lui santità il duplicato pasto di carni fatto in Quaresima, essendo sano, e robusto? Che ne dite? Questa opinione, e questa pratica delle due refezioni a carne nella Quaresima, darebbe per av-

ventura risalto alla penitenza cristiana, alla santità evangelica de vostri Probabilisti? Che ne rispondete? Il famoso Padre Viva, quegli, che tanto plauso si ha acquistato, secondo voi, presso i Letterati, risponde, che i Cristiani *timorati di Dio da per tutto* seguir deono la mia sentenza del digiuno: *Me judice a TIMORATIS sequenda est ubique gentium*. Adunque secondo lo stesso Probabilista Padre Viva, i vostri Autori seguaci della opinione contraria al digiuno, non sono *timorati di Dio* nell'atto di praticare, ed insegnare tale opinione. Adunque è una mera chimera l'autorità, che voi fondate sulla pietà, e santità de' vostri Probabilisti.

IV. Cominciamo ora a raccorciare il vostro discorso. Il corpo de' vostri Teologi è immaginario. Nel lungo corso di 60. anni, da che Innocenzo XI. condannò le rilassate proposizioni, voi non potete contare una mezza dozzina, per non dirvi forse *UNSOLO* Teologo di grido, ed Autore di qualche stimabile corso di Teologia, che la vostra sentenza insegni. Dall'altra banda io vi ho allegati più di trenta Autori, che dir vale, quasi tutti quelli, che di questa Controversia hanno scritto in questi ultimi tempi, i quali insegnano la vera mia sentenza. Di più v'ho prodotti i Concilj particolari di Francia, delle Fiandre, dell'Italia, Decreti di sei o sette Papi tutti favorevoli alla opinione, che io difendo. Voi non potete allegare nè Vescovi, nè Sinodi, nè Canoni, nè Papi; anzi neppure Teologi almeno dopo le suddette condanne. Al più potete vantare dalla vostra parte alquanti Probabilisti, che scrissero avanti le proposizioni dannate, e che in materia di morale non persuadono. Questi sono tutti fatti incontrastabili.

V. Ciò presupposto, m'accingo ad iscoprirvi l'errore, in cui voi, mio *Letterato*, siete caduto. Non declamo, non inveisco. Con tutta flemma vi spalanco dinanzi agli occhi vostri, ed al cospetto di tutto il Mondo fin dove v'ha condotto l'impegno troppo impetuoso. Recitiamo tutte le vostre parole. *Come dunque* (voi dite) *può esser falsa, senza tirar seco in errore tutta la Chiesa lasciata dal Redentore per più secoli sotto una scorta sì ingannevole e traviata?* La Chiesa dunque di GESUCRISTO, contro della quale tutte le potestà infernali non prevaleranno giammai, nell'abisso dell'errore precipiterebbe, se condannate la opinione di alquanti vostri Casisti? Che ne dite? Questa vostra proposizione a me sembra un solennissimo errore. Vostro debito è di giustificare presso il Pubblico una tale asserzione. Io frattanto passo a rimostrare con più di evidenza l'errore vostro.

VI. Fin qui io ho argomentato, condannando di falsi i fatti, che voi avanzate intorno a molti Casisti fautori della opinione vostra. Ora per ridurvi alle strette, e mettere la verità in una piena evidenza, supporre voglio, che tutti i Teologi, da voi, e da' vostri Signori Copellotti, e Casali citati nella Dissertazione Morale Critica, insegnino realmente la vostra opinione. Questi sono i Pichler, Vestnier, Burgaber, Smalzgrueber, Escobar, Nogueira, Enriquez, Sanchez, Mazzuchel, Illsung, Merola, Alozza, Gobat, Megalio, Noctinot, Vidal, Leandro, Tamburino, Castropalao, Lamas, ed altri fino al numero di cento. Ora io, per dare risalto all'argomento, a questi vostri cento Probabilisti ne voglio con regalo generoso aggiugnere altri cento, e se anche aggradavi dugento. Nè Sinodi, nè Concilj, nè Vescovi, non ve ne offro; perchè voi medesimi non siete stati tanto coraggiosi di allegarne pur *uno*. Mettete voi ora da una parte tutti cotesti vostri Casisti, che io vi dono, insieme con quelli, che voi asserite di possedere: dall'altra parte mettete la Santa Sede Apostolica Romana. A quale di queste due parti concedete voi il Primato? A' 300. Probabilisti, o alla Chiesa Romana? Che ne dite? Questa Chiesa Romana non potrà condannare la opinione di trecento Casisti senza cadere nell'errore? Qui ci vuole una risposta precisa, e de-

e decisiva. Cominciate voi a risentire l'orrore della proposizione vostra? Considerate un pò di grazia la Chiesa Romana governata dai due Sommi Pontefici Alessandro VII. ed Innocenzo XI. Condannarono questi proposizioni, che prima erano sostenute da Teologi incontrastabilmente e più numerosi, e più dotti di quelli, che la opinione vostra del duplicato mangiare nella Quaresima difendono: Con tutto ciò ha precipitato forse *in errore tutta la Chiesa*, come voi dite? Se voi ritrovato vi foste al tempo del Concilio Ariminese, quando la fosca nube dell'Arianesimo ingombrava, come scrive S. Girolamo, gran parte del Mondo Cristiano: quando cotesto Arianesimo non era difeso da alquanti Probabilisti, ma da tanti Vescovi di alto credito, e sapere; che mai scritto avreste? Secondo ciò, che ora scrivete, la Chiesa non potea condannare quell'Eresia senza cader nell'errore. Io non vo' più tormentarvi; ma solamente mi torna in acconcio di riferire la forte correzione, che ed a voi, ed a tutti i Probabilisti, fa il sapiente Camargo dell'inclita Compagnia di Gesù. Scrive egli, che i Probabilisti, i quali come voi ardiscono di ascrivere a tutti quasi i Cattolici il Probabilismo, scrive, dico, che vergognarsi dovrebbono di asserire sì fatte cose in una privata stanza, non che in faccia di tutto il Mondo. Mandate ben à memoria queste di lui parole. „ Quasi tempore isto soli Probabilistæ tota fuisset „ Ecclesia Dei: quasi doctrinæ ipsorum „ nemo contradixisset: quasi tota doctrina Antiquorum simul cum illis „ esset sepulta, nec libri ipsorum amplius populum Christianum docerent. „ *Quomodo hæc proferre non pudet, non* „ *dicam in conspectu Mundi, sed vel in* „ *privato cubiculo* „? Non credo, che neppur un Probabilista troverete, il quale vi liberi dal ritrattare cotesto, secondo il mio debole parere, massiccio errore.

CAPITOLO ULTIMO.

Conclusione di questa Dissertazione Apologetica.

I. Il nostro *Letterato* ci somministra un consiglio, che meriterebbe lunghe riflessioni. Scrive egli nel libretto della sua difesa alla *pag.* 41. le seguenti parole a me dirette: *Proccurate di osservare i Decreti Pontificj parlando nelle materie della Grazia, e delle controversie della Cina.* A me voi persuadete la ubbidienza a Pontificj Decreti intorno a' culti Cinesi, e in materia della grazia? Oh quì sì, che il Pubblico rimarrà sorpreso di questa vostra esortazione, e della vostra poca cautela a toccare simili tasti. Siete pregato di spedire frettolosamente questa vostra zelante esortazione in Francia al P. *Dù Halde*, in Toscana a M. *Filocardio*, e nella Cina a' PP. *Luigi Fan*, *Mouravo*, *Cardoso*, *Tomacelli*, *Parennini*, *e Gianpriano*, de' quali, e di alcuni altri pochi privati Teologi si scrisse nella Quaresima Appellante, che erano troppo impegnati a tributare incensi allo spirito del Filosofo Confucio. Scrivete loro, che osservino pontualmente tutte le Pontificie *Costituzioni* e vetuste, e recenti, intorno alle quali forse a suo tempo vi sarà recata qualche contezza, e scoperto qualche novello avvenimento. Il vostro consiglio a me dato richiederebbe, che anch'io rassegnassi a voi qualche ricordo in questa materia; ma non vo' farlo, e sono sicuro che me ne saprete grado di questo mio silenzio. Venghiamo alla conchiusione della nostra Causa.

II. Io ho terminata la risposta al vostro libretto. Ho rimostrato con tutta evidenza, che i testi della Quaresima Appellante sono stati riportati fedel-

delmente senza veruna alterazione. Voi, che vi vantate di entrare nelle questioni da *Letterato*, conosceste, che se vi foste fatto ad impuguare le ragioni addotte nel mio libro, avreste perduta la causa: perciò dissimulato il merito della causa, con sagace stratagemma avete tentato di far travvedere, che i testi da me riportati fossero alterati. Voi rifletteste, che i Lettori o non hanno pronti i libri de' Casisti, o non vogliono prendersi il fastidio di farne il riscontro de' testi citati cogli originali. Ora, che nel suo lume si è posta la verità, scoperte le falsità, e sgombrati gli artificj, dovreste rientrare un pò in voi stesso, e ritrattare; che cosa? Dovrò io esprimere colle mie parole le cose, che dovete pubblicamente ritrattare? No, perchè non ho, vel confesso, tanto coraggio. Reciterò dunque le vostre stesse frasi, con cui nel vostro libretto mi avete onorato, chiamandomi *un discepolo di Pascale, e di Arnaldo, e di simile genia: peggiore di Lutero, e di Melantone: un mentitore, un calunniatore, un impostore, un violatore della fede pubblica, un buffone, un commediante, un ignorante, un fanatico, un invasato dal furore, un ipocrita mascherato con la divisa di zelo ingannatore*. Queste sono le vostre parole, e le tinte, onde avete formato il mio ritratto: queste sono le dimostrazioni robuste, cui appoggiate la vostra causa. Vi prego ora a dirmi con sincerità, per qual motivo vi siate scatenato così impetuosamente contro di me? Voi non avete potuto ritrovare in tutto il mio libro della *Quaresima Appellante* una sola parola ingiuriosa contra qualunque persona, come tante fiate v' ho ripetuto. Agli Autori Suarez, Bellarmino, Pallavicino, Gonzalez, Elizalde, Camargo, Muniessa, non ho io fatto loro i dovuti encomj con tanta abbondanza, che voi me li rinunziate per miei Autori, dicendo il *vostro Gonzalez, il vostro Camargo &c.*? De' Tamburini, Castropalaj, Escobarj, La Croix ho fatto altro, che impugnare le loro lasse opinioni, con iscusare la loro buona intenzione? Senonchè, che interesse avete voi mai per sì fatti Probabilisti? Voi co' vostri parziali andate dicendo al volgo imperito, che io sono stato il primo a provocarvi. Ora per dire una parola anche su questo punto d' ordine: Le Satire mordacissime, in cui sono introdotte le controversie della Grazia, ingiuriati tanti celebri Domenicani, erano già pubblicate prima, che io pensassi a scrivere la *Quaresima Appellante*. Innanzi. Il mentovato mio libro confuta la dissertazione de' Signori Copellotti, e Casali Preti Piacentini. Come dunque ci entrate quì voi, *Letterato* mio? Perchè non lasciare, che côtesti due dottissimi Teologi si difendessero da per loro? Perchè abbandonarvi ad una colera sì impetuosa, a maldicenze sì crudeli per la difesa di due personaggi esteri? Perchè esporre la vostra persona, la vostra leteratura tutta alle pubbliche disapprovazioni senza necessità? Questo vostro strabocchevole impegno è una congettura sì veemente, che Voi, e non i Signori Copellotti, e Casali, siate l'Autore della dissertazione Teologico-Morale, che unita alla vostra confessione, onde la chiamate *Vostra Opera*, forma una demostrazione in questo genere decisiva, che sia per appunto *Opera Vostra*. Tutto il mondo è convinto, che voi non v' impegnate con tanto zelo, che per la sola domestica gloria, e non mai per la difesa de' stranieri, verso de' quali le premure sogliono essere languide, e freddi i maneggi, per riservare tutto il calore al sostentamento dell' intrinseco vitale spirito. Sicchè anche in questo punto d' ordine è evidente il vostro torto. E permettetemi, che vi dica, che questo è il vostro frequente costume: cominciate le guerre letterarie, vibrate le vostre censure, accendete il fuoco; e poi quando

vedete

vedete prossimo l' infelice successo, e l' incendio; allora cambiate scena, e rivestite la figura di reo provocato, affine di conciliarvi per questa via compatimento, secondo che faceano quelli, riferiti da S. Giovanni Grisostomo, o chiunque sia l' Autore dell' Opera imperfetta. *Conferunt se ad patrocinium Moysis, sicut homines malam causam habentes confugiunt ad potentes viros, ut si per justitiam non possunt, vincant per personam*. (1)

III. Il principio, e fine del vostro libretto corrispondono mirabilmente. Sul principio voi comparite in aria minaccevole alla testa di eruditi commilitoni, di dottissimi Teologi, intimandomi *pag*. 5. *Sappia costui, che staranno pronte penne di valenti Letterati, e che molti sapienti Uomini si pregeranno di entrare nelle misure, che da me si prenderanno, se mai fosse egli di cervice sì dura, e di mente sì accecata, che non volesse con rispettoso silenzio le reità grandissime delle sue imposture sinceramente confessare*. Quando io leggeva ad ogni pagina del vostro libretto coteste trasonerie, e rifletteva quanto poco oneste, non che religiose, fossero le maniere vostre di scrivere, sembravami quasi di vedere Nicodemo, che Maestro vantandosi de' Giudei, fu da Cristo rimproverato di questa guisa, come scrive Agostino: *Ille magisterio inflatus erat, & alicujus momenti esse videbatur, quia doctor erat Judæorum. Deponit ejus superbiam, ut possit nasci de Spiritu. Insultat indocto: exagitat superbiam hominis: Tu es Magister in Israel, & hæc ignoras? Tanquam diceret: Ecce nihil nosti Princeps superbe*. (2) Sappiate però, riveritissimo *Letterato*, che, come altre volte vi ho detto, le controversie Teologiche non si decidono cogli improperj, nè si vincono colla moltitudine, in quella guisa, che con numerosa milizia espugnansi le fortezze. Ascoltate di grazia la risposta, che alle vostre millanterie dà S. Basilio, riferita da Teodoro Studita. *Attende itaque Frater quid divinus Basilius dicat in eos, qui veritatem metiuntur ex multitudine. Qui de posita quæstione, ait, rationem reddere non audet, ideoque perfugium habet in multitudine, is se victum fatetur .... Multitudo autem sine demonstratione authoritatem sibi vendicans, terrere quidem potest, persuadere non potest .... Multitudine mendacium defendis?* (3) Io per me venero Voi, e tutta la legione de' vostri sapienti Teologi. Rispetto, se così anche volete, e potenza, e aderenze, e destrezze; ma però quando ho la verità dalla mia parte, ed in conseguenza quel Dio, che è la stessa verità, permettetemi di dirvi, che io me ne rido di tutti gli umani artificj, e delle sofistiche specolazioni. Perocchè *Veritas magna, & fortior præ omnibus, & prævalet*. (4) E' vero che i tempi sono calamitosi di molto, e contrarj alla virtù, come scrive Cicerone, *tempora timens inimica virtuti*; (5) non pertanto con S. Girolamo chiaramente vi dico, che: *blandienti possum acquiescere: non timeo comminantem*. (6)

VI. Voi terminate il vostro libretto con un abuso sì mostruoso, e sì puerile insieme di due testi evangelici, che io giudico bene di non farne sovra ciò parola. Voi protestate, che se mai vi fosse risposto con maniere acri, e mordaci, volete segnalarvi di replicare con una misura eguale di vituperj. E ciò lo raffermate col testo Evangelico. *Qua mensura mensi fueritis, remetietur vobis*. Questa

(1) *Hom*. 32. *oper. imper. apud D.Thom. in Cat. Aur*. (2) *Tract*. 12. *in Joan*. (3) *Apud Garnet. in Auct. Theodor. pag*. 590. (4) *Esd*. 3. *c*. 4. (5) *Orator. num*. 10. (6) *Apol*. 2. *in Ruf*.

Questa maniera di parlare non conviene, *Letterato* stimatissimo, non conviene ad un Cristiano. Io all'incontro vi prometto, che quanto più aspre, ed ingiuriose saranno le vostre scritture, tanto maggiore sarà la mia modestia, e rispetto verso di voi, essendo mio strettissimo debito di praticare l'insegnamento di S. Paolo, che mi dice: *Noli vinci a malo, sed vince in bono malum*. [1] Vi prego sol tanto di non comparir in avvenire con i soliti libelli anonimi, ripieni non d'altro, che d'ingiurie. Moderate quelle maniere dittatorie, quelle franche decisioni appoggiate unicamente sul coraggio animato da immaginazioni aeree. Improntate su i vostri libri i vostri nomi; altrimenti, se di bel nuovo comparirete in pubblico sotto nomi o finti, o presi a prestanza, siate certo, *Letterato* stimatissimo, che alle maschere saranno levati i volti, e saranno palesate molte verità oneste, ed utili a sapersi. Laonde per terminare anch'io, come voi, con un testo evangelico, ma in maniera da voi differente, perchè in senso vero, e giusto, vi dico: *Adhuc multa habeo vobis dicere; sed non potestis portare modo*. [2]

AP-

[1] *Ad Rom.* 12. [2] *Joan.* 16. *v.* 12.

APPENDICE

VOI, mio stimatissimo Letterato, tante volte inculcate nel vostro libretto, che io sono un copista dell' *Artes N. N.* e del Pascale, che giudico mio debito di darvene in questa Appendice a mia difesa un argomento sì convincente, che non può ammettere replica alcuna. Vi direi, che io non ho mai lette l' *Artes N. N.* poichè di simili libri punto non me ne curo: ma riflettendo, che voi asserite di non credermi, *nè pure col pegno in mano*, ho risoluto di venire questa volta, non col pegno in mano, ma col capitale stesso dell' *Artes N. N.* a rimostrare la (non so come altramente esprimermi) impostura, che avete spacciata. Di *Pascale* non farò troppe parole, perchè egli pochissime proposizioni del digiuno registra nelle lettere Provinciali. Voi chiamate queste lettere un *Libro sporco*, ed infame, ripieno di falsità: io mi unisco a voi nel riprovare questo libro condannato dalla Chiesa, non perchè in esso abbia ravvisate cose *sporche*; ma pegli errori contra la Grazia, per lo fermento Giansenistico, che dentro vi serpeggia, e per molte altre cose. Voi però dovete meco confessare, che coteste Epistole sieno state l' occasione di qualche sorta di utile. Non v' ha chi non sappia, che esse eccitarorono molti a leggere in fonte i passi di certi Casisti ne' quali si sono ritrovate nette ed intere le proposizioni da' medesimi trascritte. Non potete negare, che da coteste lettere ebbe origine la risoluzione di que' Vescovi, che presentarono al Sommo Pontefice Alessandro VII. le tante scandalose proposizioni, estratte da' Casisti in dette lettere, acciocchè fossero dannate. Ma ditemi di grazia, Signor Letterato, avete voi per avventura sentito mai parlare delle Opere di un *Moya*, che in alcune di esse Opere si chiama ancora *Amadeo Guimenio*? A parlarvi con la solita mia sincerità, a me pare, che voi n' abbiate una piena comprensione de' libri di un sì famoso Scrittore. Conciossiachè tutto ciò, che voi opponete a S. Tommaso, e agli altri Autori Domenicani, l' avete estratto da cotesti libri con ammirabile accuratezza. Eppure ella è cosa certissima, che tali Opere sono proibite in *prima classe*: che furono dannate come ripiene di veleno, di bugie, di mal talento: che furono brucciate dal boja per ordine del Santo Uffizio: disgrazia, alla quale, sebbene giustamente riprovate, non soggiacquero mai l' Epistole Provinciali. E voi osate di rimproverare a me senza verun motivo, l' aver io copiate le lettere del Pascale? Leggete, stimatissimo *Letterato*, i miei Libri, e vi so dire, che rileverete, come non pochi Casisti hanno scritte dottrine larghe in tanta copia, che non v' è bisogno di Pascale per ritrovarle, e per trascriverle.

Venendo poi alle *Artes N. N.* che tante fiate mi rinfacciate, ho risoluto di trascrivere tutte le proposizioni rilassate, che quivi contengonsi contra il digiuno. Questo è quell' argomento decisivo, onde rimostrare la vostra ingiustizia nel rappresentarmi per un Copista di un libro, che io non avea giammai studiato. Il Pubblico in questa guisa ne potrà fare il confronto dell' *Inventario* della mia *Quaresima Appellante* colle proposizioni delle vostre obbiettate *Artes N. N.* In questa guisa rimarrà a' posteri un perpetuo monumento e della vostra sincerità, e delle vostre oneste e gentili maniere di scrivere.

Copia

Copia di tutte le proposizioni, che nella materia del Digiuno contengonsi nel libro intitolato : Artes N. N. Le proposizioni quivi registrate spettanti al digiuno cominciano dalla pag. 63., e dal num. 337.

„ 1. QUI bona fide credit se habere justam causam non jejunandi, & propterea non jejunat, is non peccat saltem mortaliter .... quo pacto excusari possunt multi solventes jejunium, vel excedentes in refectiuncula. Putant enim se non teneri ex variis causis, ut ob debilitatem, vel ob capiendum somnum. *Escobar. tract.* 7. *num.* 130.

„ 2. Qui laborant dolore capitis, aut stomachi, aut oculorum, aut patiuntur vertigines, aut similes morbos, jejunii lege non tenentur, obest enim eis jejunium. *ibidem num.* 113.

„ 3. Qui labore aliquo defatigatur, quem in alium diem commode differre posset, etiamsi data opera eum susceperit, ut a jejunio se eximeret, jejunare non tenetur. *Suarez., Sanchez, & Salas apud Dianam p.* 1. *tract.* 9. *resol.* 52.

„ 4. Qui potest conficere iter eques, & sic servare jejunium, potest illud conficere pedes, & sic liberare se a jejunio. *Henriquez l.* 9. *c.* 25.

„ 5. Qui malo fine laborat, ut ad occidendum aliquem, ad insequendam amicam &c. peccat ex malo fine; at secuta defatigatione excusatur a jejunio. *Fillutius tr.* 27. *c.* 6. *num.* 123.

„ 6. Si hoc faciat in fraudem jejunii, peccat in apponendo causam fractionis jejunii, at ea posita excusatur a jejunio. *ibidem*.

„ 7. Defessus ex quocumque labore, licito, vel illicito v. g. pilæ ludo, vel cum fœminis commixtione, absolute liberatur a jejunio. *Escobar. tract.* 1. *exam.* 13. *c.* 3. *num.* 45.

„ 8. Probabile est nullos artifices, ne sartores quidem, & barbitonsores obligari ad jejunium. *Tamburinus l.* 4. *c.* 5. §. 7. *Fillutius tract.* 27. *c.* 6. *Sà verbo jejun. Fagundez præcep.* 4. *l.* 1. *c.* 8. *n.* 15.

„ 9. Quisquis jejunando implere commode non potest quod sui muneris est, excusatur v. g. studiosus, si quomodocumque cum difficultate studeat jejunando. *Tamburinus* §. 7.

„ 10. Qui dormire nequit per notabile tempus, nisi vespere sumpta cœna, non tenetur jejunare. Nimis enim onerosum esset sic jejunare. *Tamburinus ibidem num.* 14.

„ 11. Et quamvis huic incommodo obviare potest sumendo collationem meridie, seque vesperi plene reficiendo, licet id commode facere, posset, ad id non teneretur. Quia nemo tenetur solitum ordinem refectionum pervertere. *Escobar. n.* 67. *cum Fillut. Tamburinus loco citato cum Sanchez, & Fagundez.*

„ 12. Excusantur a jejunio infirmi (v. g. ex intemperantia vel nimia repletione) quibus ad sanitatem conducerent jejunia. *Tamburinus num.* 24.

„ 13. Ob laborem præcedentem, aut futurum excusari etiam possunt, si vel debiles facti sunt, vel debilitatem contracturi probabiliter timeant, unde officio suo rite deinde fungi non possent. Ita qui longum iter peregisset, vel acturus esset, excusari posset. *Escobar. num.* 131. *&* 125.

„ 14. Uxor non valens se gratam servare viro ob maciem, vel pallorem, a Doctoribus excusatur. *Idem nu.* 119.

„ 15. Excusatur etiam puella nubere volens, si ex continuato quadragesimo jejunare speciositatem faciei notabiliter amittat, ita ut ea visa statim de macie extra suum morem notaretur. *Tamburinus num.* 45.

„ 16. Adhuc excusantur conjuges quando jejunando nequeunt reddere debitum, etiamsi compartem a debito exigendo precibus avertere possent... *Idem num.* 37.

„ 17. Excusantur generaliter omnes Ministri publicis in negotiis plurimum occupati, ut sunt Consiliarii, Judices magnæ curiæ, Senatores, Regentes Cancellariæ, Præfecti urbium. *P. Hurtadus apud Dianam p.* 11. *tr.* 4. *res.* 12.

„ 18. Si ex dispensatione carnis ve-

„ sce-

„ sceris, eo quod alii cibi tibi noceant,
„ non excusaris a jejunio, ait Ledesma.
„ Ego cum Henriquez *lib.7.c.13.n.12.*
„ absolute libero dispensatum ad carnes;
„ quia abstinentia ab his est de essen-
„ tia jejunii. *Escobar.num.40.*

„ 19. Scio frangentem jejunium secun-
„ da refectione non peccare sæpius co-
„ medendo: quia Ecclesia a secunda re-
„ fectione solum præcipit abstinere. Ro-
„ go an eadem sit ratio, si quis vovis-
„ set in pane, & aqua jejunare? Ita
„ plane: nam si is vinum semel hausisset
„ in notabili quantitate, non teneretur
„ ab illo amplius abstinere. *Escobar.n.32.*

„ 20. Qui vel nimium, vel noxium
„ edit cibum, prævidens futurum se im-
„ potentem ad jejunium .... ob mor-
„ bum inde contrahendum, non peccat
„ contra præceptum de jejunio non o-
„ mittendo, nisi fecerit in fraudem ex
„ intentione illud non servandi. *Hen-
„ riquez l.9.c.25.n.11.*

„ 21. Qui non expleverunt vigesi-
„ mum quintum ætatis annum, non te-
„ nentur jejunare totam Quadragesimam,
„ & vigilias. *Salas disp.14. de leg. sect.13.*

„ 22. Dubito an compleverim vige-
„ simum primum annum, teneorne je-
„ junare? Non teneris per te stante pos-
„ sessione. Quid si quis ætatem illam
„ hora post mediam noctem prima
„ compleverit? Non tenetur eo die je-
„ junare; quia præceptum respicit to-
„ tum diem. *Escobar. nu. 38. Palao tom.
„ 1. tract. 5. dis. 1. p. 14. §. 1. num. 11.*

„ 23. Sexagenarii robusti & validi non
„ tenentur jejunare. *Sanchez l. 7. de mat.
„ dis. 37. n. 17.* contra omnes fere Do-
„ ctores ait *Diana p. 1. tr. 9. resol. 20.*

„ 24. Pueri non tenentur a carnibus
„ abstinere ante duodecimum ætatis an-
„ num. *Emanuel Sà verb. jeju.* Ast o-
„ pinionem istam in libro ipsius corre-
„ xit S. Palatii Magister.

„ 25. Licitum est solvere jejunium
„ amici gratia nos invitantis ad pran-
„ dium, vel peregrini excipiendi causa.
„ *Azor. lib. 7. c. 18. q. 1.*

„ 26. Præceptores gramatices in So-
„ cietate satisfaciunt, si mediam tan-
„ tum quadragesimam, idest ter in heb-
„ domada jejunent. Sic putat Sanchez
„ apud Busembau *dub. 2. cit.*

„ 27. Non peccat mortaliter, qui al-
„ terum obligatum ad jejunium, para-
„ tum illud frangere urbatis, vel ami-
„ citiæ causa invitat ad cœnam, eam-
„ que ipsi præbet, sciens prandium sum-
„ psisse. *Filliutius tract. 27. c. 7. nu. 94.
„ Salas de contractibus tit. de empt. &
„ vendit. dub. 47. n. 10. Tannerus in 22.
„ dist. 3. q. 3. dub. 8.*

„ 28. Non est evidens quod consue-
„ tudo non comedendi ova, & lactici-
„ nia in quadragesima obliget. Peliza-
„ rius in Manuali *Reg. tom. 1. tract. 5. c.
„ 5. a num. 19.*

„ 29. Consuetudinem etiam abstinen-
„ di a pinguedine, & larido non esse
„ introductam absolute, animo se obli-
„ gandi, sed initio ex devotione, po-
„ stea ex errore credentium esse obli-
„ gationem, dicit Burgaber *centuria 3.
„ casu 13.* Quod autem (inquit) ex
„ errore vim legis habere putatur, eam-
„ dem non habet, etsi omnes illud ob-
„ servent.

„ 30. Ille cui ovorum, & lacticinio-
„ rum usus permissus est, etiam laridi,
„ & Sagminis permissus videtur. *Azor.
„ Laiman . Fagundez apud Busembau
„ dub. 1.* Probabile esse Sagmen inter
„ lacticinia numerari; adeoque recipi
„ posse in jejunio docet *Tamburinus l.
„ 4. c. 5. §. 7.*

„ 31. Dives propter eum usum conti-
„ nuo damnandus non est peccati mor-
„ talis. *Laiman tract. 8. c. 1. n. 5.*

„ 32. Qui in die jejunii quadragesi-
„ malis non potest jejunare nisi come-
„ dat ova, aut lacticinia, probabiliter
„ non tenetur ea comedere, ut jeju-
„ net. *Sanchez lib. 5. consil. mor. c. 1.
„ dub. 32.*

„ 33. Sumens post prandium aliquid
„ cibi in quantitate excusante a mor-
„ tali rogatus ab amico ex sola urba-
„ nitate, ne venialiter quidem peccat.
„ *Filliutius tract. 27. c. 2. n. 41. Fagundez
„ præcep. 4. lib. 1. c. 4. n. 3.*

„ 34. Probabile est licere die jejunii
„ bibere vinum mustum, cerevisiam,
„ aquas ex herbis, vel ex eodem vino

„ etiam

„ etiam de mane, etiam ob solam de-
„ lectationem, etiam multoties in die,
„ etiam in fraudem jejunii. *Tamburi-*
„ *nus loc. cit.* §. 2.

„ 35. Etiam Hypocras in magna quan-
„ titate extra refectionis horam assumi
„ potest in die jejunii, quoties quis
„ voluerit. *Escobar, tr. 1. exam. 13.*
„ *num. 75.*

„ 36. Similiter fumi potest potus cho-
„ colatæ *Escobar. & Tamburinus*, qui
„ licet prima facie visus esset id nega-
„ re, lecto tamen, inquit, Thoma Hur-
„ tado, id valde, & magna eruditione
„ probante, ad eum nos remittit. Id-
„ ipsum docere plures Patres Societatis
„ docet *Diana p. 4. tract. 4. ref. 194.*

„ 37. Sæpius bibens, ut supra, toties
„ quoties sumere potest aliquid cibi, ne
„ potus noceat, v. g. frustum panis,
„ unam vel alteram ficum, quinque vel
„ sex amigdalas saccaro confectas. *Re-*
„ *ginaldus in praxi to. 1. l. 4. c. 14. dub.*
„ *4. n. 17. Sà ver. jejun. n. 8. Layman loc.*
„ *cit. n. 7. Fagundez loc. cit. n. 15.*

„ 38. In die jejunii non nisi veniale
„ est sumere mane prandium etiam abs-
„ que causa. *Tamburinus* §. 4. *n.* 2.

„ 39. Licitum est cauponariis cum
„ bona directione intentionis (propter
„ suum utique lucrum) die jejunii præ-
„ sentare cœnam obligatis ad jejunium,
„ quos probabiliter, imo certo, sciunt
„ illud violaturos. *Idem* §. 6. *n.* 7.

„ 40. Probabile est, eum, qui igno-
„ rans, vel non advertens esse jeju-
„ nium, mane comedit, licet postea ad-
„ vertat esse diem jejunii, posse hora
„ prandii consueta cum aliis prandere.
„ *Lessius l. 4. c. 2. n. 20.*

„ 41. De cibis quadragesimalibus, ni-
„ mirum piscibus etiam magnis, her-
„ bis, pulsibus ex amigdalorum cremo-
„ re, ea in collatione serotina sumi
„ possunt, quæ cuilibet arrident, dum-
„ modo conflatum ex pane, & eibis
„ illis non excedat uncias octo, etiam-
„ si quantitate illa fames extingua-
„ tur. *Tamb.* §. 3. *n.* 1. 2. 3. 7. & 8.

„ 42. Nullum est peccatum in vigi-
„ lia Nativitatis Domini sumere usque
„ ad uncias sexdecim, etiamsi vigilia
„ Nativitatis contingat in Sabbato, Fe-
„ stum vero Nativitatis feria secunda.
„ *Ibidem.*

„ 43. Qui in die jejunii quatuor v. g.
„ refectiones sumit, solum peccat mor-
„ taliter in secunda refectione, non in
„ tertia, nec in quarta. *Sanchez l. 4.*
„ *sum. c. 11. n. 42. Azor. Reginaldus, Les-*
„ *sius, Layman.*

„ 44. Heri & Patres familias, alii-
„ que curam domus habentes non te-
„ nentur authoritate sua ad jejunandum
„ compellere famulos obstinate nolen-
„ tes jejunare, sed (eos charitative mo-
„ nitos) relinquere possunt arbitrio suo.
„ *Azorius, Fagundez, & Filliutius, Re-*
„ *ginaldus l. 4. num. 199.*

„ 45. Quod de famulis, hoc & de
„ filiis dicendum, eos utique jejunare
„ nolentes, non teneri cogere ad jeju-
„ nium. *Azorius, & Reginaldus loc. cit.*

„ 46. A jejunio absolute, & univer-
„ saliter excusantur illi etiam laboran-
„ tes tertiana, & quartana, quibus Me-
„ dicus dietam præcipit. *Sanchez l. 5.*
„ *consil. mor. c. 1. dub. 14. n. 3.*

„ 47. Similiter excusantur pauperes,
„ licet sufficientem habeant panem, &
„ pomorum fructus, & olera. *Sanchez*
„ *ibidem num. 21.*

„ 49. In die jejunii, qui sæpius mo-
„ dicum quid comedit, etsi notabilem
„ quantitatem in fine comederit, non
„ frangit jejunium, nisi omnes illas par-
„ vas comestiones eodem voluntatis actu
„ voluerit. *Salas de legibus disp. 10.*
„ *sec. 8. n. 4.*

Queste sono tutte le proposizioni che spettanti al digiuno contengonsi nel libro dell'*Artes N. N.* Fatene ora il confronto, o *Letterato* mio, e poi dite, se l'animo vi regge, che sieno le medesime, che quelle della Quaresima Appellante.

IL FINE.